
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. 1

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22)

(composta dai deputati: *Colosimo*, Presidente, *Antoniozzi*, *Ascari*, *Barbagallo*, Segretario, *Bicchielli*, *Cafiero De Raho*, Vicepresidente, *Carrà*, *Castiglione*, *Congedo*, *D'Attis*, Vicepresidente, *De Corato*, *Gallo*, *Gubitosa*, *La Salandra*, *Maiorano*, *Michelotti*, *Orlando*, *Piccolotti*, *Pittalis*, *Preto*, *Provenzano*, *Serracchiani*, *Sudano*, *Tenerini*, *Zinzi*, e dai senatori: *Cantalamesa*, *Castiello*, *Della Porta*, *Floridia*, *Iannone*, Segretario, *Melchiorre*, *Minasi*, *Mirabelli*, *Musulino*, *Nave*, *Paita*, *Potenti*, *Rando*, *Rastrelli*, *Russo*, *Sallemi*, *Salvitti*, *Scarpinato*, *Sigismondi*, *Silvestro*, *Sisler*, *Spelgatti*, *Ternullo*, *Valente*, *Verini*)

**PER LA MEMORIA DI PADRE GIUSEPPE PUGLISI
PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI**

(Relatore: **on. Chiara Colosimo**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 12 settembre 2023

*Comunicata alle Presidenze il 13 settembre 2023
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22*

PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, il documento per la memoria di Padre Giuseppe Puglisi, approvato dalla Commissione nella seduta del 12 settembre 2023 (Doc. XXIII, n. 1).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.


Chiara Colosimo

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della
Camera dei Deputati
S E D E

PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, il documento per la memoria di Padre Giuseppe Puglisi, approvato dalla Commissione nella seduta del 12 settembre 2023 (Doc. XXIII, n. 1).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.


Chiara Colosimo

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22, in prossimità della ricorrenza del trentesimo anno dalla sua morte, ha inteso rendere omaggio alla memoria di padre Giuseppe Puglisi, coraggioso parroco della Chiesa di San Gaetano di Brancaccio ucciso in un agguato mafioso la sera del 15 settembre 1993, con la pubblicazione di atti giudiziari e di alcuni documenti particolarmente rappresentativi dell'opera del sacerdote.

Nella prima parte del documento sono pubblicate le sentenze che hanno concluso i procedimenti per l'omicidio del parroco di Brancaccio. In particolare, si tratta delle sentenze nei confronti degli esecutori dell'assassinio e nei confronti dei mandanti. Vennero infatti, dapprima, processati e condannati all'ergastolo i responsabili della materiale preparazione ed esecuzione dell'omicidio del sacerdote, ossia Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Antonino Mangano e Luigi Giacalone; successivamente, in altro procedimento, vennero giudicati Salvatore Grigoli, che esplose il colpo mortale, e i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, reggenti della famiglia mafiosa di Brancaccio, individuati quali mandanti dell'omicidio e condannati alla pena dell'ergastolo. Salvatore Grigoli beneficiò invece di una riduzione di pena in quanto collaboratore di giustizia.

Nella seconda parte della pubblicazione sono raccolti alcuni scritti di padre Puglisi, lettere vergate a mano o comunque da lui sottoscritte, e interventi pubblici. La pubblicazione si conclude con la Lettera che Papa Francesco ha inviato all'arcivescovo metropolita di Palermo il 20 agosto 2023 con la quale il Santo Padre ha voluto ricordare il sacerdote palermitano nella ricorrenza dei trent'anni dalla sua morte.

Da ciascuno degli atti pubblicati, per voce del sacerdote e delle persone a lui vicine e, anche, dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state rese nel corso dei processi, “*emerge*”, come riportato nella motivazione della sentenza della Corte di assise di Palermo del 14 aprile 1998, “*la figura di un prete di trincea, che infaticabilmente operava sul territorio fuori dall'ombra del campanile come, con felice espressione, ha affermato l'ex vice parroco di san Gaetano Gregorio Porcaro*”. Nella stessa sentenza si afferma che don Puglisi era sostanzialmente il centro motore di molteplici iniziative sociali, pastorali e anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente della borgata, favorendo la creazione di spazi di aggregazione e di occasioni di incontro, offrendo un'alternativa agli emarginati, ai deboli e, soprattutto, a quei giovani che, cresciuti in un clima di omertà e affascinati dalle lusinghe del potere mafioso, avevano abbandonato gli studi e, con essi, ogni prospettiva di un futuro nella legalità. La sua opera aveva finito per rappresentare una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che dominava il territorio perché costituiva un elemento di sovversione nel contesto mafioso, contro cui il prete mostrava di essere uno dei più tenaci e indomiti oppositori.

Aveva personalmente scritto al sindaco di Palermo *“per la creazione di una scuola media inferiore nel quartiere Brancaccio”*, aveva avviato lavori di ristrutturazione della parrocchia, aveva chiesto che venisse istituito un distretto sanitario nel quartiere e di essere autorizzato all'utilizzo di edifici abbandonati per creare idonei spazi di incontro tra gli abitanti della borgata.

Grande impegno aveva profuso perché fosse realizzato il Centro di accoglienza Padre Nostro, un nuovo *“centro polivalente di accoglienza e di servizio”* da affidare alle Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena. Un progetto che rappresentava il *“sogno”* di don Puglisi, così come, egli stesso, lo aveva descritto nel discorso tenuto nel dicembre del 1991: il sogno di impedire che *“bambini poveri, bambini lasciati... magari... così ..in mezzo alla strada”* divenissero *“preda di persone senza scrupoli... che poi li avviano alla violenza e alla devianza”*. Prima di realizzare il Centro, aveva chiesto alle Sorelle dei Poveri di stabilirsi a Brancaccio con una loro comunità, affinché si adoperassero per restituire dignità ai *“più poveri tra i poveri”*, *“a bambini e fanciulli abbandonati, ad anziani soli e malati, handicappati, adolescenti e giovani disorientati”* con gesti di concreta solidarietà cristiana. Ottenuto il loro consenso, aveva individuato un edificio adatto allo scopo e si era impegnato a ricercare i fondi che ne consentissero l'acquisto, richiedendo l'aiuto del prefetto di Palermo, dell'arcivescovo di Palermo e dei parrochiani, obbligandosi personalmente per il pagamento delle somme residue con la stipula di un mutuo.

Inoltre, si era rivolto ai detenuti della Casa circondariale di Palermo invitandoli a frequentarlo una volta liberi, perché *“incontrandoci e parlandoci si possano creare le condizioni di spirito per vivere con quella serenità necessaria per affrontare in maniera diversa le difficoltà della vita”*.

Ha dato l'esempio di un uomo libero che agiva, con umiltà e semplicità, secondo principi di legalità e che aveva fiducia nelle Istituzioni, mentre aveva scoraggiato l'appoggio offerto alla chiesa dai potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso.

Si legge negli atti pubblicati che don Puglisi rappresentava *“una variabile intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali”*: aveva, infatti, mostrato coraggiosamente di non soggiacere alle intimidazioni e alle violenze subite, aveva preso parte a cortei contro la prepotenza della criminalità organizzata e aveva chiesto che una strada del quartiere, o anche la scuola, fosse dedicata alla memoria dei *“Giudici Falcone e Borsellino, morti per opera della mafia della quale erano strenui avversari”*. Infine, nelle omelie domenicali aveva stigmatizzato ogni forma di sopruso o prevaricazione e i gesti di omertà che li accompagnavano, porgendosi con durezza verso gli autori delle azioni violente e minacciose a lui rivolte, senza mai negare a costoro, tuttavia, la propria accoglienza. Come riportato nella Lettera di Papa Francesco: *“Tutti ricordano ciò che egli rispose all'assassino: Me l'aspettavo. E quindi sorrise: quel sorriso...ci raggiunge come una luce gentile che scava dentro e rischiara il cuore”*.

Ulteriore testimonianza dell'opera di padre Puglisi si trova negli altri atti acquisiti nel tempo dalla Commissione parlamentare antimafia e custoditi presso l'archivio. Non potendosi procedere alla integrale pubblicazione in ragione della loro rilevante mole, la Commissione intende

sin d'ora renderli disponibili per la libera consultazione ai sensi dell'articolo 3 della propria delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti.

Con la presente pubblicazione si vuole, dunque, lasciare memoria dell'opera che il sacerdote aveva avviato per opporsi alla consolidata supremazia mafiosa, rivolgendo la sua fede a tutti gli abitanti di Brancaccio e, per usare le parole del Santo Padre, soprattutto agli indifesi e ai tanti bambini del quartiere *“destinati troppo presto a divenire adulti e condannati alla sofferenza”*, educandoli *“alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla”* e comunicando loro, con onestà, con amore cristiano e con la forza delle proprie azioni, *“i valori di una esistenza più dignitosa, strappandola così alla schiavitù del male”*.

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa	VII
-----------------------	-----

PARTE I**(Atti giudiziari riguardanti l'omicidio di Don Puglisi)****Processo Don Puglisi (esecutori materiali):**

<i>Doc. 19.1</i> - Sentenza della Corte di Assise di Palermo - Sezione Seconda n. 8/97 R.G. Corte Ass. - n. 5/98 Reg. Ins. Sentenze pronunciata il 14 aprile 1998, nel procedimento penale contro SPATUZZA Gaspare, MANGANO Antonino, GIACALONE Luigi e LO NIGRO Cosimo;	3
<i>Doc. 19.1</i> - Sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo - Sezione Seconda n. 29/98 R.G. - n. 18/99 R.S. pronunciata il 25 giugno 1999 nel procedimento penale contro SPATUZZA Gaspare, MANGANO Antonino, GIACALONE Luigi e LO NIGRO Cosimo;	215
<i>Doc. 19.2</i> - Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione I Penale n. 733 - R.G. 46088/1999 pronunciata il 28 giugno 2000 di rigetto dei ricorsi proposti da SPATUZZA Gaspare, MANGANO Antonino, GIACALONE Luigi e LO NIGRO Cosimo;	297

Processo Don Puglisi (mandanti e esecutore materiale):

<i>Doc. 19.1</i> - Sentenza della Corte di Assise di Palermo - Sezione Terza 16/95 R.G. Corte di Assise - n. 9/99 Reg. Ins. Sent. pronunciata il 5 ottobre 1999, nel procedimento penale contro GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo, quali mandanti e GRIGOLI Salvatore, quale esecutore materiale;	317
<i>Doc. 19.1</i> - Sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo - Sezione Prima, n. 7/2001 Sent. - n. 30/2000 R.G. pronunciata il 13 febbraio 2001, nel procedimento penale contro GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRIGOLI Salvatore, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza pronunciata il 7 dicembre 2001 di rigetto dei ricorsi come da annotazione in calce alla sentenza di secondo grado;	515

PARTE II**(Documenti rappresentativi dell'opera del sacerdote
agli atti d'Archivio della Commissione antimafia)**

- Doc. 15.1** - Documentazione acquisita dal Centro Diocesano, relativa a Don Giuseppe PUGLISI, in particolare:
- Omelia di Don Pino Puglisi, in data 25 luglio 1993, (pp. 8 e 9); 785
- Doc. 15.2** - Documentazione acquisita dal Centro Diocesano, relativa a Don Giuseppe PUGLISI, in particolare:
- Lettera ai "Gentilissimi Signor", indirizzata alla comunità parrocchiale, (pp. 4 e 5);
- Lettera "Comitato intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe" indirizzata al sindaco di Palermo, dott. Aldo Rizzo, avente ad oggetto: richiesta di scuola media inferiore per il quartiere Brancaccio, in data 8 settembre 1992, (p. 6);
- Lettera del 13 ottobre 1992, indirizzata all'Assessore all'urbanistica, dott. Mariano Piazza e lettera del 14 ottobre 1992, indirizzata al sindaco di Palermo, dotto Aldo Rizzo, (pp. 7 e 8);
- Lettera a "Giuseppe Cilluffo, Delegazione di quartiere, Quartiere XII - Brancaccio - Ciaculli", in data 16 dicembre 1991, (pp. 9 e 10);
- Richiesta del Comitato Intercondominiale della via Hazon e delle vie limitrofe per intitolazione strada o scuola di prossima istituzione alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino, in data 20 maggio 1993, (p. 11);
- Lettera di richiesta istituzione del Distretto Socio-sanitario di base nel quartiere Brancaccio, in data 14 settembre 1992, (p. 13); 787
- Doc. 15.3** - *Documentazione acquisita dal Centro Diocesano*, relativa a Don Giuseppe PUGLISI, in particolare:
- Lettera ai "Cari amici", indirizzata alla comunità parrocchiale, (p. 6);
- Lettera all'Arcivescovo di Palermo, cardinale Salvatore Pappalardo, relativa alla richiesta di richiesta di aiuti, in data 13 luglio 1991, (p. 7);
- Lettera ai detenuti del quartiere Brancaccio presso la casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo, in data 24 dicembre 1992, (p. 8);
- Lettera al Prefetto di Palermo relativa alla richiesta di richiesta di aiuti, in data 4 ottobre 1991, (p. 9); 801
- Doc. 273.4 (XVIII Leg)** - Documentazione storica acquisita presso il "Centro accoglienza Padre Nostro", in particolare:
- Lettera alla Superiora Provinciale delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena (Cortona), in data 16 luglio 1991, (pp. 6 e 7);
- Discorso di Padre Pino Puglisi, tenutosi su Canale 46, "Cristianesimo oggi", dicembre 1991, (pp. da 14 a 20); 809
- Doc. 21.1** - Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato all'Arcivescovo Metropolitano di Palermo, S.E. Mons. Corrado Lorefice, per i trent'anni dalla morte di Don Pino Puglisi - 20 agosto 2023. 819

PARTE I
(Atti giudiziari riguardanti l'omicidio di Don Puglisi)

PAGINA BIANCA

N° 8/97 R.G. Corte Ass.
N° 5/98 Reg. Ins. Sentenze



CORTE DI ASSISE DI PALERMO **Sezione Seconda**

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 del mese di aprile

La Corte di Assise di Palermo - Sezione Seconda

composta dai Sigg.ri:

- | | | | |
|----|-----------------|------------|----------------|
| 1. | Dott. Vincenzo | OLIVERI | Presidente |
| 2. | Dott. Mirella | AGLIASTRO | Giud. a latere |
| 3. | Sig. Gioacchina | D'AMICO | Giud. Popol. |
| 4. | Sig. Giuseppe | ALESSANDRO | “ “ |
| 5. | Sig. Giuseppa | AIELLO | “ “ |
| 6. | Sig. Angelo | ALFANO | “ “ |
| 7. | Sig. Concetta | ABBRUSCATO | “ “ |
| 8. | Sig. Luigi | BRUSCA | “ “ |

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Lorenzo MATASSA e con l'assistenza del Sig. Francesco Paolo CUNEO, assistente giudiziario, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei procedimenti penali riuniti iscritti ai numeri 8/97 e 21/97 del R.G.

C. Assise

C O N T R O

1) **SPATUZZA Gaspare** di Stefano, nato a Palermo il 08.04.1964 e già ivi residente in vicolo Castellaccio n°31.

Arrestato il 02.07.97 (ordinanza di custodia cautelare n. 3674/96 R.G. G.I.P., emessa il 06.09.96 e notificata il 02.07.97).

detenuto - presente

2) **MANGANO Antonino** di Salvatore, nato a Palermo il 19.01.1957 e già ivi residente in via Filippo Pecoraino n° 152.

(ordinanza di custodia cautelare n. 3674/96 R.G. G.I.P., emessa il 06.09.96 e notificata in carcere il 09.09.96).

detenuto - presente

3) **GIACALONE Luigi** di Vincenzo, nato a Marsala il 22.12.53 e già residente in Palermo Corso dei Mille n° 1466.

(ordinanza di custodia cautelare n.3674/96 R.G. G.I.P., emessa il 06.09.96 e notificata in carcere il 10.09.96).

detenuto - presente

4) **LO NIGRO Cosimo** di Pietro, nato a Palermo il 08.09.1968, e già ivi residente in via Nicolò Cervello n° 4.

detenuto per altro - presente

I M P U T A T I

- SPATUZZA Gaspare, MANGANO Antonio e GIACALONE Luigi (decreto che dispone il giudizio n° 9/96 R.N.R. n° 3674/96 R.G. G.I.P. emesso il 03.04.97).

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n° 3 c.p., per avere, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque (e compartecipando al delitto già in altra sede contestato a GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRIGOLI Salvatore), il MANGANO predisposto le operazioni preliminari all'esecuzione, il GIACALONE e il MANGANO medesimo curato la copertura al predetto GRIGOLI e allo SPATUZZA, quest'ultimo alla guida di una moto Honda Transalp, ed agendo con premeditazione, cagionato, attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 silenziata (materialmente esploso da GRIGOLI Salvatore), la morte di PUGLISI Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93

B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n° 2 e 5, 110 c.p. e 10,12,14 legge 14.10.74 n°497 e succ. mod., per avere, in concorso con GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, nei confronti dei quali si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo A), illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65 munita di tubo di silenziamento.

Accertato in Palermo il 15.09.93

- LO NIGRO Cosimo (Decreto di giudizio immediato n° 3752/97 R.N.R. n° 5112/97 R.G. G.I.P. emesso il 27.08.97)

a) del reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n° 3 c.p., per avere, in concorso con i soggetti di cui infra ed in numero superiore a cinque (e compartecipando al delitto già in altra sede contestato a GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, MANGANO Antonino e GIACALONE Luigi), predisposto le operazioni preliminari all'esecuzione, curato la copertura al predetto GRIGOLI e allo

SPATUZZA ed agendo con premeditazione, cagionato, attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 silenziata (materialmente esploso da GRIGOLI Salvatore), la morte di PUGLISI Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93

b) del reato di cui agli artt. 61 n° 2 e 5, 110 c.p. e 10,12,14 legge 14.10.74 n°497 e succ. mod., per avere, in concorso con GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, MANGANO Antonino, GIACALONE Luigi, nei confronti dei quali si è già proceduto, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65 munita di tubo di silenziamento.

Accertato in Palermo il 15.09.93


CONCLUSIONI DEL P.M.:

Chiede, previa unificazione per continuazione dei reati contestati, affermarsi la penale responsabilità degli imputati con la condanna degli stessi alla pena dell'ergastolo con isolamento.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI:

- 1) L'Avv. Andrea Pignataro chiede che il suo assistito GIACALONE Luigi venga assolto per non aver commesso i fatti.
- 2) L'Avv. Marcello Carmina, anche per conto dell'Avv. Giovanni DI BENEDETTO, chiede che il suo assistito LO NIGRO Cosimo venga assolto per non aver commesso il fatto.
- 3) L'Avv. Antonino RUBINO, difensore dell'imputato MANGANO Antonino, chiede l'assoluzione del suo assistito.

4) L'Avv. Tommaso Farina, difensore di fiducia degli imputati SPATUZZA Gaspare e MANGANO Antonino, chiede l'assoluzione dei suoi assistiti.



SOMMARIO

• Fatto e svolgimento del processo	pag. 1
• Motivi della decisione: Introduzione	“ 9
• Criteri metodologici di valutazione delle acquisizioni probatorie	“ 9
• I fatti eclatanti del 1993	“ 16
• L'omicidio di Don Pino Puglisi- Ricostruzione della dinamica del delitto	“ 18
• La figura di Padre Puglisi	“ 25
• Gli atti intimidatori	“ 46
• Causale del delitto	“ 64
• Il collaborante Drago Giovanni	“ 70
• Assetto del potere mafioso a Brancaccio nei primi anni '90: il dominio dei fratelli Graviano	“ 73
• Il gruppo operativo all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi	“ 75
• I coevi accertamenti investigativi	“ 78
• La riorganizzazione del mandamento di Brancaccio	“ 97
• I singoli collaboranti	“ 103
• Grigoli Salvatore	“ 110
• Valutazione dell'attendibilità soggettiva di Grigoli	“ 124
• La ricerca dei riscontri	“ 128

- Risultanze investigative sui mezzi utilizzati dal pag.130
commando
- Le dichiarazioni degli altri collaboranti: Calvaruso “ 133
Antonio - Romeo Pietro - Di Filippo Emanuele - Di
Filippo Pasquale - Ciaramitaro Giovanni - Trombetta
Agostino - Carra Pietro - Scarano Antonio
- Disamina degli elementi di riscontro e rassegna critica “ 168
delle risultanze processuali

- Riscontri individualizzanti: Mangano Antonino - “ 177
Giacalone Luigi - Lo Nigro Cosimo - Spatuzza Gaspare
- Trattamento sanzionatorio “ 188
- Dispositivo “ 189



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 3 aprile 1997 il G.u.p. presso il Tribunale di Palermo, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, disponeva il giudizio innanzi a questa Corte di Assise nei confronti di SPATUZZA Gaspare, MANGANO Antonino e GIACALONE Luigi per i reati di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma di cui ai capi A) e B) della rubrica.

Con separato decreto del 27 agosto 1997 lo stesso G.u.p. disponeva il giudizio anche nei confronti di LO NIGRO Cosimo, per rispondere di concorso nei medesimi reati (capi A' e B' dell'epigrafe).

I due procedimenti iscritti ai nn. 8/97 e 21/97 R.G., chiamati entrambi all'udienza del 19 settembre 1997, venivano riuniti per evidente connessione ex art. 12, lett. a), c.p.p. ai fini della loro trattazione congiunta.

All'udienza del 19.9.1997 l'organo dell'accusa svolgeva la relazione introduttiva e procedeva alla esposizione dei fatti posti a sostegno delle incriminazioni, illustrando anche il contesto storico-criminale nel quale era maturato ed era stato eseguito l'omicidio oggetto del processo. Il P.M. esponeva quanto segue:

"Signor Presidente e signori Giudici di questa Corte di Assise, i fatti che riferiremo e le prove che articoleremo riguardano un fatto nefando: l'assassinio di Don Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa di San Gaetano nel quartiere di Brancaccio. Noi proveremo che questo omicidio fu l'effetto di una scelta criminale, intimidatoria, perseguita da esponenti dell'organizzazione denominata "Cosa Nostra"; ricostruiremo le circostanze che portarono alla morte di un uomo a causa del suo impegno evangelico e sociale; attraverseremo il fondo più oscuro, più abietto del delitto e avremo modo di constatare in quali misere condizioni di assoggettamento, di povertà, di omertà soggiacciono interi quartieri periferici della città di Palermo.

Com'è a tutti noto, padre Giuseppe Puglisi fu colpito alle spalle, attinto alla nuca da un unico colpo di pistola alle ore 20.40 circa del giorno 15 settembre 1993; stava rientrando a casa, nel povero appartamento sito nella locale piazza Anita Garibaldi, al civico cinque, del quartiere di Brancaccio ed aveva appena raggiunto il portone d'ingresso di casa. Gli assassini lo avevano atteso in quel luogo.

Rapida e silenziosa fu la sequenza del delitto: il killer esplodeva un unico colpo con un'arma semiautomatica calibro 7,65 silenziata da una distanza non superiore ai venti centimetri dalla testa del povero sacerdote. Il bossolo fu rinvenuto proprio vicino al portone, laddove don Pino Puglisi era stato colpito nel momento in cui con il capo leggermente reclinato in avanti si accingeva ad introdurre le chiavi nella serratura.

Nessuno aveva udito il rumore dello sparo; poi qualcuno si era accorto del corpo insanguinato e aveva levato grida di raccapriccio, richiamando l'attenzione di un agente di Polizia di Stato, tal Restivo Paolo, che abitava nello stesso stabile e che era prontamente accorso, allertando la centrale operativa. Padre Puglisi era stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla, ove i medici, però, dopo un breve intervento di tipo rianimatorio, ne constatavano il decesso.

Il mancato ritrovamento del borsello, che normalmente era portato dalla vittima, avevano mosso le indagini in ogni ragionevole direzione di approfondimento, e tra queste anche quella relativa all'impegno religioso e sociale del sacerdote; ben presto però dai primi atti di investigazione era emersa la vera matrice del delitto.

Diversi e inequivocabili segnali avevano preceduto, infatti, l'atto omicidiario e numerosi erano stati gli inviti, palesi ed occulti, volti a indurre la vittima ad accettare il consolidato assetto di potere criminale che regnava nel quartiere di Brancaccio. Forte e decisa era stata tuttavia la scelta di Don Pino Puglisi di continuare l'opera di risanamento religioso e morale già intrapresa.

A questo scopo bisogna dire che padre Puglisi, fin dal primo giorno del suo insediamento presso la Chiesa di San Gaetano in Brancaccio, si era dedicato ad un'attiva opera costruttiva, anche se in modo silenzioso, di recupero sociale del quartiere, consistente nell'aiuto ai non abbienti, ai bambini abbandonati e alle famiglie in difficoltà. La sua opera pastorale si era estrinsecata in ogni settore, come il recupero dei tossicodipendenti, la creazione di aggregati sociali - tra cui il centro "Padre Nostro" e il Comitato Intercondominiale della via Azolino Hazon, che promuoveva l'attività di recupero del tessuto urbano e di ricerca di spazi per il verde pubblico - le scuole. A questa opera laica era congiunta l'attività di evangelizzazione, di talchè la Chiesa di San Gaetano nella via San Ciro 15 era diventata per tutti un centro di riferimento e soprattutto per gli abitanti del quartiere di Brancaccio che trovavano un'alternativa alla triste e violenta realtà ambientale.

Questa attività religiosa era stata appunto osteggiata dalle forze occulte e forse anche palesi che da tempo reggevano le sorti di quel quartiere: era osteggiata, tra gli altri, dal consiglio di quartiere presieduto da Cilluffo Giuseppe e dall'ex senatore Vincenzo Inzerillo, soggetto vicino ai fratelli Graviano, reggenti le sorti del quartiere. La presenza di Don Pino Puglisi era vista come una minaccia per il potere mafioso che fece subito arrivare i primi avvertimenti.

Il primo episodio in tal senso fu l'attentato incendiario che il 29 maggio 1993 fu compiuto contro l'impresa Balistreri di Bagheria, aggiudicataria dell'appalto per la ristrutturazione del tetto della parrocchia. E' evidente che un appalto, nemmeno tanto lucroso, doveva soggiacere ad un certa logica: pagare a chi di dovere quanto dovuto. Ebbene, Don Pino Puglisi non si piegò a questa logica; la risposta di "Cosa Nostra" fu quella di far saltare il camioncino dell'impresa Balistreri. E in quella occasione Don Pino Puglisi, parlando ai fedeli, pubblicamente aveva pronunciato una dura requisitoria che aveva fatto scalpore nel quartiere.

Gli atti intimidatori erano continuati. Il 29 giugno 1993 i componenti del Comitato Intercondominiale della via Azolino Hazon, nelle persone di Guida Giuseppe, Romano Mario e Martinez Giuseppe, contemporaneamente subivano un attentato incendiario alle porte delle proprie abitazioni. Il quadro della premessa era chiaro: dopo sarebbe toccato a Don Pino Puglisi. E così avvenne. Il fatto omicidiario del 15 settembre 1993 fu l'apice di questa attività intimidatoria.

Le indagini espletate hanno permesso di identificare i mandanti di quel delitto, nei confronti dei quali si procede separatamente, e gli esecutori materiali, imputati in questo processo.

La prima fonte di accusa a carico degli odierni imputati, e comunque del gruppo mafioso nell'ambito del quale è maturato il delitto, è costituita da una spontanea dichiarazione del collaboratore Drago Giovanni, il quale riferiva di avere appreso da un altro collaboratore, appartenente alla stessa organizzazione criminale, tale Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", che nel quartiere Brancaccio vi erano strani movimenti e in particolare si sospettava che il parroco di quella parrocchia, la parrocchia di San Gaetano, avesse fatto infiltrare agenti nel quartiere, proprio allo scopo di sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Drago indicava, in particolare, un soggetto che avrebbe dovuto in qualche modo controllare l'attività di questo sacerdote e che è stato identificato in tale Nangano Salvatore, il quale è stato arrestato e condannato in primo grado, a seguito di rito abbreviato, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il collaborante non aveva avuto dubbi nell'affermare che la provenienza della mano omicidiaria, i mandanti dell'omicidio fossero i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, incontrastati capimafia e capimandamento di Brancaccio e che gli esecutori materiali dovessero essere killer riferentesi ai due fratelli Graviano.

Altro collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore affermava che l'attività antimafia di questo prete, che predicava ai ragazzini, andava contro gli interessi della famiglia mafiosa di Brancaccio,

contro quelli che erano i dettami dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Rafforzava la tesi accusatoria, nel senso che si trattava di un omicidio di mafia, fortemente voluto dai capimafia di Brancaccio e che si inquadrava proprio in un'attività di intimidazione contro un uomo impegnato in attività sociali anche il collaboratore Gioacchino Pennino. Altri collaboratori di giustizia Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale e Cannella Tullio confermarono tali circostanze.

Le indagini dai mandanti si spostavano, quindi, agli esecutori materiali e veniva per la prima volta alla ribalta in tutta la sua gravità, in tutta la sua crudeltà, l'attività posta in essere dal gruppo di fuoco facente capo all'odierno imputato Mangano Antonino. I Di Filippo e il Cannella permettevano, infatti, di focalizzare l'attenzione su un ristretto e temibilissimo gruppo di killer che faceva capo appunto al Mangano, che nel frattempo era succeduto nella leadership della famiglia di Brancaccio proprio ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. In particolare, il Di Filippo Pasquale, che di quel gruppo di fuoco del Mangano Antonino aveva fatto parte, aveva ricevuto le confidenze di uno degli esecutori materiali dell'omicidio del Puglisi, quel Grigoli Salvatore che unitamente ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano è oggi già a giudizio di altra sezione di questa stessa Corte di Assise. Il Grigoli avrebbe confidato al Di Filippo Pasquale di avere effettuato l'omicidio con una pistola calibro 7,65 silenziata e che per l'occasione era in compagnia di altro imputato di questo procedimento, Spatuzza Gaspare. Il Cannella Tullio a sua volta confermava di avere ricevuto proprio da quel Cilluffo Giuseppe, soggetto già vicino ai fratelli Graviano e al senatore Inzerillo, confidenze nel senso che trattavasi di un omicidio che proveniva dal gruppo dei fratelli Graviano.

Le indagini registravano anche la collaborazione di altro uomo d'onore, anche lui facente parte dello stesso gruppo di fuoco del Mangano, Romeo Pietro. Pure Romeo Pietro indicava senza mezzi termini che uno degli esecutori materiali era Grigoli Salvatore e che

l'omicidio era stato compiuto dagli uomini ristretti facenti parte di questo gruppo di fuoco del Mangano Antonino.

Oltre al Romeo, Calvaruso Antonino, Trombetta Agostino, Ciaramitaro Giovanni e Carra Pietro permettevano di focalizzare, ognuno con un apporto diverso, l'attenzione sugli odierni imputati, cioè su un commando capeggiato da Mangano Antonino, formato da Grigoli Salvatore e Spatuzza Gaspare. Qualcuno già allora aveva avanzato il nome di Giacalone Luigi e qualche altro aveva indicato come possibile partecipante all'azione omicidiaria l'imputato Cosimo Lo Nigro.

La svolta decisiva, la chiave di lettura completa di questo omicidio avveniva comunque con la collaborazione di uno degli esecutori materiali, cioè con la collaborazione di Grigoli Salvatore che all'udienza pubblica del 7 luglio 97, davanti alla Corte di Assise sezione terza di Palermo, dove si sta celebrando il processo a suo carico e a carico dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, confermava che i mandanti dell'omicidio erano i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano; che colui che aveva diretto l'operazione, che aveva dato il beneplacito, aveva partecipato all'organizzazione di questo omicidio, era il Mangano Antonino e che gli esecutori materiali erano lui stesso, lo Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo e il Giacalone Luigi.

Certamente nelle dichiarazioni del Grigoli qualche particolare evidentemente non corrispondeva appieno con quella che era stata la ricostruzione degli altri collaboratori di giustizia, anche perchè costoro riferivano notizie "de relato", al contrario del Grigoli che aveva vissuto la vicenda in prima persona. E tuttavia le rivelazioni del Grigoli si rivelavano particolarmente importanti: l'uso della pistola 7,65 silenziata, la simulazione di una rapina per tenere basso il livello di attenzione delle Forze dell'Ordine, la sottrazione del borsello, cosa che destò notevole interesse investigativo nelle prime battute: si era addirittura inizialmente pensato all'azione di un tossicodipendente, all'azione di un rapinatore isolato. E in questo senso Grigoli

affermava che avevano fatto una cosa pulita, togliendo il borsello al religioso per simulare una rapina.

Certo non si troverà il particolare, più volte ripetuto dagli altri collaboratori di giustizia, con riferimento ad un motore presente sulla scena, perchè l'omicidio poi avvenne in modo quasi artigianale: i quattro si trovavano così in giro per il quartiere, videro il prete che stava rientrando nella sua modesta abitazione e così su due piedi, ricordandosi della vecchia disposizione data, lo uccisero in modo del tutto semplice, senza neanche ricorrere a quella moto che più volte gli altri collaboratori di giustizia avevano indicato o a quelle che erano state da sempre le modalità di esecuzione di questo gruppo di fuoco, cioè a dire il solito omicidio commesso da due killer a bordo di una moto, altri in appoggio nei pressi del luogo dell'omicidio.

Un ultimo collaboratore si è aggiunto alla folta schiera delle fonti di accusa: Brusca Giovanni, "uomo d'onore" di primissimo livello, che aveva appreso con disappunto nell'ambiente della "commissione" che i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano avevano commissionato questo omicidio nel loro mandamento, perchè erano disturbati dall'attività di questo prete. Questa impresa omicidiaria, che aveva portato a una grande mobilitazione da parte dell'opinione pubblica, era stata mal gradita agli altri membri della "commissione" e particolarmente a Bagarella Leoluca che aveva detto al Calvaruso: "Lascialo sbrigare ai fratelli Graviano".

Questo per grandi linee è il contesto dei fatti oggetto dell'imputazione in relazione alla quale gli imputati sono stati portati al giudizio di questa Corte di Assise".

Conclusa l'esposizione orale svolta dal PM, si procedeva all'ammissione delle prove testimoniali e documentali offerte dalle parti.

All'udienza dell'8 ottobre 1997 rendevano l'esame: l'agente Restivo Paolo, il medico legale Puggnetti Paola, l'ispettore Azzolina Gaetano, l'agente di P.S. Passafiume Daniela.

All'udienza del 16 ottobre 1997 si svolgeva presso l'aula bunker del complesso penitenziario di Firenze, per ragioni di sicurezza, l'esame degli imputati di reato connesso Grigoli Salvatore e Calvaruso Antonio.

Nelle udienze del 4, 5 e 6 novembre 1997 venivano sottoposti ad esame i testi Balistreri Serafino, Martinez Giuseppe, La Barbera Salvatore, Bossone Davide, Di Legami Roberto, Renna Rosario Mario, Cravana Gactano, Guida Giuseppe, Palazzolo Salvatore.

L'istruzione dibattimentale proseguiva all'udienza dell'11 novembre 1997 con l'audizione di Carini Giuseppe, Romano Mario, Porcaro Gregorio, Brancadoro Andrea.

I testi Lipari Giuseppe, Giuttari Michele, Pomi Domenico, Messina Francesco, Minicucci Marco, benchè regolarmente citati non comparivano all'udienza designata e, sull'accordo delle parti, si dava lettura delle loro dichiarazioni rese nel processo parallelo a carico dei mandanti e di uno degli esecutori materiali (Grigoli Salvatore) pendente davanti la 3^a Sezione di questa Corte d'Assise.

La celebrazione del dibattimento proseguiva nuovamente presso l'aula Bunker di Firenze all'udienza del 13 dicembre 1997, con l'esame dei collaboranti Romeo Pietro e Drago Giovanni.

All'udienza del 29 dicembre 1997 venivano assunte, con il metodo dell'esame a distanza, le deposizioni di Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Carra Pietro.

Analogamente all'udienza del 14 gennaio 1998 venivano assunte le deposizioni dei collaboratori di giustizia Scarano Antonio, Ciaramitaro Giovanni, Trombetta Agostino.

Nel corso del dibattimento, l'imputato Lo Nigro Cosimo chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 4 febbraio 1998 aveva luogo l'audizione dei testi Cufalo Antonino, Azzarone Paolo, Passaro Carmine, Savina Luigi.

Esaurita l'assunzione delle prove, e ritenuta superflua ogni ulteriore indagine, dopo la indicazione degli atti utilizzabili per la

decisione, nel corso della discussione finale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

INTRODUZIONE

Il compendio probatorio a supporto della tesi accusatoria, pienamente condivisa dal Collegio, si basa prevalentemente sulle rivelazioni provenienti da collaboratori di giustizia, ma anche su ulteriori elementi addotti a sostegno della loro attendibilità, suffragati da un appagante contesto di riscontri e conferme conseguenti allo svolgimento di un'incessante attività investigativa, ed ancora su ulteriori autonome acquisizioni probatorie, frutto di un imponente impegno degli organi inquirenti, i quali hanno utilizzato sofisticate tecniche di accertamento che hanno permesso di portare alla luce reticoli e ramificazioni di collegamento criminale, esteso oltre l'ambito locale, rifluenti sulla prova di responsabilità degli odierni imputati.

Le principali fonti di accusa sono tuttavia costituite da chiamate in correità o in reità, che devono essere attentamente vagliate secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che è opportuno puntualizzare per dare ragione del giudizio conclusivo cui è pervenuta la Corte con le statuizioni adottate nel dispositivo letto all'udienza del 14 aprile 1998.

CRITERI METODOLOGICI DI VALUTAZIONE DELLE ACQUISIZIONI PROBATORIE

L'apprezzamento delle risultanze probatorie, acquisite per mezzo delle rivelazioni dei collaboranti, passa per una scrupolosa applicazione dei principi di valutazione delle prove, sanciti dall'art. 192 c.p.p. quali regole per l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Com'è noto, i collaboratori di giustizia sono persone che dichiarando di aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso

hanno altresì mostrato di volersene dissociare ed hanno riferito alle autorità di polizia e giudiziarie fatti relativi alla esistenza, alla struttura, alle attività ed ai componenti di quella associazione, denunciandone crimini e responsabilità.

Il trattamento normativo della chiamata in correità o in reità richiede l'esistenza di riscontri probatori esterni quale condizione perchè essa possa assumere il valore persuasivo della prova.

La base giustificativa della disciplina risiede nel dubbio sull'assoluto disinteresse della chiamata in quanto proveniente da soggetti coinvolti in grado diverso nel fatto per cui si procede, sicchè il legislatore ha ritenuto necessario che l'accusa sia corroborata da riscontri idonei a suffragarne l'attendibilità.

Il metodo di valutazione della chiamata è stato compiutamente delineato nella giurisprudenza di legittimità con l'indicazione della successione delle operazioni logiche tendenti alla verifica dell'attendibilità sia intrinseca sia estrinseca del collaborante.

In particolare, si è affermato che la valutazione della c.d. attendibilità intrinseca del dichiarante deve essere effettuata in primo luogo sulla scorta della sua personalità, delle sue condizioni socio-economiche e familiari, del suo stato, dei rapporti con i chiamati in correità e della genesi remota e prossima della sua risoluzione alla collaborazione; in secondo luogo va verificata la intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese, alla luce, tra gli altri, dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità (così Cass. SS.UU. 21/10/1992, Marino).

Se l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato una serie di indici ai quali ancorare il necessario giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore, va, tuttavia, escluso che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa di per sè solo fondare un giudizio di inattendibilità, con conseguente inutilizzabilità delle provalazioni.

Infatti, per esempio ed entro certi limiti, la imprecisione, la incoerenza, la aggiunta o eliminazione di particolari in momenti successivi possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della

memoria (specie con riguardo a fatti molto lontani nel tempo) o nello stesso fisiologico progredire del ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nella emotività, quando non in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti.

Così ancora i motivi di inimicizia o di rancore (su cui spesso si appuntano, a torto o ragione, le deduzioni difensive) non sono logicamente incompatibili con la veridicità delle propalazioni (che, tuttavia, in tal caso, dovranno essere ancora più rigorosamente valutate).

Il requisito, spesso richiesto dalla giurisprudenza, del "disinteresse" del dichiarante non è, inoltre, escluso dai benefici riconnessi alla collaborazione, che - pur certamente sussistenti - sono legislativamente previsti.

D'altronde, il legislatore non ha affatto inteso il "pentimento" come fatto interiore di sincera resipiscenza, prevedendo una normativa premiale che prescinde totalmente dall'accertamento (peraltro impossibile) del ripudio morale dei fatti oggetto di propalazione e che, comunque, incentiva le collaborazioni che pure siano dettate da mere considerazioni utilitaristiche.

Ne discende che la - pur legittima - aspettativa di benefici sulla propria posizione processuale non può costituire indice di inattendibilità, dovendosi, tuttavia, valutare quegli eventuali elementi emergenti che possano fare ritenere che il collaboratore abbia inteso, rendendo dichiarazioni mendaci (peraltro punite più gravemente ex comma 6 art. 8 d.l. 152/91), amplificare i benefici della collaborazione.

Ancora, si è più volte affermato che una peculiare attendibilità del dichiarante discende dal personale coinvolgimento dello stesso nel medesimo fatto narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati alla impunità generale (Cass. sez. I 80/1992 cit.).

Si è poi chiarito che verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può bilanciare la minore valenza dei riscontri

esterni, che devono essere comunque sussistenti; allo stesso modo in cui il grado minore di intrinseca attendibilità delle accuse postula il concorso di riscontri esterni di più accentuato spessore, anche riguardo alla personalizzazione delle imputazioni, rimanendo comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della consistenza e della pregnanza degli indicati riscontri esterni (cfr. Cass. sez. I n° 4547 del 23/11/1995).

Un punto fermo è dato dalla necessità che i riscontri oggettivi siano esterni e indipendenti dalla chiamata in modo da evitare il fenomeno della c.d. “circolarità” in cui la *corroboration* trae fondamento dalla stessa chiamata che viene quindi a convalidare se stessa.

Nello stesso tempo è pacifico che, poichè la norma parla di “altri elementi di prova”, non occorre che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dato che, se così fosse, la chiamata diverrebbe priva di rilevanza.

Invero è principio acquisito che gli elementi di riscontro esterno possono essere di qualsivoglia tipo e natura, purchè idonei a confermare la chiamata (cfr., da ultimo, Cass. sez. I n. 3070 del 26/3/1996); in particolare si è affermata la non necessità che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo ben essere di ordine logico (mendacio di ritrattazioni di collaboranti, concordanza di più elementi indiziari o altro: cfr. Cass. sez. II n. 2583 del 18/3/1993), purchè dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato (Cass. sez. VI n. 4108 del 19/4/1996).

E', piuttosto, sufficiente che gli elementi esterni alla dichiarazione accusatoria del chiamante in correità costituiscano una conferma indiretta che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la detta dichiarazione, anche riguardo a uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro: così il riscontro non deve necessariamente concernere in modo diretto il *thema probandum*, in quanto deve valere solo a confermare ab extrinseco la

attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata positivamente vagliata nell'intrinseco (Cass. sez. II n. 4000 del 26/4/1993 e Cass. sez. VI n. 4108 del 19/4/1996 cit.).

Quanto alla identificazione della natura e dello spessore dei riscontri che, secondo la consolidata giurisprudenza, consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e qualità, essi possono essere di qualsiasi tipo e natura (principio di libertà dei riscontri). E si è ritenuto al riguardo che il riscontro può essere concretato non solo da elementi di prova rappresentativa ma anche da elementi di prova logica e che essi possono altresì consistere in un'altra chiamata in correità (*mutual corroboration* o convergenza del molteplice), a condizione che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia meramente fittizia, come si verifica nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra.

Si è, poi, affermato il principio secondo cui (in presenza della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni), quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni giacchè, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. sez. I n.80 del 1992); pretendere l'autosufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe infatti a rendere ultronea la chiamata di correo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto " fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi " (così Cass. sez. I 30/1/1992 n.80; si veda anche Cass. sez. V n. 2540 del 4/9/1993).

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente l'affermazione relativa alla frazionabilità della chiamata, nel senso che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se

denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare l'automatica attribuzione di attendibilità per l'intera narrazione, giacchè l'accertata attendibilità di talune circostanze non si comunica a quelle non riscontrate e non sono ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti.

Con la sentenza 10.2.1997 n. 1157 la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., richiamando i principi elaborati in quasi un decennio di giurisprudenza.

La Suprema Corte ha riaffermato il convincimento che la valutazione di attendibilità del collaborante "deve essere compiuta non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona, bensì attraverso una indagine sulle ragioni che possano averlo indotto alla collaborazione"; mentre per quanto riguarda il profilo dei riscontri esterni, essa ha reiterato la propria più rigorosa giurisprudenza, secondo cui "l'elemento di riscontro non può fermarsi alla ricostruzione del fatto ma deve investire la partecipazione ad esso di ogni singolo accusato"; il riscontro deve avere un connotato di specificità e non risolversi in circostanze generiche qual è l'appartenenza dell'accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone o nella indicazione di una casuale mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata *aliunde*; la convergenza di più chiamate o dichiarazioni accusatorie implica il riscontro reciproco fra loro con la riserva che non sussistano fondate ragioni per temere che la convergenza stessa sia o possa essere il frutto di collusioni o di reciproche influenze tra i dichiaranti.

Con riferimento alla problematica relativa al carattere individualizzante dei riscontri (ossia della necessità che questi attengano oltre che al fatto dedotto nel capo d'imputazione, anche alla partecipazione dell'imputato al delitto a lui addebitato), si deve affermare che, ai fini della pronuncia della sentenza di condanna, il

prevalente indirizzo giurisprudenziale è dell'avviso che la chiamata possa essere assunta al rango di prova di colpevolezza soltanto quando il riscontro investa anche la posizione soggettiva dell'incolpato, atteso che l'oggetto del riscontro non deve essere limitato all'attendibilità complessiva della chiamata, ma estendersi alle singole parti di essa, onde il riscontro esterno non può prescindere da un apprezzabile apporto probatorio in ordine alla corrispondenza dell'autore del delitto con la persona accusata dal collaborante.

Per quanto concerne le accuse provenienti da collaboratori di giustizia introdotte mediante dichiarazioni *de relato* (aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per sua conoscenza diretta ma perchè apprese da terzi), la giurisprudenza di legittimità richiede un severo ed accorto controllo della loro attendibilità non solo con riferimento al dichiarante, ma alla fonte di riferimento spesso estranea al processo, in modo che siano comparate le diverse versioni e che l'adesione all'una o all'altra sia giustificata con adeguata motivazione.

E' stato altresì ritenuto che le dichiarazioni *de relato* possono costituire riscontro esterno idoneo a corroborare una chiamata in correttezza a condizione che siano intrinsecamente attendibili, abbiano una origine autonoma, sia individuata la fonte di provenienza della notizia e ne sia positivamente apprezzata l'affidabilità, essendosi accertata l'esistenza o meno di rapporti privilegiati tra il collaborante e la sua fonte di conoscenza che consentano di legittimarne le confidenze, senza omettere di ricercare concreti elementi fattuali atti a fornire, in qualsiasi modo, riscontro della rispondenza al vero del contenuto delle riferite rivelazioni, sottolineandosi, nel caso, la corrispondenza nella narrazione di particolari non sollecitati, frutto di reali conoscenze, nonchè il fatto che quanto appreso dal collaborante sia stato attinto da altri uomini d'onore nel tempo in cui egli faceva parte di "cosa nostra" e ne rispettava le regole.

E' necessario accertare, nell'ambito di "cosa nostra", il ruolo rivestito dal chiamante di riferimento all'interno della predetta

organizzazione criminale e la possibilità, per lo stesso, di essere depositario di conoscenze del livello di quelle trasmesse al collaboratore dichiarante: e ciò in virtù di acclerate occasioni di scambi di notizie, conoscenze ed informazioni con altri elementi del gruppo predetto.

Al riguardo, appare utile riportare la condivisibile pronuncia della Suprema Corte secondo la quale, "in materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune" (Cass. Pen. sez. I, 11.12.93 n. 11344).

Alla stregua di tali indefettibili principi, dunque, deve procedersi alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale con riferimento all'episodio criminoso in esame.

I FATTI ECLATANTI DEL 1993

La verifica giudiziale delle prove raccolte nel presente procedimento, utilizzate per la ricostruzione della vicenda omicidiaria in esame e l'affermazione della responsabilità degli autori dell'efferato delitto, non può prescindere dal riferimento al contesto storico-ambientale ed all'incidenza del particolare substrato fattuale in cui è inserito il grave episodio in trattazione ed all'aggregato criminale imperante nell'ambito territoriale in cui il delitto è maturato ed è stato portato a compimento.

L'anno 1993 si era aperto con la cattura del capo indiscusso di "cosa nostra", Salvatore Riina, cui aveva fatto seguito quella di Nitto Santapaola capo delle famiglie mafiose catanesi : costoro facevano ingresso nei circuiti carcerari dello Stato, ponendo fine ad anni di una lunga latitanza attiva e protetta. Ma già nel 1992 si era assistito ad una stagione di delitti culminati con le stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti (in particolare quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo). E l'ondata di violenza non era destinata ad esaurirsi, poichè era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte di gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 a Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, volti a provocare il collasso finale del preesistente sistema di potere per instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico al fine di ristabilire la forza e l'impunità dell'organizzazione mafiosa.

Siffatte azioni criminali costituiscono l'estremo delirante tentativo di una delinquenza in crisi ma decisa ad evidenziare, con l'arma dell'eversione, le immutate capacità della sua sovranità in conflitto con lo Stato legale, attraverso un'impressionante ondata di terrorismo mafioso che colpiva città d'arte e centri della cristianità.

Sempre nell'anno 1993 l'attacco ai pentiti veniva espresso con il gesto vile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del collaborante Di Matteo, mentre l'aggressione alla Chiesa di prima linea veniva sferrato con l'uccisione di un esponente del clero palermitano più avanzato, di un prete coraggioso che si batteva per evitare quelle sacche di emarginazione in determinati strati della popolazione suddita, dove la mafia egemone arruola le sue reclute e sottomette gli individui con la forza dell'intimidazione e la violenza, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso all'attuazione di progetti rivolti ai ceti più umili, nel tentativo di avviare in quel tessuto sociale sfiduciato un processo reale di rigenerazione collettiva.



L'OMICIDIO DI DON PINO PUGLISI
RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL DELITTO

La sera del 15 settembre 1993 intorno alle ore 20,40 veniva ucciso, poco lontano dalla sua parrocchia, padre Giuseppe Puglisi proditoriamente aggredito alle spalle e attinto al capo da un solo colpo di pistola semiautomatica calibro 7,65 sparato da distanza ravvicinata.

Egli si apprestava a rientrare nella sua modesta abitazione in piazza Anita Garibaldi n. 5, quando un sicario gli si faceva incontro e lo fulminava alla nuca con un'arma munita di silenziatore per non suscitare clamore. Il corpo esanime del reverendo rimaneva sul selciato finchè qualcuno, accortosi del corpo inanimato che giaceva in istrada, non dava l'allarme, richiamando l'attenzione di un poliziotto che abitava nei pressi, il quale richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.

Le prime immagini del prete, caduto inerme nell'agguato mortale, venivano descritte attraverso le sequenze rappresentative del racconto del teste RESTIVO Paolo, agente della Polizia di Stato. Questi nel corso del suo esame, all'udienza dell'8 ottobre 1997, descriveva la scena che gli si era presentata la sera del delitto nello spiazzo antistante casa sua; egli, infatti, all'epoca del delitto abitava al piano secondo dello stabile sito nel piazzale Anita Garibaldi al civico 3. La sera del 15 settembre 1993 stava cenando con i suoi familiari, allorchè aveva avvertito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo, poi identificato per padre Puglisi, disteso supino per terra parallelamente al portone d'ingresso del civico 5. Era immediatamente accorso ed, avendo constatato che il sacerdote, il quale grondava sangue dalla bocca e dal naso, era ancora in vita, si era premurato di avvertire la Centrale Operativa della Questura. Contemporaneamente era sopraggiunta un'autoambulanza, che evidentemente qualcuno aveva chiamato. Padre Puglisi era stato, quindi, soccorso ed accompagnato in ospedale.

Sulle prime - ha precisato il teste - non si era assolutamente reso conto che si trattava di un omicidio, anche perchè non aveva sentito

alcuno rumore di sparo, ma soltanto le urla delle persone che si erano affacciate ai balconi delle loro abitazioni e verosimilmente avevano visto il religioso, che tutti ben conoscevano, cadere per terra forse urtando contro la sua autovettura parcheggiata nei pressi. Non vi erano, peraltro, segni di aggressione, nè tracce o cose che potessero in quel momento far pensare ad un'azione delittuosa: non aveva avvertito rumori di macchine o di motori che si allontanavano; sul momento, aveva pensato ad un infarto.

Al suo sopraggiungere, il corpo del padre Puglisi era quasi a ridosso del portone, ad una distanza di circa 30 o 40 centimetri dall'ingresso e - come aveva appreso - aveva in mano le chiavi della serratura.

Il medico-legale, nominato dal P.M., dott. PUGNETTI Paola, all'udienza dell'8 ottobre 1997 riferiva di aver eseguito la ispezione esterna del cadavere di Don Pino Puglisi il 16 settembre 1993 alle ore 00.20, presso il pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, ove il religioso era deceduto a seguito delle ferite mortali riportate nell'agguato tesogli davanti la sua abitazione. Il decesso era avvenuto da poche ore, come dimostrava l'assenza di rigidità e la temperatura cutanea in decremento. Erano rilevabili la presenza di otorragia destra, segni di agopuntura al gomito di sinistra, un orificio d'arma da fuoco con un orletto ecchimotico alla regione occipitale sinistra, una deformazione del profilo della regione parieto-temporale-occipitale di destra.

Aveva preso susseguentemente visione del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale, nel quale era annotato che il decesso era avvenuto il 15.9.1993, alle ore 20.45, per arresto cardio-circolatorio a seguito di lesioni cranio-encefaliche da arma da fuoco (V. il verbale di visita esterna eseguita dalla teste, nella sua qualità di consulente tecnico del P.M.).

Aveva eseguito la mattina dello stesso giorno 16 settembre 1993, unitamente al dr. Livio Milone, l'autopsia del cadavere. L'esame esterno aveva confermato la presenza di otorragia destra e di rinorragia

destra; alla regione retroauricolare sx, a cm 6 dal lobulo, era visibile l'orificio d'arma da fuoco di forma ovalare, delle dimensioni di cm. 0,9 x 0,5, con orletto ecchimotico escoriativo di cm. 1,5 x 0,8; al cavo del gomito sinistro e al polso destro erano presenti segni di agopuntura.

L'esame interno era stato limitato solo al capo per la integrità delle altre parti del corpo. Asportata la calotta cranica, erano stati riscontrati segni di imponente versamento subdurale e subaracnoideo, specie a destra; un quadro di imponente squasso meningo-encefalico con infarcimento emorragico; un tramite trapassante gli emisferi. Asportato l'encefalo e la dura madre, era stata rilevata la presenza, a carico della fossa cranica media, di frattura a tutto spessore che interessava il decorso della rocca petrosa. Nel contesto del lobo temporale destro era stato rinvenuto un proiettile camiciato deformato, con perdita di sostanza.

Si era, pertanto, potuto stabilire che padre Puglisi era deceduto a seguito di gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un colpo d'arma da fuoco, verosimilmente una pistola semiautomatica cal. 7,65 mm. corto, come era desumibile dalle caratteristiche dimensionali dell'orificio d'entrata e dal rinvenimento del proiettile di tale calibro.

La vittima era stata attinta da un unico colpo d'arma da fuoco, esploso entro il limite delle brevi distanze, circa 20 cm. dalla bocca dell'arma desumibile dalle imponenti lesioni e dalla intensità della positività della reazione cromatica nella ricerca dei nitrati. Il colpo immediatamente mortale, viste le gravi lesioni prodotte, era stato esploso con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto ad opera di uno sparatore posto alle spalle della vittima e lievemente alla sua sinistra (V. il verbale di autopsia e la relazione di consulenza medica legale, in data 18.10.1993, del dr. Livio Milone e della dr.ssa Paola Pugnetti, prodotti dal P.M.).

AZZOLINA Gaetano, nella sua qualità di responsabile della Sezione balistica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, escusso all'udienza dell'8 ottobre 1997, affermava di avere esaminato il bossolo cal. 7,65 mm. corto rinvenuto nel corso del sopralluogo e il

proiettile di pari calibro, blindato, deformato e mancante di parte di sostanza, rinvenuto in sede autoptica.

L'esame balistico-comparativo non aveva evidenziato segni di identità con altro materiale balistico della banca dati della sezione. Si era potuto comunque risalire alle caratteristiche dell'arma che aveva sparato - una pistola Beretta, cal 7,65 modello 34 o 35 - munita di congegno di silenziamento, come poteva evincersi dalla deformazione del proiettile, la cui blindatura presentava segni di introflessione e lacerazione, che attestavano il suo passaggio attraverso il predetto congegno (vedasi anche la relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo in data 17.9.1993 prodotta dal P.M.).

PASSAFUIME Daniela nella medesima udienza dell'8 ottobre 1997 rievocava il suo intervento la sera del 15 settembre 1993, nella sua qualità di sovrintendente di P.S. e componente dell'equipaggio della volante n° 25 in servizio di prevenzione controllo del territorio.

Verso le ore 20.45 la Centrale Operativa della Questura, aveva richiesto il loro intervento presso l'ospedale Buccheri-La Ferla, ove era stato segnalato il ricovero di una persona colta da malore, la quale era deceduta. Nel nosocomio avevano appreso che il soggetto ricoverato, identificato per padre Giuseppe Puglisi, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco e si erano, pertanto, portati sul luogo del delitto, ov'era stato rinvenuto un bossolo cal. 7,65 nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del padre Puglisi. Per terra vi era qualche rivolo di sangue, ma non vi erano segni eclatanti di un omicidio. Le persone presenti avevano, infatti, riferito che non avevano avvertito alcun rumore di colpo di arma da fuoco, ma soltanto il tonfo di una persona caduta per terra: il che aveva appunto fatto ritenere che il sacerdote fosse stato colto da malore. Nessuno aveva visto persone scappare nè avvertito rumore di macchine o di motori.

Nel corso del dibattimento veniva chiamato a deporre LA BARBERA Salvatore, il quale era stato nel 1993 il dirigente della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo e si era occupato delle indagini relative all'omicidio di Don Pino Puglisi che erano

sfociate nella emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei mandanti (Giuseppe e Filippo Graviano) e di uno degli esecutori materiali (Grigoli Salvatore) verso la fine del 1994.

All'udienza del 5 novembre 1997 il teste ha ricordato che erano state battute tutte le possibili piste investigative ad ampio spettro. *“... In sostanza le prime attività investigative furono indirizzate sia all'analisi di una serie di informative, sviluppare delle notizie che erano state fornite e soprattutto ad un'ipotesi di rapina. Per la verità, poi con la collaborazione della DIA, sono state acquisite delle dichiarazioni da parte di collaboranti che qualificarono, come già l'ipotesi investigativa principale nell'immediatezza aveva fatto dedurre, il contesto mafioso dell'omicidio”*.

Il teste ha confermato poi le dichiarazioni rese all'udienza del 13 marzo 1997 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°.

In quella sede il dott. La Barbera aveva più compiutamente dichiarato che dirigeva nel 1993 la Sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo e si era occupato delle prime indagini relative alla uccisione di Padre Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa di S. Gactano a Brancaccio.

Il reverendo aveva portato avanti una serie di iniziative volte al recupero sociale dell'ambiente degradato del quartiere. Si era, in particolare, accertato che lo stesso aveva posto in essere una serie di tentativi di costruzione di centri di accoglienza, di recupero di alcuni locali, di attivazione della scuola media, con interventi costanti presso le Autorità competenti.

L'omicidio era avvenuto il 15 settembre 1993, verso le ore 20.30-20.45 nel piazzale Anita Garibaldi. Era intervenuto un agente di polizia che aveva trovato il corpo riverso per terra e, ritenendo che il sacerdote fosse stato colto da malore, lo aveva fatto accompagnare all'ospedale Buccheri-La Ferla. Quivi i sanitari avevano constatato che don Puglisi era stato attinto da un colpo di arma da fuoco alla zona auricolare sinistra. La vittima era deceduta poco dopo.

Si era proceduto ad un accurato sopralluogo, nel corso del quale era stato rinvenuto un bossolo cal. 7,65, calibro che era stato parimenti confermato dal proiettile rinvenuto in sede autoptica. L'esame del proiettile aveva evidenziato che questo aveva attraversato la canna di una pistola munita di congegno di silenziamento.

Sul corpo del sacerdote non vi erano segni di colluttazione e si era giunti alla conclusione che egli fosse stato colto di sorpresa. In un primo tempo si era pensato ad una rapina perchè le persone interpellate avevano dichiarato che il reverendo aveva sempre con sè un borsello che non era stato trovato, ma tale ipotesi era stata scartata sia per le modalità dell'aggressione e l'uso di un arma silenziata, sia per il ritrovamento nell'abitazione della vittima di somme di denaro per poco più di un milione di lire e di 100 dollari USA.

Erano state condotte minuziose indagini sulla vita dell'ucciso, sulle attività sociali da lui compiute, sull'impegno profuso per l'acquisizione dei locali del piano cantinato dello stabile di via Azolino Hazon, costruito dalla Ingar Costruzioni dei fratelli Pilo, in seguito fallita, e da questa venduto, limitatamente agli appartamenti soprastanti, al Comune di Palermo.

Si era accertato che don Puglisi per l'acquisizione di questi locali, che dovevano essere destinati a scuola media, si era mosso unitamente ai componenti del Comitato Intercondominiale di via Hazon, che avevano già promosso iniziative di carattere sociale dirette al recupero dell'ambiente degradato.

I rappresentanti di tale Comitato - Romano, Guida e Martinez - erano stati destinatari di attentati incendiari nel giugno 1993, da essi regolarmente denunciati.

Si era appreso che in alcune omelie don Puglisi aveva commentato negativamente l'accaduto.

Un attentato incendiario era stato, del pari, consumato in danno della ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Il fatto si era verificato nello stesso periodo e, anche in tale occasione, il sacerdote aveva preso pubblicamente posizione,

deprecando l'atto incendiario ed il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti.

Un ragazzo di nome Lipari, che operava in parrocchia, per ben tre volte era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti; l'ultimo episodio era stato il più grave, giacchè era stato aggredito con un coltello e gli era stata strappata la maglietta.

Le indagini sull'omicidio si erano inizialmente svolte a 360 gradi, non scartando alcuna pista investigativa, comprese le notizie anonime che erano pervenute al 113, tra cui la segnalazione nell'ottobre 1993 della presenza dei cadaveri degli uccisori di padre Puglisi in un determinato posto, nel quale invece erano state rinvenute pistole cal. 7.65.

Si era appreso che nella zona dove insistevano i locali di via Hazon e in quelle circostanti vi era un fenomeno di miniprostituzione, che era stato denunciato da don Puglisi ed era a conoscenza dei volontari che operavano nel centro di accoglienza "Padre Nostro". Tale informazione era stata fornita da tale Sanfratello Maria, un'assistente sociale che aveva altresì riferito che padre Puglisi aveva denunciato ogni tipo di fenomeni illeciti, abbastanza diffusi nel quartiere (episodi di microcriminalità, di bambini che non frequentavano la scuola, di scippi e di furti).

Questa pista aveva rafforzato il convincimento che il sacerdote fosse entrato in contrasto con certi ambienti.

Si era proceduto ad una verifica all'interno del Comitato Intercondominiale di Via Hazon per trovare una causale per la spiegazione dell'omicidio, ma anche in questa direzione era emerso il palese contrasto tra l'attività sociale di don Puglisi e la realtà ambientale; ad esempio era fuori da quella mentalità il fatto che un prete si rifiutasse di celebrare le nozze di una giovane coppia, la cui sposa in stato di gravidanza indossasse l'abito bianco. Era chiaro però che un siffatto episodio non potesse giustificare un omicidio.

Le rivelazioni di Drago Giovanni, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, avevano dato il giusto orientamento alle

indagini, che il teste non aveva però più seguito, perchè frattanto era stato trasferito ad altra sede.

Aveva saputo - e la circostanza era stata positivamente verificata - che erano state effettuate delle manifestazioni l'anno successivo alle stragi Falcone e Borsellino e si era proposto di intitolare una strada del quartiere ai due magistrati uccisi dalla mafia.

Riguardo alla situazione dei locali cantinati dell'edificio di Via Hazon, il dott. La Barbera aveva accertato che ad essi si poteva accedere sia dall'interno dello stabile che da scivoli esterni. Era emerso che uno dei locali con saracinesca chiusa era occupato abusivamente da tale Fiorentino (cugino dei giovani Fiorentino prossimi a contrarre le nozze) che lo adibiva a falegnameria; altro era nella disponibilità di tale Enea che abitava al 10° piano; altro ancora nella disponibilità di certa signora Caruso, altro del signor Di Maggio che abitava al 10° piano, altro di tale Catanzaro Antonino, che era uno dei soggetti che era stato identificato e riconosciuto dal Lipari come suo aggressore. Si era saputo che il Catanzaro aveva malmenato la moglie, la quale era ricorsa a cure mediche a seguito di una lite, che aveva verosimilmente ad oggetto il fatto che costui avesse abusato della figlia, e che un figlio del medesimo Catanzaro aveva usato violenza carnale nei confronti di un minore di nome Patricola Carmelo.

A seguito del ricovero del padre Puglisi nell'ospedale Buccheri-La Ferla era stata accertata la presenza nell'area del pronto soccorso di tale Castiglione Gaetano.

LA FIGURA DI PADRE PINO PUGLISI

Padre Giuseppe Puglisi era stato un parroco impegnato in una delle borgate della periferia di Palermo, soggiogata dal crimine e dal degrado.

Il vasto materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento testimonia in modo eclatante ed inoppugnabile che Don Pino Puglisi, esponente del clero siciliano più avanzato e coraggioso, era divenuto, al pari di altri preti di frontiera impegnati nelle attività sociali, un

sacerdote di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella lotta alla mafia: esprimeva l'immagine di un clero isolano non più timido ed impacciato nelle prese di posizione contro il potere mafioso, bensì risoluto e battagliero nella coerenza evangelica e nella testimonianza di fede, ed impavido nel mobilitare la comunità e favorire il risveglio delle coscienze.

Era stato parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, che il sacerdote aveva cercato di trasformare da roccaforte e riserva di "cosa nostra" in avamposto dell'antimafia dal quale combatteva ogni forma di prepotenza e soprusi ed aveva avviato un'opera di risanamento morale e religioso che aveva coinvolto larghe fasce di fedeli, i quali avevano visto nel sacerdote un punto di riferimento in una realtà territoriale spesso indifferente o peggio acquiescente ed in una situazione ambientale fortemente intessuta di complicità, silenzi ed omertà.

Concepiva la sua missione come impegno nelle attività sociali, come educazione dei giovani alla giustizia, al rispetto dei diritti e dei doveri e, nel rigoroso ambito della visione pastorale ed evangelica del suo operato, esortava cittadini e parrocchiani e tutta la comunità ecclesiastica ad aderire alla cultura ed alla pratica dell'ordinaria legalità. Per questo raccoglieva i giovani dalla strada, tossicodipendenti e sbandati, utilizzando per il loro recupero e lo svolgimento delle attività sociali luoghi che un tempo erano sotto il dominio di "cosa nostra" che li destinava all'esercizio di attività criminali. Aveva dato vita anche ad un gruppo di giovani volontari diventato presto punto di riferimento per tutti gli emarginati della zona ed aveva creato un centro di accoglienza, "Padre Nostro", annesso alla chiesa di San Gaetano.

Con l'ausilio di volontari e altri religiosi, operando in un quartiere degradato ed emarginato, assoggettato alla cultura della sudditanza alla organizzazione criminale che aveva reso passivi e succubi larghi strati di popolazione, il prete aveva lucidamente inteso la sua missione - tramite il suo silenzioso ma efficace operato - come un "percorso di liberazione" dei suoi parrocchiani ed in generale della

gente della borgata, dall'impotente assuefazione al predominio mafioso attuato con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, alla coscienza di sé e della dignità civile, attraverso un itinerario che passa per una più severa morale, una più penetrante funzione educativa dei giovani, un quotidiano ed incisivo impegno sul territorio, nel tentativo di attuare un programma di rigenerazione del tessuto sociale per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa ovvero invischiato nella rassicurante zona grigia del compromesso e della contiguità. Per questo aveva valorizzato gli spazi di aggregazione e potenziato l'esperienza del centro sociale, moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata ed in genere con i più bisognosi, sperando di incidere anche in quelle frange ormai cronicamente cresciute in un clima di omertà mafiosa, fossero essi giovani malavitosi o ragazzi abbandonati, più facili prede delle lusinghe mafiose.

Era di carattere schivo e riservato, preferendo l'impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva nell'organizzazione di visite ed incontri con le Istituzioni, nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all'offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali. Era stata incendiata la porta di casa, era stato dato alle fiamme un furgone della ditta che si occupava del restauro della sua parrocchia, erano stati minacciati i suoi collaboratori e i suoi parrocchiani (tra i quali Lipari Giuseppe), ma tutto ciò non lo aveva distolto dalle sue occupazioni silenziose e quotidiane in favore della comunità: soltanto di fronte all'azione implacabile di una mano omicida, il suo spirito indomito di religioso impegnato sul piano etico e civile, aveva dovuto soccombere, solo ed inerme.

Sulla eccelsa figura e sull'opera meritoria svolta da Padre Puglisi hanno reso accorata testimonianza le persone a lui più vicine ed i collaboratori più fidati: religiosi che condividevano il suo impegno e la sua dedizione, giovani, studenti e volontari che lo affiancavano nel

quartiere nell'attività di recupero di poveri, sbandati ed emarginati di svariata estrazione.

All'udienza del 6 novembre 1997 ha deposto il reverendo RENNA Rosario Mario, il quale era stato l'ultimo a vedere vivo il prelado la sera del delitto.

Il teste ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 10 maggio 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, delle quali ha ricevuto lettura. In quella sede aveva, invero, riferito che rivestiva all'epoca dei fatti il ministero di Diacono, coadiuvando padre Puglisi nelle celebrazioni liturgiche, nell'amministrazione della parrocchia e nelle attività del centro di accoglienza "Padre Nostro".

Aveva avuto modo di constatare che il sacerdote dedicava particolare cura al recupero dei bambini del quartiere di Brancaccio, che non frequentavano la scuola. Per rendere più incisiva tale opera, verso la fine del primo anno di parroco padre Puglisi aveva istituito dei corsi di scuola elementare e di scuola media, maturando l'idea di creare un centro di accoglienza.

Tale idea si era concretizzata l'11 gennaio 1991, allorchè, in occasione della visita dell'Arcivescovo di Palermo nella parrocchia, tutti avevano reclamato a gran voce che venisse istituito nella zona un ordine di suore per dare assistenza ai malati, agli anziani, ai bambini. L'Arcivescovo aveva accolto la proposta a condizione che vi fosse la disponibilità di locali idonei ad alloggiare le religiose e il centro che doveva nascere con il loro apporto.

Vi era proprio di fronte la parrocchia un immobile in vendita, composto da primo piano e piano terra di proprietà di tale Filippi, col quale era stato raggiunto un accordo sul prezzo di lire 300.000.000. Essendo la parrocchia molto povera, l'Arcivescovo aveva fatto avere al padre Puglisi un assegno di lire 30.000.000, versate il 13 luglio 1991 a titolo di acconto al venditore al momento della stipula del preliminare di vendita, con l'impegno che l'atto definitivo sarebbe stato stipulato entro il gennaio 1992.

L'allora diacono Renna aveva esternato le proprie preoccupazioni per il reperimento delle restanti somme al parroco, il quale aveva dimostrato il proprio ottimismo, dicendo che si sarebbe rivolto ai propri alunni e a tutti coloro che lo conoscevano, spedendo loro una lettera per libere offerte.

L'iniziativa aveva avuto successo: erano stati organizzati sorteggi debitamente autorizzati dall'Intendenza di Finanza, si erano raccolte ben lire 150.000.000; per il resto, padre Puglisi aveva fatto ricorso ad un mutuo bancario, le cui rate erano state pagate con gli introiti parrocchiali e con gli stipendi che lo stesso padre Puglisi riceveva per l'insegnamento della religione nella scuola e che versava interamente nelle casse della parrocchia.

Il giorno in cui era stato ucciso, padre Puglisi gli aveva telefonato per chiedergli come fosse andato l'esame di Filosofia della Conoscenza che egli aveva sostenuto - su insistenza del parroco, suo padre spirituale - proprio quel giorno con successo alla facoltà di Teologia; dopo i complimenti gli aveva chiesto di incontrarlo la sera per consegnargli dei dollari e lire italiane (circa 100 dollari e 1.600.000 lire italiane) che dovevano essere versati nella cassa parrocchiale.

La sera padre Puglisi era arrivato in ritardo (alle ore 19,15 circa) ed era stato circondato dagli amici più intimi che ivi erano convenuti per augurargli buon compleanno (egli, anche se la sua nascita era stata denunciata il 24 settembre, era in effetti venuto alla luce il 15 settembre). Lo aveva informato di avere dimenticato di portare il denaro e si era ritirato con 12 coppie di persone in preparazione al Santo Battesimo dei loro figli; Renna invece si era appartato con una coppia di giovani che già convivevano e che si preparavano al matrimonio, tali Fiorentino.

Al termine, verso le ore 20.15, ognuno era andato per la sua strada; padre Puglisi, in particolare, si era messo alla guida della sua macchina, dirigendosi verso casa: erano le ore 20.20 e quello era stato l'ultima volta che lo aveva visto.

Aveva ricevuto in un secondo momento dal fratello del sacerdote, Franco Puglisi, il denaro che era rimasto custodito nell'appartamento di piazza Anita Garibaldi.

Padre Puglisi manteneva ottimi rapporti col Comitato Intercondominiale, al quale dava tutto il suo contributo, incoraggiando le persone impegnate e schierandosi al loro fianco per tutte le iniziative sociali che venivano portate avanti.

Insieme a padre Puglisi aveva cercato di dare una chiave di lettura agli attentati incendiari commessi in danno dei rappresentanti del predetto Comitato Intercondominiale e all'incendio del furgone della ditta Balistreri, che aveva ottenuto dalla Regione Siciliana l'appalto dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Gaetano, la cui pratica era stata iniziata dai precedenti parroci e, da ultimo, sollecitata ed avviata a soluzione dal padre Puglisi, dopo che la Chiesa era diventata impraticabile.

Riguardo al primo episodio, padre Puglisi, durante l'omelia domenicale, aveva deprecato gli atti incendiari, dicendo chiaramente che erano rivolti indirettamente alla sua persona ed al contempo lanciando un appello agli attentatori per una chiarificazione del fatto; aveva, tra l'altro adoperato espressioni pesanti, esternando le sue preoccupazioni per eventuali nuove iniziative che danneggiavano l'ambiente, mettendo in pericolo i ragazzi del quartiere.

In ordine al secondo episodio, padre Puglisi ne aveva pure parlato nelle omelie, commentando negativamente l'accaduto.

Il sacerdote non gli aveva mai riferito di avere ricevuto minacce; negli ultimi tempi, però, il sorriso sulle sue labbra si era spento, il suo sguardo adombrato: circostanze che egli aveva sottolineato, ricevendone come risposta: *"non ti preoccupare... non c'è niente"*.

Quando il sacerdote era stato assassinato, nella cassa parrocchiale vi erano disponibilità liquide per oltre 100 milioni, provenienti da offerte che dovevano essere destinate alle estinzioni del mutuo residuo.

Il teste ha aggiunto che si era fermato per poco tempo nella parrocchia di S. Gaetano, giacchè all'inizio dell'anno accademico '92/93 era stato assegnato al Vescovado, pur continuando ad aiutare il padre Puglisi. Dopo l'omicidio era rientrato in seminario per continuare la sua preparazione al sacerdozio.

Aveva comunque continuato a frequentare S. Gaetano, *“... perchè è sempre la mia parrocchia di origine....lì ho vissuto i momenti più belli della mia vita di preparazione al ministero”*.

In sede di controesame ha affermato che *“...padre Puglisi non aveva delle abitudini fisse; fra le altre cose lo chiamavamo il “ritardatario”, perchè dava un orario e arrivava sempre in ritardo, quindi non aveva degli orari fissi. Molte volte, quando si doveva celebrare la messa, anzichè celebrarla alle otto, veniva a celebrarla alle nove, nove e un quarto, anche perchè ci fu un periodo che lui accudiva il padre che era ammalato e quindi il tempo non lo guardava..., poi, per strada se incontrava delle persone, lui si fermava a chiacchierare e a parlare...non rispettava, era un ritardatario assoluto, anche quando veniva in seminario per fare momenti di lezione spirituale”*.

Il teste PALAZZOLO Salvatore, escusso all'udienza del 6 novembre 1997, ha contribuito a definire il ritratto del sacerdote di Brancaccio, il quale combatteva ogni forma di prepotenza ed al contempo cercava di scuotere il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere.

Aveva conosciuto padre Puglisi nel 1991, allorchè era stato designato dal Vescovo di Palermo come assistente spirituale di un gruppo cattolico, la FUCI, del quale il teste faceva parte.

I rapporti del gruppo col reverendo, che era già parroco della Chiesa di S. Gaetano dal 1990, si erano man mano consolidati e, su richiesta del medesimo, avevano accettato di dargli una mano a Brancaccio.

Don Puglisi aveva infatti voluto che gli studenti di varie facoltà universitarie del gruppo della FUCI partecipassero alle attività pastorali

di Brancaccio, “... perchè riteneva fosse importante in qualche modo animare anche la vita della parrocchia e quindi dare un contributo fattivo alla parrocchia”.

Il teste aveva frequentato il centro di accoglienza “Padre Nostro”, che era nato per volere del padre Puglisi, il quale aveva invitato il gruppo FUCI ad impegnarsi in particolar modo in tale centro, nel quale si svolgevano una serie di attività di recupero di minori, tra cui il doposcuola e attività di animazione.

Interrogato dal P.M. sulle iniziative del religioso, ha affermato:

“Padre Puglisi non era un leader. Cercava di creare innanzitutto una squadra di persone aveva anche un senso di coinvolgere i ragazzi del quartiere; posso dire che sicuramente la parrocchia svolgeva le attività nel quartiere e questo è documentato ... da una serie di attività, anche con associazioni che non facevano capo alla chiesa, e quindi laici, in qualche ...da lettere, da fatti, una serie di incontri, fu un punto di incontro di tutta una serie di associazioni e persone che erano impegnate...”.

Poco prima di essere ucciso, precisamente il 6 settembre 1993, il teste aveva telefonato a don Puglisi, il quale gli aveva detto “... di essere preoccupato perchè il fatto che continuavano, a suo dire, i lavori di restauro della chiesa che aveva subito un attentato, era un segnale chiaro che in qualche modo la ditta continuasse a pagare. Mi disse pure quest'anno vi dovrete cercare un altro assistente. Lì per lì questo....io non capì”.

Le loro riunioni spirituali col sacerdote si tenevano ogni giovedì e si protraevano dalle ore 21 alle ore 23 ed ognuno andava poi per la propria strada, senza accompagnare il prete.

Quando nel mese di giugno 1993 si era verificato l'attentato incendiario all'autofurgone dell'impresa appaltatrice dei lavori di restauro della chiesa, avevano commentato l'accaduto in gruppo con i ragazzi di Brancaccio che erano maggiormente informati di loro dell'episodio.

Si era parlato del fatto che padre Puglisi fosse preoccupato e, nell'occasione, il giovane Giuseppe Carini, che faceva parte di tale gruppo e che era una persona particolarmente vicina al sacerdote, li aveva informati che vi era stato un incontro tra il padre Puglisi ed il titolare della ditta, nel corso del quale il primo aveva chiesto al secondo se avesse avuto richieste di carattere estorsivo, ma la risposta era stata evasiva.

Il 20 agosto 1993 aveva assistito ad una messa celebrata dal sacerdote, il quale, durante l'omelia, aveva affrontato l'argomento dell'attentato incendiario, manifestando la propria amarezza *"...per il fatto che nessuno avesse visto niente o almeno così si diceva, benchè il fatto fosse accaduto in pieno giorno"* e aveva rivolto un appello a coloro che avevano fatto questo attentato; *"disse "sono qui, sono disposto a parlare, siete figli di questa chiesa....siete stati in qualche modo ...anche vissuti da piccoli in questa chiesa e quindi siete dei figli di questa chiesa"*. E quindi disse in pubblico: *"a questo punto vi aspetto, ne parliamo; appunto fu un invito alla conversione di queste persone"*.

"..I suoi modi erano sempre molto dolci... anche nelle cose più dure".

Il teste ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 22 marzo 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°. Egli aveva in quella sede riferito di avere conosciuto padre Puglisi prima ancora che fosse assegnato alla parrocchia di S. Gaetano in Brancaccio in occasione degli incontri popolari di evangelizzazione organizzati dalla parrocchia di S. Teresa in Via Filippo Parlatore. Alcuni di tali incontri si erano tenuti nella casa del teste ed animatore ne era stato proprio padre Puglisi, col quale aveva stretto un intenso rapporto.

Il reverendo nel 1990 era stato, tra l'altro, designato dall'Arcivescovo di Palermo come assistente spirituale della F.U.C.I. (la federazione degli studenti cattolici) e tale rapporto si era maggiormente consolidato. Il sacerdote incontrava, infatti, due volte la

settimana gli studenti presso la Chiesa di S. Francesco Saverio all'Albergheria per il loro cammino di fede e tali incontri erano proseguiti dall'ottobre 1990 a Brancaccio per volere del padre Puglisi, che ivi era stato destinato e che aveva espresso il desiderio che il loro impegno sociale fosse sperimentato e posto in attuazione in una realtà del tutto particolare e difficile.

Quella chiesa era frequentata da poche persone, la realtà ambientale era ostile, *“non si potevano fare degli incontri, perché c'erano delle resistenze, non si potevano fare delle manifestazioni, per esempio, perché ... si diceva che non era consono all'ambiente del quartiere; ci dicevano che fino a qualche tempo prima a Brancaccio c'era quasi il coprifuoco la sera..”*.

Padre Puglisi *“.. era un sacerdote, però lui... interpretava questo essere sacerdote non nelle quattro mura di una chiesa, ma nel territorio, tant'è che spesso ci capitò di celebrare la messa in luoghi... fuori la chiesa, per strada, in occasione del tutto particolari. Proprio perché appunto aveva questa intenzione..... un modello di chiesa che fosse sul territorio... che vedesse una partecipazione corale di tutti quelli che stavano nel quartiere, pensò che potessero essere utili alcuni strumenti... per essere più presenti nel territorio.. Ecco perché poi nacque nel '91 un centro sociale che aveva la specificità di, come dire, di un lavoro con i giovani, in quanto era uno dei suoi pallini, quello... di tentare di recuperare dal basso certe situazioni?”*

Secondo tale suo pensiero padre Puglisi aveva coinvolto alcuni giovani che già operavano in parrocchia, aggregando man mano altri gruppi, dando loro l'incarico di seguire i piccoli; ad altri gruppi aveva assegnato il compito di seguire gli anziani, mancando del tutto il quartiere di strutture in tal senso.

PALAZZOLO aveva conosciuto il sig. Pino Martinez, promotore del Comitato Intercondominiale di via Azolino Hazon, costituito da un gruppo di persone di quel rione che portavano avanti iniziative sociali in perfetta sintonia con l'opera parallelamente svolta

da Don Puglisi, che dava il proprio sostegno al Comitato stesso, il quale a volte organizzava le sue riunioni in parrocchia.

Nel giugno 1993 la ditta Balistreri, che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nella chiesa di S. Gaetano, aveva subito un attentato incendiario, del quale aveva pure parlato padre Puglisi durante l'omelia domenicale, usando toni anche duri. Aveva, tra l'altro, testualmente detto: *"...benchè il fatto sia successo in pieno giorno, nessuno ha visto alcunchè.."*.

Il 6 settembre 1993, cioè pochi giorni prima dell'uccisione, aveva telefonato a Don Puglisi per la scelta dei brani del Vangelo che dovevano essere letti nel corso di un prossimo corso di preghiera. Erano le 10 di sera e il sacerdote, nel corso della conversazione, gli aveva manifestato la sua amarezza per il fatto che i lavori di restauro non fossero ancora ultimati, sottolineando che tale circostanza era un segnale negativo, nel senso che la ditta verosimilmente si era piegata alle richieste di "pizzo"; al contempo Don Puglisi gli aveva chiesto della famiglia, del gruppo, aggiungendo che dovevano cercarsi un altro assistente spirituale.

Dopo la sua uccisione PALAZZOLO aveva ripensato a queste parole ed era arrivato alla conclusione che Don Puglisi fosse preoccupato per le questioni legate a richieste estorsive nei confronti della ditta Balistreri.

Il fatto era stato pure commentato in seno alla F.U.C.I., della quale faceva parte Giuseppe Carini, un giovane molto vicino a padre Puglisi. Il Carini gli aveva riferito che il parroco aveva chiesto al titolare della ditta Balistreri se avesse ricevuto richieste di denaro, ottenendo risposte evasive. Sempre il Carini lo aveva informato che alcune persone avevano contattato il Balistreri, che aveva commentato: *"Il parrino sa come funzionano le cose nel quartiere"*.

Dallo stesso padre Puglisi aveva appreso che a gruppetti di due o tre persone erano soliti recarsi presso le famiglie anche in quelle in cui qualche membro era stato arrestato: e ciò per i rapporti che si erano

creati con i ragazzi e con le mogli degli arrestati che nella parrocchia avevano un punto di riferimento.

Il religioso non gli aveva mai parlato dei suoi rapporti tormentati col Consiglio di Quartiere. Dal Carini aveva saputo che in occasione di una recita organizzata nella Pasqua del '93 si era presentata una delegazione di politici della D.C. presentata dal presidente del Consiglio, il Cilluffo; proprio in quella occasione Don Puglisi aveva preso la parola per dire ai politici che non era il caso che anch'essi prendessero la parola.

Aveva saputo che per comprare l'immobile nel quale era stato istituito il centro sociale "Padre Nostro" erano stati raccolti in tutta la chiesa di Palermo circa 200 milioni.

All'udienza del 6 novembre 1997 si è data lettura sull'accordo delle parti delle dichiarazioni rese dal teste LIPARI Giuseppe all'udienza del 10 aprile 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3^a, non essendo comparso benchè ritualmente citato.

Egli aveva affermato che lavorava nel 1993 in un'officina meccanica nella via Archirafi in Palermo e frequentava la parrocchia S. Gaetano, facendo parte dell'Azione Cattolica. Aveva instaurato un intenso rapporto con padre Puglisi che era il suo confessore spirituale, seguendone le attività sociali. Aveva partecipato alle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio in occasione delle stragi Falcone e Borsellino a sostegno delle vittime della mafia.

Lipari si era, in particolare, interessato della gara ciclistica nella quale erano stati impegnati ragazzi del quartiere Brancaccio. A conclusione della manifestazione vi era stato un pubblico dibattito con la partecipazione delle forze politiche, tenutosi nei locali parrocchiali.

Era il 25 luglio 1993 e, verso sera, ritornando a casa, aveva notato un gruppetto di persone sedute su un muretto in prossimità del portone d'ingresso dello stabile di via Azolino Hazon 43, il quale lo aveva indicato come colui che doveva prendere bastonate assieme agli altri che avevano partecipato alla manifestazione antimafia. Trattavasi

di soggetti che gravitavano nella predetta via, che occupavano abusivamente i locali cantinati dello stabile e che aveva notato prima in chiesa durante il dibattito.

Aveva subito verosimilmente il 26 luglio 1993, cioè il giorno dopo, un'aggressione da parte di due individui che lo avevano scaraventato contro il muro, mentr'egli stava recandosi a comprare pezzi di ricambio. Tali individui gli avevano intimato di non frequentare più la chiesa e "*di stare attento a quello che faceva*". Era riuscito a sottrarsi ad un maggiore pestaggio, fuggendo.

Di tale accaduto aveva informato il suo amico Giuseppe Carini, che, a sua volta, ne aveva parlato al padre Puglisi, il quale lo aveva tranquillizzato, dicendogli che non bisognava aver paura e che prima o poi le cose si sarebbero evolute per il meglio e facendogli presente che anch'egli aveva ricevuto delle minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato alcun peso.

Dopo l'uccisione di padre Puglisi aveva continuato a frequentare quella parrocchia, divenendo molto amico di Don Gregorio Porcaro, e, nonostante la continua sorveglianza delle Forze dell'Ordine, le minacce non erano state risparmiate al nuovo sacerdote né ad egli medesimo.

Una sera - a parte tutte le telefonate anonime dal contenuto intimidatorio che erano pervenute nei locali dell'officina (gli dicevano che di stare attento e che sarebbe stato un uomo morto se avesse proseguito nella sua opera di catechesi nella parrocchia) - aveva subito un grave aggressione.

Recandosi, come al solito, a posare il suo motociclo in un locale in zona Romagnolo (via Giovanni Corrao) di proprietà della nonna, accompagnato dal Carini che era alla guida di altro motoveicolo, due individui, profittando del fatto che quella sera egli era solo nel garage, lo avevano afferrato alle spalle e, puntandogli contro un coltello, gli avevano detto che avrebbe fatto la fine di Don Pino Puglisi unitamente a Padre Porcaro. Aveva riconosciuto nelle fotografie mostrategli dalla Polizia uno dei due aggressori per tale Castiglione.

Le minacce erano cessate dopo che si era allontanato dalla parrocchia.

Il teste CARINI Giuseppe, all'udienza dell'11 novembre 1997, ha confermato le dichiarazioni rese il 10 aprile 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, delle quali ha ricevuto lettura.

CARINI abitava all'epoca nel quartiere di Brancaccio ed era studente della facoltà universitaria di medicina e chirurgia.

Aveva frequentato da ragazzo (il teste è nato il 18.1.1970) la parrocchia di S. Gaetano, *"...ma poi mi sono allontanato dalla parrocchia ed, essendo nato appunto in quell'ambiente, in quella situazione particolare del quartiere di Brancaccio-Ciaculli, posso dire di avere, praticamente, condiviso per certi aspetti quella cultura, quella mentalità, all'interno della quale o ti facevi forza da solo oppure iniziavi un po' a soccombere, anche moralmente, psicologicamente, e, data anche la mia situazione, anche familiare, in quanto parte dei miei parenti, da parte di mia madre, sono stati condannati..... Ed io, appunto, essendo nato in quel quartiere, sono stato anche cresciuto con quel modo di pensare e frequentavo persone colluse con la criminalità, a cominciare da Giovanni Drago, per esempio; io l'ho conosciuto, abbiamo giocato assieme, Pino Drago, Giovanni Ascitto, Giuseppe Faraone, che i signori Graviano conoscono perfettamente, e tanti altri... che giravano per quell'ambiente. E li ho conosciuto e ho vissuto con loro, ho giocato con loro e ho condiviso tutto quello che avevano condiviso con Cosa Nostra... ed ero anch'io mentalmente schiavo anche di quella cultura, devo essere sincero: è così. Anzi posso dire di avere desiderato.. anch'io di entrare in quel mondo e posso dire che a poco a poco ci stavo riuscendo. Poi... ho saputo di questo sacerdote, padre Puglisi, che venne a Brancaccio, e io, in seguito anche a una crisi interiore, ho conosciuto padre Puglisi tramite un suo amico, Fabio, e da lì ... ho incominciato a mettere in discussione quanto avevo condiviso in culture e mentalità.*

Ho conosciuto padre Puglisi, non ho mai parlato apertamente... di quello che è stato il mio problema; lui mi ha accettato così per come ero. Qualche volta lui mi guardava, cioè capiva questo disagio interiore...e ne sapeva la provenienza”.

CARINI ha riferito che, prima di iniziare a frequentare padre Puglisi egli, in occasione delle consultazioni elettorali, si era adoperato per raccogliere consensi per i candidati favoriti, distribuendo buoni di benzina o pacchi di pasta. Erano stati organizzati pranzi a cene con “200 o 300 persone, tutto pagato, tutti buoni e cari.. Brancaccio è sempre stato un serbatoio della Democrazia Cristiana, sempre: a cominciare da Cerami, poi il senatore Vincenzo Inzerillo, Mario D’Acquisto, tranne un periodo dell’87 - io allora avevo 17 anni e lavoravo in un bar-ristorante-pizzeria - allorchè si doveva invece votare partito socialista, perché il partito socialista doveva fare uscire gente dalle carceri... C’era anche don Pietro Romano, che abita in via Fichidindia: anche lui veniva lì al bar e mi diceva che bisognava votare il partito socialista, che bisognava fare propaganda, che bisognava fare uscire la gente dalle carceri e che bisognava dividere tutti i volantini.... Mi ricordo anche che ci fu un incontro in cui si diceva che doveva venire lo stesso Martelli..., poi non venne più e venne un altro, un certo Di Martino... e questo incontro si fece a Bagnasco”.

Il CARINI ha affermato che con padre Puglisi, il quale non si sarebbe mai azzardato a fare propaganda elettorale per alcun partito, si respirava tutt’altra aria. Lo aveva conosciuto sei mesi dopo il suo insediamento in parrocchia nel mese di giugno del ’92 ed aveva avuto modo di constatare che era già entrato in conflitto con certi soggetti - come uno dei fratelli Mafara, il dr. Nangano e la moglie, Pippo Inzerillo, Cosimo Damiano Inzerillo - i quali facevano parte di un comitato di festeggiamenti che organizzavano feste rionali mediante questue con cantanti od altre cose del genere, utilizzando tali manifestazioni come trampolino per voti elettorali.

Padre Puglisi appunto non aveva accettato che *“in un quartiere, dove c’era un disagio sociale grandissimo, si potessero spendere anche 80 milioni per delle feste, ed entrò in contrasto con loro, soprattutto col dottore Nangano”*.

Il teste ha ricordato che per l’Epifania una signora, facente funzioni di segretaria del Consiglio di Quartiere, aveva organizzato una recita, alla quale avevano presenziato l’on. Mario D’Acquisto ed alcuni consiglieri comunali, tra cui una signora chiamata la “madrina di Brancaccio”. In quella occasione padre Puglisi aveva mostrato il suo sdegno per la presenza di quelle persone che, pur sapendo che la gente del quartiere viveva in condizioni misere, aveva il coraggio di presentarsi in quella zona per chiedere consensi; il sacerdote in quella occasione aveva preso la parola ed aveva avuto il coraggio di dire: *“Qui c’è una situazione nel quartiere disagiato al massimo, senza una scuola media, gente disoccupata,... situazioni familiari assurde, promiscuità incredibile e voi venite qui a chiedere voti, ma perché con quale faccia vi presentate qui!”*.

Negli ultimi mesi di vita padre Puglisi era cambiato di umore: era divenuto molto riservato, aveva cominciato ad allontanare coloro che gli erano stati più vicini, evitando che rimanessero con lui fino a tarda sera. Proprio al Carini, il quale frequentava da interno l’istituto di Medicina Legale di Palermo, aveva detto con tono serio: *“Se dovesse succedere anche a me una cosa del genere, ti prego di trattarmi bene e di non lasciarmi?”*, alludendo alla eventuale autopsia cui sarebbe stato sottoposto.

Don Pino Puglisi aveva allontanato anche Fabio Di Giuseppe, Enza Maria Mortillaro (una ragazza del centro diocesano vocazionale), dicendo loro: *“Non rimanete tardi con me, andate a casa, andate a cena... tuo padre, tua madre che non ti vede... tanto io qui ce la faccio da solo”*.

Quando si era verificato l’incendio del furgone della ditta Balistreri, aveva cercato di sapere da padre Puglisi le ragioni dell’attentato, ma il prete non aveva voluto riferirgli alcunchè,

dicendogli: *“Tutto a posto, tutto o.k.... niente, lascia perdere !”*. Al teste era stato tuttavia riferito che, mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione dei locali parrocchiali, agli operai del cantiere si era presentata una persona, cercando il capocantiere; lo sconosciuto, avendo appreso che quest'ultimo era assente, aveva detto al suo interlocutore *“Ricci, ci rici o parrinu ca iddu u sannu a cu s'annu a prisintari”*, riferita chiaramente al padre Puglisi.

Carini aveva appreso anche delle aggressioni in danno di altro operatore parrocchiale, tale Lipari Antonino, che lavorava presso un'autofficina meccanica dello zio in questa via Archirafi. Costui, un giorno, tornando verso casa col suo motorino *“Bravo”*, era stato affiancato da due ragazzi anch'essi con motoveicoli, i quali avevano tentato con pugni e calci di farlo precipitare per terra. Il Lipari gli aveva riferito che si era difeso roteando un busta di plastica contenenti oggetti di ricambio metallici e di averla in tal modo fatta franca.

Quando il giovane gli aveva raccontato l'accaduto, non aveva dato peso all'episodio, pensando che avesse potuto disturbare qualcuno. Una più grave aggressione in danno del Lipari si era avuta in epoca successiva alla uccisione del sacerdote, allorchè il medesimo - il quale aveva l'abitudine di conservare il proprio motomezzo in un locale della nonna nei pressi della via Amedeo d'Aosta - era stato affrontato da due giovani all'interno del garage. I due malviventi, che erano sopraggiunti sul posto a bordo di una BMW bianca, lo avevano afferrato, facendogli sbattere la testa contro le lamiere parecchie volte, e gli avevano detto: *“Gli dici a Padre Gregorio che se non la finisci va a finire peggio di padre Puglisi”*.

Lipari gli aveva raccontato l'episodio la stessa sera e, grazie alle sue descrizioni, erano stati identificati sia l'auto sia i due aggressori per tali Castiglione e Catanzaro; l'autovettura era stata addirittura proprio da lui rinvenuta parcheggiata nella via Azolino Hazon col motore ancora caldo.

Il Lipari aveva subito ancora una terza aggressione, allorchè, nell'accingersi a salire sull'ascensore, il Castiglione lo aveva afferrato, tagliandogli con un coltello la maglietta.

Il teste PORCARO Gregorio all'udienza dell'11 novembre 1997 ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 22 marzo 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3a, delle quali ha ricevuto lettura.

Aveva conosciuto padre Puglisi, quando aveva l'età di otto anni, allorchè frequentava l'Istituto Roosevelt all'Addaura, presso il quale il sacerdote svolgeva il ministero di cappellano. Gli aveva insegnato a servir Messa e aveva con lui instaurato un duraturo rapporto. Don Puglisi era in concreto divenuto il suo padre spirituale ed il suo contatto lo aveva portato a scegliere la via del sacerdozio.

Nell'ottobre 1992 era divenuto suo vice-parroco nella parrocchia S. Gaetano di Brancaccio, ov'era rimasto sino a poco tempo dopo il 15 settembre 1993.

Col padre Puglisi aveva vissuto esperienze entusiasmanti nel quartiere di Brancaccio, *“il suo modo di lavorare fuori dall'ombra del campanile.... Era un prete ... che, appena arrivato in questo quartiere, vedendo un pò tutte le problematiche che aveva, un quartiere senza niente, senza servizi,... ha cominciato a sensibilizzarsi, sicuramente a partire anche dalla storia dei bambini di questo quartiere che sinceramente giocavano in mezzo alla strada oppure li vedeva rubare a destra e a sinistra, a rompere i vetri delle macchine, rubare degli stereo e cose varie.... Cominciò a rivolgersi soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, alle ragazze, ai giovani, un po' a tutta la gente.. col suo modo di fare sorridente...”*.

Aveva acquistato uno stabile, installandovi il centro di accoglienza “Padre Nostro” che all'inizio aveva avuto come obiettivo lo studio delle condizioni ambientali del quartiere; in seguito era stato strutturato in modo da dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani, ai disadattati. A questo scopo vi lavoravano le suore dei poveri di S. Caterina da Siena e parecchi volontari.

Il prezzo di acquisto dello stabile era stato di lire 360.000.000 ed era stato pagato in parte con un mutuo acceso presso il Banco di Sicilia e con denaro messo a disposizione dallo stesso Don Puglisi, che insegnava presso il liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo.

Durante il suo vicariato Don Porcaro aveva avuto modo anch'egli di interessarsi del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, composto da persone che si erano associati per migliorare la qualità della vita del quartiere. Il fondatore era stato tale Pino Martinez, il quale aveva chiesto a padre Puglisi di dargli una mano come direttore spirituale: invito che il sacerdote aveva accettato.

Anche Don Porcaro aveva collaborato col Comitato, il quale aveva di mira, tra l'altro, la istituzione di una scuola media in uno scantinato nella via Azolino Hazon, in stato di abbandono e che era diventato terra di nessuno. A questo scopo sia padre Puglisi che egli medesimo unitamente ai membri del Comitato avevano avuto reiterati incontri col Sindaco, col Prefetto, con l'Assessorato alla Sanità, scavalcando il Consiglio di quartiere, che pure faceva in questo senso la sua strada.

Nell'aprile 1993 (recte: giugno) la ditta Balistreri, che stava eseguendo lavori di restauro nella Chiesa di S. Gaetano, aveva subito un attentato incendiario ad uno dei camioncini. Il fatto si era verificato il giorno antecedente ad una manifestazione organizzata congiuntamente dalla parrocchia, dal Comitato Intercondominiale, dal Liceo Scientifico Basile di Via Brancaccio: un corteo per ricordare la strage di Capaci. Nonostante tutto, pur manifestando padre Puglisi la preoccupazione che l'attentato incendiario fosse ricollegabile alla manifestazione, questa aveva avuto luogo regolarmente.

Padre Puglisi aveva preso posizione sull'incendio del camioncino della ditta Balistreri che non era stato casuale, giacchè erano stati visti dei motociclisti lanciare una bottiglia incendiaria dentro l'automezzo. Qualcuno evidentemente cercava di mettere paura al quartiere.

Il sacerdote aveva altresì apertamente denunciato l'attentato commesso in danno dei tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale - Pino Martinez, Mario Romano e Giuseppe Guida - ai quali erano state incendiate le porte della loro abitazione. Tali attentati indirettamente colpivano l'intera comunità parrocchiale ed in questo senso padre Puglisi aveva rivolto ai fedeli un invito a restare uniti.

Anche il teste durante le celebrazioni liturgiche domenicali da lui officiate aveva ribadito tale concetto, dicendo: *“Non caliamo la testa, non ci spaventiamo, ma andiamo avanti”*. Il parroco, però aveva cercato di tenerlo fuori da ogni questione, ripetendogli: *“Stai calmo, tu queste cose falle dire a me, tu non c'entri”*.

Don Porcaro ha ricordato che padre Puglisi - dicendo: *“Chi usa lo strumento della paura è quasi un animale”* - cercava di sensibilizzare la popolazione e non solo quelli che erano venuti in Chiesa, aggiungendo: *“Siamo uniti e non lasciamoci schiacciare dalla paura”*.

Don Puglisi era convinto, infatti, che questi incendi, i quali avevano lo scopo di incutere paura, provenissero da chi comandava nel quartiere, affermando che i comandanti con sicurezza erano i fratelli Graviano.

Dopo la manifestazione organizzata per commemorare le vittime della strage di Capaci, nel luglio successivo vi era stata altra manifestazione in onore del giudice Borsellino ed erano state organizzate delle gare ciclistiche e podistiche per le vie del quartiere.

Don Porcaro aveva conosciuto Giovanni Carini che era stato uno dei più attivi collaboratori della parrocchia. Da lui aveva appreso che aveva trascorso un pomeriggio con Benedetto Graviano, il quale, pur essendo latitante, lo aveva invitato ad una partita di calcetto, andando poi insieme a mangiare una pizza in un locale posto di fronte alla Caserma dei Carabinieri di Villabate.

Cilluffo, presidente del consiglio di quartiere, si era sempre mostrato disponibile verso Don Puglisi; quando il sacerdote gli

chiedeva qualcosa *“dava l'impressione di farsi in quattro per ottenere quello che riteneva giusto che padre Puglisi avesse”*. Aveva messo a disposizione della parrocchia dei locali nella Via San Ciro 15 durante i lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Il parroco aveva tuttavia commentato *“.. non poteva il signor Cilluffo fare diversamente, perchè era come se chiedesse dei voti in cambio”*. Affermava in proposito che il Cilluffo fosse in un certo senso manovrato dal senatore Inzerillo, il quale aveva mandato in parrocchia alcuni bigliettini di ringraziamento che il parroco aveva strappato *“pubblicamente sulla strada, perchè non voleva avere niente a che fare;... addirittura affermava che era allergico agli uomini politici di qualunque tipo, di qualunque razza”*.

L'8 gennaio 1993 i ragazzi della parrocchia, i più piccoli, gli adolescenti avevano organizzato un presepe vivente e la manifestazione si era svolta proprio nei locali dello scantinato di Via S. Ciro. Per l'occasione il presidente del Consiglio di Quartiere aveva invitato alcuni uomini politici della D.C., che egli aveva pubblicamente ringraziato al termine dello spettacolo. Padre Puglisi aveva preso la parola, quasi rimproverando gli illustri ospiti con un tono molto duro; aveva detto loro : *“Ecco, se siete venuti qui per aggiustare questo quartiere siate i benvenuti, se no è meglio che non venite più, non vi fate vedere assolutamente!... Noi abbiamo bisogno di fatti non solo di parole o di belle parole o di ringraziamento”*.

Dopo l'uccisione di padre Puglisi i giornali avevano pubblicato il testo di un'intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera, nella quale si affermava che l'on. Martelli aveva preso una gran messe di voti a Brancaccio e che gli ordini di votare in tal senso provenivano dal Sen. Inzerillo. Egli non aveva mai fatto simili affermazioni nè asserito che l'Inzerillo fosse mafioso.

Si erano anche avute delle intimidazioni rivolte al giovane Antonio Lipari, componente del gruppo di Azione Cattolica, il quale era stato presente ad un incontro pubblico tra il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia on. Luciano Violante e la popolazione del quartiere di Brancaccio. Quella sera il Lipari era stato

preso a bastonate e minacciato con un coltello da ignoti che gli avevano detto : *“Dì a Padre Gregorio che se non la finisce, se non la smette, gli finisce peggio di padre Puglisi”*.

Tale intimidazione era da porre in relazione al fatto che dopo l'omicidio di padre Puglisi egli aveva continuato la sua opera divenendo, tra l'altro, membro attivo del Comitato Intercondominale.

Non risultava a verità che Don Puglisi si fosse opposto alle nozze di due giovani, tali Fiorentino. Trattavasi di due cugini che già convivevano da molto tempo ed avevano una bambina ed un'altra già in arrivo. Il parroco si era anzi adoperato per accelerare le pratiche matrimoniali, interessandosi presso la Curia per le necessarie dispense; aveva invece avuto dei contrasti col padre della sposa, il quale pretendeva che la figlia dovesse indossare il giorno del matrimonio l'abito bianco col velo. Il genitore della sposa aveva addirittura preso a ceffoni il parroco, provocandogli una lesione al labbro inferiore. Don Puglisi, da lui interpellato, aveva scherzosamente detto che si era schiacciata una puntina. Le nozze alla fine erano state comunque celebrate dal Padre Porcaro, anche perchè il parroco era stato frattanto ucciso, e la sposa indossava proprio l'abito bianco.

GLI ATTI INTIMIDATORI

Tanto fulgore del coraggioso prete, che con la sua infaticabile opera di evangelizzazione cercava di ricondurre all'ovile le “pecorelle smarrite” nel sottobosco mafioso del quartiere di Brancaccio e di ridare loro la dignità di “uomini liberi”, non poteva ovviamente essere ben gradito ai “potenti” della zona che fiutavano il pericolo che il loro vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto.

Bisognava correre ai ripari e l'unico mezzo per farlo erano gli atti di intimidazione, diretti ed indiretti, volti a scoraggiare nuove iniziative e a soffocare eventualmente nel sangue qualsiasi tentativo di affrancazione dal potere mafioso.

Una serie di atti siffatti precedettero appunto la morte del sacerdote. Anche su tale punto il materiale probatorio raccolto offre un'ampia documentazione.

Il commissario CRAVANA Gaetano, sottoposto ad esame all'udienza del 6 novembre 1997, ha affermato all'epoca del delitto era dirigente del Commissariato di P.S. Brancaccio, ove si era fermato sino al settembre 1993, transitando successivamente alla Squadra Mobile di Palermo, Sezione Narcotici.

Il funzionario non aveva svolto indagini relative all'omicidio di padre Puglisi, aveva però raccolto la denuncia dell'incendio di un autofurgone di un'impresa che stava eseguendo lavori di restauro nella chiesa di S. Gaetano in Brancaccio. Le emergenze investigative avevano evidenziato che si era trattato di un incendio doloso per le modalità con cui si era sviluppato. Erano intervenuti i Vigili del Fuoco i quali avevano confermato tale ipotesi.

Era stato sentito il titolare della ditta, il quale aveva dichiarato di non avere sospetti su alcuno e non aveva loro fornito alcun'utile indicazione.

Il dr. Cravana ha riferito di non avere mai ricevuto formali denunce di danneggiamenti o atti intimidatori da parte del padre Puglisi, confermando le dichiarazioni rese all'udienza del 23 aprile 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, delle quali gli è stata data lettura.

Egli aveva affermato che prestava servizio sino all'epoca dell'omicidio di padre Puglisi presso il Commissariato di P.S. Brancaccio ed aveva avuto modo di occuparsi dell'attentato incendiario subito dalla ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Si era incendiato un autofurgone ivi parcheggiato e neppure i Vigili del Fuoco avevano accertato quali fossero state le cause dell'incendio.

Era stato sottoposto ad esame il titolare dell'impresa, il quale era stato molto evasivo nelle sue risposte.

Al Commissariato in quel periodo erano state presentate diverse denunce per danneggiamenti dolosi, ma nessuno dei danneggiati aveva ammesso di essere stato sottoposto a taglieggiamenti.

Nello stesso periodo aveva ricevuto le denunce dei danneggiamenti subiti nella stessa notte e nello stesso contesto temporale dai tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale, Guida, Martinez e Romano - e si era accertato che era stata cosparsa della benzina sugli stuoini posti all'ingresso dell'abitazione.

I danneggiati avevano riferito che sicuramente trattavasi di atti diretti contro l'attività del Comitato Intercondominiale, che affiancava padre Puglisi nell'opera di risveglio sociale dell'ambiente con la creazione di strutture scolastiche e socio-sanitarie nella zona di Via Azolino Hazon che era in stato di degrado.

Il teste aveva avuto conoscenza della lettera inoltrata dal Martinez a nome del Comitato al Presidente della Repubblica. La missiva poneva in evidenza l'attività che era stata svolta dal Comitato stesso con il contestuale invito al Capo dello Stato a farsi da intermediario con gli organismi locali per l'accoglimento delle loro richieste.

La predetta lettera, che era del luglio 1992, era stata trasmessa al Commissariato per informazioni in ordine alla natura del Comitato. In tale occasione Romano aveva riferito che avevano interessato anche la RAI per effettuare delle riprese televisive sulla via Hazon per pubblicizzare lo stato di degrado delle zone circostanti e, particolarmente, degli scantinati ubicati al civico 18, individuati come locali per la istituzione di una scuola media.

La gente della borgata aveva in parte reagito a queste iniziative, accusando i tre del comitato di fare pubblicità negativa al quartiere.

All'udienza 4 novembre 1997 ha avuto luogo l'audizione di BALISTRERI Serafino, il quale ha riferito che svolgeva all'epoca dell'omicidio di padre Giuseppe Puglisi l'attività di imprenditore edile nel campo dei restauri di edifici monumentali.

Aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Palermo per l'appalto dei lavori di restauro della chiesa di S. Gaetano in Brancaccio per un importo di lire 600.000.000 e ne era rimasto aggiudicatario. La consegna dei lavori era stata effettuata dai tecnici del Comune ed era presente don Puglisi, il quale aveva aperto la chiesa, e dopo quella volta non lo aveva più visto.

Non aveva avuto particolari problemi durante la esecuzione dei lavori: si era soltanto bruciato un autofurgone per autocombustione.

Nonostante diffidato reiteratamente a dire la verità, il teste ha persistito nel suo reticente atteggiamento, sfacciatamente affermando che verosimilmente era stato il calore della giornata assolata a provocare la combustione ed assumendo di non avere avuto contatti con alcuno per trattare in relazione ai lavori in corso.

Ha quindi confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 10 maggio 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, allorchè aveva dichiarato che era rimasto aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione della chiesa di S. Gaetano a seguito di gara di appalto indetta dal Comune di Palermo per il prezzo di lire 700 milioni.

Non era presente al momento in cui il proprio autofurgone aveva preso fuoco; gli avevano telefonato verso le ore 15 o 16 informandolo dell'accaduto. Si era bruciata tutta la parte anteriore del mezzo compresa la cabina con un danno di almeno otto milioni.

Non sapeva spiegarsi l'origine delle fiamme, anche perché non aveva mai avuto richieste estorsive. Aveva conosciuto padre Puglisi, col quale si era diverse volte incontrato per ragioni attinenti ai lavori in corso. Il giorno dell'abbruciamento del mezzo, o forse l'indomani, il prete affacciandosi alla porta gli aveva detto sconvolto *“anch'io ho subito”*, ma non aveva aggiunto altro.

Il P.M. a questo punto gli ha contestato le diverse dichiarazioni da lui rese alla Squadra Mobile il 17.9.1993 (*“In occasione del nostro secondo incontro il parroco mi confidò che anche lui aveva subito degli atti intimidatori, senza spiegarmi la causa, facendomi*

comprendere di stare attento, collegando i due fatti in un solo motivo e, quindi, in un'unica matrice”), ma la lettura non è servita ad alcunchè, avendo il teste ancora con sfacciataggine replicato: *“Non l’ho detto io, l’avranno scritto... non ho potuto dire unica matrice!...”* *“facendomi comprendere” io sicuramente non l’ho detto; chi l’ha scritto ha scritto”*.

Il teste ha affermato di non essere stato interpellato da padre Puglisi su eventuali richieste di denaro a lui fatte; di non sapere che il fatto era stato deprecato dal sacerdote durante l’omelia domenicale; che il giornale aveva riportato il falso nel senso che *“io avevo confidenza con padre Puglisi, imbrogli questo e quest’altro.. non era vero niente”*; che nessuno gli aveva imposto l’acquisto di materiali o di manodopera; che la parrocchia non aveva né poteva avere alcuna ingerenza nei lavori aggiudicati all’impresa a seguito di regolare gara.

Risulta dagli atti invece, alla stregua delle testimonianze dei collaboratori del prete, più coraggiosi del Balistreri, come padre Puglisi avesse rilevato e sottolineato il significato intimidatorio del danneggiamento subito dalla ditta per le opere edili eseguite nella sua chiesa e come la medesima fosse rimasta vittima di taglieggiamento cui si era alla fine piegata.

Altre manifestazioni intimidatorie erano state dirette ai promotori del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon ed anche di costoro è stata raccolta ampia testimonianza.

Il teste Martinez Giuseppe, assunto all’udienza del 4 novembre 1997, ha riferito che all’epoca del delitto abitava nella Via Hazon al civico 17 nel quartiere di Brancaccio ed aveva costituito con altri volenterosi degli stabili confinanti un Comitato Intercondominiale per risolvere i vari problemi sociali che affliggevano il quartiere. Aveva condotto varie battaglie per risolvere il problema della fognatura; non esisteva infatti una rete fognante ed i liquami addirittura si riversavano sulla strada. Si era battuto unitamente agli altri componenti per la istituzione di una scuola media, per la realizzazione di un distretto sanitario, per la creazione di spazi verdi per i ragazzi.

Del Comitato assieme a lui facevano parte Giuseppe Guida, Mario Romano, Mariella Mazzola, tale Navarra, una signora di nome Tortorici e vari altri gruppi di persone che si riunivano cercando di coinvolgere le forze sane della zona: padre Puglisi era stato appunto uno di loro. Il sacerdote aveva collaborato *“con la gente del quartiere in maniera piuttosto intensa”*:

Il reverendo *“veniva con noi agli incontri con le Istituzioni locali, quando organizzavamo delle riunioni; ci ha messo pure a disposizione i locali della parrocchia...; sollecitava la gente a impegnarsi per i problemi del quartiere”*.

La loro opera era stata portata avanti con dignità senza dare fastidio ad alcuno. La rete fognaria era stata realizzata dopo ripetute iniziative che erano sfociate anche in un esposto alla Procura della Repubblica, dopo che, iniziati i lavori, erano stati sospesi per ben due volte. Grazie a tale esposto gli organi della manutenzione dei servizi a rete si erano finalmente attivati, ultimando le opere in soli 15 giorni. Dell'esposto e degli effetti che aveva provocato si era pure parlato sui giornali ed era stato una sorta di schiaffo morale per il Consiglio di Quartiere e per il senatore (allora assessore) Inzerillo che non avevano fatto alcunchè.

Aveva subito minacce ed intimidazioni; era stato informato che nei suoi confronti era stata preparata *“una festa”*, nel senso che dovevano bastonarlo. Era stato il consigliere di quartiere Alfano a metterlo in guardia contro la progettata aggressione, correlata al suo impegno sociale *“che dava un po' di fastidio”*. Ispiratore di questa *“festa”* era stato l'assessore Inzerillo, al quale si era rivolto il proprio fratello, col quale egli si era confidato per informarlo che, se gli fosse successo qualcosa, sapesse a chi denunciare. Era il periodo delle elezioni politiche e l'Inzerillo era candidato al Senato della Repubblica ed il congiunto si era recato nella segreteria di quest'ultimo per levare le sue proteste: la risposta era stata una sequela di invettive al suo indirizzo.

La notte del 29 giugno 1993 aveva pure subito un attentato incendiario. Tra l'una e le due di notte ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta d'ingresso della sua abitazione ed altrettanto avevano fatto nei confronti degli altri due promotori del Comitato, Mario Romano e Giuseppe Guida.

Anche Martinez ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 10 aprile 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, delle quali ha ricevuto lettura.

In quella sede egli aveva, invero, dichiarato che aveva fatto parte del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, che era formato da un gruppo di cittadini del quartiere di Brancaccio e, precisamente, di quella zona ricompresa tra la via Hazon, la via Biondo, la via Simoncini, la via Scaglione e la via Brancaccio, nella quale ricadevano diversi appartamenti di proprietà del Comune di Palermo con un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono.

Detto Comitato era sorto per iniziativa di volenterosi che si erano fatti promotori di iniziative volte a rendere più vivibile l'ambiente degradato. Mancavano, ad esempio, le fognature, i liquami si riversavano per strade e più volte era stato richiesto l'intervento delle autorità competenti, che avevano eseguito dei lavori parziali i quali non aveva per nulla risolto il problema.

Proprio in questa direzione il Martinez si era mosso, coinvolgendo dapprima le persone che amministravano gli edifici in condominio.

Verso la fine del 1979 questo gruppetto di persone aveva chiesto ed ottenuto un incontro con l'allora Assessore ai servizi a rete e alla casa, Vincenzo Inzerillo, in seguito eletto Senatore della Repubblica. Erano prossime le elezioni comunali del maggio 1990 e, profittando di questa congiuntura, erano riusciti a strappare promesse all'Inzerillo, che in realtà le aveva poi mantenute, facendo realizzare l'opera fognante, anche se i lavori avevano subito due lunghe sospensioni.

In occasione della prima sospensione, perdurata per oltre un anno, era stato ancora una volta chiesto l'intervento dell'Inzerillo e, nell'occasione in cui costui si era presentato a Brancaccio per ringraziare gli elettori che avevano sostenuto la sua candidatura, gli avevano fatto prendere l'impegno solenne di portare ad ultimazione i lavori intrapresi e di procedere ad un'opera di bonifica della zona, infestata da topi. Poichè gli impegni non erano stati mantenuti, Martinez si era adoperato per raccogliere le firme delle persone interessate e tutti insieme avevano presentato un esposto alla Procura della Repubblica, che nel gennaio 1991 aveva sortito l'effetto sperato.

La soluzione di tale annoso problema aveva spinto i volenterosi ad un maggiore impegno sociale. La zona mancava infatti dei servizi essenziali, come una scuola media, ed avevano chiesto al Comune di utilizzare i locali a piano terra di un edificio nella Via Hazon 18, i cui appartamenti erano stati assegnati dallo stesso Comune agli sfrattati, avanzando una petizione popolare anche per la istituzione negli stessi locali, che erano in stato di abbandono, di un centro sociale e di una struttura sanitaria.

Trattavasi di locali pilastrati accessibili a chiunque, nei quali veniva scaricata merce rubata e che costituivano pure ricettacolo di giovani prostitute e drogati, che ivi abbandonavano siringhe. Nella zona gravitavano, tra l'altro, intere famiglie, i cui componenti entravano ed uscivano dalle carceri per furti, spaccio di droga ed altri fatti illeciti.

Erano state anche intraprese iniziative per la creazione di spazi verdi per i ragazzi del quartiere che giocavano in mezzo alle immondizie, per la istituzione del vigile di quartiere e per altri servizi sociali.

In questa direzione il Comitato intercondominiale aveva cercato di coinvolgere il Consiglio di Quartiere neo-eletto con scarsi risultati, anche perchè il suo presidente Cilluffo e la maggior parte dei consiglieri, i quali erano espressione dello schieramento politico democristiano dell'assessore Inzerillo, avevano recriminato l'esposto

inoltrato all'Autorità Giudiziaria per il ritardato completamento dei lavori fognanti. Al Cilluffo avevano chiesto di porre all'ordine del giorno del Consiglio le diverse problematiche socio-ambientali illustrate in una petizione popolare sottoscritta da moltissime persone ed in effetti l'argomento era stato posto all'ordine del giorno e deliberato favorevolmente, anche se il Cilluffo aveva tenuto un comportamento ambiguo, da un lato plaudendo all'operato del Comitato e dall'altro dolendosene in separata sede.

Per avere maggior forza dopo l'assemblea del Consiglio, che si era tenuta l'11 luglio 1991, avevano pensato di coinvolgere nella loro azione il parroco della Chiesa di S. Gaetano, Padre Giuseppe Puglisi, il quale aveva accettato ben volentieri di sostenere la loro causa, dopo essersi accertato che essi non erano manovrati da alcun partito politico nè legati ad alcun carro.

Il contributo del parroco era stato pieno ed incondizionato: aveva partecipato a tutti i loro incontri. Nell'ottobre 1992 vi era stato un convegno parrocchiale durato tre giorni, che aveva avuto lo scopo di incentivare il volontariato nella parrocchia; in tale occasione Don Puglisi, nel corso di uno dei suoi interventi, aveva appunto parlato del Comitato Intercondominiale, usando il pronome "Noi", come se anch'egli ne fosse componente. Di ciò aveva informato il Martinez, il quale era rimasto particolarmente colpito dall'opera di sostegno del parroco, informandone suor Carolina e la giornalista Nadia Campanella.

L'entusiasmante impegno nel sociale del Martinez si era triplicato: si era interessato dei ragazzi di Brancaccio, seguendo suor Carolina nei suoi frequenti incontri con i giudici del Tribunale per i Minorenni; si era fatto coinvolgere nella istituzione di confraternite parrocchiali; era entrato a far parte di comitati per festeggiamenti religiosi per volere del padre Puglisi che in lui avevano un punto di riferimento per evitare infiltrazioni mafiose.

Tra l'una e le due di notte del 29 giugno 1993 era stato svegliato da uno dei componenti il Comitato Intercondominiale, Giuseppe

Guida, il quale lo aveva informato che ignoti avevano appiccato il fuoco alla sua porta di casa e a quello di Romano Mario, invitandolo a verificare se avessero fatto altrettanto nei suoi confronti. Questi ultimi abitavano nel complesso condominiale, servito da due diverse scale, affiancato al fabbricato, nel quale era ubicato il suo appartamento.

La verifica effettuata alla sua porta aveva dato risultati negativi, anche se aveva riscontrato che era stato dato fuoco allo zerbino, sul quale era stata cosparsa benzina, con parziale interessamento dell'infisso; negli altri due casi, invece, i danni erano stati ben maggiori, giacchè le fiamme nell'appartamento del Romano avevano raggiunto il corridoio per il liquido infiammabile che era penetrato nel locale, mentre nell'appartamento del Guida si era del tutto bruciata la porta d'ingresso.

Tutti e tre avevano richiesto l'intervento del 113 ed era sopraggiunta la Polizia che aveva raccolto proprio nel pianerottolo dell'abitazione del Martinez un bottiglia di plastica, impregnata di benzina.

Di tale grave episodio aveva parlato padre Puglisi durante l'omelia della messa domenicale, invitando i fedeli a dimostrare la loro solidarietà ai fratelli colpiti, schierandosi apertamente con essi.

Già nel 1992 Martinez, durante il periodo in cui egli perorava attivamente presso le autorità competenti le iniziative volte a risolvere gli annosi e penosi problemi che affliggevano il quartiere di Brancaccio, aveva ricevuto larvate minacce: gli era giunta voce che per tale sua azione - la quale echeggiava anche sulla stampa, grazie agli articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia da Nadia Campanella e che disturbava le mire politiche dei candidati alle elezioni e soprattutto dell'Assessore Inzerillo - avrebbe preso legnate. Proprio per ciò il consigliere di quartiere Alfano gli aveva affettuosamente consigliato di muoversi meno, perchè correva seri rischi. Ne aveva informato il fratello Rino allo scopo di renderlo edotto di chi fossero stati eventualmente i mandanti e costui, a sua insaputa, si era recato nella sede del Consiglio Quartiere, laddove la dose era stata rincarata, tant'è

che il congiunto terrorizzato era andato a trovarlo sul posto di lavoro per raccomandargli di muoversi più cautamente.

Dopo l'attentato incendiario del giugno 1993, durante la notte nei giorni successivi aveva ricevuto ripetute telefonate allarmanti allo scopo di mettergli paura: una voce di donna ripeteva "aiuto! aiuto!", seguita da un tintinnio di bicchieri e da una voce rauca maschile.

Per combattere la cultura mafiosa del quartiere aveva organizzato manifestazioni pubbliche, come quella intitolata "Brancaccio per la vita". Aveva coinvolto grandi e bambini in gare sportive per ricordare le stragi Falcone e Borsellino con l'entusiastico apporto di padre Puglisi che aveva finanziato l'iniziativa. In Brancaccio non si erano mai avute manifestazioni del genere ed i risultati erano stati nettamente positivi soprattutto per il coinvolgimento dei giovani, dei quali si erano accattivati stima e fiducia.

Per tali sue iniziative il Comitato si era particolarmente esposto e di ciò si era reso conto padre Puglisi, il quale, senza esternare le sue preoccupazioni e le sue paure, aveva invitato tutti ad andare avanti con lui in testa.

Il religioso non gli aveva mai confidato di avere subito minacce od aggressioni, ma, dopo la manifestazione "Brancaccio per la vita", aveva notato che presentava una ferita al labbro che il parroco ascriveva al taglio provocato dal rasoio da barba, anche se la lesione non aveva tali caratteristiche.

Dopo circa 10 giorni, una domenica dopo la messa (l'ultima che aveva celebrato), nell'accompagnarlo verso l'autovettura parcheggiata nei pressi del centro di accoglienza "Padre Nostro", aveva notato che il veicolo avevano una gomma a terra; si era offerto per sostituire la ruota, ma padre Puglisi aveva opposto un netto rifiuto, dirigendosi a casa a piedi.

Dopo l'assassinio del prete l'autovettura era stata donata alle suore del centro di accoglienza, le quali avevano appreso dal gommista che il pneumatico era stato bucato con un punteruolo.

Ad ogni buon conto, prima dell'attentato incendiario del giugno 1993, seguito nel settembre dalla barbara uccisione di padre Puglisi, il Comitato Intercondominiale si era esposto con una serie di iniziative che avevano disturbato determinati settori. In particolare, nei condomini, laddove erano ricompresi gli appartamenti assegnati dal Comune di Palermo agli sfrattati, gli assegnatari non pagavano le quote condominiali nè tanto meno i canoni di locazione. Il Comitato era intervenuto presso l'Assessore al ramo, Sig.ra Simona Vicari, anche per capire a chi facesse comodo un siffatto agire; erano state rilasciate interviste televisive; si era cercato di provocare interpellanze all'Assemblea Regionale anche per scoprire se dietro questo stato di cose si celassero dei favoritismi.

Per la istituzione di un distretto socio-sanitario erano state raccolte firme, utilizzando come appoggio i locali della parrocchia di S. Gaetano. Era stato sollecitato il Consiglio di Quartiere a prendere posizione sulla creazione di una struttura per anziani, sulla istituzione di una biblioteca. Avevano contattato tutte le forze politiche comunali, regionali e nazionali, riuscendo a captare la loro attenzione. Avevano persino inoltrato nel 1992 due petizioni al Presidente della Repubblica per chiedere il suo autorevole intervento per l'avvio a soluzione delle problematiche dibattute (la scuola, il distretto socio-sanitario, le attività ricreative, il centro sociale). Tali petizioni avevano raggiunto in certo senso l'effetto sperato, giacchè Martinez era stato chiamato dal Commissariato di Brancaccio, che gli aveva chiesto maggiori ragguagli sul Comitato, informandolo al contempo che erano partiti dei controlli sull'attività del Consiglio di Quartiere.

Tutto ciò aveva appunto creato un clima di ostilità che era culminato nell'attentato incendiario, che li aveva allarmati e disarmati. Di ciò Martinez aveva parlato al padre Puglisi, esternandogli la preoccupazione che il Comitato stesse per esaurire il suo compito. Il Parroco nell'occasione gli aveva detto: *“Pino, il Comitato non può finire... Tu hai moglie e figli., ma io non ho nessuno, non ho nè moglie nè figli e anche se mi ammazzano non mi interessa”*.

In questo senso padre Puglisi si era assunto su di sè ogni impegno, assumendosi anche il carico della manifestazione “Brancaccio per la Vita ‘93”, pur sotto l’apparente sponsorizzazione del Comitato Intercondominiale.

Era stata inoltrata al Presidente della Repubblica una seconda lettera, nella quale erano stati rappresentati sia gli atti intimidatori ai loro danni, sia il senso di scoraggiamento della popolazione che si sentiva abbandonata a sè stessa. Anche queste lettere, unitamente all’esposto alla Procura della Repubblica, erano state mal digerite dall’assessore Inzerillo e da alcuni componenti del Consiglio di Quartiere.

Dopo la manifestazione antimafia del luglio 1993, e precisamente nel successivo mese di agosto, avevano chiesto un incontro col Prefetto Musio, al quale aveva partecipato Don Pino Puglisi, il quale aveva chiesto all’illustre rappresentante dello Stato di adoperarsi perchè fossero requisiti o acquistati i locali di Via Hazon 18 per la realizzazione della scuola media. Il Prefetto aveva loro detto che c’erano delle difficoltà e che sarebbe stato meglio cercare altri locali.

Nell’occasione il religioso aveva lamentato che la Stampa lo avesse definito un prete antimafia; aveva riferito degli attentati subiti dai componenti del Comitato Intercondominiale e di un furgone bruciato in danno della ditta Balistreri che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Gaetano; aveva precisato di non avere mai ricevuto direttamente minacce o avvisi particolari.

Aveva saputo che sul furgone era stata lanciata una bottiglia incendiaria da qualcuno che era passato a bordo di un motociclo.

Era stato informato da padre Puglisi che il 22 settembre 1993 doveva avere un incontro riservato coll’On. Luciano Violante.

L’esame del teste è proseguito all’udienza del 5 novembre 1997, nel corso della quale ha riferito che padre Puglisi aveva pienamente aderito all’attività del comitato intercondominiale ed aveva preso apertamente posizione sugli attentati incendiari di cui erano stati destinatari i tre componenti.

Nell'omelia della messa della domenica aveva infatti parlato dell'episodio, invitando i fedeli a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di coloro che avevano subito l'atto intimidatorio.

Il teste ha riferito che il comitato si era trovato su posizioni contrapposte col Consiglio di Quartiere presieduto da Cilluffo Giuseppe. Si era creato una situazione *"... che noi non l'abbiamo mai cercata, noi abbiamo sempre portato avanti queste nostre iniziative, cercando di coinvolgere anche il primo anello istituzionale che era il Consiglio di Quartiere e solo che queste nostre iniziative con l'andare del tempo - si è capito bene - che non erano ben digerite dal consiglio di Quartiere a cominciare dal discorso...dalla nostra iniziativa per cercare di realizzare la fognatura; ci è stato rimproverato l'esposto e ad altre iniziative, perchè loro sostenevano..., lo stesso Cilluffo sosteneva che noi scavalcavamo un pò il Consiglio di Quartiere. Ma se noi, tra virgolette, potevamo scavalcare il Consiglio di Quartiere, ...(era) perchè riconoscevamo che era un nostro diritto muoverci in prima persona per cercare di rendere quel quartiere il più possibile vivibile. Se noi facevamo questo, è perchè ci rendevamo conto che i problemi stagnavano, le richieste dei nostri problemi stagnavano, ecco perchè noi poi in prima persona ci muovevamo e davamo...e chiedevamo gli incontri con Sindaco..."*.

Assieme a don Puglisi aveva progettato di chiedere a nome del Comitato Intercondominiale di cambiare il nome della via Brancaccio in quello di "via Falcone e Borsellino", ed in tal senso avevano inoltrato una petizione popolare sottoscritta anche dal padre Puglisi. Dell'inoltro si era curato qualcuno del comitato - *"... forse Guida o Mariella Mazzola"* - che aveva consegnato la richiesta al Cilluffo. L'istanza era stata regolarmente protocollata ed era stata presentata nel 1993, chiaramente dopo la strage di Capaci e di via D'Amelio e comunque prima degli attentati incendiari e almeno tre o quattro mesi prima dell'omicidio del sacerdote.

Effettivamente il Cilluffo si era lamentato con la giornalista Nadia Campanella della scarsa pubblicità che si dava all'attività del

Consiglio e della eccessiva pubblicità che veniva data invece alle iniziative del Comitato. La predetta Campanella era stata una collaboratrice del Giornale di Sicilia, curava la rubrica “Cronaca dei Quartieri” e seguiva personalmente le loro iniziative, dandovi il giusto risalto. *“E noi ogni volta la informavamo e questa ragazza veniva sempre con noi e chiaramente poi scriveva gli articoli e ovviamente metteva in evidenza che il Comitato Intercondominiale insomma aveva incontrato il Sindaco, aveva incontrato assessori, funzionari...quelli che erano”*.

Il Cilluffo - come la Campanella gli aveva narrato - aveva addirittura mosso le sue doglianze direttamente al direttore del quotidiano, facendo allontanare la donna. Così del pari era avvenuto per altra collaboratrice del medesimo quotidiano, Gilda Sciortino, la quale aveva fatto servizi sull'attività del Comitato Intercondominiale pur dopo l'omicidio di don Puglisi e, particolarmente, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della morte del sacerdote. Anche in questo caso Cilluffo si era lamentato dell'omessa menzione nei singoli articoli dell'intervento nelle manifestazioni del Consiglio di Quartiere che ne era stato uno degli organizzatori assieme a varie altre associazioni.

Cilluffo era particolarmente legato al senatore Inzerillo Vincenzo, ispiratore delle minacce che egli aveva subito.

Don Puglisi, col quale intercorrevano ottimi rapporti, non gli aveva mai fatto cenno di minacce che egli avesse subito; aveva però notato che il sacerdote nell'ultimo periodo della sua vita *“... era molto preoccupato; questo me lo ricordo benissimo questo e..., mentre parlava con me, lo vedevo con lo sguardo assente che guardava nel vuoto...”*.

In sede di controesame della difesa, Martinez ha negato che l'attività del Comitato avesse uno scopo politico: *“.. noi assolutamente non eravamo legati ad alcun carro politico, noi eravamo cittadini di quella zona, vivevamo in prima persona i problemi di quella zona, ci siamo mossi per cercare di risolvere al di fuori delle....cercando di*

mantenere...che fosse chiaro che noi non avevamo nessuna etichetta... Non avevamo nessuna investitura. Eravamo cittadini che ci incontravamo là sotto, che parlavamo tra di noi, semplici cittadini, tutto questo, basta...che parlavamo tra di noi...parlavamo dei problemi del nostro quartiere, della nostra zona.... che quindi decidevamo di portare avanti, in comune accordo, delle azioni ..di carattere sociale”.

Dopo la morte di padre Puglisi non aveva subito altre minacce nè altre forme di intimidazione.

In termini sostanzialmente coincidenti si è espresso il teste GUIDA Giuseppe, esaminato all’udienza 6 novembre 1997. Egli dal 1985 abitava nella via Azolino Hazon ed aveva fatto parte del Comitato Intercondominiale, costituito tra gli abitanti della zona allo scopo di far sì che il quartiere uscisse dallo stato di degrado in cui versava. Ne facevano parte Martinez, Romano, un certo Casesa ed altri.

Aveva conosciuto padre Giuseppe Puglisi, il quale collaborava col Comitato, accompagnandoli nei loro incontri con le Istituzioni locali da loro promossi per risolvere i problemi del quartiere, come la costruzione della rete fognante.

All’inizio si erano mossi egli medesimo, Martinez, Romano e padre Puglisi e in delegazione si erano recati presso l’assessore del ramo competente, cioè l’ex senatore Inzerillo. Si erano interessati per la istituzione di una scuola media nel quartiere, per la creazione di spazi verdi per i ragazzi che stavano per la strada, per attività sociali e ricreative.

Non aveva mai subito minacce per queste sue iniziative. Nella notte sul 29 giugno 1993 era stato però destinatario di un attentato incendiario.

“...Io...era d'estate, praticamente dormivo con le imposte alzate, per cui ho sentito puzza di benzina e non riuscivo a raccapezzarmi da dove venisse questa puzza; allora mi sono recato al balcone fuori e non c'era niente, finchè sono andato nella saletta, ho acceso la luce e

ho visto una pozzanghera di benzina più la porta bruciata, sicchè poi ho telefonato al 113. Il 113 ritardava a venire, ritelefono di nuovo, il che mi fa "lo sappiamo, signor Romano"...."guardi che io non sono Romano".

"...Quando ha detto Romano, ho capito, allora sicuramente hanno bruciato anche la porta a Martinez. Al che mi sono premurato a telefonarci, ci ho detto" "...senti, non aver paura, sono io, così così, vai a controllare la porta", perchè a me e a Romano ci hanno bruciato le porte. Lui andò a controllare e mi ha confermato che gli avevano bruciato pure a lui la porta".

La sua abitazione era ubicata al quinto piano dello stabile, mentre Martinez abitava al quinto piano dello stabile adiacente e Romano all'ottavo piano di altro stabile contiguo.

Dopo l'omicidio di padre Puglisi l'attività del comitato intercondominiale era continuata con padre Gregorio Porcaro, ma dopo circa due anni era del tutto cessata. Le medesime affermazioni aveva fatto il Guida all'udienza del 3 maggio 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 davanti la Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°,

Egli aveva dichiarato che all'epoca dei fatti abitava nella via Azolino Hazon e faceva parte del Comitato Intercondominiale, che era stato formato allo scopo di rendere più vivibile l'ambiente della zona, in condizioni di assoluto degrado.

All'inizio gli unici componenti erano stati egli medesimo, Martinez e Romano e padre Puglisi; dopo si era inserito anche Padre Gregorio Porcaro. Padre Puglisi si era a loro affiancato per dare una mano nel portare avanti le loro iniziative sociali, che avevano ad oggetto la istituzione di una scuola media, la creazione di un centro socio-sanitario, la creazione di spazi verdi per i bambini. Avevano individuato dei locali dove sistemare la scuola negli scantinati della via Azolino Hazon 18, ove vi erano dei locali vuoti e abbandonati a se stessi; avevano chiesto al presidente del Consiglio di Quartiere di allocare un centro sociale in magazzini vuoti della Via S. Ciro. In tal senso avevano avuto contatti con gli organi comunali, i quali, pur

mostrando interesse alle loro proposte, non avevano realizzato nulla di concreto.

La notte del 29 giugno 1993 aveva subito un attentato incendiario, del quale erano pure rimaste vittima il Martinez e il Romano: ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta della sua abitazione cospargendola di benzina, che aveva raggiunto pure l'interno della saletta d'ingresso. Non aveva in precedenza subito attentati nè atti intimidatori di sorta. Con gli altri componenti era stato commentato il grave episodio ed erano giunti alla conclusione che era stata palesemente una minaccia contro il loro operato

Il Comitato, di cui faceva parte, tra le altre attività di promozione sociale, aveva organizzato manifestazioni commemorative della morte di Falcone e Borsellino

Il teste ROMANO Mario all'udienza dell'11 novembre 1997 ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 3 maggio 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, delle quali ha ricevuto lettura.

Anch'egli abitava nella via Azolino Hazon e aveva costituito con altri condomini un Comitato per migliorare l'ambiente, privo dei servizi essenziali, come una scuola media, un distretto socio-sanitario, un centro di assistenza sociale. Era importante che in quella zona sorgessero tali strutture, giacchè ivi abitavano parecchie famiglie senza alcuna cultura, che tenevano i loro figli in mezzo alla strada e vi era una situazione generale di invivibilità.

Già nel 1990 avevano individuato dei locali abbandonati proprio nella via Hazon 18, che potevano essere ristrutturati e adibiti a scuola. Avevano interessato le autorità e, in particolare, il Prefetto ed avevano ottenuto la istituzione di una succursale di altra scuola con due aule.

Mentre era in vita padre Puglisi, in occasione dell'anniversario della morte di Falcone e Borsellino avevano promosso una manifestazione commemorativa con gare podistiche e ciclistiche per i bambini e tale iniziativa era stata finanziata dal padre Puglisi che non aveva ricevuto dalla Regione i promessi aiuti economici.

Si era discusso con il sacerdote della intestazione di una strada del quartiere a Falcone e Borsellino, ma non era a conoscenza se tale iniziativa avesse avuto un seguito.

Non aveva mai subito intimidazioni. Una volta, il 29 giugno 1993, verso mezzanotte ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta di ingresso della sua abitazione. Le fiamme si erano propagate all'interno dell'appartamento ma il tempestivo intervento dei suoi familiari con secchiate d'acqua avevano impedito il peggio.

Aveva richiesto l'intervento della Polizia e dai loro discorsi aveva appreso che anche le porte di ingresso del Martinez e del Guida avevano subito la stessa sorte.

Dopo la morte di padre Puglisi, che ne era l'animatore, il Comitato aveva praticamente cessato di operare

CAUSALE DEL DELITTO

Dal raffronto delle deposizioni raccolte dalle persone che affiancarono Don Pino Puglisi nel suo quotidiano, coraggioso apostolato, emerge la figura di un prete di trincea, che infaticabilmente operava sul territorio, *"fuori dall'ombra del campanile"*, come con felice espressione ha affermato l'ex vice parroco di San Gaetano, Gregorio Porcaro. Don Puglisi era sostanzialmente il centro motore di molteplici iniziative sociali, pastorali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente della borgata.

La sua opera aveva finito per rappresentare una insidia ed una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che dominava il territorio, perchè costituiva un elemento di sovversione nel contesto dell'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario che era stato imposto nella zona, contro cui il prete mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.

Le deposizioni testimoniali sopra riportate evidenziano il contesto ambientale del tipico quartiere della periferia degradata dove la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione,

subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile degli abitanti.

Tutte le opere ed iniziative che avevano fatto capo al sacerdote e che sono state indicate minuziosamente dai suoi collaboratori e persone a lui vicine, fanno corona alla figura di un religioso austero e rigoroso, non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, immerso nella difficile realtà di quartiere, lucido e disincantato ma non per questo amaro e disilluso, arreso o fiaccato dalle minacce, intimidazioni ed aperti contrasti con gli uomini dell'*establishment* mafioso locale.

Don Pino Puglisi aveva scelto non solo di “ricostruire” il sentimento religioso e spirituale dei suoi fedeli, ma anche di schierarsi, concretamente, senza veli di ambiguità e complici silenzi, dalla parte dei deboli ed emarginati, di appoggiare senza riserve i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che coglievano alla radice l'ingiustizia della propria emarginazione ed intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, accogliente e vivibile, e per questo erano malvisti, boicottati o addirittura bersaglio di atti violenti attuati per mortificare ogni voglia di riscatto, di progresso civile, ogni processo di “consapevolizzazione” dei propri diritti elementari.

Il parroco di Brancaccio era andato oltre la mera solidarietà e l'appoggio morale agli emarginati: aveva scelto di denunciare i soprusi ed i misfatti, aveva gradito assai poco ed anzi scoraggiato l'appoggio offerto alla chiesa dai potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso e con il ceto politico facile a certi compromessi.

Con salda e tenace determinazione aveva, infatti, impedito agli uomini politici locali di scrivere sul giornale della parrocchia, ai “notabili” del quartiere di sponsorizzare feste religiose ed iniziative sociali per raccogliere voti per i propri candidati, mentre la sua attività (senza scopi di lucro o elettoralistici) di recupero del quartiere e di

risanamento morale e religioso non era sfuggita all'occhio attento degli esponenti del potere politico o criminale che dominavano la zona.

Costoro dapprima avevano cercato il contatto, la coesistenza, addirittura la collaborazione della chiesa locale, ma il buon prete aveva manifestato una sorta di "allergia" (come l'ha definita il teste Martinez), di insofferenza, avversione per gli esponenti politici e di comitati vari che lo avevano avvicinato: il prete coraggioso li aveva fermamente allontanati, conscio che essi non operavano per il bene del quartiere, considerato mero terreno di caccia al voto per appoggiare questo o quel candidato, portatore di interessi contrapposti o confliggenti con quelli espressi dalla comunità ecclesiale che si stringeva attorno al parroco.

L'opera pastorale del prete di Brancaccio che aveva coagulato attorno a sé un movimento popolare in difesa di valori cristiani e di tolleranza, aveva interferito invero vistosamente con l'ordine sociale imposto dalla cosca locale e si era fatalmente scontrato con i contrapposti interessi mafiosi, rappresentando una variabile eversiva intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali.

In siffatta intensa ed instancabile attività di risanamento morale e sociale va ricercata la causale dell'omicidio del prete della diocesi di Palermo, calato nella trincea di un quartiere dove esisteva un grave arretramento culturale della coscienza civile dei diritti più elementari, in una zona ad alto potenziale criminogeno, prodotto del sistema che si rigenera in un humus ambientale e culturale difficile da rimuovere.

La radiografia del quartiere, all'epoca della commissione dell'omicidio di Padre Puglisi, infatti, alla stregua delle ampie e dettagliate descrizioni rassegnate dai testi sopra esaminati, consente di tracciare una geografia di poteri locali comprendente varie componenti, espressione dell'ambiente politico del tempo largamente inquinato, settori della società civile degradati, amministratori degli enti locali e rappresentati delle articolazioni di quartiere per buona parte corrotti o

collusi, esercenti attività economiche fortemente condizionati, un'accentuata presenza di malavitosi e gente di malaffare, in un tessuto storico-sociale caratterizzato da violenza e sottocultura: in questo contesto la parrocchia, la scuola, il commissariato e poche altre sedi istituzionali non inquinate rappresentavano delle nicchie di legalità mal tollerate dal potentato criminale locale che costituiva allora il centro di coagulo dei delinquenti della zona e di formazione permanente della manovalanza in crescita.

In un territorio a prevalente sovranità mafiosa, una di queste isole di extra-territorialità era costituita dalla parrocchia di Don Pino Puglisi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata "un'enclave" di valori cristiani, morali e civili che non lasciava indifferenti i maggiorenti della zona, i quali ad un certo momento di questa sfiancante contrapposizione decisero di eliminare il prestigioso ed ingombrante capo spirituale per disperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e fare ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera di vassallaggio all'imperante potere mafioso.

Ciò che doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l'attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso ed inviolato dilagava il potere dei fratelli Graviano, indicati unanimemente come i reggenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia.

Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di Padre Puglisi si affiancano, esplicando altresì una funzione di riscontro, le indicazioni fornite da ex mafiosi ed ex criminali che, scegliendo la via della collaborazione, hanno fornito importanti rivelazioni sulle condizioni di vita e le presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio.

DRAGO Giuseppe ha ricordato che Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", gli aveva riferito che don Puglisi "... era un prete che

predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio”.

Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito la infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell’ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

GRIGOLI Salvatore ha riferito: “...*Si diceva che lui ... aveva creato un... locale dove c'erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia”.* Erano state appunto queste le ragioni che erano state evidenziate anche dallo Spatuzza per la uccisione del sacerdote

ROMEO Pietro aveva appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perchè “... *lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, ... che vanno in carcere, ... per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.*

L’ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito da Giuseppe Graviano, perchè l’opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando “...*male della mafia”* e procedendo ad un’opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

Ha raccontato, a sua volta, SCARANO Antonio che Giacalone Luigi gli aveva spiegato che il prete era stato ucciso “*perchè rompeva troppo le scatole dice, chiama dei giovani anche... e faceva l'antimafia”.*

L’eliminazione del parroco di Brancaccio, dunque, voleva essere un atto intimidatorio per l’intera comunità religiosa, ma fu criticata anche dai vertici all’interno dell’organizzazione criminale “cosa nostra”, non tanto perchè fosse stato ucciso quel prete, quanto perchè fosse stato scelto il momento sbagliato.

Al riguardo CALVARUSO Antonio ha affermato che Leoluca Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell’uccisione di

padre Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure, consentendo al sacerdote di *“diventare un personaggio”*. La sua uccisione conseguentemente avrebbe dovuto destare notevole scalpore e dare maggiore impulso alla lotta contro la mafia. In altre parole - secondo Bagarella - *“dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la lotta”*.

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che *“era un motivo già valido”*. Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche proprio del Bagarella, il quale *“...ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro “non mettetevi con i mafiosi”, e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete”*.

Nemmeno Giacalone - come ha riferito Calvaruso - era stato d'accordo nel fare quell'omicidio, prevedendo le reazioni dello Stato, ma non vi era stato niente da fare perchè l'avevano ordinato i Graviano per le strategie del parroco contro la mafia che li metteva in ridicolo .

Il racconto del Giacalone coincide, pertanto, con quanto aveva detto Bagarella, secondo cui i Graviano avevano perso tempo ad

eliminarlo ed avevano consentito che diventasse famoso, di talchè quando lo fecero uccidere successe il finimondo .

CIARAMITARO Giovanni ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco dopo che il prete era stato ucciso; Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacchè gli affari della organizzazione andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva *“smosso troppo le acque nella zona”* e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote *“... senza alcun problema”*.

Ma a parte la causale del delitto, che appare chiara in ogni sua sfaccettatura, ben altre circostanze emergono dalle dichiarazioni dei citati collaboratori, le quali consentono di pervenire ad un positivo giudizio di responsabilità nei riguardi degli imputati di questo processo.

Al fine della valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle delazioni accusatorie è tuttavia opportuno tracciare brevemente i percorsi dissociativi dei medesimi collaboranti, le cui rivelazioni hanno contribuito a far luce anche sull'omicidio di padre Puglisi.

IL COLLABORANTE DRAGO GIOVANNI

Drago Giovanni è stato esaminato all'udienza del 13.12.1997 e, nel ripercorrere il suo passato criminale, ha ricordato che aveva fatto parte dell'associazione mafiosa “Cosa Nostra”, come componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, mandamento Ciaculli.

Era stato ritualmente affiliato intorno all'anno 1986, *“... esattamente dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni, detto "parrineddu", entrambi uomini d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio”*.

Era stato iniziato all'attività mafiosa da Giuseppe Graviano che era stato "il suo maestro"; proprio "padrino" nella cerimonia ufficiale del giuramento era stato Cecè Buccafusca.

Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli. Era il Graviano che programmava le attività criminose nel territorio di competenza, informandone preventivamente il Lucchese che continuava a rivestire formalmente la carica di capo mandamento. I suoi fratelli, Filippo e Benedetto, anch'essi uomini d'onore di Brancaccio, lo coadiuvavano in tale attività con ruoli differenziati: *"...Filippo e Benedetto... hanno fatto un periodo di detenzione. E quindi, ... mentre il Graviano Giuseppe stava fuori, ...(anche se in) stato di latitanza, era lui che conduceva la famiglia... è stato lui che, pian piano, ha emerso e ... che sapeva un po' tutte le cose ... delle altre famiglie del mandamento.*

..(In concreto): Graviano Filippo (era) la mente, Giuseppe a suo pari, mentre Benedetto il braccio di forza".

Drago aveva fatto parte con Giuseppe Graviano ed altri uomini d'onore del mandamento di Ciaculli di un "gruppo di fuoco", dedito ad omicidi, estorsioni, traffici illeciti di droga e di tabacchi lavorati esteri. Egli aveva partecipato alla quasi totalità degli omicidi commessi da tale gruppo, tra cui quelli di Mario Prestifilippo e dei familiari del Mannoia.

Arrestato l'8 marzo 1990, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, non condividendo più le regole perverse di Cosa Nostra, aveva deciso di dissociarsi dalla ideologia mafiosa e di rifarsi *"una vita pulita, una vita normale"*.

Del padre Puglisi, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio, aveva sentito parlare durante la detenzione da Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore di Corso dei Mille, suo coimputato, arrestato qualche mese dopo la cattura di esso Giovanni Drago.

Commentavano la maggiore presenza nel territorio, dopo la strage di Capaci, delle Forze dell'Ordine, le quali eseguivano perquisizioni. "Polonari" gli aveva riferito che "i mafiosi di Brancaccio" erano preoccupati, perchè avevano notato strani movimenti nel quartiere. Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito la infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

La chiesa si trovava nel cuore del quartiere, nella via S. Ciro, nelle cui vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano; il centro di accoglienza distava appena 300 metri.

Giuliano gli aveva riferito che don Puglisi "*... era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio*".

Per scoprire se effettivamente nella parrocchia vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico al dottor Nangano - che abitava nei pressi ed era persona "vicina" all'organizzazione (aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la latitanza; era imparentato con i Mafara, titolari della calcestruzzi di Maredolce e decimati nella guerra di mafia) - di seguire gli spostamenti del sacerdote e quel che accadesse nell'ambiente parrocchiale.

Drago nulla sapeva sugli ulteriori sviluppi della vicenda, in quanto era già in stato di detenzione.

Giuliano Giuseppe era ben informato della vicenda, perchè, mentre Drago proveniva dalle carceri di Cagliari (ove non erano detenuti di mafia), il primo era stato ristretto nella Casa Circondariale di Termini Imerese ed aveva avuto maggiori possibilità di apprendere notizie dall'esterno. Tali notizie erano state a lui trasmesse durante gli incontri nelle udienze del processo a loro carico.

Era a conoscenza del fatto che nell'omicidio del padre Puglisi fosse stata impiegata una pistola cal. 7,65. In effetti negli omicidi del "gruppo di fuoco" non erano state mai utilizzate armi siffatte, salvo che nel tentato omicidio di Miceli Girolama, la ex compagna di Greco

Giuseppe “Scarpa”, allorchè la 7,65 aveva avuto lo scopo di sviare le indagini e far apparire la vicenda non come delitto di mafia

Infatti, *“si usa una pistola del genere, appunto, per non dire lo stampo di omicidio mafioso, perché di solito... almeno, tutti gli omicidi che ho fatto io, si sono fatti con calibro 38, con 357, oppure con fucili caricati a pallettoni,...mentre la 7,65... non è un'arma specifica per l'agguato mafioso, per come si prevedeva allora”*.

Su domanda del difensore Drago ha dichiarato di essere stato arrestato nel 1990 per associazione mafiosa e di essere stato raggiunto durante la detenzione da avvisi di garanzia per omicidi. Egli ne aveva in effetti commesso circa una cinquantina.

Era in stato di libertà, avendo scontato la condanna inflittagli per l'associazione mafiosa; era stato nuovamente condannato per gli omicidi da lui confessati con sentenza di primo grado, che non era ancora divenuta definitiva. Era stato durante la detenzione sottoposto al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

Quel che Drago ha rivelato trova preciso e puntuale riscontro nelle acquisizioni probatorie che completano ed arricchiscono il quadro ambientale da lui delineato.

**ASSETTO DEL POTERE MAFIOSO A BRANCACCIO NEI PRIMI ANNI
NOVANTA : IL DOMINIO DEI FRATELLI GRAVIANO**

Come già anticipato, nella geografia della violenza urbana e metropolitana, il quartiere di Brancaccio si presentava, all'epoca dei fatti, come uno di quelli a più alta densità delinquenziale, in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidate origini e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l'uso della forza militare e la violenza.

Nella variegata galassia delle cosche mafiose, quella di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano.

Il colonnello Domenico POMI, che aveva svolto indagini sull'aggregato mafioso locale, ha affermato che in quel tempo

dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perchè colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Tra i vari collaboranti, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era *“stata data in mano ai fratelli Graviano... Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano”*. Nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse - estorsioni, rapine, omicidi - *“loro ne erano a conoscenza”*, se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.

Queste erano, del resto, le regole dell'organizzazione, *“...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona”*.

Il “comando” dei Graviano non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant'è *“... che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di fare pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione”*.

Drago Giovanni, come si è già avuto modo di evidenziare, ha sostenuto che Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli, *“.. Graviano Filippo (era) la mente, Giuseppe a suo pari, mentre Benedetto il braccio di forza”*

Calvaruso Antonio ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano: tutti egualmente influenti e capi, *“solo che il Giuseppe*

Graviano era il primo in assoluto; poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto”.

Carra Pietro, non essendo uomo d'onore, non aveva mai fatto la conoscenza dei predetti Graviano, ma essendo stato vicino alla famiglia mafiosa sin dal 1993 aveva sentito spesso parlare di loro da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro, da Barranca.

Ciaramitaro Giovanni non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo che “...era ... il capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio”.

<p style="text-align: center;">IL GRUPPO OPERATIVO ALL'EPOCA DELL'OMICIDIO DI PADRE PUGLISI</p>
--

E' noto che il potere mafioso si avvaleva e peraltro si avvale tuttora di gruppi che operano sul territorio a vari livelli per l'esercizio delle attività illecite e la realizzazione di singole operazioni criminali, spaziando dalle estorsioni generalizzate, alle rapine ai TIR, al traffico di armi e stupefacenti, agli omicidi portati a compimento da speciali corpi armati dotati di cospicui arsenali, inseriti in una vasta rete protettiva di covi e reticoli relazionali in grado di garantire coperture e latitanze.

Tali squadre avevano compiti specifici ed omogenei : vi si ricomprendevano i picchiatori, gli addetti a bruciare i negozi, a rubare macchine, a riscuotere il pizzo, a fare le telefonate estorsive, ad eseguire uccisioni e scomparse.

In genere, sovrintendeva ed organizzava i gruppi criminali una figura dominante dotata di carisma e di capacità gestionali che era in genere candidata a succedere alla massima carica del mandamento. Tale aspirante capo era colui che dirigeva il gruppo di fuoco che era l'unità militare armata che godeva di maggior prestigio perchè era autorizzata a custodire, maneggiare le armi e a sparare alle vittime designate.

Nel presente processo questa figura potrebbe rivestita dall'imputato Mangano Antonino, sul cui profilo criminale ci si intratterrà in prosieguo.

Il gruppo di fuoco era una vera e propria struttura militare, composta da killer abilmente selezionati dagli uomini di vertice di Cosa Nostra, i quali dopo un periodo di tirocinio nell'esecuzione di reati meno gravi, danneggiamenti, estorsioni, e di attenta osservazione delle capacità operative dimostrate, destinavano i più abili all'esecuzione di omicidi. Questi soggetti specializzati nell'esecuzione di omicidi, occupavano una posizione privilegiata all'interno dell'ambiente mafioso.

Attorno al ristretto gruppo di fuoco ruotava poi una cerchia di altri personaggi di fiducia e di provata capacità in grado di fornire supporto, ausilio e sostegno logistico.

Il gruppo di fuoco in assetto operativo era, dunque, una formazione militare costituita da soggetti autorizzati a sparare e altri soggetti in funzione di appoggio o copertura.

Nello specifico, Grigoli ha raccontato che era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un gruppo specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, ed aveva avuto una composizione variegata man mano mutata nel tempo col ricambio di nuovi personaggi che sostituivano quelli receduti (come ad esempio Di Filippo Emanuele) o via via arrestati.

Calvaruso Antonio ha precisato che del gruppo di fuoco di Brancaccio, all'epoca dei fatti in contestazione, avrebbero fatto parte, oltre che il Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Giacalone Luigi. Avrebbero impartito loro ordini dapprima Giuseppe Graviano e, dopo l'arresto di quest'ultimo, Mangano Antonino che - secondo le rivelazioni dei collaboranti - sarebbe divenuto il nuovo reggente ed avrebbe avuto come suo capo lo stesso Bagarella.

Il Calvaruso aveva a quel tempo accettato di approvvigionare il Bagarella e a fargli da autista, divenendo il suo accompagnatore ufficiale, e da lui avrebbe appreso che il Mangano dopo l'arresto dei Graviano avrebbe preso ordini direttamente dal Bagarella medesimo, anche se si comportava con deferenza nei confronti di essi Graviano.

Quando Giuseppe Graviano era stato catturato - secondo Calvaruso - facevano parte del citato gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorchè il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, erano custodite dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, il resto era nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

Di Filippo Emanuele ha sostenuto che *“la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli?”*. Queste persone erano dedite alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio: omicidi, estorsioni ed altro.

Romeo Pietro ha dichiarato che il “gruppo di fuoco” era specializzato nell'eseguire i crimini più gravi: *“... uccidere le persone... lupare bianche... estorsioni, ...stragi ...”*. Lo dirigeva prima Giuseppe Graviano; dopo l'arresto di quest'ultimo, Antonino Mangano.

In effetti era il Graviano a trasmettere ordini dal carcere, indicando le persone che dovevano essere soppresse; chi decideva in concreto era tuttavia il Mangano.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nella organizzazione mafiosa nel 1993 ha riferito che del gruppo di fuoco avrebbero fatto parte anche Giacalone e lo Spatuzza, come lo aveva informato il Giuliano.

A Scarano Lo Nigro Cosimo aveva spiegato che *“...adesso... la mafia usava determinate persone a fare un tipo di delitti, usava un gruppo di persone per fare altri delitti, cioè erano suddivisi ...quelli*

che venivano a Roma e quelli che rimanevano a Palermo non dovevano sapere che quelli venivano a Roma; quelli di Palermo, quelli che andavano a fare gli omicidi, non dovevano sapere di quelli che andavano ... a dare fuoco ai negozi; quelli che facevano fuoco ai negozi non dovevano sapere di quelli che facevano gli omicidi e quelli che venivano a Roma. Ogni gruppo operava indipendente ..., che non si sapeva la cosa l'uno con l'altri".

Sostanzialmente il gruppo era suddiviso in sottogruppi con incarichi specifici e l'un sottogruppo non doveva sapere quello che faceva l'altro, per prevenire la veicolazione di informazioni nel caso di collaborazioni.

In un'occasione poi Spatuzza si era messo alla guida della propria autovettura ed aveva preso a bordo un individuo che aveva successivamente saputo trattarsi del Graviano. Si erano, quindi, diretti verso il Villaggio Tognazzi ove era riunito il resto del gruppo che aveva avuto un incontro col Graviano. In quell'occasione appunto quest'ultimo era stato presentato allo Scarano come "amico nostro". Aveva allora capito che era colui che Lo Nigro aveva più volte nominato nelle loro conversazioni con l'appellativo di "madre natura" e per il quale i ragazzi "stravedevano".

I COEVI ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI

Il fronte delle indagini aveva visto un'incessante lavoro di penetrazione nel territorio, come è stato possibile apprendere attraverso le dichiarazioni degli investigatori, di cui viene di seguito svolta un'ampia rassegna.

Il colonnello POMI Domenico, all'udienza dell'11 novembre 1997, non è comparso ed è stata data lettura delle sue dichiarazioni rese all'udienza del 23 maggio 1996 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°.

Il predetto investigatore aveva effettuato indagini nel quartiere di Brancaccio immediatamente dopo l'uccisione di padre Puglisi. Aveva in tal modo appreso che l'opera del sacerdote era particolarmente

apprezzata nel quartiere e seguita con particolare attenzione per le iniziative sociali che portava avanti nel tentativo costante di recupero dei giovani dalla strada, specialmente tossicodipendenti, ma soprattutto per il suo continuo stigmatizzare la cultura, gli atteggiamenti mafiosi nel corso delle sue omelie.

Su delega del P.M. il col. Pomi aveva poi proceduto ad un'attività di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Drago Giovanni che, dopo il suo arresto per associazione mafiosa, nel dicembre 1992 aveva iniziato a collaborare con le Autorità dello Stato, rivelando di essere stato uno dei componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, autore di efferati crimini.

Drago aveva appunto indicato chi fossero i mandanti dell'omicidio, chiamando in causa Giuliano Giuseppe detto "Folonari", che faceva parte della stessa famiglia mafiosa di Brancaccio ed era specializzato nel campo delle estorsioni, nel traffico di stupefacenti e di armi, ed era un elemento della massima affidabilità all'interno della famiglia stessa.

Giuliano aveva, invero, confidato al Drago, durante un periodo di codetenzione, che padre Puglisi era stato attenzionato dai Graviano, i quali avevano a tale scopo incaricato il dottor Nangano Salvatore di tenerlo d'occhio. Il Nangano infatti - oltre ad essere titolare di un ambulatorio medico nella via dei Quartieri nella zona di S. Lorenzo unitamente al dottor Cinà (che era il medico di fiducia di Salvatore Riina) - aveva altro ambulatorio vicino la parrocchia di S. Gaetano.

Il Nangano, pur non essendo uomo d'onore, era vicino alla famiglia mafiosa di Brancaccio, in quanto la sorella Maria Caterina aveva sposato uno dei Mafara, Giuseppe, che era all'epoca una delle più potenti famiglie all'interno di Brancaccio; era inoltre iscritto in una loggia massonica, la Praxis insieme ad altri 25 professionisti. Era, inoltre, medico di famiglia dei Graviano, che aveva curato anche durante la latitanza.

Dalle investigazioni era emerso che il predetto medico era in grado dal suo ambulatorio di controllare le attività della parrocchia, in

quanto i locali erano vicinissimi alla chiesa di S. Gaetano e al centro sociale ed, inoltre, aveva una clientela che gravitava nella parrocchia medesima, nella quale anche la moglie Maria Caterina ricopriva una qualche carica.

Erano state effettuate delle verifiche, attraverso le quali era risultato che padre Puglisi era apertamente schierato contro qualsiasi attività fosse riconducibile alla mafia. Questo suo atteggiamento era sotto gli occhi di tutti ed egli lo manifestava apertamente in ogni occasione. Aveva creato un centro denominato “Padre Nostro” che aveva proprio lo scopo di contribuire alla formazione di una cultura antimafiosa, fornendo aiuti e sostegno ai bisognosi, senza la necessità di dover ricorrere all’aiuto mafioso; aveva dato tutto il suo appoggio al Centro Intercondominale di via Azolino Hazon, che aveva sede in una cantina del palazzo, composto da 14 piani, costruito dall’imprenditore Pilo. Gli appartamenti dello stabile erano stati acquistati dal Comune di Palermo, mentre gli scantinati erano rimasti all’impresa: in uno di questi si riuniva appunto il Comitato Intercondominale, mentre gli altri erano divenuti “terra di nessuno”:

In quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perchè colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il colonnello Pomi aveva pure effettuato investigazioni a riscontro delle propalazioni accusatorie del dr. Gioacchino Pennino, anch’egli collaboratore di giustizia. Costui era stato colpito da misura custodiale nell’ambito del procedimento c.d. “Golden Market”; si era rifugiato in Croazia ed ivi arrestato a Novigrad. Estradato in Italia, aveva appunto iniziato a collaborare.

Il Pennino faceva parte anch’egli della famiglia mafiosa di Brancaccio ed aveva indicato i fratelli Graviano come capi di tali famiglia e capi del mandamento di Brancaccio e Ciaculli e parlato del Sen. Inzerillo e del presidente del Consiglio di Quartiere Cilluffo. Sul punto era emerso che l’Inzerillo, ex impiegato delle Ferrovie dello

Stato, era stato - così come il senatore Cerami - in stretti rapporti con tale Castellana, cognato di Michele Greco. In poco tempo era stato eletto prima consigliere comunale di Palermo con la carica di assessore e vice Sindaco e poi nel 1992 Senatore della Repubblica. Al suo seguito era cresciuto il Cilluffo che da consigliere era divenuto presidente del Consiglio di Quartiere. Costui si era in qualche modo interessato al Comitato Intercondominiale di via Hazon come referente dell'Inzerillo, cercando di dare alle iniziative del Comitato stesso impostazioni che cozzavano con quelle del padre Puglisi.

Tale Comitato era stato nel tempo sottoposto ad una serie di danneggiamenti sino a che aveva in concreto cessato di operare.

Si era ancora accertato che tra il senatore Inzerillo ed i Graviano intercorrevano stretti rapporti di frequentazione.

Prima delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia le indagini avevano seguito diverse piste per la individuazione degli esecutori materiale senza alcun utile risultato.

BOSSONE Davide all'udienza del 5 novembre 1997 ha riferito che aveva svolto investigazioni nel 1992 sulle attività della famiglia mafiosa di Brancaccio.

“...Iniziammo una penetrazione informativa grazie a due fonti, Alfa e Dragna Giuseppe che poi sparirà per lupara bianca, e questa penetrazione informativa e questa pressione specificatamente su Brancaccio, consentì all'epoca di tracciare delle responsabilità su un sodalizio criminale che specificatamente operava nelle rapine ai TIR: sodalizio criminale che era particolarmente vicino all'allora leadership della famiglia mafiosa di Brancaccio e nei quali comparivano quelli che all'epoca erano alcuni picciotti, cioè ragazzi di basso spessore criminale, quali il Faia, il Romeo, il Ciaramitaro che poi successivamente invece vedremo in una rapidissima escalation, tanto che poi costituiranno, diventeranno dei feroci killer del gruppo di fuoco a disposizione della leadership della famiglia.

Pertanto viene fatta questa prima penetrazione, viene disarticolato questo primo sodalizio. Le investigazioni non terminano,

anzi continuano in relazione proprio agli eventi del '93, ovverossia la cattura di Riina, la politica stragista di "cosa nostra" e in particolare all'efferato omicidio di Padre Puglisi avvenuto proprio nel cuore di Brancaccio. La nostra pressione investigativa e quindi tutta la nostra attività sostanzialmente, in estrema sintesi, consente preliminarmente di vedere due cose, ...due realtà ..fra l'altro parallele: da un lato, appunto la rapida ascesa di questi soggetti che all'epoca erano rapinatori e poi acquisiscono sempre maggiore importanza e diventano poi successivamente dei killer; dall'altra, diciamo, una sempre maggiore importanza dei capi della famiglia di Brancaccio nell'ambito del "gotha" di Cosa Nostra", cioè Giuseppe e Filippo Graviano.

“..Ovviamente continuiamo questo tipo di attività, soprattutto informativa e conoscitiva, e assistiamo ad una cosa: ovverossia ad un certo punto non ci sono più tracce dei due fratelli, del Filippo e del Giuseppe, su Palermo, tanto che li cerchiamo, non li troviamo, presumiamo che si siano allontanati forse per evitare questo tipo di pressione che aveva già colpito il loro congiunto Benedetto. Iniziamo una serie di pedinamenti sui favoreggiatori, in particolare il 26 gennaio del 1994 pediniamo lo Spadaro e il D'Agostino che con le loro mogli in treno da Palermo prima andavano verso Venezia e successivamente, arrivati a Bologna, cambiano, prendono il treno per Milano ove arrivano, alloggiano in albergo, si dividono, fanno compere, incontrano inizialmente uno dei due fratelli. Continuiamo a pedinarli su Milano il giorno dopo, fino a quando il 27 sera, tra le otto e le nove, si riuniscono tutti quanti in un famoso ristorante di Milano che è "Gigi il Cacciatore", e interveniamo e li catturiamo....Li catturiamo e lì continua l'investigazione sui favoreggiatori, sui sistemi di riciclaggio, sull'attività estorsiva eccetera...; e questa attività poi continua ovviamente con il supporto dello Spataro e del D'Agostino che poi collaboreranno con la giustizia. Iniziamo tutta una serie di attività di ricerche su Spatuzza, effettuiamo numerosi arresti e ovviamente e poi perveniamo alla reggenza della famiglia che

successivamente passa in mano al Mangano e poi allo Spatuzza....”
dalla fine del gennaio o primi di febbraio del 1994 in poi.

Il Bossone ha confermato le dichiarazioni rese all’udienza del 10 gennaio 1997 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°.

In tale processo egli aveva dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri, aveva svolto indagini sulla famiglia mafiosa di Brancaccio a partire dal 1992 nell’ambito dell’operazione denominata “pipistrello”, che aveva portato alla individuazione di una banda specializzata nelle rapine ai TIR. Una delle fonti confidenziali era stata tale Dragna Giuseppe, il quale aveva pagato con la vita le sue confidenze. I rapinatori erano personaggi di bassissimo spessore criminale, che dopo tre o quattro anni erano divenuti componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, come Romeo Pietro Ciaramitaro, Faia ed altri.

Dragna nel corso della sua collaborazione con le Forze dell’Ordine aveva rivelato che al vertice dell’organizzazione della famiglia di Brancaccio erano i Graviano, in particolare Giuseppe e Filippo; i due erano stati arrestati a Milano il 27 gennaio 1994 nel ristorante “Il Cacciatore” al termine di un reiterato pedinamento di due soggetti: Spataro e D’Agostino che erano stati anch’essi arrestati, assieme a Galdi Rosalia e Buttitta Francesca, cioè le due donne dei Graviano.

Aveva avuto modo di conoscere le dichiarazioni dei collaboranti Drago, Cannella Tullio, Di Filippo Pasquale ed Emanuele, Pietro Romeo e Antonino Calvaruso e, nel procedere ad indagini delegate al proprio ufficio, aveva investigato sul fenomeno delle estorsioni in Brancaccio, che già nel 1993 era consolidato ed organizzato da Battaglia, Pizzo e dal Tutino attraverso riunioni settimanali, nelle quali si stabilivano le quote che dovevano essere ripartite ai familiari dei detenuti.

Il teste aveva effettuato investigazioni su Mangano Antonino, al quale erano state sequestrate della corrispondenza intercorsa con i fratelli Graviano ed una serie di appunti con cifre e date.

Il Mangano sarebbe stato sostanzialmente il capo di un “*gruppo di fuoco feroce che aveva a disposizione una serie di personaggi killer*”, tra i quali i rapinatori dei TIR; egli, dopo l’arresto dei Graviano, era divenuto reggente della famiglia e del mandamento.

Il Bossone aveva indagato anche su Grigoli Salvatore, che aveva un ruolo di spicco all’interno dell’organizzazione; era un feroce killer e, dopo il Mangano, reggeva il mandamento unitamente a Gaspare Spatuzza.

Sul conto dei Graviano era emerso che costoro reimpiegavano i loro capitali illeciti nel settore dell’edilizia, avvalendosi di diversi soggetti, tra i quali Lupo Cesare, Giovanni Jenna, Gaetano Gioè, Catalano.

L’attività investigativa aveva permesso altresì di accertare una serie fittissima di connivenze tra i vertici della famiglia di Brancaccio e alcuni personaggi del modo politico-amministrativo, tra i quali Cilluffo, presidente del consiglio di quartiere di Brancaccio.

Tra il Cilluffo e il Comitato Intercondominiale di via Azolino Hazon, al quale dava sostegno padre Puglisi, vi erano effettivamente dei contrasti, soprattutto in relazione all’impiego di un immobile urbano all’interno del quartiere.

Cilluffo era esponente dalla D.C. (successivamente transitato nelle file di Forza Italia) ed era il referente del senatore Vincenzo Inzerillo.

Non aveva svolto indagini sull’omicidio di padre Puglisi.

Minicucci Marco all’udienza dell’11 novembre 1997 non è comparso e si è data lettura delle sue dichiarazioni rese all’udienza del 7 luglio 1997 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°

In quella sede aveva dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, aveva

coordinato le indagini che avevano portato alla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Tali indagini erano state maggiormente intensificate all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, essendosi i sospetti appuntati sui detti fratelli, entrambi latitanti, i quali controllavano a quel tempo il territorio nel quale era avvenuto il delitto.

Si era saputo che tale Spataro Salvatore, persona vicina ai Graviano, avrebbe potuto fornire un'utile pista per raggiungere i latitanti: ciò che si era puntualmente verificato.

Seguendo quest'ultimo che il 26 gennaio 1994 era partito in treno con la moglie da Palermo in compagnia di altra coppia formata da tale D'Agostino Giuseppe ed altra donna, raggiungendo dapprima Bologna e susseguentemente Milano, le due coppie erano state pedinate anche in questa città per tutta la giornata del 27 gennaio e a sera, nel ristorante "Il Cacciatore", si erano incontrate con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, che erano stati conseguentemente catturati.

Le susseguenti indagini avevano confermato che i due fratelli erano stati presenti nel citato ristorante durante le feste natalizie del 1993; che erano stati negli anni '92 e '93 anche in Verbania, precisamente ad Omegna, località nella quale era stato pure riscontrato il soggiorno di Lupo Cesare, ospite della famiglia Baiardo.

Erano state effettuate ulteriori verifiche sulla situazione del mandamento di Brancaccio, soprattutto alla luce delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, che, tra i maggiorenti del mandamento, avevano indicato Mangano Antonino e Cannella Cristofaro, ma il teste non aveva partecipato ai successivi sviluppi dell'indagine, perché era stato trasferito.

Il Cannella era stato, comunque, già segnalato come personaggio inserito nell'organizzazione criminale e segnatamente come componente del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, mentre era del tutto sconosciuto Salvatore Grigoli, il cui nome era venuto fuori successivamente.

Il capitano Minucci aveva svolto in precedenza indagini su investimenti effettuati dai fratelli Graviano nel campo dell'edilizia negli anni '92 e '93, atenzionando soprattutto le posizioni di Lupo Cesare, che risultava proprietario e amministratore unico di due società immobiliari, e dell'imprenditore Giovanni Ienna, titolare dell'hotel San Paolo Palace, ove si trovava alloggiata la madre dei Graviano, sig.ra Quartararo. Anche su questo punto il teste non aveva tuttavia proseguito le indagini.

In occasione dell'omicidio di Padre Puglisi, fonte confidenziale aveva segnalato che il tossicodipendente Realmonte Michele deteneva una pistola cal. 7,65 che utilizzava per le sue rapine; era stata fatta una perquisizione domiciliare, ma non era stata trovata traccia dell'arma né rinvenuto l'interessato. Altra fonte aveva rivelato che un'arma del genere era stata posseduta dal padre del Realmonte, ma che era stata in seguito distrutta.

BRANCADORO Andrea, esaminato all'udienza dell'11 novembre 1997, ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 24 febbraio 1997 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°, delle quali ha ricevuto lettura.

Dal 1992 al 1996 aveva prestato servizio presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo ed aveva effettuato attività investigative sul quartiere di Brancaccio e sulla famiglia mafiosa che ne controllava il territorio.

In un primo tempo, nell'anno 1992, tale attività aveva avuto ad oggetto le rapine commesse ai danni di camionisti da un gruppo di soggetti, che in seguito avevano avuto un'ascesa criminale. Sulla base delle loro denunce, l'A.G. aveva adottato una serie di provvedimenti per associazione per delinquere.

In tale campo erano emerse delle connessioni con l'organizzazione mafiosa, le quali erano maggiormente venute fuori quando si era avuta la collaborazione di alcuni dei soggetti coinvolti che avevano fatto i nomi dei loro complici, tra i quali Faia Salvatore, Dragna Giuseppe (soppresso col metodo della "lupara bianca" tra

l'agosto ed il settembre 1992), Romeo Pietro, un tale Lo Monaco ed altri ancora.

Dopo l'omicidio di padre Puglisi l'attività investigativa era stata incentrata sulla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi da tempo latitanti, i quali erano i maggiori indiziati del delitto. Sostanzialmente avevano seguito gli spostamenti di D'Agostino Giuseppe e Spataro Salvatore e dei loro familiari. Il primo era un incensurato e non aveva mai adito a rilievi; il secondo, inteso "Lapuni", era un infermiere e svolgeva un'attività commerciale nel quartiere di Brancaccio ed era fratello di Spataro Franco, il quale gestiva una polleria nella via Conte Federico. Tutti erano "vicini" ai fratelli Graviano.

Da informatori avevano saputo che sia il D'Agostino che lo Spataro dovevano consegnare del denaro ai due latitanti e, seguendo questi ultimi, si era appunto pervenuti alla loro cattura. Dei Graviano insieme alle loro rispettive fidanzate, peraltro, si erano già avuti indizi certi della loro presenza nell'area di Milano, sul lago Maggiore in Verbania, a Venezia, ove un soggetto a loro collegato, Salvatore Baiardo, aveva preso in locazione un appartamento al casinò di Saint Vincent.

Il Cap. Brancadoro ha riferito che da investigazioni sul conto di Spataro Franco, fratello di Spataro Salvatore, era emerso che costui aveva collegamenti diretti con Cannella Cristofaro, il quale era un uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Sulle attività criminali di quest'ultimo aveva ampiamente riferito Drago Giovanni ed era stato emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere che era stato eseguito il 27 gennaio 1994.

Il teste aveva svolto, infatti, una specifica attività investigativa su delega della Procura della Repubblica di Palermo in ordine alle dichiarazioni del Drago, killer della famiglia di Brancaccio, ed erano state identificate tutte le persone indicate dal collaborante come componenti di tale "famiglia", tra i quali, oltre il Cannella, Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Drago Giuseppe (fratello di Giovanni) e

forse anche Spataro Salvatore, Lupo Cesare Carmelo (titolare di due società immobiliari).

Aveva effettuato anche investigazioni su Carra Pietro, il quale era un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni, la Spedisud o la Valtras, nella zona industriale di Brancaccio, e nella stessa società avevano lavorato in periodi diversi sia il Cannella che il Grigoli e altro componente della medesima organizzazione.

Aveva identificato Mangano Antonino, che gestiva un'agenzia di assicurazioni nel corso dei Mille e che era stato attenzionato per i suoi probabili collegamenti (poi risultati certi) con Bagarella Leoluca. Mangano aveva avuto sicuri rapporti con Graviano Giuseppe, come risultava da corrispondenza epistolare tra i due, nella quale si parlava di attività estorsive ai danni di imprenditori. Tale corrispondenza, nella quale mittente e destinatario erano indicati con nomi di fantasia (Graviano Giuseppe si era firmato con lo pseudonimo di "Madre Natura", Mangano con altro), era stata sequestrata dalla D.I.A. di Palermo nel corso di una perquisizione della casa del Mangano a seguito della cattura del Bagarella.

Dal contesto delle lettere e dagli altri elementi raccolti era risultato chiaro che coloro i quali a quell'epoca comandavano nella zona di Brancaccio erano Giuseppe e Filippo Graviano.

Il Cap. Brancadoro non aveva fatto indagini dirette sull'omicidio di padre Puglisi.

Il teste ha ulteriormente specificato che le indagini nella loro prima fase, dal 1992 al 1993, avevano avuto come obiettivo il fenomeno delle frequenti rapine nella zona di Brancaccio.

Erano stati individuati Faia Salvatore, Romeo Pietro, Dragna che era poi scomparso, un tale Lo Monaco, Crocilla, cioè soggetti tutti del quartiere, e questa indagine era stata favorita da alcune fonti tra cui il citato Dragna che era poi scomparso. Si erano resi conto che era stato soppresso tra l'agosto e il settembre 1993, quando non avevano avuto più la possibilità di contattarlo. Un soggetto (il Romeo), che aveva

ammesso il proprio coinvolgimento nelle rapine, aveva successivamente confermato che era stata eliminato.

L'attività investigativa non si era comunque fermata ed era proseguita sino all'omicidio di don Giuseppe Puglisi.

Anche su questo fronte si erano giovati di collaborazione fiduciaria che era continuata poi fino all'arresto dei due fratelli Graviano. La cattura di questi due latitanti, avvenuta in data 27 gennaio 1994, era considerato, infatti, un passo strategico nel contrasto al fenomeno criminale in quell'area.

Savina Luigi, esaminato all'udienza del 4 febbraio 1998, ha affermato di aver prestato servizio presso la Questura di Palermo dall'1 settembre '94 all'8 agosto '97, ma di non avere svolto indagini sui fratelli Graviano, che, all'epoca, erano stati già arrestati. Aveva invece effettuato investigazioni su Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Cosimo Lo Nigro, Faia Salvatore, Grigoli Salvatore, Pietro Romeo, Fifetto Cannella.

Le indagini avevano preso le mosse da una serie di omicidi che si erano verificati nella zona di Brancaccio, in relazione ai quali erano stati emessi numerosi provvedimenti di custodia cautelare in carcere, rimasti ineseguiti nei confronti dei detti soggetti che si erano resi irreperibili dopo la cattura di Leoluca Bagarella, tranne il Mangano che era stato arrestato nel giugno '95.

Man mano era stati tutti arrestati sino al 3 luglio 1997, allorchè era stato catturato lo Spatuzza. A tale cattura avevano contribuito le rivelazioni dei collaboranti Pietro Romeo, Giovanni Ciaramitaro e Trombetta Agostino, i quali materialmente avevano accompagnato le Forze di Polizia nei luoghi ove si nascondevano i loro complici.

Romeo, arrestato il 20 novembre 1996, aveva iniziato subito la sua collaborazione, facendo immediatamente catturare tre latitanti del gruppo di fuoco - Faia Salvatore, Giuliano Francesco e Cosimo Lo Nigro - e rinvenire due grossi depositi di esplosivo, uno a Palermo nei pressi del Commissariato Brancaccio ed uno a Roma, ove erano custoditi circa 100 chili di esplosivi per parte. Aveva indicato i luoghi

ove erano state sepolte due persone uccise, uno nei pressi di Misilmeri e un altro nella via Messine Marine. Aveva poi fornito un serie di informazioni che avevano consentito di far luce su una sequela di omicidi.

Il cadavere sepolto nella via Messina Marine era quello di un tunisino che aveva lavorato alle dipendenze di Cosimo Lo Nigro: circostanza che aveva pure confermato il fratello della vittima, affermando che non aveva più notizie del congiunto che lavorava sulla barca di tale Cosimo “lo sciancato”, che in realtà era il padre del Lo Nigro, il quale aveva tale soprannome.

Romeo aveva ancora fatto importanti rivelazioni sulle stragi avvenute nel 1993 a Firenze, Roma e Milano

Anche Giovanni Ciaramitaro aveva immediatamente fornito il suo valido contributo per la cattura di due latitanti del medesimo gruppo di fuoco, i fratelli Garofalo Giovanni e Garofalo Pietro Paolo. Il collaborante aveva affermato che i due ricercati disponevano di un appartamento, dal quale si allontanavano il venerdì, rientrando il lunedì di ogni settimana. Egli stesso li aveva accompagnati presso l'immobile indicato, ove però abitavano due diverse persone, una delle quali cugino dei latitanti. In effetti nei locali erano stati rinvenuti degli oggetti - macchine fotografiche, uno stereo, un videoregistratore - dei quali i due soggetti non sapevano alcunchè e che lasciavano indurre che Ciaramitaro avesse fornito indicazioni veritiere.

Costui aveva ancora dato utili informazioni su qualche omicidio e soprattutto sull'attività estorsiva sistematicamente esercitata nel quartiere Brancaccio.

Trombetta Agostino, fermato il 14 aprile 1996, aveva fatto ritrovare delle armi che erano custodite da soggetti vicini a Spatuzza Gaspare, il quale era sfuggito all'arresto. Trattavasi di kalashnikov, mitragliette, numerosissime pistole, oltre 500 o 600 proiettili, microspie e addirittura un captatore di conversazioni ambientali, un microfono direzionale, conservati in due borse, all'interno delle quali c'erano pure

fotografie dello Spatuzza, carte d'identità privi di fotografie, timbri di delegazioni comunali di diversi comuni della Sicilia.

Il dr. Savina sconosceva se i detti collaboranti avessero fornito delle indicazioni riguardanti l'omicidio di padre Puglisi avvenuto nel settembre del '93, del quale egli non si era occupato.

Le indagini avevano in verità abbracciato un largo periodo di tempo antecedente a tale delitto in relazione alle attività di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su omicidi avvenuti qualche anno prima o su estorsioni e rapine consumate all'interno del quartiere Brancaccio dal 1987 al 1993-'94, ma non avevano riguardato specificatamente l'omicidio del sacerdote, del quale si era occupata la Sezione Omicidi.

DI LEGAMI Roberto, esaminato all'udienza del 5 novembre 1997, ha affermato che, nella sua qualità di dirigente della sezione omicidi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, aveva effettuato attività investigative per individuare i responsabili dell'omicidio di don Pino Puglisi.

Quando egli aveva iniziato tali indagini erano state già notificate le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni appartenenti al mandamento di Brancaccio: e ciò prima che intervenissero le collaborazioni di tutta una serie di personaggi appartenenti a "cosa nostra", come Pasquale ed Emanuele Di Filippo, Tullio Cannella, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Scarano Antonio.

Le informazioni fornite da costoro avevano dato luogo alla emissione di altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Grigoli Salvatore, all'epoca latitante, tratto poi in arresto dalla Squadra Mobile di Palermo nel giugno del '97. Il quadro probatorio delineatosi aveva infatti confermato la responsabilità dei fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo.

Queste dichiarazioni, le quali provenivano da personaggi che avevano fatto parte del gruppo operativo agli ordini di Leoluca Bagarella, avevano consentito di far luce su singoli episodi e delineare al contempo anche i ruoli operativi nell'ambito di questo omicidio.

La cattura del Grigoli, il quale aveva subito iniziato a collaborare, aveva permesso di individuare le responsabilità di altri soggetti tra cui lo Spatuzza, come personaggio che si era posto alla guida della moto con la quale i killer si era recati a commettere il delitto.

Per la verità egli non si era occupato di tale parte delle indagini, giacchè in concreto non era stato lui a procedere all'arresto del Grigoli, col quale non aveva effettuato alcun colloquio investigativo. La sua attività era sostanzialmente consistita nella notificazioni delle ordinanze di custodia cautelare, dal cui contesto aveva appreso i fatti in esse rappresentati.

MESSINA Francesco, all'udienza dell'11 novembre 1997, non è comparso e, sull'accordo delle parti, si è data lettura delle sue dichiarazioni rese all'udienza del 5 giugno 1997 nel processo a carico di Graviano Giuseppe + 2 alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 3°.

In quella sede aveva affermato che rivestiva la carica di caposettore delle indagini giudiziarie presso il centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano ed aveva avuto modo di svolgere nell'anno 1993 una serie di attività delegate dalla competente autorità giudiziaria di Milano, volte ad individuare la presenza in alcune zone del settentrione dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

La traccia investigativa era derivata da un'attività svolta nel verbanese, nella zona del lago di Intra, tra Omegna e Verbania, laddove era stata individuata la presenza di un soggetto di origini palermitane, tale Baiardo Salvatore, che abitava proprio ad Omegna ed aveva rapporti con altro soggetto suo conterraneo, Lupo Cesare Carmelo, il quale aveva precedenti specifici, perchè nel 1989 aveva favorito la latitanza di Benedetto Graviano. Attraverso tale pista si era proceduto ad un accurato controllo del traffico telefonico pertinente alle utenze in uso al Baiardo. Tale controllo aveva confermato che negli anni 92 e 93 vi erano stati rapporti tra quest'ultimo e il Lupo. L'arresto dei fratelli Graviano a Milano aveva dato ulteriore impulso all'attività investigativa, estesa al traffico dei telefoni cellulari ed, in particolare, a

quello rinvenuto in possesso della sig.ra Buttitta (compagna di Filippo Graviano) anch'essa tratta in arresto. Tale apparecchio era intestato a tale Taormina (cugino di Gaspare Spatuzza) e risultavano registrate telefonate in partenza per altre utenze, tra cui quella di tale Tranchina Fabio, a sua volta in contatto con il Baiardo.

I fratelli Graviano erano stati già attenzionati per l'attentato di via Palestro, allorchè nell'agosto avevano ricevuto una segnalazione della presenza di costoro in Versilia e precisamente a Forte dei Marmi. In effetti era risultato che Filippo Graviano aveva alloggiato il 31 luglio 1993 presso l'hotel Albamare nella detta località sotto le false generalità di tale Novali Massimo, persona che risiedeva a Rho. Si era appurato che presso quell'albergo, nel periodo in cui vi soggiornava il Graviano, era stato consumato un furto a danno di un giornalista, tale Rosati Renzo, cui era stato sottratto un carnet di assegni. Uno di tali assegni era stato cambiato presso un esercizio pubblico di Borgomanero, località contigua ad Omegna, e la proprietaria, sig.ra Concetta Giaquinto, aveva fotograficamente riconosciuto nei signori Filippo Graviano e Buttitta Francesca coloro che le aveva ceduto il titolo.

Tali investigazioni avevano avuto appunto lo scopo di accertare se i fratelli Graviano fossero o meno coinvolti nella c.d. "strategia stragista continentale", che a quell'epoca si andava delineando attraverso il contributo dei collaboratori di giustizia, tra cui Emanuele Di Natale, Pietro Carra, Antonino Scarano, Salvatore Cancemi.

Con un gruppo investigativo all'uopo costituito aveva effettuato indagini anche sugli attentati dinamitardi in danno di alcune chiese di Roma e si era giunti alla conclusione che la CHIESA era stata colpita per il suo atteggiamento verso "cosa nostra".

Gli imputati delle stragi era anche quelli indiziati dell'omicidio di padre Puglisi, come i fratelli Graviano, Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore.

GIUTTARI Michele all'udienza dell'11 novembre 1997 non è comparso e si è data lettura delle dichiarazioni da lui rese all'udienza

del 30 settembre 1997 nel processo a carico di Graviano di Giuseppe + 2, pendente davanti la terza Corte di Assise di Palermo.

Nella sua qualità di dirigente della Polizia di Stato in servizio a Firenze GIUTTARI aveva partecipato alle indagini relative alle stragi del '93 a Milano e Firenze e agli attentati alle chiese romane.

Le indagini sulla strage di via dei Georgofili a Firenze, avvenuta la notte del 27 maggio 1993, aveva preso le mosse il 28 febbraio 1994 da alcuni elementi di fatto, e precisamente l'accertamento di un contatto, transitato dal ponte radio di Firenze ventiquattro ore prima dell'esplosione dell'ordigno, e precisamente alle ore 1.04 del 26.5.1993, dal cellulare intestato a Spatuzza Gaspare.

In quella circostanza sul cellulare dello Spatuzza era stata registrata una telefonata in uscita della durata di 19 secondi, diretta ad altro cellulare intestato alla ditta "Autotrasporti Sabato Gioacchina". Era stato fatto uno screening del transito delle telefonate delle ultime 36 ore (si trattava di migliaia di contatti telefonici) e la loro attenzione era stata particolarmente attratta da questo contatto dello Spatuzza, il cui nominativo era oggetto di indagine da parte del centro operativo della D.I.A. di Roma, in quanto risultava un elemento inserito nell'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Graviano.

Il dato era risultato di estremo interesse in relazione alle indagini che avevano accertato la presenza in Toscana dei Graviano nel mese di agosto 1993, quindi proprio nel periodo a ridosso della realizzazione degli attentati nel continente, l'ultimo dei quali era avvenuto la notte tra il 27 e il 28 luglio 1993.

La presenza dei predetti due congiunti, Giuseppe e Filippo Graviano, era stata registrata in un lido balneare di Forte dei Marmi, il lido "Rossella", il cui titolare aveva riconosciuto Graviano Giuseppe e le due donne che a lui si accompagnavano, Buttitta Francesca e Galdi Rosalia; per Filippo invece la sua presenza nella medesima località era emersa a seguito della denuncia di un furto nell'albergo "Albamare", subito l'1 o il 2 agosto 1993 da certo Novali Massimo, al quale era stato sottratto, tra l'altro, un carnet di assegni, in concomitanza con la

presenza di un giovane che aveva presentato e visionato una camera e che non si era fatto più vedere. Il giovane era stato riconosciuto dallo stesso albergatore per Graviano Filippo; inoltre uno degli assegni rubati era stato negoziato a Borgomanero in provincia di Novara presso un negozio di articoli da regalo da un soggetto, che la titolare dell'esercizio aveva riconosciuto per lo stesso Graviano Filippo, accompagnato nella circostanza da una ragazza, riconosciuta dalla stessa titolare del negozio per la Buttitta.

Contemporaneamente era stata individuata una villetta a due piani in Forte dei Marmi, ove avevano alloggiato i due fratelli con le rispettive compagne. Il contratto di affitto per 25 milioni era stato stipulato da un uomo d'affari di Milano, tale Enrico Tosonotti, che si era presentato a visitare l'immobile con un giovane, poi riconosciuto per Graviano Giuseppe.

Sulle stragi continentali erano, peraltro, intervenute le dichiarazioni di più collaboranti - Cangemi Salvatore, Gioacchino La Barbera ed altri - i quali avevano rivelato che questi attentati erano opera dell'ala intransigente di Cosa Nostra, facente capo a Salvatore Riina, e di tale organizzazione facevano appunto parte i Graviano, sicchè la loro presenza in Toscana e il contatto notturno con un uomo affiliato alla loro cosca avevano spinto in questa direzione le investigazioni.

Era risultato, in particolare, che il telefono cellulare intestato alla ditta Sabato Gioacchina era usato da Carra Pietro, figlio di Carra Michele, elemento definito da alcuni collaboranti - tra cui Giovanni Drago - a disposizione dei fratelli Graviano. Era costui un autotrasportatore di una ditta denominata "CO.PRO.RA" ed aveva operato - dopo il fallimento di quest'ultima impresa - per la ditta autotrasporti Sabato Gioacchina (che era una dipendente della CO.PRO.RA, di cui era appunto amministratore il Carra).

L'analisi del tabulato delle telefonate in entrata ed in uscita nel cellulare aveva portato alla individuazione di altri soggetti del tutto

sconosciuti in Firenze, i quali avevano avuto strettissimi rapporti telefonici con il Carra.

Si trattava di Lo Nigro Pietro, Scarano Antonino, Giacalone Luigi, i quali erano stati tra loro in costante contatto. Costoro in un arco di tempo molto ristretto a ridosso del 14 aprile 1994 si erano reciprocamente chiamati a mezzo del ponte radio di Roma nella zona di Formello, ove il 14 aprile 1994 era stato rinvenuto esplosivo destinato all'attentato a Contorno Salvatore. La presenza di questi soggetti che il 14 aprile erano scomparsi dalla zona di Formello, una chiamata del Carra quel giorno sotto il ponte radio di Genova, una chiamata del Lo Nigro sotto il ponte radio di Palermo la sera del 14, la presenza del Giacalone a Roma sino al 17 aprile, i contatti telefonici dal ponte radio di Formello tra l'utenza fissa intestata a Grigoli Salvatore e il cellulare del Lo Nigro Cosimo, il rinvenimento dell'esplosivo in zona ove abitava il Contorno - precisamente in una cunetta fuori dal centro abitato coperta con erba - erano stati elementi che avevano richiamato la loro attenzione investigativa, tanto più che il confezionamento dell'ordigno con scotch ritrovato a Formello era molto simile a quello utilizzato per gli attentati di Firenze e Roma.

Si erano, tra l'altro, pure accertati contatti soprattutto dal cellulare di Giacalone Luigi con le utenze di Mangano Antonino.

Il dr. Giuttari aveva raccolto le primissime dichiarazioni di Carra Pietro sui suoi viaggi e sulla sua presenza in territorio di Prato, in quanto era emerso un contatto, sempre nella notte antecedente l'attentato nella via dei Georgofili, dal cellulare del Carra con un'utenza di Prato intestata a Missano Antonino, cognato di Ferro Giuseppe. Carra era stato arrestato a Genova, aveva spiegato i motivi della sua presenza a Prato, aveva indicato i luoghi ove si era fermato in attesa di tale Barranca Pasquale. Tutti tali posti erano stati individuati ed erano stati riscontrati i viaggi a Prato effettuati il 25 e il 27 maggio 1993 e tutti i suoi spostamenti.

Aveva, infine, il dr. Giuttari fatto accertamenti con esito positivo della contemporanea presenza nelle carceri di Paola di Graviano Benedetto e Cosentino Antonino.

Conclusivamente si era ritenuto che gli attentati avessero avuto essenzialmente uno scopo terroristico: quello di ingenerare panico attraverso la distruzione di monumenti e bellezze artistiche dello Stato, in modo da costringere le Istituzioni a scendere a patti con Cosa Nostra per una modifica della normativa restrittiva della carcerazione cautelare, derivante dalla introduzione dell'art. 41 bis O.P.

LA RIORGANIZZAZIONE DEL MANDAMENTO DI BRANCACCIO

Sulla base delle rivelazioni di soggetti i quali - da malavitosi di quartiere, attratti nell'orbita della potente aggregazione criminale facente capo alla cosca mafiosa di Brancaccio, pressati da un'incessante attività investigativa - avevano scelto immediatamente dopo la cattura (anche per motivi economici o di altra opportunità) la via della dissociazione e con il conforto di numerosi riscontri anche documentali (costituiti, questi ultimi, dal rinvenimento, presso l'abitazione del Mangano, di appunti concernenti riferimenti ad acquisto di armi, attività estorsive compiute nell'interesse dell'organizzazione, a nomi o pseudonimi di soggetti inseriti o vicini all'organizzazione criminale, a lettere scambiate con Graviano Giuseppe contenenti riferimenti a personaggi facenti parte di tale associazione) è stato possibile ricostruire l'assetto organizzativo criminale del mandamento di Brancaccio, negli anni novanta, sullo sfondo del famigerato quartiere, nel quale aveva trovato spazio ed era radicato il fenomeno della diretta cooptazione di manovalanza delinquenziale per il compimento delle imprese delittuose.

Ma nella stessa area criminale si era verificato un insolitamente intenso fenomeno di "pentitismo", centrifugo e mercenario, che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressoché monolitico del sistema mafioso imperante sulla zona.

Gli effetti della dirompente collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si sarebbe aggiunta a breve distanza di tempo la devastante e pur provvidenziale emorragia rappresentata da quelle di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Scarano Antonino, Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire i segreti del citato mandamento mafioso e operare la ricostruzione delle relazioni di cosca nonchè di indicare i responsabili dei più gravi fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo che avrebbe fatto capo a Graviano Giuseppe prima, a Mangano Antonino e Leoluca Bagarella dopo: il Mangano è stato indicato unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, come il loro successore per diretta investitura di Bagarella Leoluca alla guida di quel territorio, senza che peraltro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti.

La nutrita serie dei collaboratori indicati rappresenta una generazione di arrampicatori criminali, aspiranti mafiosi delusi che non hanno prestato rituale giuramento e tuttavia sono stati inseriti nelle più importanti attività delittuose dell'organizzazione, al servizio o a disposizione di esponenti della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio; essi ad un certo momento della loro vita delinquenziale sono stati attirati nell'universo mafioso dal miraggio di acquisire uno *status* di considerazione sociale, di rispetto, di promozione economica, continuando a sviluppare in quel contesto il resto della loro militanza criminale; e tuttavia sono rimasti estranei ad una "cultura" che intride l'agire ed il sentimento del mafioso di rango, sono stati inseriti per cooptazione informale al di fuori della liturgia dell'investitura, sostituita dal carisma personale di colui che si è fatto garante della loro selezione .

Sono stati, per lo più, esecutori di ordini utilizzati nelle singole imprese criminose, fuori dai processi decisionali, eterni aspiranti a rientrare nella ristretta cerchia di quelli che comandano.

Dopo la cattura di Riina (15 gennaio 1993), l'operazione di ristrutturazione e di riorganizzazione delle famiglie mafiose

palermitane rimaste fedeli ai Corleonesi era stata autorevolmente condotta da Bagarella Leoluca, il quale sotto la spinta della repressione giudiziaria e soprattutto dopo l'arresto dei fratelli Graviano (gennaio 1994), fino a quel momento capi del mandamento di Brancaccio-Corso dei Mille, si era preoccupato di creare, secondo una già collaudata tendenza, gruppi operativi assolutamente riservati, talvolta composti da soggetti non inseriti organicamente nell'organizzazione per far eseguire omicidi funzionali alle sue strategie senza doverne rendere conto a nessuno.

La segretezza e la rigidità della compartimentazione erano tali che gli stessi componenti del gruppo, al loro interno, non potevano conoscere se non le azioni criminose da essi stessi commesse, avendo il Bagarella imposto a ciascuno il divieto di riferire le loro imprese a coloro che non vi avevano preso parte.

Lo scadimento della qualità dei personaggi cooptati in queste squadre ed il venir meno del rigido meccanismo di selezione degli uomini d'onore utilizzati per le azioni criminose più rilevanti, erano imposti da un lato dall'esaurimento del serbatoio dei soldati e dei "vicini" più collaudati e fidati, dall'altro dalla esigenza di avere cellule non comunicanti formate da ciechi esecutori, inconsapevoli delle vicende e, soprattutto delle strategie stragiste di "cosa nostra".

La maggiore riservatezza, imposta tra le famiglie, di estrazione "corleonese", ma anche all'interno delle singole "famiglie", ha fatto sì che taluni soggetti, cooptati direttamente dal capo, senza l'osservanza delle vecchie regole, e cioè senza una cerimonia di affiliazione formale, siano stati indifferentemente utilizzati per la difesa dei nemici tradizionali sopravvissuti alla precedente guerra di mafia, per risolvere gli assetti interni di potere ovvero per qualsiasi delitto rivolto verso obiettivi esterni all'organizzazione, tendenti a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le istituzioni.

Il proposito del Bagarella Leoluca, catturato in data 24 giugno 1995, esponente di vertice dell'associazione mafiosa, sarebbe stato quello di avvalersi di soggetti disparati di varia estrazione per

perseguire gli scopi delittuosi dell'associazione medesima e ciò indipendentemente, in taluni casi, da una formale adesione dei soggetti stessi mediante il c.d. "giuramento" di cui hanno riferito noti collaboranti.

E' emerso, infatti, - attraverso le dichiarazioni del più recente collaborante Calvaruso Antonio - che, anzi, spesso tali soggetti venivano prescelti appositamente al di fuori della cerchia dei c.d. "uomini d'onore", noti in vasti ambienti proprio per la "carica" ricoperta e per la presenza di terzi alla "cerimonia" di iniziazione per far fronte al fenomeno sempre più dilagante e devastante del "pentitismo".

Tuttavia tali soggetti, nell'ambito dell'organizzazione, hanno in concreto fornito un apporto al mantenimento e consolidamento dell'associazione mafiosa ed al perseguimento degli scopi tipici della stessa in tutto e per tutto equiparabile a quello dei formali associati ed, anzi, in taluni casi, addirittura di gran lunga più pregnante, rilevante e decisivo. Basta evidenziare, in proposito, che alcuni dei medesimi soggetti non formalmente associati, ma facenti capo al Bagarella (direttamente o tramite Mangano Antonino) avrebbero materialmente preso parte ai più efferati delitti posti in essere negli ultimi anni nell'ambito di un'ampia strategia criminosa voluta dai vertici di Cosa Nostra, tra i quali possono ricordarsi le c.d. stragi del 1993 commesse in Firenze, Roma e Milano (si vedano, tra le altre, le dichiarazioni di Pietro Romeo a seguito delle quali sono state rinvenute ingenti quantità di armi ed esplosivi) e l'omicidio di Padre Puglisi.

Importante conferma del ruolo ricoperto dai medesimi soggetti e della riconducibilità delle specifiche condotte contributive degli stessi all'associazione mafiosa Cosa Nostra si è avuto a seguito del sequestro di documentazione di rilevantissimo interesse investigativo rinvenuta in possesso di Mangano Antonino, contenente, tra l'altro, l'annotazione delle spese sostenute dalla cosca di Brancaccio per le persone "vicine".

Anche tale appunto conferma autorevolmente quelle dichiarazioni dei più recenti collaboranti (a partire da Di Filippo

Emanuele) che hanno dato contezza per primi dell'esistenza di un gran numero di soggetti che, pur non essendo "uomini d'onore", sono appunto consapevolmente a totale disposizione dell'associazione mafiosa, svolgendo, su richiesta degli "uomini d'onore", i più svariati compiti, anche di rilievo, funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione medesima (dall'omicidio all'estorsione o dal nascondimento dei latitanti al riciclaggio, in qualità di prestanome, dei proventi dei delitti).

L'esistenza di tali soggetti è stata rivelata giudiziariamente dall'esito delle indagini conseguenti alla cattura di Bagarella (24 giugno 1995) e dei componenti dei gruppi di fuoco che hanno partecipato in vario modo alle stragi commesse nella primavera-estate 1993 in Roma, Firenze e Milano.

Questa esasperata segretezza, in passato arma vincente dei Corleonesi, non accompagnata dalla tradizionale e rigorosa selezione degli adepti, è stata funesta per "cosa nostra".

Infatti, le numerose ed inarrestabili collaborazioni di tali soggetti con gli inquirenti, seppure in grado di fornire soltanto tasselli della variegata realtà criminale (in quanto essi ne conoscono soltanto *segmenti*, quanto basta per lo svolgimento delle missioni e dei compiti loro affidati), hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini della individuazione della strategia stragista di "cosa nostra".

Per questo, in tempi più recenti, si è verificata una progressiva *compartimentazione* delle informazioni e dei processi decisionali all'interno dell'organizzazione e della creazione di *strutture segrete*, costituite da uomini d'onore conosciuti soltanto da pochissimi esponenti dell'associazione.

In particolare il Calvaruso che era stata la persona di fiducia del Bagarella che era divenuto il capo di "cosa nostra" aveva sostenuto che del gruppo di fuoco facevano parte molti soggetti che ad insaputa l'uno dell'altro venivano a gruppetti coordinati dal Mangano e dal Bagarella per singole imprese omicidiarie con la "consegna del silenzio".

Il preciso riferimento del Calvaruso alla ristrutturazione operata dal Bagarella trova corrispondenza nella esposizione che Lo Nigro Cosimo ebbe modo di fare allo Scarano una volta che si trovava presso di lui a Roma: occasione in cui non gli aveva parlato espressamente di un gruppo di fuoco, ma gli aveva spiegato che “...*adesso... la mafia usava determinate persone a fare un tipo di delitti, usava un gruppo di persone per fare altri delitti, cioè erano suddivisi ...quelli che venivano a Roma e quelli che rimanevano a Palermo non dovevano sapere che quelli venivano a Roma; quelli di Palermo, quelli che andavano a fare gli omicidi, non dovevano sapere di quelli che andavano ... a dare fuoco ai negozi; quelli che facevano fuoco ai negozi non dovevano sapere di quelli che facevano gli omicidi e quelli che venivano a Roma. Ogni gruppo adoperava indipendente ..., che non si sapeva la cosa l'uno con l'altri*”.

Sostanzialmente il gruppo era suddiviso in nuclei più ristretti con incarichi specifici e l'una squadra non doveva conoscere quello che faceva l'altro, per prevenire la veicolazione di informazioni nel caso di dissociazioni.

Di fatto è da dire che in realtà vi è spesso la possibilità di occasioni di scambio di notizie inerenti a fatti o circostanze della vita e delle attività del sodalizio con altri elementi del gruppo predetto, come in tutti gli organismi associativi in virtù di un particolare rapporto fiduciario, o talvolta come ostentazione o rivendicazione di imprese criminali particolarmente rilevanti.

Anche Di Filippo Pasquale ha parlato di un gruppo, che era dedito ad omicidi, in qualcuno dei quali aveva “*presenziato anche Bagarella*” che era colui che soprattutto “*comandava*”, di cui avrebbero fatto parte, oltre che il “... *Bagarella, Antonino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Barranca, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli, Romeo Pietro, Salvatore Faia, Cristoforo Cannella*”, nonché di un altro gruppo con compiti più limitati.

Sostanzialmente, Bagarella aveva “... *detto che c'erano omicidi più riservati da fare, e che quindi questi omicidi li dovevamo fare solo*

io, Antonino Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo e lui ovviamente, Bagarella”; cioè questo gruppo poneva in essere omicidi che gli altri del gruppo generale non dovevano conoscere.

Nel disegno dell'ideatore di questo modello organizzativo, Bagarella Leoluca, che rappresentava a quel tempo un temibile capo militare dell'organizzazione, assistito dal mito dell'imprendibilità, lo scopo doveva essere quello di costituire delle agili micro-strutture armate di difficile aggressione giudiziaria in quanto prive di ogni ritualizzazione ed orientate al massimo pragmatismo, utilizzando tutto lo strumentario di intimidazione ed assoggettamento delle moderne organizzazioni criminali, incutendo il terrore nella popolazione negli avversari e tra gli stessi affiliati.

Queste persone, fino a poco tempo prima, rapinatori di TIR, trafficanti di hashish o killer di strada, senza identità criminale, nè radici, con una mentalità mercenaria da soldati di ventura, finite in carcere con la prospettiva dell'ergastolo, non hanno retto alla pressione ed hanno finito per collaborare, una dietro l'altra, con gli inquirenti.

I SINGOLI COLLABORANTI

Nei mesi di luglio-agosto 1995, avevano iniziato a collaborare con la Giustizia i fratelli Di Filippo, ed in successione Calvaruso, Romeo, Ciaramitaro, Carra, Scarano ed altri, tutti personaggi coinvolti a vario titolo nell'associazione mafiosa, la cui sconfessione aveva determinato un vero e proprio scompaginamento delle fila dell'organizzazione mafiosa.

I fratelli DI FILIPPO oltre ad avere fornito indicazioni per la cattura del Bagarella avevano consentito la individuazione di “covi” utilizzati dall'organizzazione criminale come basi logistiche ed operative, come il deposito di Via Messina Montagne, dove il gruppo si incontrava per le riunioni e dove venivano portate le persone per essere strangolate.

Grazie alle loro rivelazioni erano stati catturati successivamente il Calvaruso ed anche Cucuzza Salvatore.

DI FILIPPO Emanuele, in particolare, arrestato nel febbraio 1994, iniziava a collaborare il 23 giugno 1995. Cognato di Marchese Antonino, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (a sua volta cognato di Bagarella Leoluca) nonché imparentato con il noto uomo d'onore di Porta Nuova Spadaro Tommaso, era stato indicato come appartenente a "cosa nostra" dai collaboratori di Giustizia Drago Giovanni e Marchese Giuseppe che lo collocavano all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte del sodalizio mafioso ed iniziava a riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine al "consortium sceleris" suddetto, non senza, preliminarmente, assumersi la responsabilità diretta di gravissimi fatti di sangue per i quali non era nemmeno sospettato.

Le indicazioni fornite dallo stesso hanno costituito la base informativa per importanti indagini che hanno consentito agli Agenti ed Ufficiali di P.G. della D.I.A. di far luce su efferati delitti e di individuare latitanti e persone insospettabili. Il Di Filippo ha posto, infatti, a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze in ordine a "cosa nostra" ed ai delitti commessi da soggetti ad essa appartenenti, tra i quali ha indicato il fratello Pasquale a dimostrazione del carattere disinteressato delle sue dichiarazioni che chiamano in correità anche suoi amici e parenti.

Non meno rilevanti ed intrinsecamente attendibili sono le dichiarazioni di DI FILIPPO Pasquale. Costui, sin dal giorno in cui è stato fermato (21 giugno 1995) perchè indiziato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ha fornito agli investigatori al pari del fratello Emanuele un messe di preziose informazioni, che hanno messo a nudo le attività criminali della cosca di Brancaccio e di dare un volto ai nuovi capi. In particolare, egli ha subito indicato in tale "Tony" - poi identificato in Calvaruso Antonio - la persona che aveva contatti quasi quotidiani con

il Bagarella ed in Mangano Antonino, principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo ha segnalato altresì alla D.I.A. l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano, che da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur senza essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine. Proprio sulla base della sue indicazioni, seguendo il Calvaruso, è stato possibile giungere - la sera del 24 giugno 1995 - all'arresto del Bagarella.

Nel corso della stessa serata, la D.I.A. ha sottoposto a perquisizione alcuni immobili pure indicati dal Di Filippo Pasquale, tra cui il magazzino - sito in questa via Messina Montagne - dove sono stati ritrovati numerosi guanti di lattice, secondo il Di Filippo adoperati per la soppressione di diverse persone; l'abitazione utilizzata dal Bagarella, ubicata in questo Passaggio MPI; l'immobile sito in via Pietro Scaglione, presunto luogo di dimora del Mangano, nel quale è stata ritrovata una copiosa documentazione di eccezionale interesse.

Già in data 25.6.1995, il Di Filippo Pasquale iniziava a rendere interrogatorio ai magistrati, ammettendo la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, ed indicando dettagliatamente il ruolo delle persone più vicine al Bagarella, di cui egli stesso era stato "uomo di fiducia", in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte, ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta del Bagarella.

Le sue dichiarazioni, per quanto qui interessa, hanno consentito di far luce, nei limiti delle sue conoscenze, sulla vicenda omicidiaria in esame, quanto meno per due degli esecutori materiali, sui quali appresso meglio si dirà.

CALVARUSO Antonio è entrato a far parte di "cosa nostra" verso la fine del 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato. Per lui - come del resto anche per i due fratelli Di Filippo - non vi è stata alcuna cerimonia

ufficiale di iniziazione secondo il metodo tradizionale. E' stato Leoluca Bagarella che lo ha eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Arrestato dopo la cattura del boss a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Pasquale e di Tullio Cannella, anch'egli ha deciso di collaborare, autoaccusandosi di diversi delitti per i quali non aveva ancora ricevuto alcuna incolpazione.

Egli aveva assicurato l'ultimo periodo della latitanza del Bagarella, svolgendo sia compiti di copertura che mansioni operative all'interno del gruppo c.d. "riservato", che - secondo il suo assunto - dipendeva direttamente dal Bagarella medesimo e dal Mangano.

ROMEO Pietro, soggetto originario del quartiere di Brancaccio, già dedito alle rapine ai T.I.R. e con solidi collegamenti con la famiglia mafiosa di Brancaccio, è stato arrestato il 14 novembre 1995 ed ha iniziato la sera stessa la sua collaborazione, consentendo la cattura di Giuliano Francesco, Faia Salvatore e Lo Nigro Cosimo .

Anch'egli è stato cooptato nell'organizzazione criminale senza prestare giuramento; sarebbe stato invitato da Giuliano Francesco ed avrebbe così conosciuto Mangano Antonino, soprannominato "u Signuri".

Aveva deciso di collaborare, perchè prima di entrare nel gruppo di fuoco non aveva problemi economici grazie ai proventi delle rapine; in seguito non aveva più visto una lira, nonostante il Giuliano lo avesse assicurato del contrario. Aveva ricevuto una volta un milione e mezzo, poi 10 milioni, un altro milione e mezzo-due milioni e poi null'altro.

Una volta arrestato si era ritrovato senza denaro e senza che la famiglia potesse raggiungerlo per i colloqui ed aveva deciso di collaborare. Per la sua collaborazione riceveva un assegno di lire 1.300.000 mensili.

Il Romeo, sottoposto ad interrogatorio, non solo ha ammesso immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" ed in particolare del c.d. "gruppo di fuoco" e ha confermato tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale, ma si è

accusato di numerosi altri omicidi per i quali non era nemmeno sospettato.

CARRA Pietro ha affermato di non essere stato mai uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi del 1993 "vicino" a Nino Mangano, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Giovanni Garofalo.

Era stato arrestato nel luglio 1995 per la strage di Firenze del 1993 e dopo circa un mese aveva iniziato a collaborare, confessando di avere trasportato tritolo a Roma, Milano e Firenze e di avere effettuato altresì due trasporti di stupefacenti. Coinvolto, appunto, nelle stragi suddette, ha permesso la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze ammettendo anche proprie gravi responsabilità per fatti per i quali non era neanche sospettato.

Carra ha fornito altresì utili elementi in ordine alla composizione del gruppo di fuoco di Brancaccio protagonista dei fatti di sangue più eclatanti del 1993. Le sue rivelazioni, avvenute nell'agosto del 1995, hanno consentito, tra l'altro, l'arresto del Giacalone.

SCARANO Antonino non ha mai fatto parte di "cosa nostra", ma è stato avvicinato dalla famiglia mafiosa di Brancaccio per avere supporti logistici in Roma per meglio portare a segno la strategia stragista.

Ha iniziato a collaborare con gli investigatori nel 1996, ammettendo di essere consumatore abituale di cocaina nella misura di circa un grammo la settimana.

Aveva effettuato un trasporto di stupefacenti, accompagnando Carra Pietro con un carico di hashish - secondo le sue affermazioni - riconducibile a Cannella Cristofaro.

Si era occupato del deposito e della custodia di armi ed esplosivo. Aveva conosciuto a Roma Spatuzza Gaspare e Mangano Antonino, che era stato da lui portato dal Cannella nel maggio-giugno 1993 in occasione dell'attentato al presentatore Maurizio Costanzo .

Era stato arrestato assieme a Giacalone Luigi, mentre trasportavano armi e droga nella loro macchina.

Era stato inizialmente sottoposto a procedimento penale per le stragi romane, ma era stato scagionato. Era poi stato nuovamente indagato dall'autorità giudiziaria fiorentina ed era imputato nel processo pendente a Firenze.

CIARAMITARO Giovanni è un altro dei soggetti che avrebbe fatto parte del gruppo del Mangano, assoldato con il compito di rubare le macchine da impiegare negli omicidi.

Ha rivelato di essere entrato nel 1993 nell'organizzazione criminale e più precisamente nel gruppo che sarebbe stato capeggiato dal Mangano, e ciò fino al 23.2.96, data del suo arresto. Ha indicato come componenti di tal gruppo anche Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Romeo Pietro, ed altri.

Per conto del medesimo gruppo avrebbe eseguito danneggiamenti ai negozi, rubato macchine per fare gli omicidi, ma ha dichiarato di non avere mai materialmente preso parte ad un'azione di fuoco.

Ha affermato di aver conosciuto Pietro Carra in quanto componente dello stesso gruppo criminale ed implicato nelle stragi di Firenze e Roma, perchè trasportava l'esplosivo nel continente.

Quanto ai motivi che lo hanno spinto alla dissociazione, il Ciaramitaro ha spregiudicatamente sostenuto: *"Io prima di entrare a far parte di "cosa nostra" rubavo per i fatti miei, rapinavo per i fatti miei e stavo meglio a parte che ora avevo a che fare con persone che uccidevano ...poi quando ho fatto parte di "cosa nostra" facevo una vita da schiavo perchè dovevo fare quello che dicevano loro, non potevo fare più una cosa per conto mio perchè prima dovevo dirlo a loro. Perciò, alla fine, quando mi hanno arrestato mi son fatto bene i conti e mi son detto: io mi devo fare 20-30 anni di carcere per quale motivo non ci ho guadagnato niente anzi ci ho rimesso perchè prima avevano promesso che si stava bene, soldi, appartamento, questo,*

Al

quello, invece non ci ho visto proprio niente anzi ci rimettevo pure i soldi quando andavo ad incendiare un negozio, la benzina la compravo di tasca mia, tutte le sere 50-100.000 lire di benzina perciò qualche soldo che io avevo messo da parte quando rubavo per i fatti miei l'ho speso per i signori di "cosa nostra" perciò dopo che mi hanno arrestato non vedevo il motivo di andarmi a fare la galera per loro e pure perchè dovevo uscire di un modo o sennò non potevo uscire o così o morto, ho preferito questa strada".

In data 14 aprile 1996 TROMBETTA Agostino, soggetto indicato da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, quale persona "a disposizione" di Gaspare Spatuzza, ha iniziato pure lui a collaborare con la giustizia facendo rinvenire agli investigatori due borsoni contenenti numerose armi, munizioni ed altri congegni pericolosissimi.

Era entrato a far parte di Cosa Nostra nel 1991, procurando macchine rubate da impiegare in omicidi, rapine, estorsioni e custodendo armi.

Sarebbe stato sostanzialmente al servizio di Gaspare Spatuzza, che aveva conosciuto negli 1987/88: era stato costui a commissionargli furti di autovetture e a impartirgli disposizioni per estorsioni.

Il collaborante non ha ricordato fatti specifici di impiego dei mezzi rubati, salvo il furto della Lancia Thema di colore grigio che era stata impiegata per le stragi di Roma. Tale autovettura, che era stata ritrovata a Roma, era stata da lui rubata qualche mese prima.

Nessun gli aveva detto per la verità che l'automezzo dovesse servire a tale scopo: Spatuzza gli aveva solamente precisato che necessitava un veicolo di grossa cilindrata con motore a benzina che doveva andare fuori.

Non era imputato nel processo di Firenze, ma soltanto teste proprio per l'episodio dell'autovettura.

Aveva commesso attentati a scopo estorsivo, come quello in danno di una gelateria di corso dei Mille, "Gelateria Bino", presso la quale aveva collocato dei copertoni, appiccandovi il fuoco.

Nell'occasione aveva operato insieme a Ciaramitaro Giovanni e Carlo Cascino.

Aveva conosciuto Giacalone Luigi, il quale era uno che faceva *"... parte della famiglia di Brancaccio, di Gaspare Spatuzza, Nino Mangano, che aveva un autosalone in via...sempre in zona industriale, autosalone, lavaggio e autofficina meccanica"*.

Mangano Antonino - secondo quel che Ciaramitaro ha affermato - era il capo di Corso dei Mille.

Trombetta non aveva fatto alcun atto illecito per conto esclusivo del Mangano, bensì per la famiglia di corso dei Mille. Era stato, infatti, impiegato per un certo periodo nel gruppo dei ragazzi - Ciaramitaro Giovanni, Carlo Cascino, Vella Vincenzo e altre persone - che operavano nel campo delle estorsioni; vi era stata una riunione "ad hoc" ed era stato loro conferito dal Mangano questo tipo di incarico.

Trombetta aveva iniziato a collaborare con l'Autorità giudiziaria il 14 aprile 1996 dopo la sua cattura, *"...perchè già ero stanco di fare quella vita che... mi pressavano tutti i giorni, dei favori e tutto"*.

GRIGOLI SALVATORE

Sulla figura del collaborante GRIGOLI Salvatore occorre maggiormente soffermarsi, ruotando attorno alle sue dichiarazioni il fulcro dell'accusa.

Il Grigoli è stato, invero, arrestato il 19 giugno 1997, dopo un lungo periodo di latitanza, ed ha iniziato a collaborare con la Giustizia poche ore dopo la sua cattura.

Membro stabile dell'apparato militare del mandamento, dedito all'attività di killer abituale, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, in un ambiente che egli presenta come una fabbrica inarrestabile di violenza, il predetto imputato di reato connesso ha confessato i suoi crimini e si è professato affidabile professionista del crimine per qualità ed attitudini personali, responsabile di gravi misfatti, ciascuno dei quali tappa di un'*escalation* delinquenziale finalizzata all'organico

inserimento per speciali meriti criminali nel tessuto organizzativo dell'ente mafioso, proteso nella scalata alla oligarchia elitaria del mandamento.

Egli non era stato ritualmente affiliato, nonostante che questa fosse stata una sua non dissimulata aspirazione, anche perchè oltre che commettere omicidi ed altre azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione, avrebbe partecipato ad appuntamenti con presunti esponenti di massimo livello dell'associazione, quali Bagarella, Messina Denaro Matteo, Virga Rodolfo, Nicolò Di Trapani, Guastella ed altri, con i quali sarebbe entrato in contatto.

In effetti egli era un "riservato" : infatti - secondo il suo assunto - non veniva presentato ad alcuno ma accompagnava i massimi esponenti del sodalizio e godeva della loro fiducia.

Ma, come detto, pur facendo parte, a tutti gli effetti, dell'organizzazione "cosa nostra" non era stato mai formalmente affiliato (ostandovi tra l'altro il fatto che avesse un ingombrante parentela con un esponente delle forze dell'ordine: un suo cognato invero era un poliziotto attualmente in attività di servizio in territorio adeguatamente lontano).

Originario della via Giafar nel cuore di Brancaccio, era stato anche titolare di un negozio di articoli sportivi in Corso dei Mille ed aveva anche gestito nella zona un autosalone.

Grigoli, prima di essere cooptato in "cosa nostra", aveva esercitato l'attività di commerciante ed era soprannominato "*il cacciatore*" o "*ricciolino*". In precedenza aveva lavorato presso un'impresa ed era stato licenziato per cessata attività.

In questo periodo, per sfamare la famiglia - aveva già un bambino - aveva cominciato a delinquere, frequentando Giacalone Luigi; aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo, nell'anno 1986, - sempre secondo quanto da lui riferito - era stato avvicinato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, che gli avevano commissionato vari delitti.

In passato, aveva fatto anche da guardaspalle a tale Giovanni Sucato da Villabate (soprannominato il “mago dei soldi”) in seguito trovato bruciato all’interno della sua autovettura Wolkswagen Polo lungo la strada statale Palermo-Agrigento il 30 maggio 1996.

Riscontro sul punto è fornito da Di Filippo Emanuele, il quale aveva conosciuto Grigoli Salvatore, come autista di Giovanni Sucato, l’organizzatore della maxi-truffa, che sarebbe stata poi gestita da Nino Mangano, Filippo Quartararo e dallo stesso Grigoli. Il Sucato aveva, infatti, raccolto dagli scommettitori il denaro, che alla fine sarebbe stato incamerato dal Mangano, dal Quartararo e da Giovanni Torregrossa, facendo ricadere la colpa sul Sucato. Di Filippo stesso aveva scommesso ben 500 milioni di parenti ed amici ed aveva ottenuto il doppio.

Egli conosceva all’epoca il Mangano Antonino, il quale abitava nella sua stessa borgata e tra loro era nata *“una sorta di amicizia, anche perché lui (Mangano) si conosceva già da prima con Giacalone Luigi”*.

Allo stesso modo aveva conosciuto Quartararo Filippo, uomo d’onore della famiglia di Brancaccio.

Per loro tramite aveva conosciuto altri uomini d’onore, iniziando a commettere piccoli reati come bruciare macchine, negozi, dando poi la scalata al vertice criminale, divenendo killer del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano.

Aveva commesso il suo primo omicidio nell’anno 1989 quando aveva 24 anni e ne erano seguiti molti altri.

Secondo il suo assunto a capo del gruppo di fuoco era succeduto in seguito Antonino Mangano. Quando Giuseppe Graviano era stato arrestato, già avrebbero fatto parte di tale gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l’avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonchè di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali,

allorchè il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, era custodita dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, il resto nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

Dopo l'inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di semiclandestinità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno, in località Alcamo e Marausa sotto la protezione di Antonino Melodia. Dopo che si era sospettato che anche Vincenzo Ferro, uomo d'onore componente della famiglia di Alcamo, avesse cominciato a collaborare, il Grigoli aveva fatto ritorno a Palermo, fidando nella protezione di Gaspare Spatuzza, assunto nel frattempo alla più alta carica mafiosa nel mandamento di Brancaccio.

I suoi fitti e pregressi rapporti di frequentazione con esponenti di vertice di "cosa nostra" (in epoca coeva all'uccisione di Padre Puglisi) evidenziano l'evolversi ed il consolidarsi della sua figura delinquenziale, adusa alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale, ben inserita nella compagine locale del sodalizio mafioso, al seguito del più noto Leoluca Bagarella, che aveva frequentato quando aveva intrapreso a tutelare la latitanza di Matteo Messina Denaro, facendo da autista a quest'ultimo ed accompagnandolo nei suoi assidui appuntamenti con i rappresentanti delle varie famiglie.

Al Grigoli era altresì nota l'esistenza di saldi rapporti intercorrenti tra Di Filippo Pasquale e Bagarella, scaturiti dal fatto che il Di Filippo era imparentato tramite la sorella Agata con i Marchese a loro volta affini del Bagarella medesimo.

Aveva conosciuto Graviano Filippo, il quale aveva rivestito anch'egli unitamente al fratello Giuseppe, il ruolo di capo del mandamento di Brancaccio, occupandosi essenzialmente dell'aspetto economico del mandamento medesimo; le decisioni però competevano sempre, secondo quanto a sua conoscenza, al Giuseppe, anche se *"lo spessore di Filippo ... non era meno di quello di Giuseppe"*.

L'altro fratello, Graviano Benedetto, veniva indicato dal Grigoli con il ruolo di esecutore di delitti ed uno era stato commesso proprio con lui.

Il Grigoli, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18.7.1995 perchè coinvolto in una lunga serie di omicidi, veniva arrestato dopo una lunga latitanza il 19 giugno 1997, sorpreso da personale della Squadra Mobile in un modesto appartamento-rifugio della locale via Demetrio Camarda, una traversa della via Pitrè, nell'ambito di grosse operazioni di polizia in un arco temporale caratterizzato da successi investigativi della Questura di Palermo; il 6 giugno precedente era stato assicurato alla giustizia uno dei capi di cosa nostra, l'imprendibile Pietro Aglieri ed alcuni giorni dopo era stato catturato Gaspare Spatuzza anch'egli imputato nel presente giudizio.

Era stato a lungo ricercato, per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di "cosa nostra" ed uno dei sicari più pericolosi e killer di fiducia del Mangano Antonino.

E' stato inoltre coinvolto nel processo sulle stragi del 1993, nel fallito attentato a Maurizio Costanzo, nel fallito attentato a Formello, ideato contro il collaborante Salvatore Contorno, nel sequestro del piccolo Di Matteo, il figlio del collaboratore segregato per circa due anni e poi strangolato e disciolto nell'acido.

Dopo la cattura, il Grigoli ha scelto subito la via della collaborazione. Ha parlato ad investigatori e magistrati delle decine degli omicidi commessi per conto della famiglia di Brancaccio, delle scomparse e delle intimidazioni ai commercianti.

Le ragioni che hanno indotto il predetto ad imboccare la strada della dissociazione possono individuarsi in primo luogo in impellenti necessità di sopravvivenza materiale, essendo lo stesso braccato, privo di risorse finanziarie e non sostenuto economicamente nella latitanza dal capocosca che non aveva ritenuto di adempiere al relativo compito.

Infatti, lo Spatuzza, dopo l'arresto del Mangano, sarebbe

divenuto capo del mandamento di Brancaccio ed a lui competeva farsi carico del sostentamento delle famiglie dei latitanti.

Di fronte al comportamento omissivo dello Spatuzza il Grigoli aveva cominciato a riflettere *“se fosse stato giusto tutto quello che aveva fatto per l’organizzazione criminale “cosa nostra” e, pensando a tutti i crimini commessi, si era reso conto che tutto ciò che aveva fatto era stata una cosa errata”*.

Infatti - fa riferito il collaborante - quando a capo del mandamento era stato designato Spatuzza Gaspare che era stato, al pari di lui, uomo di fiducia dei fratelli Graviano, proveniente dalla gavetta, il Grigoli pretendeva che gli venisse garantita la latitanza, come era stato del resto abituato dalla famiglia trapanese, ma la nuova leadership - meno grata al superkiller e più spregiudicata sul piano della violenza criminale - non aveva riconosciuto i meriti di colui che era stato uno dei migliori sicari del gruppo di fuoco, anche perchè su di lui era pesata la confessione che aveva fatto a Di Filippo Pasquale (che, nel collaborare con le autorità inquirenti, aveva già rivelato che due degli autori materiali dell’omicidio del prete erano stati Grigoli e Spatuzza per averlo appreso dal Grigoli medesimo).

Proprio con riguardo alla vicenda dell’omicidio di padre Puglisi, il collaborante Trombetta Agostino ha ricordato che, due o tre giorni dopo che Pasquale Di Filippo aveva incominciato a collaborare, aveva assistito ad un incontro tra Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, avvenuto sulla montagna di Ciaculli di proprietà di Buffa Salvatore o comunque della famiglia di costui. Nell’occasione Grigoli aveva mostrato la sua preoccupazione per il fatto che - secondo quanto egli diceva - avesse raccontato tutto dell’omicidio al Pasquale Di Filippo. Spatuzza gli aveva rimproverato di avere fatto simili confidenze al Di Filippo, anche se con lo stesso era intimo amico.

Questa vicenda contestata al Grigoli, quand’anche non sfociata in un vero e proprio atto d’accusa, valutata assieme al trattamento riservatogli durante la di lui clandestinità, preludeva quasi sicuramente ad una presa di distanza, ad un accantonamento o comunque

un'emarginazione di fatto del predetto dai circuiti di potere criminale : la qual cosa ha alla fine convinto l'ex killer che lo spazio di collocazione apicale nella gerarchia locale stava sfumando e sarebbe stato più proficuo per lui cercare la protezione dello Stato.

Ha altresì contribuito alla maturazione di questa scelta di vita, a tenore delle dichiarazioni del collaborante, il fatto che il Grigoli era rimasto particolarmente scosso dalla fine che era stata riservata al piccolo Giuseppe Di Matteo, che egli aveva sequestrato assieme ad altri componenti del gruppo di fuoco, nonché dalla sorte toccata a padre Giuseppe Puglisi, dalla barbara uccisione di una ragazza estranea ai conflitti mafiosi durante un omicidio commesso in Alcamo: tutto questo lo aveva indotto a meditare sul suo passato criminale e ad iniziare la collaborazione con le autorità dello Stato.

Esaminato all'udienza del 16 ottobre 1997 nell'aula bunker di Firenze, Salvatore Grigoli ha affermato che era entrato a far parte del gruppo criminale di Brancaccio su invito di Filippo Quartararo e Antonino Mangano, entrambi presunti uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille - Roccella, ed inizialmente era stato impiegato in attentati incendiari di macchine e negozi. Susseguentemente - secondo il suo racconto - era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un "gruppo di fuoco" specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, e di esso in un primo momento avevano fatto parte egli medesimo e Luigi Giacalone; in seguito si erano a loro affiancati Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e via via tutti gli altri.

La composizione del medesimo gruppo nelle varie imprese criminali sarebbe stata variabile, in quanto "*l'unico esecutore materiale*" era stato per lo più egli soltanto, mentre gli altri si erano alternati con ruoli diversi: o guidavano le macchine o le moto o davano la "*battuta*".

Secondo Grigoli, Mangano Antonino, che ne sarebbe stato il capo, sarebbe stato l'organizzatore dei singoli omicidi, impartendo ordini e specificandone le modalità esecutive, pur se trattavasi di azioni delittuose commissionate direttamente da Giuseppe Graviano: " *Ci riunivamo e si parlava come meglio fare*".

Negli ultimi tempi dello stesso "gruppo di fuoco avevano fatto parte anche Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro.

Egli medesimo era stato l'esecutore materiale dell'omicidio di padre Puglisi, che era stato commissionato da Giuseppe Graviano, come aveva loro riferito il Mangano, il quale aveva specificato che l'ordine proveniva da "Madre Natura", che era appunto il soprannome del Graviano.

"...*Si diceva che lui ... aveva creato un... locale dove c'erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia*". Erano state appunto queste le ragioni che erano state evidenziate anche dallo Spatuzza per la uccisione del sacerdote

Riferendo sulle modalità del delitto Salvatore Grigoli ha ricordato: " *.....Quella sera, dopo la comunicazione che ebbimo di commettere questo omicidio ... - quella sera non è che eravamo andati per compiere l'omicidio, si stava vedendo un pochettino di vedere gli spostamenti e, di conseguenza, di farmi conoscere il prete, perché io fu la prima e l'ultima volta che vidi il prete, perché non lo conoscevo - lo incontrammo in una cabina telefonica nei pressi (della Chiesa) di San Gaetano a Brancaccio.*

...(Ora) non mi ricordo se eravamo tutti assieme quando lo incontrammo; ma comunque eravamo con due macchine diverse, si eravamo tutti assieme: eravamo io e Giacalone e Spatuzza e Lo Nigro.

... Comunque lo avvistammo - come stavo dicendo - a San Gaetano, dove che lui stava telefonando in una cabina, allorché si pensò di attuare subito il delitto. E, se non ricordo male, andammo a

prendere l'arma. Si trattava di una 7,65 munita di silenziatore. Quindi andammo a ricercarlo. Alla cabina non c'era più; decidemmo (allora) di attenderlo sotto casa. Cosa che avvenne.

Lui arrivò e io e lo Spatuzza siamo scesi dalle macchine”.

“... Era, se non ricordo male, la BMW che era solito usare il Giacalone - non so se lui avesse mai fatto il passaggio di proprietà, comunque era nelle sue disponibilità questa macchina qui - e la Renault 5 di Cosimo Lo Nigro, una Renault 5 verde metallizzata”.

“...Loro si fermarono, perché lo Spatuzza era con il Lo Nigro e io ero con il Giacalone; si fermarono più vicini come distanza da padre Puglisi. Quindi, diciamo che Spatuzza mi anticipò, ma Spatuzza non era armato, ero io armato. ... Il Padre si stava accingendo ad aprire il portoncino di casa... aveva un borsello nelle mani.

Fu una questione di pochi secondi: io ebbi il tempo di notare che lo Spatuzza si avvicinò e gli mise la mano nella sua mano per prendergli il borsello e gli disse piano: “Padre, questa è una rapina!”

Lui si girò, lo guardò, ma non si era accorto di me.

E gli disse ... “me lo sarei aspettato”.

Spatuzza aveva, quindi, sottratto a don Puglisi il borsello, mentre Grigoli gli aveva sparato “ un solo colpo alla nuca a breve distanza”. Giacalone e Lo Nigro erano rimasti ad attenderli nelle autovetture, che frattanto erano state spostate l'una (la BMW) nella adiacente via Amedeo D'Aosta, l'altra (la Renault) “in una stradina che porta nelle zone di via Macello”.

“E così fu. Io ... ha proseguito Grigoli - salii nella BMW di Giacalone e lo Spatuzza salì nella Renault 5 di Lo Nigro”.

Lo sparo non aveva provocato alcun rumore, perchè “la pistola era munita di silenziatore” e, quand'anche fosse passata qualche Volante della Polizia anche “in questo caso, (come) in tutti i casi, avremmo fatto fuoco, almeno avrei fatto fuoco”.

Era stata un azione fulminea ed estemporanea; infatti, “ non è che eravamo pronti... è stato che lo abbiamo visto e abbiamo deciso di farlo... non che... ci siamo organizzati più di tanto anche nel crearci

una via di fuga più tranquilla. Addirittura abbiamo fatto con le macchine pulite, come si suol dire”.

“ Stavamo vedendo di vedere i movimenti, la strada... per vedere di cominciarci ad organizzare, per vedere la strada che effettuasse, i movimenti, gli spostamenti..... Io non lo conoscevo, e quindi, di conseguenza, farmelo anche conoscere”.

Era fuori discussione che dovesse egli medesimo, perchè - ha chiarito Grigoli - *“...solitamente ero io a sparare; non è che si doveva discutere chi sparasse”.*

La pistola cal. 7,65 era una *“... delle tante, una delle tante in possesso al mandamento di Brancaccio”* ed era forse custodita all'interno di un autocarro “Lupetto” parcheggiato nel deposito della Valtras nella zona industriale, *“un vecchio Lupetto dove c'era un nascondiglio.. e dove si celavano delle armi...”.*

Dopo avere commesso l'omicidio si erano appunto recati in questo deposito *“nella zona industriale di Brancaccio dove c'è un deposito di Export-Import,... dove lo Spatuzza aveva la possibilità di avere le chiavi, perché lui lì faceva il guardiano, se non ricordo male, all'epoca. E non c'era nessuno a quell'ora. E ci recammo lì”.*

“In questo deposito (intestato alla Valtras) abbiamo visionato il borsello del Padre. ...L'ho visionato più che altro per vedere se effettivamente trovavamo qualche riscontro a quello che si era detto, qualche indicazione che poteva portarci in queste infiltrazioni degli investigatori, nella chiesa, qualcosa...”.

Abbiamo visionato tutti i documenti : ...C'era, se non ricordo male, una lettera dove credo che il Padre aveva fatto il compleanno, una lettera dove gli si facevano gli auguri, qualcosa del genere; non mi ricordo adesso cos'è che c'era.

C'era anche la patente di guida del Padre. Ricordo un paio di carte da 100 mila lire”.

Grigoli non aveva parlato ad alcun altro del gruppo dell'omicidio di padre Puglisi, tranne che a Pasquale Di Filippo, insieme al quale

allora dormiva in un villino a Misilmeri, per evitare sorprese da parte della Polizia, anche se era incensurato e non era ricercato.

Tra loro si era instaurato un rapporto confidenziale: “... *la sera, si parlava*” e, “*siccome lui ormai sapeva, aveva capito che l'unico esecutore materiale negli omicidi, che succedevano nel nostro mandamento, ero io*”, gli aveva fatto intuire che l'omicida di padre Puglisi era stato proprio lui, non negando la circostanza. “*Adesso non mi ricordo come..., non è che il discorso è nato, così, si parla di tante cose e poi magari si va a finire... Non ricordo bene come fu il discorso; comunque ci fu un accenno di questa cosa*”.

Pietro Romeo aveva pure saputo indirettamente dell'omicidio. Era stato uno degli ultimi entrati a far parte del gruppo di fuoco: era stato “avvicinato” dal Giuliano ed aveva partecipato ad omicidi, tra cui quello in pregiudizio di Casella Stefano: aveva anche collaborato alla scomparsa di Carella Francesco, attirandolo in un tranello e portandolo in un magazzino, chiamato “*u iattarieddu*” (perchè infestato da gatti), ove era stato strangolato.

Il gruppo era solito riunirsi in un capannone nella via Messina Montagne, ove si discuteva di vari argomenti anche con riguardo alle imprese delittuose commesse: Francesco Giuliano, soprattutto, parlava troppo e, a volte, si finiva con l'intuire chi avesse partecipato ad un omicidio. Bastava che si dicesse, ad esempio: “*ti pare a tia, fai come facisse tipo l'altra volta* (N.d.r. “*stai attento a come ti comporti? Non fare come l'altra volta !*”)...; e allora, se c'era qualcuno che non aveva partecipato all'ultima volta, di conseguenza capiva che la scorsa volta eravamo stati noi”. Verosimilmente un discorso del genere era stato fatto riguardo all'omicidio Puglisi in presenza del Romeo, che aveva in tal modo saputo chi ne erano stati gli autori.

Effettivamente dopo tale omicidio avevano avuto eccessive pressioni da parte delle Forze dell'Ordine, ma non competeva loro sindacare quali effetti l'omicidio di un sacerdote potesse avere sull'opinione pubblica. Si era comunque discusso che vi era stata “*una*

sorta di maledizione;... dicevamo che, da quando abbiamo commesso il delitto di padre Puglisi, non ci andava più bene nulla".

L'imputato nel corso del suo esame, oltre al delitto di padre Puglisi, ha confessato di avere pure partecipato agli attentati incendiari nella via Azolino Hazon, affermando: *"Abbiamo bruciato tre porte degli appartamenti di tre famiglie diverse...; c'era un palazzo con diverse scale era un condominio e dovevamo bruciare le porte di tre persone.*

Una, mi ricordo... si chiamasse Martinez, credo, e di altre due ... adesso ...non mi ricordo".

Trattavasi di persone che *"giravano intorno a padre Puglisi. Erano soliti a fare... non lo so, complicazioni, cose..."* e nei loro confronti, prima dell'uccisione di padre Puglisi, erano state attuate le azioni ritorsive su commissione di "Madre Natura", cioè di Giuseppe Graviano, che aveva trasmesso l'ordine allo Spatuzza.

Egli ne aveva informato il Mangano, *"perché non mi muovevo se prima non avessi avuto il consenso dal Mangano"* e questi aveva risposto: *"Sì, a posto"*.

Esecutori materiali di tali attentati incendiari erano stati, oltre che loro due - Grigoli e Spatuzza - Vito Federico e Carlo Cascino, che aveva avuto il ruolo di prendere a bordo della sua autovettura il Federico.

"... Bruciammo queste tre porte, in contemporanea - ha affermato Grigoli - e, dopo aver bruciato le tre porte, vidi Federico che andava via con il Cascino. Io, invece, con lo Spatuzza, perché avevamo una macchina rubata in quella occasione, andammo a bruciare un negozio a Brancaccio".

Carlo Cascino era un ragazzo di Brancaccio "vicino" allo Spatuzza.

Tornando all'omicidio del sacerdote, l'imputato-collaborante - in ordine al ruolo del Mangano - ha precisato che il suo "capo", gli aveva comunicato che doveva essere compiuta questa impresa delittuosa; gli aveva detto: *"Si deve fare questo omicidio"*, aggiungendo, come le

altre volte: “.... Sai “Madre Natura” ha mandato a dire di fare questa cosa”.

Sul punto la difesa gli ha contestato le diverse dichiarazioni da lui rese al P.M. il 16 giugno 1997, secondo le quali l’ordine di uccidere il sacerdote proveniente dal Graviano gli era stato comunicato dallo Spatuzza ed egli ne aveva informato il Mangano, dal quale dipendeva, ma l’imputato ha ribattuto: “...quando vengono i magistrati a sentirci, perché purtroppo a me vengono a sentirmi per tante e tante altre cose, non è che so per che cosa mi viene a sentire.

Quando arrivo lì e mi seggo per essere ascoltato, si comincia a registrare e, di conseguenza, mi comunicano di cosa dobbiamo parlare.

Quindi, non è che ho tempo io di focalizzare tutto l’episodio.

Quindi, sulle domande, vado rispondendo.

E io, all’epoca, pensai che me lo aveva comunicato lo Spatuzza, se lei si riferisce a questa cosa.

Invece adesso che ho fatto mente locale, dopo l’interrogatorio, ho pensato che è stato il Mangano a comunicarmi questa cosa.

Lo Spatuzza fu la cosa che mi comunicò delle porte che dovevamo incendiare.

Io non ho motivo di dire che me lo ha detto Gaspare Spatuzza o Nino Mangano. Cioè, non ho motivi di dire una bugia su questo aspetto.

Me lo disse Nino Mangano...”

Il crimine era stato comunque attuato dopo pochi giorni dalla comunicazione del Mangano nelle circostanze indicate.

Grigoli, prima di entrare in Cosa Nostra, esercitava l’attività di commerciante ed era soprannominato “il cacciatore” o “ricciolino”. In precedenza aveva lavorato presso un’impresa ed era stato licenziato per cessazione dell’attività.

In questo periodo, per sfamare la famiglia - aveva già un bambino - aveva cominciato a delinquere, frequentando Giacalone Luigi; aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo

nell'anno 1986, era stato avvicinato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, che gli avevano commissionato vari delitti.

Egli conosceva all'epoca il Mangano, il quale abitava nella sua stessa borgata e tra loro era nata *“una sorta di amicizia, anche perché lui (Mangano) si conosceva già da prima con Giacalone Luigi”*.

Allo stesso modo aveva conosciuto anche Quartararo Filippo.

Una volta aggregato all'associazione, era entrato a far parte del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano.

Aveva appreso dalla stampa che tra costoro ed il Bagarella vi erano dei contrasti con particolare riguardo all'omicidio di padre Puglisi che non era stato condiviso dal Bagarella, ma a lui non constava alcunchè per scienza diretta.

Rispondendo ai rilievi della difesa circa la inutilità dell'intervento dello Spatuzza, una volta che era stato lui che doveva sparare al prete, Grigoli ha affermato: *“...E' sceso, io mica ci potevo dire di non scendere”*. Ha, inoltre, precisato che tra la cabina telefonica, ove avevano avvistato la vittima, in Brancaccio a circa 100 o 200 metri dalla Chiesa di S. Gaetano, e il luogo ove si era recati a prelevare la pistola vi era un distanza inferiore ad un chilometro.

Riferendo sul suo rapporto con Di Filippo Pasquale ha dichiarato che quest'ultimo era stato inserito nel gruppo di fuoco nel 1993, ribadendo che tale gruppo disponeva di armi diverse e ulteriormente precisando che, dopo avere avuto comunicato quale fosse la persona da eliminare, erano solito studiarne i movimenti e le abitudini

“...Innanzitutto bisognava vedere il soggetto, se poteva essere persona armata, o persona che già si aspettava della cosa, o persona che non si aspettava la cosa. E poi ci comportavamo di conseguenza. Anziché andarci in quattro ci andavamo in cinque, anziché poteva capitare che ci andavamo in tre. Bisogna vedere il tipo di omicidio, il soggetto”.

Si muovevano, quindi, *“tutti armati perché quelli che non vanno a commettere l'omicidio, funzionano di copertura..... eravamo sempre soliti a commettere gli omicidi con le vetture rubate”*.

Era stato un caso che la sera dell'omicidio di padre Puglisi disponessero delle proprie autovetture; peraltro faceva buio e non aveva alcuna importanza che la zona dove era stato ucciso don Puglisi fosse illuminata.

Conosceva già il Lo Nigro, che era diventato poi suocero del Giacalone; costui - ha affermato Grigoli - faceva parte del gruppo di fuoco ed abitava in quel periodo nella via dei Picciotti, nello stesso stabile in cui era ubicata una scuola, ad una distanza di circa 200 o 300 metri dal luogo ove era avvenuto l'omicidio. Ma la circostanza non aveva alcuna rilevanza, giacchè - ha sottolineato ancora Grigoli - anche *“io ho commesso omicidi da dove abito io, a 25 metri”*.

Da ultimo, l'imputato, dopo avere escluso che nella zona vi fossero motociclette di complici, ha negato di essersi vantato dell'omicidio all'interno della c.d. “camera della morte”, nel capannone della via Messina Montagne. aggiungendo: *“Non mi sono vantato per altri omicidi, figuriamoci di questo!...Io non mi sono mai vantato di questa cosa...”*

Se, se ne era parlato, come ho già detto, si era soliti ad essere cinque, sei, del gruppo, insieme. Allora, solitamente c'era Giuliano Francesco che parlava più di quanto doveva parlare...Non mi ricordo se in quell'occasione lui abbia accennato all'omicidio Puglisi, di don Puglisi...Io ero apprezzato da alcuni proprio per la mia riservatezza”.

<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITA' SOGGETTIVA DI GRIGOLI SALVATORE</p>
--

La valutazione della generale attendibilità del Grigoli si basa innanzi tutto sul dato fondamentale rappresentato dalla integrale confessione dei delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: la autoconfessione rispetto ad una serie innumerevole di fatti, la

ammissione del suo coinvolgimento in vari episodi criminosi, costituiscono un primo indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni accusatorie.

Il Grigoli non si è, invero, limitato a comunicare la partecipazione propria e di altri complici negli indicati episodi delittuosi, ma ne ha consentito la ricostruzione, descrivendo il piano delittuoso, le mansioni ed i compiti affidati a ciascuno dei partecipi, l'effettivo svolgimento del programma concordato, le strategie adoperate.

In generale, il giudizio favorevole riscosso dalle dichiarazioni del collaborante trova il suo fondamento nell'apprezzamento della scelta dissociativa intrapresa a seguito di un itinerario esistenziale sfociato nella decisione irreversibile di ripudio del mondo di appartenenza criminale.

La collaborazione offerta dal Grigoli inerente l'omicidio in trattazione appare assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù del personale coinvolgimento del collaborante e della dimostrata conoscenza di prima mano di luoghi e persone e circostanze derivantegli dal lungo radicamento nella realtà criminale mafiosa.

Le notizie afferenti la vicenda in esame, così come in generale l'intero apporto cognitivo del collaborante, non rappresentano isolate rivelazioni, frutto di occasionali provalazioni fatte per compiacere gli investigatori o conseguire benefici particolari e ulteriori, nè sono modellate su dichiarazioni di terzi o nutrite di confidenze de relato; al contrario esse si inquadrano nel flusso di dati informativi provenienti da un esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso che ha deciso di rompere con l'ambiente originario e per questo dotate di una forza dirompente.

La disamina critica delle emergenze probatorie relative all'omicidio in esame consente di affermare che il collaborante ha ricostruito analiticamente la fase esecutiva dell'omicidio, della cui attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo particolari

conoscibili solo da chi avesse partecipato alla commissione del delitto, come peraltro confermato, in punto di fatto, dagli accertamenti investigativi compiuti all'epoca: sotto questo profilo, il racconto del collaborante è stato riscontrato come veritiero dalle investigazioni che furono svolte coevamente alla commissione dell'omicidio e si può affermare che il fatto narrato gode del riscontro storico con riferimento allo svolgimento della dinamica così come risulta dalla esperita prova generica; il fascicolo dei rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e le modalità di esecuzione del fatto di sangue .

Il collaborante ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, offrendo circostanze inedite riguardanti la consumazione del fatto delittuoso.

Il Grigoli ha offerto tutte le conoscenze ed informazioni di cui disponeva, elementi e circostanze nuove, di prima mano, frutto di scienza diretta; ha inquadrato con precisione la ragione della eliminazione di un esponente del clero locale, distinguendo esecutori e committenti, ha rappresentato la stratificazione di potere attraverso cui la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l'intervento di intermediari che si incaricarono dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva. Vi è da dire che nel caso concreto la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alle serrate sequenze dell'omicidio di Padre Puglisi dimostra che si trattò di un'esecuzione elementare, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore, quasi artigianale: quel prete di periferia invero circolava inerme e senza accompagnatori per le vie del quartiere in ore serali poco frequentate; tutte circostanze che hanno agevolato massimamente il compimento dell'impresa criminosa.

Il commando organizzò i controlli dando la caccia al prete, questi venne intercettato davanti la cabina telefonica, l'equipaggio ebbe modo e tempo di munirsi dell'arma ed a bordo delle autovetture si mosse al rintraccio della vittima. Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo

trovò riparo al deposito della Valtras a rovistare nelle carte del borsello del prete indi sciamò in fuga.

Nel prosieguo del suo racconto, il Grigoli ha anche confessato l'esecuzione degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di Via Hazon: e ciò a conferma della pressione svolta con atti indiscriminati e violenti nei confronti dei soggetti più attivi e motivati nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere.

Nella parte finale delle sue dichiarazioni il Grigoli ha ripercorso la sua storia criminale da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca, quale membro stabile con funzioni di killer e comunque coinvolto nelle esperienze criminali di maggiore risonanza. Dal mancato riconoscimento della sua fedeltà e della sua dedizione, misconosciute dai nuovi vertici del mandamento, muove il ripensamento critico della sua vita anteatta cui non paiono estranee un'avvertita emarginazione ed una ritenuta esposizione a pericolo di vita.

Il transito nelle fila degli "infedeli" e dei "traditori" risponde, dunque, anche a ragioni di convenienza e calcolo non disgiunte tuttavia da una personale riflessione sui risultati di una vita di violenza che, quand'anche anche non rivesta i connotati di un pentimento morale e di un ravvedimento interiore, è comunque tappa di un percorso di rinnovata identità che si è denudata dell'esperienza totalizzante del vincolo di appartenenza all'universo mafioso, e ciò peraltro in un momento storico in cui era in corso un parallelo processo di sgretolamento dei codici valoriali all'interno della organizzazione criminale.

Non può ritenersi che il collaborante sia stato mosso da un esclusivo e tenace interesse alla specifica accusa rivolta allo Spatuzza derivante dal rancore serbatogli a seguito della mancata assistenza nel periodo della latitanza, poichè non si coglie dal tenore complessivo delle dichiarazioni uno specifico accanimento nei confronti del suo ex "compagno d'arme" e comunque il Grigoli ha chiamato in reità o correità tutti quanti gli appartenenti alla organizzazione criminale di

provenienza, rivelando un quadro completo ed aggiornato della composizione ed operatività del mandamento derivante dal livello di inserimento di esso dichiarante.

L'inserimento pluriennale nelle fila dell'organizzazione predetta rende ragione della consistenza delle conoscenze del Grigoli e dello spessore della sua collaborazione: non risulta che detto confitente abbia reso dichiarazioni fuorvianti, parziali, ambigue o frammentarie; con riguardo alle caratteristiche oggettive delle suddette dichiarazioni esse risultano articolate, coerenti, organiche. Sotto questo profilo, esse soddisfano in pieno ai canoni di valutazione probatoria stabiliti dalla giurisprudenza della S.C., alla stregua dei quali è lecito esprimere un giudizio positivo in ordine alla attendibilità generale del Grigoli.

LA RICERCA DEI RISCONTRI

Passando alla valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Grigoli, essa deve ritenersi particolarmente elevata per la qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le dichiarazioni del collaborante ed alla precisione dei suoi ricordi.

Gli elementi di conferma e di riscontro in esito all'attività di indagine dispiegata sulle molteplici circostanze oggetto dell'esposizione del collaborante danno puntuale e precisa dimostrazione della veridicità dell'accadimento riferito ed anche dell'implicazione delle persone coinvolte, consentendo di collocare il suo racconto nel panorama probatorio del processo come il cardine accusatorio al quale si raccordano tutti gli altri elementi acquisiti.

Le indagini volte a riscontrare le predette dichiarazioni hanno accertato la realtà del fatto storico, con riferimento alle modalità esecutive, alla tecnica di uccisione, alla zona del corpo colpita della vittima, ai mezzi di trasporto usati ed alle altre circostanze di tempo e di luogo già sopra esposte.

La rappresentazione dei fatti, così come narrata dal collaborante, scandita in sequenze temporali, appare strettamente compatibile con il concreto svolgimento dei fatti e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica, gli accertamenti medico-legali, l'esito dei rilievi tecnici (vedansi tra l'altro, in atti, la relazione all'esito dell'esame autoptico e la relazione tecnica svolta dall'esperto della Polizia Scientifica sul bossolo, Azzolina Gaetano, proveniente da arma silenziata, rinvenuto dall'equipaggio della volante della Polizia di Stato intervenuto).

In conformità al contenuto delle dichiarazioni rese da Grigoli Salvatore, è stato accertato, nell'omicidio Puglisi, l'uso di una pistola cal. 7,65, munita di congegno di silenziamento, la simulazione di una rapina per depistare le indagini, la sottrazione del borsello, anche per rovistare all'interno alla ricerca di indizi che potessero confermare contatti con agenti infiltrati nella comunità ecclesiale; sul piano temporale ed ambientale, coincidono l'ora serale, l'assenza di passanti per strada, la mancanza di reazione della vittima; concordano le circostanze riguardanti il soggetto passivo colpito da retro, alla nuca, senz'altri segni di aggressione, a ridosso del portone, con in mano le chiavi di casa (deposizione del teste Restivo Paolo); la situazione dei luoghi corrisponde con quanto riferito dall'agente della volante 25 intervenuta la sera del delitto dopo che il parroco era stato trasportato all'ospedale Buccheri -La Ferla (cfr. deposizioni dell'agente Passafiume Daniela e del Commissario La Barbera Salvatore).

Un'altra circostanza perfettamente coincidente con il racconto del Grigoli riguarda il contenuto del borsello che era stato sottratto al prete per simulare la rapina: il Grigoli ha ricordato che tra i documenti visionati all'interno del borsello dagli assassini vi era una lettera di auguri al parroco per il suo compleanno ed in effetti il teste Renna Mario ha confermato che poco prima era stato festeggiato il compleanno del reverendo da parte dei soggetti che lo coadiuvavano nella sua opera di apostolato al quartiere di Brancaccio.

**RISULTANZE INVESTIGATIVE SUI MEZZI
UTILIZZATI DAL COMMANDO**

Ulteriori e significativi riscontri che maggiormente confermano la estrinseca attendibilità delle delazioni accusatorie del Grigoli emergono dalle dichiarazioni degli investigatori Antonino Cufalo, Paolo Azzarone e Carmine Passaro, i quali hanno riferito sulle difficoltà incontrate per l'individuazione dei mezzi di cui disponevano Luigi Giacalone e Cosimo Lo Nigro e che Grigoli ha puntualmente indicato nella fase esecutiva del delitto.

Il Cufalo, all'udienza del 4 febbraio 1998, ha riferito che, nella sua qualità di responsabile del Centro Operativo D.I.A. di Palermo, aveva svolto attività investigative nei confronti di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Brancaccio in collegamento col Centro Operativo di Firenze impegnato nelle indagini sulle stragi del 1993. La D.I.A. nell'ambito di questa attività aveva indagato sul c.d. "gruppo di fuoco" di Brancaccio, i cui componenti - secondo le dichiarazioni dei collaboranti - si identificavano in Lo Nigro Cosimo, Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore ed altri soggetti.

L'attività del dr. Cufalo era essenzialmente consistita nel coordinamento delle indagini delegate dall'autorità giudiziaria, demandate ai singoli capisettore ed al personale da loro dipendente. Erano stati svolti servizi dinamici di osservazione e pedinamenti dei soggetti interessati e accertamenti di carattere documentale correlati alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, come la individuazione dei mezzi di locomozione a disposizione.

Di tali accertamenti documentali si era in particolare occupato il maggiore Paolo Azzarone e il maresciallo Carmine Passaro, i quali avevano, tra l'altro, identificato i singoli componenti del c.d. "gruppo di fuoco" di Brancaccio.

Azzarone Paolo, alla medesima udienza del 4 febbraio 1998, ha precisato che, nella sua qualità di Maggiore dei Carabinieri in servizio presso il Centro Operativo della D.I.A. di Palermo, dopo la cattura del latitante Bagarella Leoluca, sulla base di una serie di risultanze

investigative che andavano rapidamente maturando, aveva svolto una serie di attività di indagine, sia di iniziativa, sia su delega della Procura di Palermo nonché di altre Procure, il cui esito era stato comunicato alle autorità deleganti.

In particolare il maggiore Azzarone aveva fatto parte di un gruppo incaricato della raccolta di dati informativi, poi confluiti nelle schede biografiche redatte sul conto di una serie di soggetti indiziati di appartenenza alla mafia e, segnatamente, della cosca di Brancaccio, a vario titolo collegati alla latitanza del Bagarella.

Trattavasi di soggetti indicati da Tony Calvaruso, dai fratelli Di Filippo Pasquale ed Emanuele e da Tullio Cannella, che con le loro rivelazioni avevano fornito elementi essenziali per la cattura del latitante.

Tra tutti i personaggi attenzionati in posizione preminente vi era Antonino Mangano, che - secondo le risultanze investigative - era uno dei soggetti di spicco tra quelli che maggiormente gravitavano nell'orbita del Bagarella stesso.

Nelle schede biografiche all'uopo redatte erano, tra l'altro, confluiti i risultati dell'attività di ricerca di dati informativi su ciascun soggetto, come la composizione del nucleo familiare allargato, i precedenti penali giudiziari e quelli di Polizia, il curriculum criminale e tutto ciò che era stato ritenuto di interesse ai fini delle indagini: dallo status giuridico all'elenco delle proprietà, dall'elenco delle utenze telefoniche a quello degli automezzi in uso.

Trattavasi di dati desunti da accertamenti effettuati presso gli uffici di anagrafe, presso gli uffici della Motorizzazione civile, presso l'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, arricchiti da informazioni di carattere investigativo puro e da informazioni di carattere operativo emerse da servizi dinamici di osservazione sul territorio.

Dalla scheda biografica intestata a Luigi Giacalone, nato a Marsala il 22 dicembre del 1953, risultava, in particolare, che costui era intestatario di diverse autovetture di sua proprietà: una autovettura

Toyota, una Renault 25 e una BMW 316 targata Palermo B07506. Quest'ultima autovettura era stata acquistata di seconda mano dal Giacalone il 15 marzo 1993 e dagli accertamenti incrociati svolti sia presso la motorizzazione civile che presso l'archivio informatico del P.R.A. di Palermo risultava ancora in circolazione.

Dalla scheda biografica intestata a Cosimo Lo Nigro, inizialmente erano risultate in uso a quest'ultimo due autovetture di sua proprietà: una Wolkswagen Golf e una Peugeot 106. Effettuando dei servizi di osservazione e pedinamento si era tuttavia potuto stabilire che il Lo Nigro aveva in uso anche una Renault 5 targata Palermo A12898. Tale autovettura non risultava iscritta al P.R.A., ma soltanto alla Motorizzazione Civile. Accertamenti reiterati presso la filiale Renault di Palermo e la casa madre - la Renault Italia che importava gli automezzi direttamente dalla Francia - avevano consentito di accertare le caratteristiche del mezzo - una Renault Super 5 - e i dati del proprietario che era Cosimo Lo Nigro, nato a Palermo l'8 settembre 1968. In pratica l'esistenza di questa autovettura era sfuggita agli accertamenti cartolari, perché il proprietario non si era curato di richiederne la registrazione al P.R.A., ma non era passata inosservata ai servizi dinamici predisposti.

Ciò derivava dalla diversa regolamentazione delle registrazioni dei veicoli circolanti annotati in due distinti archivi informatici: l'uno esistente presso la Motorizzazione Civile, l'altro costituito dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), gestito invece dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.). Nel momento dell'acquisto di un'autovettura, questa viene immatricolata a nome del proprietario presso gli uffici della Motorizzazione civile che rilascia i documenti di circolazione con le relative targhe, mentre è compito del proprietario provvedere alla iscrizione dell'automezzo al P.R.A., adempimento che in genere viene curato dalle concessionarie di vendita.

I fratelli Graviano avevano nella loro disponibilità la concessionaria Renault Service, avente sede nella via Nazario Sauro,

nella quale figurava tra i soci uno dei fratelli, Benedetto, ma il veicolo del Lo Nigro era stato acquistato presso la RENOSUD.

PASSARO Carmine, maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Palermo, ha affermato infine che aveva proceduto all'aggiornamento delle schede di archivio con riguardo al possesso dei veicoli da parte di alcuni soggetti, già oggetto di indagine.

In tal senso, in base alle risultanze degli archivi informatici della Motorizzazione e dell'A.C.I., aveva aggiornato la scheda di Giacalone Luigi, che era divenuto proprietario di una BMW 316 di colore grigio metallizzato dal marzo '93.

Aveva parimenti aggiornato le schede di Spatuzza Gaspare e Lo Nigro Cosimo. Quest'ultimo, in base alle risultanze dell'archivio della Motorizzazione civile, e non anche dell'archivio del P.R.A. ove non era stata mai trascritta, risultava proprietario di una Renault 5 immatricolata nel '90, di colore verde metallizzato.

A coronamento delle circostanze riferite dai detti testi il P.M. ha prodotto : 1) la scheda delle risultanze della consultazione dell'archivio informatico del P.R.A. di Palermo : Giacalone Luigi, nato a Marsala il 22.12.1953 e residente in Palermo, Corso dei Mille 1360, intestatario dal 15.3.1993 dell'autovettura BMW targata PA 692271; 2) la scheda delle risultanze della consultazione dell'archivio informatico della motorizzazione civile di Palermo: Lo Nigro Cosimo, nato a Palermo l'8.9.1968, intestatario dal 21.5.1990 dell'autovettura Renault 5, targata PA A12898.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI COLLABORANTI

Le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie del Grigoli si intrecciano ancora, ricevendo un'ennesima conferma, con le dichiarazioni degli altri collaboratori esaminati nel corso dell'istruzione dibattimentale, le quali completano il quadro probatorio delineato a carico degli imputati.

CALVARUSO Antonio, esaminato all'udienza del 16 ottobre 1997, - premesso di avere frequentato Leoluca Bagarella dal 1993 sino al giorno del loro arresto, avvenuto il 24 giugno 1995 - ha riferito che il predetto capomafia gli era stato presentato da Cannella Tullio al villaggio Euromare a Buonfornello. Inizialmente il suo ruolo era stato quello di "vivandiere", nel senso che provvedeva ai bisogni alimentari del Bagarella o all'espletamento di incombenze di poco conto; in seguito ne era divenuto il "factotum", facendogli da autista e guardaspalle nei suoi vari spostamenti ed incontri con uomini d'onore; da ultimo, aveva assunto il ruolo di killer.

Dopo che il loro rapporto si era consolidato Bagarella lo aveva presentato come "uomo d'onore", anche se non era stato per lui officiato il rito tradizionale della "puncitina" e del santino, proprio perchè - come affermato dallo stesso Bagarella - questo rituale doveva essere messo da parte per evitare di conoscersi l'un l'altro in vista di eventuali defezioni da parte di soggetti che, collaborando con la giustizia, avrebbero potuto così fornire minori indicazioni.

Aveva personalmente conosciuto Mangano Antonino, che gli era stato presentato dal Bagarella, ed aveva appreso e constatato che era a capo del gruppo di fuoco di Brancaccio.

Secondo le sue conoscenze, di tale gruppo avrebbero fatto parte diverse persone, tra cui Giorgio Pizzo, Cristofaro Cannella, Francesco Giuliano che era detto "Olivetti", Vittorio Tutino, Pietro Romeo, Pasquale Di Filippo, Salvatore Grigoli, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giacalone Luigi, detto "Barbanera", e altri soggetti, i cui nomi il collaborante non ha ricordato.

Giacalone Luigi aveva un autosalone nella zona industriale Brancaccio; nell'ottobre-novembre '95 era stato con lui ristretto nelle carceri di Rebibbia, al braccio G-12. Erano nella stessa cella ove era pure ristretto Toni Maranto prima, poi Mimmo Turano ed in seguito anche il dott. Guttadauro, persona collegata ai fratelli Graviano. Durante tale periodo di codetenzione, Giacalone gli aveva confidato che era molto preoccupato, temendo che il Grigoli avesse raccontato a

Pasquale Di Filippo - il quale aveva già incominciato a collaborare - della sua partecipazione all'omicidio di don Pino Puglisi.

Lo aveva a tal proposito informato che egli era contrario a tale omicidio che avrebbe potuto per loro avere gravi conseguenze. L'ordine di uccidere proveniva purtroppo dagli alti vertici dei fratelli Graviano, ed egli non si era potuto tirare indietro.

Il compagno di cella non gli aveva raccontato le modalità dell'omicidio nè - come era del resto sua costumanza - aveva chiesto maggiori ragguagli: si era limitato a riferirgli che egli aveva avuto un ruolo di appoggio e che a sparare era stato Salvatore Grigoli, senza entrare nei dettagli.

Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali *"... avevano la testa sempre alle donne"* ed avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure, consentendo al sacerdote di *"diventare un personaggio"*. La sua uccisione conseguentemente aveva destato notevole scalpore e dato maggiore impulso alla lotta contro la mafia. In altre parole - secondo Bagarella - *"dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio che è abbastanza notevole contro la lotta"*

I fratelli Graviano che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto: tutti egualmente influenti e capi, *"solo che il Giuseppe Graviano era il primo in assoluto; poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto"*.

Nel corso delle conversazioni che aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che *"era un motivo già valido"*. Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche proprio del Bagarella, il quale *"...ne aveva per tutti; criticava i*

Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro "non mettetevi con i mafiosi", e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete".

Calvaruso aveva avuto approcci col presidente del Consiglio di Quartiere Giuseppe Cilluffò, tramite Tullio Cannella e Vittorio Tutino, per voti elettorali, ma non era a conoscenza di contrasti tra costui e padre Puglisi.

Aveva conosciuto anche l'ex senatore Vincenzo Inzerillo, soggetto a disposizione dei fratelli Graviano; lo aveva incontrato assieme a Giorgio Pizzo, Vittorio Tutino e Giuseppe Cilluffo - che era il referente del parlamentare - presso l'ufficio del Cannella e doveva essere formalizzato un accordo per sostenere la candidatura dell'Inzerillo. Nell'occasione il Pizzo aveva ricordato a quest'ultimo che, nel caso in cui fosse stato eletto, *"doveva mantenere l'impegno di non abbandonare gli amici"*.

Il collaborante ha dichiarato di avere commesso con la partecipazione di Antonino Mangano il duplice omicidio di Grado Marcello e Vullo Luigi e l'omicidio di Sole Gian Matteo, al quale avevano pure preso parte Spatuzza Gaspare e Cosimo Lo Nigro.

Non aveva invece mai commesso omicidi con Salvatore Grigoli, il quale era uno dei migliori killer del Mangano, come era stato più volte evidenziato nel corso di varie riunioni, nè aveva avuto al suo fianco Giacalone Luigi, che aveva per la prima volta conosciuto, accompagnando il Bagarella, il quale doveva permutare la sua macchina, nell'autosalone del primo. In tale occasione appunto il Bagarella gli aveva presentato il Giacalone come *"un amico nostro"*.

Aveva in seguito incontrato il giovane in occasione di un attentato che doveva essere perpetrato nella locale piazza Scaffa in danno di tre fratelli, i D'Ambrogio, che poi erano stati uccisi in un secondo momento. Si erano ivi radunati egli medesimo, Nino Mangano e Giacalone Luigi, ma non avevano agito, in quanto assieme ai D'Ambrogio erano altre persone che non c'entravano nulla.

ROMEO Pietro è stato esaminato all'udienza del 13 dicembre 1997. Egli ha narrato di essere entrato a far parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra nel 1994, allorchè Giuliano Francesco ne aveva proposto a Mangano l'inserimento nel gruppo di fuoco di Brancaccio.

Prima di quella data - dall'86-'87 e fino al '91-'92 - si era dedicato ad altre attività illecite e, segnatamente, aveva commesso rapine insieme allo stesso Giuliano, Ciaramitaro Giovanni, Faia Salvatore e altre persone sui T.I.R. in transito nel corso dei Mille, nella via Brancaccio, nel viale Regione Siciliana, lungo l'autostrada Palermo-Catania.

Operavano in tale zona, in quanto godevano della protezione del padre del Giuliano e di tal Damiano Rizzuto, i quali beneficiavano di parte dei proventi delle imprese delittuose. La merce trafugata veniva, infatti, ceduta al Rizzuto che la vendeva, versando loro due o tre milioni a testa a fronte di merce del valore di oltre trecento milioni; il resto del denaro - secondo il Rizzuto - veniva amministrato dal cugino Francesco Tagliavia.

Francesco Giuliano, dopo che erano stati inseriti nel gruppo di fuoco, lo aveva informato di avere appreso dal Giuseppe Graviano che Gaspare Spatuzza e Tutino Vittorio avevano cercato di farli fuori, perchè non avevano chiesto la loro autorizzazione per le rapine portate ad esecuzione nel territorio di loro competenza, nonostante che essi sapessero che tutto era a posto con la protezione del Rizzuto, cugino del Tagliavia, al quale faceva, tra l'altro, da autista.

Romeo per la sua attività delittuosa nel 1992 era stato arrestato e, dopo la sua liberazione, aveva fatto il c.d. "il salto di qualità" per la intermediazione del Giuliano - soprannominato "Olivetti", da lui più

confidenzialmente chiamato “Pippo” - il quale era vicino alle “persone” di Brancaccio che contavano, come Giuseppe Graviano e Francesco Tagliavia, i quali facevano già parte del “gruppo di fuoco”, nel quale sarebbero stati pure inseriti il Giuliano medesimo, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Cristofaro Cannella, Barranca Giuseppe e Giacalone Luigi.

Romeo aveva conosciuto Salvatore Grigoli, soprannominato il “cacciatore”, il quale era un soggetto particolarmente vicino ad Antonino Mangano, “...uno che scendeva lui a uccidere le persone assieme a Gaspare Spatuzza, quando dovevano commettere qualche omicidio”.

Il “gruppo di fuoco” - secondo Romeo - era specializzato nell’ eseguire o crimini più gravi: “... uccidere le persone... lupare bianche... estorsioni, ...stragi ...”. Lo dirigeva prima Giuseppe Graviano; dopo l’arresto di quest’ultimo, Antonino Mangano.

In effetti era il Graviano a trasmettere ordini dal carcere, indicando le persone che dovevano essere soppresse; chi decideva in concreto era tuttavia il Mangano. Quest’ultimo convocava uno o più componenti del gruppo di fuoco nel magazzino della via Messina Montagne, comunicando di volta in volta quali azione delittuose dovessero essere portate a compimento e le modalità operative.

Ad esempio, quando si doveva fare scomparire nel nulla una persona, secondo le direttive del Mangano, la si seguiva, la si sequestrava e la si portava nella “camera della morte” nel magazzino della via Messina Montagne.

Tale magazzino era stato preso in locazione originariamente per scaricarvi i TIR oggetto di rapina; poi era stato invece utilizzato per ammazzarvi le persone. Là dentro Romeo - con la partecipazione di Nino Mangano, Barranca, Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro, Cristofaro Cannella, Giorgio Pizzo e Faia Salvatore e qualche altra persona - aveva visto morire almeno cinque persone, ivi portate con una scusa da qualcuno di loro che si fingeva suo amico. Appena arrivate nel capannone erano state accerchiate, interrogate ed

infine strangolate. I corpi erano stati dati alle fiamme o abbandonati in qualche sito o sepolti.

Quando era stato scarcerato nel 1994, Giuliano, col quale intercorrevano saldi rapporti di amicizia, gli aveva raccontato che don Pino Puglisi era stato ucciso da loro; a sparare era stato Salvatore Grigoli.

In un primo tempo, si era pensato di simulare un incidente stradale, investendolo con una macchina, ma, allorquando Grigoli e Spatuzza avevano visto il sacerdote, si erano presi la briga di sparargli senza avvisare gli altri.

”...Hanno visto, dice, il prete in mezzo alla strada, sono andati a prendere la moto e...”..

Giuliano gli aveva detto che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perchè *“... lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, ... che vanno in carcere, ... per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.*

L'ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito da Giuseppe Graviano, perchè l'opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando *“..male della mafia”* e procedendo ad un'opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

Sempre da Giuliano aveva saputo che sul luogo del delitto Spatuzza e Grigoli si erano recati con una motocicletta.

In genere, quando il gruppo si muoveva per commettere omicidi, si spostava su macchine o motociclette; utilizzava, in particolare, motoveicoli rubati del tipo “Transalpe”, che custodiva nel magazzino di via Messina Montagne, nel quale erano parcheggiate anche Fiat Uno, Croma ed altri veicoli trafugati.

Per quanto era a conoscenza del Romeo, non erano state mai usate nelle imprese delittuose veicoli “puliti”.

Ancora Giuliano gli aveva riferito che al sacerdote il Grigoli aveva sparato con una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore, per evitare di fare troppo rumore.

Di solito il gruppo adoperava pistole cal. 38 o cal. 9 o 357 Magnum o fucili. Quella volta era stata adoperata un'arma di minore potenza per rispetto del prete, *"... perché le altre persone che si ammazzano, cioè, non è che ci sparano in quel ...Cioè, perlomeno si frantuma una persona"*.

Giuliano non gli aveva fatto i nomi di altri partecipanti all'impresa delittuosa, oltre allo Spatuzza ed al Grigoli. Il Giuliano era solito commentare nel capannone di via Messina Montagne le vicende omicidiarie commesse da altri per sapere chi vi avesse partecipato ed, in una di tali occasioni, aveva pure parlato dell'omicidio Puglisi interpellando il Grigoli sulla sua partecipazione e sul fatto che aveva sparato egli medesimo.

Romeo sapeva che Nino Mangano intratteneva stretti rapporti col Graviano, ma non conosceva maggiori particolari al riguardo.

Il collaborante aveva commesso con Grigoli diversi omicidi: *"Quello che ho fatto rinvenire in via Messina Marine, il tunisino , quei due nel villino di Giuliano Francesco, i due tunisini ... in via Messina Montagne..., uno... due di Brancaccio, quello Bronte e Vitale ... e altri che non ricordo.."*.

Lo Spatuzza era stato - secondo quanto riferito dal Romeo - coautore degli omicidi Bronte e Vitale e di due strangolamenti avvenuti nel villino Giuliano.

Aveva conosciuto Giacalone Luigi che faceva anch'egli parte del gruppo di fuoco; con lui aveva commesso l'omicidio di Carella Francesco.

Giacalone doveva pure partecipare all'omicidio Bronte, ma quel giorno si era recato a Roma, ove poi era stato arrestato.

DI FILIPPO Emanuele è stato esaminato all'udienza del 29 dicembre 1997. Era entrato a far parte di Cosa Nostra nel 1982, frequentando il cognato Marchese Antonino, che lo aveva introdotto nell'organizzazione criminale, iniziando a partecipare ad omicidi e continuando con le estorsioni nella zona industriale di Brancaccio. Aveva fatto parte, così come il cognato, della famiglia mafiosa di

Ciaculli e, dopo l'arresto di quest'ultimo, il suo capo era divenuto Giuseppe Lucchese, sotto le cui direttive aveva continuato a commettere una lunga serie di delitti sino a metà dell'anno 1985, allorchè si era defilato, pur rimanendo a disposizione dell'organizzazione.

Aveva commesso omicidi col Lucchese, con Agostino Marino Mannoia, Pietro Salerno, Salvatore Marino, Giuliano Giuseppe detto "Folonari", Mario Prestifilippo ed altri.

Il luogo ove essi si incontravano era fondo Bagnasco, nel quale aveva conosciuto uomini d'onore della famiglia di Brancaccio, tra cui Giuseppe Savoca, Benedetto Graviano, Battaglia Fedele ed altri.

Frequentando tale fondo aveva fatto la conoscenza di Filippo Graviano, il quale aveva partecipato alla soppressione dei fratelli Fragale e di un suo parente. Una mattina, infatti, dovevano essere strangolate queste tre persone ed erano sopraggiunti Filippo Graviano e Giovanni Di Gaetano, i quali avevano loro dato una mano anche nel trasporto a Baucina dei cadaveri, che erano stati consegnati a Mario Prestifilippo che, insieme ad altro soggetto, dimorava in un caseggiato in quella località.

Filippo Graviano, nell'occasione, li aveva appunto aiutati a collocare i tre corpi sull'autovettura, scortando il macabro convoglio attraverso l'autostrada per Bagheria fino al luogo di destinazione.

Nel 1985, allorquando aveva dismesso la sua qualità di componente della famiglia di Ciaculli, aveva saputo che la famiglia di Brancaccio era "*stata data in mano ai fratelli Graviano... Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano*".

Aveva spesso visto Giuseppe Graviano, il quale era latitante, assieme a Giovanni Drago: l'uno stava sdraiato dentro l'autovettura, pilotata dal secondo e, qualche volta, si erano fermati per salutarlo. Nei primi anni '90 aveva richiesto il loro intervento perchè un cugino del Di Filippo, Paolo Catalano, che gestiva una sala da trattenimento a Mongerbino, non aveva ricevuto da tale Bronte, parente dei Graviano,

il prezzo pattuito per un banchetto nuziale: l'intervento aveva sortito l'effetto sperato.

Nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse - estorsioni, rapine, omicidi - *“loro ne erano a conoscenza”*, se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.

Queste erano, del resto, le regole dell'organizzazione, *“...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona”*.

Il collaborante ha indicato, come caso emblematico, il comportamento di Giuseppe Lucchese, allorché era stato ucciso un cugino del Di Filippo, tale Giuseppe Di Filippo, il quale si era prestato ad intestare a suo nome un appartamento utilizzato dal Lucchese per la sua latitanza. Il suo “capo” ne era rimasto contrariato ed aveva detto al Di Filippo: *“Senti, Emanuele, dobbiamo cercare di capire chi è stato ad uccidere tuo cugino, perché a me mi interessa, anche perché noi, cioè il nostro gruppo, la mafia, non è stata a fare l'omicidio, e, siccome tutto quello che succede nella zona lo dobbiamo sapere noi, ci dobbiamo interessare per sapere chi è stato ad ucciderlo”*.

Il “comando” dei Graviano non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant'è *“... che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di fare pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione”*.

Emanuele Di Filippo sino al 1985 aveva fatto parte di un “gruppo di fuoco”, che operava nel quartiere a servizio della cosca e che era specializzato nel commettere omicidi e ogni genere di nefandezze. Quando egli ne era uscito, facevano parte di tale gruppo

Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e Giovanni Drago, che aveva preso il suo posto.

Luigi Giacalone, faceva parte, unitamente ad Antonino Mangano e Filippo Quartararo della famiglia di Roccella: i componenti di tale famiglia, per quanto era a conoscenza del Di Filippo, eseguivano gli ordini del Quartararo; dopo l'uccisione di quest'ultimo capo *“la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli”*.

Queste persone era dedite alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio: omicidi, estorsioni ed altro.

Il collaborante ha dichiarato di non sapere alcunchè riguardo all'omicidio di don Pino Puglisi, avvenuto all'epoca in cui egli era *“fuori dal sistema perché me ne uscii; però tutto ciò che accadeva nella zona era solo per ordine ..., per quanto riguarda la zona di Roccella e Brancaccio, ... dei Graviano... tutti e tre fratelli...”*.

Di Filippo ha ancora affermato di non sapere alcunchè di un gruppo di fuoco diretto dal Mangano. Era comunque a conoscenza che il Mangano, così come il Giacalone. Salvatore Grigoli ed un certo Traina erano *“fedelissimi”* di Leoluca Bagarella e pronti a commettere qualsiasi azione delittuosa, come gli aveva riferito Antonino Sacco, suo coimputato nel processo *“Golden Market”*.

Il collaborante ha, infine, ammesso di avere commesso dieci omicidi, tra i quali quello in danno dell'ing. Roberto Parisi, presidente della Palermo Calcio, portato ad esecuzione da lui personalmente insieme a Lucchese Giuseppe, Agostino Marino Mannoia e Pietro Salerno.

Si era deciso a collaborare con la Giustizia, *“...per uscire, appunto, da questa vita che non ho mai condiviso. Ne sono entrato a far parte perché vittima ... di amicizie equivoche, mi sono lasciato trascinare, ma la realtà è questa qua e la sto vivendo e la sto portando avanti”*.

La stessa via della collaborazione aveva intrapreso il fratello Pasquale Di Filippo, il quale era rimasto in Cosa Nostra sino al 1994:

entrambi avevano favorito con le loro indicazioni la cattura di Leoluca Bagarella.

Emanuele di Filippo aveva conosciuto Antonino Mangano nel periodo della vicenda “Sucato”, allorquando egli raccoglieva le “giocate”, portandole a Filippo Quartararo. In occasione dell’ultima giocata dell’importo di lire cinquecento milioni, allorquando si era recato in una villa nella vicinanze di Villabate per riscuotere, insieme a Spadaro Antonino di Giuseppe e Marchese Saverio, figlio di Filippo, la vincita, pari al doppio della somma impegnata, aveva incontrato il Mangano con una busta contenente oltre un miliardo di lire, aveva proposto a suoi accompagnatori di fare una rapina, anche perchè vi erano parecchie persone con valigette piene di soldi. Sia lo Spadaro che il Marchese avevano subito dissentito per la presenza del Mangano; lo Spadaro, in particolare gli aveva detto: *“desisti da questa idea, anche perché...lo vedi chi c’è la ? C’è Nino Mangano, che è una persona molto importante, e penso che potremmo avere dei risultati negativi facendo la rapina”*.

Era stata quella la prima volta che Emanuele Di Filippo aveva visto e conosciuto il Mangano, il quale, poco prima del suo arresto, si era recato a trovarlo nel suo distributore di carburante, portandogli dei volantini elettorali, concernente tale Bronte, candidato alle elezioni regionali, ed invitandolo a far propaganda per costui. Il Bronte non aveva tuttavia raggiunto il numero necessario di suffragi per la elezione.

Al di fuori di tali unici incontri non aveva avuto altri rapporti col Mangano.

Aveva conosciuto Gaspare Spatuzza nel 1983, allorquando il cognato Marchese Antonino, insieme a Pino Greco detto “Scarpuzzedda” e a Giuseppe Lucchese, disponevano di pale meccaniche e camion, perchè dovevano realizzare un fabbricato nella loro zona. In quell’occasione aveva fatto la conoscenza dello Spatuzza, autista di un camion di Benedetto Graviano. Non aveva comunque con lui avuto rapporti.

Giacalone Luigi gli era stato presentato come uomo d'onore da Giuliano Antonino. Lo aveva poi reincontrato in carcere nel 1995.

Aveva invece intrattenuto rapporti con Lo Nigro Cosimo, il quale aveva eseguito due trasporti di hashish con il suo peschereccio.

DI FILIPPO Pasquale, sottoposto ad esame all'udienza del 29 dicembre 1997, ha dichiarato: *"... Ho fatto parte di una famiglia mafiosa dal 1994 in poi, dopo l'arresto di mio fratello Emanuele Di Filippo. ... Avevo una parentela con Bagarella Leoluca ed è stato lui, tramite la sua raccomandazione, che ho fatto parte di una famiglia mafiosa, ... famiglia mafiosa che operava sul territorio di Ciaculli, Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella, via Messina Marine, piazza Sant'Erasmus. Ho fatto parte di un gruppo di fuoco... dal novantaquattro in poi.*

Nell'ottantadue io mi sono fatto fidanzato con Giuseppina Spadaro, figlia di Tommaso Spadaro. ... Lui in quel periodo era latitante ed era un personaggio importante in seno a "Cosa Nostra", nella famiglia di Porta Nuova.... Io gli facevo da autista; quindi, molto spesso, quando lui si riuniva con altri esponenti mafiosi, io ero presente. Con lui ho fatto dei traffici internazionali di droga e traffici internazionali di sigarette... contrabbando di sigarette... Praticamente noi avevamo la morfina base, si raffinava in delle raffinerie e poi si mandava in America".

"... Lui faceva parte della famiglia di Porta Nuova, era molto vicino a Pippo Calò, a Salvatore Cancemi, ad altre persone che facevano parte sempre della stessa famiglia. In quel periodo, ... mi riferisco al periodo dell'ottantadue – ottantatre, anche Pippo Calò era latitante. Molto spesso Pippo Calò trascorreva la sua latitanza a Roma, quindi quando lui..., Pippo Calò, si spostava per andare a Roma, le veci di Pippo Calò a Palermo li faceva mio suocero, Spadaro Tommaso".

"Io dopo... nel 1983 sono stato arrestato assieme a Tommaso Spadaro e ad altre persone, perché siamo stati accusati di un grosso traffico di eroina; quindi sono stato processato dal

Tribunale di Firenze e condannato a dieci anni in primo grado, in appello sono stato assolto e condannato solo per favoreggiamento; dopo nel 1985 sono scarcerato e quindi ... curavo Spadaro Tommaso, Spadaro Francesco - mio cognato - in carcere e nello stesso tempo anche Marchese Antonino, perché Marchese Antonino era sposato con mia sorella... Anche lui faceva parte del gruppo di fuoco di Ciaculli, e quindi mi occupavo di curare loro in carcere, di seguirli anche nei vari processi che facevano...”.

“Nello stesso tempo io stesso facevo, sempre con altre persone, traffici di sigarette, contrabbando di droga. Poi nel '94, dopo l'arresto di mio fratello, ho fatto parte effettivamente di una famiglia mafiosa...”.

“Io, come ho detto poco fa, ho fatto parte di un gruppo di fuoco, ho ucciso personalmente un certo Castiglione, ho ucciso due extracomunitari... due tunisini. In questo periodo, '94-'95, noi - e quindi parlo del nostro gruppo, che era comandato da Antonino Mangano e da Bagarella - eravamo in guerra con altre persone, perché c'erano altre persone che non gli andava più il comportamento dei corleonesi e quindi diciamo che eravamo in guerra con queste altre persone e quindi ho ucciso anche altre persone a Villabate...”.

“Noi eravamo... era un gruppo di fuoco alle dipendenze di Antonino Mangano, però agli ordini di Bagarella Leoluca. Il nostro gruppo di fuoco, oltre ad operare nella nostra zona, e quindi a Ciaculli, Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella, per conto di Bagarella operava anche in altre zone fuori Palermo, e quindi mi riferisco ad Alcamo, mi riferisco a Belmonte Mezzagno, mi riferisco a Misilmeri, a Villabate...”.

“Mangano Antonino era il braccio destro di Bagarella Leoluca ed era il capo del nostro gruppo di fuoco e della nostra famiglia; dopo l'arresto di Giuseppe e Filippo Graviano il nuovo capo mandamento è diventato Antonino Mangano”.

“..Praticamente, dopo l’arresto ... di Giuseppe e Filippo Graviano, tutte queste zone che io ho parlato - e quindi mi riferisco a Ciaculli, Brancaccio, Corso dei Mille, via Messina Marine, Sant’Erasmo - li comandava solamente Antonino Mangano, cioè comandava tutto lui...; cioè, tutto quello che riguardava atti criminosi, estorsioni, lo doveva decidere solamente lui. ...Quasi tutte le persone pagavano il pizzo e i soldi venivano a finire a noi, gli omicidi li dovevamo fare solamente noi, chi si permetteva di fare un omicidio e noi non lo sapevamo, poi noi prendevamo dei provvedimenti..”.

In buona sostanza, la cosca eseguiva un controllo capillare del territorio e colui che non si assoggettava alle regole dell’organizzazione veniva punito.

“...Io ho fatto parte di queste cose ... dal ‘94 fino al ‘95 che poi è stato il periodo del mio arresto. Comunque faccio presente che anche negli anni precedenti a questo si agiva anche in questa maniera, perché ... il gruppo di fuoco di cui io facevo parte, buona parte di queste persone, precedentemente agivano sotto gli ordini di Giuseppe e Filippo Graviano, quindi poi dopo l’arresto sono passati nelle mani di Antonino Mangano... Benedetto, che è l’altro fratello, lo sentivo nominare poco rispettivamente agli altri due fratelli..”.

Del “gruppo di fuoco”, che era dedito ad omicidi, in qualcuno dei quali aveva “presenziato anche Bagarella” che era colui che soprattutto “comandava”, avevano fatto parte, oltre che il “... Bagarella, Antonino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Barranca, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli, Romeo Pietro, Salvatore Faia, Cristoforo Cannella”.

Dello stesso gruppo aveva fatto parte anche Pizzo Giorgio, il quale era aggregato per disposizione del Bagarella anche ad altro gruppo di fuoco più ristretto assieme a Pasquale Di Filippo, Salvatore Grigoli e Mangano.

Sostanzialmente, Bagarella aveva “... detto che c’erano omicidi più riservati da fare, e che quindi questi omicidi li dovevamo fare solo io, Antonino Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo e lui

ovviamente, *Bagarella*”; cioè questo gruppo poneva in essere in omicidi che gli altri del gruppo generale non dovevano conoscere.

Riguardo all’omicidio di don Pino Puglisi, Pasquale Di Filippo ha dichiarato: “...Nel ‘95, quando ... ho iniziato a collaborare, mi ricordo perfettamente che di questo omicidio di padre Puglisi ... non si sapeva tanto. Io, se ben ricordo, sono stato il primo collaboratore a dire che a uccidere padre Puglisi era stato Salvatore Grigoli. Ovviamente anche Salvatore Grigoli per voi era una persona sconosciuta..., cioè ... nel senso che non sapevate che faceva parte di un gruppo di fuoco, ... che aveva fatto omicidi ..., che io avevo fatto omicidi e che Salvatore Grigoli era stato quello a dire a me - perché io con lui mi volevo molto bene, quindi io gli confidavo le cose a lui , lui me le confidava a me - ... che a uccidere padre Puglisi era stato lui, e questo io ve l’ho detto a voi”.

Era soprannominato “il cacciatore” e “... per quasi un anno siamo stati insieme giorno e notte...abbiamo avuto modo di parlare di determinate cose...”.

Aveva dimorato dalla fine del 1994 fino al giugno 1995 in un villino a Misilmeri.

“Praticamente Salvatore Grigoli, agli inizi dell’anno novantacinque, in un omicidio che ha fatto a Misilmeri (recte: ad Alcamo) con altri componenti del gruppo di fuoco, ha avuto una fucilata al piede da un altro compagno nostro, e quindi è stato per diversi mesi con delle balle al piede, cioè ... balle ... di fucile; praticamente... non si poteva muovere ed io sono stato con lui tutto questo periodo, perché ero io quello che lo curavo, lo curavo e lo accudivo più che altro. Quindi per tutto questo periodo siamo stati assieme e soprattutto siamo stati assieme in questo villino di Misilmeri. Dopo, quando lui si è guarito e quindi si è operato, siamo stati ancora a Misilmeri perché in questo periodo noi eravamo in guerra, come ho spiegato poco fa, con altre persone, e quindi ci tenevamo un pochettino in disparte, perché avevamo anche paura che qualcuno potesse farci qualcosa di male... Quindi eravamo pronti,

eventualmente, a disposizione di Nino Mangano per chiamarci e fare omicidi”.

“...Faccio presente che Grigoli... era... innanzi tutto ... così amico con me e mi confidava queste cose, perché ... sapeva che io ero molto vicino a Bagarella Leoluca ed ero ... una delle poche persone che poteva incontrare Bagarella direttamente. Quindi lui, oltre a questo, oltre al fatto che io stavo sempre con lui... il discorso di padre Puglisi è nato così: innanzi tutto lui molto spesso, siccome di questo omicidio se ne è parlato molto nei giornali, ogni tanto quando si parlava nei giornali di questo omicidio, lui mi diceva “ecco, vedi, questi sono gli omicidi che ti danno soddisfazione, perché se ne parla tanto”; quindi lui diciamo che in un certo senso si vantava di avere fatto questo omicidio. Poi effettivamente, quando lui me lo ha confidato realmente questo omicidio, è stato a Casteldaccia perché... a Casteldaccia in un villino di proprietà nostra, dove io facevo la villeggiatura e quindi lui veniva con me molto spesso là, abbiamo visto un telegiornale dove avevamo capito che le autorità giudiziarie avevano individuato chi fossero i killer di padre Puglisi. Al che io gli ho detto: “Totò, guarda che hanno individuato chi sono i killer di padre Puglisi”, perché mi sono preoccupato perché sapevo che era lui ... che aveva ucciso padre Puglisi. Però poi avevamo frainteso il telegiornale, perché avevamo sbagliato, perché avevano individuato i killer di un altro omicidio; quindi avevamo capito male noi. In questo contesto ... io gli ho detto: “Ma scusa, perché, c’è questa preoccupazione che ti abbiano potuto individuare ? ” e lui mi ha detto, dice: “No, no”, dice: “non... non mi hanno individuato... perché, quando ho fatto l’omicidio, ...non ne ha capito niente nessuno”. E io mi ricordo che gli ho detto: “ma ci siete andati a volto coperto o scoperto ?” e lui mi ha detto...: “No, a volto scoperto però ... non ho problemi perché... non c’era nessuno e quindi nessuno mi ha potuto vedere”. Ecco, il discorso è stato questo, in... bene o male mi ricordo questo”.

Al

Grigoli gli aveva riferito che aveva sparato con una pistola cal. 7.65 con il silenziatore, specificandogli che proprio per questo nessuno aveva sentito nulla e che non vi era alcun pericolo che fosse stato individuato, senza aggiungere altro.

Di Filippo non aveva mai utilizzato un'arma del genere, perchè aveva sempre adoperato pistole cal. 38, mentre Grigoli, *"...per mania sua personale, aveva sempre una sette e sessantacinque in mano con il silenziatore. Mi ricordo che, quando eravamo dentro la camera della morte, lui aveva sempre questa sette e sessantacinque in mano con lui, però non so se era la stessa che aveva ucciso padre Puglisi..."*.

Grigoli non gli aveva mai indicato da chi avesse ricevuto l'ordine di uccidere padre Puglisi.

Di Filippo aveva conosciuto Spatuzza Gaspare, il quale aveva fatto parte dello stesso gruppo di fuoco ed aveva con lui commesso omicidi.

Mangano era stato il capo del gruppo, *"era il braccio destro di Bagarella"* ed aveva parimenti commesso con lui fatti di sangue.

Non aveva conosciuto direttamente Giacalone Luigi, il quale faceva comunque parte della stessa famiglia mafiosa, dalla quale veniva sovvenzionato anche dopo che era stato arrestato per le stragi del '93 di Roma, Firenze e Milano.

Giacalone, tramite i suoi familiari, faceva sapere al gruppo cosa gli chiedevano i magistrati, come andavano le cose, e che dovevano scappare tutti perchè stavano per essere emesse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tutti proprio per le stragi.

Lo Nigro Cosimo aveva fatto parte del medesimo gruppo di fuoco ed insieme avevano parimenti commesso omicidi.

CIARAMITARO Giovanni è stato esaminato il 14 gennaio 1998. Era entrato a far parte dell'organizzazione mafiosa nel 1993, dopo che era uscito dal carcere. Era stato "avvicinato" da Francesco Giuliano soprannominato "olivetti" o "Pippo", il quale gli aveva

proposto di partecipare ad attività delittuose, come l'incendio di negozi o percosse di persone a scopo estorsivo.

Aveva accettato la proposta ed aveva pure partecipato ad episodi delittuosi ben più gravi, come lo strangolamento di una persona, eseguito con Francesco Giuliano, Gaspare Spatuzza, Grigoli Salvatore, Vittorio Tutino, Cosimo Lo Nigro e Pietro Romeo.

Prima di entrare in Cosa Nostra, negli anni '87/'88 era dedito a rapine insieme allo stesso Giuliano Francesco e al Romeo. Per tale sua attività delittuosa era stato arrestato il 7 dicembre 1992 con l'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alle rapine ai TIR e, dopo la scarcerazione, avvenuta il 2 giugno o il 2 luglio 1993, Giuliano Francesco, che già faceva parte del sodalizio mafioso, lo aveva inserito nella medesima organizzazione, prospettandogli la possibilità di conseguire lucrosi guadagni illeciti, senza bisogno di rischiare in prima persona con ruberie giornaliere. In concreto la sua situazione non era affatto migliorata.

Aveva conosciuto negli '80 Giacalone Luigi, il quale gestiva un autofficina nel corso Dei Mille. Nei primi anni '90 aveva notato che costui aveva fatto un "salto di qualità", accompagnandosi spesso con Nino Mangano e con Filippo Quartararo. Nel '93, quando era entrato a far parte del gruppo, era stato informato dal Giuliano che anche il Giacalone ne era componente.

Anche con Giacalone Luigi aveva commesso atti delittuosi, come incendi, rapine, estorsioni e danneggiamenti.

Quando avevano picchiato un certo Marchese, quello della concessionaria Renault di Brancaccio, sotto la casa di costui, Giacalone con la sua Mercedes si aggirava insieme a Gaspare Spatuzza in funzione di copertura.

Sia da Pietro Romeo che da Giuliano Francesco aveva saputo che Giacalone aveva partecipato all'omicidio di Francesco Bronte, ucciso a colpi di arma da fuoco a Brancaccio, nonché alla soppressione col metodo della c.d. "lupara bianca" di Francesco Carella, il quale era stato strangolato, perchè ritenuto un confidente della Polizia.

Al

Aveva conosciuto lo Spatuzza, quando questi esercitava le mansioni di guardiano presso una ditta di autotrasporti nella zona industriale di Brancaccio, la Valtras. Nel 1993, quando lo aveva rivisto nell'organizzazione, Giuliano lo aveva informato che faceva parte del gruppo di fuoco delle cosche di Brancaccio, corso dei Mille, via Messina Marine e Ciaculli riunite in unica famiglia.

Spatuzza Gaspare, oltre a partecipare all'episodio delle percosse in danno del Marchese, era stato uno di quelli che avevano strangolato Caruso Salvatore.

Giuliano Francesco lo aveva informato che ad uccidere don Pino Puglisi erano stati Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, detto "il cacciatore", che era un altro dei componenti del gruppo di fuoco.

Giuliano era solito vantarsi delle sue imprese e raccontarle senza remore a coloro dei quali si fidava e particolarmente al Romeo ed al Ciaramitaro.

Dopo che il prete era stato ucciso, Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacchè gli affari della organizzazione andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva "*smosso troppo le acque nella zona*" e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote "*... senza alcun problema*".

Lo Nigro Cosimo gli era stato presentato da Francesco Giuliano nel '93, quando era stato scarcerato.

Giuliano Francesco e Lo Nigro avevano rapporti di Cosa Nostra; con Ciaramitaro stesso avevano partecipato ad alcuni incendi di negozi.

Lo Nigro aveva fatto parte del gruppo che aveva soppresso Caruso Salvatore e del commando che aveva ucciso a Villabate i Di Peri, padre e figlio, di quello che nella stessa località aveva ammazzato Buscemi Gaetano e Giovanni Spataro, del gruppo che aveva ucciso i

due tunisini e strangolato l'extracomunitario, il cui corpo era stato sotterrato e poi ritrovato nelle adiacenze della via Messina Marine.

Mangano Antonino era il capo del gruppo : *“... lui decideva se si doveva fare qualcosa o meno, se si doveva ammazzare qualcuno oppure si doveva risparmiare”*. Era per questo soprannominato “U Signuri”, proprio perchè - secondo quel gli aveva spiegato Giuliano - aveva *“... il potere di potere salvare le persone e poterle ammazzare, bastava una parola di Nino Mangano per morire o per campare una persona”*.

Giuliano Francesco era soprannominato “olivetti”, perchè, quando avevano preparato le bombe per le stragi del '93, aveva avuto la geniale idea di triturare l'esplosivo a mezzo di una molazza, quella usata dai muratori. Per tale sua iniziativa Giuseppe Graviano gli aveva appioppato il cennato nomignolo, del quale il Giuliano andava fiero per la fonte autorevole da cui proveniva.

Ciaramitaro non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo che *“...era ... il capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio”*.

A domanda dell'Avv. Farina il collaborante ha ribadito che era stato informato della identità degli assassini del padre Puglisi dal Giuliano e che anche Grigoli aveva ammesso di esserne stato l'esecutore materiale, mentre erano riuniti nel magazzino di via Messina Montagne in attesa di muoversi per commettere l'omicidio dei due Di Peri.

Era *“...un giorno di pomeriggio di quel periodo che ci stava Grigoli, che mi ricordo che allora era ... era zoppo, che aveva un piede rotto... l'aveva infasciato e non lo metteva per terra. E' entrato nel magazzino dove c'era l'ufficio, dove c'erano tutte borse piene d'armi, dove c'erano i fucili...mitra, tutti gli attrezzi di lavoro diciamo, e stavamo tutti lì dentro in quello ufficio, dove c'ero pure io. Il Grigoli si è abbassato nella borsa prendendo la 7,65 con un silenziatore, gli ha montato il silenziatore...e ha detto la frase “chi voleva essere*

benedetto come don Pino Puglisi"...e ho capito che era stato lui materialmente a spararci...".

In "... un'altra occasione - stavamo sempre nel magazzino di via Messina Montagna che ci stava una motocicletta una Transalpe Honda lì dentro, che Giuliano non gli metteva più in moto quella motocicletta - mi è venuto a chiamare ... per vedere perchè non partiva e c'era la batteria guasta. Abbiamo comprato la batteria, gli abbiamo sostituito la batteria. Mentre io montavo alla fine la motocicletta, il Giuliano mi ha detto: "Puliscila bene perchè c'è morto il Parrino con questa motocicletta...", cioè mi ha fatto capire che con quella motocicletta avevano ammazzato il prete".

La motocicletta proveniva da Misilmeri, ove si erano recati a prelevarla Ciaramitaro stesso, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano e Pietro Romeo presso un magazzino nella disponibilità di Benigno Salvatore. L'avevano portato nel capannone di via Messina Montagne dopo l'omicidio di padre Puglisi ed ivi rimasta per molto tempo.

L'Avv. Farina ha contestato al collaborante le apparenti diverse dichiarazioni a lui rese al P.M. il 22 maggio 1996 ("perchè ricordo che Giuliano mi disse di avere cura di quella motocicletta che era stata utilizzata per l'omicidio di Padre Puglisi... In particolare il Giuliano mi disse di lavare la motocicletta in modo che non restassero tracce o impronte") e Ciaramitaro ha ribadito : "...Quando io ho aggiustato la motocicletta, che non ci partiva, gli ho sostituito la batteria; dopo che ho finito di montarla, Giuliano mi ha detto: "Puliscila bene perchè con questa ci è morto il parrino..."

Ciaramitaro ha affermato che il Giuliano fin da bambino era da tutti conosciuto col nome di "Pippo", perchè così era chiamato da tutti i familiari. Aveva saputo che il suo nome era Francesco in occasione del servizio militare, allorquando gli aveva portato insieme al Romeo alcuni documenti, dai quali avevano appunto rilevato il suo vero nome. Gliene avevano chiesto la ragione e il Giuliano aveva loro precisato che anche il fratello Giacomo era chiamato dai suoi genitori col diverso nome di "Salvatore".

A domanda dell'Avv. Cascio il collaborante ha chiarito che il Lo Nigro era stato uno di quelli che aveva avuto parte attiva nell'omicidio di Salvatore Caruso.

"...Il Lo Nigro stava lì aspettando. Dopo che il Caruso è sceso della macchina, l'hanno preso e l'hanno legato ad una sedia; il Lo Nigro stesso gli ha legato i piedi e il Lo Nigro ha partecipato a interrogare come Gaspare Spatuzza, Salvatore Grigoli, Vittorio Tutino ... questa persona".

Il Lo Nigro *"...stava dentro la villa, vicino la cucina dove ci sta un forno ... situato fuori"*.

Ad ulteriore domanda del P.M. Ciaramitaro ha affermato che Giuliano gli aveva specificatamente detto che la motocicletta era stata utilizzata da Gaspare Spatuzza con Salvatore Grigoli per l'omicidio e che lo Spatuzza anzi guidava il motomezzo, mentre Grigoli aveva sparato.

Ciaramitaro ha ancora dichiarato che la motocicletta era il mezzo privilegiato per commettere alcuni omicidi, quando la situazione dei luoghi rendeva disagevole l'impiego di autovetture.

Ciaramitaro, arrestato il 23 febbraio 1996, aveva iniziato subito a collaborare con l'autorità giudiziaria. Ha dichiarato di averlo fatto: *"...perchè ... prima che facevo delle rapine per conto mio, almeno qualcosa guadagnavo, non me ne facevano vedere tanti soldi, che rischiavo la vita e la libertà....Dopo che ho fatto parte di "cosa nostra", che doveva cambiare la mia vita, infatti è cambiata la mia vita, non ho visto più un soldo e mi impedivano di potermi guadagnare sempre illecito qualcosa per campare"*.

TROMBETTA Agostino è stato esaminato all'udienza del 14 gennaio 1998. Egli era entrato a far parte di Cosa Nostra nel 1991, procurando macchine rubate da impiegare in omicidi, rapine, estorsioni e custodendo armi.

Era sostanzialmente a servizio di Gaspare Spatuzza, che aveva conosciuto negli 1987/88: era stato costui a commissionargli furti di autovetture e a impartirgli disposizioni per estorsioni.

Il collaborante non ricordava fatti specifici di impiego dei mezzi rubati, salvo il furto della Lancia Thema di colore grigio che era stata impiegata per le stragi di Roma. Tale autovettura, che era stata ritrovata a Roma, era stata da lui rubata qualche mese prima.

Nessuno gli aveva detto per la verità che l'automezzo dovesse a servire a tale scopo: Spatuzza gli aveva solamente precisato che necessitava un veicolo di grossa cilindrata con motore a benzina che doveva andare fuori.

Aveva commesso attentati a scopo estorsivo, come quello in danno di una gelateria di corso dei Mille, "Gelateria Bino", presso la quale aveva collocato dei copertoni, appiccandovi il fuoco. Nell'occasione aveva operato insieme a Ciaramitaro Giovanni e Carlo Cascino. Ve ne erano stati anche altri, ma non ricordava nulla di specifico.

Aveva conosciuto Giacalone Luigi, il quale era uno che faceva *"... parte della famiglia di Brancaccio, di Gaspare Spatuzza, Nino Mangano, che aveva un autosalone in via...sempre in zona industriale, autosalone, lavaggio e autofficina meccanica"*.

Aveva saputo che il Giacalone faceva parte della detta famiglia, in quanto una volta Trombetta doveva tendere un tranello a tale Pino Lo Presti. Gli era stato ciò ordinato dallo Spatuzza, il quale doveva far "scompare" questo soggetto, che era suo intimo amico. L'uccisione era sfumata, in quanto la vittima designata, mentre veniva da lui condotta all'appuntamento con la morte, ad un semaforo stradale era scesa dalla macchina senza che avesse potuto fermarlo. Egli era conseguentemente giunto a mani vuote sul posto, ov'erano in attesa Spatuzza, Giuliano Francesco detto "olivetti", Luigi Giacalone detto "barbanera", Grigoli Salvatore e Cosimo Lo Nigro, tutti con le armi in mano.

La morte del Lo Presti era stata rinviata ad altra data, ma costui era susseguentemente deceduto a seguito di gravi ferite riportate in circostanze non chiare: era stato rinvenuto in mezzo alla strada con la testa spaccata.

Mangano Antonino era il capo di Corso dei Mille. Ciò gli risultava direttamente, in quanto che, allorquando aveva aperto un autolavaggio nella via Sacco e Vanzetti, ai fini di ottenere l'autorizzazione dal capo della zona si era rivolto allo Spatuzza ed al Giuliano, i quali avevano perorato la sua causa presso chi di competenza. In tale occasione proprio lo Spatuzza gli aveva detto: *“Stattentu pi Nino Mangano, ca si m'arrestanu a mia, ti scippanu a testa”, picchì - dici - un vuleva ca tu ci rapivi u lavaggiu 'ddà, in via Sacco e Vanzetti. Perciò logicamente loro, mi sono stato a guardia che mi guardavo di loro, di "barbanera" che era lui che aveva l'attività come quella mia e non ha gradito che io ci aprivo un'attività vicino a lui”*.

Trombetta non aveva fatto alcun atto illecito per conto del Mangano, bensì per la famiglia di corso dei Mille. Era stato, infatti, impiegato per un certo periodo nel gruppo dei ragazzi - Ciaramitaro Giovanni, Carlo Cascino Vella Vincenzo e altre persone - che operavano nel campo delle estorsioni; vi era stata una riunione “ad hoc” ed era stato loro conferito dal Mangano questo tipo di incarico.

Cosimo Lo Nigro non aveva mai operato con loro. Lo aveva conosciuto in occasione della vicenda Lo Presti ed, inoltre, era divenuto suo amico, perchè gli aveva venduto un autofurgone che il Lo Nigro adoperava per la sua rivendita di pesce e gli aggiustava gli automezzi di cui si avvaleva in questa attività.

Relativamente alla vicenda dell'omicidio di padre Puglisi Trombetta ricordava che, due o tre giorni dopo che Pasquale Di Filippo aveva incominciato a collaborare, aveva assistito ad un incontro tra Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, avvenuto sulla montagna di Ciaculli di proprietà di Buffa Salvatore o comunque della famiglia di costui. Nell'occasione Grigoli aveva mostrato la sua preoccupazione per il fatto che - secondo quanto egli diceva - avesse raccontato tutto dell'omicidio al Pasquale Di Filippo. Spatuzza si era lamentato per tale fatto col Grigoli, rimproverandogli di avere fatto simili confidenze al

Di Filippo, anche se con lo stesso era intimo amico. Aveva anzi sottolineato “...*Ora semu ne guai a destra*”.

La circostanza era pure venuta a conoscenza del Giuliano Francesco, detto “Pippo”, che aveva anch’egli affermato: “...*ma ora semu ne guai tutti*”.

Trombetta aveva iniziato a collaborare con l’Autorità giudiziaria il 14 aprile 1996 dopo la sua cattura, “...*perchè già ero stanco di fare quella vita che... mi pressavano tutti i giorni, dei favori e tutto*”.

Carra Pietro è stato esaminato all’udienza del 29.12.1997. Dal 1993 egli aveva iniziato a effettuare trasporti per conto dell’associazione mafiosa Cosa Nostra sino a quando non era stato coinvolto del trasporto dell’esplosivo delle stragi.

Inizialmente si era prestatato ad effettuare un trasporto di hashish da Palermo a Roma, poi aveva continuato con l’esplosivo nella convinzione che si trattasse di hashish, come gli aveva detto Giuseppe Barranca, soprannominato “ghiaccio”, presunto associato alla famiglia di Tagliavia (“famiglia” di corso dei Mille).

Era entrato dopo in contatto con la famiglia di Brancaccio e - man mano che aveva trasportato esplosivo da Palermo o hashish da Carini verso il Nord Italia - aveva fatto la conoscenza di Antonino Mangano, Giuliano Francesco, detto “Olivetti”, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Pietro Romeo, Salvatore Grigoli, soprannominato “Totò u’ cacciaturi”, Vittorio Tutino e Giorgio Pizzo.

“Il cacciatore” aveva un negozio di articoli sportivi nel corso dei Mille, accanto all’agenzia di assicurazioni dei fratelli Mangano; aveva fatto la sua conoscenza in occasione del carico di esplosivo avvenuto nel proprio magazzino in via Messina Marine; era stato con lui per due giorni in un villetta in Roma, nella località Formello, nel periodo in cui era stato preparato l’attentato a Salvatore Contorno; aveva avuto con lui ancora contatti in occasione del carico di hashish trasportato da Carini a Milano; si era infine spesso recato nel suo negozio di articoli sportivi, accompagnando Giuliano Francesco ed ivi incontrando tutti gli altri soggetti indicati.

In occasione del primo trasporto di esplosivo aveva fatto la conoscenza di Spatuzza Gaspare, che aveva rivisto a Roma insieme a Scarano Antonio; verso la fine del 1993 aveva fatto con lui un viaggio da Roma a Palermo con una borsa piena di armi; aveva col medesimo Spatuzza avuto contatti a Palermo in occasione del trasporto dell'esplosivo destinato all'attentato a Contorno; durante la latitanza lo aveva più volte cercato perchè era preoccupato per le intercettazioni effettuate sui telefonini cellulari, ricordandogli che gli aveva fatto una telefonata a Firenze, ove egli era rimasto fermo due giorni ad aspettare per rilevare Barranca, mentre Spatuzza era nella stessa città con Lo Nigro e Giuliano Francesco.

Cosimo Lo Nigro era una delle prime persone che aveva conosciuto all'inizio della vicenda, allorchè era stata avvicinato dal Barranca per il primo trasporto. Successivamente il Lo Nigro era stato sempre presente in tutti i trasporti e l'aveva pure incontrato nella villetta a Formello.

Aveva invece conosciuto Antonino Mangano la prima volta presso l'autosalone del Giacalone nella zona industriale di Brancaccio. Giacalone lo aveva convocato, dicendogli che c'era una persona che voleva parlargli e che egli doveva ascoltare quanto costui gli avesse detto, facendogli chiaramente capire che si trattava di un personaggio molto importante. Questa persona, che aveva poi saputo chiamarsi Mangano, gli aveva chiesto di fare un trasporto di hashish da Milano a Palermo, imponendogli ch'egli non avrebbe dovuto farne cenno ad alcuno. Gli aveva altresì chiesto se fosse in grado di effettuare trasporti all'estero ed egli gli aveva specificato che non era nelle sue possibilità.

In seguito Giacalone gli aveva fornito il denaro per il trasporto da Milano, ma, raggiunta tale località, lo stesso Giacalone gli aveva telefonato, dicendogli che l'operazione era stata annullata.

Aveva rivisto il Mangano in occasione del trasporto di hashish da Carini a Palermo e da Palermo a Milano nel 1995. Proprio in questo periodo aveva capito chi fosse il soggetto fino allora da lui conosciuto col nome di "Nino" e da tutti chiamato "u Signuri", per dire Dio.

Si era recato qualche volta nel magazzino di via Messina Montagne, denominato “camera della morte”. Francesco Giuliano e Pietro Romeo gli avevano riferito che tale magazzino serviva per celarvi i TIR rubati e alleggerirli della merce. Carra stesso aveva ivi portato uno di tali mezzi ed altro era stato portato dal Faia. Negli ultimi tempi gli avevano però vietato di mettere piede nel magazzino, che era il luogo di riunione del gruppo. Ivi aveva visto Spatuzza, Barranca, Lo Nigro, Giuliano, Giovanni Garofalo, Pietro Romeo, Nino Mangano, il fratello di Nino Mangano, il fratello di Spatuzza Gaspare, Vittorio Tutino, Grigoli Salvatore.

Carra non aveva mai assistito a strangolamenti di persone nel capannone, bensì al ricovero di mezzi rubati: una volta Salvatore Faia vi aveva portato un furgone rapinato a Ficarazzi; egli vi aveva portato un semirimorchio carico di marmo; un'altra volta aveva accompagnato nel predetto magazzino Giuliano, rinvenendovi Giovanni Ciaramitaro e Pietro Romeo che pulivano delle auto: due Fiat Uno e due Croma.

Conosceva da bambini Pasquale e Emanuele Di Filippo, poi li aveva persi di vista a causa del proprio lavoro che lo portava in giro per l'Italia. Negli ultimi tempi aveva intrattenuto rapporti con Pasquale Di Filippo che era insieme a Grigoli.

Sapeva che entrambi i fratelli Di Filippo facevano parte di Cosa Nostra, anche per i loro legami con Tommaso Spadaro, suocero del Pasquale.

Dopo tempo che aveva iniziato ad effettuare i trasporti illeciti, aveva saputo che il gruppo di persone che vi erano interessati agivano su direttiva dei fratelli Graviano.

Si era reso conto di ciò, allorquando Spatuzza, una volta, a Roma, vedendolo stanco, lo aveva invitato a recarsi in un appartamento ove era Giuseppe Graviano anche per conoscerlo, ma egli aveva declinato l'invito. Dopo l'arresto dei fratelli Graviano aveva inoltre notato che il gruppo era vivamente risentito contro tale Spataro ed altro soggetto che si erano tirati dietro la Polizia da Palermo, consentendo l'arresto dei Graviano a Milano.

Non essendo egli uomo d'onore, non aveva mai fatto la conoscenza dei predetti Graviano, dei quali aveva sentito spesso parlare da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro, da Barranca. Soltanto una volta aveva visto uno dei fratelli, quello che aveva una macchia nel viso (Filippo), presso la Pirelli di via Messina Marine, di proprietà dei fratelli Graviano, ove Barranca gli aveva imposto di acquistare le gomme per i suoi automezzi. Negli ultimi tempi aveva, tra l'altro, avuto problemi per il pagamento del prezzo e la faccenda era stata sistemata dal Barranca.

Aveva rifiutato l'invito di Spatuzza di far la conoscenza di Giuseppe Graviano, perchè aveva incominciato a capire in quale giro egli fosse entrato e non aveva intenzione di far carriera in Cosa Nostra, perchè, se lo avesse voluto, lo avrebbe fatto molti anni prima, essendo il genitore defunto un contrabbandiere di sigarette, che aveva lavorato moltissimo con Tommaso Spadaro e che conosceva molte persone dell'organizzazione, dalle quali era rispettato.

Aveva trasportato armi da Roma a Palermo. Il primo carico lo aveva effettuato presso la villetta di tale Aldo Fabbretti e nell'occasione erano presenti lo Spatuzza e lo Scarano: entrambi sceglievano le armi, li passavano a lui che li metteva dentro un sacco per caricarli sul camion. Trattavasi di pistole cal. 38, proiettili di tutti i tipi, silenziatori, Beretta cal. 7,65, delle bombe a mano, fucili kalashinkov.

In un altro trasporto che aveva effettuato da Favara con Giorgio Pizzo aveva caricato sul camion due sacchi pieni di silenziatori di ferro.

Dell'omicidio Puglisi non era in grado di riferire alcunchè.

Proprio a Roma, in una villa, nel luglio 1993, in corrispondenza col periodo in cui si stava organizzando in località Formello un attentato in danno di Salvatore Contorno, aveva incontrato Grigoli, Giacalone, Lo Nigro, Scarano e un ragazzo di Misilmeri chiamato "u picciriddu" (Salvatore Benigno). Egli in quella villa aveva portato dei pacchi contenenti tritolo.

Quando questi ultimi erano stati arrestati, Giuliano, Giacalone e Spatuzza, che commentavano l'accaduto nell'autosalone del secondo, deprecando il comportamento dello Spataro che si era tirato dietro i poliziotti a Milano ne avevano parlato come se fossero "dii" dell'organizzazione.

Comandava il detto gruppo in seconda battuta Mangano Antonino, soprannominato "u signuri".

SCARANO Antonio è stato esaminato all'udienza 14 gennaio 1997. Nel 1986 era stato ristretto nelle carceri di Rebibbia ed aveva fatto la conoscenza di Accardo Stefano, originario di Partanna, col quale era nata un'intensa amicizia.

Quando entrambi erano stati liberati, l'Accardo era stato suo ospite a Roma e si erano rincontrati a Partanna, luogo del quale era originaria la propria moglie.

Aveva, infatti, trascorso il periodo estivo nel predetto comune in una casa di villeggiatura posta a sua disposizione dell'Accardo. Una sera costui si era recato a trovarlo e gli aveva presentato un giovane del posto, Matteo Messina Denaro, dicendogli che poteva a questi rivolgersi senza problemi se avesse avuto bisogno di qualcosa.

L'Accardo era stato in seguito ucciso e l'amicizia era proseguita col nipote Enzo Pandolfi, il quale, quando era latitante, gli aveva telefonato a Roma, pregandolo di raggiungerlo a Castelvetro.

Egli aveva aderito all'invito e, all'appuntamento che gli era stato all'uopo dato, si era incontrato con tale Peppe Caramella che, con la sua autovettura Alfa Romeo 164 lo aveva accompagnato presso la gioielleria dei fratelli Geraci, ove era ad attenderlo il Matteo Messina Denaro. Poco dopo era sopraggiunto il Pandolfi, il quale lo aveva invitato a mettersi a disposizione del Messina Denaro, procurandogli un appartamento a Roma.

Nell'occasione uno dei Geraci, su invito del Matteo, gli aveva consegnato la somma di lire 20.000.000 e gli era stato dato pure un bigliettino, nel quale era indicata un'agenzia immobiliare del quartiere

Parioli, cui egli avrebbe dovuto rivolgersi per la locazione dell'appartamento.

Aveva adempiuto all'incarico, stipulando un regolare contratto a suo nome, senza che egli ancora sapesse a cosa servisse l'appartamento. Dopo circa cinque o sei mesi di attesa, il Messina Denaro di passaggio da Roma lo aveva pregato di darsi da fare autonomamente e non per il tramite dell'agenzia.

Nella zona dove egli abitava, vi era la possibilità di usufruire di un piccolo appartamento di proprietà della madre di un suo amico che in quel periodo si trovava in Abruzzo. Egli ne aveva informato il Messina Denaro il quale aveva accettato la proposta, ritornando a Roma con Vincenzo Sinacori ed un napoletano, tale Nuvoletta. Nell'occasione gli erano stati consegnati un sacco pieno d'armi e due o tre sacchi di esplosivo, che egli aveva depositato nel locale cantinato del condominio,

I tre si erano ivi fermati per circa otto o quindici giorni e dopo erano ripartiti. A distanza di circa sette od otto mesi, poichè nessuno aveva ritirato il materiale, si era recato a Castelvetrano ed aveva parlato con Peppe Caramella, che gli aveva procurato un appuntamento a Palermo col Matteo Messina Denaro.

L'incontro era avvenuto a piazza Politeama, ove il Matteo gli aveva presentato Cristofaro Cannella, detto Fifetto, invitandolo a mettersi d'accordo con costui per il ritiro dei sacchi.

Il Cannella lo aveva rassicurato che avrebbe in breve provveduto, informandolo al contempo che disponeva di un carico di hashish che poteva essere piazzato a Roma.

Egli non si era tirato indietro e, prima ancora che avesse potuto reperire l'acquirente, lo avevano reinvitato a scendere a Palermo, ove era già in preparazione il carico della droga. Cannella stesso lo aveva accompagnato in un magazzino, ove era già pronto un camion con la "roba": In tale magazzino aveva fatto la conoscenza di Cosimo Lo Nigro e di Pietro Carra, che aveva successivamente rivisto a Roma, di

Giuseppe Barranca, che aveva pure rivisto nella capitale in occasione del fallito attentato a Salvatore Contorno.

Quella stessa sera, secondo le istruzioni impartitegli dal Cannella, era ripartito alla volta di Roma col camion guidato dal Carra Pietro.

Si era frattanto dato da fare per il piazzamento della merce e ne aveva già venduto uno o due quintali, allorchè lo aveva raggiunto il Cannella, cui aveva consegnato il ricavato pari a lire duecento milioni circa.

Cannella era ritornato da lui verso il mese di maggio o giugno accompagnato da Benigno Salvatore e da Spatuzza Gaspare, che aveva in quell'occasione conosciuto per la prima volta.

Era allora in preparazione l'attentato al presentatore Costanzo, e nella sua abitazione si erano appunto presentati prima il Cannella, il Benigno e lo Spatuzza a bordo di un'autovettura Fiat Uno targata Roma e poi, dopo qualche giorno, Giuseppe Barranca e Giuliano Giuseppe. Su loro richiesta li aveva, quindi, accompagnati per tre volte consecutive nei pressi degli studi televisivi frequentati dal Costanzo, ove i medesimi avevano studiato la situazione dei luoghi.

Nell'occasione in cui era venuto a Palermo per prelevare il carico di hashish aveva conosciuto Giacalone Luigi, sostando per un paio d'ore nell'autosalone di costui, ove il Cannella lo aveva condotto prima di portarlo nel magazzino; il Fifetto glielo aveva presentato come un "amico".

Scarano era stato arrestato col Giacalone, mentre viaggiava a bordo della macchina di quest'ultimo, ove erano custodite droga e una pistola che egli medesimo gli aveva dato per consegnarla a Mangano Antonino.

Il Mangano gli era stato presentato dallo stesso Giacalone ed aveva da tutti saputo che era il capo della famiglia di Brancaccio, che era succeduto ai Graviano dopo il loro arresto.

La circostanza gli era stata confermata un giorno in cui Giacalone e Lo Nigro discutevano animatamente nella villa (di

Capena) per la pretesa del primo di essere investito della carica di capo famiglia al posto di Giuseppe Graviano; lo Nigro aveva appunto detto al Giacalone che era giusto che la carica fosse conferita al Mangano.

Scarano ha affermato di essere imputato nel processo per le stragi del '93 davanti la Corte di Assise di Firenze, limitatamente agli attentati dinamitardi avvenuti in Roma e, in particolare, per quelli in danno del presentatore Costanzo e del collaboratore Salvatore Contorno, nonché per quello di San Giovanni al Velabro. Gli era stato contestato di avere fornito supporti logistici agli attentatori e di avere custodito parte dell'esplosivo nella sua cantina.

Con lui erano coimputati, tra gli altri, Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino.

Dell'omicidio del prete di Brancaccio gli aveva parlato Giacalone a Roma. Era, infatti, accaduto che era stata portata a Roma un'autovettura Lancia Thema rubata, carica di esplosivo, ed era stata lasciata parcheggiata per lungo tempo all'interno di uno spiazzo del quartiere romano della Rustica. Il primo che si era ripresentato dopo 20 o 25 giorni era stato il Giacalone, al quale Scarano aveva rivolto le sue querimonie per tale comportamento del gruppo. Giacalone aveva replicato che erano stati impegnati in altra operazione e, precisamente, nella uccisione del padre Puglisi, precisandogli che il sacerdote stava entrando dalla porta di casa e che avevano agito egli medesimo, Nino Mangano e Spatuzza e che questa era sostanzialmente la ragione per la quale non erano venuti prima.

Il colloquio col Giacalone si era svolto sotto casa sua a Roma e costui non aveva aggiunto altro; gli aveva *"...detto che stavano dentro la macchina, con la macchina, mentre (il sacerdote) usciva dalla porta o entrava la porta, stava aprendo la porta della... non so, dell'abitazione mi sembra della Chiesa, perchè rompeva troppo le scatole dice, chiama dei giovani anche... e faceva l'antimafia...che facevano quasi a una lotta per chi doveva scendere per primo a sparare"*, cioè *"ognuno di loro, tutti e tre volevano sparare"*.

Dopo un paio di giorni erano pure venuti Lo Nigro Cosimo, Spatuzza, Giuliano, conosciuto con l'appellativo di "Peppuccio", Benigno Salvatore.

Lo Nigro Cosimo allora non gli aveva parlato di un gruppo di fuoco, ma gli aveva spiegato che *"...adesso... la mafia usava determinate persone a fare un tipo di delitti, usava un gruppo di persone per fare altri delitti, cioè erano suddivisi ...quelli che venivano a Roma e quelli che rimanevano a Palermo non dovevano sapere che quelli venivano a Roma; quelli di Palermo, quelli che andavano a fare gli omicidi, non dovevano sapere di quelli che andavano ... a dare fuoco ai negozi; quelli che facevano fuoco ai negozi non dovevano sapere di quelli che facevano gli omicidi e quelli che venivano a Roma. Ogni gruppo adoperava indipendente ..., che non si sapeva la cosa l'uno con l'altri"*.

Sostanzialmente il gruppo era suddiviso in sottogruppi con incarichi specifici e l'un sottogruppo non doveva sapere quello che faceva l'altro, per prevenire la veicolazione di informazioni nel caso di collaborazioni.

A Stefano Accardo aveva donato una pistola cal. 7,65 o forse una 357 magnum, che Scarano portava con sè. Aveva ceduto ad altri una pistola cal. 38, una 7,65 e un fucile Magnum.

Scarano ha dichiarato di avere commesso due omicidi e di avere, in particolare, ucciso a Milano un certo Salvatore e a Roma - su incarico conferitogli nel corso di una cena in casa di tale Rallo Francesco - un doppiogiochista di Partanna.

Aveva conosciuto Giuseppe Graviano a Roma nel corso di una riunione che costui aveva avuto con i ragazzi che venivano di Palermo. Dopo gli attentati, in autunno, Scarano aveva procurato, infatti, una villa nel Villaggio Tognazzi a Nettuno, ove avevano preso alloggio Giacalone, Spatuzza, Lo Nigro, Benigno Salvatore, Giuliano.

Una mattina aveva ricevuto la visita dello Spatuzza, il quale gli aveva comunicato che dovevano recarsi in via Veneto. Lo aveva accompagnato con la propria macchina; egli si era fermato vicino

all'Ambasciata americana in una traversa, mentre lo Spatuzza aveva proseguito a piedi. Dopo circa mezz'ora, era sceso dalla vettura ed affacciandosi nella via Veneto aveva visto il gruppo. Era ritornato indietro, avendolo lo Spatuzza invitato con un cenno ad andare via.

Ritornati a casa per il pranzo, si erano nuovamente portati nella Via Veneto con due diverse autovetture. Lo Spatuzza si era allontanato ed al ritorno si erano scambiate le macchine: Spatuzza si era messo alla guida della propria autovettura ed aveva preso a bordo un individuo che aveva successivamente saputo trattarsi del Graviano. Si erano, quindi, diretti verso il Villaggio Tognazzi ove era riunito il resto del gruppo, che aveva avuto un incontro col Graviano. In quell'occasione appunto quest'ultimo gli era stato presentato come "amico nostro". Aveva allora capito che era colui che Lo Nigro aveva più volte nominato nelle loro conversazioni con l'appellativo di "madre natura" e per il quale i ragazzi "*stravedevano*".

Aveva percepito che tra di loro avevano parlato di "pizzo" e del fatto che doveva "tale pizzo" essere ritirato dai negozi di generi alimentari e dalle botteghe non più ogni mese, ma ogni due mesi. Era stata l'unica volta che aveva visto il Graviano.

Non aveva mai sentito parlare di "camera della morte" nè di uccisioni che erano avvenute in tale posto.

Aveva conosciuto a Palermo Grigoli Salvatore "il cacciatore" col nome di "Matteo": gli era stato presentato dentro il suo negozio di articoli sportivi e, successivamente, lo aveva rivisto a Roma in occasione del fallito attentato a Salvatore Contorno. Era rimasto nella villa di Capena per circa otto giorni insieme a Giacalone, Lo Nigro, Giuliano, Benigno Salvatore e Romeo.

A domanda dell'Avv. Farina Scarano ha negato di avere fatto parte di Cosa Nostra: Ha affermato di avere conosciuto a Roma Spatuzza e Mangano, che era stato da lui portato dal Cannella nel maggio o giugno 1993 in occasione dell'attentato a Costanzo.

Oltre ai fatti romani con Spatuzza non aveva avuto alcun altro genere di rapporti.

Aveva iniziato a collaborare nel 1996 “...per i fatti di Roma degli attentati... per chiarire le cose, per chiarire bene le fatti... i fatti che son stati fatti a Roma”.

Era stato già sottoposto a procedimento penale per le stragi romane, ma era stato scagionato. Era stato poi nuovamente indagato dall'autorità giudiziaria fiorentina ed era imputato nel processo pendente a Firenze.

A domanda dell'Avv. Pietro Cascio, Scarano ha negato di avere effettuato traffici di droga, salvo l'episodio del carico di hashish riconducibile al Cannella. Ha parimenti negato di avere spacciato cocaina, ammettendo di fare uso personale di tale sostanza, acquistandone un grammo a settimana.

Nella villa di Capena aveva assistito ad una discussione tra Lo Nigro Cosimo e Giacalone: il primo contrastava il secondo, il quale divideva il fatto che Mangano avesse presto il posto del Graviano.

<p style="text-align: center;">DISAMINA DEGLI ELEMENTI DI RISCONTRO E RASSEGNA CRITICA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI</p>
--

La disamina critica del vasto materiale come sopra passato in rassegna, valutato nei punti più salienti che interessano direttamente la presente vicenda processuale, univocamente conduce a quel giudizio di responsabilità che la Corte ha espresso nel dispositivo letto all'udienza del 14 aprile 1998.

Occorre in primo luogo osservare che la valenza probatoria dell'assunto accusatorio del Grigoli è asseverata dal suo personale coinvolgimento nel fatto delittuoso narrato quale co-protagonista, nonché dalla esistenza delle convergenti dichiarazioni di altri collaboranti, le quali esplicano una funzione di elementi confermativi della suesposta narrazione.

Va poi precisato che, sul piano cronologico, il Grigoli è stato l'ultimo ad intraprendere la via della collaborazione con le autorità giudiziarie. Prima di lui sull'omicidio di Padre Puglisi e sul commando esecutivo avevano reso frammentarie dichiarazioni, frutto di limitate

ancorchè significative conoscenze, alcuni dichiaranti i cui tasselli di informazione non riuscivano a completare ed esaurire il quadro di verità storica sulla vicenda. L'itinerario probatorio svolto ha consentito un arricchimento per tappe acquisitive in progressione che vale la pena ripercorrere .

Poichè nella presente esposizione le emergenze probatorie vengono esaminate con riferimento alla posizione di altri chiamati in correità, la verifica processuale non va compiuta solamente sulle linee generali dell'attendibilità generica del collaborante, dovendo l'analisi condursi anche in relazione alla indicazione accusatoria degli odierni imputati, quali coesecutori materiali dell'omicidio in trattazione.

Al riguardo, le dichiarazioni del Grigoli appaiono minuziose e particolareggiate avendo consentito di accertare la composizione e l'identificazione del gruppo di fuoco che ha preso parte all'omicidio per il quale, nonostante l'apporto di frammenti di verità provenienti da molteplici fonti omologhe, non si erano acquisite notizie più precise in ordine alla identità dei partecipanti.

Dal punto di vista della provenienza della fonte, sul piano temporale, la mappa cognitiva dell'omicidio in argomento si snoda inizialmente attraverso le primigenie notizie disvelate da Di Filippo Pasquale che aveva ricevuto le confidenze del Grigoli in un periodo di quotidiana convivenza, trascorso insieme in semiclandestinità dalla fine del 1994 al giugno del 1995, in epoca appena anteriore al pentimento del Di Filippo predetto: detto collaborante è dunque stato il primo testimone di una autoconfessione altamente compromettente, perchè proveniente da colui che aveva personalmente premuto il grilletto contro il prete del quale al momento del suo pentimento ha parlato agli inquirenti.

Il Di Filippo non esplica funzione di riscontro del Grigoli quanto al contenuto della confidenza acquisita che resta *de relato*, affondando le sue radici nella medesima fonte di provenienza; è oggetto di percezione diretta invece il fatto storico della rivelazione fattagli dal Grigoli : in tal senso egli è stato testimone del racconto altrui,

rappresentando, entro siffatti termini, un fatto a sua conoscenza. Inoltre, la rivelazione del Di Filippo ha svolto la funzione insostituibile di veicolare all'esterno l'informazione assunta da parte dell'autore del barbaro assassinio.

Questa confidenza incautamente consegnata al Di Filippo è stata oggetto di rimprovero da parte dello Spatuzza a Grigoli non appena trapelò la notizia della collaborazione del Di Filippo.

Trombetta ha ricordato invero che, due o tre giorni dopo che Pasquale Di Filippo aveva incominciato a collaborare, aveva assistito ad un incontro tra Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, avvenuto in zona di Ciaculli di proprietà o comunque nella disponibilità di Buffa Salvatore nel corso del quale Spatuzza si era lamentato col Grigoli, rimproverandogli la sua avventatezza.

Sull'omicidio del parroco di Brancaccio un altro collaborante, Drago Giovanni, aveva acquisito notizie provenienti da Giuliano Giuseppe detto *Folonari* con lui detenuto, con il quale ha avuto modo ed occasione di commentare la matrice mafiosa del delitto, affiancando alla strategia di attacco ed intimidazione alla Chiesa per l'impegno antimafia assunto, quella della ritenuta infiltrazione di poliziotti nella sua comunità parrocchiale, costituendo quest'ultima una causale aggiuntiva che non smentisce nè è in contraddizione con la prima, ma concorre a spiegare il particolare accanimento manifestato contro Don Pino Puglisi.

Certamente entrambe le dichiarazioni di Drago e Di Filippo sono *de relato*, ma il Di Filippo conosce e riferisce una parte del segmento esecutivo dell'operazione criminale con la indicazione di due dei protagonisti, che nella essenzialità del racconto, il Grigoli aveva svelato al suo interlocutore, quali materiali esecutori dell'omicidio, mentre gli altri due complici sono rimasti alla guida dei mezzi con cui il gruppo è andato alla ricerca del prete ed ha preso la via della fuga.

Un altro nucleo autonomo di informazioni è rappresentato dalle rivelazioni di Pietro Romeo che all'interno della camera della morte è testimone, in via diretta e personale, di ammissioni altrui, cadute sotto

la sua percezione, nonchè depositario di rivelazioni di terzi (la sua fonte è Giuliano Francesco), ciò costituendo dimostrazione che la vicenda dell'uccisione del prete con l'indicazione degli autori aveva cominciato a circolare nell'ambito del gruppo sia pure in maniera incompleta per il segreto (almeno virtuale) che avrebbe dovuto circondare l'operazione.

Il Romeo aveva saputo da Giuliano Francesco che esecutori materiali dell'omicidio di padre Puglisi erano stati lo Spatuzza e il Grigoli, circostanza peraltro confermatagli nel corso di vari discorsi avvenuti all'interno della "camera della morte"; da costoro aveva appreso che mandante era stato Giuseppe Graviano. Era stato a lui riferito che era stata usata una moto Honda Transalpe ed una pistola 7,65 con silenziatore.

Dell'omicidio si vantava soprattutto Grigoli per dimostrare ai Graviano che aveva avuto coraggio.

Giuliano non gli aveva fatto i nomi di altri partecipanti all'impresa delittuosa, oltre allo Spatuzza ed al Grigoli. Il Giuliano, secondo il racconto del Romeo, era solito commentare nel capannone di via Messina Montagne le vicende omicidiarie commesse da altri per sapere chi vi avesse partecipato ed, in una di tali occasioni, aveva pure parlato dell'omicidio Puglisi interpellando il Grigoli sulla sua partecipazione e sul fatto che aveva sparato egli medesimo.

Il Grigoli ha smentito, nel corso delle sue dichiarazioni, di avere fatto oggetto di vanto davanti ai compagni di scorriere l'uccisione del prete, trasferendo sul Giuliano questo atteggiamento di boria ed ostentazione. Tuttavia è da ritenere verosimile che anche il Grigoli abbia vantato le proprie imprese davanti agli altri componenti del gruppo: di siffatta disposizione psichica rimane traccia nelle dichiarazioni odierne quando il Grigoli con malcelato orgoglio sottolinea nella sua narrazione che *"lui era l'unico che sparava"*, avvalorando di sè il suo ruolo di killer valoroso ed impavido. Oltretutto, anche Di Filippo e Ciaramitaro confermano questa attitudine alle vanterie del Grigoli.

Giuliano Francesco, ancora, aveva altresì informato Ciaramitaro Giovanni che ad uccidere don Pino Puglisi erano stati Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, detto “il cacciatore” ed anche Grigoli aveva ammesso di esserne stato l’esecutore materiale, mentre erano riuniti nel magazzino di via Messina Montagne in attesa di muoversi per commettere l’omicidio dei due Di Peri (“...un giorno di pomeriggio ... stavamo tutti lì dentro in quello ufficio..... Il Grigoli si è abbassato nella borsa prendendo la 7,65 con un silenziatore, gli ha montato il silenziatore...e ha detto la frase “chi voleva essere benedetto come don Pino Puglisi”...e ho capito che era stato lui materialmente a spararci...”).

Quanto all’uso della motocicletta il Giuliano mi ha detto: “Puliscila bene perchè c’è morto il Parrino con questa motocicletta...”, cioè mi ha fatto capire che con quella motocicletta avevano ammazzato il prete”.

E’ bene porre in risalto che si tratta comunque di notizie apprese in via indiretta da Giuliano Francesco, il quale aveva collegato gli autori dell’omicidio all’utilizzo frequente di mezzi rubati che facevano parte dell’autoparco a disposizione del gruppo di fuoco ed in particolare all’uso della motocicletta descritta dal collaborante, ritenendo che fosse servita per l’uccisione del parroco, notizia che peraltro non aveva avuto conferma da parte dei diretti interessati.

Va evidenziato inoltre che Grigoli ha ricordato, nel corso delle sue dichiarazioni, come nella camera della morte, in attesa della battuta o del concreto intervento per qualche impresa omicidiaria, i membri ivi riuniti si scambiassero tra loro poche e smozzicate frasi su precedenti esecuzioni o spedizioni ed appare pertanto plausibile che il riferimento alla motocicletta da parte del Giuliano sia frutto della falsa rappresentazione dello stesso che aveva erroneamente captato discorsi riguardanti l’assassinio del parroco.

Un altro tassello di conoscenze sugli autori dell’omicidio Puglisi è stato fornito da Calvaruso Antonio che aveva assunto notizie direttamente da un altro concorrente materiale del delitto, Giacalone

Luigi, durante un periodo di detenzione comune, senza tuttavia che questi approfondisse l'aspetto riguardante le modalità esecutive.

Giacalone, a sua volta, aveva consegnato incautamente informazioni pure a Scarano in occasione dell'ultimo scarico dell'esplosivo che doveva essere impiegato nell'attentato allo stadio olimpico, giustificando il contrattempo con l'impegno dell'uccisione del prete.

L'episodio era avvenuto verso la fine del '93, allorquando, dopo che l'esplosivo era stato lasciato dentro una macchina parcheggiata in un cortile per più di venti giorni, il Giacalone era ritornato a Roma; egli si era lamentato di tale situazione e il giovane si era scusato, assumendo che erano stati impegnati nell'uccisione di padre Puglisi, il quale faceva campagna antimafia.

Della vicenda, narrata in maniera scarna, il collaborante ha citato esattamente l'uso di autovetture, la circostanza che il parroco stesse aprendo la porta della sua abitazione, l'insofferenza per l'impegno antimafia del religioso. E' meno esatto il riferimento, quali esecutori materiali, di esso Giacalone, Nino Mangano e Spatuzza, dal momento che il Grigoli, reo confesso dell'omicidio, ha escluso la presenza del Mangano nella concreta esecuzione del delitto, poichè l'intervento di costui era stato riservato alla fase organizzativa, dopo avere trasmesso al gruppo di fuoco, la determinazione di morte dei fratelli Graviano.

Con riferimento ai rilievi mossi dalle difese degli imputati, appare opportuno chiarire che :

1. in ordine alla asserita superfluità della presenza e della funzione di Spatuzza nell'azione di fuoco non essendo lo stesso armato, va obiettato che il suo tempestivo intervento appare logico e plausibile sia per simulare la rapina attirando l'attenzione della vittima, mentre l'assassino lo attaccava da retro, sia per bloccare il reverendo che aveva già infilato la chiave nella toppa e avrebbe potuto sgusciare subito in casa sfuggendo così all'agguato.
2. quanto alla apparente contraddizione del racconto del Grigoli, secondo cui egli circolava sempre armato ed invece la sera

dell'omicidio era disarmato tanto che il gruppo era andato a prelevare l'arma nel deposito prima di passare all'esecuzione, va replicato che quella sera gli imputati si erano mossi alla ricerca del prete che dovevano additare fisicamente al Grigoli che non lo conosceva ed era stato designato a sparargli: la ricorrenza di favorevolissime circostanze aveva accelerato una commissione comunque preparata nelle sue linee generali. Ciò spiega anche l'uso delle auto personali di due degli imputati che altrimenti non sarebbero state usate.

3. sulla osservazione che anche Di Filippo Pasquale ha affermato che Grigoli portava sempre l'arma con sè, in contrapposizione al fatto che proprio la sera dell'omicidio non ne fosse munito, va osservato che il Di Filippo ha frequentato assiduamente con cadenza quotidiana il Grigoli dal 1994 al 1995, mentre l'omicidio del parroco è anteriore, essendo stato commesso nel 1993;
4. inoltre sulla necessità di nascondere le armi dentro il "Lupetto" al deposito Valtras e non in luogo più idoneo, va rilevato che all'epoca dell'omicidio Puglisi ancora non era stata attrezzata la camera della morte in via Messina Montagne, dove veniva custodito l'arsenale del gruppo di fuoco e pertanto non appare inverosimile l'indicato luogo come nascondiglio delle armi.
5. infine, con riferimento al fatto che l'arma usata per l'assassinio del parroco non fosse un'arma tipica di arsenale mafioso e quindi non meritasse di essere depositata assieme alle altre ingegnosamente occultate nel sito sopra riportato, è facile obiettare che la sua utilizzazione per simulare una rapina era stata comunque destinata per un omicidio assai rilevante dalle conseguenze dirompenti (come in effetti è poi stato): dal che l'evidente necessità di occultarla quella sera stessa in un posto sicuro, non tanto con riguardo alla qualità dell'arma in sè, bensì per il pericolo che dal suo possesso potesse derivarne .

Passando ad un altro profilo di disamina, va rilevato che tutti i collaboranti interrogati in ordine alla indicazione soggettiva dei

componenti del gruppo di fuoco hanno concordemente affermato l'appartenenza degli stessi alla compagine criminale in questione ed in ciò deve apprezzarsi un momento di riscontro della credibilità del Grigoli in ordine alla partecipazione ed al ruolo attribuito alle persone chiamate in correità, quale indice di disponibilità all'uso della violenza per la realizzazione dei programmi del sodalizio criminoso.

Il compendio degli elementi accusatori conseguiti all'esito dell'attività di indagine svolta dagli investigatori in sede locale (illustrata dai testi Pomi, Bossone, Minicucci, Brancadoro) e nelle città delle stragi (esposta dai testi Giuttari e Messina), avvalorati dalle rivelazioni di plurimi collaboranti che gettano luce sugli attentati del 1993, amplia il fosco scenario di sangue e di violenza in cui si muovono i protagonisti della vicenda in esame e consente un risultato di grande rilievo probatorio collocato in un unico panorama criminale esattamente corrispondente alla realtà storica che in quei cupi momenti ha attraversato il paese.

Invero le coeve indagini permettevano di identificare, da un lato, i singoli uomini d'onore della famiglia di Brancaccio ed i fratelli Graviano quali esponenti di vertice dell'aggregato mafioso locale, autori od ispiratori di gravi misfatti compiuti nel regno del proprio dominio territoriale; accertavano altresì la presenza di questi ultimi in Lombardia ed in Toscana nella stagione dedicata allo stragismo; in correlazione con le predette stragi dell'estate del 1993 emergeva sul piano investigativo il coinvolgimento di Gaspare Spatuzza e di Pietro Carra, soggetti collegati ai fratelli Graviano.

La pista investigativa veniva poi confortata dalle dichiarazioni confessorie di Pietro Romeo e Antonio Scarano, arrestati a Roma per gli attentati del Velabro e San Giovanni in Laterano (maggio 1993), i quali appunto chiamavano in correità tra gli altri i Graviano.

Carra era stato colui che aveva effettuato il trasporto di droga, armi ed esplosivo per conto di elementi di "cosa nostra"; Scarano aveva procurato le basi d'appoggio per il deposito dell'esplosivo nel continente. Romeo aveva fatto rinvenire due grossi depositi di

esplosivo che doveva servire tra l'altro per l'attentato a Contorno, ed aveva fatto altre importanti rivelazioni sulle stragi. Trombetta Agostino aveva fatto ritrovare armi custodite nell'interesse di Spatuzza (che in quell'occasione era sfuggito alla cattura).

Nella strategia della tensione, com'è noto, erano state programmate ed attuate la strage di Via dei Georgofili a Firenze (maggio 1993), l'attentato al presentatore televisivo Maurizio Costanzo (giugno 1993), quello di Via Palestro a Milano (agosto 1993), il fallito attentato a Contorno dell'aprile 1994 (a Formello) ed addirittura un progettato attentato ai Carabinieri che doveva avvenire allo Stadio Olimpico di Roma, miracolosamente non portato a compimento.

In tali operazioni delittuose risultavano coinvolti a vario titolo soggetti che erano stati indagati per l'omicidio di padre Puglisi, attuali imputati.

Incontestabile elemento di collegamento emerso dalle indagini, avente ragguardevole valore di riscontro, è rappresentato dall'accertamento di un contatto dal cellulare intestato a Spatuzza Gaspare (uomo dei Graviano) con il cellulare intestato alla ditta di autotrasporti di Sabato Gioacchina in uso a Carra Pietro (anch'esso elemento a disposizione dei fratelli Graviano), transitato dal ponte radio di Firenze un giorno prima dell'esplosione del 27 maggio 1993 in correlazione alla accertata presenza in Toscana dei Graviano, in quel periodo latitanti, nel mese di agosto 1993 a ridosso della realizzazione delle altre stragi nel continente (vedasi deposizione maggiore Giuttari sopra richiamata).

Ulteriori contatti tra cellulari erano stati accertati tra Carra, Lo Nigro, Scarano, Giacalone, tra l'utenza fissa intestata a Grigoli ed il cellulare di Lo Nigro Cosimo, in prossimità temporale del ritrovamento dell'esplosivo destinato all'attentato a Contorno, ed ancora contatti dal cellulare di Giacalone Luigi con le utenze di Mangano Antonino.

Osserva al riguardo la Corte che gli accertamenti eseguiti dagli organi investigativi costituiscono concludente dimostrazione dell'esistenza di costanti collegamenti e rapporti tra i soggetti coinvolti

nei gravi fatti di sangue in argomento. Essi, seppure successivi al delitto in contestazione, e quindi non esplicanti una funzione di diretto riscontro della partecipazione dei prevenuti all'omicidio di Padre Puglisi, tuttavia adempiono alla funzione probatoria di riscontro dell'attendibilità dei collaboranti in ordine alla sussistenza di contatti degli imputati tra loro e quel che più conta tra gli imputati ed i collaboranti, allontanando il pericolo di accuse mendaci e calunniatrici.

Oltretutto tali incontestabili risultati investigativi trovano preziosa corrispondenza nelle dichiarazioni di Scarano Antonio, il quale è stato testimone della confessione di Giacalone secondo cui il suo gruppo era stato in quell'epoca impegnato per ammazzare a Palermo don Puglisi, assieme a Spatuzza e Mangano per giustificare il ritardo nel ritirare l'esplosivo che era stato affidato in custodia ad esso Scarano.

RISCONTRI INDIVIDUALIZZANTI

Mangano Antonino

Secondo il racconto di Grigoli Salvatore, Antonino Mangano era colui che lo aveva cooptato nel suo gruppo criminale, inizialmente impiegandolo in attentati incendiari di macchine e negozi. Susseguentemente il Grigoli era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato a un gruppo operativo specializzato nel commettere omicidi nel territorio di Brancaccio sul quale estendeva il suo comando Giuseppe Graviano.

Quando il Graviano era stato arrestato, già avrebbero fatto parte di tale gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano alla guida del mandamento si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il descritto *excursus* dell'imputato Mangano Antonino è stato confermato unanimemente da tutti i collaboranti assunti nel corso del dibattimento; sul suo ruolo di capo e di organizzatore dell'impresa

delittuosa ordinata dai Graviano, convergono invero molteplici dichiarazioni accusatorie.

Il Grigoli nel corso delle sue dichiarazioni traccia il profilo del Mangano attraverso il racconto della sua personale *escalation* : lo indica sostanzialmente come addetto al reclutamento di braccia armate, narrando della propria cooptazione.

Quanto all'omicidio di Padre Puglisi, il Grigoli ha precisato che colui che era il suo capo gli aveva comunicato che doveva essere compiuta questa impresa delittuosa dicendogli "*Si deve fare questo omicidio*", aggiungendo come le altre volte "*Sai, madre natura (soprannome di Giuseppe Graviano) ha mandato a dire di fare questa cosa*".

Anche gli attentati incendiari in danno dei promotori del Comitato Intercondominiale erano stati ispirati dal Graviano Giuseppe e, quando il Grigoli aveva ricevuto l'ordine dallo Spatuzza, egli ne aveva informato il Mangano perchè non eseguirva alcuna azione criminosa senza il di lui consenso, in quanto gli riconosceva la relativa *auctoritas*.

Nello scenario processuale della vicenda in esame, il predetto imputato viene chiamato in reità anche da Calvaruso il quale ha dichiarato di aver personalmente conosciuto Mangano Antonino, che gli era stato presentato dal Bagarella, ed aveva appreso che era a capo del gruppo di fuoco di Brancaccio.

Romeo Pietro ha dichiarato che Antonino Mangano era "*...uno che scendeva lui a uccidere le persone assieme a Gaspare Spatuzza, quando dovevano commettere qualche omicidio*".

Di Filippo Pasquale, aggregato in seno alla cosca nel 1994 direttamente da Bagarella, ha affermato di avere conosciuto Mangano come capo del medesimo gruppo, "*era il braccio destro di Bagarella*" ed aveva parimenti commesso con lui fatti di sangue.

Anche Trombetta era a conoscenza che Mangano Antonino sarebbe stato il capo di Corso dei Mille, come aveva avuto modo di

constatare in occasione dell'inizio di un'attività economica in quel quartiere.

Carra Pietro, a sua volta, aveva conosciuto Antonino Mangano la prima volta presso l'autosalone del Giacalone nella zona industriale di Brancaccio. In quell'occasione, una persona, che aveva poi saputo essere il suddetto Mangano, gli aveva chiesto di fare un trasporto di hashish da Milano a Palermo e gli aveva altresì chiesto se egli fosse in grado di effettuare trasporti all'estero, ricevendone un diniego.

A Scarano, il Mangano era stato presentato dallo stesso Giacalone e gli era stato comunicato che era il capo della famiglia di Brancaccio, succeduto ai Graviano dopo il loro arresto.

Secondo le conoscenze di Ciaramitaro, Mangano Antonino era il capo del gruppo : *“... lui decideva se si doveva fare qualcosa o meno, se si doveva ammazzare qualcuno oppure si doveva risparmiare”*. Era per questo soprannominato "U Signuri", proprio perchè - secondo quel gli aveva spiegato Giuliano - aveva *“... il potere di potere salvare le persone e poterle ammazzare, bastava una parola di Nino Mangano per morire o per campare una persona”*.

Alla luce di tutte le sopra descritte emergenze si deve ritenere provata la partecipazione concorsuale di Mangano Antonino alla commissione dell'agguato a Padre Pino Puglisi, quale soggetto delegato alla trasmissione del volere dei committenti; ed invero - ha precisato il Grigoli - il crimine era stato attuato dopo pochi giorni dalla comunicazione del Mangano nelle circostanze indicate.

Giacalone Luigi

Giacalone era stato arrestato con Scarano, mentre viaggiava a bordo della propria macchina, ove erano custodite droga e una pistola che doveva essere consegnata a Mangano Antonino.

Secondo le dichiarazioni di Grigoli, il Giacalone sarebbe stato inserito nel gruppo d'assalto già nel 1993. Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, e di esso in un primo momento avrebbero fatto parte Grigoli

e Luigi Giacalone; in seguito si sarebbero loro affiancati Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e via via tutti gli altri.

Calvaruso conosceva Giacalone Luigi quale titolare di un autosalone nella zona industriale Brancaccio; nell'ottobre-novembre '95 era stato con lui ristretto nelle carceri di Rebibbia, al braccio G-12.

La prima volta lo aveva conosciuto, accompagnando il Bagarella, il quale doveva permutare la sua macchina, nell'autosalone del predetto. Aveva in seguito incontrato il giovane in occasione di un attentato che doveva essere perpetrato nella locale piazza Scaffa.

Del pari, Romeo Pietro aveva conosciuto Giacalone Luigi; con lui aveva commesso omicidi.

Carra Pietro, tra il maggio '93 e l'aprile '94, su incarico del Barranca, di Lo Nigro e Giuliano aveva effettuato trasporti di esplosivo, conoscendo in tali occasioni il Grigoli ("il cacciatore"), Giorgio Pizzo e Giacalone.

Ciaramitaro aveva conosciuto negli anni '80 Giacalone Luigi, il quale gestiva un autofficina nel corso Dei Mille. Nei primi anni '90 aveva notato che costui aveva fatto un "*salto di qualità*", accompagnandosi spesso con Nino Mangano e con Filippo Quartararo. Nel '93, quando era entrato a far parte del gruppo, era stato informato dal Giuliano che anche il Giacalone ne era componente.

Sia da Pietro Romeo che da Giuliano Francesco aveva saputo che Giacalone aveva partecipato alla commissione di altri omicidi.

Con riferimento all'omicidio di padre Puglisi, Calvaruso aveva acquisito notizie personalmente dal Giacalone, durante un periodo di comune detenzione; nell'ottobre-novembre '95 era stato con lui ristretto nelle carceri di Rebibbia, al braccio G-12. Erano nella stessa cella ove era pure ristretto Toni Maranto prima, poi Mimmo Turano ed in seguito anche il dott. Guttadauro, persona collegata ai fratelli Graviano. Durante tale periodo di codetenzione, Giacalone gli aveva confidato che era molto preoccupato, temendo che il Grigoli avesse raccontato a Pasquale Di Filippo - il quale aveva già incominciato a collaborare - della sua partecipazione all'omicidio di don Pino Puglisi.

Nell'occasione il Giacalone aveva precisato di essere stato contrario a quell'uccisione, ma non aveva potuto tirarsi indietro, trattandosi di un volere dei Graviano (così ricevendo conferma la circostanza della provenienza della commissione dai suddetti Graviano e della riferibilità ai componenti del gruppo di fuoco come identificato dal Grigoli).

A Scarano poi il Giacalone imprudentemente confessa l'esecuzione dell'omicidio a casa sua a Roma

Il Giacalone, al quale Scarano aveva rivolto le sue lagnanze per il ritardo con cui il suo gruppo aveva ritirato l'esplosivo, Giacalone aveva replicato che erano stati impegnati in altra operazione e, precisamente, nella uccisione del padre Puglisi.

A carico dunque di Giacalone Luigi convergono plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da due collaboranti cui l'imputato ha reso personale confessione della partecipazione al fatto omicidiario.

Lo Nigro Cosimo

Viene arrestato su indicazione di Romeo Pietro, il quale iniziando la sua collaborazione con l'A.G., aveva fatto catturare tre latitanti appartenenti alla stessa compagine criminale: Faia Salvatore, Giuliano Francesco ed appunto, Lo Nigro Cosimo.

Grigoli aveva conosciuto il Lo Nigro, che era diventato poi suocero del Giacalone; faceva parte del gruppo operativo ed abitava in quel periodo nella via dei Picciotti, nello stesso stabile in cui era ubicata una scuola.

Carra Pietro, il quale aveva confessato il trasporto dell'esplosivo servito per le stragi del 1993, aveva conosciuto Cosimo Lo Nigro tra le prime persone che erano interessate al carico iniziale. Successivamente il Lo Nigro era stato sempre presente in tutti i trasporti e l'aveva pure incontrato nella villetta a Formello, oltre che nel magazzino, a Palermo, che costituiva il luogo di riunione del gruppo.

Anche Scarano aveva pure rivisto il Lo Nigro nella capitale in occasione del fallito attentato a Salvatore Contorno.

Dopo gli attentati, in autunno Scarano aveva procurato una villa nel Villaggio Tognazzi a Nettuno, ove avevano preso alloggio Giacalone, Spatuzza, Lo Nigro, Benigno Salvatore, Giuliano.

A Ciaramitaro Lo Nigro era stato presentato da Francesco Giuliano nel 1993 quando era stato scarcerato.

In ordine alla partecipazione ed al ruolo ricoperto dal Lo Nigro nell'omicidio di Padre Puglisi si è soffermato il collaborante Grigoli ricordando : *“eravamo tutti assieme: eravamo io e Giacalone e Spatuzza e Lo Nigro. Quindi andammo a cercarlo. Alla cabina non c'era più; decidemmo (allora) di attenderlo sotto casa. Cosa che avvenne. Lui arrivò e io e lo Spatuzza siamo scesi dalle macchine”*.

Secondo la narrazione che dell'episodio criminoso in esame ha fatto il Grigoli Salvatore, la condotta partecipativa di Lo Nigro Cosimo nell'esecuzione dell'omicidio di Padre Puglisi sarebbe consistita nell'aver egli condotto la propria autovettura che ospitava lo Spatuzza assieme alla vettura del Giacalone che ospitava il Grigoli, alla ricerca della presenza sui luoghi del sacerdote, per poterlo individuare e mostrare al Grigoli predetto, in precedenza officiato del compito di esplodere i colpi mortali.

Quando, insperatamente, il gruppo si avvede della presenza del parroco, solo, senza protezione, nel buio della sera, per le vie del quartiere, converte quello che era stato un programma di massima in un piano operativo immediato, ancorchè fortunoso, e, seduta stante e con gli stessi automezzi in cui è a bordo, porta a compimento l'esecuzione, dopo essersi munito dell'arma che non aveva appresso (non prevedendo di dover compiere l'agguato così precipitosamente).

Così si spiega l'utilizzo di auto pulite tra cui appunto quella del Lo Nigro e quella del Giacalone.

La presenza del Lo Nigro e dunque la sua partecipazione concorsuale, in occasione della commissione del delitto - alla guida della macchina con a bordo lo Spatuzza che scende repentinamente per bloccare il parroco il quale si accingeva ad entrare, dopo aver infilato la chiave nella toppa - appare pertanto ragionevolmente spiegabile con

l'immediatezza dell'intervento operativo mentre il gruppo era in perlustrazione alla ricerca della vittima .

La ragione per cui il Grigoli avrebbe omesso di rivelare integralmente i nomi degli altri complici al Di Filippo quando aveva rivendicato a sè la paternità della commissione del delitto del prete (per la difesa non altrimenti spiegabile) si appalesa con evidenza, nella considerazione che l'operazione esecutiva era stata frutto della prontezza sua e dello Spatuzza, della freddezza e tempestività di essi uomini d'azione, ed a se medesimi egli ascriveva il merito della riuscita criminosa.

Inoltre, nella confessione che era stata fatta al Di Filippo non si trattava di un resoconto dell'impresa eseguita che doveva essere spiegata e divulgata, tanto è vero che le notizie riferite erano state scarse ed incomplete, ma, nella sostanza, di confermare quello che era già stata un'intuizione dell'amico e compagno di scorriere.

Per completezza espositiva appare opportuno accennare alle dichiarazioni spontanee rese da Lo Nigro Cosimo nel corso del dibattimento, che vengono di seguito riportate:

"...Gli automezzi miei, di mia proprietà sono: una Renault 5, comprata all'Auto Prestige in via l'Orsa Maggiore a Palermo, una moto Ape, una macchina Peugeot 106 intestata a Lo Nigro Cosimo e ... una motocicletta Honda Transalpe che poi ho venduto. In merito macchine Wolksvagen Golf io non ne ho avuto mai. La Renault 5 è comprata all'Auto Prestige in via dell'Orsa Maggiore".

In un'altra occasione Lo Nigro Cosimo ha dichiarato:

"Volevo fare presente signor Presidente che io uomo delle bombe non ci sono come ha detto il Pubblico Ministero, perchè il 14 maggio 1993 testimone oculare a Lo Nigro non lo prendono come persona esecutore delle stragi.

In merito al signor Scarano, il 27 luglio a Roma il signor Scarano, che è il signor collaboratore, che io li conosco a queste persone, il 27 luglio 1993 ... è stato seguito e fotografato. A domanda specifica dei miei avvocati - il processo di Firenze lo stiamo vivendo -

a me non mi hanno preso quel ... giorno 27 luglio e il giorno 14 maggio 1993, però. Lo Nigro è l'uomo delle bombe del '93; ... e questo è per il signor Scarano, ma il signor Scarano io lo conosco, poi dimostrerò alla Corte di Firenze per come lo conosco.

Secondo, poi, per il signor Ciaramitaro, ... io lo conosco per elettricista; ... noi abbiamo il processo delicato, quello degli omicidi e poi le dimostrerò detto dal signor Ciaramitaro come lui mi conosce a me che mi ha fatto impianti elettrici nel magazzino di mio cognato. E sono trascrizioni che noi abbiamo nel processo di Firenze.

Il signor Ciaramitaro, questa sera, ha dichiarato che si è fatto collaboratore per questione economica, invece in altri ha dichiarato che si è fatto collaboratore per la sua vita: sono cose... trascrizioni scritte, no cose che Lo Nigro dice con la bocca, sono trascrizioni scritte, precisamente per il processo di Firenze.

Terzo, poi, il signor Trombetta Agostino è il mio meccanico; mi ha venduto tre furgoni, io ci ho un negozio di pesci affittato in via Bergamo, è il mio meccanico, mi riparava le mie macchine e non solo, il mio furgone ce l'ho sequestrato, si può informare con il mandamento in via Sebastiano La Franca dai Carabinieri. Io ho un negozio affittato in via Bergamo una traversa della via Oreto e il signor Trombetta era il mio meccanico... faccio presente perchè noi abbiamo il processo l'altro delicato che io le dimostrerò che io a questi signori?".

Come si ricava dal contenuto e dal tenore di tali dichiarazioni, il Lo Nigro non ha smentito una sola delle circostanze accusatorie rivolte contro di lui, al contrario ha dato conferma della conoscenza di due dei collaboratori che lo hanno chiamato in correità ed hanno affermato di avere svolto attività illecita con lui.

Spatuzza Gaspare

Il teste capitano Brancadoro aveva svolto una specifica attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Palermo a riscontro delle dichiarazioni del Drago, killer della famiglia di Brancaccio, ed aveva identificato tutte le persone indicate dal

collaborante come componenti di tale “famiglia”, tra i quali, oltre il Cannella, Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Drago Giuseppe (fratello di Giovanni) ed altri.

In data 3 luglio 1997 era stato catturato lo Spatuzza. A tale cattura avevano contribuito le rivelazioni dei collaboranti Pietro Romeo, Giovanni Ciaramitaro e Trombetta Agostino, i quali materialmente avevano accompagnato le Forze di Polizia nei luoghi ove si nascondevano i loro complici.

Romeo ha ricordato che lo Spatuzza *era tra quelli che scendevano insieme a sparare.*

Quanto all’omicidio di padre Puglisi, Giuliano - secondo il racconto di Romeo - gli aveva fatto i nomi di Spatuzza e Grigoli, quali partecipanti all’impresa delittuosa. Il Giuliano era solito commentare nel capannone di via Messina Montagne le vicende omicidiarie commesse da altri per sapere chi vi avesse partecipato ed in una di tali occasioni, aveva pure parlato dell’omicidio Puglisi interpellando il Grigoli sulla sua partecipazione e sul fatto che aveva sparato egli medesimo.

Di Filippo Emanuele aveva conosciuto Gaspare Spatuzza nel 1983, quale autista di un camion di Benedetto Graviano.

Di Filippo Pasquale aveva conosciuto Spatuzza Gaspare, il quale aveva fatto parte dello stesso gruppo d’azione.

Carra, a sua volta, era entrato in contatto con la famiglia di Brancaccio e - man mano che aveva trasportato esplosivo da Palermo verso il Nord Italia - aveva fatto la conoscenza di Antonino Mangano, Giuliano Francesco, detto “Olivetti”, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Pietro Romeo, Salvatore Grigoli, soprannominato “Totò u’ cacciaturi”, Vittorio Tutino e Giorgio Pizzo.

Durante l’attività di trasporto di armi da Roma a Palermo aveva avuto contatti con Spatuzza e Scarano e in occasione del primo carico, effettuato presso la villetta di tale Aldo Fabbretti, erano presenti i suddetti: entrambi scioglievano le armi, li passavano a lui che li metteva dentro un sacco per caricarli sul camion.

Ciaramitaro aveva conosciuto lo Spatuzza, quando questi esercitava le mansioni di guardiano presso una ditta di autotrasporti nella zona industriale di Brancaccio, la Valtras.

Trombetta Agostino era uomo di fiducia di Spatuzza e sostanzialmente a servizio dello stesso, che aveva conosciuto negli 1987/88: era stato costui a commissionargli furti di autovetture e a impartirgli disposizioni per estorsioni.

Relativamente alla vicenda dell'omicidio di padre Puglisi Trombetta ricordava che, due o tre giorni dopo che Pasquale Di Filippo avesse incominciato a collaborare, aveva assistito ad un incontro tra Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, avvenuto sulla montagna di Ciaculli di proprietà di Buffa Salvatore. Nell'occasione Grigoli aveva mostrato la sua preoccupazione per il fatto che avesse raccontato tutto dell'omicidio al Pasquale Di Filippo e Spatuzza si era lamentato con lui per aver fatto simili confidenze al Di Filippo.

La realtà processuale offre dunque numerosi elementi di conferma del quadro accusatorio tracciato a carico dello Spatuzza a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che indicano il medesimo tra i componenti del commando che uccise Padre Puglisi: in primo luogo la principale fonte accusatoria di questo processo (Grigoli Salvatore) si sofferma ad indicare le fasi successive alla materiale uccisione del prete e racconta particolari riguardanti l'interesse dello Spatuzza a rovistare nel borsello del religioso alla ricerca di marche per patenti da potere riutilizzare: operazione questa avvenuta presso i locali della società Valtras presso cui era dipendente come guardiano l'imputato.

Questa circostanza dello svolgimento dell'attività lavorativa presso la indicata ditta risulta confermata dal collaborante Ciaramitaro.

Romeo a tenore di quanto appreso da Giuliano Francesco ha indicato la partecipazione di Grigoli e Spatuzza nella missione di morte in danno del sacerdote di Brancaccio.

Di Filippo Pasquale sull'omicidio di Padre Puglisi aveva ricevuto le confidenze di Grigoli ed in particolare della duplice

partecipazione di Grigoli e Spatuzza quali coesecutori materiali in un'epoca in cui gli inquirenti brancolavano nel buio alla ricerca del volto degli assassini.

Scarano, a sua volta, riceve ragguagli da Giacalone Luigi e indica tra gli esecutori dell'uccisione del prete lo Spatuzza, impresa per la commissione della quale il gruppo si era trattenuto a Palermo, ritardando il ritiro in Roma di un carico di esplosivo.

L'erronea indicazione del Mangano, quale coesecutore materiale dell'omicidio da parte dello Scarano, può essere plausibilmente dovuta alla cattiva ricezione dell'informazione, considerata la concisione del riferimento quale argomento di giustificazione del ritardo e non come oggetto principale della discussione. E pur tuttavia tale indicazione non è senza significato, giacchè rafforza comunque il convincimento del coinvolgimento del Mangano nella vicenda.

Ciaramitaro aveva appreso da Giuliano Francesco la identità di taluni degli assassini di Padre Puglisi in occasione di un raduno nel magazzino in via Messina Montagne nel quale era stata portata una motocicletta Transalpe Honda e Giuliano gli aveva specificamente confidato che la moto era stata utilizzata da Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli per l'omicidio: si tratta di notizie apprese *de relato* anche da parte del referente del Ciaramitaro, Giuliano Francesco, il quale aveva posto in collegamento i soggetti individuati come autori dell'omicidio all'uso consueto da parte loro della motocicletta desumendone la modalità esecutiva senza che nessuno - alla stregua di quel che emerge dagli atti - gliene avesse dato esplicita conferma o lo avesse reso destinatario esclusivo o privilegiato delle relative confidenze.

Per completare i riferimenti processuali a carico di Spatuzza Gaspare va ricordato che Grigoli lo indica tra gli esecutori materiali degli attentati incendiari in danno dei membri del Comitato Intercondominiale nonché di un attentato commesso la stessa sera in danno di un negozio a Brancaccio a scopo intimidatorio.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE

Alla luce delle suesposte argomentazioni ed in considerazione delle acquisizioni processuali sopra illustrate, va affermata la penale responsabilità degli odierni imputati in ordine a tutti reati loro addebitati.

In ordine al delitto di omicidio, relativamente al quale il capo di imputazione va precisato con la eliminazione dell'utilizzo della moto Honda che in effetti non vi è stato, sussistono in particolare le aggravanti del numero delle persone, della connessione teleologica, dell'appropriamento della minorata difesa (tenuto conto delle accertate modalità esecutive del fatto omicidiario) nonché della premeditazione avuto riguardo alla dimostrata preventiva preparazione ed organizzazione, ancorchè di massima ed al complesso logistico di uomini e mezzi idonei a garantire la fuga.

Ricorrono, altresì, gli estremi dei reati concernenti le armi, essendo rimasto accertato che per commettere l'omicidio in argomento è stato esploso un colpo d'arma da fuoco, detenuta e portata in luogo pubblico illegalmente.

I reati contestati possono essere sussunti sotto il vincolo della continuazione in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno volitivo, con la conseguenza che la pena da infliggere va determinata ai sensi dell'art. 81 c.p., secondo il criterio dell'aumento della sanzione per la violazione ritenuta in concreto più grave: tale si configura la più grave imputazione di omicidio volontario aggravato.

Tenuto conto degli elementi obiettivi e subiettivi di graduazione della pena indicati dall'art. 133 codice penale, la Corte ritiene equa e proporzionata all'estrema gravità del fatto ed alla personalità degli autori la pena dell'ergastolo.

Alla condanna segue per legge l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e per ciascuno del pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (ove avvenuta), nonché la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale ed inoltre la decadenza dalla potestà genitoriale .

A norma dell'articolo 72, comma secondo, Codice Penale, va imposto a carico degli imputati l'isolamento diurno per un periodo di anni due.

Ai sensi dell'articolo 36 Codice Penale va disposta la pubblicazione della presente sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni meglio indicati nel dispositivo, ed ancora la pubblicazione della stessa, per una sola volta, per estratto, a spesa dei condannati su due quotidiani come più oltre designati.

P.Q.M.

Letti gli artt. 110, 112 n° 1, 575, 577 n°3, 61 n° 2 e 5 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n° 497, 533 - 535 C.P.P.

dichiara

SPATUZZA Gaspare, MANGANO Antonino. GIACALONE Luigi e LO NIGRO Cosimo, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe, escluso per il capo A) l'utilizzo della moto Honda Transalpe, e, unificati per continuazione i reati di porto e detenzione illegale di arma da fuoco sotto il più grave delitto di omicidio premeditato,

condanna

i predetti imputati, ciascuno, alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due.

Visti gli artt. 28, 29, 32 e 36 C.P. e 536 C.P.P.

dichiara

i medesimi imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

Ordina

che la presente sentenza sia affissa all'albo del Comune di Palermo e pubblicata per estratto, a spese dei condannati, su "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

Condanna

i suddetti medesimi imputati al pagamento solidale delle spese processuali e Spatuzza Gaspare, Mangano Antonino e Giacalone Luigi,

inoltre, a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visto l'art. 544 C.P.P.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Palermo, 14 aprile 1998

Il Giudice a latere estensore

(Mirella Agliastro)
Mirella Agliastro

Il Presidente

(Vincenzo Oliveri)
Vincenzo Oliveri

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(Dr. Ignazio Di Caro)
Ignazio Di Caro

Depositato in Cancelleria.
Palermo, 19.06.1998

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Ignazio Di Caro)

Ignazio Di Caro

In data 19.06.1998 emessa dalla 2ª Sezione di Corte di Assise sua ordinanza applicativa, nei confronti di Lo Nigro Cosimo n. P.A. 8-9/1988, della misura della custodia cautelare in carcere - (chiesta esecutiva il 29-6-98 a Dir. Casa Pza. K. T. 10, ove ha residenza il Lo Nigro) - ed effettuata con decorrenza al P.H. - J. Lem. Anall

In data 29.06.1998 effettuata con decorrenza di rito a S.E. il provvedimento giudiziale della Repubblica in sede di sentenza dell'art. 544 3° comma C.P.P., nei confronti di Lo Nigro Cosimo, in sede di deposito in Cancelleria della motivazione della presente sentenza.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Ignazio Di Caro)

In data 27.7.1998 l'Avv.to
Marcello Carmine ha depositato
in cancelleria l'atto di appello
e contestuale motivi di impugnazione
nell'interesse dell'imputato
Lo Nigro Cosimo -

Comunicazioni e notifiche
dell'atto di appello nell'interesse di
Lo Nigro Cosimo:

- P.R. - 15.12.98 - comunicato -

- P.M. - 15.12.98 - comunicato -

Spetuzza Giuseppe - 29.12.98 notificato

Maryono Antonio - 29.12.98 notificato -

Giacalone Luigi - 21.12.98 - notificato -

Avv.to Tommaso Ferraro - 17.12.98 notificato

Antonio Rubino - 18.12.98 notificato

Andrea Pignatelli - 17.12.98 notificato

In data 24-09-1998 l'Avvocato
Andrea Pignatelli, nell'interesse
dell'imputato Giacalone Luigi,
ha depositato in cancelleria
l'atto di appello e motivi
contestuali -

Comunicazioni e notifiche dell'atto

di appello dell'Avv. Pignaturo
nell'interesse dell'imputato
Giacchino Luigi:

P. P. - 17-12-98 commento - Lo Nigro Cosimo - 29-12-98 -

P. M. - 17-12-98 commento - Marzano Antonio - 29-12-98 -

Avv. Morello Carmine - 23-12-98

- Giovanni M. Benedetti - NO per di lui ^{in merito} ^{di merito} ^{di merito}

- Tommaso Farina - 23-12-98 -

- Antonio Rubino - 23-12-98

In data 24-Settembre-1998

l'Avv. Tommaso Farina
nell'interesse dell'imputato

Spettatore Gosper, de Sposato
in cancelleria l'atto di appello
con motivi costituzionali -

Comunicare i motivi dell'atto
di appello presentat. in Avv. Farina

per Spettatore Gosper:

P. P. - 19.12.1998 - commento -

P. M. - 19.12.1998 - commento -

~~Avv.~~ Lo Nigro Cosimo - 29-12-98 int. fed

Giacchino Luigi - 29-12-98 int. fed

Marzano Antonio - 29-12-98 int. fed

Avv. Morello Carmine - 23-12-98 -

Avv. Giovanni Di Bucchitto - No, perché ha rinviato al ministro la firma
 - Andrea Cognigni - 23-12-1998 -
 - Aristide Rubino - 23-12-1998 -

In data 30.3.1998 gli Avvocati
 Tommaso Ferini e Aristide
 Rubino, nell'interesse dell'ingegner
 Maurizio Rubino, hanno
 depositato in cancelleria l'atto
 di appello e motivi - centostuechi -
 Comunque, i motivi dell'atto
 di appello e motivi centostuechi
 presentati dal Avv. Ferini e Rubino
 gli Maurizio Rubino:

P.C. - 22.12.1998 - comunicato -
 P.H. - 22.12.1998 - comunicato -
 Lo Nigro Cosimo - 7-1-99 notificato -
 Giacchino Luigi - 30-12-1998 notificato -
 Spertuzzi Giuseppe - 7-1-99 - notificato -
 Avvocato Marcello Caruso - 23.12.98 not. fact.
 - Giovanni Di Bucchitto - No, perché ha rinviato
 al ministro la firma
 - Andrea Cognigni - 23.12.98 notificato -

In data 22.12.1998 la cancelleria
 della Corte di Cassazione ha comunicato

alla Procura della Repubblica di
Palermo - Segretario del P.M. - presso
il Tribunale. Sott., che in data
22.12.1998 vengono trasmessi
alla locale Cancelleria della Corte
di Assise di Appello gli atti
processuali per la celebrazione
del giudizio di 2° grado. -

In data 22.12.1998 vengono
trasmessi gli atti processuali
alla Cancelleria della Corte di
Assise di Appello di Palermo,
per la celebrazione del
giudizio di 2° grado -

In data 14-3-2001 gli atti
processuali vengono restituiti
alla Corte della Cancelleria della
Corte di Assise di Appello alla
Cancelleria della Corte di Assise.

La Corte di Assise di Appello
di Palermo - Sezione Seconda -
con sentenza emessa in

data 25-6-1999, visto
 l'art 605 C.P.P. confermò
 la sentenza emessa
 dalla Corte di Cassazione
 Palermo - Sezione II il
 14- aprile 1998, appellata
 da Francesco Geronzi, Vincenzo
 Antonino, Giacomo
 Luigi e Zo Nigro
 Cosimo e li condannò
 tutti al pagamento
 delle spese processuali
 del grado I
 PA 25-6-1999

F. d. P. Pres. Sent.
 Dott. L. Brizza

Fu data 4-11-1999 con
 presidente il ricorso e
 imputati contestuali
 da Avv. Antonio Rubino
 e Tommaso Ferraro per
 Maurizio Antonino -

Fu data 4-11-99 con
 195

presentato ricorso di Cassazione
 John Antonio Marcello Comuna
 a favore di impunito
 Lo Nigro Abimo -

In data 5.11.99 presento
 il ricorso e motivi da
 parte dell'impunito
 Giacchino Longi -

In data 6.11.1999 viene
 presentato il ricorso e
 motivi contestuali da
 avvocati Tommaso Ferraro
 e Felice Giacchino per
 impunito Spetuzza
 Gaspare -

La Corte Suprema di
 Cassazione con sentenza
 emessa il 28-6-2000 dichiara
 manifestamente infondata
 la questione di legittimità
 costituzionale proposta.
 Rigetta i ricorsi e condanna
 196

è riconvertiti al pagamento
in solido dell'ipote-
ca processuali.

La sentenza della Corte di
Cassazione di Palermo
emessa il 25-6-1999, di
conferma la sentenza emessa
in primo grado il 14-4-1998
della Corte di Cassazione di
Palermo, a seguito della
sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, e
diventa inattuabile

nei confronti di Spettabile
Giuseppe, Mercedes Antonino,
Giuseppe Luigi e lo

Digno Cosimo il 28-6-2000 -

PA 3-4-2003 Il Cancelliere Di Corte

La Cancelleria della Suprema
Corte di Cassazione ha inviato
alla Procura della Repubblica
di Palermo - presso il Tribunale
Ufficio Esecutivo, in data
30/06-2000 l'estratto esecutivo

In ordine all'erogazione delle
 pens. distrettive.

PA 31.3.2003

M. Casella
 D. Cas

La Cancelleria della Corte di
 Appello di Palermo
 in data 10-8-2000 ha
 richiesto lo schiavo per il
 Casella Giudiziale presso
 la Procura della Repubblica
 di Palermo - e sono state
 richieste per:

- 1) Spettatore Gaspare -
- 2) Mancuso Antonino -
- 3) Lo Nigro Cosimo -

Le 3 schiavi inviate
 il 10-8-2000 sono state
 prese in carico dall'Ufficio del
 Casella Giudiziale presso
 la Procura della Repubblica
 in data 11-9-2000

La Cancelleria della Corte di

Assise di Appello di Palermo
 ha richiesto una scheda
 riguardante l'imputato
 Giacchino Luigi e la
 stessa scheda è stata
 inviata alla Procura
 della Repubblica - Ufficio
 del Casellario Giacchino
 di Marsala -

l'Ufficio del Casellario
 Giacchino presso la
 Procura di Marsala
 ha risposto con una
 scheda riguardante
 Giacchino Luigi in
 data 3-11-02000 -

PA 3-4-2003 Il Casellario
 J. Cas

La Casellario della Corte di
 Assise di Appello di Palermo
 ha richiesto la scheda
 10-08-2000 la scheda

199

Per il servizio elettorale e
 riguardante gli acquisti
 Petrucci Giuseppe
 Mancuso Antonino
 Quindici Luigi
 Lo Nigro Cosimo -

In data 3-4-2003 la
 Cancelleria della Corte di
 Assise di Palermo ha
 rubricato le note spese
 per questo servizio e gli
 imputati Petrucci Giuseppe,
 Mancuso Antonino, Quindici
 Luigi e Lo Nigro Cosimo e
 la stessa rubrica è
 stata in data inviata
 alla Cancelleria del Consiglio
 Penale del Tribunale di
 Palermo e per di più,
 annotata al seguente
 numero d. Articolo del
 Consiglio Penale del
 Tribunale di Palermo
268161

PA 3.4. 2003
H Cavalieri
Di Piero

Ma lista 5.4. 2003 la
Cancellaria della Pref. di
Anno di Palermo ha inoltrato
al Prefetto della Pref. di
Anno di Anno una richiesta
di autorizzazione su un
posto (un barile
col. bis 7,05 e 1
proiettile separato
rimesso in stato di
esame antipatico) -
PA 5.4. 2003

H Cavalieri
Di Piero

Att. in Archivio 5.4. 2003
Di Piero
Cavalieri

La Corte di Amia di Palermo
seconda con
provvedimento emesso
in data 7.5.2003
visti gli artt. 240 c.p.
c.p. 16 L. n. 152 del
1975 ha ordinato la
esplosione del materiale
bombardato a sequestro
e la sua trasmissione
alla compagnia CERIMONT
di Palermo (via P.A.
d. Alessandria) per la distruzione.
P.A. 7.5.2003

F.to il Pres. Sent.
Dott. Nobile

L'Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura
della Repubblica con provvedimento n.
1843/08 SIEP esecuzione di pena concorrenti
nei confronti di condannati già detenuti
e contestuali ordine di esecuzione e rescissione
ai sensi dell'art. 663 CPP.

M.P.M.

visti gli atti di esecuzione e carico di
202

STATUZZA PARSARE, n. e Palermo

l'8.4.1964 attuamente ottenuta

P.Q.M.

visti: gli artt. 73 e 74 C.P., 655
e 656 C.P.P.;

DETERMINA

la pena risolutiva complessiva, o la
provvisoria di cui al cumulo della
pena risulta essere per:

pena principale: ergastolo -
isolamento diurna anni 9

Penale accessorie: interdizione di pena perpetua;

- interdizione legale durante la pena;

- interdizione legale perpetua;

- sospensione delle potestà di genitor;

pubblicazioni delle sentenze finali di

condanna su il Giornale di Sicilia,

la Repubblica, il Messaggero, la Nazione.

Affissioni della sentenza all'atto

dei Comuni di Palermo, Trapani,

Alcamo, Castellammare del Golfo, Villareale,

Misilmeri, San Giuseppe Jato, Sciacca,

Camporeale, Balestrate, Valderice, Fiumara

Roma, Milena, Formello, Corleone, Castelvetrano

unione di ricchezza
 da cui devono essere dealthi pp. 6260
 per liberazione anticipata.

FGM

voti di art. 43 app. CP, 655 app. CPP,

Determino

la fase risolutiva complessiva, dei provvedimenti
 di cui in premessa sulla unione
 sopra precisate.

IN TUTTE

Ordine di Esecuzione per la fase sulla
 Esportazione

Considerato che Spettore Cesare i
 detenuto dal 2/7/97 e che i resti
 per i quali è stato condannato alla
 esportazione sono stati commessi antecedente-
 mente e tale data

FISSA

la decorrenza sulla fase al 2.9.1997
 con restituzione MAI -

Palerma 25.6.2012

Il Direttore Amministrativo,
 F. C.

PAGINA BIANCA

Compilata scheda addi 10.8.00 *ffalci* N.29/98 R.G.
 N. _____ Camp. Pen. N.18/99 R.S.
 N. _____ Camp. Civ.
 Reg.ta il _____ al N. _____

**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 25 del mese di giugno in Palermo.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO - SEZIONE SECONDA

composta dai signori:

Dott. Giuseppe	Librizzi	Presidente
Dott. Agata	Consoli	Consigliere
Sig. Provvidenza	Polizzotto	Giudice Popolare
" Antonina	Radosti	" "
" Angela	Lipari	" "
" M.Antonia	Di Mino	" "
" Giuseppe	Taormina	" "
" Giuseppe	Basile	" "

Con l'intervento del Sost. Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Lo Voi e con l'assistenza dell'assistente giudiziario Sig. Filippo Muratore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

- 1) **SPATUZZA Gaspere** fu Stefano e di Sanseverino Mattea, nato a Palermo il 08.04.1964, ivi res.te in Vicolo Castellaccio, 31 Arrestato il 2.7.97 (ord.za cust.caut. n.3674/96 R.G. G.I.P. emessa il 06.09.96 notif. il 02.07.97) in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Tolmezzo

PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Tommaso Farina Foro di Palermo

..

2) **MANGANO Antonino** di Salvatore, nato a Palermo il 19.01.1957 ivi
res.te Via Filippo Pecoraino n.156
ord.za cust. caut. n.3674/96 R.G. G.I.P. emessa il 09.06.96 e notif.in
carc. il 09.06.96.
In atto detenuto presso la Casa Circ.le di Novara

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Antonino Rubino Foro di Palermo
Avv. Tommaso Farina “ “

3) **GIACALONE Luigi** di Vincenzo, nato a Marsala il 22.12.1953 e
res.te in Palermo Corso dei Mille 1466.
(ord.za cust. caut. n.3674/96 R.G. G.I.P., emessa il 09.06.96 notif. in
carc. il 10.09.96)
In atto detenuto presso la Casa Circ.le L'Aquila

PRESENTE

DIFENSORE: Avv. Andrea Pignataro Foro di Palermo

4) **LO NIGRO Cosimo** di Pietro, nato a Palermo il 08.09.1968 ed ivi
res.te in Via Nicolò Cervello, 4
Detenuto dal 19.06.1998; in atto presso la Casa Circ.le di Viterbo

PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Marcello Carmina Foro di Palermo
Avv. Giovanni Di Benedetto “ “

APPELLANTI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Palermo sez. II[^] in data 14.4.98 con la quale furono tutti condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due, interdetti in perpetuo dai PP.UU. e legalmente, decaduti dalla potestà genitoriale; furono condannati altresì al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; fu ordinata l'affissione della presente sentenza all'albo del Comune di Palermo e pubblicata per estratto a spese dei condannati, su

“Il Giornale di Sicilia” e “La Repubblica”, perchè dichiarati colpevoli di omicidio aggravato in persona di Puglisi Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio; nonchè di detenzione e porto illegale di armi.
In Palermo il 15.09.1993.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale conclude:

chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il difensore dell'imputato Mangano Antonino avv. Antonino Rubino conclude:

chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Il difensore dell'imputato Giacalone Luigi avv. Andrea Pignataro conclude:

chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Il difensore dell'imputato Lo Nigro Cosimo avv. Marcello Carmina conclude:

chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Il difensore degli imputati Spatuzza Gaspare e Mangano Antonino avv. Tommaso Farina conclude:

chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa il 14.04.1998 la Corte di Assise di Appello di Palermo Sez. II dichiarava Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Lo Nigro Cosimo e Mangano Antonino, colpevoli del delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, per avere in concorso tra loro (ed altresì con Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, a giudizio avanti ad altra Corte) - il Mangano predisponendo le operazioni preliminari all'esecuzione, il Giacalone ed il Lo Nigro curando la copertura dello Spatuzza e del Grigoli - cagionato la morte di Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano del quartiere Brancaccio di Palermo, colpendolo con un colpo di pistola cal. 7,65 silenziata, esplosa da Grigoli Salvatore; nonchè dei connessi delitti in armi di detenzione e porto illegale di una pistola (in Palermo, il 15.09.1993), e li condannava unificati i reati per continuazione, ciascuno alla pena dello ergastolo con isolamento diurno per anni due; oltre spese e pene accessorie giusta dispositivo.

Premetteva, in fatto, la Corte di Assise che la sera del 15.09.1993 intorno alle ore 20.40 era stato ucciso, poco lontano dalla sua parrocchia, mentre si affrettava a rientrare nella sua abitazione, sita in piazza Anita Garibaldi n. 5, padre Giuseppe Puglisi, aggredito alle spalle ed attinto al capo da un solo colpo di pistola cal. 7,65, sparato da distanza ravvicinata (v. amplius le pagine 18 a 20 dell'impugnata sentenza). Il decesso era effettivamente avvenuto alle 20.45 giusta referto del P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla dove il sacerdote era stato trasportato.

Gli esami eseguiti sul bossolo 7,65 corto rinvenuto nel corso del sopralluogo della Polizia di Stato e del proiettile di pari calibro rinvenuto nel corso dell'autopsia, consentiva di risalire alle caratteristiche dell'arma

che aveva sparato, cioè una pistola Beretta, cal. 7,65 mod. 34 o 35, munita di congegno di silenziamento, come poteva evincersi dalla deformazione del proiettile, la cui blindatura presentava segni di introflessione e lacerazione, che ne alteravano il passaggio attraverso il detto congegno (v.t. Azzolina e rel. Gabin. Pol. Scientif. PA del 17.09.1993).

Le prime attività investigative furono indirizzate (v. le dichiarazioni del t. dottor S. La Barbera, al tempo dirigente della sezione omicidi della S.M. di Palermo, in v. ud. 05.11.1997, riassunte alle pagine 21 a 25 della impugnata sentenza) “sia all’analisi di una serie di informative che allo sviluppo di una serie di notizie” (relative anche ad una ipotesi di rapina, presto scartata).

Furono poi acquisite diverse dichiarazioni di “collaboranti, che consentirono di qualificare, in armonia con l’ipotesi investigativa principale, il contesto mafioso dell’omicidio.

“Erano state condotte minuziose indagini sulla vita dell’ucciso, sulle attività sociali da lui compiute, sull’impegno profuso per l’acquisizione dei locali del piano cantinato dello stabile di via Azolino Hazon, costruito dalla Ingar Costruzioni del fratelli Pilo, in seguito fallita, e da questa venduto, limitatamente agli appartamenti soprastanti, al Comune di Palermo.

Il sacerdote aveva portato avanti una serie di iniziative volte al recupero sociale dell’ambiente degradato del quartiere. Si era, in particolare, accertato che lo stesso aveva posto in essere una serie di tentativi di costruzione di centri di accoglienza, di recupero di alcuni locali, di attivazione della scuola media, con interventi costanti presso le Autorità competenti. Si era accertato che don Puglisi per l’acquisizione dei sopraddetti locali, che dovevano essere destinati a scuola media, si era mosso unitamente ai componenti del Comitato Intercondominiale di via Hazon, che avevano già promosso iniziative di carattere sociale dirette al

recupero dell'ambiente degradato.

I rappresentanti di tale Comitato - Romano Mario, Guida Giuseppe e Martinez Giuseppe - erano stati destinatari di attentati incendiari nel giugno 1993, da loro regolarmente denunciati.

Si era appreso che in alcune omelie don Puglisi aveva commentato negativamente l'accaduto.

Un attentato incendiario era stato, del pari, consumato in danno della ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Il fatto si era verificato nello stesso periodo e, anche in tale occasione, il sacerdote aveva preso pubblicamente posizione, deprecando l'atto incendiario ed il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti.

Un ragazzo di nome Lipari, che operava in parrocchia, per ben tre volte era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti; l'ultimo episodio era stato il più grave, giacchè era stato aggredito con un coltello e gli era stata strappata la maglietta.

Si era appreso che nella zona dove insistevano i locali di via Hazon e in quelle circostanti vi era un fenomeno di miniprostituzione, che era stato denunciato da don Puglisi ed era a conoscenza dei volontari che operavano nel centro di accoglienza "Padre Nostro". Tale informazione era stata fornita da Sanfratello Maria, un'assistente sociale che aveva altresì riferito che padre Puglisi aveva denunciato ogni tipo di fenomeni illeciti, abbastanza diffusi nel quartiere (episodi di microcriminalità, di bambini che non frequentavano la scuola, di scippi e di furti).

E questa pista aveva rafforzato il convincimento che il sacerdote fosse entrato in contrasto con "certi ambienti".

Don Puglisi (v. amplius le pagine da 25 a 46 dell'impugnata sentenza) era stato un parroco impegnato in una delle borgate della periferia di

Palermo (Brancaccio) “soggiogata dal crimine e dal degrado”. Esponente del clero siciliano più avanzato, era diventato, al pari di altri sacerdoti, un prete di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella resistenza al potere mafioso comunque articolato; ... “ aveva avviato un’opera di rinnovamento morale e religioso che aveva coinvolto larghe fasce di fedeli”.

Operando con l’ausilio di volontari ed altri religiosi, il Puglisi aveva lucidamente inteso la sua missione come un “percorso di liberazione” della gente della borgata dalla impotente assuefazione al predominio mafioso attraverso un itinerario che passa “per una più severa morale, una più penetrante funzione educativa dei giovani, un quotidiano ed incisivo impegno sul territorio, nel tentativo di attuare un programma di rigenerazione del tessuto sociale per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa ovvero invischiato nella rassicurante zona grigia del compromesso e della contiguità. Per questo aveva valorizzato gli spazi di aggregazione e potenziato l’esperienza del centro sociale, moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata ed in genere con i più bisognosi, sperando di incidere anche in quelle frange ormai cronicamente cresciute in un clima di omertà, fossero essi giovani malavitosi o ragazzi abbandonati, più facili prede delle lusinghe mafiose”.

L’azione del coraggioso prete non poteva essere gradita ai “potenti” della zona, che fiutavano il pericolo che il vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto (v. le dichiarazioni, sul punto convergenti, di Drago Giovanni (non Giuseppe), Grigoli Salvatore, Romeo Pietro, Scarano Antonio, Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, (riassunte alle pagine 67 a 70 dell’impugnata sentenza), per cui fu d’uopo ricorrere ad atti di intimidazione, diretti ed indiretti, volti a scoraggiare nuove iniziative ed a

soffocare, anche nel sangue, qualsiasi tentativo di affrancazione dal potere mafioso (v. il danneggiamento nel maggio 1993, dell'autofurgone della impresa Balistreri, che stava eseguendo i lavori di restauro della chiesa di San Gaetano in Brancaccio; i contemporanei attentati incendiari nel giugno 1993 alle abitazioni dei tre rappresentanti del Comitato intercondominiale, che affiancava padre Puglisi nell'opera di risveglio sociale dell'ambiente con le creazioni di strutture scolastiche e sociosanitarie nella zona di via Azolino Hazon, particolarmente degradata; ecc., per cui vedi la puntuale rassegna alle pagine da 47 a 64 dell'impugnata sentenza).

Ed i primi giudici, sulla scorta delle più diverse testimonianze raccolte al dibattimento, hanno potuto verificare che don Giuseppe Puglisi "era andato oltre la mera solidarietà e l'appoggio morale agli emarginati: aveva gradito assai poco ed anzi scoraggiato l'appoggio offerto alla chiesa dai potenti della zona, compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso.

Con determinazione aveva, infatti, impedito agli uomini politici locali di scrivere sul giornale della parrocchia, ai "notabili" del quartiere di sponsorizzare feste religiose ed iniziative sociali per raccogliere voti per i propri candidati, mentre la sua attività di recupero del quartiere e di risanamento morale e religioso non era sfuggita all'occhio attento degli esponenti del potere politico o criminale che dominavano la zona.

Costoro dapprima avevano cercato il contatto, la coesistenza, addirittura la collaborazione della chiesa locale, ma il buon prete aveva manifestato una sorta di "allergia" (come l'ha definita il teste Martinez), di insofferenza, avversione per gli esponenti politici e di comitati vari che lo avevano avvicinato: il prete coraggioso li aveva fermamente allontanati, conscio che essi non operavano per il bene del quartiere, considerato mero terreno di caccia al voto per appoggiare questo o quel candidato, portatore di interessi

contrapposti o confliggenti con quelli espressi dalla comunità ecclesiale che si stringeva attorno al parroco.

L'opera pastorale del prete di Brancaccio che aveva coagulato intorno a sé un movimento popolare in difesa di valori cristiani e di tolleranza, aveva interferito invero vistosamente con l'ordine sociale imposto dalla cosca locale e si era fatalmente scontrato con i contrapposti interessi mafiosi, rappresentando una variabile eversiva intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali.

In siffatta intensa attività di risanamento morale e sociale va individuata la causale dell'omicidio di don Puglisi: ciò che doveva essere bloccato era il progetto che costui stava attuando di liberare le forze sane della società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità. Detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l'attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso ed inviolato dilagava il potere dei fratelli Graviano, indicati unanimemente come i reggenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia".

Invero la "cosca" mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni '90 stabilmente nelle mani dei fratelli Graviano.

Il col. Domenico Pomi, al riguardo, ha riferito che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti perchè colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

E, tra i vari collaboranti, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia

di Brancaccio era “stata data in mano ai fratelli Graviano Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano”. Nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse - estorsioni, rapine, omicidi - “loro ne erano a conoscenza”, se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.

Queste erano, del resto, le regole dell’organizzazione, “..... nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, non dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zone” (vedi pure le dichiarazioni convergenti di Drago Giovanni, Calvaruso Antonio, Carra Pietro e Ciaramitaro Giovanni, riassunte alle pagine 74 e 75 della impugnata sentenza).

Le dichiarazioni dei collaboranti hanno consentito inoltre di individuare la composizione del gruppo di fuoco operante, all’epoca dell’omicidio di padre Puglisi, nell’ambito del mandamento di Brancaccio, organizzato da Mangano Antonino, che perciò stesso, per le sue capacità gestionali, era candidato a succedere alla massima carica del mandamento.

Il gruppo di fuoco, vera e propria struttura militare, era composta da soggetti, selezionati, autorizzati a sparare e da altri in funzione di appoggio o di copertura.

Nello specifico, Grigoli ha raccontato che era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un gruppo operante all’interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano. Calvaruso ha precisato che del gruppo di fuoco di Brancaccio, all’epoca dei fatti in esame, facevano parte, oltre che il Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza

Gaspare, Cosimo Lo Nigro, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio.

Avrebbero impartito loro ordini, dapprima Giuseppe Graviano, e, dopo l'arresto di quest'ultimo (avvenuto il 27/01/94), Mangano Antonino, che, secondo le rivelazioni dei collaboranti, era divenuto il nuovo reggente ed aveva come suo capo lo stesso Leoluca Bagarella.

A sua volta Di Filippo Emanuele ha riferito che "la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone ed al Grigoli": costoro erano dediti alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio (estorsioni, omicidi, ecc.). Mentre Ciaramitaro Giovanni, cooptato nel 1993, ha riferito che del gruppo di fuoco di Brancaccio facevano parte Giacalone e Spatuzza, secondo quanto aveva appreso da altro coassociato.

A Scarano, infine, Lo Nigro Cosimo aveva spiegato che il gruppo era suddiviso in sottogruppi con incarichi specifici e l'un sottogruppo non doveva sapere quello che faceva l'altro, "per prevenire la circolazione di informazioni nel caso di collaborazioni".

Si era accennato alle indagini che avevano segnato un notevole lavoro di penetrazione nel territorio (vedi amplius le pagine da 78 a 97 dell'impugnata sentenza).

Il colonnello Di Pomi aveva proceduto ad una attività di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Drago Giovanni, il quale, dopo il suo arresto (08.03.90) per associazione mafiosa, nel dicembre 1993 aveva iniziato a collaborare con le Autorità, rivelando di essere stato uno dei componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, autore di efferati crimini: aveva appunto indicato chi fossero i mandanti dell'omicidio di don Puglisi, chiamando in causa Giuliano Giuseppe, che faceva parte della famiglia di Brancaccio e

che gli aveva confidato, durante un periodo di codetenzione che il sacerdote era stato “attenzionato” dai Graviano, perchè era un prete “che predicava contro la mafia e questi era una persona che dava fastidio alla famiglia di Brancaccio”. Ed il col. Pomi aveva verificato quanto padre Puglisi fosse apertamente schierato contro qualsiasi attività riconducibile alla mafia e quanto stigmatizzasse, nel corso delle sue omelie, la cultura e gli atteggiamenti mafiosi.

Il col. Davide Bossone aveva effettuato, in particolare, investigazioni su Mangano Antonino, ed accertato che costui era stato a capo di un gruppo di fuoco feroce, che aveva a disposizione numerosi killers, e che, dopo l’arresto di Giuseppe e Filippo Graviano, era diventato reggente della famiglia e del mandamento. A lui succedettero Grigoli e, insieme, Spatuzza.

Anche il col. Andrea Brancadoro ha riferito che dopo l’omicidio di padre Puglisi l’attività investigativa era stata incentrata nella cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi da tempo latitanti, i quali erano i maggiori indiziati del delitto.

Aveva identificato Mangano Antonino, il quale era stato “attenzionato” per i suoi collegamenti (poi risultati certi) con Bagarella Leoluca. Comprovati erano risultati i suoi rapporti con Graviano Giuseppe, anche grazie al rinvenimento nella sua abitazione , di una corrispondenza epistolare tra i due (oltre a vario materiale cartaceo), nella quale Il Graviano Giuseppe si era firmato con lo pseudonimo di “madre natura”.

Il dr. Roberto Di Ligami aveva effettuato attività investigativa per individuare i responsabili dell’omicidio di don Puglisi

Quando egli aveva iniziato tali indagini erano state già notificate le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni appartenenti al mandamento di Brancaccio: e ciò prima che intervenissero le collaborazioni

di tutta una serie di personaggi appartenenti a “cosa nostra”, come Pasquale ed Emanuele Di Filippo, Tullio Cannella, Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Scarano Antonino.

Le informazioni fornite da costoro avevano dato luogo alla emissione di altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Grigoli Salvatore, all'epoca latitante, tratto poi in arresto dalla Squadra Mobile di Palermo nel giugno del 97.

Ed invero nella stessa area criminale “si era verificato un insolitamente intenso fenomeno di “pentitismo”, centrifugo e mercenario che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressoché monolitico del sistema mafioso imperante sulla zona.

Gli effetti della collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si sarebbe aggiunta a breve distanza di tempo la emorragia rappresentata da quelle di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Scarano Antonino, Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire i segreti del citato mandamento mafioso e operare la ricostruzione delle relazioni di cosca nonché di indicare i responsabili dei più gravi fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo che avrebbe fatto capo a Graviano Giuseppe prima, a Mangano Antonino e Leoluca Bagarella dopo: il Mangano è stato indicato unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, come il loro successore per diretta investitura del Bagarella”.

Di seguito alle indagini condotte dal P.M. era stata emessa (il 21.06.1994) ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, quali mandanti dell'omicidio di don Giuseppe Puglisi; e successivamente in esito alle indagini preliminari, era stata emesso decreto

che disponeva il giudizio nei loro confronti.

Intanto nuove acquisizioni, grazie ad una fitta dissociazione di componenti del contesto mafioso di Brancaccio e di Corso dei Mille, avevano consentito di approfondire le indagini sugli autori materiali dell'omicidio del sacerdote. La collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale permetteva di identificare in Grigoli Salvatore uno degli autori materiali dell'omicidio, e nei suoi confronti veniva emessa (il 30.10.1995) ordinanza di custodia cautelare in carcere e successivamente era disposto il rinvio a giudizio (come già ricordato pende in atto, avanti alla corte di assise di Palermo, il processo contro Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore).

Le dichiarazioni di altri collaboranti (Calvaruso Antonio, Romeo, Ciaramitaro, Carra, Scarano e Trombetta) hanno consentito di individuare i responsabili di gravi fatti delittuosi addebitabili al "mandamento" di Brancaccio ed in particolare al c.d. gruppo di fuoco, facente capo già al Graviano Giuseppe ed al Mangano Antonino; nonché di individuare in Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Mangano Antonino i coautori materiali dell'omicidio del sacerdote (contro i quali fu emessa il 06/09/96 ordinanza di custodia cautelare in carcere, che fu notificata al Mangano ed al Giacalone, già detenuti per altro, e fu eseguita contro lo Spatuzza il 02 luglio 1997, data del suo arresto).

Nelle more il 19 giugno 1997, dopo una non breve latitanza, veniva arrestato Grigoli Salvatore (colpito pure da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18 luglio 1995, perché coinvolto in una lunga serie di altri omicidi), il quale ha subito scelto la via della collaborazione.

Fra l'altro, con particolare riguardo all'omicidio Puglisi egli ha riferito, al P.M. il 26/06/1997 (verbale che manca in atti, ancorché richiamato

dall'appellante Mangano e dalla impugnata sentenza alla pagina 122); con dichiarazione spontanea resa all'udienza del 07/07/97 alla Corte di Assise che lo giudica ; ed infine, esaminato nel presente processo all'udienza del 16/10/97, chiamando in correità (dopo avere confessato la propria responsabilità) oltre al Mangano, allo Spatuzza ed al Giacalone, anche Lo Nigro Cosimo, nei confronti del quale è stato disposto il giudizio immediato (riunito al presente)con decreto del 27 agosto 1997.

La ricostruzione del fatto materiale è stata operata dalla corte di Assise, infine, sulla base della narrazione del Grigoli (v. le pagine da 117 a 124 dell'impugnata sentenza), sulla cui attendibilità generale, nonché sulla attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, la corte ha fornito una positiva valutazione (v. ibidem le pagg. da 124 a 133).

Le dichiarazioni del Grigoli - opinava la corte - si intrecciano, ricevendo conferma, con le dichiarazioni degli altri collaboranti esaminati nel corso dell'istruzione dibattimentale, le quali completano il quadro probatorio delineato a carico degli imputati (v. ibidem le pagine da 134 a 168, e le pagine da 177 a 187).

“La valenza probatoria dell'assunto accusatorio del Grigoli è asseverata dal suo personale coinvolgimento nel fatto delittuoso narrato quale co - protagonista, nonché dall'esistenza delle convergenti dichiarazioni degli altri collaboranti, le quali esplicano una funzione di elementi confermativi della sua narrazione”.

Conclusivamente la corte di assise dichiarava la colpevolezza degli imputati per i fatti loro contestati e li condannava come sopra anticipato.

Avverso la sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati.

Spatuzza Gaspare e Giacalone Luigi hanno rilevato molteplici incongruenze nel racconto del Grigoli.

- 1) Anzitutto, dal confronto delle dichiarazioni rese dai collaboranti Grigoli e Di Filippo Pasquale è emerso al dibattimento un grave contrasto in ordine all'asserita partecipazione degli altri soggetti all'omicidio.

Infatti, mentre il Di Filippo ha sempre con coerenza asserito che il Grigoli ebbe a confidargli di avere lui stesso consumato l'omicidio in questione senza indicare il coinvolgimento di altri soggetti, il Grigoli ha ammesso di avere omesso il nome dei compartecipi al Di Filippo senza tuttavia fornire una giustificazione plausibile in ordine alla differente versione fornita prima all'amico Di Filippo poi agli inquirenti.

Dal racconto del Di Filippo, per taluni particolari forniti si accredita l'ipotesi che quando Grigoli uccise il sacerdote era solo.

Il collaborante Romeo ha riferito di avere appreso che il giorno dell'omicidio Grigoli era accompagnato da altro soggetto (Spatuzza Gaspare).

Il collaborante Ciaramitaro ha reso dichiarazioni conformi a quelle di Romeo.

La circostanza che il Grigoli abbia omesso di indicare, nel racconto fatto al Di Filippo, i nomi dei suoi compartecipi appare invece confermativa del fatto che lo stesso fosse solo al momento dell'omicidio.

La diversa versione fornita dal collaborante al dibattimento non appare credibile tenuto conto:

- a) che l'ottimo rapporto di amicizia intercorrente tra il Grigoli ed il Di Filippo giustifica una confidenza priva di riserve od omissione;
- b) Di Filippo non ha mai ricevuto smentita, nel suo ambiente, riguardo alle confidenze ricevute.

L'unica ricostruzione logica possibile non può che prendere le mosse dalle dichiarazioni rese dal Di Filippo.

Ed infatti, non può dubitarsi della veridicità del racconto del Grigoli al Di Filippo tenuto conto che una confidenza tra persone amiche non può che avere come contenuto la verità di un fatto.

La mancata indicazione del nome degli imputati da parte di Grigoli, nell'ambito di una confidenza, equivale alla loro estraneità ai fatti delittuosi contestati.

Ma i giudici di primo grado non hanno considerato che nessuna ragione poteva indurre il Grigoli ad omettere il nome degli imputati al Di Filippo, se non la loro estraneità ai fatti.

- 2) Con riguardo alle ragioni del "pentimento" del Grigoli, le argomentazioni del primo giudice non hanno fugato il sospetto che il predetto abbia accusato gli imputati per rancori personali.

Il Grigoli ha lamentato di non avere ricevuto (segnatamente dallo Spatuzza) certi aiuti economici: ciò che legittima il sospetto di essere guidato da intenti di rivalsa.

- 3) Molteplici sono ancora le incongruenze del racconto del Grigoli.

Costui, ancorché tutti i collaboranti abbiano dichiarato che solesse portare con sé una pistola cal 7,65 silenziata, tuttavia al momento dell'omicidio era disarmato. Infatti egli dovette andare a prendere l'arma in un posto abbastanza lontano, circa un chilometro, dal luogo in cui era stato intercettato padre Puglisi: epperò è incomprendibile come i killers abbiano potuto ritenere che il tempo necessario per prelevare l'arma e ritornare, potesse essere inferiore a quello che don Puglisi avrebbe impiegato per rientrare nella sua abitazione, distante all'incirca 200 metri.

Inspiegabili ragioni di simulare una rapina, se l'esecuzione dell'omicidio non presentava difficoltà alcuna; e altrettanto inspiegabile

perché, pur avendone la possibilità, il commando non cambiò le autovetture, correndo il rischio di essere individuati.

- 4) La corte ha sottovalutato un elemento di contraddizione notevole.

Il collaborante Ciaramitaro ha riferito d'aver appreso dal Giuliano Francesco, che l'omicidio era stato compiuto utilizzando una moto Honda Transalp, custodita in un deposito sito in via Messina Montagna.

Consegue che l'omicidio può essere stato compiuto in modo affatto diverso da quello descritto dal Grigoli e che costui, negando espressamente l'uso di una motocicletta, ha mentito al dibattimento.

Peraltro la indicazione fornita dal Ciaramitaro aveva meritato tanto credito, che la contestazione del reato contenuto nel decreto che dispone il giudizio, indicava l'utilizzo di una motocicletta Honda Transalp.

- 5) Altre contraddizioni registra il confronto tra le dichiarazioni di Scarano Antonio e di Calvaruso Antonio, nonostante l'identità della fonte (Giacalone Luigi).

A parte la diversa indicazione del posto, in cui il sacerdote fu ucciso (mentre usciva dal portone della chiesa, anziché mentre stava per entrare in casa propria), riferito dallo Scarano, costui avrebbe appreso dal Giacalone, che ad uccidere il Puglisi sarebbero stati materialmente il Giacalone Francesco, il Mangano e lo Spatuzza, mentre il Calvaruso avrebbe appreso dallo stesso Giacalone della partecipazione di costui e del Grigoli (che aveva sparato).

Orbene. le argomentazioni dei primi giudici non sono riuscite a chiarire gli elementi di contrasto, se non con mere supposizioni.

- 6) La verifica dell'attendibilità del Grigoli avrebbe dovuto essere valutata

in relazione al suo passato, ai rapporti con le persone accusate, alla sua personalità.

Taluni dei collaboranti non hanno trascurato di verificare gli atteggiamenti con i quali il Grigoli richiamava l'attenzione su di sé.

Notevole l'espressione, riferita, con la quale in una riunione egli fece intendere di essere stato l'esecutore dell'omicidio del sacerdote (chi voleva essere battezzato come padre Puglisi? frase detta brandendo una pistola).

Il significato di una tale condotta avrebbe dovuto indurre i giudici di primo grado a valutare con prudenza le dichiarazioni del predetto collaborante, tenuto conto che la stessa considerata unitamente alle dichiarazioni di Di Filippo, appare confermare l'ipotesi che il Grigoli quando commise l'omicidio di don Puglisi era solo.

Conclusivamente nessun elemento di riscontro specifico avvalorava le provalazioni del Grigoli (poichè al contrario le dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, Ciaramitaro e Romeo offrono elementi in grave contrasto), per cui le stesse sono affatto insufficienti per fondare una sentenza di condanna.

Lo Nigro Cosimo

- a) lamenta che la Corte di Assise abbia dichiarato la sua colpevolezza sulla base della unica dichiarazione del collaborante Grigoli, affatto insufficiente a supportare la pronuncia di condanna.

Peraltro le dichiarazioni del Grigoli sono intrinsecamente inattendibili, perchè illogiche e contraddittorie.

Infatti il Grigoli che aveva affermato che i componenti del gruppo di fuoco si riunivano sempre prima di commettere un omicidio, e ne parlavano allo scopo di prepararlo adeguatamente, nulla dice della

..

preparazione dell'omicidio che doveva compiersi contro il povero padre Puglisi.

Nè, spiega quale doveva essere il ruolo del Lo Nigro nella commissione dell'omicidio.

Infatti, non si comprende per quale ragione, la sera in cui fu ucciso padre Puglisi, i componenti del commando avrebbero dovuto usare due macchine, atteso che - a dire del Grigoli - quella sera egli era andato sui luoghi al solo scopo di "conoscere il prete"; sarebbe ragionevole che i quattro Killers avessero utilizzato per la ricognizione preventiva una sola autovettura.

Del pari non è credibile che Pasquale Di Filippo non fosse stato posto a conoscenza, da parte del Grigoli, della effettiva composizione del gruppo che pose in essere l'omicidio del sacerdote.

Infine, a volere credere al Grigoli, che ha raccontato che il gruppo di fuoco si organizzava a seconda della prevedibile reazione della vittima prescelta, non si comprende, invero, la necessità di ben quattro Killers per uccidere una persona buona ed indifesa come padre Puglisi.

- b) E' di tutta evidenza, poi, che dalla ricostruzione che Grigoli Salvatore ha fatto dell'omicidio di Padre Puglisi, discende la giuridica conseguenza che non possa ritenersi sussistente l'aggravante della premeditazione.

Infatti:

- 1) Grigoli ha riferito che quella sera non erano andati per compiere l'omicidio ma bensì egli era lì per conoscere la vittima;
- 2) nessuno dei componenti del gruppo di fuoco era armato;
- 3) si trattava di un omicidio che doveva rimanere riservato; pertanto si deve ritenere che Lo Nigro non fosse a conoscenza della circostanza che

padre Puglisi doveva essere ucciso;

- 4) se il gruppo di fuoco avesse preso la decisione di uccidere padre Puglisi in quella occasione e ove questa possibilità fosse stata prevista dal gruppo stesso, certamente Lo Nigro e Spatuzza non avrebbero perso di vista padre Puglisi, mentre Grigoli e Giacalone si recavano a prendere la pistola nel deposito dell'ALTRAS che era a circa un chilometro dal posto in cui si trovava il prete.
- 5) Dalla ricostruzione effettuata dal Grigoli è evidente che il Lo Nigro non pose in essere alcun contributo causale alla realizzazione dell'omicidio nel momento in cui Grigoli decise che l'omicidio si doveva fare in quel momento.
- c) La partecipazione del Lo Nigro all'omicidio di padre Puglisi, secondo la ricostruzione del Grigoli, risulta di minima partecipazione in relazione al ruolo, invece, svolto dal Grigoli capo indiscusso del gruppo di fuoco.

Infatti, fu il Grigoli a decidere di commettere l'omicidio, fu il Grigoli a sparare a bruciapelo senza pietà alcuna al povero prete mentre - di contro - Lo Nigro avrebbe subito la decisione omicidiaria altrui, e il suo ruolo appare obiettivamente di minima importanza nella esecuzione del delitto per cui è processato. Si insiste per le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 114 c.p., prevalenti e per il minimo edittale della pena.

Mangano Antonino deduce che la corte di assise avrebbe dovuto assolverlo per non avere commesso il fatto.

Inizialmente - scrive l'appellante - era stata contestata al Mangano una partecipazione diretta all'omicidio (con compiti di copertura); la sentenza ha poi concluso per una partecipazione concorsuale dello stesso "quale soggetto delegato alla trasmissione del volere dei committenti".

Tale soluzione viene ancorata unicamente alle dichiarazioni rese dal collaborante Grigoli Salvatore, cioè di colui che ebbe materialmente a far fuoco su padre Puglisi.

La valutazione dell'attendibilità soggettiva del Grigoli richiederebbe un esame estremamente complesso; su di una circostanza però non si può aver dubbio: il Grigoli ha cercato di sminuire la propria responsabilità nell'omicidio in questione cercando di addossare ad altri l'ideazione e la programmazione dell'omicidio accreditando una ipotesi accusatoria che lo vedrebbe quale semplice esecutore di un ordine a cui non si poteva di certo opporre diniego alcuno.

In tale ottica ha accusato Mangano Antonino come colui che gli avrebbe impartito l'ordine di porre in essere il delitto o, quanto meno, di avergli concesso una sorta di nulla-osta all'effettuazione dello stesso (si deve fare questo omicidio sai "Madre Natura" ha mandato a dire di fare questa cosa).

La Corte di Assise ha valorizzato totalmente l'affermazione del Grigoli sul punto; ha ommesso però di congruamente valutare l'insieme delle dichiarazioni rese dallo stesso il quale è pervenuto al coinvolgimento di Mangano Antonino attraverso tre fasi, una diversa dall'altra, per cui è venuta meno quella coerenza che dovrebbe essere un presupposto imprescindibile specie in una situazione di fatto dove l'unica fonte di accusa è costituita appunto dalle dichiarazioni di un unico collaborante.

Queste le tre dichiarazioni fatte dal Grigoli:

1) interrogatorio al P.M., Dr. L. Patronaggio, in data 26.06.97 (pag.2):

P.M.: "L'ordine di ammazzare Don Pino Puglisi, da chi è venuto?"

Grigoli "L'ordine a me lo comunicò il Gaspare Spatuzza che mi disse . .

... dice ... Madre Natura ... che lo chiamavano proprio come Madre Natura ... a Graviano Giuseppe, dice mi fece sapere che si deve fare questo omicidio di Padre Puglisi”.

2) dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 07.07.97 dinanzi alla III sezione della Corte di Assise di Palermo (pag. 6):

Grigoli:” ... I fatti che io conosco, le responsabilità dell’omicidio sono quelli che un giorno ... non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio, sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non parlassi con lui ... “.

3) al dibattimento (udienza 16.10.97) il Grigoli afferma:

“invece adesso che ho fatto mente locale, dopo l’interrogatorio, ho pensato che è stato il Mangano a comunicarmi questa cosa”.

Orbene, la sentenza ha ritenuto cosa di poco conto che il Grigoli in tre diverse occasioni abbia riferito in tre maniere diverse l’episodio e sembra giustificare la plateale incoerenza del collaborante con la circostanza che “non è che ho tempo io di focalizzare tutto l’episodio. . . “.

Ancora l’impostazione accusatoria del processo “Bagarella + altri” trattato dalla medesima corte, ha finito con l’invadere il tema probatorio del processo concernente l’omicidio di padre Puglisi; e si è pervenuti, un po’ superficialmente, alla conclusione che - essendo il Mangano accusato di essere il capo del “gruppo di fuoco” di Brancaccio di cui avrebbe fatto parte il Grigoli - anche in questa occasione Grigoli non avrebbe potuto operare senza l’assenso del suo presunto capo o addirittura su esplicito mandato dello stesso.

La difesa ha cercato invano di richiamare sul punto l'attenzione della Corte.

Ed infatti le imputazioni di cui si fa carico al Mangano nel procedimento c.d. "Bagarella + altri" riguardano la supposta esistenza di un "gruppo di fuoco" che si sarebbe reso responsabile di omicidi che datano dal 25.03.94 sino all'aprile 1995. L'omicidio di padre Puglisi è avvenuto il 15.09.93 quindi in un periodo antecedente.

Orbene la motivazione della sentenza non è riuscita a provare che quel preteso "gruppo di fuoco" (che si assume capeggiato dal Mangano) fosse operante nel periodo in cui padre Puglisi venne proditoriamente ucciso, né tanto meno è stato provato che, all'epoca, Mangano ne fosse a capo.

La teoria dei collaboranti che è stata sentita sul punto si è limitata a registrare l'esistenza del "gruppo di fuoco" di Brancaccio e la pretesa direzione dello stesso da parte del Mangano; a nessuno però è stato chiesto se in data 15.09.93 (omicidio del sacerdote) fosse operante quel gruppo di fuoco e se Mangano o chi altri ne facesse parte.

Si è data per scontata una situazione di fatto che temporalmente non trova alcun riscontro, in quanto nessun altro omicidio è stato contestato nel 1993 al preteso "gruppo di fuoco" capeggiato dal Mangano!

Né verbalizzanti, nè collaboranti hanno detto alcunché sul punto per cui rimane solo e soltanto l'accusa del Grigoli nei confronti del Mangano, in relazione ad un preteso ordine o assenso alla uccisione di padre Puglisi.

Inoltre le dichiarazioni di Grigoli con riguardo al coinvolgimento del Mangano nell'omicidio del sacerdote non trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboranti.

Invero, Di Filippo Pasquale, personaggio molto vicino al Grigoli in quanto suo amico, afferma che Grigoli gli aveva raccontato di essere stato

lui ad uccidere padre Puglisi, ma che lo stesso non gli aveva indicato da chi avesse ricevuto l'ordine di uccidere.

Ciaramitaro Giovanni racconta, per averlo saputo da Giuliano Francesco, che Grigoli aveva sparato a padre Puglisi "per far vedere a Graviano che era valido"; anche Romeo riferisce - per averlo saputo sempre da Giuliano - che dell'omicidio si vantava soprattutto Grigoli per dimostrare ai Graviano che aveva avuto coraggio.

Calvaruso, che non è compiacente nei riguardi del Mangano, riferisce alcune confidenze fattegli da Giacalone Luigi il quale gli avrebbe parlato di Grigoli come esecutore materiale dell'omicidio e del suo personale dissenso a tale decisione, alla quale però considerato da chi proveniva l'ordine, non si poteva che obbedire.

E l'ordine non era venuto da Mangano!

Peraltro, se è vero che Giacalone e Giuliano avevano commentato negativamente la decisione di uccidere padre Puglisi, la circostanza è in grave contrasto con l'assunto che i medesimi facessero parte di un gruppo di fuoco agli ordini di Mangano: perché in tal caso, con avrebbero osato commentare negativamente una decisione, (o un avallo alla stessa) presi dal capo!

L'estemporaneità dell'episodio criminoso (v. Grigoli: "quella sera non è che eravamo entrati per compiere l'omicidio. . .") sembra comprovare che la decisione di uccidere padre Puglisi sia maturata nel Grigoli occasionalmente. Ne è riscontro quanto dichiarato dal Ciaramitaro a proposito delle confidenze fattegli dal Giuliano " che aveva affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva smosso troppo le acque nella zona e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe

..

Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco contro un sacerdote . . senza alcun problema”.

E ciò spiega l’atteggiamento del Grigoli il quale tenta di sminuire la propria responsabilità, accusando falsamente il Mangano di avergli ordinato quell’omicidio, oppure di avere avallato la decisione presa da altri.

In subordine, argomenta l’appellante avrebbe dovuto essere concessa l’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

Secondo quanto dichiarato dal Grigoli; sarebbe stato costui ad informare il Mangano dell’ordine ricevuto di uccidere padre Puglisi, e non già come assume l’impugnata sentenza - che il Mangano gli avesse trasmesso l’ordine di uccidere il sacerdote (v. i richiamati verbali del 26.06.97 e 07.07.97): la trascurabile incidenza della sua condotta nella determinazione dell’evento, giustifica la concessione al Mangano della circostanza attenuante sopra invocata.

Il giudizio di appello si è concluso con la sentenza resa all’udienza del 25.06.1999, giusta dispositivo in atti.

MOTIVI

Ritiene questa corte che l’impugnata sentenza debba essere confermata perché è conseguente dalle prove raccolte e rivisitate in questo grado.

E poiché le dichiarazioni rese dai collaboranti (uno dei quali imputato in un parallelo processo e reo confesso) supportano sostanzialmente l’impianto accusatorio, giova accennare ad una sintesi delle stesse con riguardo al fatto in questione, alla quale giova premettere un richiamo dell’ambito (descritto dai collaboranti, dai testi e dagli investigatori) nel quale il fatto si colloca.

E rinviando alla puntuale rassegna fattane nell’impugnata sentenza, si

ricordano:

- 1) le testimonianze di Martinez Giuseppe, Guida Giuseppe e Romano Mario (v. le pagine da 46 a 64 dell'impugnata sentenza), di Renna Rosario, Palazzolo Salvatore, Carini Giuseppe e Porcaro Gregorio (v. ibidem le pagine da 28 a 46) - i quali concordamente hanno riferito come l'attività pastorale di don Giuseppe Puglisi si fosse scontrata con interessi mafiosi radicati nel territorio e come, attraverso atti di intimidazione, si fosse cercato più volte di frenare l'azione del coraggioso parroco, consistente in un forte richiamo, rivolto (in particolare) agli abitanti del quartiere Brancaccio, ai principi della legalità e della solidarietà, e alla resistenza all'egemonia ed al metodo mafiosi;
- 2) i risultati delle indagini di p.g. rivolte a verificare le su accennate testimonianze (v. ibidem le pagine da 78 a 97);
- 3) le dichiarazioni (v. ibidem le pagine da 70 a 73) del collaborante Drago Giovanni, concernenti in particolare un episodio del quale era stato testimone diretto, allor quando Giuliano Giuseppe (inteso Folonari), uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, gli aveva raccontato durante la pausa di una udienza alla quale partecipavano entrambi, che la famiglia mafiosa di Brancaccio, capeggiata dai fratelli Graviano, diffidava di don Puglisi, il quale non solo pronunciava allocuzioni contro la mafia, ma era sospettato che avesse dato la possibilità agli organi di polizia di infiltrare agenti nel quartiere utilizzando come copertura le attività sociali della parrocchia; per controllare meglio il sacerdote la famiglia aveva, poi, dato incarico di seguire le attività ed i movimenti al dottor Nangano Salvatore, che abitava nei pressi ed era persona vicina all'organizzazione e a disposizione della stessa;
- 4) le convergenti dichiarazioni dei collaboranti sulla causale dell'omicidio e

la identità dei mandanti:

“Drago Giovanni ha ricordato quanto appena sopra riassunto;

GRIGOLI Salvatore ha riferito: “... Si diceva che lui ... aveva creato un ... locale dove c'erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia”. Erano state appunto queste le ragioni che erano state evidenziate anche dallo Spatuzza per la uccisione del sacerdote;

ROMEO Pietro aveva appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché “... lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, ... che vanno in carcere, ... per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.

L'ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito da Giuseppe Graviano, perché l'opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando “... male della mafia” e procedendo ad un'opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali;

ha raccontato, a sua volta, Scarano Antonio che Giacalone Luigi gli aveva spiegato che il prete era stato ucciso “perché rompeva troppo le scatole dice, chiama dei giovani anche ... e faceva l'antimafia”.

L'eliminazione del parroco di Brancaccio, dunque, voleva essere un atto intimidatorio per l'intera comunità religiosa, ma fu criticata anche dai vertici all'interno dell'organizzazione criminale “cosa nostra” non tanto perché fosse stato ucciso quel prete, quanto perché fosse stato scelto il momento sbagliato;

al riguardo CALVARUSO Antonio ha affermato che Leoluca Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure, consentendo al sacerdote di *"diventare un personaggio"*.

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che *"era un motivo già valido"*. Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche proprio del Bagarella, il quale *"... ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro "non mettetevi con i mafiosi", e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era un smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete"*.

Nemmeno Giacalone - come ha riferito Calvaruso - era stato d'accordo nel fare quell'omicidio, prevedendo le reazioni dello Stato, ma non vi era stato niente da fare perché l'avevano ordinato i Graviano per le strategie del parroco contro la mafia che li metteva in ridicolo.

Il racconto del Giacalone coincide, pertanto, con quanto aveva detto Bagarella, secondo cui i Graviano avevano perso tempo ad eliminarlo ed

avevano consentito che diventasse famoso, di talché quando lo fecero uccidere successe il finimondo;

CIARAMITARO Giovanni ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco dopo che il prete era stato ucciso; Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacché gli affari della organizzazione andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva *“smosso troppo le acque nella zona”* e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote *“... senza alcun problema”*.

* *

Orbene nei mesi di luglio e agosto del 1995, avevano iniziato a collaborare i fratelli Emanuele e Pasquale Di Filippo, e in successione Calvaruso, Romeo, Ciaramitaro, Carra, Scarano ed altri, tutti soggetti coinvolti nell'associazione mafiosa.

DI FILIPPO Emanuele, arrestato nel febbraio 1994, iniziava a collaborare il 23 giugno 1995.

Cognato di Marchese Antonino, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (a sua volta cognato di Bagarella Leoluca) era stato indicato come appartenente a “cosa nostra” dai collaboranti Drago Giovanni e Marchese Giuseppe, che lo collocavano all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte del sodalizio mafioso ed iniziava a riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine allo stesso, non senza

assumersi la responsabilità di gravissimi fatti di sangue (per i quali non era nemmeno sospettato).

Le indicazioni fornite dallo stesso (anche sul proprio fratello) hanno costituito la base informativa per importanti indagini di p.g..

Non meno rilevanti sono le dichiarazioni di *DI FILIPPO Pasquale*.

Costui, sin dal giorno in cui è stato fermato (21 giugno 1995) perché indiziato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ha fornito agli investigatori, al pari del fratello Emanuele, una messe di preziose informazioni sulla cosca di Brancaccio.

In particolare, egli ha subito indicato in tale "Tony" - poi identificato in Calvaruso Antonio - la persona che aveva contatti quasi quotidiani con il Bagarella ed il Mangano Antonino, il principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo ha segnalato altresì alla D.I.A. l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano, che da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur senza essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine. Proprio sulla base delle sue indicazioni, seguendo il Calvaruso, è stato possibile giungere - la sera del 24 giugno 1995 - all'arresto del Bagarella.

Nel corso della stessa serata, la D.I.A. ha sottoposto a perquisizione alcuni immobili pure indicati dal Di Filippo Pasquale, tra cui il magazzino - sito in via Messina Montagne - dove sono stati ritrovati numerosi guanti di lattice, secondo il Di Filippo adoperati per la soppressione di diverse persone; l'abitazione utilizzata dal Bagarella, ubicata in questo passaggio MP1; l'immobile sito in via Pietro Scaglione, presunto luogo di dimora del Mangano, nel quale è stata ritrovata una copiosa documentazione di notevole interesse.

Già in data 25.06.1995, il Di Filippo Pasquale iniziava a rendere interrogatorio ai magistrati, ammettendo la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, ed indicando dettagliatamente il ruolo delle persone più vicine al Bagarella, di cui egli stesso era stato “uomo di fiducia, in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta di Bagarella.

Le sue dichiarazioni hanno consentito in particolare di far luce, nei limiti delle sue conoscenze, sull'omicidio in parola, quanto meno per uno degli esecutori materiali.

CALVARUSO Antonio è entrato a far parte di “cosa nostra” verso la fine del 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato. Per lui - come del resto anche per i due fratelli Di Filippo - non vi è stata alcuna cerimonia di iniziazione. E' stato Leoluca Bagarella che lo ha eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Arrestato dopo la cattura del Bagarella a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Pasquale e di Tullio Cannella, anch'egli ha deciso di collaborare, accusandosi di diversi delitti per i quali non era stato ancora incolpato.

Egli aveva assicurato l'ultimo periodo della latitanza del Bagarella, svolgendo sia compiti di copertura che mansioni operative all'interno del gruppo c.d. “riservato”, che - secondo il suo assunto - dipendeva direttamente dal Bagarella medesimo e dal Mangano.

ROMEO Pietro, soggetto originario del quartiere di Brancaccio, già dedito alle rapine ai T.I.R. e con solidi collegamenti con la famiglia mafiosa di Brancaccio, è stato arrestato il 14 novembre 1995 ed ha iniziato la sera stessa la sua collaborazione, consentendo la cattura di Giuliano Francesco, Faia Salvatore e Lo Nigro Cosimo.

Anch'egli è stato cooptato nell'organizzazione criminale senza prestare



giuramento; sarebbe stato invitato da Giuliano Francesco ed avrebbe così conosciuto Mangano Antonino, soprannominato “u Signuri”.

Aveva deciso di collaborare anche per motivazioni economiche.

Sottoposto ad interrogatorio, ha ammesso immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa “cosa nostra” ed in particolare del c.d. “gruppo di fuoco” e ha confermato tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale, accusandosi di numerosi omicidi per i quali non era nemmeno sospettato.

CARRA Pietro ha affermato di non essere stato mai uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi del 1993 “vicino” a Nino Mangano, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Giovanni Garofalo.

Era stato arrestato nel luglio 1995 per la strage di Firenze del 1993 e dopo circa un mese aveva iniziato a collaborare, confessando di avere trasportato tritolo a Roma, Milano e Firenze e di avere effettuato altresì due trasporti di stupefacenti. Coinvolto, appunto, nelle stragi suddette, ha permesso la ricostruzioni dei fatti e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze, ammettendo anche le proprie gravi responsabilità per fatti per i quali non era neanche sospettato.

Carra ha fornito altresì utili elementi in ordine alla composizione del gruppo di fuoco di Brancaccio protagonista dei fatti di sangue più eclatanti del 1993. Le sue rivelazioni, avvenute nell'agosto del 1995, hanno consentito, tra l'altro, l'arresto del Giacalone.

SCARANO Antonino, non ha mai fatto parte di “cosa nostra”, ma è stato avvicinato dalla famiglia mafiosa di Brancaccio per avere supporti logistici in Roma per meglio portare a segno la strategia stragista.

Ha iniziato a collaborare con gli investigatori nel 1996, ammettendo di essere consumatore abituale di cocaina.

Aveva effettuato un trasporto di stupefacenti, accompagnando Carra Pietro con un carico di hashish, a suo dire, riconducibile a Cannella Cristofaro.

Si era occupato del deposito e della custodia di armi ed esplosivo. Aveva conosciuto a Roma Spatuzza Gaspare e Mangano Antonino, nel maggio - giugno 1993 in occasione dell'attentato al presentatore Maurizio Costanzo.

Era stato arrestato assieme a Giacalone Luigi, mentre trasportavano armi e droga nella loro macchina.

Inizialmente sottoposto a procedimento penale per le stragi romane, era stato scagionato; era poi stato nuovamente indagato dall'autorità giudiziaria fiorentina ed era imputato nel processo pendente a Firenze.

CIARAMITARO Giovanni è un altro dei soggetti che avrebbe fatto parte del gruppo del Mangano, assoldato con il compito di rubare le macchine da impiegare negli omicidi.

Ha rivelato di essere entrato nel 1993 nell'organizzazione criminale e più precisamente nel gruppo che sarebbe stato capeggiato dal Mangano, e ciò fino al 23.02.96, data del suo arresto. Ha indicato come componenti di tal gruppo anche Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Romeo Pietro, ed altri.

Per conto del medesimo gruppo avrebbe eseguito danneggiamenti ai negozi, rubato macchine per fare gli omicidi, ma ha dichiarato di non avere mai materialmente preso parte ad un'azione di fuoco.

Ha affermato di aver conosciuto Pietro Carra in quanto componente dello stesso gruppo criminale ed implicato nelle stragi di Firenze e Roma, perché trasportava l'esplosivo nel continente.

Quanto ai motivi che lo hanno spinto alla dissociazione, il Ciaramitaro ha ammesso la prevalenza di motivazioni utilitaristiche.

Il 14 aprile 1996 TROMBETTA Agostino, soggetto indicato da alcuni collaboranti, tra cui Romeo Pietro e Ciaramitaro Giovanni, quale persona "a disposizione" di Gaspare Spatuzza, ha iniziato pure lui a collaborare facendo rinvenire agli investigatori due borsoni contenenti numerose armi, munizioni ed altri congegni pericolosissimi.

Era entrato a far parte di Cosa Nostra nel 1991, procurando macchine rubate da impiegare in omicidi, rapine, estorsioni e custodendo armi.

Sarebbe stato sostanzialmente al servizio di Gaspare Spatuzza, che aveva conosciuto negli anni 1987/88: era stato costui a commissionargli furti di autovetture e a impartirgli disposizioni per estorsioni.

Il collaborante non ha ricordato fatti specifici di impiego dei mezzi rubati, salvo il furto della Lancia Thema di colore grigio, che era stata impiegata per le stragi di Roma. Tale autovettura, che era stata ritrovata a Roma, era stata da lui rubata qualche mese prima.

Nessun gli aveva detto che l'automezzo dovesse servire a tale scopo: Spatuzza gli aveva solamente precisato che necessitava un veicolo di grossa cilindrata con motore a benzina che doveva andare fuori.

Non era imputato nel processo di Firenze, ma soltanto teste proprio per l'episodio dell'autovettura.

Aveva commesso attentati a scopo estorsivo, come quello in danno di una gelateria di corso dei Mille, "Gelateria Bino", presso la quale aveva collocato dei copertoni, appiccandovi il fuoco.

Nell'occasione aveva operato insieme con Ciaramitaro Giovanni e Carlo Cascino. Aveva conosciuto Giacalone Luigi il quale era uno che faceva " ... parte della famiglia di Brancaccio, di Gaspare Spatuzza, Nino Mangano,

che aveva un autosalone in via sempre in zona industriale, autosalone, lavaggio ed autofficina meccanica”.

Anche Grigoli Salvatore, arrestato il 19 giugno 1997, dopo un lungo periodo di latitanza, ha iniziato a collaborare poco dopo la sua cattura.

Componente stabile dell'apparato militare del mandamento di Brancaccio, dedito all'attività di killer abituale, egli non era stato mai formalmente affiliato, epperò accompagnava i massimi esponenti del sodalizio e godeva della loro fiducia.

Aveva cominciato a delinquere frequentando Giacalone Luigi; aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo, nell'anno 1986, era stato convocato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, che gli avevano commissionato vari delitti.

Per loro tramite aveva conosciuto altri uomini d'onore, iniziando a commettere piccoli reati come bruciare macchine, negozi, dando poi la scalata al vertice criminale, diventando killer del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano.

Aveva commesso il suo primo omicidio nell'anno 1989 quando aveva 24 anni e ne erano seguiti molti altri.

Secondo il suo assunto a capo del gruppo di fuoco era succeduto in seguito Antonino Mangano. Quando Giuseppe Graviano era stato arrestato, già avrebbero fatto parte di tale gruppo Gaspere Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Dopo l'inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di semiclandestinità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno, in località Alcamo

e Marausa sotto protezione di Antonino Melodia. Dopo che si era sospettato che anche Vincenzo Ferro, uomo d'onore componente della famiglia di Alcamo, avesse cominciato a collaborare, il Grigoli aveva fatto ritorno a Palermo fidando nella protezione di Gaspare Spatuzza assunto nel frattempo alla più alta carica mafiosa del mandamento di Brancaccio.

Dopo la cattura, il Grigoli ha scelto subito la via della collaborazione, deluso del trattamento ricevuto dallo Spatuzza, che certamente gli rimproverava la confessione che aveva fatto a Di Filippo Pasquale (che nel collaborare con gli inquirenti, aveva già svelato che uno degli autori materiali dell'omicidio di don Puglisi era stato Grigoli, per averlo appreso da questi medesimo).

“Proprio con riguardo alla vicenda dell'omicidio di padre Puglisi, il collaborante Trombetta Agostino ha ricordato che, due o tre giorni dopo che Pasquale Di Filippo aveva incominciato a collaborare, aveva assistito ad un incontro tra Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, avvenuto sulla montagna di Ciaculli di proprietà di Buffa Salvatore o comunque della famiglia di costui. Nell'occasione Grigoli aveva mostrato la sua preoccupazione per il fatto che - secondo quanto egli diceva - aveva raccontato tutto dell'omicidio al Pasquale Di Filippo. Spatuzza gli aveva rimproverato di avere fatto simili confidenze al Di Filippo, anche se con lo stesso era intimo amico.

Questa vicenda contestata al Grigoli, quand'anche non sfociata in un vero e proprio atto d'accusa, valutata assieme al trattamento riservatogli durante la di lui clandestinità, preludeva quasi sicuramente ad una presa di distanza, ad un'emarginazione: ciò ha convinto il Grigoli a porsi sotto la protezione dello Stato”.

Passando, dunque, in rassegna le dichiarazioni che, con particolare riguardo all'omicidio di padre Puglisi, sono state rese dai collaboranti, giova



ricordare che il Grigoli è stato (cronologicamente) l'ultimo a fornire il proprio contributo, rilevante al fine di completare il quadro probatorio a carico degli imputati.

CALVARUSO Antonio, esaminato all'udienza del 16 ottobre 1997, riferiva di avere frequentato Leoluca Bagarella dal 1993 sino al giorno del loro arresto, avvenuto il 24 giugno 1995.

Aveva personalmente conosciuto Mangano Antonino, che gli era stato presentato dal Bagarella, ed aveva appreso e constatato che era a capo del gruppo di fuoco di Brancaccio.

Secondo le sue conoscenze, di tale gruppo avrebbero fatto parte diverse persone, tra cui Giorgio Pizzo, Cristofaro Cannella, Francesco Giuliano che era detto "Olivetti", Vittorio Tutino, Pietro Romeo, Pasquale Di Filippo, Salvatore Grigoli, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giacalone Luigi, detto "Barbanera", e altri soggetti.

Giacalone Luigi aveva un autosalone nella zona industriale Brancaccio; nell'ottobre - novembre '95 era stato con lui ristretto nelle carceri di Rebibbia, al braccio G-12. Erano nella stessa cella ove era pure ristretto Toni Maranto prima, poi Mimmo Turano ed in seguito anche il dott. Guttadauro, persona collegata ai fratelli Graviano. Durante tale periodo di codetenzione, Giacalone gli aveva confidato che era molto preoccupato, temendo che il Grigoli avesse raccontato a Pasquale Di Filippo - il quale aveva già incominciato a collaborare - della sua partecipazione all'omicidio di don Pino Puglisi.

Lo aveva a tal proposito informato che egli era contrario a tale omicidio che avrebbe potuto per loro avere gravi conseguenze. L'ordine di uccidere proveniva purtroppo dagli alti vertici dei fratelli Graviano, ed egli non si era potuto tirare indietro.

Il compagno di cella non gli aveva raccontato le modalità dell'omicidio né - come era del resto sua costumanza - egli aveva chiesto maggiori ragguagli: il Giacalone si era limitato a riferirgli di avere avuto un ruolo di appoggio e che a sparare era stato Salvatore Grigoli, senza entrare nei dettagli.

Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali *"... avevano la testa sempre alle donne"* ed avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure, consentendo al sacerdote di *"diventare un personaggio"*

Nel corso delle conversazioni scambiate con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che *"era un motivo già valido"*. Ma in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche proprio del Bagarella, il quale *"... ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro non mettetevi con i mafiosi", e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo ... che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete!*

Il collaborante ha dichiarato di avere commesso con la partecipazione di Antonino Mangano il duplice omicidio di Grado Marcello e Vullo Luigi e

l'omicidio di Sole Gian Matteo, al quale avevano pure preso parte Spatuzza Gaspare e Cosimo Lo Nigro.

Non aveva invece mai commesso omicidi con Salvatore Grigoli, il quale era uno dei migliori killer del Mangano, come era stato più volte evidenziato nel corso di varie riunioni, né aveva avuto al suo fianco Giacalone Luigi, che aveva per la prima volta conosciuto, accompagnando il Bagarella, che gli aveva presentato il Giacalone come "un amico nostro".

In seguito egli, Antonino Mangano e Giacalone Luigi si erano radunati in piazza Scaffa per l'esecuzione di un attentato contro i fratelli D'Ambrogio, che però allora non ebbe seguito.

Romeo Pietro è stato esaminato all'udienza del 13.04.1997. Ha riferito di essere entrato a far parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" nel 1994, allorché Giuliano Francesco ne aveva proposto a Mangano Antonino l'inserimento nel gruppo di fuoco di Brancaccio.

Romeo per la sua attività delittuosa nel 1992 era stato arrestato e, dopo la sua liberazione, aveva fatto il c.d. "salto di qualità" per la intermediazione del Giuliano - soprannominato "Olivetti", da lui più confidenzialmente chiamato "Pippo" - il quale era vicino alle "persone" di Brancaccio che contavano, come Giuseppe Graviano e Francesco Tagliavia, i quali facevano già parte del "gruppo di fuoco" nel quale sarebbero stati pure inseriti il Giuliano medesimo. Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Cristofaro Cannella, Barraca Giuseppe e Giacalone Luigi.

Romeo aveva conosciuto Salvatore Grigoli, soprannominato il "cacciatore", il quale era un soggetto particolarmente vicino ad Antonino Mangano "... uno che scendeva lui a uccidere le persone assieme a Gaspare Spatuzza, quando dovevano commettere qualche omicidio".

Quando era stato scarcerato nel 1994, Giuliano Francesco, col quale

intercorrevano saldi rapporti di amicizia, gli aveva raccontato che don Pino Puglisi era stato ucciso da loro: a sparare era stato Salvatore Grigoli.

In un primo tempo, si era pensato di simulare un incidente stradale, investendolo con una macchina, ma, allorquando Grigoli e Spatuzza avevano visto il sacerdote, se erano presi la briga di sparargli senza avvisare gli altri.

“Hanno visto, dice, il prete in mezzo alla strada, sono andati a prendere la moto e”..

Giuliano gli aveva detto che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché “ ... lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo a farli diventare persone che rubano, ... che vanno in carcere, ... per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.

L'ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito da Giuseppe Graviano, perchè l'opera del religioso disturbava i suoi piani.

Sempre da Giuliano aveva saputo che sul luogo del delitto Spatuzza e Grigoli si erano recati in motocicletta.

In genere, quando il gruppo si muoveva per commettere omicidi, si spostava su macchine o motociclette: utilizzava, in particolare, motoveicoli rubati del tipo “Transalp”, che custodiva nel magazzino di via Messina Montagne, nel quale erano parcheggiate anche Fiat Uno, Croma ed altri veicoli trafugati.

Per quanto era a conoscenza del Romeo, non erano state mai usate nelle imprese delittuose veicoli “puliti”.

Ancora Giuliano gli aveva riferito che al sacerdote il Grigoli aveva sparato con una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore.

Di solito venivano adoperate pistole cal. 38 o cal. 9 o 357 magnum,

oppure fucili.

Giuliano non gli aveva fatto i nomi di altri partecipanti all'impresa delittuosa, oltre allo Spatuzza ed al Grigoli, Il Giuliano era solito commentare nel capannone di via Messina Montagne i delitti commessi da altri per sapere chi vi avesse partecipato ed in una di tali occasioni, aveva pure parlato dell'omicidio Puglisi interpellando il Grigoli sulla sua partecipazione e sul fatto che aveva sparato egli medesimo.

Grigoli, Spatuzza e Giacalone facevano parte del gruppo di fuoco.

Di Filippo Pasquale è stato esaminato alla udienza del 29 dicembre 1997.

Entrato in "cosa nostra" nel 1982, grazie al cognato Marchese Antonino, aveva fatto parte della "famiglia" di Ciaculli.

Aveva commesso omicidi con Lucchese Giuseppe, Agostino Marino Mannoia, Pietro Salerno, Giuliano Giuseppe, Mario Prestifilippo, Salvatore Marino ed altri.

Il luogo dove si incontravano era fondo Bagnasco, nel quale aveva conosciuto "uomini d'onore" della famiglia di Brancaccio, tra cui Giuseppe Savoca, Benedetto Graviano, Battaglia Fedele ed altri.

Nel 1985, allor quando aveva dismesso la sua qualità di componente della famiglia di Ciaculli (pur rimanendo a disposizione dell'organizzazione mafiosa), aveva saputo che la famiglia di Brancaccio "era stata data in mano ai fratelli Graviano ... Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano".

Costoro comandavano: e qualsiasi cosa succedesse "loro ne erano a conoscenza", se non addirittura ne erano gli autori o mandanti, secondo le regole dell'organizzazione.

Luigi Giacalone faceva parte, con Antonino Mangano e Filippo Quartararo della famiglia di Roccella; componenti di tale famiglia, per

quanto era a conoscenza del Di Filippo , eseguivano gli ordini del Quartararo. Dopo l'uccisione di quest'ultimo capo *“la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli”*.

Il collaborante ha dichiarato di non sapere alcunché riguardo all'omicidio di don Pino Puglisi, avvenuto all'epoca in cui egli era *“fuori dal sistema perché me ne uscii; però tutto ciò che accadeva nella zona era solo per ordine ... per quanto riguarda la zona di Roccella e Brancaccio, dei Graviano ... tutti e tre fratelli ”*.

Di Filippo ha ancora affermato di non sapere alcunché di un gruppo di fuoco diretto dal Mangano. Era comunque a conoscenza che il Mangano, così come il Giacalone, Salvatore Grigoli ed un certo Traina erano *“fedelissimi”* di Leoluca Bagarella e pronti a commettere qualsiasi azione delittuosa, come gli aveva riferito Antonino Sacco, suo coimputato in un processo.

DI FILIPPO Pasquale, sottoposto ad esame all'udienza del 29 dicembre 1997, ha dichiarato: *“.... Ho fatto parte di una famiglia mafiosa dal 1994 in poi, dopo l'arresto di mio fratello Emanuele Di Filippo. Avevo una parentela con Bagarella Leoluca ed è stato lui, tramite la sua raccomandazione, che ho fatto parte di una famiglia mafiosa, ... famiglia mafiosa che operava sul territorio di Ciaculli, Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella, via Messina Marine, piazza Sant'Erasmus. Ho fatto parte di un gruppo di fuoco ... dal novantaquattro in poi In questo periodo, '94 - 95, noi - e quindi parlo del nostro gruppo, che era comandato da Antonino Mangano e da Bagarella - eravamo in guerra con altre persone, perché c'erano altre persona che non gli andava più il comportamento dei corleonesi e quindi diciamo che eravamo in guerra con queste altre*

persone e quindi ho ucciso anche persone di Villabate ...”.

“Noi eravamo ... era un gruppo di fuoco alle dipendenze di Antonino Mangano, però agli ordini di Leoluca Bagarella. Il nostro gruppo di fuoco, oltre ad operare nella nostra zona, e quindi a Ciaculli, Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella, per conto di Bagarella operava anche in altre zone fuori Palermo, e quindi mi riferisco ad Alcamo, mi riferisco a Belmonte Mezzagno, mi riferisco a Misilmeri, a Villabate”.

“Mangano Antonino era il braccio destro di Bagarella Leoluca ed era il capo del nostro gruppo di fuoco e della nostra famiglia; dopo l'arresto di Giuseppe e Filippo Graviano il nuovo capo mandamento è diventato Antonino Mangano”.

“Praticamente dopo l'arresto .. di Giuseppe e Filippo Graviano, tutte queste zone che io ho parlato - e quindi mi riferisco a Ciaculli, Brancaccio, Corso dei Mille, via Messina Marine Sant'Erasmo - li comandava solamente Antonino Mangano, cioè comandava tutto lui.....; cioè, tutto quello che riguardava atti criminosi, estorsioni, lo doveva decidere solamente lui, Quasi tutte le persone pagavano il pizzo e i soldi venivano a finire a noi, gli omicidi li dovevamo fare solamente noi, chi si permetteva di fare un omicidio e noi non lo sapevamo, poi noi prendevamo dei provvedimenti ..”.

In buona sostanza, la cosca eseguiva un controllo capillare del territorio e colui che non si assoggettava alle regole dell'organizzazione veniva punito.

“ Io ho fatto parte di queste cose ... dal '94 fino al '95 che poi è stato il periodo del mio arresto. Comunque faccio presente che anche negli anni precedenti a questo si agiva anche in questa maniera, perché .. il gruppo di fuoco di cui io facevo parte,, buona parte di queste persone, precedentemente agivano sotto gli ordini di Giuseppe e Filippo Graviano,

quindi poi dopo l'arresto sono passati nelle mani di Antonino Mangano ...Benedetto, che è l'altro fratello, lo sentivo nominare poco rispettivamente agli altri due fratelli ...".

Del "gruppo di fuoco", che era dedito ad omicidi, in qualcuno dei quali aveva "presenziato anche Bagarella" che era colui che soprattutto "comandava", avevano fatto parte, oltre che il "... Bagarella, Antonino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Barranca, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli, Romeo Pietro, Salvatore Faia, Cristoforo Cannella".

Dello stesso gruppo aveva fatto parte anche Pizzo Giorgio, il quale era aggregato per disposizione del Bagarella anche ad altro gruppo di fuoco più ristretto assieme allo stesso Pasquale Di Filippo, Salvatore Grigoli e Mangano.

Sostanzialmente, Bagarella aveva " ... detto che c'erano omicidi più riservati da fare, e che quindi questi omicidi li dovevamo fare solo io, Antonino Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo e lui ovviamente, Bagarella": cioè questo gruppo poneva in essere omicidi che gli altri del gruppo generale non dovevano conoscere.

Riguardo all'omicidio di don Pino Puglisi, Pasquale Di Filippo ha dichiarato: " Nel '95, quando .. ho iniziato a collaborare, mi ricordo perfettamente che di questo omicidio di padre Puglisi ... non si sapeva tanto. Io, se ben ricordo, sono stato il primo collaboratore a dire che a uccidere padre Puglisi era stato solo Salvatore Grigoli. Ovviamente anche Salvatore Grigoli per voi era una persona sconosciuta ..., cioè ... nel senso che non sapevate che faceva parte di un gruppo di fuoco, ... che aveva fatto omicidi .. , che io avevo fatto omicidi e che Salvatore Grigoli era stato quello che a dire a me - perché io con lui mi volevo molto bene, quindi io

gli confidavo le cose a lui, lui me le confidava a me - ... che a uccidere padre Puglisi era stato lui, e questo io ve l'ho detto a voi".

Era soprannominato "il cacciatore" e " .. per quasi un anno tra la fine del 1994 ed il giugno '95, siamo stati insieme giorno e notte ... abbiamo avuto modo di parlare di determinate cose", in un villino a Misilmeri, dove il Grigoli rimase a lungo degente per una ferita d'arma da fuoco al piede.

"... Faccio presente che Grigoli .. era ... innanzi tutto ... così amico con me e mi confidava queste cose, perché ... sapeva che io ero molto vicino a Bagarella Leoluca ed ero ... una delle poche persone che poteva incontrare Bagarella direttamente. Quindi lui, oltre a questo, oltre al fatto che io stavo sempre con lui ... il discorso di padre Puglisi è nato così: innanzi tutto lui molto spesso, siccome di questo omicidio se ne è parlato molto nei giornali, ogni tanto quando si parlava nei giornali di questo omicidio, lui mi diceva "ecco, vedi, questo sono gli omicidi che ti danno soddisfazione, perché se ne parla tanto", quindi lui diciamo che in un certo senso si vantava di avere fatto questo omicidio. Poi effettivamente, quando lui me lo ha confidato realmente questo omicidio, è stato a Casteldaccia perché ... a Casteldaccia in un villino di proprietà nostra, dove io facevo la villeggiatura e quindi lui veniva con me molto spesso là, abbiamo visto un telegiornale dove avevamo capito che le autorità giudiziarie avevano individuato chi fossero i killers di padre Puglisi. Al che io gli ho detto: "Totò, guarda che hanno individuato chi sono i killers di padre Puglisi", perché mi sono preoccupato perché sapevo che era lui ... che aveva ucciso padre Puglisi. Però poi avevamo frainteso il telegiornale, perché avevamo sbagliato, perché avevano individuato i killers di un altro omicidio; quindi avevamo capito male noi. In questo contesto ... io gli ho detto: "Ma scusa, perché c'è questa preoccupazione che ti abbiano potuto individuare?" e lui



mi ha detto, dice: "No, no", dice: "non ... non mi hanno individuato ... perché, quando ho fatto l'omicidio, ... non ne ha capito niente nessuno". E mi ricordo che gli ho detto: "ma ci siete andati a volto coperto o scoperto?" e lui mi ha detto ...: "No, a volto scoperto però ... non ho problemi perché ... non c'era nessuno e quindi nessuno mi ha potuto vedere". Ecco, il discorso è stato questo, in .. bene o male mi ricordo questo".

Grigoli gli aveva riferito che aveva sparato con una pistola cal. 7,65 con il silenziatore, specificandogli che proprio per questo nessuno aveva sentito nulla e che non vi era alcun pericolo che fosse stato individuato, senza aggiungere altro.

Di Filippo non aveva mai utilizzato un'arma del genere, perché aveva sempre adoperato pistole cal. 38, mentre Grigoli, " ... per mania sua personale, aveva sempre una sette e sessantacinque in mano con il silenziatore. Mi ricordo che, quando eravamo dentro la camera della morte, lui aveva sempre questa sette e sessantacinque in mano con lui, però non so se era la stessa che aveva ucciso padre Puglisi ...".

Grigoli non gli aveva mai indicato da chi avesse ricevuto l'ordine di uccidere padre Puglisi.

Di Filippo aveva conosciuto Spatuzza Gaspare, il quale aveva fatto parte dello stesso gruppo di fuoco ed aveva con lui commesso omicidi.

Mangano era stato il capo del gruppo, "era il braccio destro di Bagarella" ed aveva parimenti commesso con lui fatti di sangue.

Non aveva conosciuto direttamente Giacalone Luigi, il quale faceva comunque parte della stessa famiglia mafiosa, dalla quale veniva sovvenzionato anche dopo che era stato arrestato per le stragi del '93 di Roma, Firenze e Milano.

CIARAMITARO Giovanni è stato esaminato il 14 gennaio 1998.

Era entrato a far parte dell'organizzazione mafiosa nel 1993, dopo che era uscito dal carcere, grazie a Francesco Giuliano.

Aveva partecipato ad episodi delittuosi anche gravi, come lo strangolamento di una persona eseguito con Francesco Giuliano, Gaspare Spatuzza, Grigoli Salvatore, Vittorio Tutino, Cosino Lo Nigro e Pietro Romeo.

Anche con Giacalone Luigi aveva commesso atti delittuosi, come incendi, rapine, estorsioni e danneggiamenti.

Sia da Pietro Romeo che da Giuliano Francesco aveva saputo che Giacalone aveva partecipato all'omicidio di Francesco Bronte, ucciso a colpi di arma da fuoco a Brancaccio, nonché alla soppressione col metodo della c.d. "lupara bianca" di Francesco Carella, il quale era stato strangolato, perché ritenuto un confidente della Polizia.

Aveva conosciuto lo Spatuzza, quando questi esercitava le mansioni di guardiano presso la ditta di autotrasporti nella zona industriale di Brancaccio, la Valtras. Nel 1993, quando lo aveva rivisto nell'organizzazione Giuliano lo aveva informato che faceva parte del gruppo di fuoco delle cosche di Brancaccio, corso dei Mille, via Messina Marine e Ciaculli riunite in un'unica famiglia.

Giuliano Francesco lo aveva informato che ad uccidere don Pino Puglisi erano stati Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, detto "il cacciatore", che era un altro dei componenti del gruppo di fuoco.

Dopo che il prete era stato ucciso - come già sopra anticipato - Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda; aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva "*smosso troppo le acque nella zona*" e che era stato

commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote “*... senza alcun problema*”.

Lo Nigro Cosimo gli era stato presentato da Francesco Giuliano nel '93.

Lo Nigro aveva fatto parte del gruppo che aveva soppresso Caruso Salvatore e del commando che aveva ucciso a Villabate i Di Peri, padre e figlio; di quello che nella stessa località aveva ammazzato Buscemi Gaetano e Giovanni Spataro; del gruppo che aveva ucciso due tunisini e strangolato un extracomunitario, il cui corpo era stato sotterrato e poi ritrovato nelle adiacenze della via Messina Marine.

Mangano Antonino era il capo del gruppo: “*... lui decideva se si doveva fare qualcosa o meno, se si doveva ammazzare qualcuno oppure si doveva risparmiare*”. Era per questo soprannominato “U Signuri”, proprio perché - secondo quel che gli aveva spiegato Giuliano - aveva “*... il potere di potere salvare le persone e poterle ammazzare, bastava una parola di Nino Mangano per morire o per campare una persona*”.

Ciaramitaro non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo che “*.. era .. il capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio*”.

Il collaborante a domanda di un difensore ha ribadito che era stato informato della identità degli assassini del padre Puglisi dal Giuliano e che anche Grigoli aveva ammesso di essere stato l'esecutore materiale, mentre erano riuniti nel magazzino di via Messina Montagne in attesa di muoversi per commettere l'omicidio dei due Di Peri.

Era “*... un giorno di pomeriggio di quel periodo che ci stava Grigoli, che mi ricordo che allora era .. era zoppo, che aveva un piede rotto ... l'aveva infasciato e non lo metteva per terra. E' entrato nel magazzino*”.

dove c'era l'ufficio, dove c'erano tutte borse piene d'armi, dove c'erano i fucili .. mitra, tutti gli attrezzi di lavoro diciamo, e stavamo tutti lì dentro in quello ufficio, dove c'ero pure io. Il Grigoli si è abbassato nella borsa prendendo la 7,65 con un silenziatore, gli ha montato il silenziatore .. e ha detto la frase " chi voleva essere benedetto come don Pino Puglisi" .. e ho capito che era stato lui materialmente a spararci .. "

In " .. un'altra occasione - stavamo sempre nel magazzino di via Messina Montagna che ci stava una motocicletta una Transalp Honda lì dentro, che Giuliano non gli metteva più in moto quella motocicletta mi è venuto a chiamare ... per vedere perché non partiva e c'era la batteria guasta. Abbiamo comprato la batteria, gli abbiamo sostituito la batteria. Mentre io montavo alla fine la motocicletta il Giuliano mi ha detto: " Puliscila bene perché c'è morto il Parrino con questa motocicletta ...", cioè mi ha fatto capire che con quella motocicletta avevano ammazzato il prete".

L'avv. Farina ha contestato al collaborante diverse dichiarazioni da lui rese al P.M. il 22 maggio 1996 ("perché ricordo che Giuliano mi disse di avere cura di quella motocicletta che era stata utilizzata per l'omicidio di Padre Puglisi In particolare il Giuliano mi disse di lavare la motocicletta in modo che non restassero tracce o impronte") e Ciaramitaro ha ribadito: " Quando io ho aggiustato la motocicletta, che non ci partiva, gli ho sostituito la batteria; dopo che ho finito di montarla. Giuliano mi ha detto: "Puliscila bene perché con questa ci è morto il parrino .. "

A domanda del P.M. Ciaramitaro ha affermato che Giuliano gli aveva specificatamente detto che la motocicletta era stata utilizzata da Gaspare Spatuzza con Salvatore Grigoli per l'omicidio e che lo Spatuzza anzi guidava il motomezzo, mentre Grigoli aveva sparato.

Ciaramitaro ha ancora dichiarato che la motocicletta era il mezzo privilegiato per commettere alcuni omicidi, quando la situazione dei luoghi rendeva disagiata l'impiego di autovetture.

Trombetta Agostino è stato esaminato alla udienza del 14.01.1998.

Relativamente alla vicenda dell'omicidio di padre Puglisi - come già sopra anticipato - Trombetta ricordava che, due o tre giorni dopo che Pasquale Di Filippo aveva incominciato a collaborare, aveva assistito sulla montagna di Ciaculli di proprietà di Buffa Salvatore o comunque della famiglia di costui. Nell'occasione Grigoli aveva mostrato la sua preoccupazione per il fatto che - secondo quanto egli diceva - avesse raccontato tutto dell'omicidio al Pasquale Di Filippo. Spatuzza si era lamentato per tale fatto col Grigoli, rimproverandogli di avere fatto simili confidenze al Di Filippo, anche se con lo stesso era intimo amico. Aveva anzi sottolineato "...Ora semu ne guai a destra".

La circostanza era pure venuta a conoscenza del Giuliano Francesco, detto "Pippo", che aveva anch'egli affermato: "...ma ora semu ne guai tutti".

Carra Pietro è stato esaminato all'udienza del 29.12.97.

Dal 1993 egli aveva iniziato a effettuare trasporti per conto dell'associazione mafiosa Cosa Nostra sino a quanto non era stato coinvolto nel trasporto dell'esplosivo delle stragi.

Inizialmente si era prestato ad effettuare un trasporto di hashish da Palermo a Roma, poi aveva continuato con l'esplosivo nella convinzione che si trattasse di hashish.

Era entrato dopo in contatto con la famiglia di Brancaccio e - man mano che aveva trasportato esplosivo da Palermo o hashish da Carini verso il Nord Italia - aveva fatto la conoscenza di Antonino Mangano, Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Pietro Romeo, Salvatore

Grigoli, soprannominato “Totò u cacciaturi”, Vittorio Tutino e Giorgio Pizzo.

“Il cacciatore” aveva un negozio di articoli sportivi nel corso dei Mille, accanto all’agenzia di assicurazioni dei fratelli Mangano; aveva fatto la sua conoscenza in occasione del carico di esplosivo avvenuto nel proprio magazzino in via Messina Marine; era stato con lui per due giorni in una villetta in Roma, nella località Formello, nel periodo in cui era stato preparato l’attentato a Salvatore Contorno; aveva avuto con lui ancora contatti in occasione del carico di hashish trasportato da Carini a Milano; si era infine spesso recato nel suo negozio di articoli sportivi, accompagnando Giuliano Francesco ed ivi incontrando tutti gli altri soggetti indicati.

In occasione del primo trasporto di esplosivo aveva fatto la conoscenza di Spatuzza Gaspare, che aveva rivisto a Roma insieme a Scarano Antonio; verso la fine del 1993 aveva fatto con lui un viaggio da Roma a Palermo con una borsa piena di armi; aveva col medesimo Spatuzza avuto contatti a Palermo in occasione del trasporto dell’esplosivo destinato a Contorno.

Cosimo Lo Nigro era una delle prime persone che aveva conosciuto all’inizio della vicenda, allorché era stato avvicinato dal Barranca per il primo trasporto. Successivamente il Lo Nigro era stato sempre presente in tutti i trasporti e l’aveva pure incontrato nella villetta a Formello.

Aveva conosciuto Antonino Mangano per la prima volta presso l’autosalone del Giacalone, nella zona industriale di Brancaccio, dove era stato richiesto di effettuare un trasporto di hashish da Milano a Palermo, che non ebbe però seguito.

Aveva rivisto il Mangano in occasione di un trasporto di hashish da Carini a Palermo e da Palermo a Milano nel 1995. Proprio in questo periodo aveva capito chi fosse il soggetto fino allora da lui conosciuto col nome di

“Nino” e da tutti chiamato “u Signuri”.

A Roma, in una villa, nel luglio 1993, in corrispondenza col periodo in cui si stava organizzando in località Formello un attentato in danno di Salvatore Contorno, aveva incontrato Grigoli, Giacalone, Lo Nigro, Scarano e un ragazzo di Misilmeri chiamato “u picciriddu” (Salvatore Benigno). Egli in quella villa aveva portato dei pacchi contenenti tritolo.

Quanto, in particolare, all’omicidio Puglisi non era in grado di riferire alcunchè.

Scarano Antonio è stato esaminato alla udienza del 14 gennaio 1997.

Ha riferito (fra l’altro anche di una animata discussione tra Giacalone e Lo Nigro circa la pretesa del primo di essere investito della carica di capo famiglia al posto di Giuseppe Graviano, e la risposta del secondo che reputava giusta la scelta di Mangano) di essere imputato nel processo per le stragi del 93 davanti la Corte di Assise di Firenze, limitatamente agli attentati dinamitardi avvenuti in Roma e, in particolare, per quelli in danno del presentatore Costanzo e del collaboratore Salvatore Contorno, nonché per quello di San Giovanni al Velabro. Gli era stato contestato di avere fornito supporti logistici agli attentatori e di avere custodito parte dell’esplosivo nella sua cantina.

Con lui erano coimputati, tra gli altri, Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino.

Dell’omicidio del prete di Brancaccio gli aveva parlato Giacalone a Roma. Era, infatti, accaduto che era stata portata a Roma un’autovettura Lancia Thema rubata (da Trombetta Agostino), carica di esplosivo, ed era stata lasciata parcheggiata per lungo tempo all’interno di uno spiazzo del quartiere romano della Rustica. Il primo che si era ripresentato dopo 20 o 25 giorni era stato il Giacalone, al quale Scarano aveva rivolto le sue lamentele

per tale comportamento del gruppo. Giacalone aveva replicato che erano stati impegnati in altra operazione e, per l'appunto, nella uccisione del padre Puglisi, precisandogli che il sacerdote stava entrando in casa, e che avevano agito egli medesimo, Nino Mangano e Spatuzza e che questa era sostanzialmente la ragione per la quale non erano venuti prima.

Il colloquio col Giacalone si era svolto sotto casa sua a Roma e costui non aveva raggiunto altro; gli aveva “...detto che stavano dentro la macchina, con la macchina, mentre (il sacerdote) usciva dalla porta o entrava la porta, stava aprendo la porta della... non so, dell’abitazione mi sembra della Chiesa, perché rompeva troppo le scatole dice, chiama dei giovani anche...e faceva l’antimafia...che facevano quasi a una lotta per chi doveva scendere per primo a sparare”, cioè “ognuno di loro, tutti e tre volevano sparare”.

Dopo un paio di giorni erano pure venuti Lo Nigro Cosimo, Spatuzza, Giuliano (Francesco), Benigno Salvatore.

Aveva conosciuto Graviano Giuseppe a Roma nel corso di una riunione che costui aveva avuto con i “ragazzi” che venivano da Palermo: e pur essendogli stato presentato come “amico nostro”, egli aveva capito che era colui che Lo Nigro aveva più volte nominato con l’appellativo di “madre natura “e per il quale i ragazzi “stravedevano”.

Aveva conosciuto a Palermo Grigoli Salvatore, che aveva successivamente rivisto a Roma in occasione del fallito attentato a Salvatore Contorno.

A Roma nel maggio o giugno 1993, in occasione dell’attentato a Maurizio Costanzo, aveva conosciuto Mangano Antonino.

Esaminato all’udienza del 16 ottobre 1997 Salvatore Grigoli ha affermato che era entrato a far parte del gruppo criminale di Brancaccio su invito di

Filippo Quartararo e Antonino Mangano, entrambi presunti uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille - Roccella, ed inizialmente era stato impiegato in attentati incendiari di macchine e negozi. Susseguentemente - secondo il suo racconto - era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un "gruppo di fuoco" specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, e di esso in un primo momento avevano fatto parte egli medesimo e Luigi Giacalone; in seguito si erano a loro affiancati Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e via via tutti gli altri.

La composizione del medesimo gruppo nelle varie imprese criminali sarebbe stato variabile, in quanto "l'unico esecutore materiale" era stato per lo più egli soltanto, mentre gli altri si erano alternati con ruoli diversi: o guidavano le macchine o le moto o davano la "battuta".

Secondo Grigoli, Mangano Antonino, preteso capo, sarebbe stato l'organizzatore dei singoli omicidi, impartendo ordini e specificandone le modalità esecutive, pur se trattavasi di azioni delittuose commissionate direttamente da Giuseppe Graviano: "Ci riunivamo e si parlava come meglio fare".

Negli ultimi tempi dello stesso "gruppo di fuoco" avevano fatto parte anche Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro.

Egli medesimo era stato l'esecutore materiale dell'omicidio di padre Puglisi, che era stato commissionato da Giuseppe Graviano, come aveva loro riferito il Mangano, il quale aveva specificato che l'ordine proveniva da "Madre Natura" (che era appunto il soprannome del Graviano).

"..Si diceva che lui... aveva creato un..locale dove c'erano delle suore che

operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia".

Riferendo sulle modalità del delitto Salvatore Grigoli ha ricordato: "...Quella sera, dopo la comunicazione che ebbimo di commettere questo omicidio... - quella sera non è che eravamo andati per compiere l'omicidio, si stava vedendo un pochettino di vedere gli spostamenti e, di conseguenza, di farmi conoscere il prete, perché io fu la prima e l'ultima volta che vidi il prete, perché non lo conoscevo - ...lo incontrammo in una cabina telefonica nei pressi (della chiesa) di San Gaetano a Brancaccio.

...(Ora) non mi ricordo se eravamo tutti assieme quando lo incontrammo; ma comunque eravamo con due macchine diverse, si eravamo tutti assieme: eravamo io e Giacalone e Spatuzza e Lo Nigro.

...Comunque lo avvistammo - come stava dicendo - a San Gaetano, dove che lui stava telefonando in una cabina, allorché si pensò di attuare subito il delitto. E, se non ricordo male, andammo a prendere l'arma. si trattava di una 7.65 munita di silenziatore. Quindi andammo a cercarlo. Alla cabina non c'era più; decidemmo (allora) di attenderlo sotto casa. Cosa che avvenne.

Lui arrivò e io e lo Spatuzza siamo scesi dalle macchine".

"...Era, se non ricordo male, la BMW che era solito usare il Giacalone - non so se lui avesse mai fatto il passaggio di proprietà, comunque era nelle sue disponibilità questa macchina qui - e la Renault 5 di Cosimo Lo Nigro, una Renault 5 verde metallizzata".

"...Loro si fermarono, perché lo Spatuzza era con il Lo Nigro e io ero con il Giacalone: si fermarono più vicini....come distanza da padre Puglisi.

Quindi, diciamo che Spatuzza mi anticipò, ma Spatuzza non era armato,

ero io armato. ...Il Padre si stava accingendo ad aprire il portoncino di casa...aveva un borsello nelle mani.

Fu una questione di pochi secondi: io ebbi il tempo di notare che lo Spatuzza si avvicinò e gli mise la mano nella sua mano per prendergli il borsello e gli disse piano: "Padre, questa è una rapina!"

Lui si girò, lo guardò, ma non si era accorto di me.

E gli disse..."me lo sarei aspettato".

Spatuzza aveva, quindi, sottratto a Don Puglisi il borsello, mentre Grigoli gli aveva sparato "un solo colpo alla nuca a breve distanza". Giacalone e Lo Nigro erano rimasti ad attenderli nelle autovetture, che frattanto erano state spostate l'una (la BMW) nella adiacente via Amedeo D'Aosta, l'altra (la Renault) "in una stradina che porta nelle zone di via Macello".

"E così fu. Io - ha proseguito Grigoli - salii nella BMW di Giacalone e lo Spatuzza sali nella Renault 5 di Lo Nigro".

Lo sparo non aveva provocato alcun rumore, perché "la pistola era munita di silenziatore" e, quand'anche fosse passata qualche "volante" della Polizia anche "in questo caso, (come) in tutti i casi, avremmo fatto fuoco, almeno avrei fatto fuoco".

Era stata un'azione fulminea ed estemporanea; infatti, "non è che eravamo pronti...è stato che lo abbiamo visto e abbiamo deciso di farlo...non che...ci siamo organizzati più di tanto anche nel crearci una via di fuga più tranquilla. Addirittura abbiamo fatto con le macchine pulite, come si suol dire".

"Stavamo vedendo di vedere i movimenti, la strada...per vedere di cominciarci ad organizzare, per vedere la strada che effettuasse, i movimenti, gli spostamenti....lo non lo conoscevo, e quindi, di conseguenza, farmelo anche conoscere".

Era fuori discussione che dovesse sparare egli medesimo, perché - ha chiarito Grigoli - "...solitamente ero io a sparare: non è che si doveva discutere chi sparasse".

La pistola cal. 7,65 era una "...delle tante, una delle tante in possesso del mandamento di Brancaccio" ed era forse custodita all'interno di un autocarro "Lupetto" parcheggiato nel deposito della Valtras nella zona industriale, "un vecchio Lupetto dove c'era un nascondiglio..e dove si celavano delle armi...".

Dopo avere commesso l'omicidio si erano appunto recati in questo deposito "nella zona industriale di Brancaccio dove c'è un deposito di Export-Import,...dove lo Spatuzza aveva la possibilità di avere le chiavi, perché lui lì faceva il guardiano, se non ricordo male, all'epoca. E non c'era nessuno a quell'ora. E ci recammo lì".

"In questo deposito (intestato alla Valtras) abbiamo visionato il borsello del Padre. ...L'ho visionato più che altro per vedere se effettivamente trovavamo qualche riscontro a quello che si era detto., qualche indicazione che poteva portarci in queste infiltrazioni degli investigatori, nella chiesa, qualcosa....

Abbiamo visionato tutti i documenti: ...C'era, se non ricordo male, una lettera dove credo che il Padre aveva fatto il compleanno,...una lettera dove gli si facevano gli auguri, qualcosa del genere; non mi ricordo adesso cos'è che c'era.

C'era anche la patente di guida del Padre. Ricordo un paio di carte da 100 mila lire".

Grigoli non aveva parlato ad alcun altro del gruppo dell'omicidio di padre Puglisi, tranne che a Pasquale Di Filippo, insieme al quale allora dormiva in un villino di Misilmeri.

Tra loro si era instaurato un rapporto confidenziale: “...la sera, si parlava” e, “siccome lui ormai sapeva, aveva capito che l’unico esecutore materiale negli omicidi, che succedevano nel nostro mandamento, ero io”, gli aveva fatto comprendere che l’omicida di padre Puglisi era stato proprio lui, non negando la circostanza, “Adesso non mi ricordo come...non è che il discorso è nato, così, si parla di tante cose e poi magari si va a finire...Non ricordo bene come fu il discorso: comunque ci fu un accenno di questa cosa”.

Il Grigoli, oltre all’omicidio di padre Puglisi, ha confessato di avere partecipato agli attentati incendiari nella via Azolino Hazon, affermando: “Abbiamo bruciato tre porte degli appartamenti di tre famiglie diverse....;c’era un palazzo con diverse scale...era un condominio e dovevamo bruciare le porte di tre persone.

Una, mi ricordo...si chiamasse Martinez, credo, e di altre due ...adesso...non mi ricordo”.

Trattavasi di persone che “giravano intorno a padre Puglisi. Erano soliti a fare...non lo so, complicazioni, cose...” e nei loro confronti, prima dell’uccisione di padre Puglisi, erano state attuate le azioni ritorsive su commissione di “Madre Natura”, cioè di Giuseppe Graviano, che aveva trasmesso l’ordine allo Spatuzza.

Egli ne aveva informato il Mangano, “perché non mi muovevo se prima non avessi avuto il consenso dal Mangano” e questi aveva risposto: “Sì, a posto”.

Esecutori materiali di tali attentati incendiari erano stati, oltre che loro due, Grigoli e Spatuzza, anche Vito Federico e Carlo Cascino.

“...Bruciammo queste tre porte, in contemporanea - ha affermato Grigoli - e, dopo aver bruciato le tre porte, vidi Federico che andava via con il

Cascino. Io, invece, con lo Spatuzza, perché avevamo una macchina rubata in quella occasione, andammo a bruciare un negozio a Brancaccio”.

Tornando all'omicidio del sacerdote, il Grigoli - in ordine al ruolo del Mangano - ha precisato che il suo “capo”, gli aveva comunicato che doveva essere compiuta questa impresa delittuosa; gli aveva detto: “Si deve fare questo omicidio”, aggiungendo, come le altre volte, “...Sai “Madre Natura” ha mandato a dire di fare questa cosa”.

Sul punto la difesa gli ha contestato le diverse dichiarazioni da lui rese al P.M. il 26 giugno 1997, secondo le quali l'ordine di uccidere il sacerdote proveniente dal Graviano gli era stato comunicato dallo Spatuzza ed egli ne aveva informato il Mangano, dal quale dipendeva, ma il Grigoli ha ribattuto: “...E io, all'epoca, pensai che me lo aveva comunicato lo Spatuzza, se lei si riferisce a questa cosa.

Invece adesso che ho fatto mente locale, dopo l'interrogatorio, ho pensato che è stato il Mangano a comunicarmi questa cosa.

Lo Spatuzza fu la cosa che mi comunicò delle porte che dovevamo incendiare.

Io non ho motivo di dire che me lo ha detto Gaspare Spatuzza o Nino Mangano. Cioè, non ho motivi di dire una bugia su questo aspetto.

Me lo disse Nino Mangano...”

Il crimine era stato comunque attuato dopo pochi giorni dalla comunicazione del Mangano nelle circostanze indicate.

Rispondendo ai rilievi della difesa circa la inutilità dell'intervento dello Spatuzza, una volta che era lui che doveva sparare al prete, Grigoli ha affermato: “...E' sceso, io mica ci potevo dire di non scendere”. Ha, inoltre, precisato che tra la cabina telefonica, ove avevano avvistato la vittima, in Brancaccio a circa 100 o 200 metri dalla Chiesa di S. Gaetano, e il luogo

ove si era recati a prelevare la pistola, vi era una distanza inferiore ad un chilometro.

Ha escluso che nella zona vi fossero motociclette di complici.

* * *

I motivi di appello investono la sentenza col disegno, in particolare, di svalutare le principali risultanze probatorie, cioè le dichiarazioni dei collaboranti e segnatamente del Grigoli, sulle quali il primo giudice ha fondato la ragionevole certezza della responsabilità degli imputati oggi appellanti.

La valutazione delle dette dichiarazioni soggiace interamente alla regola dell'esame della intrinseca attendibilità, con riferimento ai criteri della genuinità, spontaneità, costanza e logica interna del racconto, ed al riscontro estrinseco ed oggettivo, consistente nella ricerca di elementi di fatto autonomi rispetto alla dichiarazione, aventi il contenuto della specificità.

Giudica questa corte che il primo collegio ha fatto buon governo di tale regola sia con riguardo alla ricostruzione dell'ambito nel quale è maturato l'assassinio del coraggioso sacerdote sia con riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla determinazione della responsabilità degli imputati, avendo trovato le dichiarazioni dei collaboranti (dei quali uno reo confesso) una serie di riscontri sufficientemente precisi ed univoci, tali da giustificare l'affermazione di responsabilità a carico degli imputati.

Ed al riguardo questa corte richiama (condividendole) non solo le osservazioni sviluppate dai primi giudici alle pagine da 9 a 16 della sentenza ed alle pagine da 97 a 110 della stessa, ma altresì le valutazioni concernenti l'attendibilità intrinseca del Grigoli, argomentate ibidem alle pagine da 124 a 128.

Le loro dichiarazioni si riscontrano reciprocamente (realizzando l'ipotesi

..

di riscontro incrociati) e, nonostante l'ampiezza del rispettivo contenuto, convergono, pur con talune discordanze (tuttavia superabili), verso un costruito fondamentale coincidente, dimostrativo della colpevolezza degli imputati.

In particolare in perfetta sintonia essi hanno indicato e spiegato le ragioni dell'omicidio di Don Puglisi, inserendolo nella "logica" del controllo sul territorio da parte della "famiglia" mafiosa dominante.

La rappresentazione dei fatti fornita dal Grigoli, appare compatibile con il loro concreto svolgimento e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica. In conformità al contenuto delle dichiarazioni rese dal Grigoli è stato accertato l'uso, nell'omicidio di Don Puglisi, di una pistola cal. 7.65, munita di congegno di silenziamento (circostanza questa, estranea alla contestazione notificata al Grigoli), la sottrazione del borsello, anche per rovistare all'interno, alla ricerca di indizi che potessero confermare contatti con agenti infiltrati nella comunità ecclesiale.

Concordano, ancora, le circostanze riguardanti la persona colpita da retro, alla nuca, senza altri segni di aggressione, a ridosso della porta con in mano le chiavi di casa (v.t. Paolo Restivo).

Inoltre il Grigoli ha riscontrato che tra le cose visionate all'interno del borsello vi era una lettera di auguri al parroco: ed in effetti il teste Don Mario Renna ha confermato che poco prima era stato festeggiato il compleanno di Don Puglisi da parte dei suoi collaboratori.

Infine l'individuazione degli automezzi dei quali disponevano Luigi Giacalone e Cosimo Lo Nigro, e che Grigoli ha indicato nella fase esecutiva dello omicidio: e cioè l'autovettura BMW targata PA 692271 di cui era intestatario dal 15.03.93 Giacalone Luigi, e l'autovettura targata PA

A12898, della quale era intestatario dal 21.05.90 Cosimo Lo Nigro.

L'iter cognitivo dell'omicidio in parola si snoda attraverso le prime notizie riferite da Di Filippo Pasquale, che aveva ricevuto le confidenze del Grigoli in un periodo di quotidiana convivenza, dalla fine del 1994 al giugno del 1995, in epoca appena anteriore alla collaborazione del Di Filippo stesso: detto collaborante è dunque stato il primo testimone di una confessione altamente compromettente, perché proveniente da colui che aveva personalmente ucciso il prete, del quale poi ha parlato agli inquirenti.

Questa confidenza è stata oggetto di rimprovero da parte dello Spatuzza al Grigoli, non appena era trapelata la notizia della collaborazione del Di Filippo (v. retro Trombetta Agostino).

Un altro nucleo autonomo di informazioni - ricorda il primo giudice - è rappresentato dalle rivelazioni di Pietro Romeo che è testimone di ammissioni altrui e destinatario delle rivelazioni di Giuliano Francesco. Costui gli aveva riferito che esecutori materiali dell'omicidio del prete erano stati lo Spatuzza e il Grigoli, e che mandante era stato Giuseppe Graviano.

Giuliano Francesco, ancora, aveva altresì informato Ciaramitaro Giovanni che ad uccidere don Pino Puglisi erano stati Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, detto "il cacciatore" ed anche Grigoli aveva ammesso di essere stato l'esecutore materiale, mentre erano riuniti nel magazzino di via Messina Montagne in attesa di muoversi per commettere l'omicidio dei due Di Peri (*"... un giorno di pomeriggio ... stavamo tutti lì dentro in quello ufficio Il Grigoli si è abbassato nella borsa prendendo la 7,65 con un silenziatore ... e ha detto la frase "chi voleva essere benedetto come don Pino Puglisi" e ho capito che era stato lui materialmente a spararci"*).

Un altro contributo è stato fornito da Calvaruso Antonino che aveva ricevuto notizie da un coautore materiale dell'omicidio, Giacalone Luigi, durante un periodo di comune detenzione carceraria.

Giacalone aveva pure consegnato informazioni a Scarano Antonio: della vicenda costui ha citato esattamente l'uso di autovettura e la circostanza che il parroco stesse aprendo la porta (di casa, o mi sembra della chiesa).

Va poi rilevato "che tutti i collaboranti interrogati in ordine alla indicazione soggettiva del gruppo di fuoco hanno concordemente affermato l'appartenenza" degli imputati alla detta compagine criminale, prima e dopo l'arresto di Giuseppe (e Filippo) Graviano; ciò riscontra "la credibilità del Grigoli in ordine alla partecipazione ed al ruolo attribuito alle persone chiamate in correità, quale indice della disponibilità all'uso della violenza per la realizzazione dei programmi dell'associazione".

Le coeve indagini hanno permesso di identificare gli "uomini d'onore" della famiglia di Brancaccio ed i fratelli Graviano quali esponenti di vertice; hanno accertato la presenza di questi ultimi in Toscana ed in Lombardia nella stagione delle stragi, evidenziando il coinvolgimento di Gaspare Spatuzza e di Pietro Carra, soggetti collegati ai fratelli Graviano.

Come è noto, "cosa nostra" aveva programmato ed attuato la strage di Via dei Georgofili a Firenze (maggio 1993), l'attentato al presentatore televisivo Maurizio Costanzo (giugno 1993), quello di Via Palestro a Milano (agosto 1993), il fallito attentato a Contorno dell'aprile 1994 (a Formello) ed addirittura progettato un attentato ai Carabinieri, che doveva avvenire allo Stadio Olimpico di Roma, fortunatamente non portato a compimento.

"In tali operazioni delittuose risultavano coinvolti a vario titolo soggetti che erano stati indagati per l'omicidio di padre Puglisi, attuali imputati.

Incontestabile elemento di collegamento emerso dalle indagini, avente ragguardevole valore di riscontro, è rappresentato dall'accertamento di un contatto dal cellulare intestato a Spatuzza Gaspare (uomo dei Graviano) con il cellulare intestato alla ditta di autotrasporti di Sabato Gioacchino in uso a Carra Pietro (anch'esso elemento a disposizione dei fratelli Graviano), transitato dal ponte radio di Firenze un giorno prima dell'esplosione del 27 maggio 1993 in correlazione alla accertata presenza in Toscana dei Graviano, in quel periodo latitanti, nel mese di agosto 1993 a ridosso della realizzazione delle altre stragi nel continente (v. maggiore Giuttari, pagg. 93 a 96 della impugnata sentenza).

Ulteriori contatti tra cellulari erano stati accertati tra Carra, Lo Nigro, Scarano, Giacalone, tra l'utenza fissa intestata a Grigoli ed il cellulare di Lo Nigro Cosimo, in prossimità temporale del ritrovamento dell'esplosivo destinato all'attentato a Contorno, ed ancora contatti dal cellulare di Giacalone Luigi con le utenze di Mangano Antonino".

Tali accertamenti dimostrano l'esistenza "di costanti collegamenti e rapporti tra i soggetti coinvolti in tali gravi fatti di sangue; "e costituiscono riscontro" dell'attendibilità dei collaboranti in ordine alla sussistenza di contatti degli imputati fra loro e in particolare tra gli imputati ed i collaboranti".

* * *

a) Assumono gli appellanti Spatuzza e Giacalone che Grigoli Salvatore avrebbe commesso da solo l'omicidio di padre Puglisi.

L'argomento è conseguente alla considerazione che il Grigoli confidò al Di Filippo Pasquale di avere commesso l'omicidio, ma senza neppure accennare alla partecipazione di alcun altro (omissione non giustificabile nella confidenza di un fatto di notevole rilevanza). Epperò l'argomento cede

a fronte della conclamata partecipazione materiale al fatto, del Giacalone e dello Spatuzza, secondo le coincidenti propalazioni di Calvaruso e di Scarano, nonché di Trombetta, di Romeo e ancora di Scarano.

Propalazioni intervenute molto prima dello inizio della collaborazione del Grigoli (e che consentirono l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del 6.9.96): per cui è affatto certa l'autonomia delle fonti, giacché i primi collaboranti non potevano prevedere la futura collaborazione del Grigoli. Né può dubitarsi che costui, con le sue dichiarazioni, si sia adeguato ad un quadro accusatorio già definito con l'ordinanza detta e con il decreto del G.U.P del 3.4.97, giacché da un canto è affatto indimostrato ch'egli conoscesse gli atti ora cennati, mentre dall'altro egli avrebbe potuto mantenere ferma la ricostruzione in fatto contestata con gli atti detti e non fornirne una (ancorché parzialmente) diversa, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni di Romeo e Ciaramitaro (referente Giuliano Francesco) relative all'uso di una motocicletta, e con quelle di Scarano (referente Giacalone Luigi) relative alla partecipazione fisica di Mangano Antonino all'esecuzione dell'omicidio.

Va confermata invece, riguardo al punto in disamina, la puntuale spiegazione fornita dall'impugnata sentenza.

Premesso infatti che Grigoli aveva una particolare disposizione psichica ad esaltare le proprie imprese (v. Di Filippo P., Ciaramitaro), di cui è traccia nel suo resoconto l'affermazione orgogliosa ch'egli fosse l'unico deputato a sparare, avvalorando di sé il ruolo di killer capace - la confidenza fatta dal Grigoli al Di Filippo, fu limitata per l'appunto a focalizzare ed esaltare il suo ruolo, decisivo, di unico killer (v. retro Di Filippo P., che ripete Grigoli: "ecco vedi questi sono gli omicidi che ti danno soddisfazione, perché se ne parla tanto") e pertanto rimase esclusa dal racconto la menzione degli altri

correi, che non avevano sparato.

b) Irrilevanti, giudica la corte, le sospette ragioni del “pentimento” del Grigoli: resta, infatti, valida l’osservazione che l’indicazione dello Spatuzza quale coautore dell’omicidio in parola, precede la propalazione del Grigoli e ne costituisce, ritenuta l’autonomia delle fonti, un ineludibile riscontro.

c) Quanto alle “incongruenze” del racconto del Grigoli, esposte retro sub 3) dei motivi di appello di Spatuzza e di Giacalone, questa corte, nel rinviare alle puntuali disamine del primo giudice, di cui alle pagine 173 e 174 dell’impugnata sentenza, che fa proprie, ribadisce che nel racconto del Grigoli le citate “incongruenze” non sono affatto essenziali nè funzionali alla chiamata in correità, per cui è da escludere che siano dolosamente inveridiche: più semplicemente, infatti, il propalante avrebbe potuto ometterle, agevolando la linearità del racconto.

d) Con riguardo al rilevato contrasto (v. retro sub 4 dei motivi di appello di Spatuzza e di Giacalone) circa l’uso, nella fase esecutiva dell’omicidio, di una motocicletta Honda Transalpe, negato invece dal Grigoli, osserva la Corte.

Ha riferito il collaborante Romeo di avere appreso da Giuliano Francesco che per l’omicidio di padre Puglisi era stata usata una moto Honda Transalpe.

Anche Ciaramitaro Giovanni ha riferito la medesima circostanza, appresa pure da Giuliano Francesco: costui, affidandogli la riparazione di una motocicletta Honda Transalpe, gli aveva raccomandato “puliscila bene, perché c’è morto il Parrino con questa motocicletta”.

Tanto smentirebbe, per l’appunto, il racconto del Grigoli.

Epperò questa corte condivide l’avviso del primo giudice, secondo il quale “si tratta pur sempre nella specie di notizie apprese in via indiretta da

Giuliano Francesco, il quale aveva collegato gli autori dell'omicidio all'utilizzo di mezzi rubati che facevano parte dell'autoparco a disposizione del gruppo di fuoco ed in particolare all'uso della motocicletta in parola, ritenendo che fosse servita per l'uccisione del parroco, notizia che peraltro non ha avuto conferma.

Non va trascurato inoltre che Grigoli ha ricordato nel corso delle sue dichiarazioni, che nella "camera della morte" in attesa del concreto intervento per qualche impresa delittuosa, i partecipanti ivi riuniti si scambiassero tra loro poche frasi su precedenti esecuzioni ed appare pertanto plausibile che il riferimento alla motocicletta da parte del Giuliano sia frutto della errata rappresentazione dello stesso che aveva captato discorsi riguardanti l'assassinio del parroco".

Al contrario il racconto del Grigoli sul punto ha ricevuto una conferma indiretta dalla propalazione di Scarano Antonio, che riferisce le parole del Giacalone.

Costui infatti, nella ricordata occasione romana, riferendo sull'omicidio di padre Puglisi, gli aveva detto "che stavano (egli stesso, Mangano e Spatuzza) dentro la macchina, con la macchina, mentre (il sacerdote) stava uscendo o entrando ... che facevano quasi a una lotta per chi doveva scendere per primo a sparare ...".

Orbene nel racconto (indiretto) del Giacalone, partecipe al fatto criminoso, non si menziona alcuna motocicletta, ed anche lo Spatuzza (indiziato di condurre il ciclomotore) si trova dentro "la macchina".

Nello stesso, poi vi è traccia dell'anticipo (quasi una lotta per chi doveva scendere per primo ...) dello Spatuzza (tuttavia disarmato) nell'avvicinarsi al sacerdote, nonché vi è la conferma che lo Spatuzza fosse nell'autovettura con il Giacalone, così come sarà riferito dal Grigoli.

e) Quanto alle obiezioni riassunte retro sub 5 dei motivi di appello del Giacalone e dello Spatuzza, osserva la corte che non può dubitarsi che il Giacalone abbia menzionato il Grigoli fra i partecipanti all'omicidio di padre Puglisi.

Invero le preoccupazioni confidate al Calvaruso hanno una specifica valenza indicativa, giacché si collegano alla confidenza fatta dal Grigoli al Di Filippo Pasquale, e che questi racconterà agli inquirenti. Il diverso racconto dello Scarano è pertanto frutto di una imperfetta tradizione del Giacalone allo Scarano o di un parziale ricordo di quest'ultimo.

Invero non può dubitarsi del racconto del Calvaruso, essendo stata la circostanza da costui riferita, confermata da Di Filippo Pasquale.

f) Quanto infine alle obiezioni riassunte retro sub 6 dei motivi di appello, non può che ribadirsi - con riguardo in particolare alla partecipazione all'omicidio di Giacalone e di Spatuzza - che il Grigoli è stato riscontrato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti sopra indicati.

* * *

Passando alla disamina dell'appello di Cosimo Lo Nigro, osserva la corte che la verifica della propalazione del Grigoli a carico del primo, prende le mosse dal riscontro, costituito dal racconto di Giacalone Luigi.

Secondo Scarano Antonio il Giacalone ha detto che i killers, che davano la caccia al sacerdote, "stavano dentro la macchina". Orbene, poiché la presenza del Giacalone verifica il conclamato uso dell'autovettura di costui (descritta dal Grigoli e di cui al positivo accertamento di p.g.), tale verifica costituisce a sua volta riscontro dell'intero segmento della dichiarazione del Grigoli (che non avrebbe avuto alcuna ragione, neppure finalizzata ad una calunniosa accusa, di "inventarsi" l'uso di due autovetture).

L'indicazione dell'autovettura del Lo Nigro ed il positivo risultato degli

accertamenti di p.g., antecedenti alle dichiarazioni spontanee del Lo Nigro medesimo, costituiscono una verifica dell'attendibilità del Grigoli e riscontro della partecipazione del Lo Nigro alla commissione dell'omicidio di don Puglisi.

Riscontro questo, che ha carattere di specificità, perché ricollega la dichiarazione accusatoria del (solo) Grigoli (alla intrinseca attendibilità del quale hanno dato - ripetesi - decisivo supporto la descrizione del fatto, combaciante con i risultati di indagine; la indicazione dell'arma silenziata usata per il delitto; l'indicazione di una lettera di auguri rinvenuta nel borsello del sacerdote; la indicazione della causale) al fatto ed al soggetto, il Lo Nigro, che di quel fatto è stato indicato come coautore.

E cioè, nello specifico appuramento del possesso, da parte del Lo Nigro, dell'autovettura Renault 5 al tempo del fatto, si individua una diretta conferma estrinseca delle dichiarazioni del Grigoli circa la partecipazione del Lo Nigro all'omicidio in questione.

Con riguardo, poi, alla dedotta insussistenza dell'aggravante della premeditazione, osserva la corte che - come è noto - la premeditazione si concreta in una particolare intensità del dolo dimostrata dalla protratta insistenza della idea delittuosa, in modo che tra il momento del proposito e quello esecutivo si inserisce un tramite psicologico permanente.

L'indagine del giudice deve tendere a stabilire sia il momento della ideazione criminosa, coincidente con la decisione di compiere l'azione, sia il momento in cui quella determinazione si è radicata nell'animo dell'agente.

Orbene nel caso in esame, è certo che il momento esecutivo è stato successivo a quello del proposito (il recepimento del mandato di uccidere; la ricerca della vittima; l'acquisizione dell'arma, ne sono gli indizi più

significativi), mentre le circostanze puntualizzate nell'impugnata sentenza, dimostrano una tale ostinazione, permanente per un notevole lasso di tempo fino alla esecuzione del proposito criminoso.

E' certo che siffatta determinazione si è radicata nell'animo del Lo Nigro (e degli altri) fin dal momento in cui è stata resa nota la decisione di uccidere il padre Puglisi; essa è perdurata per un lungo lasso di tempo, nel quale sussisteva l'effettiva possibilità di rispondere positivamente ad interiori contropinte al delitto, in particolare nell'intervallo di tempo dall'avvistamento del sacerdote alla ricerca di un'arma ed al ritorno sul posto per uccidere la vittima. E' certamente ravvisabile nelle concrete modalità di attuazione del delitto, una intensità particolare del dolo ed una persistenza del disegno criminoso, che ha rafforzato gradualmente la determinazione del delitto.

Ed invero se pure il gruppo si è determinato ad eseguire il delitto (già progettato) a fronte di una favorevole occasione, tuttavia il proposito criminoso è certamente perdurato, vivo ed operante, nell'animo del Lo Nigro (e degli altri) e si è rafforzato fino all'attuazione del progetto criminoso, rendendo inoperanti gli stimoli inibitori.

Con riguardo ancora alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 co. 1 c.p., va rilevato (anche nei confronti del Mangano) che - premesso che l'aggravante di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p., nella specie contestata, è applicabile indipendentemente dalla natura della partecipazione (sia morale o materiale) e dalla presenza di tutti i concorrenti al momento della consumazione del reato, e che è circostanza oggettiva in quanto concerne le modalità dell'azione e pertanto si comunica a tutti i partecipi al reato - in virtù del divieto contenuto nel secondo comma dell'art. 114 c.p., la sussistenza dell'aggravante contestata determina la

inapplicabilità dell'attenuante di cui al primo comma del medesimo articolo 114 C.P..

Con riguardo, infine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, osserva la Corte che la stessa va disattesa, avuto riguardo alla gravità del fatto e all'indole criminale manifestata dall'imputato, il quale, unitamente ai correi, ha posto in essere un agguato contro un sacerdote del tutto inerme, per realizzare gli scopi dell'associazione mafiosa di appartenenza.

* * * *

Prendendo infine in esame l'appello di Mangano Antonino, osserva la Corte che il Grigoli, riguardo al coinvolgimento del Mangano, non ha reso un'unica e definitiva narrazione, talché coerenza e costanza parrebbero costituire parametri estranei al suo narrato. Ciò corrisponde al vero per l'obbiettivo diluizione nel tempo delle sue dichiarazioni e per la variazione progressiva del ruolo del Mangano in tale delitto (fermo restando il coinvolgimento dello Spatuzza, del Giacalone e del Lo Nigro), da un assentire ad un progetto delittuoso, rafforzante l'altrui proposito criminoso (v. le dich. spont. del 7 luglio 1997: "perché io non facevo niente se non parlassi con lui") a farsi tramite del comando di uccidere (v. dich. 16.10.1997).

Il suo concorso nel delitto (di cui si rinviene pure una traccia nelle dichiarazioni di Scarano Antonio, che riferisce quanto appreso dal Giacalone) deriva dal contributo causale dato alla realizzazione dell'omicidio, vuoi in termini di assenso sia in termini di tramite del comando criminale, comunicato al Grigoli (ed agli altri) appartenenti tutti allo stesso gruppo di fuoco del tempo. Giova a questo punto ricordare che Calvaruso Antonio ha precisato che del gruppo di fuoco di Brancaccio,

all'epoca dei fatti in contestazione, facevano parte oltre al Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio.

Grigoli a sua volta, ha riferito che era divenuto killer di fiducia di Mangano Antonino, che lo aveva aggregato in un gruppo specializzato nel commettere omicidi, che operava all'interno del mandamento di Brancaccio.

Calvaruso ha ancora riferito che al momento della cattura di Giuseppe Graviano, (27.1.94) facevano parte del detto gruppo Spatuzza Gaspare, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino.

Anche Di Filippo Emanuele ha riferito che la famiglia di Roccella "era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme con Giacalone e Grigoli.

Le dichiarazioni ora richiamate convergono nel verificare l'assunto del Grigoli riguardo alla partecipazione di tutti gli imputati ad un gruppo di fuoco operante al tempo dell'omicidio di don Puglisi e nel rappresentare una condizione di preminenza del Mangano rispetto agli altri, verificata ex post dell'assunzione del comando, da parte del Mangano, del mandamento dopo l'arresto del Graviano Giuseppe, nonché il carattere privilegiato del suo rapporto con Graviano Giuseppe (comprovato, anche, dalla documentazione sequestrata nella casa del Mangano, posta in questa via P. Scaglione, dopo la cattura del Bagarella e della quale si legge un'ampia rassegna nella sentenza del G.I.P. di Palermo del 13/7 - 30/12/96 contro Abbate Mario + 25, acquisita all'udienza del 7.6.99, alle pagine 28 e segg., alle quali si rinvia).

Resta da spiegare il perché di tale evoluzione del narrato del Grigoli (riguardo al ruolo del Mangano dell'omicidio Puglisi): anche questa Corte, come già il primo giudice, ne accetta la giustificazione offerta dal Grigoli

medesimo (v. retro a pag. 122 dell'impugnata sentenza), osservando che la definitiva indicazione è riscontrata, in particolare, dal ruolo di rilievo del Mangano nell'ambito del mandamento di Brancaccio e dal suo rapporto privilegiato anche con il Grigoli, sicché è ragionevole ammettere che sia stata il Mangano a comunicare al Grigoli il comando dei Graviano di uccidere padre Puglisi.

Circa la domanda di concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 co 1° C.P., si rinvia a quanto sopra argomentato riguardo all'appello di Cosimo Lo Nigro.

* * * *

Orbene, il riesame delle risultanze processuali e l'analisi dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti (in particolare del Grigoli) consentono di ritenere sostanzialmente confermate le conclusioni dei primi giudici circa la colpevolezza di ciascuno imputato.

Antonino Mangano interviene nella fase della programmazione del delitto, comunicando l'ordine di uccidere e comunque rafforzando il proposito criminoso del Grigoli. Secondo costui, Antonino Mangano lo aveva cooptato nel suo gruppo criminale, e lo aveva successivamente aggregato ad un gruppo operativo specializzato nel commettere omicidi.

Di tale gruppo, al momento dell'arresto dei Graviano (avvenuto poco più di quattro mesi dopo l'assassinio di padre Puglisi) facevano parte (oltre al Mangano ed al Grigoli) gli altri imputati nonchè Giuliano Francesco (fonte di informazioni dei collaboranti Romeo e Ciaramitaro) e Vittorio Tutino.

Tutti i collaboranti, pur con riferimenti cronologici diversi, hanno riferito sul ruolo di capo del Mangano e di organizzatore delle imprese delittuose.

Ed in particolare "il Grigoli ha precisato che colui che era il suo capo (Mangano) gli aveva comunicato che doveva essere compiuta questa

impresa delittuosa dicendogli “Si deve fare questo omicidio”, aggiungendo come le altre volte “Sai, madre natura (soprannome di Giuseppe Graviano) ha mandato a dire di fare questa cosa”.

Anche gli attentati incendiari in danno dei promotori del Comitato intercondominiale erano stati assentiti da Graviano Giuseppe e, quando il Grigoli aveva ricevuto l’ordine dallo Spatuzza, egli ne aveva informato il Mangano perché non eseguirva alcuna azione criminosa senza il di lui consenso”.

Mentre il Ciaramitaro riferisce che Mangano Antonino era il capo del gruppo: “ . lui decideva se si doveva fare qualcosa o meno, se si doveva ammazzare qualcuno oppure si doveva risparmiare”. Era per questo soprannominato “U Signuri”, proprio perché - secondo quel che gli aveva spiegato Giuliano - aveva “...il potere di potere salvare le persone e poterle ammazzare, bastava un parola di Nino Mangano per morire o per campare una persona”.

Conclusivamente, tali elementi riscontrano, a giudizio delle Corte, l’attendibilità della propalazione accusatorie del Grigoli, a carico del Mangano.

Quanto alla fase esecutiva innegabile è la partecipazione di Spatuzza Gaspare.

Romeo ha ricordato che lo Spatuzza (indicato peraltro da tutti i collaboranti quale componente del gruppo di Brancaccio) “era tra quelli che scendevano insieme a sparare”; e, quanto all’omicidio in parola, che Giuliano Francesco gli aveva fatto i nomi di Grigoli e Spatuzza. Trombetta, a sua volta, ha ricordato che pochi giorni dopo l’inizio della collaborazione di Pasquale Di Filippo, aveva assistito ad un incontro fra Gaspare Spatuzza e Salvatore Grigoli, avvenuto sulla montagna di Ciaculli in una proprietà di

Buffa Salvatore. Nell'occasione Grigoli aveva mostrato la sua ^{preoccupazione} ~~partecipazione~~ per il fatto di avere raccontato dell'omicidio al Pasquale Di Filippo, e Spatuzza si era lamentato con lui per aver fatto simile confidenza al Di Filippo.

Molteplici sono dunque le dichiarazioni di collaboranti che indicano lo Spatuzza tra coloro che parteciparono fisicamente all'omicidio di padre Puglisi: in particolare Grigoli, soffermandosi sulle fasi successive alla morte del sacerdote, "racconta particolari riguardanti l'interesse dello Spatuzza a rovistare nel borsello del religioso alla ricerca (addirittura) di marche per patenti da riutilizzare: operazione questa avvenuta nei locali della "Valtras", di cui era dipendente, con le mansioni di guardiano, lo Spatuzza (v. Ciaramitaro).

Scarano, a sua volta, riceve ragguagli da Giacalone Luigi e indica tra gli esecutori dell'uccisione del prete, lo Spatuzza. Mentre la diversa indicazione del Mangano, quale coesecutore materiale dello omicidio (e l'omessa indicazione del Grigoli), da parte dello Scarano (referente sempre il Giacalone), va plausibilmente attribuita ad un fraintendimento (Grigoli, che ha sicuramente partecipato all'omicidio, non avrebbe avuto alcuna ragione di omettere la presenza del Mangano) e tuttavia l'indicazione è una indiretta conferma del coinvolgimento del Mangano, presente del narrato del Giacalone.

Ancora, Ciaramitaro aveva appreso da Giuliano Francesco la identità di taluni degli assassini di padre Puglisi, in occasione di una riunione nel magazzino di via Messina Montagna, nel quale era stata portata una motocicletta "Honda Transalpe" e Giuliano gli aveva detto sostanzialmente che la moto era stata utilizzata (da Spatuzza e da Grigoli) per l'omicidio.

Epperò non va trascurato che anche Giuliano Francesco ha appreso de

relato le notizie e certamente “aveva posto in collegamento i soggetti individuati come autori dell'omicidio, all'uso consueto da parte loro della motocicletta, desumendone la modalità esecutiva senza che nessuno (alla stregua di quello che emerge dagli atti) gliene avesse dato conferma o notizia esplicita (non si vede, peraltro, per quale ragione il Grigoli abbia negato l'uso di una motocicletta, posto che, adeguandosi alla contestazione del decreto 3.4.97 del G.U.P., avrebbe semplificato il suo racconto).

In ordine, infine, al ruolo assunto dallo Spatuzza nell'esecuzione dell'omicidio (i quattro del commando si erano mossi alla ricerca del prete al mero fine di additarlo fisicamente al Grigoli che non lo conosceva, e che era stato designato ad ucciderlo; e soltanto il realizzarsi di favorevoli condizioni aveva accelerato la esecuzione del delitto, già deliberata), osserva la Corte che il suo intervento, non previsto dal Grigoli né, forse, auspicato, è valso tuttavia ad attirare l'attenzione della vittima distraendola dall'assassino che lo attaccava di spalle ed a bloccare il sacerdote, che stava aprendo la porta di casa e che sarebbe potuto entrare, sfuggendo all'agguato.

Luigi Giacalone, arrestato insieme allo Scarano, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura, nella quale si trovavano nascoste della droga ed una pistola, che doveva essere consegnata al Mangano - era stato inserito già nel 1993 nel gruppo di fuoco che operava all'interno del mandamento di Brancaccio (v. Grigoli, Calvaruso), e del quale, in un primo tempo, facevano parte Grigoli e Giacalone ed in seguito si sono loro affiancati Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo ed altri.

Con riferimento all'omicidio di padre Puglisi (si è già detto) Calvaruso aveva acquisito notizie personalmente dal Giacalone, durante un periodo di comune detenzione carceraria, nell'ottobre - novembre 1995, durante il

quale il Giacalone gli aveva contestato di essere molto preoccupato, temendo che il Grigoli avesse raccontato a Pasquale Di Filippo, che aveva iniziato a collaborare, della sua partecipazione all'omicidio del sacerdote.

Aveva aggiunto il Giacalone, di non essersi potuto tirare indietro, trattandosi di un volere dei Graviano (così confermando la provenienza dell'ordine dei Graviano e la riferibilità dell'esecuzione ai componenti del gruppo di fuoco come identificato dal Grigoli).

Anche a Scarano, in Roma, il Giacalone imprudentemente ha confessato la partecipazione all'omicidio.

Sicché a carico del Giacalone convergono plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da due collaboranti, ai quali l'imputato ha confessato la propria partecipazione all'omicidio e che riscontrano le propalazioni accusatorie del Grigoli.

Nè può essere, in ultimo, disconosciuta la rilevanza penale dal ruolo svolto da Lo Nigro Cosimo, consistente in una attività di appoggio (divenuta) necessaria nell'economia del piano delittuoso, definito seduta stante, risoltasi in un contributo causale, coscientemente voluto, alla realizzazione dell'evento, in quanto propiziatrice di un intervento rapido ed a sorpresa, e tale da assicurare, altresì, in caso di reazione di chicchessia, la possibilità di una rapida fuga. La partecipazione del Lo Nigro alla commissione dell'omicidio di padre Puglisi, è consistita nell'aver egli condotto la propria autovettura (che ospitava lo Spatuzza), insieme con l'autovettura del Giacalone (che ospitava il Grigoli), alla ricerca della presenza del sacerdote sui luoghi, per poterlo mostrare al Grigoli, designato ad ucciderlo.

Quando il gruppo si avvede della presenza del parroco, solo, senza protezione, nel buio della sera, per le vie del quartiere, converte quello che

era stato un programma preliminare e preparatorio, in un piano operativo immediato, e con gli stessi automezzi sui quali si trova, porta a compimento l'omicidio, dopo essersi munito dell'arma che non aveva con sè (non prevedendo di doverla usare): e tanto spiega l'utilizzo di autovetture "pulite", quali appunto l'autovettura del Lo Nigro e quella del Giacalone.

La partecipazione del Lo Nigro - alla guida della propria autovettura con a bordo lo Spatuzza, che scende repentinamente per bloccare il parroco, che si accingeva ad entrare nella propria abitazione - è ragionevolmente spiegabile con l'immediatezza dell'intervento operativo, stante che il gruppo era uscito in perlustrazione soltanto alla ricerca del prete da indicare al Grigoli.

Conclusivamente la sentenza impugnata va confermata; e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado.

P. Q. M

La Corte visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo - Sez. II il 14 aprile 1998, appellata da Spatuzza Gaspare, Mangano Antonino, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, e li condanna tutti al pagamento delle maggiori spese del grado.

Indica nel giorno 23 settembre 1999 il termine per il deposito della motivazione.

Palermo, 25.06.1999

*M.P. Collaboratore
F. Grigoli*

Il Presidente estensore

Depositato in cancelleria

oggi 22 SET. 1999

IL CANCELLIERE

Addi 4.11.99 ricorso e motivi contestuali presentati dall'avv. Antonino Rubino e Tommaso Farina quali difensori di Mangano Antonino e dall'avv. Marcello Carmina in favore di Lo Nigro Cosimo.

Addi 5.11.99 pervenuti ricorso e motivi da parte dell'imputato Giacalone Luigi.

Addi 6.11.99 ricorso e motivi contestuali proposti e depositati dagli avv.ti Tommaso Farina e Gaetano Giacobbe in favore di Spatuzza Gaspare.

Palermo 8.11.99

ff. Carlini

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza
28-06-2000 dichiara manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale proposta
riguardo i ricorsi e condanne i ricorrenti al far
gravante su solito delle spese processuali -

La superiore sentenza è difesa in
verbale nei confronti di Spatuzza Gaspare,
Mangano Antonino, Giacalone Luigi e
Lo Nigro Cosimo al 28-06-2000

L'esecuzione è stata curata dalla Corte
Suprema di Cassazione, con inoltro in
data 30-06-2000 dell'estratto esecutivo
v.p. alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di PA.

PA, 9-8-2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Scalici Raffaele

La Corte di Cassazione - sez. 3^a Sede, con
ordinanza del 4/10/05, determina la durata
complessiva dell'isolamento di un imputato che precorre
sua pena in carcere il 22/12/53, deve essere in
esclusione di tutte le pene indicate in
mot. Verone, in anni tre, con decorrenza 27/10/05
Per 10/01/2006
Il Cancelliere
Familli

PAGINA BIANCA

NON MASSIMATA

8572

NM

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE

per diritti L. 6.000

il 28 LUG. 2000
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE



UDIENZA PUBBLICA

DEL 28.06.2000

SENTENZA

N. 733

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. GEMELLI TORQUATO
- ROSSI BRUNO
- 1. Dott. ~~LOPANA CAMELLO~~
- 2. Dott. BAROVAGNI PAOLO
- CHIEFFI SEVERO
- 3. Dott. ~~CAMMIO GIOVANNI~~
- 4. Dott. DUBOLINO PIETRO

President:

Consigliere

REGISTRO GENERALE

N. 46088/1999

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) SPATUZZA GASPARE | n. il 08.04.1964 |
| 2) MANGANO ANTONINO | n. il 19.01.1957 |
| 3) GIACALONE LUIGI | n. il 22.12.1953 |
| 4) LO NIGRO COSIMO | n. il 08.09.1968 |

avverso sentenza del 25.06.1999

C. ASS. APP. di PALERMO

visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
CHIEFFI SEVERO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al Sig. Kronos
per diritti L. 6000
il 27.7.2000
IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. MANGANOper diritti L. 6000il 2 AGO. 2000

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. MANGANOper diritti L. 6000il 24 NOV. 2000

IL CANCELLIERE

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dot. Aurelio Galano,

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi per Spaturna, Lo Nigro e Giacalone e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del Mangano

Udito, per la parte civile, l'Avv.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. DeCaprioper diritti L. 6000il 18 SET. 2000

IL CANCELLIERE

Uditi i difensori Avv. ti Salvatore Pirolo per Giacalone, Gaetano Giacalone per Spaturna, Mario De Caprio per Spaturna, Antonio Rulli no per Mangano e Mariello Carmina per Lo Nigro, i quali hanno tutti chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

In subordine l'avn. De Caprio ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per consentire al giudice del rinvio l'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero al fine di eventuale applicazione della diminuzione del rito abbreviato.

In ulteriore subordine l'avn. De Caprio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in relazione agli artt. 3-24-27 della Costituzione riguardante l'applicazione del regime intertemporale in sede di legittimità. Gli altri difensori non sono associati alle medesse richieste.

A quelli



Fatto

Il presente processo riguarda l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione di Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di S. Gaetano del quartiere Brancaccio di Palermo, attinto al capo da un colpo di pistola calibro 7,65 munita di silenziatore, sparato a distanza ravvicinata, mentre la sera del 15/9/1993 alle ore 20,40 circa il parroco rientrava nella sua abitazione.

Dalle prime indagini emergeva in modo evidente che l'omicidio era maturato in un contesto mafioso, posto che dalle numerose testimonianze raccolte risultava che il parroco si batteva in prima fila per combattere il potere mafioso esercitato nel quartiere dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, giudicati in qualità di mandanti per lo stesso omicidio in altro processo.

Sulla base della chiamata di correo formulata dal collaborante Grigoli Salvatore, autore materiale dell'omicidio e giudicato in separato giudizio, e sulla base di numerosi riscontri — costituiti dalle dichiarazioni di altri collaboranti, da accertamenti di polizia giudiziaria e da dichiarazioni di alcuni testi, che avevano in particolare riferito della benemerita attività svolta dal parroco nel quartiere Brancaccio di Palermo — venivano accusati dell'omicidio e dei reati connessi relativi alle armi, oltre ai summenzionati Grigoli e fratelli Graviano, anche Mangano Antonino, nella qualità di organizzatore dell'omicidio, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, addetti alla copertura, e Spatuzza Gaspare, che insieme al Grigoli veniva indicato come esecutore materiale dell'omicidio. In particolare il Grigoli aveva riferito di aver fatto parte del "gruppo di fuoco" della famiglia Graviano insieme a Mangano Antonino, coordinatore del gruppo, Giacalone Luigi, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Carmine, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Romeo Pietro, Di Filippo Pasquale; di avere ricevuto dai fratelli Graviano, tramite il Mangano, l'ordine di uccidere il sacerdote; di avere incontrato occasionalmente il sacerdote per strada, mentre ritornava nella sua abitazione;


M. Nigro

di avere, insieme allo Spatuzza, al Giacalone ed al Lo Nigro, organizzato nella immediatezza l'omicidio già deciso in precedenza; di avere sparato al sacerdote alla nuca con una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore con l'aiuto dello Spatuzza, precisando che il Giacalone ed il Lo Nigro si trovavano alla guida delle rispettive autovetture di loro proprietà ad aspettarli.

Con sentenza 14/4/1998 la Corte di Assise di Palermo dichiarava il Mangano, lo Spatuzza, il Giacalone ed il Lo Nigro colpevoli del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dei delitti connessi relativi alle armi e, ritenuta la continuazione, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due, oltre alle pene accessorie consequenziali. A seguito di rituali appelli degli imputati, tale decisione veniva confermata con sentenza 25/6/1999 della Corte di Assise di Appello di Palermo.

La Corte di merito, condividendo appieno la sentenza di primo grado, riteneva che l'omicidio fosse maturato in un contesto mafioso, individuando la causale nel preminente interesse dei fratelli Graviano, capiclan del mandamento Brancaccio di Palermo, a far tacere una persona impegnata da anni nel sociale, pronto a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione. Infatti padre Puglisi era considerato un esponente di punta del clero siciliano, in quanto aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso imperante nel quartiere Brancaccio di Palermo, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio, valorizzando gli spazi di aggregazione e moltiplicando le occasioni di incontro con la gente di borgata. Per tale ragione i fratelli Graviano – ed il loro luogotenente Mangano Antonino, che dopo il loro arresto aveva preso il loro posto – avevano tutto l'interesse, manifestato in più occasioni, di mettere a tacere una persona giudicata scomoda, in quanto contrastava il perseguimento dei loro scopi delittuosi.

In particolare la Corte di merito, ai fini della affermazione della




responsabilità dei quattro imputati, valorizzava la chiamata di correo del Grigoli, ritenuta attendibile sia sotto il profilo intrinseco per la coerenza e la costanza del racconto, sia sotto il profilo estrinseco, perché aveva trovato riscontro in elementi esterni quali: le modalità del fatto, gli accertamenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni di numerosi collaboranti (Drago Giovanni, Romeo Pietro, Scarano Antonino, Calvaruso Antonio, Ciaramitaro Giovanni, Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele, Carra Pietro, Trombetta Agostino). La Corte di merito prendeva atto di alcune contraddizioni risultanti dalla dichiarazione del Grigoli e da quelle rese da alcuni collaboranti con particolare riferimento al mezzo di locomozione adoperato nella esecuzione dell'omicidio, al numero effettivo delle persone, che vi avevano partecipato, ed alla persona, che avrebbe trasmesso al Grigoli l'ordine di uccidere il parroco. A tal proposito la Corte di merito esaminava punto per punto le varie discrasie, ma le superava, rilevando che dette divergenze non infirmavano il quadro accusatorio, tenuto conto che alcune imprecisioni erano dovute al fatto che le dichiarazioni dei collaboranti erano state rese "de relato". La Corte riteneva, altresì, sussistente l'aggravante della premeditazione anche nei confronti del Lo Nigro, tenuto conto che la decisione di commettere l'omicidio era già maturata da tempo, anche se per la sua esecuzione fu atteso il momento più propizio. La Corte, infine, rigettava la richiesta avanzata dal Lo Nigro di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., osservando che la sua partecipazione all'omicidio non poteva considerarsi di minima entità.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori di Mangano, Spatuzza e Lo Nigro, nonché il Giacalone di persona, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

1) Motivi Spatuzza (avv.ti Farina e Giacobbe)

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando da un lato il contrasto



evidente tra le dichiarazioni dello stesso Grigoli sul punto riguardante la persona che gli avrebbe trasmesso l'ordine di uccidere il parroco, e dall'altro il contrasto evidente delle dichiarazioni del Grigoli con quelle rese dai collaboranti Ciaramitaro e Romeo, che riferirono modalità diverse circa il mezzo di locomozione adoperato per la commissione dell'omicidio.


Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che il Grigoli riferì a Di Filippo Pasquale in ben tre occasioni di aver agito da solo e che le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti erano in evidente contrasto sul punto riguardante sia il numero dei partecipanti, sia le modalità dell'omicidio.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che erroneamente era stata valorizzata la chiamata di correo senza tenere conto che i riscontri indicati o erano contraddittori, o erano generici, o erano già a conoscenza del dichiarante, essendo lo stesso Grigoli imputato in altro processo per lo stesso fatto.

Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il Grigoli avrebbe eseguito l'omicidio contravvenendo agli insegnamenti che lui stesso aveva dato a Di Filippo Pasquale circa la necessità di osservare determinate regole nella esecuzione degli stessi al fine di essere sicuro della morte della vittima, e cioè sparando prima al tronco in modo da immobilizzare la vittima e poi alla nuca.

Con il quinto motivo si deduce altro profilo di manifesta illogicità sul rilievo che il Grigoli nulla avrebbe potuto riferire al Di Filippo dell'omicidio da lui commesso, tenuto conto del suo naturale riserbo dovuto all'omertà.

Con il sesto motivo si deduce la carenza di motivazione circa la valutazione di elementi di elevato spessore indiziario conducenti a piste alternative.



Con il settimo motivo si deduce il difetto di motivazione sul rilievo che la Corte non avrebbe tenuto conto dei dissidi esistenti tra il Grigoli e lo Spatuzza per ragioni di interesse, così come riferito dal collaborante Trombetta.

2) Motivi Lo Nigro (avv. Carmina Marcello)

Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 192 c. 3 c.p.p. e 110-575 c.p. sul rilievo che la dichiarazione accusatoria del Grigoli era priva di riscontri, tenuto conto che il riscontro indicato dalla Corte di merito – costituito dalla dichiarazione dello Scarano, che avrebbe appreso delle modalità dell'omicidio dal Giacalone – non poteva considerarsi pertinente, atteso che il Giacalone non aveva minimamente accennato alla presenza del Lo Nigro. Inoltre la dichiarazione del Grigoli non poteva ritenersi attendibile, sia perché generica in ordine al ruolo svolto dal Lo Nigro, sia perché in contrasto con le dichiarazioni di altri collaboranti con riferimento al mezzo adoperato per la commissione dell'omicidio, sia perché lo stesso Grigoli aveva riferito che i componenti del gruppo di fuoco variavano di volta in volta.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione 577 co. 3 c.p. sul rilievo che, trattandosi di omicidio deciso nell'immediatezza, si doveva escludere l'aggravante della premeditazione, mancando un lasso di tempo apprezzabile tra la decisione e l'esecuzione, ricorrendo nel caso di specie solo gli elementi della preordinazione, tanto più che la Corte nulla aveva detto in merito alla fase ideativa con riferimento al ruolo del Lo Nigro.

Con motivi aggiunti presentati successivamente il difensore, oltre a ribadire le censure già dedotte, ha evidenziato che la dichiarazione dello Scarano non poteva costituire valido riscontro, in quanto dal suo racconto non risultava che all'omicidio del sacerdote avesse partecipato anche Lo Nigro.

3) Motivi Giacalone (sottoscritti di persona)


Si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione

in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 110-575 c.p. sul rilievo che non era stata verificata l'attendibilità intrinseca dei collaboranti e, inoltre, la dichiarazione accusatoria del Grigoli era in contrasto con le dichiarazioni degli altri collaboranti (in particolare Di Filippo Pasquale, Ciaramitaro, Trombetta e Scarano) circa le modalità dell'omicidio e la partecipazione di altri soggetti, oltre al Grigoli. In particolare il Di Filippo aveva riferito di aver saputo dal Grigoli che l'omicidio era stato commesso solo da lui, mentre lo Scarano aveva riferito che il Grigoli non faceva parte del gruppo di fuoco, che aveva partecipato all'omicidio.

4) Motivi Mangano (avv.ti Rubino e Farina)

Si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. ed il vizio della motivazione rilevando che il Grigoli aveva reso sul punto tre contrastanti dichiarazioni, riferendo in un primo momento di aver ricevuto l'incarico di uccidere dallo Spatuzza e precisando successivamente che l'ordine era venuto direttamente dal Graviano tramite il Mangano. Da tali dichiarazioni doveva desumersi in modo evidente l'assenza di coerenza e costanza del racconto del Grigoli, tanto più che il ruolo di mandante del Mangano era stato escluso in un primo tempo dallo stesso Grigoli. Inoltre la Corte di merito non aveva considerato che l'omicidio era stato commesso nel mese di marzo del 1993, mentre il gruppo di fuoco aveva cominciato ad operare dal mese di marzo del 1994, di guisa che il Mangano, indicato dal Grigoli come capo del gruppo di fuoco, non poteva aver dato l'ordine di uccidere il sacerdote.

Successivamente con motivi aggiunti, presentati dopo l'approvazione della legge 144/2000, tutti i difensori ed i ricorrenti di persona hanno chiesto l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato. All'odierna udienza tutti i difensori hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. In particolare l'avvocato Mario De Caprio ha chiesto in subordine che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per consentire al giudice del rinvio l'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero al fine della eventuale



applicazione della diminuzione del rito abbreviato. In ulteriore subordine il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione con riguardo alla applicazione del regime intertemporale in sede di legittimità. Tutti gli altri difensori si sono associati alle suddette richieste subordinate.

Motivi della decisione

Nessun ricorso merita accoglimento.

Per comodità di esposizione saranno trattati prima i motivi comuni a tutti i ricorrenti riguardanti la violazione di legge, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 co. 3 c.p.p. ed alla inosservanza delle regole vigenti in materia di valutazione della prova. Poi saranno trattati gli altri motivi dedotti da ciascun ricorrente ed infine saranno trattate le questioni proposte per la prima volta dai difensori all'odierna udienza.

1) Manifestamente infondati devono ritenersi tutti i motivi con i quali si denuncia la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca del Grigoli e degli altri collaboranti.

Invero i giudici di merito, con sentenze conformi sul punto, hanno esaurientemente e adeguatamente motivato l'attendibilità intrinseca di ciascun collaborante – peraltro già riscontrata in altri processi e già affermata da numerose sentenze passate in giudicato – sulla base di criteri pienamente condivisibili. Infatti il giudizio è stato ancorato a elementi specifici riguardanti la personalità dei collaboranti, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti. In particolare la Corte di merito, anche in relazione alle dichiarazioni rese “de relato”, ha chiarito che detti collaboranti – alcuni dei quali in posizione di preminenza nella famiglia mafiosa dei Graviano, operante nel quartiere Brancaccio di Palermo, ed altri inseriti nella

più vasta organizzazione criminale di “Cosa Nostra” – avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l’associazione criminale e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nell’episodio criminoso. D’altra parte vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.

Infondati devono ritenersi anche tutti i motivi riguardanti la violazione dell’art. 192 co. 3 c.p.p., tenuto conto che nel caso di specie la Corte di merito si è adeguata ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di valutazione della prova in “subiecta materia”. Invero, ai sensi dell’art. 192 co. 3 c.p.p., la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l’attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.

Orbene la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha verificato la coerenza e la costanza del racconto del Grigoli, specificando volta per volta i riscontri esterni alla chiamata di correo con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente. Tali riscontri – costituiti dalle dichiarazioni convergenti

A. Chiellini

di altri collaboranti, nonché da numerosi elementi di generica e di specifica (dichiarazioni di testi, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie, ecc.) — sono indubbiamente idonei per la loro rilevanza e congruenza a confermare la chiamata di correo del Grigoli, tanto più che la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alle divergenze riscontrate dai difensori con i motivi di appello, superandole con argomentazioni anche di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. A tal proposito va, altresì, rilevato che la Corte di merito, al fine di escludere il pericolo di reciproche influenze, ha accertato la credibilità dei collaboranti anche sotto il profilo della autonomia della fonte, verificando alla luce delle risultanze processuali che l'indicazione di alcuni partecipanti all'omicidio (vedi Spatuzza) era emersa ancor prima della chiamata di correo formulata dal Grigoli.

In particolare, come evidenziato dalla Corte di merito, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampi riscontri non solo nelle modalità del fatto (sparo alla nuca, mezzo adoperato, costituito da pistola calibro 7,65 con silenziatore, lettera di auguri al sacerdote ritrovata nel suo borsello, luogo dello sparo, ecc.), ma anche nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, ampiamente specificate nella sentenza impugnata in relazione a ciascun ricorrente (per Giacalone vedi dichiarazioni di Calvaruso e Scarano; per Spatuzza vedi dichiarazioni di Ciaramitaro, Trombetta, Romeo e Scarano; per Mangano vedi dichiarazioni di Calvaruso, Romeo, Carra, Ciaramitaro e Di Pasquale Filippo; per Lo Nigro vedi dichiarazioni di Scarano e Calvaruso). Tali elementi, tutti di natura indubbiamente individualizzante, sono stati ulteriormente riscontrati da accertamenti di polizia giudiziaria (vedi tipo di autovetture nella disponibilità del Lo Nigro e del Giacalone, incendio di porte di abitazioni appartenenti a persone vicine al sacerdote, contatti a mezzo cellulare tra i vari associati, ecc.); da dichiarazioni di altri collaboranti (vedi Drago, Carra, Di Filippo Emanuele) e di testimoni, particolarmente significative per l'individuazione della causale.

A tal proposito è anche il caso di sottolineare che la Corte di merito giustamente ha dato ampio spazio alla causale, individuata nella eliminazione di un personaggio di spicco operante nel quartiere Brancaccio, impegnato in prima fila nella lotta alla mafia. Tale movente, risultante da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboranti e testimoni, oltre a costituire un ulteriore fattore di coesione, utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri elementi anzidetti, fornisce, altresì, la certezza che l'omicidio del sacerdote fu deciso nell'ambito della famiglia mafiosa dei Graviano con esclusione di piste alternative, adombrate nel sesto motivo di ricorso dello Spatuzza sulla base di mere congetture ed illazioni.

Anche le divergenze, evidenziate dai ricorrenti, tra la dichiarazione del Grigoli e le dichiarazioni di alcuni collaboranti sono state superate dalla Corte di merito con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede, tanto più che le stesse non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari giustamente giudicati di scarsa rilevanza.

In particolare, quanto al numero dei partecipanti, vi è da rilevare che la Corte di merito ha giustamente evidenziato che la partecipazione di più persone all'omicidio emerge in modo inconfutabile da più dichiarazioni di collaboranti, di guisa che la dichiarazione di Di Filippo Pasquale (che attribuisce l'omicidio al solo Grigoli), non può considerarsi significativa al fine di escludere gli altri imputati, tenuto conto che il Di Filippo apprese la notizia dal Grigoli, che aveva “una particolare disposizione psichica ad esaltare le proprie imprese”, focalizzando il suo ruolo esclusivo (significativa a tal proposito è la frase da lui pronunciata in presenza del Di Filippo “ecco vedi questi sono gli omicidi che ti danno soddisfazione, perché se ne parla tanto”).

Quanto al mezzo di locomozione adoperato per la commissione dell'omicidio, la Corte di merito — pur prendendo atto che i collaboranti Ciaramitaro e Romeo avevano riferito di aver appreso da Giuliano Francesco

che l'omicidio era stato commesso con una moto "Honda Transalpe" e non con due autovetture — ha giustamente ritenuto che tale imprecisione non avesse alcuna rilevanza sull'impianto accusatorio, tenuto conto da un lato che detta divergenza poteva dipendere dal fatto che si trattava di notizie apprese "de relato", e dall'altro che la dichiarazione del Grigoli circa l'uso dell'autovettura del Giacalone con a bordo lo Spatuzza aveva trovato, comunque, conferma nella dichiarazione dello Scarano.

Quanto alla costituzione del "gruppo di fuoco" facente capo alla famiglia Graviano ed alla individuazione dei soggetti, che ne facevano parte, la dichiarazione del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboranti (vedi in particolare Calvaruso, Di Filippo Pasquale, Scarano, Ciaramitaro, Romeo), di guisa che l'attribuzione dell'omicidio a tale gruppo è una deduzione logica pienamente condivisibile non suscettibile di censura in questa sede, tanto più che, trattandosi di omicidio maturato in un contesto mafioso, vige il principio che nessun omicidio può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il consenso del capo della famiglia stessa. Senza pregio deve ritenersi anche l'altra censura riguardante il periodo di costituzione di detto gruppo, tenuto conto che dalle dichiarazioni di alcuni dei suddetti collaboranti era emerso che il gruppo era operante ancor prima dell'arresto dei fratelli Graviano e che il capo coordinatore del gruppo era il Mangano, che prese il posto dei Graviano dopo il loro arresto.

2) Passando ora ad esaminare le censure dedotte da ciascun ricorrente si osserva quanto segue.


Quanto al Mangano (noto come "U Signuri"), la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni del Calvaruso e di Di Filippo Pasquale, i quali, oltre a ribadire il suo ruolo di coordinatore del "gruppo di fuoco", hanno evidenziato la sua posizione di preminenza nell'ambito della organizzazione criminale, tanto da succedere ai fratelli

Alchi

Graviano dopo il loro arresto. Ulteriore conferma del coinvolgimento del Mangano nell'omicidio proviene dalle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro e Romeo, che hanno riferito in particolare del ruolo preminente del Mangano nella associazione come capo del "gruppo di fuoco", nonché dalla dichiarazione del collaborante Scarano, il quale ha riferito di aver appreso dal Giacalone della partecipazione del Mangano all'omicidio, seppure in un ruolo diverso da quello descritto dal Grigoli. Tali elementi, come correttamente rilevato dai giudici di merito, lasciano indubbiamente desumere la rilevante posizione del Mangano nell'ambito della organizzazione criminale, di guisa che il giudizio circa la sua partecipazione all'omicidio "sia in termini di assenso, sia in termini di tramite del comando di uccidere" deve ritenersi correttamente motivato.

Né le censure mosse dal difensore sono idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dalla Corte di merito, tanto più che le stesse — specie quelle relative alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni del Grigoli in merito alla persona, che gli aveva trasmesso l'ordine di uccidere — sono inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede. Infatti, come ampiamente chiarito dai giudici di merito, le ulteriori precisazioni fornite dal Grigoli in dibattimento hanno trovato riscontro nella accertata posizione di comando del Mangano nell'ambito del mandamento di Brancaccio, tanto da rendere logica la deduzione che fu proprio il Mangano a trasmettere l'ordine dei Graviano di uccidere il parroco.


Quanto allo Spatuzza, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro, Romeo, Scarano e Trombetta. Giustamente la Corte di merito, superando le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro e Romeo con riferimento al mezzo di locomozione adoperato, ha valorizzato in particolare le dichiarazioni dello Scarano, che aveva appreso della partecipazione dello



Spatuzza dal Giacalone, e del Trombetta, che aveva assistito al rimprovero fatto dallo Spatuzza al Grigoli per avere questi riferito dell'omicidio a Di Filippo Pasquale, diventato nel frattempo collaborante di giustizia, nel timore che il Di Filippo potesse riferire agli inquirenti della loro partecipazione all'omicidio in questione. Ulteriore riscontro al racconto del Grigoli è stato giustamente individuato nelle convergenti dichiarazioni di gran parte dei collaboranti, che indicavano nello Spatuzza uno dei componenti del "gruppo di fuoco" del mandamento di Brancaccio all'epoca dell'omicidio.

Pertanto le numerose censure dedotte con il ricorso (riguardanti in particolare il vizio della motivazione in ordine alla mancata osservanza di regole particolari per uccidere le persone, ai dissidi tra Spatuzza e Grigoli, al riserbo del Grigoli, alle piste alternative, ecc.) devono ritenersi tutte inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede, tanto più che le doglianze prospettate dal ricorrente — dirette essenzialmente ad evidenziare elementi processuali non adeguatamente considerati nella sentenza impugnata — non incidono comunque sulla valutazione globale operata dalla Corte di merito, che nell'ambito del suo potere discrezionale, pur tenendo conto di tutte le emergenze processuali, ha giustamente valorizzato quegli elementi ritenuti più idonei ed assorbenti ai fini della decisione. Quanto alle censure riguardanti le dedotte contraddizioni dei collaboranti si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

Quanto al Giacalone, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni dei collaboranti Calvaruso e Scarano, i quali hanno riferito di aver saputo della partecipazione del Giacalone all'omicidio dalla sua viva voce. Ulteriori riscontri al racconto del Grigoli sono stati giustamente individuati nelle convergenti dichiarazioni di gran parte dei collaboranti (vedi in particolare Ciaramitaro, Romeo e Di Pasquale Filippo), che indicavano nel Giacalone uno dei componenti del "gruppo di fuoco" del




mandamento di Brancaccio all'epoca dell'omicidio, nonché nell'accertamento di polizia giudiziaria relativo al tipo di autovettura indicata dal Grigoli effettivamente nella disponibilità del Giacalone. Quanto alle censure riguardanti le dedotte contraddizioni dei collaboranti si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

Quanto al Lo Nigro, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato riscontro nella dichiarazione del collaborante Scarano, il quale, pur non parlando della presenza del Lo Nigro secondo il racconto fattogli dal Giacalone, ha comunque riferito un particolare molto importante riguardante l'uso della autovettura nella commissione dell'omicidio, confermando in tal modo il racconto del Grigoli. Tale racconto ha trovato ulteriore conferma nell'accertamento di polizia giudiziaria, dal quale è emerso che effettivamente il Lo Nigro aveva la disponibilità dell'autovettura "Renault 5" indicata dal Grigoli. Ulteriore riscontro è stato giustamente individuato dai giudici di merito nelle dichiarazioni convergenti dei collaboranti anzidetti, che hanno indicato il Lo Nigro quale appartenente al "gruppo di fuoco" del mandamento di Brancaccio all'epoca dell'omicidio. Ne consegue che, poiché la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento su considerazioni di natura logica pienamente condivisibili, la sentenza impugnata non merita alcuna censura sul punto.

Infondata deve ritenersi anche l'ulteriore censura relativa alla premeditazione. Non vi è dubbio che per la sussistenza dell'aggravante della premeditazione è necessario che ricorra un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale non solo tale proposito si consolida e si rafforza, ma vengono anche studiate le modalità e predisposti i mezzi per l'attuazione del piano.

Orbene nel caso di specie la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha chiarito che la decisione di uccidere il sacerdote era stata presa già nei giorni precedenti, tanto che, come riferito dal Grigoli, il "gruppo di



fuoco”, di cui faceva parte il Lo Nigro, si trovava in giro per individuare il sacerdote ed eseguire il mandato di ucciderlo. Pertanto, anche se l’omicidio fu commesso a seguito di una favorevole occasione (cioè il fortuito incontro con il sacerdote che rientrava a casa), il proposito criminoso era già maturato da tempo, tanto da consolidarsi e rafforzarsi nell’animo degli esecutori. Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ravvisato l’esistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione ed il momento della esecuzione materiale dell’omicidio, tanto più che, anche dopo l’avvistamento del parroco, trascorse un certo lasso di tempo prima che fosse eseguito l’omicidio. Quanto alle censure riguardanti le dedotte contraddizioni dei collaboranti si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

3) Passando ora ad esaminare le questioni dedotte da tutti i difensori per la prima volta all’odierna udienza con riferimento alla applicabilità della diminuzione del rito abbreviato nel giudizio di cassazione, va rilevato che le stesse – pur essendo ritualmente ammissibili ai sensi dell’art. 609 co. 2 c.p.p., trattandosi di questioni, che non potevano essere proposte in precedenza, attesa la recente approvazione delle leggi di riferimento (nn. 479/1999 e 144/2000) – non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.

Quanto alla prima richiesta – relativa all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire al giudice di appello, previa acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero, di valutare la possibilità di applicazione della diminuzione per il rito abbreviato – va rilevato che l’art. 4 ter co. 3 della legge 144/2000, nel disciplinare il regime transitorio in relazione ai processi penali in corso per reati puniti con la pena dell’ergastolo, ha limitato la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato alle sole fasi di merito (giudizi di primo e secondo grado e giudizio di rinvio), escludendo in tal modo che analoga richiesta possa essere formulata nel giudizio di cassazione. Ne consegue che sotto tale profilo la richiesta di possibile applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, previo annullamento con rinvio della

Alchieri

sentenza impugnata, debba essere senz'altro respinta.

Manifestamente infondata deve ritenersi anche la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione con riguardo alla applicazione del regime intertemporale in sede di legittimità.

Invero — a parte la considerazione che, atteso l'evidente scopo deflativo dell'istituto, la norma transitoria citata prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato solo nel caso della necessità di svolgimento di una attività istruttoria — va rilevato che, nonostante il riflesso di natura premiale dell'istituto in questione, non può, comunque, dubitarsi della natura squisitamente processuale del rito abbreviato, essendo lo stesso collegato a precise scelte processuali fatte dall'imputato nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Infatti il diritto dell'imputato ad ottenere l'applicazione della diminuzione in parola ha come presupposto la scelta del rito, regolato da norme di natura processuale, sottratte, in quanto tali, alla particolare disciplina dettata dall'art. 2 c.p.. Ne consegue che, trattandosi di norme processuali, la regola applicabile non può che essere quella del "tempus regit actum", che per giurisprudenza costante non viola alcun principio costituzionale. Infatti il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della irragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali di natura transitoria, trattandosi di norme che regolano situazioni del tutto diverse. D'altra parte la regola del "tempus regit actum" — che ha il suo fondamento nel principio generale previsto dall'art. 11 co. 1 preleggi cod. civ., secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo — non trova alcuna eccezione, tanto più che la norma prevista dall'art. 2 c.p., che regola la successione delle leggi penali nel tempo, è applicabile solo alle leggi penali, cioè a quelle norme che modificano il precetto o la sanzione, mentre non può riguardare l'istituto del rito abbreviato, che ha natura esclusivamente processuale.

Per le suesposte considerazioni, anche in adesione all'orientamento già

A. Chielli

espresso da questa Suprema Corte in “subiecta materia” (vedi Cass. sez. 1^a sent. n. 652 del 5/6/2000, proc. Hasani; Cass. sez. 1^a del 15/6/2000, proc. Di Carlo; Cass. sez. 6^a del 20/6/2000, proc. Occhipinti), la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.


Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, tutti i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..

P. T. M.

La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento della spese processuali.

Roma 28/6/2000

Il Consigliere estensore




Il Presidente



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Micheline Romeo



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

27 LUG. 2000

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA



PAGINA BIANCA

**CORTE DI ASSISE DI PALERMO**

sezione Terza

N° 16/95 R.G. Corte di Assise

N.° 9/99 Reg. Ins. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millevecentonovantanove il giorno cinque del mese di ottobre la Corte di Assise di Palermo, sezione terza, composta dai signori:

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| 1) Dott. Salvatore | VIRGA | Presidente <i>st.</i> |
| 2) Dott. Angelo | PELLINO | Giudice a latere |
| 3) Sig.ra Rosalia | PALMERI | Giudice popolare |
| 4) Sig. Giuseppe | LA MANTIA | Giudice popolare |
| 5) Sig. Giuseppe | MANNELLI | Giudice popolare |
| 6) Sig. Giovanna | GRIMALDI | Giudice popolare |
| 7) Sig.ra Francesca | URSO | Giudice popolare |
| 8) Sig.ra Wanda | ILARDA | Giudice popolare |

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Lorenzo Matassa, Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo e con l'assistenza della Dott.sa Valeria Bergamini, assistente giudiziario, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale**CONTRO**

1) GRAVIANO Giuseppe, fu Michele, nato a Palermo il 30.09.63.

Ordinanza di custodia cautelare in carcere n°724/94 N.C. e n° 3407/94 r.G.I.P. emessa il 21 giugno 1994;

Ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini emessa dalla Corte di Assise di Palermo sezione terza in data 19.03.99

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNCIANTE

2. GRAVIANO Filippo, fu Michele, nato a Palermo il 27.06.61.

Ordinanza di custodia cautelare in carcere n°724/94 N.C. e n.3407/94 R.G.I.P. emessa il 21 giugno 1994;

Ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini emessa dalla Corte di Assise di Palermo sezione terza in data 19.03.99.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNCIANTE

3. GRIGOLI Salvatore, di Domenico, nato a Palermo il 05.07.63

Ordinanza di custodia cautelare in carcere n° 4604/95 N.C. e n° 5717/R.G.I.P. emessa il 30 ottobre 1995;

Ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini emessa dalla Corte di Assise di Palermo sezione terza in data 26.03.99.

DETENUTO PER ALTRO - ASSENTE RINUNCIANTE**PARTI CIVILI COSTITUITE:**

1) Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Salvatore Modica e dall'Avv. Alberto Fiorino ;

2) La Provincia Regionale di Palermo, in persona del Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione , Dr. Mario Laurino, rappresentato e difeso dall'Avv. PERIA Rodolfo.

IMPUTATI

GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo :

a) del reato punito e previsto dagli artt. 416 bis c.p. e 110-416 bis c.p. per avere fatto parte - con funzioni di organizzazione e di direzione - dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti ingiusti per se e per altri; per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali; con l'aggravante di aver avuto un ruolo direttivo ed organizzativo; con l'aggravante di aver partecipato ad una organizzazione armata e per aver finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo dal 29.09.82 alla data dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (21.06.94)

B) del reato p.e p. dagli artt. 110, 575, 577 n° 3 c.p., per avere, in concorso con ignoti ed in qualità di mandanti, con premeditazione, cagionato, attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal.7,65 che lo attingeva al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di PUGLISI Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93.

C) del reato p.e p. dagli artt. 10,12 e 14 legge 14.10.74 n. 497 e succ. mod., 110 c.p. per avere, in concorso con ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65

Acc.to in Palermo il 15.09.93

D) del reato p.ep. dagli artt. 81,110,610, I e II comma c.p. per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante

violenza e minaccia esercitata anche attraverso l'uso di esplosivi ed attentati incendiari, costretto i componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azzolino Hazon e del Centro Sinistra Sociale diretto da padre Giuseppe Puglisi, a desistere dalla loro attività di impegno politico e sociale.

Con l'aggravante di cui all'art.7 del D.L.13.05.91 n.152
in Palermo fino al 15.09.93;

E)omissis;

GRIGOLI Salvatore

A') del reato punito e previsto dagli artt.110, 575,577 n° 3 c.p. per avere, in concorso con GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo, in qualità di mandanti e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 che attingeva la vittima al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di PUGLISI Giuseppe, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93.

B') del reato punito e previsto dall'artt.10, 12 e 14 legge 14.10.74 n. 497 e succ.mod., per avere, in concorso con GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo ed ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7;65.

Accertato in Palermo il 15.09.93

C) del reato punito e previsto dall'artt. 416 bis c.p. per avere fatto parte dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", avvalendosi quindi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi, per realizzare profitti ingiusti per se e per altri, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Con l'aggravante di cui ai commi IV e VI dell'art. 416 bis c.p., per avere fatto parte di una associazione armata e per avere finanziato le attività

economiche assunte, o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

In Palermo fino alla data del 25 ottobre 1995.

CONCLUSIONI DEL P.M.:

Chiede

- condannarsi gli imputati Giuseppe GRAVIANO e Filippo GRAVIANO, previa riunificazione dei delitti contestati, alla pena dell'ergastolo con isolamento

diurno;

- l'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo;

- di riconoscere lo status giuridico di collaborante a GRIGOLI Salvatore e riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 8 del D.L. 13.05.91 n° 152 con la condanna alla pena di anni diciotto di reclusione, previa riunificazione delle fattispecie contestate sotto il vincolo dell'unicità criminosa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI ^{CIVILI} COSTITUITE

L'Avv. Salvatore Modica, nell'interesse del Comune di Palermo, chiede la condanna degli imputati ed il risarcimento in solido in favore del Comune di Palermo dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai fatti ed ai reati ascritti, determinati, in ossequio formale all'art. 523, comma 2 c.p., in lire 5.000.000.000 (cinque miliardi) e da quantificare, anche in maggior misura, in separata sede; condannare infine gli imputati alle spese, competenze ed onorario della costituzione di parte civile;

L'Avv. Rodolfo Peria Giaconia, per la Provincia Regionale di Palermo, chiede affermare la penale responsabilità degli imputati e la loro condanna alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla Provincia Regionale di Palermo, da liquidare nella misura di lire 5.000.0000.0000 (cinquemiliardi); condannare, altresì, gli imputati al pagamento delle spese processuali della costituzione di parte civile.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI

- L'Avv. Carmela Maria Guarino, nell'interesse di GRIGOLI Salvatore, chiede l'applicazione dell'art.8 della legge 12.07.91 n. 203, l'applicazione delle attenuanti generiche ed il minimo della pena.

- L'Avv. Francesco Inzerillo chiede l'assoluzione del suo assistito GRAVIANO Filippo dai reati ascritti per non averli commessi;

-L'Avv. Gaetano Giacobbe chiede l'assoluzione del suo assistito GRAVIANO Giuseppe per non avere commesso il fatto;

-L'Avv. Giuseppe Oddo chiede l'assoluzione del suo assistito GRAVIANO Giuseppe per non avere commesso il fatto;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 21.11.95 il G.U.P. del Tribunale di Palermo, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica, disponeva il giudizio davanti a questa Corte per l'udienza dell'8.1.96 nei confronti di Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, in stato di detenzione, e di Grigoli Salvatore, latitante, per rispondere, i primi due, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato in persona di Padre Giuseppe Puglisi, detenzione e porto illegale di arma e duplice violenza privata di cui ai capi A), B), C), ed E) dell'epigrafe ed il terzo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma, di cui ai capi A), B) e C) dell'epigrafe.

Nel processo si costituivano ritualmente il Comune di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo.

All'udienza del 27.2.96 il pubblico ministero svolgeva la relazione introduttiva e procedeva all'esposizione dei fatti posti a sostegno delle imputazioni frequentemente interrotto dai difensori per contestare le modalità con cui veniva condotta la relazione. L'organo dell'accusa esponeva quanto segue:

P.M.: Signor Presidente e Signori Giudici della Corte d'Assise, i fatti che riferiamo e le prove che articoleremo riguardano l'assassinio di Giuseppe Puglisi.

Proveremo che questo omicidio fu l'effetto di una scelta criminale intimidatoria perseguita da esponenti dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Ricostruiremo le circostanze che portarono alla morte un uomo a causa del suo impegno evangelico e sociale. Attraverseremo, pertanto, il fondo più oscuro ed abietto del delitto ed avremo modo di constatare in quali misere condizioni di assoggettamento e di omertà sono costretti interi quartieri periferici di Palermo.

Padre Giuseppe Puglisi fu colpito alle spalle, attinto alla nuca da un unico colpo di pistola alle ore 20,40 circa del 15 settembre 1993. Lui stava rientrando a casa nel povero appartamento sito nella locale piazza Anita Garibaldi al civico 5 del quartiere di Brancaccio ed aveva appena raggiunto il portone esterno d'ingresso. Gli assassini lo avevano atteso in quel luogo. Rapida e silenziosa fu la sequenza del delitto. Il killer esplodeva il colpo con un'arma semiautomatica di calibro 7.65, verosimilmente silenziata e da una distanza non superiore a 20 cm dal bersaglio. Il bossolo, residuo dello sparo, era rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria nel corso del sopralluogo. Il referto autoptico dirà che la vittima era stata colta nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui, il capo leggermente reclinato in avanti, introduceva le chiavi. Nessuno aveva udito il colpo di pistola, nessuno in nessun modo aveva avvertito alcunché. Solo le grida di chi si era accorto che il corpo insanguinato di qualcuno giaceva sull'asfalto avevano di lì a poco richiamato l'attenzione di un agente di Polizia di Stato, Restivo Paolo, abitante nel vicino immobile al civico 5, e nostro testimone. Quest'ultimo, proprio questo Restivo Paolo, fissava l'ora di rinvenimento del corpo di Padre Giuseppe Puglisi alle ore 20,45. Padre Puglisi era stato soccorso e trasportato al vicino ospedale Buccheri La Ferla. Qui i medici

del pronto soccorso, dopo un inutile intervento, ne avevano constatato il decesso.

Le particolari circostanze del delitto e tra queste il mancato ritrovamento del borsello della vittima, in uno alla personalità ed all'impegno religioso e sociale del prelado, muovevano le indagini di questa Procura in ogni ragionevole direzione di approfondimento.

Ma ben presto la vera matrice ed il reale movente dell'atroce scelta assassina veniva in rilievo.

Diversi ed irrevocabili segnali avevano l'atto omicidiario, numerosi ed ultimativi erano stati gli inviti ad accettare il consolidato effetto di potere criminale mafioso che regnava nel quartiere di Brancaccio. Forte, decisa era stata la scelta del prete di continuare l'opera intrapresa.

Deve essere chiarito a questo punto che Giuseppe Puglisi, dal giorno della prelatura presso la Chiesa di San Gaetano di Brancaccio, si era attivamente dedicato ad una costruttiva, anche se silenziosa, opera di recupero sociale. Questa opera si era diversificata nell'aiuto in un ambiente ai bambini abbandonati, alle famiglie in difficoltà e ciò attraverso l'azione del neo fondato centro di accoglienza Padre Nostro, luogo questo vicino alla parrocchia San Gaetano, al civico numero 461 della via Brancaccio. Si era quindi attivato per il recupero dei tossicodipendenti, per la creazione di aggregati sociali, tra questi il comitato intercondominiale della via Azzolino Hazon in cui si cercava di promuovere, attraverso diverse iniziative, il recupero del territorio urbano del quartiere tra i più degradati della città di Palermo. E quindi la creazione di una scuola, a tal fine utilizzando un ampio vano terrano ancora oggi dismesso all'interno

dell'immobile sito sempre nella via Azzolino Hazon del quartiere di Brancaccio.

A questa opera laica svolta da Don Puglisi era congiunta una continua e visibilmente ben corrisposta attività di evangelizzazione, sicché la Chiesa di San Gaetano, nella sua sede provvisoria di via San Ciro numero 15, era ormai divenuta un centro di permanente riferimento per tutti coloro che nell'azione di Padre Puglisi si riconoscevano e trovavano un'alternativa alla triste e violenta realtà del quartiere di Brancaccio. Né va sottaciuto che tale attività sociale era, di fatto, osteggiata dalle forze politiche che reggevano il Consiglio di Quartiere di Brancaccio, allora presieduto da Cilluffo Giuseppe, oggi indagato in stato di libertà per il reato di partecipazione esterna ad associazione per delinquere di tipo mafioso. Questo soggetto era vicino all'ex Senatore Inzerillo Vincenzo, anche lui imputato, in stato però di detenzione, per il medesimo reato di associazione mafiosa. L'aggregazione sociale voluta da Don Pino Puglisi, la pratica dei valori cristiani tradizionalmente opposti alla logica di violenza e di terrore di "Cosa Nostra", tutto ciò già rappresentava un consistente pericolo per l'organizzazione criminale che vedeva compromessi i suoi principi proprio nel luogo ove più forte era il suo radicarsi per consolidata permanenza. Ecco allora i primi avvertimenti inequivocabili: due distinti attentati incendiari a contenuto intimidatorio, a chi probabilmente ancora non aveva intuito lo stato delle cose.

Il 29 maggio 1993 l'impresa Balistreri di Bagheria, aggiudicataria dell'appalto per la ristrutturazione del tetto della parrocchia, subiva un attentato ad un proprio automezzo parcheggiato in un'area antistante

l'edificio ecclesiastico. In quell'occasione Padre Puglisi aveva pronunciato nel corso dell'omelia una dura requisitoria contro gli ignoti attentatori. Ciò aveva destato un certo scalpore nel quartiere da sempre soggiogato alla mafia ed assoggettato ad un pesante clima di omertà.

Il 29 giugno 1993 i componenti del Comitato Intercondominiale di via Azzolino Hazon, presieduto e diretto da Padre Puglisi, questi i nomi: Guida Giuseppe, Romano Mario, Martinez Giuseppe, testi che abbiamo anche qui portato, questi i componenti del Comitato Intercondominiale, dicevo, persone impegnate in attività sociali, come lo era Don Pino Puglisi, subivano contemporaneamente degli attentati incendiari alle porte di ingresso dei rispettivi appartamenti.

I segnali intimidatori erano stati poi estesi direttamente a Don Giuseppe Puglisi, anche se da quest'ultimo non esplicitamente denunciati alle Pubbliche Autorità, che però in argomentazioni pubbliche ed in private conferenze, erano stati manifestati attraverso una serena aspettativa, una serena e cristiana aspettativa per il futuro.

Si dirà e si vedrà in seguito che l'azione intimidatoria apparentemente limitata al quartiere Brancaccio era e deve ritenersi collegata ad una più vasta e totalizzante scelta strategica di terrore perseguita a livello nazionale dall'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e continuata all'indomani dell'assassinio del povero prelado. Emergeva univoco comunque fin dai primi atti investigativi che il movente dell'omicidio era da ricercare unicamente nell'attività di impegno sociale e pastorale portato avanti dal sacerdote. Peraltro il rinvenimento a casa della vittima della somma di L. 1.550.000, di una banconota di cento dollari unitamente alle

concordanti circostanze che il corpo dell'ucciso non presentava nessun segno di colluttazione e che lo stesso aveva l'abitudine di circolare con poco denaro addosso, cosa questa in linea col suo stile di vita improntato all'essenzialità ed alla povertà, escludevano tra i moventi possibili quello dell'omicidio a scopo di rapina.

Le stesse modalità di esecuzione dell'omicidio, infine, condotto con fredda determinazione e con un unico colpo esplosivo a distanza ravvicinata alla nuca, escludevano parimenti l'ipotesi che il crimine fosse stato opera di un qualche balordo o legato alla condotta d'impeto di un tossicodipendente. Si manifestavano pertanto evidenti depistaggi: la sottrazione del borsello e la stessa dinamica del fatto, ed in ciò si allude al paragone con le modalità con cui di regola vengono eseguiti e perpetrati gli atti omicidiari in "Cosa Nostra".

In realtà a ben vedere il killer mafioso non aveva avuto bisogno di sparare un colpo di grazia. Il delineato movente dell'omicidio si rafforzava sempre di più con l'audizione di quanti avevano collaborato con l'ucciso nella sua opera sociale e pastorale. Questi uomini e queste donne noi oggi chiediamo che siano escussi a conferma di ciò che proveremo. Vogliamo però già da adesso segnalare all'attenzione di questa Corte d'Assise che gli episodi di intimidazione non sono cessati alla morte di Don Pino Puglisi, ma addirittura si sono successivamente estesi prendendo di mira coloro i quali, per dovere civico e per rispetto alla memoria del martire, hanno ritenuto di dovere offrire un contributo alla ricostruzione dei fatti. Castiglione Gaetano e Catanzaro Antonino, infatti, erano tratti in arresto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip in data 22 giugno 1994 per i

reati di violenza privata aggravata ai danni di Lipari Antonino ed alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato vicine a Padre Puglisi. Il Castiglione ed il Catanzaro chiederanno successivamente l'applicazione della pena che verrà loro irrogata nella misura assentita dal Pubblico Ministero.

Le indagini sull'assassinio di Giuseppe Puglisi subivano un salto di qualità allorché Drago Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio e dichiarato esecutore di numerosi omicidi, collaborante di giustizia, appreso dell'efferato omicidio avvenuto in quello che era stato il suo territorio, sentiva il bisogno di rendere alcune importanti dichiarazioni. Si rafforzava così maggiormente l'impianto accusatorio fino a quel momento promosso, sia in relazione al movente, sia in relazione alle intuite responsabilità dei cosiddetti reggenti della famiglia di Brancaccio.

Dunque, questo primo collaboratore di giustizia, nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Don Pino Puglisi, riferisce il quadro ed il perché "Cosa Nostra" prende la decisione di eliminare Don Pino Puglisi. La sostanza di questa dichiarazione, sarebbe riferita..... Per cui, in questa prima fase, queste dichiarazioni di Drago sono nel senso che apprende da Folonari, uomo d'onore della stessa famiglia, per cui tutti e due di Brancaccio, che nel quartiere c'era movimento, che questo movimento ... questa apprensione nel quartiere data dalla presenza di questo parroco coraggioso, di questo Don Pino Puglisi, e che pertanto il Pino Puglisi doveva essere punito ed in tal senso si dava incarico ad un altro personaggio, tale Dottor Nangano Salvatore.



Ma io questo lo devo dire Presidente, è vero che questo è il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore, ma altrimenti non posso far capire a questa Corte i successivi passaggi, perché come faccio a introdurre poi la figura del Folonari, la figura del Nangano. Questo Presidente voglio dire ... non posso fare dei salti logici, per cui permettetemi di continuare.

Allora, riprendendo il discorso del Drago, Drago ... Allora il passaggio del Drago. Drago, Folonari Giuseppe, Nangano. Ci sono tre soggetti che vengono attenzionati dalla DIA, dalle forze investigative perché è quello il contesto in cui Don Pino Puglisi dà fastidio, per cui controllo del Nangano, attenzione di "Cosa Nostra", della famiglia mafiosa di Brancaccio e dunque le indagini si cominciano a muovere fin da questo momento, fin da questo primo momento su questo contesto di Brancaccio, sul fastidio che Don Pino Puglisi dava alla famiglia di Brancaccio.

Ma c'è di più.

Per capire appieno poi come le indagini si sono mosse perché si va a sentire un altro collaboratore di giustizia, è bene fare un momento di riflessione su altre dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che ci portano entrambe in un ambito investigativo preciso. E cioè a dire, su quello che è il fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra".

I collaboratori di giustizia, ma questo è un dato già presente anche nelle sentenze dei maxi storici che si sono celebrati davanti anche a questa Corte di Assise, il fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra" ha delle regole ben precise, dei moventi precisi e la stessa struttura di "Cosa Nostra" articolata per territorio influenza molto la scelta omicidiaria di "Cosa Nostra". E qui è dunque il Drago, dicevo, riferisce che proprio per la

struttura di “Cosa Nostra”, per il modo in cui “Cosa Nostra” è articolata, quell’omicidio, l’omicidio di un sacerdote, l’omicidio di così grande levatura, non può che essere avvenuto con l’assenso di quelli che erano i capi storici di Brancaccio, cioè a dire di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Questa asserzione sui due Graviano, sulla loro appartenenza a “Cosa Nostra”, veniva riscontrata dall’acquisizione delle sentenze di questa Corte di Assise dove Graviano Giuseppe e Graviano Filippo erano stati entrambi condannati per il reato di cui all’art. 416 bis in quanto appartenenti alla famiglia di Brancaccio ed al mandamento di Ciaculli. Il riferimento del Drago alla struttura ed al fenomeno omicidiario di “Cosa Nostra”, portava questa Procura a sentire un altro collaboratore di giustizia, Cancemi Salvatore.

Chi è Cancemi Salvatore va detto a questa Corte di Assise.

Cancemi Salvatore è uomo d’onore della famiglia di Porta Nuova, nonché ... e questo è uno dei primi casi di collaborazione, di un membro della commissione di “Cosa Nostra”, cioè dell’organismo di vertice di “Cosa Nostra”. Dunque il Cancemi, pur non potendo riferire direttamente sull’omicidio, confermava, per quella che era la sua esperienza, esperienza aggiornata, perché lui era stato arrestato nell’imminenza, si era consegnato nell’imminenza dei fatti ... E tuttavia debbo comunque far capire anche per quale motivo poi si perveniva all’audizione di un altro collaboratore di giustizia, e mi riferisco a Pennino Gioacchino, Presidente. Infatti il Pennino Gioacchino, apertosi alla collaborazione con la giustizia, ricostruiva in modo organico e qualificato le attività di “Cosa Nostra”, viste però stavolta

queste attività di “Cosa Nostra” non in chiave militare, come aveva riferito il Drago ed in parte il Cancemi, ma in chiave più latamente politica e di supporto alle attività criminali.

Le indagini a questo punto subivano un momento di stasi e tuttavia ripigliavano nei mesi di luglio ed agosto del 1995 quando la Procura della Repubblica di Palermo registrava la ennesima dissociazione di soggetti aderenti a “Cosa Nostra” e la loro fattiva e piena collaborazione.

In particolare iniziavano a collaborare con questo ufficio altri due collaboratori: Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale, a cui si aggiungeva anche Cannella Tullio. E tutti questi collaboratori di giustizia, si badi bene, i due Di Filippo molto vicini di Graviano ed il Cannella Tullio addirittura con un particolare rapporto con il rapporto che andremo poi ad illustrare, questo particolare rapporto di Cannella con i Graviano, non solo rafforzavano il quadro probatorio già esistente a carico dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ma permettevano di identificare anche uno degli autori materiali dell’omicidio in Grigoli Salvatore.

Tralasciamo qui di esporre dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni rese nel tempo dai collaboratori di giustizia sovramenzionati, deve essere però menzionato che un dato comune le caratterizza: il riferimento costante ai fratelli Graviano quali reggenti la famiglia mafiosa di Brancaccio ed il riferimento a Grigoli Salvatore quale componente del gruppo di fuoco facente capo a certo Mangano Antonino, succedutosi nella leadership della famiglia di Brancaccio, ma non solo di quella, agli stessi Graviano dopo la cattura.

Per cui, a questo punto, Presidente, noi abbiamo un quadro che ci riporta ai mandanti, quadro che noi riusciamo a ricostruire attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia proprio su quella che è la struttura di “Cosa Nostra” e sul quartiere Brancaccio. Ma abbiamo un aggancio forte perché abbiamo l’indicazione dell’esecutore materiale di questo Grigoli Giuseppe, esecutore materiale che appartiene ad un gruppo di fuoco, il gruppo di fuoco sono i killer che sono a disposizione delle varie famiglie di “Cosa Nostra”, gruppo di fuoco che era a servizio dei Graviano e di Mangano Antonino che è il soggetto appartenente a “Cosa Nostra” che prenderà il posto dei Graviano quando i Graviano verranno arrestati a Milano in una brillante operazione di polizia condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Palermo.

Di Filippo Pasquale, fratello di Emanuele, soggetto già imputato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti, era pesantemente chiamato in correità dallo stesso Di Filippo Emanuele e per tale motivo posto in stato di fermo. Il Di Filippo, oltre ad ammettere la sua qualità di uomo d’onore appartenente alla famiglia di C.so dei Mille, ammetteva di avere fatto parte dello stesso gruppo di fuoco che faceva capo a Mangano Antonino e poi al più noto Bagarella Leoluca e di avere in tale veste commesso diversi omicidi.

Il collaboratore, nell’interrogatorio del 25/06/1995, riferiva che quanto riportato nel provvedimento di fermo a suo carico rispondeva a verità, e riferiva di essere a conoscenza di gravissimi episodi delittuosi, per avere fatto parte di un gruppo di fuoco facente capo al Mangano Antonino.

Ora, quello che è interessante sottolineare già in questa sede, è che il Di Filippo ha fatto parte dello stesso gruppo di fuoco dove apparteneva il Grigoli Salvatore, e dunque la informazione del Di Filippo sulle azioni di questo gruppo di fuoco dove era presente l'attuale imputato, l'odierno imputato Grigoli Salvatore, sono conoscenze di primissima mano e di alta attendibilità. Addirittura il Di Filippo darà delle informazioni che poteva conoscere soltanto un appartenente al gruppo, e qui abbiamo il riscontro oggettivo, non sto raccontando soltanto le dichiarazioni del collaboratore. Perché il Di Filippo conosceva che l'omicidio era stato commesso con una pistola calibro 7.65, e voi avete appreso dalla voce del mio collega che quella era l'arma utilizzata per il delitto. Ma sapeva altresì anche le modalità concrete dell'omicidio, cioè il colpo sparato alla nuca a distanza ravvicinata. E apprendeva anche un'altra circostanza che era quella piuttosto scabrosa della vanteria che il Grigoli aveva fatto di questo omicidio, omicidio che gli aveva dato soddisfazione, grande soddisfazione perché era finito sui giornali.

Per cui, come si vede, una dichiarazione altamente attendibile e riscontrata in relazione alle indagini che erano state effettuate all'indomani dell'omicidio e che il collaboratore non poteva conoscere se non apprendendoli direttamente da chi era stato l'autore dell'omicidio.

La collaborazione di Cannella Tullio.

Anche questo era un soggetto che veniva arrestato per favoreggiamento personale nei confronti di Bagarella Leoluca.

Bagarella Leoluca bisogna ricordarlo è stato il numero due di "Cosa Nostra", è il numero due di "Cosa Nostra". Ha un particolare rapporto

preferenziale con la Palermo, con la zona della Palermo est, per... e questo voglio dire è storia dei processi che si sono fin qui compiuti, per un accordo storico intervenuto fra il mandamento di Ciaculli, fra le famiglie di Brancaccio e di C.so dei Mille e la potentissima famiglia dei Corleonesi di Totò Riina.

Per cui il Cannella era soggetto che camminava che stava insieme al Bagarella e che proprio dal Bagarella era stato protetto da una presenza invasiva per rancori che nutrivano i Graviano nei confronti dello stesso Cannella. E anche il Cannella dà dei riferimenti ben precisi su questo omicidio, e racconta di un colloquio avuto con... Salto, ma soltanto per dire Presidente... ecco, salto, ma soltanto per dire chi è Cilluffo Giuseppe. Cilluffo Giuseppe è quel Presidente di quartiere che già il collega aveva citato nella prima parte di questa relazione introduttiva, per dire che il sacerdote che così coraggiosamente operava in quel quartiere, si era trovato anche politicamente isolato, perché i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza in quel momento nel quartiere lo avevano isolato.

Cilluffo Giuseppe è Presidente di quartiere, arrestato anch'egli e rimesso in libertà per partecipazione esterna a "Cosa Nostra", uomo di fiducia di Inzerillo Vincenzo, anch'egli attualmente detenuto, imputato per 416 bis, per associazione mafiosa, oggi processato davanti a questo Tribunale; per cui, il duo era Cilluffo - Inzerillo, isolamento politico del padre Giuseppe Puglisi.

E il Cannella riferisce un episodio concreto che apprende dalla voce di questo Cilluffo Giuseppe. Cilluffo Giuseppe che dice al... nella sostanza, non riporto cosa dice il Cilluffo al Cannella, il Cilluffo che dice: "questo

povero prete è morto perché si è messo contro i Graviano, ha esagerato, o forse si poteva salvarlo. Comunque sono fedele ai Graviano e anche se devo fare delle manifestazioni pubbliche in onore a questo... ormai che è diventato un martire pubblico, i Graviano sanno come la penso e sanno che io rispetto la loro volontà". Per cui anche questa è un'indicazione interessante, anche su Cilluffo sono state fatte indagini, anche sono stati verificati i rapporti tra Cilluffo, Inzerillo, tra Cilluffo ed i Graviano, tutte queste cose le porteremo al vaglio di codesta Corte di Assise.

Ultimo collaboratore in ordine di tempo è Romeo Pietro.

Anche Romeo faceva parte di quello stesso gruppo di fuoco di cui faceva parte il collaboratore Di Filippo e l'odierno imputato Grigoli Salvatore.

Anche il Romeo si apre alla collaborazione in data 15 novembre 1995. Ammette di avere fatto parte di questo gruppo di fuoco, e dall'interno del gruppo di fuoco apprende anche lui che... Sono state fatte approfondite indagini da parte della DIA, indagini che metteremo a disposizione di questa Corte di Assise, proprio per dire che le dichiarazioni del Romeo sull'attribuibilità di questo omicidio ai Graviano, odierni imputati, ed al Grigoli esecutore e anche nei confronti di altri due soggetti ignoti che è bene ricordarlo in corso di identificazione e nei cui confronti si procede separatamente, questo è bene dirlo così per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, dico, sono particolarmente attendibili perché provengono dall'interno, da un compagno.

Presidente, dalle spiegate premesse, appare conseguente insistere nella audizione dei testimoni, dei consulenti tecnici, e degli imputati di reato

connesso già indicati nella lista tempestivamente depositata, nonché per l'acquisizione dei processi verbali delle deposizioni degli imputati di reato connesso ugualmente indicati nella suddetta lista.

In particolare, attraverso le testimonianze di Porcaro Gregorio, Guida Giuseppe, Palazzolo Salvatore, Lipari Antonino, Carini Giuseppe, Renna Rosario, si vuole ricostruire il contesto sociale e pastorale che aveva Don Pino Puglisi, il suo operato, le gravi minacce ed intimidazioni dallo stesso subite ed ancora quelle subite da coloro che nel suo operato si riconoscevano.

Si vuole dimostrare l'isolamento politico e sociale in cui il povero sacerdote ha dovuto assolvere fino alla morte il suo ministero sacerdotale. Il teste Balistreri riferirà inoltre del patito danneggiamento ai propri mezzi meccanici, impegnati nei lavori per la ristrutturazione del tetto della parrocchia di San Gaetano e della connessa estorsione ai suoi danni. Quest'ultimo atto delittuoso non fu denunciato dalla persona offesa, e questo è bene ricordarlo, ma fu invece riferito e stigmatizzato da Don Pino Puglisi, durante l'omelia della messa domenicale.

Attraverso l'audizione dei collaboratori di giustizia: Drago Giovanni, che abbiamo già parlato; Cancemi Salvatore, Contorno Salvatore, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Pennino Gioacchino, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Pietro, Calvaruso Antonino, si vuole dimostrare che i mandanti dell'omicidio sono unicamente da identificare negli odierni imputati Giuseppe e Filippo Graviano e ne compongono i ranghi dell'associazione per delinquere denominata "Cosa

Nostra” con ruoli di promozione, direzione ed organizzazione. Fanno parte tuttora nonostante il regime detentivo a cui sono sottoposti.

E qui mi si permetta di aprire una seconda brevissima parentesi.

Gli imputati risultano già condannati per associazione per delinquere mafiosa, ma dimostreremo che gli stessi imputati, non solo durante lo stato di latitanza, ma anche dalla detenzione carceraria, sottoposta al vincolo ristrettissimo del 41 bis, sono stati capaci di impartire ordini, sono stati capaci di determinare scelte criminali, e questo lo proveremo non solo per testimoni, o attraverso collaboratori di giustizia, ma anche attraverso atti e documenti usciti dal carcere.

Con l’audizione dei collaboratori di giustizia Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, si intende inoltre provare la responsabilità di Grigoli Salvatore quale esecutore materiale in concorso con soggetti di cui ancora per ragioni di cautela processuale non può rivelarsi l’identità, dell’uccisione di padre Puglisi e la sua organica appartenenza, del Grigoli, al gruppo di fuoco agli ordini della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Con l’esame degli ufficiali di Polizia Giudiziaria La Barbera Salvatore, Messina Francesco, Pellizzari Maria Luisa, Giuttari Michele, Obinu Mario, Manganelli Antonio, Grassi Andrea, Pomi Domenico, Minicucci Marco, Bossone Davide, Brancadoro Andrea, Cravana Gaetano, sono tutti coloro che si sono occupati attivamente delle indagini, sia sul contesto di Brancaccio, sia indagini in campo nazionale sull’attività criminosa della famiglia di Brancaccio, si intendono ricostruire due anni di investigazioni sull’omicidio di padre Giuseppe Puglisi, dalle nebulose

investigazioni dei primi giorni, fino alle certe acquisizioni della chiusura delle indagini preliminari.

Si vuole inoltre evidenziare la composizione della famiglia di Brancaccio, i suoi rapporti con i Corleonesi di Bagarella Leoluca, il coinvolgimento, e questo è un punto importante, della famiglia di Brancaccio, nella strategia stragista di “Cosa Nostra” con l’attacco alle istituzioni dello Stato e della Chiesa.

Infine l’agente Restivo Paolo, il sovrintendente Passafiume, i consulenti tecnici dott. Milone e Prugnetti, gli esperti balistici Farnetti e Azzolina, confermeranno tempi e modalità del commesso omicidio che mi permetto di ricordare ha trovato conferma indiretta nelle dichiarazioni di un collaboratore che proprio ha permesso di ricostruire la conoscenza dall’esterno delle modalità dell’omicidio.

Si chiede, inoltre, di produrre al fine di dimostrare l’esistenza, la struttura e le regole comportamentali di “Cosa Nostra”, copia delle sentenze passate in autorità di cosa giudicata, dei cosiddetti maxi processi, celebratisi nel recente passato davanti codesta Corte di Assise.

Si chiede di produrre sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di Castiglione Gaetano e Catanzaro Antonino. Sono quei due soggetti che hanno pesantemente minacciato, al fine di non farli ulteriormente testimoniare e parlare in questo processo, soggetti già vicini a padre Giuseppe Puglisi, nonché si vuole produrre ancora sentenza di condanna, emessa con le forme del rito abbreviato e non appellabile in quanto condannato a pena che non deve essere scontata, nei confronti di Nangano

Salvatore, quel medico di Brancaccio, che era stato incaricato dalla famiglia mafiosa di Brancaccio di seguire i movimenti del padre Giuseppe Puglisi.

Si chiede ancora di produrre documentazione amministrativa tutta meglio descritta in un elenco che ci riserviamo di produrre, relativa ai rapporti fra il comitato intercondominiale di via Azzolino Hazon, la Prefettura, il Comune di Palermo e il consiglio di quartiere di Brancaccio. Si chiede infine di sottoporre gli imputati ad esame dove gli stessi vi consentano”.

Successivamente, in varie udienze discontinue nel tempo, a causa della concomitanza con altri procedimenti nei quali i Graviano erano imputati, venivano esaminati i testi ed i collaboratori di giustizia indicati dal P.M. a conclusione della esposizione introduttiva, quali La Barbera Salvatore, Balistreri Serafino, Guida Giuseppe, Romano Mario, Martinez Giuseppe, Porcaro Gregorio, Palazzolo Salvatore, Lipari Antonino, Carini Giuseppe, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Contorno Salvatore e La Barbera Gioacchino (questi ultimi due si avvalevano della facoltà di non rispondere), Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Di Matteo Mario Santo, Pennino Gioacchino, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Piero, Calvaruso Antonio, Cosentino Antonino, Messina Francesco, Pellizzari Maria Luisa, Giuttari Michele, Obinu Mario, Manganelli Antonio, Pomi Domenico, Minicucci Marco, Bossone Davide, Brancadoro Andrea, Renna Rosario Mario, Cravana Gaetano, Farnetti Martino e l'imputato Graviano Giuseppe.

Frattanto veniva tratto in arresto in data 19/06/97 Grigoli Salvatore, che immediatamente cominciava a collaborare.

Per quanto riguarda il presente procedimento all'udienza del 7 luglio 1997 rendeva spontanee dichiarazioni che appare opportuno riportare testualmente nei passi più salienti, costituendo la sua collaborazione una svolta decisiva, la chiave di lettura dell'omicidio di padre Puglisi, indicando causale, mandante ed esecutori, primo fra tutti se stesso, autore materiale dell'omicidio: "Io vorrei collaborare, dicevo con la giustizia, quindi definendomi collaboratore. Però per quanto riguarda questo processo vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio. Riguardo... io cominciai già a pensare qualcosa del genere all'incirca, riguardo sul pentirmi, un sei mesi addietro a questa parte... cominciai a... E mi ha dato modo di pensare questo il fatto che da un anno a questa parte io non ero più sostenuto da nessuno, né economicamente né... cioè in poche parole io non ero più in condizioni di campare, come si suol dire, la famiglia, mi sono dovuto persino impegnarmi dell'oro che avevo io per potere mandare dei soldi a casa... e fare... altre cose, addirittura farmi prestare dei soldi per potere tirare avanti i miei figli e questa cosa mi ha cominciato a fare pensare io con chi... per tutta... per gran parte della mia vita, con chi ho avuto a che fare, se è stato giusto le cose che ho commesso, i delitti... cioè questa cosa mi cominciò a far pensare se era stato giusto quello che avevo fatto io per conto di questa organizzazione. E da questo ecco che io ho deciso anche di collaborare con la giustizia.... adesso vorrei dire io cosa sono a conoscenza e le mie responsabilità riguardo il delitto di padre Puglisi. Vorrei



premettere un'altra cosa, che io... tengo a precisare che non è assolutamente vero il fatto che io mi sia vantato, dopo aver commesso questo omicidio, perché non ne trovavo le ragioni, non me ne vantavo per altri omicidi... figuriamoci di questo che già... anche perché, dopo averlo commesso, ci pensavo spesso a questo omicidio e non vedevo la ragione per cui è stato fatto... anche se i motivi ne sono a conoscenza, ma non mi sembravano motivi validi per uccidere un prete.

Prima... volevo precisare un'altra cosa, prima dell'omicidio, ho commesso un altro reato, lo dico perché secondo me è attinente a questo omicidio. Fummo incaricati io, Spatuzza e Guido Federico di bruciare tre porte di tre famiglie di uno stabile di via Azzolino Hazon, nei dintorni di questa via... perché queste persone erano vicine a padre Puglisi.

I fatti che io conosco, le responsabilità dell'omicidio sono quelli che un giorno... non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio, sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non ne parlassi con lui. Quindi una sera... cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto... ci recammo per armarci, anche se poi l'unico a essere armato ero io e lo attendemmo nei pressi di casa. Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque... non avevamo né macchine rubate, né motociclette, niente di tutto questo, eravamo con le

macchine...una era di disponibilità del Giacalone, un BMW e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa, del... lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre, questa è una rapina. Allorchè il padre neanche si era accorto di me... e il padre, fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrise... } sorrise e gli disse allo Spatuzza "me l'aspettavo". Allorchè io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso. Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza... dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona industriale cosiddetta Valtras, uno stabilimento di export-import... una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca già era latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le marche da bollo. Tra le altre cose ricordo che c'era una lettera... non ricordo se è stata inviata al padre o... c'era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all'incirca 300 mila lire e poi altri pezzettini di carta... Vorrei premettere che il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l'omicidio... cioè l'omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche

tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7 e 65, non è un'arma consueta agli omicidi di mafia. Dopo di ciò... questo è quello che io sono a conoscenza...”.

Al termine il Pubblico Ministero ne chiedeva l'esame che la Corte ammetteva e veniva espletato all'udienza del 28/10/97 nel corso del quale venivano approfonditi i temi già spontaneamente dal Grigoli enunciati.

A richiesta della difesa di Graviano Filippo venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dal Grigoli il 24/6/97 al Procuratore della Repubblica di Firenze ed al Procuratore della Repubblica di Palermo il 26/6/97.

Frattanto l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei testi adottati dalla difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Il processo subiva una battuta d'arresto a causa di una prolungata assenza del Presidente per malattia e del trasferimento del giudice a latere, Maria Giovanna Romeo, ad altro ufficio.

Quest'ultima circostanza rendeva necessaria la rinnovazione del dibattimento disposta con ordinanza del 21/9/98 a seguito della quale con ordinanza dell'8/10/98 la Corte, nella nuova composizione, dichiarava utilizzabili gli atti dell'attività istruttoria compiuta, ma disponeva un nuovo esame di Grigoli Salvatore che avveniva all'udienza del 27/10/98.

MOTIVI DELLA DECISIONE**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA'**

Il compendio probatorio acquisito nel corso della lunga e complessa istruzione dibattimentale si basa prevalentemente sulle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti Grigoli Salvatore, coimputato chiamante in correità, sugli elementi addotti a sostegno della loro attendibilità e sui riscontri e conferme scaturiti dall'attività investigativa.

Le principali fonti di accusa sono, tuttavia, costituite da chiamate in correità o in reità che devono essere valutate secondo i principi affermati dalla Suprema Corte che è opportuno riassumere per dare ragione delle conclusioni alle quali la Corte è pervenuta con le statuizioni adottate nel dispositivo letto all'udienza del 5/10/99.

Come è noto, l'art. 192, comma 3° C.P.P. ha, da un lato, elevato al rango di elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall'imputato di reato connesso, riducendone la distanza rispetto alla prova testimoniale.

Ma, dall'altro, negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare, ha normativamente consacrato le remore e diffidenze che hanno sempre circondato questo tipo di prova, in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria: non foss'altro perché, anche a prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in ordine alle sue qualità morali ed all'eventuale persistenza di legami con ambienti criminali, si tratta pur sempre di un soggetto che non è giuridicamente obbligato a dire la verità.

E infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l'implicita qualificazione insita nella locuzione "altri elementi di prova", unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri "indizi" di cui parla il secondo comma dello stesso art. 192.

Ma al contempo, è mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia, necessita di "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": con ciò ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato solo sulla base di una chiamata in correità, senza il supporto di elementi confermativi ab extrinseco.

La trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali della verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l'ordine logico delle questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni incriminanti "sono valutate unitamente" ai riscontri; ed a questi ultimi assegna la funzione di confermare l'attendibilità della prima.

Ecco perché, prima di procedere all'individuazione e conseguente vaglio dei riscontri, occorre anzitutto valutare quale grado di attendibilità la chiamata di correo abbia in sé, indipendentemente da eventuali conferme ab extrinseco.

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. per tutte Cass. S.U. 21/10/92, MARINO), ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente ed accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua **personalità**, alle sue **condizioni socio-economiche e familiari**, al suo **passato**, ai **rapporti con i chiamati in**

correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa nei confronti di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della **precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa (Cfn. anche **Cass. 29/10/96, TOTARO; Cass. 30/01/97, ARIENTI; Cass. 4/04/97, SERAFIN**).**

In particolare, per il primo dei profili di valutazione richiamati, deve tenersi presente che quando — ed è la regola — il chiamante è un collaboratore di Giustizia, tanto più se ammesso al programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata. Ma né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad indice di resipiscenza o di metamorfosi morale) possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri parametri, quali, oltre a quelli già ricordati, la persistenza nelle

medesime dichiarazioni, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte (Cfr. Cass. 6/05/94, SICILIANO).

Ma soprattutto, contano **“le ragioni che possono aver indotto alla collaborazione, dovendosi mettere in discussione l’attendibilità intrinseca ogniqualvolta la dichiarazione possa essere ispirata da sentimento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi inquirenti, assecondandone l’indirizzo investigativo”** (Cfr. Cass. 1/10/96, PAGANO).

Tra i requisiti essenziali dell’attendibilità intrinseca, oltre a spontaneità e genuinità, costanza e coerenza logica del racconto, figurano anche l’**immediatezza** e l’**univocità** delle dichiarazioni, unitamente all’assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (v. Cass. Sez. VI 1°/06/94 n. 6422). E all’assenza tanto di suggestioni o condizionamenti da parte degli inquirenti, quanto di velleità di protagonismi; nonché di un interesse diretto o personale all’accusa, con riferimento a motivi di oggettivo contrasto con il chiamato, o a sentimenti di rancore o inimicizia, o a disegni di vendetta e spirito di rivalsa.

Ne segue che particolarmente rigoroso deve essere il vaglio di attendibilità di una chiamata caratterizzata da una “progressione” delle accuse nei riguardi del medesimo chiamato, che diviene via via destinatario di nuove e più dettagliate rivelazioni.

E’ anche vero che, in proposito, il S.C. ha più volte statuito che “la confessione e la chiamata di correo possono, **senza necessariamente divenire inattendibili**, attuarsi in progressione ed ispessirsi nel tempo,



specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento ed un'integrazione" (Cfr. Cass. 1°/02/94, GREGANTI; e cnf. Cass. 19/12/96, CIPOLLETTA).

S'intende, però, che in quest'ipotesi il vaglio di attendibilità intrinseca passa attraverso un esame rigoroso dei diversi contesti in cui sono stati resi i vari segmenti della progressione accusatoria e delle ragioni che possono spiegare, in particolare, la mancata rivelazione, fin dalle prime dichiarazioni concernenti lo stesso fatto e/o il medesimo chiamato, di dati ed elementi essenziali del complessivo enunciato accusatorio.

Tanto più che "esiste una profonda differenza tra l'imputato occasionalmente chiamante in correità in un singolo processo e l'imputato che invece è chiamante in correità in base ad un rapporto contrattuale di collaborazione con lo Stato, che ha come contenuto essenziale l'obbligo di deporre su tutti i reati che siano a conoscenza del collaborante, indicandone i responsabili" (Ass. Catania, 12/05/95, SANTAPAOLA), o fornendo (subito) tutte le informazioni in suo possesso, utili ad identificarli.

Al contrario, costituiscono indici particolarmente probanti di attendibilità il confessato coinvolgimento personale del chiamante — che in questo caso ricopre allo stesso tempo il ruolo di accusante e confitente — nel medesimo fatto narrato: a maggior ragione se si tratta di reati dei quali non era neppure sospettato; ma, più in generale, quando narri di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che sono stati riscontrati nel corso delle indagini e che potevano essere noti solo a chi avesse preso parte ai fatti rievocati, o comunque ne avesse avuto

percezione diretta (In termini, Cass. 16/06/92 n. 6992; Sez. VI, 19/01/96, n. 661). Ma va anche precisato che l'art. 192 menziona, quali autori delle dichiarazioni ivi disciplinate, il coimputato del medesimo reato in relazione al quale rende dichiarazione, senza distinzione tra l'ipotesi che di esso si riconosca colpevole oppure no, e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12. Sicchè "la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesso pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza **assume rilievo solo nell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito**" (così Cass. 16/01/95, CATTI).

E' evidente poi che nell'ultima ipotesi menzionata, la valutazione sull'affidabilità della chiamata di correo tracima indistintamente dal versante interno della credibilità a quello sempre contiguo dell'attendibilità estrinseca.

Invece, nei riguardi della chiamata indiretta, o "de relato" si impone un controllo più rigoroso sia dell'attendibilità intrinseca che di quella estrinseca.

La chiamata in correità, invero, "può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi 3° e 4° dell'art. 192, dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione, da parte di ciascuno di

essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche" (Cfr. Cass. 10/05/93, ALGRANATI).

Considerazione che ben può estendersi ai processi di conoscenza e di circolazione delle informazioni interni ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, in quanto congenitamente caratterizzata dal vincolo dei suoi adepti ad osservare obblighi di segretezza e riserbo assoluto.

Nondimeno, l'affidabilità dell'accusa, in tal caso, deve essere valutata non solo con riferimento all'autore della dichiarazione "de relato", ma anche in relazione alla sua fonte di cognizione, che anche la fonte originaria della propalazione accusatoria) e che spesso resta estranea al processo, con inevitabili refluenze sull'efficacia probatoria della stessa chiamata "de relato".

L'autore della chiamata non è lo stesso dichiarante, che al reato oggetto della chiamata non partecipò, bensì colui che gli riferì il fatto.

Ne segue, in primo luogo, che, a differenza della chiamata diretta — che, sia pure con il conforto degli altri elementi di prova cui allude il terzo comma dell'art. 192 C.P.P., assurge essa stessa a fonte di prova — quella indiretta ha una valenza tipicamente indiziaria, nel senso che non è direttamente rappresentativa del fatto da provare.

Per vagliare l'attendibilità dell'accusa che vi è contenuta, si richiedono quindi elementi di riscontro specifici ed una concordanza con elementi oggettivi afferenti al fatto da provare tale da rendere quanto meno probabile la colpevolezza del chiamato. (Cfr. in termini, Cass. Sez. VI 9/10/96, BELLOCCO, secondo cui "quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è

sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti”).

Come tale, occorre più che mai acquisire elementi corroboranti dell’assunto, prima di prestar fede all’accusa, e non fermarsi all’accertamento dell’attendibilità intrinseca della fonte primaria. (V. Cass. 18/05/94, CLEMENTI).

Nel vagliare poi tale fonte, con riferimento all’accusa di partecipazione ad un’associazione criminale o ai delitti ascrivibili a detta associazione, assume un particolare rilievo la circostanza che la persona indicata dal chiamante “de relato” come fonte di conoscenza dei fatti oggetto della propalazione accusatoria non solo appartenga a sua volta allo stesso sodalizio criminoso cui è riferibile il reato in oggetto; ma rivesta in esso una posizione di spicco, che ne comporti una sicura conoscenza delle azioni criminose intraprese dal gruppo e dalle persone che vi partecipano. (Cass. 10/11/95, RAGNO).

In ogni caso, quale che sia l’oggetto dell’accusa ed il contenuto dell’imputazione, dovrà curarsi l’individuazione di adeguati riscontri esterni che diano contezza e certezza, quanto meno, delle seguenti circostanze: che il dichiarante sia stato effettivamente informato dei fatti dalla persona che ha indicato; che quest’ultima ne sia stata effettivamente testimone diretto o compartecipe; e infine, e soprattutto, che tali fatti siano effettivamente riferibili al chiamato in (cor)reità. (In altri termini, Cass. S.U. 21/04/95 COSTANTINO e Cass. 13/02/96, MINCIONE).

Si intende poi che un'indagine penetrante sull'attendibilità intrinseca del chiamante si impone solo se la chiamata in correità sia l'unico elemento di prova e gli altri elementi costituiscano soltanto un riscontro di tale attendibilità e non essi stessi, o per lo meno alcuni di essi, elementi di prova a carico dei chiamati. "Invero, allorché alla chiamata in correità si affiancano altri elementi probatori o indiziari che a loro volta dimostrano, anche se non compiutamente, le responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola di cui all'art.192, comma 3°, bensì le regole generali in tema di pluralità di prova e di libera valutazione di esse da parte del giudice" (Cfr. Cass. 28/02/94, BADIOLI).

Ultimata la verifica relativa all'attendibilità intrinseca, ancorché con esito del tutto soddisfacente, deve ugualmente passarsi all'esame dei riscontri convalidanti, in difetto dei quali quell'esito non sarebbe comunque idoneo a fondare un giudizio certo e definitivo di attendibilità.

Ed invero, l'apparente spontaneità delle dichiarazioni e la precisione e puntualità nella ricostruzione dei fatti, come pure la costanza e coerenza logica del racconto e la simultanea presenza di tutti gli altri indici di affidabilità della dichiarazione incriminante non escludono, di per sé, che questa possa essere ordita e accuratamente congegnata a fini calunniatori o comunque di manipolazione della verità dei fatti. Oppure, che sia frutto di involontaria confusione e sovrapposizione di ricordi.

Di contro, la parziale discordanza tra versioni dello stesso fatto in tempi diversi, le imprecisioni e anche contraddizioni non eclatanti potrebbero trovare una congrua giustificazione nelle particolari circostanze in cui si sono verificate ed in momentanei offuscamenti della memoria o

turbamenti emotivi e persino nell'incapacità, anche per carenze culturali ed espressive, di offrire una ricostruzione dei fatti il cui nesso logico sia di chiara ed immediata percezione.

D'altra parte, una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, cioè la sua credibilità, non si può pervenire *omisso medio* all'esame dei riscontri esterni, occorrendo che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Trattasi di procedimento ineludibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.192, co.3°. (Cosi' **Cass. 31/01/96, ALLERUZZO**).

Deve essere chiaro invece che tra i due piani di valutazione – verifica dell'attendibilità intrinseca e vaglio dei riscontri esterni – intercorre un nesso di priorità logica e non di subordinazione, giacché il ricorso alla seconda non è rigidamente condizionato all'esito (positivo) della prima. E' vero piuttosto che entrambe vanno operate in modo da bilanciare tra loro le diverse componenti valutative per giungere ad un giudizio di sintesi mirato all'accertamento della verità dei fatti e della fondatezza (o meno) dell'accusa, attraverso una valutazione unitaria di tutti gli elementi di prova.

Non sarebbe corretto quindi, ricavare da un esito incerto o contraddittorio dell'esame relativo all'attendibilità intrinseca un'aprioristica efficacia preclusiva del confronto con ulteriori elementi,

proprio perché il contestuale apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbe evidenziare elementi di conferma in grado di bilanciare il non felice esito del primo approccio. (Cfr. Cass. Sez. I, 30/01/92 n. 80).

E' anche vero però che gli "altri elementi di prova", necessari per corroborare l'efficacia probatoria della dichiarazione incriminante, debbono essere tanto più consistenti quanto più incerto e malfermo sia risultato l'esito dell'indagine sui profili di attendibilità intrinseca: e viceversa. (Cass. Sez. V, 22/01/97, BOMPRESSI).

Al riscontro estrinseco, peraltro, non si richiede la natura e tanto meno la consistenza di prova sufficiente a dimostrare la colpevolezza, chè altrimenti non vi avrebbe bisogno delle accuse del chiamante e la disposizione di cui al secondo comma dell'art.192 C.P.P. sarebbe del tutto inutile.

Occorre invece che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente, formando oggetto di un giudizio complessivo ed unitario (Cfr. Cass. 28/11/94, BELLAGAMBA). E da ciò anche la possibilità di inferire l'attendibilità della chiamata anche da elementi di indole logico-deduttiva, come una ritrattazione inattendibile (Cass. Sez. VI, 13/02/95 n. 1493 e Cass. Sez. VI, 1/06/94 n. 6422).

L'art.192 cit. non autorizza preclusioni né contiene alcuna predeterminazione, quanto alla natura e specie degli elementi suscettibili di costruire riscontri idonei a confermare l'attendibilità della chiamata in correttezza (Cfr. già Cass. S.U. 13/02/90, BELLI; e Cass. Sez. I, 24/07/92, BONO).



Anzi, deve precisarsi che la locuzione “altri elementi di prova” non va intesa nel senso che occorra la presenza di una effettiva pluralità di riscontri, ben potendo il giudice formare il suo libero convincimento anche su di un solo elemento di prova che valga a corroborare adeguatamente la chiamata di correo. (Il termine “altri” sta per ulteriori e diversi, intendendosi solo che l’elemento confermativo deve desumersi da un dato processuale esterno alla chiamata, il quale, senza necessariamente investire in modo diretto il *thema probandum*, valga tuttavia a confermare *ab extrinseco* l’attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata già verificata nella sua affidabilità intrinseca).

A titolo meramente esemplificativo, data l’estrema varietà dei riscontri possibili, basterà ricordare che la giurisprudenza vi annovera il riconoscimento fotografico, gli accertamenti di P.G., la riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati e descritti dal dichiarante, l’esito di pedinamenti o sequestri e perquisizioni, ed ancora, i legami tra il dichiarante ed altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso; l’accertata disponibilità da parte del chiamato di immobili, autovetture o altri mezzi impiegati per la consumazione di reati ecc.

Ma vale ribadire che i riscontri oggettivi non sono necessariamente costituiti da elementi che forniscano già in sé la prova autonoma del fatto, ché altrimenti si verrebbe a negare in radice il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali invece appaiono strutturalmente assimilabili alla prova diretta. Soprattutto non sarebbe di alcuna utilità la ricerca di un riscontro alla attendibilità della chiamata di correo, né avrebbe senso, sul piano normativo, porre il problema di una verifica di tale attendibilità.

E difatti una costante giurisprudenza del S.C. insegna che i cosiddetti riscontri estrinseci possono consistere in dati obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purché, complessivamente considerati e valutati, risultino idonei ad avvalorare l'attendibilità dell'accusa.

Da ciò la possibilità di meri riscontri logici, costituiti cioè dalla congruenza logica di fatti e circostanze in relazione al contenuto delle accuse ed al contesto in cui si iscrive lo specifico addebito. (Né occorre che il riscontro concerna direttamente il *thema decidendum*, poiché esso rileva solo al fine di confermare ab extrinseco l'attendibilità della chiamata. Basta quindi che inerisca a fatti che riguardano direttamente la persona dell'accusato in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato: **(Cass. Sez. I, 19 Febbraio 1990 PESCE)**).

Così il comportamento del chiamato, ancorché successivo al fatto reato, valutato nel contesto di tutte le risultanze probatorie e congruamente apprezzato, può costituire un valido riscontro **(Cfr. Cass. 26/03/92, PELLEGRINI)**.

E l'acclarata falsità dell'alibi difensivo, che in sé considerato è un mero indizio a carico, inidoneo – in applicazione della regola di giudizio di cui al co.2° dell'art.192 a fondare un giudizio di colpevolezza – costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa della attendibilità delle dichiarazioni del chiamante **(Cfr. Cass. 22/03/96, ARENA)**.

Il fatto poi che, ad evitare qualsiasi rischio di circolarità della prova, l'elemento di riscontro debba avere un contenuto e soprattutto un'origine autonoma ed indipendente rispetto alla dichiarazione accusatrice di cui

deve verificare l'attendibilità, non significa che esso debba necessariamente consistere in un dato oggettivo come le risultanze di una perizia o un documento ecc.

Al contrario, il riscontro può anche consistere in un elemento in sé soggettivo, purché di significato univoco.

In tale prospettiva, natura di riscontro addirittura privilegiato deve riconoscersi alla confessione di uno o più dei chiamati, alla cui efficacia confermativa difficilmente si sottraggono anche le dichiarazioni riguardanti che si trovi nella medesima posizione dell'imputato reo confesso (Cfr. in termini, Cass. Sez. I, 6 Febbraio 1992 BARALDI).

Analoga efficacia dimostrativa può riconoscersi alle dichiarazioni del soggetto destinatario dell'altrui chiamata di correo le quali, pur senza assumere valenza confessoria, offrano elementi anche soltanto parziali, ma adeguati e convincenti, di conferma della chiamata detta (Cfr. Cass. 23/03/94, MESSINA).

Come pure deve qualificarsi riscontro alle dichiarazioni di un coimputato — o di un imputato di reato connesso — rilevante ai sensi dell'art.192, co.3° C.P.P., una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato, riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall'imputato medesimo al teste, o ad un terzo alla presenza del teste stesso (Cass. 22/06/93, RHO).

E in qualche caso riscontri idonei possono essere persino dichiarazioni che promanano dallo stesso chiamante: per esempio, dichiarazioni accusatorie dello stesso tenore di quelle poi ribadite in sede giurisdizionale, ma che il chiamante abbia reso al di fuori e prima del procedimento. (In tal

caso, proprio perché esterne al procedimento quelle dichiarazioni, sebbene provenienti dalla stessa fonte, possono essere qualificate come elementi di prova diversi dalla chiamata in correità; mentre il fatto che siano antecedenti all'inizio del procedimento e rese in un momento in cui l'insorgenza del procedimento non era neppure prevedibile, esclude il vizio di circolarità della prova)

Ma i riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi (cosiddette "dichiarazioni incrociate") sempre che ne sia stata vagliata la credibilità intrinseca ed accertata la reciproca indipendenza in modo da escludere che le rispettive dichiarazioni possano essere state concertate o promanino da una stessa fonte di affermazione.

Non è invece necessario che la seconda o comunque le ulteriori chiamate in correità a riscontro della prima siano a loro volta supportate da riscontri oggettivi, se non che per quel tanto che appaia indispensabile a scongiurare il rischio della circolarità della prova. Ma a tal fine è sufficiente che ad una rigorosa verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata si aggiunga il riscontro di circostanze obiettive afferenti, se non alla specifica posizione del chiamato in correità, al contesto dei fatti e delle vicende in cui si inscrivono le accuse nei suoi confronti.

Sul punto, il S.C. ha anzi ribadito il più drastico principio secondo cui quando il riscontro consiste in un'altra chiamata di correo (ed una volta acclarata l'intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni) non è necessario che questa sia convalidata da ulteriori elementi esterni giacché,

in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (Cfr. Cass. Sez. I n. 80/92).

Pretendere infatti l'auto-sufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe a renderè ultronea la chiamata di correo. E' vero invece che, nell'ipotesi di più chiamate in correità "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (Cfr. Cass. Sez. I, 1° Agosto 1991 n. 8471).

L'attenzione si concentra allora sui parametri e criteri di valutazione della reciproca attendibilità di più chiamate di correo nel senso delle effettive idoneità di ciascuna di esse a corroborare l'efficace probatoria delle altre.

Al riguardo, condizione minima necessaria è, ovviamente, la **convergenza sostanziale**, che assume tanto più rilievo quanto più circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni.

Non per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapposibilità dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto. Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del *thema probandum* e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonché sull'identità del destinatario della chiamata; mentre eventuali smagliature e discordanze, anche sostanziali, non inficiano la sostanziale affidabilità delle dichiarazioni quando possano trovare plausibile spiegazione in ragioni

diverse da quelle del mendacio di uno o più fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice di reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, che promanano da fonti diverse. (In termine, **Cass. Sez. I, n. 80/92 cit.; Cass. Sez. I, 31/05/95, n. 2328**).

Ma oltre a questo dato obiettivo (della sostanziale convergenza e concordanza) debbono tenersi in debito conto la **contestualità** congiunta alla **reciproca autonomia** delle dichiarazioni e delle fonti da cui promanano le informazioni su cui esse si fondano; e, più in generale, tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i rassicuranti connotati della **reciproca autonomia, indipendenza ed originalità**.

Anche qui va però precisato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di Giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo conoscitivo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri, rese pubbliche nel corso dei dibattimenti: soprattutto quando nelle successive siano comunque ravvisabili elementi di novità ed originalità e, comunque, in assenza di altri e comprovati elementi che depongano per un recepimento delle dichiarazioni anteriori al fine di manipolare quelle successive.

Di conseguenza, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni osta di per sé ad una valutazione positiva dell'originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere

accertata in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente il pari radicamento dei due propalanti nella medesima realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano (Cfr. **Cass. Sez. I, 80/1992 cit. e Cass. 4108/96 cit.**).

In conclusione, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art.192, co.3°, che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato (Cfr. **Cass. 15/11/96, LOCOROTONDO**).

Gli elementi di riscontro, peraltro, non devono necessariamente essere oggettivi, relativi ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in altre chiamate in correità, nonché in tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni collegamenti e relazioni (spaziali e temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato (Cfr. **Cass. 5/04/93, PULLARA'**).

Ma è anche vero che, per poter assolvere alla loro funzione – che è pur sempre quella di verificare la fondatezza di un'accusa promanante da un soggetto che riveste la qualità indicata dall'art.210 C.P.P. – i riscontri debbono avere una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell'accusa stessa (Cfr. **Cass. 9/02/96, SARAJLIC**).

Più precisamente, requisiti necessari ed imprescindibili per l'utilizzabilità di un dato oggettivo o anche dichiarativo come riscontro estrinseco — cioè come elemento confermativo dell'attendibilità delle accuse formulate dal correo o imputato di reato connesso — sono la **certezza**, l'**univocità** e la **specificità**.

A)La **certezza**: nel senso che deve trattarsi di un elemento (esterno) sicuro quanto al suo accadimento o alla sua sussistenza; e a tal fine esso deve essere altresì **autonomo** rispetto alla chiamata, e va accertato anche nella sua correlazione logica con la dichiarazione accusatoria in modo da rafforzarne l'attendibilità.

B)L'**univocità**: nel senso che deve essere univocamente interpretabile come conferma dell'accusa. Sotto questo profilo, l'elemento assunto come riscontro non deve presentare alcuna nota di ambiguità, che sia risolvibile solo utilizzando come sostegno proprio il dato probatorio — la stessa chiamata in correità — da riscontrare.

Infatti, “la necessità che la chiamata in correità sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico” (Cfr. **Cass. 8/01/96, CASTIGLIA**). E non è superfluo rammentare che, nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata da manifesta illogicità la motivazione di un provvedimento cautelare che aveva utilizzato come riscontro la dichiarazione resa da un imputato di reato connesso, interpretata univocamente soltanto con il sostegno della chiamata di correità da riscontrare).

C) La **specificità**: nel senso della inerenza a fatti e circostanze anche marginali, ma comunque significativi rispetto al contenuto delle dichiarazioni ed all'oggetto dell'accusa da riscontrare.

Così non è, quando l'elemento che si pretende di addurre a riscontro si risolve in circostanze generiche, qual è l'asserita appartenenza dell'accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone, o l'indicazione derivante da una causale tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata *aliunde*; o ancora, promanante dalla situazione contestuale in cui il fatto si è verificato, e/o da legami di amicizia, di costituzione delinquenziale e interesse che in un certo momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati" (Cfr. Cass. 16/10/90, ANDRAOUS e cnf. Cass. 30/01/97, ARIENTI).

Peraltro, il connotato della specificità implica soltanto che i detti elementi (di riscontro) siano ricollegabili al fatto ed al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti (Cfr. Cass. 10/05/93, ALGRANTI. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la partecipazione autonomamente accertata di taluno ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti, potesse costituire un elemento di riscontro sufficientemente specifico alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, indicasse, in modo oggettivamente credibile, quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultavano effettivamente commessi).

La giurisprudenza prevalente esclude poi che possano valere come riscontri esterni tutti quei dati come la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la sua costanza e fermezza, il carattere disinteressato e l'assenza di un movente calunniatorio: tutti fattori che, essendo solo degli attributi della chiamata di correo, rilevano unicamente ai fini del giudizio sulla sua affidabilità intrinseca.

Ma neppure valgono come riscontri obbiettivi la ricchezza dei dettagli riferiti dal dichiarante, in ordine ai rapporti di parentele e di conoscenza o di affari del chiamato; alla sua eventuale attività lavorativa ed alle condizioni di vita personali e familiari; o la circostanza che il chiamato in correità appartenesse all'ambito di conoscenze del dichiarante ed al suo stesso ambiente delinquenziale (Cfr. Cass. 19/02/93, FEDELE). Anche questi elementi, in quanto ne attestano la conoscenza della persona del chiamato, depongono semmai per l'attendibilità intrinseca del dichiarante.

Ma soprattutto, qualsiasi natura ed oggetto abbiano, gli elementi di riscontro debbono la loro efficacia confermativa alla valenza individualizzante. E, in particolare, non basta un riscontro generalizzato, ancorché effettivo: è necessario che ognuno dei fatti denunciati, e altresì la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente confermate in motivazione, poiché la veridicità accertata riguardo ad uno o più punti non si estende necessariamente a tutti gli altri. (Cfr. già Cass. 24/10/90, FRANZA).

Da ciò il principio di **SCINDIBILITA'** o **FRAZIONABILITA'** della chiamata di correo, quando più siano le accuse o i destinatari della singola propalazione accusatoria: "La conferma dell'attendibilità delle

chiamate di correo, ad opera dell'elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correttezza: ne consegue che non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando dunque l'inefficacia delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti" (Cfr. Cass. 30/01/92, ABBATE cit. e cnf. anche Cass. 25/10/94, SOLDANO).

In realtà, il rigoroso indirizzo interpretativo sopra riportato riferisce e limita la necessità del riscontro individualizzante al singolo enunciato accusatorio, specificando che gli elementi di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso — abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile, ovvero siano a lui favorevoli — debbono vertere “non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona a cui esse si riferiscono. (Cfr. Cass. 22/03/96, ARENA. E in termini già Cass. 13/04/92, TOMASELLI: “Tenuto conto della *ratio legis*, si deve ritenere che gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato”).

Ma questo non significa che oggetto di riscontro debbano essere tutti i fatti e le circostanze di cui il dichiarante abbia riferito, ovvero ciascuna dichiarazione in ogni sua parte, giacché resta fermo il principio che “gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica

dell'attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati" (Cass. 9/03/90, FURLANETTO).

In altri termini, gli "altri elementi di prova" che il giudice deve valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è semplicemente quella di confermare, come d'altro canto emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione. Una conferma, però, che si richiede "in relazione allo specifico fatto da provare, che costituisce il contenuto delle dichiarazioni accusatorie" (Cass. 20/12/93, BALZARETTI).

Ne segue che i detti elementi confermativi possono riguardare anche circostanze marginali del fatto investigato, purché corroborativi dell'attendibilità delle dette dichiarazioni, cosicché, valutati congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto della partecipazione o meno ad essa della persona cui il dichiarante si è riferito (Cass. 19/02/93, FEDELE).

Quanto all'idoneità dei riscontri esterni a confermare l'attendibilità dell'accusa, essi possono essere, come già detto, di qualsiasi natura e specie, tenendo presente che "oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso in tutte le sue componenti oggettive e subiettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante". (Cass. 1°/04/92, BRUNO; e cnf. Cass. 13/03/97, LEUCI).

In particolare, quando le propalazioni accusatorie “riguardino un’unica posizione o siano comunque valutate con riguardo ad un’unica posizione, l’esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell’ambito della posizione interessata, di adeguata significanza” (Cass. 10/05/93, ALGRANATI).

D’altra parte è innegabile che “qualora le dichiarazioni accusatorie rese da soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3° e 4° dell’art.192 risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obbiettività, ciò, rafforzando l’attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull’ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo” (Cass. 30/01/92, ALTADONNA).

Ma le precisazioni e i distinguo suesposti non fanno venir meno, né contraddicono la necessità dei riscontri cosiddetti “individualizzanti”, che si riconnette a sua volta al principio parimenti richiamato della SCINDIBILITA’ o FRAZIONABILITA’ della chiamata di correo.

È vero infatti che l’art.192, co.3° non richiede che gli elementi confermativi della dichiarazione accusatoria forniscano una dimostrazione autonoma dei fatti oggetto dell’accusa; e tuttavia, in aggiunta alle considerazioni che precedono e in applicazione dei principi ivi richiamati, deve ribadirsi che “non può essere considerato sufficiente a fornire la

conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste il giudice abbia potuto utilmente effettuare l'operazione richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni suaccennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato" (Cass. 30/04/90, LUCCHESI).

Più esattamente, i riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto. Di conseguenza non può essere accolto il criterio della cd. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui nel caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l'esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi di complessiva attendibilità del dichiarante" (Cass. 1°/10/96, PAGANO).

Al contrario, la disposizione di cui all'art.192, co.3° deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o alcuni di essi deve essere confermata *ab extrinseco*, non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono, quanto a contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri" (non potendo gli elementi confermativi dal singolo enunciato ripercuotersi congetturalmente nei confronti di altre accuse, o della stessa accusa ma nei confronti di un altro chiamato, a pena di incorrere in una palese violazione delle prove a norma

del 3° e 4° comma dell'art.192: cfr. (Cass. 30/10/92, GESSO); “sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni per tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra” (Cass. 22/03/96, ARENA).

E a tutto concedere, “se nell'ambito della stessa dichiarazione contenente più accuse nei confronti della stessa persona può non ritenersi necessario un riscontro individualizzante per ogni singolo fatto – in considerazione che in forza di una valutazione complessiva ed in mancanza di elementi contrari, può legittimamente ritenersi che l'autore di un determinato delitto possa essere anche autore di delitti della stessa specie, commessi dallo stesso soggetto in contesti analoghi – non può invece mai utilizzarsi il riscontro positivo che riguardo una determinata persona quale riscontro nei confronti di persona diversa” (Cass. 1°/03/96, PIZZATA).

Peraltro, il principio di scindibilità e la conseguente necessità di verifica non solo della credibilità generale del dichiarante ma anche di ciascuna delle sue dichiarazioni, “costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, ond'è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato ed al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata *aliunde*” (Cass. 22/03/96, ARENA cit.).



Inoltre, il principio di frazionabilità investe la valutazione complessiva della dichiarazione incriminante, ivi compresi i profili di attendibilità intrinseca: “nel senso che l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico” (Cass. 2/11/94, AVETA).

E proprio sul piano dell’attendibilità intrinseca è ben possibile un giudizio diversificato sulle varie propalazioni accusatorie dello stesso chiamante in correità (o in reità), pur restando fermo un apprezzamento positivo sulla sua credibilità complessiva: “soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte vicini nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati” (Cass. 31/01/96, ALLERUZZO).

**IL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E' MATURATO IL
DELITTO E I FATTI ECLATANTI DEL 1993**

La verifica giudiziale delle prove raccolte nel presente procedimento, utilizzate per la ricostruzione della vicenda omicidiaria in esame e l'affermazione della responsabilità degli autori dell'efferato delitto, non può prescindere dal riferimento al contesto ambientale in cui è inserito il grave episodio criminoso ed all'aggregato criminale imperante nell'ambito territoriale in cui il delitto è maturato ed è stato portato a compimento.

L'anno 1993 si era aperto con la cattura del capo indiscusso di "Cosa Nostra", Salvatore Riina, ponendo fine ad una lunga latitanza. Ma già nel 1992 si era assistito ad una stagione di delitti culminati con le stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti (in particolare quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo). E l'ondata di violenza non era destinata ad esaurirsi, poiché era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte di gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 a Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, finalizzati ad instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico al fine di ristabilire la forza e l'impunità dell'organizzazione mafiosa.

Sempre nell'anno 1993 l'attacco ai pentiti veniva espresso con il gesto vile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del collaborante Di Matteo Mario Santo, successivamente barbaramente ucciso, mentre l'aggressione alla Chiesa veniva sferrata con l'uccisione di Don Pino

Puglisi, prete coraggioso che si batteva per gli emarginati fra i quali la mafia arruola le sue reclute e sottomette gli individui con la forza dell'intimidazione e la violenza, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso all'attuazione di progetti rivolti ai ceti più umili, nel tentativo di avviare in quel tessuto sociale sfiduciato un processo reale di rigenerazione collettiva.

RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL DELITTO

La sera del 15 settembre 1993 intorno alle 20,40 veniva ucciso, poco lontano dalla sua parrocchia, padre Giuseppe Puglisi proditoriamente aggredito alle spalle e attinto al capo da un solo colpo di pistola semiautomatica calibro 7,65 sparato da distanza ravvicinata.

Egli si apprestava a rientrare nella sua modesta abitazione in piazza Anita Garibaldi n. 5, quando un sicario gli si faceva incontro e lo fulminava alla nuca con un'arma munita di silenziatore per non suscitare clamore. Il corpo esanime del reverendo rimaneva sul selciato finchè qualcuno, accortosi del corpo inanimato che giaceva in istrada, non dava l'allarme, richiamando l'attenzione di un poliziotto che abitava nei pressi, il quale richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.

Le prime immagini del prete, caduto inerme nell'agguato mortale, venivano descritte attraverso le sequenze rappresentative del racconto del teste Restivo Paolo, agente della Polizia di Stato. Questi nel corso del suo esame, all'udienza del 4/03/96, descriveva la scena che gli si era presentata la sera del delitto nello spiazzo antistante casa sua; egli, infatti, all'epoca del delitto abitava al piano secondo dello stabile sito nel piazzale Anita Garibaldi al civico 3. La sera del 15 settembre 1993 stava cenando con i suoi familiari, allorché aveva avvertito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo, poi identificato per padre Puglisi, disteso supino per terra parallelamente al portone d'ingresso del civico 5. Era immediatamente accorso ed, avendo constatato che il sacerdote, il quale grondava sangue dalla bocca e dal naso, era ancora

in vita, si era premurato di avvertire la Centrale Operativa della Questura. Contemporaneamente era sopraggiunta un'autoambulanza, che evidentemente qualcuno aveva chiamato. Padre Puglisi era stato, quindi, soccorso ed accompagnato in ospedale.

Sulle prime — ha precisato il teste — non si era assolutamente reso conto che si trattava di un omicidio, anche perché non aveva sentito alcun rumore di sparo, ma soltanto le urla delle persone che si erano affacciate ai balconi delle loro abitazioni e verosimilmente avevano visto il religioso, che tutti ben conoscevano, cadere per terra forse urtando contro la sua autovettura parcheggiata nei pressi. Non vi erano, peraltro, segni di aggressione, né tracce o cose che potessero in quel momento far pensare ad un'azione delittuosa: non aveva avvertito rumori di macchine o di motori che si allontanavano; sul momento aveva pensato ad un infarto.

Al suo sopraggiungere, il corpo di padre Puglisi era quasi a ridosso del portone, ad una distanza di circa 30 o 40 centimetri dall'ingresso e — come aveva appreso — aveva in mano le chiavi della serratura.

Il medico-legale, nominato dal P.M., dott. PUGNETTI Paola, all'udienza del 4/03/96 riferiva di avere eseguito l'ispezione esterna del cadavere di Don Pino Puglisi il 16 settembre 1993 alle ore 00,20, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, ove il religioso era deceduto a seguito delle ferite mortali riportate nell'agguato tesogli davanti la sua abitazione. Il decesso era avvenuto da poche ore, come dimostrava l'assenza di rigidità e la temperatura cutanea in decremento. Erano rilevabili la presenza di otorragia destra, segni di agopuntura al gomito di sinistra, un orificio d'arma da fuoco con un orletto ecchimotico alla regione

occipitale sinistra, una deformazione del profilo della regione parieto-temporale-occipitale di destra.

Aveva preso susseguentemente visione del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale, nel quale era annotato che il decesso era avvenuto il 15.9.93, alle ore 20.45, per arresto cardio-circolatorio a seguito di lesioni cranio-encefaliche da arma da fuoco (V. il verbale di visita esterna eseguita dalla teste, nella sua qualità di consulente tecnico del P.M.).

Aveva eseguito la mattina dello stesso giorno 16 settembre 1993, unitamente al dr. Livio Milone, l'autopsia del cadavere. L'esame esterno aveva confermato la presenza di otorragia destra e di rinorragia destra; alla regione retroauricolare sx, a cm. 6 dal lobulo, era visibile l'orificio d'arma da fuoco di forma ovalare, delle dimensioni di cm. 0,9 x 0,5, con orletto ecchimotico escoriativo di cm. 1,5 x 0,8; al cavo del gomito sinistro ed al polso destro erano presenti segni di agopuntura.

L'esame interno era stato limitato solo al capo per l'integrità delle altre parti del corpo. Asportata la calotta cranica, erano stati riscontrati segni di imponente versamento subdurale e subaracnoideo, specie a destra; un quadro di imponente squasso meningo-encefalico con infarcimento emorragico; un tramite trapassante gli emisferi. Asportato l'encefalo e la dura madre, era stata rilevata la presenza, a carico della fossa cranica media, di frattura a tutto spessore che interessava il decorso della rocca petrosa. Nel contesto del lobo temporale destro era stato rinvenuto un proiettile camiciato deformato, con perdita di sostanza.

Si era, pertanto, potuto stabilire che padre Puglisi era deceduto a seguito di gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un colpo d'arma da fuoco, verosimilmente una pistola semiautomatica calibro 7,65 mm. corto, come era desumibile dalle caratteristiche dimensionali dell'orificio d'entrata e dal rinvenimento del proiettile di tale calibro.

La vittima era stata attinta da un unico colpo d'arma da fuoco, esploso entro il limite delle brevi distanze, circa 20 cm. dalla bocca dell'arma desumibile dalle imponenti lesioni e dalla intensità della positività della reazione cromatica nella ricerca dei nitrati. Il colpo immediatamente mortale, viste le gravi lesioni prodotte, era stato esploso con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto ad opera di uno sparatore posto alle spalle della vittima e lievemente alla sua sinistra (V. il verbale di autopsia e la relazione di consulenza medica legale, in data 18.10.93, del dr. Livio Milone e della dr.ssa Paola Prugnetti, prodotti dal P.M.).

AZZOLINA Gaetano, nella sua qualità di responsabile della Sezione balistica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, escusso all'udienza del 4.03.96, affermava di avere esaminato il bossolo cal. 7,65 mm. corto rinvenuto nel corso del sopralluogo ed il proiettile di pari calibro, blindato, deformato e mancante di parte di sostanza, rinvenuto in sede autoptica.

L'esame balistico-comparativo non aveva evidenziato segni di identità con altro materiale balistico della banca dati della sezione. Si era potuto comunque risalire alle caratteristiche dell'arma che aveva sparato — una pistola Beretta, cal. 7,65 modello 34 o 35 — munita di congegno di silenziamento, come poteva evincersi dalla deformazione del proiettile, la

cui blindatura presentava segni di introflessione e lacerazione, che attestavano il suo passaggio attraverso il predetto congegno (vedasi anche la relazione tecnica del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo in data 17.09.1993 prodotta dal P.M.).

PASSAFIUME Daniela nella medesima udienza del 4.03.96 rievocava il suo intervento la sera del 15 settembre 1993, nella sua qualità di sovrintendente di P.S. e componente dell'equipaggio della volante n. 25 in servizio di prevenzione controllo del territorio.

Verso le ore 20.45 la Centrale Operativa della Questura aveva richiesto il loro intervento presso l'ospedale Buccheri-La Ferla, ove era stato segnalato il ricovero di una persona colta da malore, la quale era deceduta. Nel nosocomio avevano appreso che il soggetto ricoverato, identificato per padre Giuseppe Puglisi, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco e si erano, pertanto, portati sul luogo del delitto, ove era stato rinvenuto un bossolo cal. 7,65 nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del padre Puglisi. Per terra vi era qualche rivolo di sangue, ma non vi erano segni eclatanti di un omicidio. Le persone presenti avevano, infatti, riferito che non avevano avvertito alcun rumore di arma da fuoco, ma soltanto il tonfo di una persona caduta per terra: il che aveva appunto fatto ritenere che il sacerdote fosse stato colto da malore. Nessuno aveva visto persone scappare né avvertito rumore di macchine o di motori.

Nel corso del dibattimento veniva chiamato a deporre LA BARBERA Salvatore, il quale era stato nel 1993 il dirigente della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo e si era occupato delle indagini relative all'omicidio di Don Pino Puglisi che erano sfociate nella emissione

dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei mandanti (Giuseppe e Filippo Graviano) e di uno degli esecutori materiali (Grigoli Salvatore) verso la fine del 1994.

Il teste, all'udienza del 13 marzo 1997, ha dichiarato che dirigeva nel 1993 la sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo e si era occupato delle prime indagini relative alla uccisione di Padre Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa di San Gaetano a Brancaccio.

Il reverendo aveva portato avanti una serie di iniziative volte al recupero sociale dell'ambiente degradato del quartiere. Si era, in particolare, accertato che lo stesso aveva posto in essere una serie di tentativi di costruzione di centri di accoglienza, di recupero di alcuni locali, di attivazione della scuola media, con interventi costanti presso le Autorità competenti.

L'omicidio era avvenuto il 15 settembre 1993, verso le ore 20.30-20.45 nel piazzale Anita Garibaldi. Era intervenuto un agente di polizia che aveva trovato il corpo riverso per terra e, ritenendo che il sacerdote fosse stato colto da malore, lo aveva fatto accompagnare all'ospedale Buccheri-La Ferla. Quivi i sanitari avevano constatato che don Puglisi era stato attinto da un colpo di arma da fuoco alla zona auricolare sinistra. La vittima era deceduta poco dopo.

Si era proceduto ad un accurato sopralluogo, nel corso del quale era stato rinvenuto un bossolo cal. 7,65, calibro che era stato parimenti confermato dal proiettile rinvenuto in sede autoptica. L'esame del proiettile aveva evidenziato che questo aveva attraversato la canna di una pistola munita di congegno di silenziamento.

Sul corpo del sacerdote non vi erano segni di colluttazione e si era giunti alla conclusione che egli fosse stato colto di sorpresa. In un primo tempo si era pensato ad una rapina perché le persone interpellate avevano dichiarato che il reverendo aveva sempre con sé un borsello che non era stato trovato, ma tale ipotesi era stata scartata sia per le modalità dell'aggressione e l'uso di un'arma silenziata, sia per il ritrovamento nell'abitazione della vittima di somme di denaro per poco più di un milione di lire e di 100 dollari USA.

Erano state condotte minuziose indagini sulla vita dell'ucciso, sulle attività sociali da lui compiute, sull'impegno profuso per l'acquisizione dei locali del piano cantinato dello stabile di via Azzolino Hazon, costruito dalla Ingar Costruzioni dei fratelli Pilo, in seguito fallita, e da questa venduto, limitatamente agli appartamenti soprastanti, al Comune di Palermo.

Si era accertato che don Puglisi per l'acquisizione di questi locali, che dovevano essere destinati a scuola media, si era mosso unitamente ai componenti del Comitato Intercondominiale di via Hazon, che avevano già promosso iniziative di carattere sociale dirette al recupero dell'ambiente degradato.

I rappresentanti di tale Comitato — Romano, Guida e Martinez — erano stati destinatari di attentati incendiari nel giugno del 1993, da essi regolarmente denunciati.

Si era appreso che in alcune omelie don Puglisi aveva commentato negativamente l'accaduto.

Un attentato incendiario era stato, del pari, consumato in danno della ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di San Gaetano. Il fatto si era verificato nello stesso periodo e, anche in tale occasione, il sacerdote aveva preso pubblicamente posizione, deprecando l'atto incendiario ed il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti.

Un ragazzo di nome Lipari, che operava in parrocchia, per ben tre volte era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti; l'ultimo episodio era stato il più grave, giacché era stato aggredito con un coltello e gli era stata strappata la maglietta.

Le indagini sull'omicidio si erano inizialmente svolte a 360 gradi, non scartando nessuna pista investigativa, comprese le notizie anonime che erano pervenute al 113, tra cui la segnalazione nell'ottobre 1993 della presenza dei cadaveri degli uccisori di padre Puglisi in un determinato posto, nel quale invece erano state rinvenute pistole cal. 7,65.

Si era appreso che nella zona dove insistevano i locali di via Hazon ed in quelle circostanti vi era un fenomeno di miniprostituzione, che era stato denunciato dal don Puglisi ed era a conoscenza dei volontari che operavano nel centro di accoglienza "Padre Nostro". Tale informazione era stata fornita da tale Sanfratello Maria, un'assistente sociale che aveva altresì riferito che padre Puglisi aveva denunciato ogni tipo di fenomeni illeciti, abbastanza diffusi nel quartiere (episodi di microcriminalità, di bambini che non frequentavano la scuola, di scippi e di furti).

Questa pista aveva rafforzato il convincimento che il sacerdote fosse entrato in contrasto con certi ambienti.

Si era proceduto ad una verifica all'interno del Comitato Intercondominiale di via Hazon per trovare una causale per la spiegazione dell'omicidio, ma anche in questa direzione era emerso il palese contrasto tra l'attività sociale di don Puglisi e la realtà ambientale; ad esempio era fuori da quella mentalità il fatto che un prete si rifiutasse di celebrare le nozze di una giovane coppia la cui sposa in stato di gravidanza indossasse l'abito bianco. Era chiaro però che un siffatto episodio non potesse giustificare un omicidio.

Le rivelazioni di Drago Giovanni, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, aveva dato il giusto orientamento alle indagini, che il teste non aveva più seguito, perché frattanto era stato trasferito ad altra sede.

Aveva saputo — e la circostanza era stata positivamente verificata — che erano state effettuate delle manifestazioni l'anno successivo alle stragi Falcone e Borsellino e si era proposto di intitolare una strada del quartiere ai due magistrati uccisi dalla mafia.

Riguardo alla situazione dei locali cantinati dell'edificio di via Hazon, il dottor La Barbera aveva accertato che ad essi si poteva accedere sia dall'interno dello stabile che da scivoli esterni. Era emerso che uno dei locali con saracinesca chiusa era occupato abusivamente da tale Fiorentino (cugino dei giovani Fiorentino prossimi a contrarre le nozze) che lo adibiva a falegnameria; altro era nella disponibilità di tale Enea che abitava al 10° piano; altro ancora nella disponibilità di certa signora Caruso, altro del signor Di Maggio che abitava al 10° piano, altro di tale Catanzaro Antonino, che era uno dei soggetti che era stato identificato e riconosciuto dal Lipari come suo aggressore. Si era saputo che il Catanzaro aveva

malmenato la moglie, la quale era ricorsa a cure mediche a seguito di una lite, che aveva verosimilmente ad oggetto il fatto che costui avesse abusato della figlia, e che un figlio del medesimo Catanzaro aveva usato violenza carnale nei confronti di un minore di nome Patricola Carmelo.

A seguito del ricovero del padre Puglisi nell'ospedale Buccheri-La Ferla era stata accertata la presenza nell'area del pronto soccorso di tale Castiglione Gaetano.

LA FIGURA DI PADRE PINO PUGLISI

Padre Giuseppe Puglisi era stato un parroco impegnato in una delle borgate della periferia di Palermo, soggiogata dal crimine e dal degrado.

Il vasto materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento testimonia in modo eclatante ed inoppugnabile che Don Pino Puglisi, esponente del clero siciliano più avanzato e coraggioso, era divenuto, al pari di altri preti di frontiera impegnati nelle attività sociali, un sacerdote di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella lotta alla mafia: esprimeva l'immagine di un clero isolano non più timido ed impacciato nelle prese di posizione contro il potere mafioso, bensì risoluto e battagliero nella coerenza evangelica e nella testimonianza di fede, ed impavido nel mobilitare la comunità e favorire il risveglio delle coscienze.

Era stato parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, che il sacerdote aveva cercato di trasformare da roccaforte e riserva di "Cosa Nostra" in avamposto dell'antimafia, dal quale combatteva ogni forma di prepotenza e soprusi ed aveva avviato un'opera di risanamento morale e religioso che aveva coinvolto larghe fasce di fedeli, i quali avevano visto nel sacerdote un punto di riferimento in una realtà territoriale spesso indifferente o peggio acquiescente ed in una situazione ambientale fortemente intessuta di complicità, silenzi ed omertà.

Concepiva la sua missione come impegno nelle attività sociali, come educazione dei giovani alla giustizia, al rispetto dei diritti e dei doveri e, nel rigoroso ambito della visione pastorale ed evangelica del suo operato, esortava cittadini e parrocchiani e tutta la comunità ecclesiastica ad aderire

alla cultura ed alla pratica dell'ordinaria legalità. Per questo raccoglieva i giovani dalla strada tossicodipendenti e sbandati, utilizzando per il loro recupero e lo svolgimento delle attività sociali luoghi che un tempo erano sotto il dominio di "Cosa Nostra" che li destinava all'esercizio di attività criminali. Aveva dato vita anche ad un gruppo di giovani volontari diventando presto punto di riferimento per tutti gli emarginati della zona ed aveva creato un centro di accoglienza "Padre Nostro", annesso alla chiesa di San Gaetano.

Con l'ausilio di volontari ed altri religiosi, operando in un quartiere degradato ed emarginato, assoggettato alla cultura della sudditanza alla organizzazione criminale che aveva reso passivi e succubi larghi strati di popolazioni, il prete aveva lucidamente inteso la sua missione — tramite il suo silenzioso ma efficace operato — come un "percorso di liberazione" dei suoi parrocchiani ed in generale della gente della borgata, dall'impotente assuefazione al predominio mafioso attuato con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, alla coscienza di sé e della dignità civile, attraverso un itinerario che passa per una più severa morale, ma più penetrante funzione educativa dei giovani, un quotidiano ed incisivo impegno sul territorio, nel tentativo di attuare un programma di rigenerazione del tessuto sociale per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa ovvero invischiato nella rassicurante zona grigia del compromesso e della contiguità. Per questo aveva valorizzato gli spazi di aggregazione e potenziato l'esperienza del centro sociale, moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata ed in genere con i più bisognosi, sperando di incidere anche in quelle frange ormai cronicamente

cresciute in un clima di omertà mafiosa, fossero essi giovani malavitosi o ragazzi abbandonati, più facili prede delle lusinghe mafiose.

Era di carattere schivo e riservato, preferendo l'impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva nell'organizzazione di visite ed incontri con le Istituzioni nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all'offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali. Era stata incendiata la porta di casa, era stato alle fiamme un furgone della ditta che si occupava del restauro della sua parrocchia, erano stati minacciati suoi collaboratori ed i suoi parrocchiani (tra i quali Lipari Giuseppe), ma tutto ciò non lo aveva distolto dalle sue occupazioni silenziose e quotidiane in favore della comunità: soltanto di fronte all'azione implacabile di una mano omicida, il suo spirito indomito di religioso impegnato sul piano etico e civile aveva dovuto soccombere, solo ed inerme.

Sull'eccelsa figura e sull'opera meritoria svolta da padre Puglisi hanno reso accorata testimonianza le persone a lui più vicine ed i collaboratori più fidati: religiosi che condividevano il suo impegno e la sua dedizione, giovani, studenti e volontari che lo affiancavano nel quartiere nell'attività di recupero di poveri, sbandati ed emarginati di svariata estrazione.

All'udienza del 10/05/96 ha deposto il reverendo RENNA Rosario Mario il quale era stato l'ultimo a vedere vivo il prelado la sera del delitto ed ha riferito che rivestiva all'epoca dei fatti il ministero di Diacono

coadiuvando padre Puglisi nelle celebrazioni liturgiche nell'amministrazione della parrocchia e nelle attività del centro di accoglienza "Padre Nostro".

Aveva avuto modo di constatare che il sacerdote dedicava particolare cura al recupero dei bambini del quartiere di Brancaccio, che non frequentavano la scuola. Per rendere più incisiva tale opera, verso la fine del primo anno di parroco, padre Puglisi aveva istituito dei corsi di scuola elementare e di scuola media, maturando l'idea di creare un centro di accoglienza.

Tale idea si era concretizzata l'11 gennaio 1991, allorché, in occasione della visita dell'arcivescovo di Palermo nella parrocchia, tutti avevano reclamato a gran voce che venisse istituito nella zona un ordine di suore per dare assistenza ai malati, agli anziani, ai bambini. L'Arcivescovo aveva accolto la proposta a condizione che vi fosse la disponibilità di locali idonei ad alloggiare le religiose e il centro che doveva nascere con il loro apporto.

Vi era proprio di fronte la parrocchia un immobile in vendita, composto da un primo piano ed un piano terra di proprietà di tale Filippi, col quale era stato raggiunto un accordo sul prezzo di lire 300.000.000. essendo la parrocchia molto povera, l'Arcivescovo aveva fatto avere a padre Puglisi un assegno di 30.000.000, versate il 13 luglio 1991 a titolo di acconto al venditore al momento della stipula del preliminare di vendita, con l'impegno che l'atto definitivo sarebbe stato stipulato entro il gennaio 1992.

L'allora diacono Renna aveva esternato le proprie preoccupazioni per il reperimento delle restanti somme al parroco, il quale aveva dimostrato il

proprio ottimismo, dicendo che si sarebbe rivolto ai propri alunni e a tutti coloro che lo conoscevano, spedendo loro una lettera per libere offerte.

L'iniziativa aveva avuto successo: erano stati organizzati sorteggi debitamente autorizzati dall'Intendenza di Finanza, si erano raccolte ben lire 150.000.000; per il resto, padre Puglisi aveva fatto ricorso ad un mutuo bancario, le cui rate erano state pagate con gli introiti parrocchiali e con gli stipendi che lo stesso padre Puglisi riceveva per l'insegnamento della religione nella scuola e che versava interamente nelle casse della parrocchia.

Il giorno in cui era stato ucciso, padre Puglisi gli aveva telefonato per chiedergli come fosse andato l'esame di Filosofia della Conoscenza che egli aveva sostenuto – su insistenza del parroco, suo padre spirituale – proprio quel giorno con successo alla facoltà di Teologia; dopo i complimenti gli aveva chiesto di incontrarlo la sera per consegnargli dei dollari e lire italiane (circa 100 dollari e 1.600.000 lire italiane) che dovevano essere versati nella cassa parrocchiale.

La sera padre Puglisi era arrivato in ritardo (alle ore 19.15 circa) ed era stato circondato dagli amici più intimi che ivi erano convenuti per augurargli buon compleanno (egli, anche se la sua nascita era stata denunziata il 24 settembre, era in effetti venuto alla luce il 15 settembre). Lo aveva informato di avere dimenticato di portare il denaro e si era ritirato con 12 coppie di persone in preparazione al Santo Battesimo dei loro figli; Renna invece si era appartato con una coppia di giovani che già convivevano e che si preparavano al matrimonio, tali Fiorentino.

Al termini, verso le ore 20.15, ognuno era andato per la sua strada; padre Puglisi, in particolare, si era messo alla guida della sua macchina, dirigendosi verso casa: erano le ore 20.20 e quello era stato l'ultima volta che lo aveva visto.

Aveva ricevuto in secondo momento dal fratello del sacerdote, Franco Puglisi, il denaro che era rimasto custodito nell'appartamento di piazza Anita Garibaldi.

Padre Puglisi manteneva ottimi rapporti col Comitato Intercondominiale, al quale dava tutto il suo contributo, incoraggiando le persone impegnate e schierandosi al loro fianco per tutte le iniziative sociali che venivano portati avanti.

Insieme a padre Puglisi avevano cercato di dare una chiave di lettura agli attentati commessi in danno dei rappresentanti del predetto Comitato Intercondominiale e all'incendio del furgone della ditta Balistreri, che aveva ottenuto dalla Regione Siciliana l'appalto dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Gaetano, la cui pratica era stata iniziata dai precedenti parroci e, da ultimo, sollecitata ed avviata a soluzione dal padre Puglisi, dopo che la chiesa era diventata impraticabile.

Riguardo al primo episodio, padre Puglisi, durante l'omelia domenicale, aveva deprecato gli atti incendiari, dicendo chiaramente che erano rivolti indirettamente alla sua persona ed al contempo lanciando un appello agli attentatori per una chiarificazione del fatto; aveva, tra l'altro, adoperato espressioni pesanti, esternando le sue preoccupazioni per eventuali nuove iniziative che danneggiavano l'ambiente, mettendo in pericolo i ragazzi del quartiere.

In ordine al secondo episodio, padre Puglisi ne aveva pure parlato nelle omelie, commentando negativamente l'accaduto.

Il sacerdote non gli aveva mai riferito di avere ricevuto minacce; negli ultimi tempi, però, il sorriso sulle sue labbra si era spento, il suo sguardo adombrato: circostanze che egli aveva sottolineato, ricevendone come risposta: *“non ti preoccupare... non c'è niente”*.

Quando il sacerdote era stato assassinato, nella cassa parrocchiale vi erano disponibilità liquide per oltre 100 milioni, provenienti da offerte che dovevano essere destinate all'estinzione del mutuo residuo.

Il teste ha aggiunto che si era fermato per poco tempo nella parrocchia di San Gaetano, giacché, all'inizio dell'anno accademico '92/93 era stato assegnato al Vescovado, pur continuando ad aiutare il padre Puglisi. Dopo l'omicidio era rientrato in seminario per continuare la sua preparazione al sacerdozio.

Aveva comunque continuato a frequentare San Gaetano, *“... perché è sempre la mia parrocchia di origine... lì ho vissuto i momenti della mia vita di preparazione al ministero”*.

In sede di controesame ha affermato che *“... padre Puglisi non aveva delle abitudini fisse; fra le altre cose lo chiamavamo il “ritardatario”, perché dava un orario e arrivava sempre in ritardo, quindi non aveva degli orari fissi. Molte volte, quando si doveva celebrare la messa, anziché celebrarla alle otto, veniva a celebrarla alle nove, nove e un quarto, anche perché ci fu un periodo che lui accudiva il padre che era ammalato e quindi il tempo non lo guardava..., poi, per strada se incontrava delle persone, lui si fermava a chiacchierare ed a parlare... non rispettava, era*

un ritardatario assoluto, anche quando veniva in seminario per fare momenti di lezione spirituale”.

Il teste PALAZZOLO Salvatore, escusso all’udienza del 22/03/96, ha contribuito a definire il ritratto del sacerdote di Brancaccio, il quale combatteva ogni forma di prepotenza ed al contempo cercava di scuotere il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere.

Infatti ha riferito di aver conosciuto padre Puglisi prima ancora che fosse assegnato alla parrocchia di San Gaetano in Brancaccio in occasione degli incontri popolari di evangelizzazione dalla parrocchia di S. Teresa in via Filippo Parlatore. Alcuni di tali incontri si erano tenuti nella casa del teste ed animatore ne era stato padre Puglisi, col quale aveva stretto un intenso rapporto.

Il reverendo nel 1990 era stato, tra l’altro, designato dall’Arcivescovo di Palermo come assistente spirituale della F.U.C.I. (la federazione degli studenti cattolici) e tale rapporto si era maggiormente consolidato. Il sacerdote incontrava, infatti, due volte la settimana gli studenti presso la chiesa di S. Francesco Saverio all’Albergheria per il loro cammino di fede e tali incontri erano proseguiti dall’ottobre 1990 a Brancaccio per volere del padre Puglisi, che ivi era stato destinato e che aveva espresso il desiderio che il loro impegno sociale fosse sperimentato e posto in attuazione in una realtà del tutto particolare e difficile.

Quella chiesa era frequentata da poche persone, la realtà ambientale era ostile, *“non si potevano fare degli incontri, perché c’erano delle resistenze, non si potevano fare delle manifestazioni, per esempio, perché ...si diceva che non era consono all’ambiente del quartiere; ci dicevano*

che fino a qualche tempo prima a Brancaccio c'era quasi il coprifuoco la sera ...”.

Padre Puglisi “ ...era un sacerdote, però lui ...interpretava questo essere sacerdote non nelle quattro mura di una chiesa, ma nel territorio, tant'è che spesso ci capitò di celebrare la messa in luoghi ... fuori la chiesa, per strada, in occasioni del tutto particolari. Proprio perché appunto aveva questa intenzione ... un modello di chiesa che fosse sul territorio ...che vedesse una partecipazione corale di tutti quelli che stavano nel quartiere, pensò che potessero essere utili alcuni strumenti per essere più presenti nel territorio ... Ecco perché poi nacque nel '91 un centro sociale che aveva la specificità di, come dire, di un lavoro con i giovani, in quanto era uno dei suoi pallini, quello ...di tentare di recuperare dal basso certe situazioni”.

Secondo tale suo pensiero padre Puglisi aveva coinvolto alcuni giovani che già operavano in parrocchia, aggregando man mano altri gruppi, dando loro l'incarico di seguire i piccoli; ad altri gruppi aveva assegnato il compito di seguire gli anziani, mancando del tutto il quartiere di strutture in tal senso.

PALAZZOLO aveva conosciuto il sig. Pino Martinez, promotore del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, costituito da un gruppo di persone di quel rione che portavano avanti iniziative sociali in perfetta sintonia con l'opera parallelamente svolta da Don Puglisi, che dava il proprio sostegno al Comitato stesso, il quale a volte organizzava le sue riunioni in parrocchia.

Nel giugno 1993 la ditta Balistreri, che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nella chiesa di S.Gaetano, aveva subito un attentato incendiario, del quale aveva pure parlato Padre Puglisi durante l'omelia domenicale, usando toni anche duri. Aveva, tra l'altro, testualmente detto: *"...benché il fatto sia successo in pieno giorno, nessuno ha visto alcunchè.."*.

Il 6 settembre 1993, cioè pochi giorni prima dell'uccisione, aveva telefonato a Don Puglisi per la scelta dei brani del Vangelo che dovevano essere letti nel corso di un prossimo corso di preghiera. Erano le 10 di sera e il sacerdote, nel corso della conversazione, gli aveva manifestato la sua amarezza per il fatto che i lavori di restauro non fossero ancora ultimati, sottolineando che tale circostanza era un segnale negativo, nel senso che la ditta verosimilmente si era piegata alle richieste di "pizzo"; al contempo Don Puglisi gli aveva chiesto della famiglia, del gruppo, aggiungendo che dovevano cercarsi un altro assistente spirituale.

Dopo la sua uccisione PALAZZOLO aveva ripensato a queste parole ed era arrivato alla conclusione che Don Puglisi era preoccupato per le questioni legate a richieste estorsive nei confronti della ditta Balistreri.

Il fatto era stato commentato in seno alla F.U.C.I., della quale faceva parte Giuseppe Carini, un giovane molto vicino a Padre Puglisi. Il Carini gli aveva riferito che il parroco aveva chiesto al titolare della ditta Balistreri se avesse ricevuto richieste di denaro, ottenendo risposte evasive. Sempre il Carini lo aveva informato che alcune persone avevano contattato il Balistreri, che aveva commentato: *"Il parrino sa come funzionano le cose nel quartiere"*.



Dallo stesso Padre Puglisi aveva appreso che a gruppetti di due o tre persone erano soliti recarsi presso le famiglie anche in quelle in cui qualche membro era stato arrestato: e ciò per i rapporti che si erano creati con i ragazzi e con le mogli degli arrestati che nella parrocchia avevano un punto di riferimento.

Il religioso non gli aveva mai parlato dei suoi rapporti tormentati col Consiglio di Quartiere. Dal Carini aveva saputo che in occasione di una recita organizzata nella Pasqua del '93 si era presentata una delegazione di politici della D.C. presentata dal Presidente del Consiglio, il Cilluffo; proprio in quella occasione Don Puglisi aveva preso la parola per dire ai politici che non era il caso che anch'essi prendessero la parola.

Aveva saputo che per comprare l'immobile nel quale era stato istituito il centro sociale "Padre Nostro" erano stati raccolti in tutta la chiesa di Palermo circa 200 milioni.

Il teste LIPARI Antonino escusso all'udienza del 10 aprile 1996 ha affermato che lavorava nel 1993 in una officina meccanica nella via Archirafi in Palermo e frequentava la parrocchia S.Gaetano, facendo parte dell'Azione Cattolica. Aveva instaurato un intenso rapporto con Padre Puglisi che era il suo confessore spirituale, seguendo le attività sociali. Aveva partecipato alle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio in occasione delle stragi Falcone Borsellino a sostegno delle vittime della mafia.

Lipari si era, in particolare, interessato della gara ciclistica nella quale erano stati impegnati ragazzi del quartiere Brancaccio. A conclusione della

manifestazione vi era stato un pubblico dibattito con la partecipazione delle forze politiche, tenutosi nei locali parrocchiali.

Era il 25 luglio 1993 e, verso sera, ritornando a casa, aveva notato un gruppetto di persone sedute sul muretto in prossimità del portone di ingresso dello stabile di via Azzolino Hazon 43, il quale lo aveva indicato come colui che doveva prendere bastonate assieme agli altri che avevano partecipato alla manifestazione antimafia. Trattavasi di soggetti che gravitano nella predetta via, che occupavano abusivamente i locali cantinati dello stabile e che aveva notato prima in chiesa durante il dibattito.

Aveva subito verosimilmente il 26 luglio 1993, cioè il giorno dopo un'aggressione da parte di due individui che lo avevano scaraventato contro il muro, mentre egli stava recandosi a comprare pezzi di ricambio. Tali individui gli avevano intimato di non frequentare più la chiesa e *“di stare attento a quello che faceva”*. Era riuscito a sottrarsi ad un maggiore pestaggio, fuggendo.

Di tale accaduto aveva informato il suo amico Giuseppe Carini, che, a sua volta, ne aveva parlato al padre Puglisi, il quale lo aveva tranquillizzato, dicendogli che non bisognava aver paura e che prima o poi le cose si sarebbero evolute per il meglio e facendogli presente che anch'egli aveva ricevuto delle minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato alcun peso.

Dopo l'uccisione di padre Puglisi aveva continuato a frequentare quella parrocchia, divenendo molto amico di Don Gregorio Porcaro, e, nonostante la continua sorveglianza delle Forze dell'Ordine, le minacce non erano state risparmiata al nuovo sacerdote né ad egli medesimo.

Una sera — a parte tutte le telefonate anonime dal contenuto intimidatorio che erano pervenute nei locali dell'officina (gli dicevano di stare attento e che sarebbe stato un uomo morto se avesse proseguito nella sua opera di catechesi nella parrocchia) — aveva subito una grave aggressione.

Recandosi, come al solito, a posare il suo motociclo in un locale in zona Romagnolo (via Giovanni Corrao) di proprietà della nonna, accompagnato dal Carini che era alla guida di un altro motoveicolo, due individui, profittando del fatto che quella sera egli era solo nel garage, lo avevano afferrato alle spalle e, puntandogli contro un coltello, gli avevano detto che avrebbe fatto la fine di Don Pino Puglisi, unitamente a padre Porcaro. Aveva riconosciuto nelle fotografie mostrategli dalla Polizia uno dei due aggressori per tale Castiglione.

Le minacce erano cessate dopo che si era allontanato dalla parrocchia.

Il teste CARINI Giuseppe escusso il 10 aprile 1996 ha dichiarato che abitava, all'epoca, nel quartiere di Brancaccio ed era studente della facoltà universitaria di medicina e chirurgia.

Aveva frequentato da ragazzo (il teste è nato il 18/01/1970) la parrocchia di San Gaetano, *“... ma poi mi sono allontanato dalla parrocchia ed, essendo nato appunto in quell'ambiente, in quella situazione particolare del quartiere di Brancaccio-Ciaculli, posso dire di avere, praticamente, condiviso per certi aspetti quella cultura, quella mentalità, all'interno della quale o ti facevi forza da solo oppure iniziavi un po' a soccombere, anche moralmente, psicologicamente, e, data anche la mia situazione, anche familiare, in quanto parte dei miei parenti, da*



parte di mia madre, sono stati condannati... Ed io, appunto, essendo nato in quel quartiere, sono stato anche cresciuto con quel modo di pensare e frequentavo persone colluse con la criminalità a cominciare da Giovanni Drago, per esempio; io l'ho conosciuto, abbiamo giocato assieme, Pino Drago, Giovanni Asciutto, Giuseppe Faraone, che i signori Graviano conoscono perfettamente, e tanti altri... che giravano per quell'ambiente. E li ho conosciuto e ho vissuto con loro, ho giocato con loro e ho condiviso tutto quello che avevano condiviso con Cosa Nostra...ed ero anch'io mentalmente schiavo anche di quella cultura, devo essere sincero: è così. Anzi posso dire di avere desiderato... anch'io di entrare in quel mondo e posso dire che a poco a poco ci stavo riuscendo. Poi .. ho saputo di questo sacerdote, padre Puglisi, che venne a Brancaccio, e io, in seguito anche ad una crisi interiore, ho conosciuto padre Puglisi tramite un suo amico, Fabio, e da lì ... ho incominciato a mettere in discussione quanto avevo condiviso in cultura e mentalità.

Ho conosciuto padre Puglisi, non ho mai parlato apertamente... di quello che è stato il mio problema; lui mi ha accettato così per com'ero. Qualche volta lui mi guardava, cioè capiva questo disagio interiore... e ne sapeva la provenienza”.

CARINI ha riferito che, prima di iniziare a frequentare padre Puglisi egli, in occasione delle consultazioni elettorali, si era adoperato per raccogliere consensi per i candidati favoriti, distribuendo buoni di benzina o pacchi di pasta. Erano stati organizzati pranzi e cene con “200 o 300 persone, tutto pagato, tutti buoni e cari...Brancaccio è sempre stato un serbatoio della Democrazia Cristiana, sempre: a cominciare da Cerami,



poi il senatore Vincenzo Inzerillo, Mario D'Acquisto, tranne un periodo dell'87 – io allora avevo 17 anni e lavoravo in un bar-ristorante-pizzeria – allorché si doveva invece votare partito socialista, perché il partito socialista doveva fare uscire gente dalle carceri... C'era anche don Pietro Romano, che abita in via Fichidindia: anche lui veniva lì al bar e mi diceva che bisognava votare il partito socialista, che bisognava fare propaganda, che bisognava far uscire la gente dalle carceri e che bisognava dividere tutti i volantini... Mi ricordo anche che ci fu un incontro in cui si diceva che doveva venire lo stesso Martelli..., poi non venne più e venne un altro, un certo Di Martino... e questo incontro si fece a Bagnasco”.

Il CARINI ha affermato che con padre Puglisi, il quale non si sarebbe mai azzardato a fare propaganda elettorale per alcun partito, si respirava tutt'altra aria. Lo aveva conosciuto sei mesi dopo il suo insediamento in parrocchia nel mese di giugno del '92 ed aveva avuto modo di constatare che era già entrato in conflitto con certi soggetti – come uno dei fratelli Mafara, il dr. Nangano e la moglie, Pippo Inzerillo, Cosimo Damiano Inzerillo – i quali facevano parte di un comitato di festeggiamenti che organizzavano feste rionali mediante questue con cantanti od altre cose del genere, utilizzando tali manifestazioni come trampolino per voti elettorali.

Padre Puglisi appunto non aveva accettato che *“in un quartiere, dove c'era un disagio sociale grandissimo, si potessero spendere anche 80 milioni per delle feste, ed entrò in contrasto con loro, soprattutto col dottore Nangano”.*

Il teste ha ricordato che per l'Epifania una signora, facente funzioni di segretaria del Consiglio di Quartiere, aveva organizzato una recita, alla



quale avevano presenziato l'on. Mario D'Acquisto ed alcuni consiglieri comunali, tra cui una signora chiamata la "madrina di Brancaccio". In quella occasione padre Puglisi aveva mostrato il suo sdegno per la presenza di quelle persone che, pur sapendo che la gente del quartiere viveva in condizioni misere, aveva il coraggio di presentarsi in quella zona per chiedere consensi; il sacerdote in quella occasione aveva preso la parola ed aveva avuto il coraggio di dire: *"Qui c'è una situazione nel quartiere disagiata al massimo, senza una scuola media, gente disoccupata, ... situazioni familiari assurde, promiscuità incredibile e voi venite qui a chiedere voti, ma perché con quale faccia vi presentate qui!"*.

Negli ultimi mesi di vita padre Puglisi era cambiato d'umore: era divenuto molto riservato, aveva cominciato ad allontanare coloro che gli erano stati più vicini, evitando che rimanessero con lui fino a tarda sera. Proprio al Carini, il quale frequentava da interno l'istituto di Medicina Legale di Palermo, aveva detto con tono serio: *"Se dovesse succedere anche a me una cosa del genere, ti prego di trattarmi bene e di non lasciarmi"*, alludendo alla eventuale autopsia cui sarebbe stato sottoposto.

Don Pino Puglisi aveva allontanato anche Fabio Di Giuseppe, Enza Maria Mortillaro (una ragazza del centro diocesano vocazionale), dicendo loro: *"Non rimanete tardi con me, andate a casa, andate a cena... tuo padre, tua madre che non ti vede... tanto io qui ce la faccio da solo"*.

Quando si era verificato l'incendio del furgone della ditta Balistreri, aveva cercato di saper da padre Puglisi le ragioni dell'attentato, ma il prete non aveva voluto riferirgli alcunchè dicendogli: *"Tutto a posto, tutto o.k... niente, lascia perdere!"*. Al teste era stato tuttavia riferito che, mentre

erano in corso i lavori di ristrutturazione dei locali parrocchiali, agli operai del cantiere si era presentata una persona, cercando il capocantiere; lo sconosciuto, aveva appreso che quest'ultimo era assente, aveva detto al suo interlocutore *“Ricci, ci-rici o parrinu ca iddu u sannu a cu s'annu a prisintari”*, riferita chiaramente al padre Puglisi.

Carini aveva appreso anche delle aggressioni in danno di altro operatore parrocchiale, tale Lipari Antonino, che lavorava presso un'autofficina meccanica dello zio in questa via Archirafi. Costui, un giorno, tornando verso casa col suo motorino *“Bravo”*, era stato affiancato da due ragazzi, anch'essi con motoveicoli, i quali avevano tentato con pugni e calci di farlo precipitare per terra. Il Lipari gli aveva riferito che si era difeso roteando una busta di plastica contenente oggetti di ricambio metallici e di averla in tal modo fatta franca.

Quando il giovane gli aveva raccontato l'accaduto, non aveva dato peso all'episodio, pensando che avesse potuto disturbare qualcuno. Una più grave aggressione in danno del Lipari si era avuta in epoca successiva alla uccisione del sacerdote, allorchè il medesimo – il quale aveva l'abitudine di conservare il proprio motomezzo in un locale della nonna nei pressi della via Amedeo d'Aosta – era stato affrontato da due giovani all'interno del garage. I due malviventi, che erano sopraggiunti sul posto a bordo di una BMW bianca, lo avevano afferrato facendogli sbattere la testa contro le lamiere parecchie volte, e gli avevano detto: *“Gli dici a padre Gregorio che se non la finisci va a finire peggio di padre Puglisi”*.

Lipari gli aveva raccontato l'episodio la stessa sera e, grazie alle sue descrizioni, erano stati identificati sia l'auto sia i due aggressori per tali

Castiglione e Catanzaro; l'autovettura era stata addirittura proprio da lui rinvenuta parcheggiata nella via Azzolino Hazon col motore ancora caldo.

Il Lipari aveva subito ancora una terza aggressione, allorchè, nell'accingersi a salire sull'ascensore, il Castiglione lo aveva afferrato, tagliandogli con un coltello la maglietta.

Il teste PORCARO Gregorio escusso all'udienza del 22 marzo 1996 ha dichiarato di avere conosciuto padre Puglisi, quando aveva l'età di otto anni, allorquando frequentava l'Istituto Roosevelt all'Addaura, presso il quale il sacerdote svolgeva il ministero di cappellano. Gli aveva insegnato a servir Messa e aveva con lui instaurato un duraturo rapporto. Don Puglisi era in concreto divenuto il suo padre spirituale ed il suo contatto lo aveva portato a scegliere la vita del sacerdozio.

Nell'ottobre 1992 era divenuto suo vice parroco nella parrocchia S. Gaetano di Brancaccio, ove era rimasto fino a poco tempo dopo il 15 settembre 1993.

Col padre Puglisi aveva vissuto esperienze entusiasmanti nel quartiere di Brancaccio, *“il suo modo di lavorare fuori dall'ombra del campanile... Era un prete ... che, appena arrivato in questo quartiere, vedendo un po' tutte le problematiche che aveva, un quartiere senza niente, senza servizi, ... ha cominciato a sensibilizzarsi, sicuramente a partire anche dalla storia dei bambini di questo quartiere che sinceramente giocavano in mezzo alla strada oppure li vedeva rubare a destra e a sinistra, a rompere i vetri delle macchine, rubare degli stereo e cose varie.... Cominciò a rivolgersi soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, alle ragazze, ai giovani, un po' a tutta la gente... col suo modo di fare sorridente...”*.

Aveva acquistato uno stabile, installandovi il centro di accoglienza “Padre Nostro” che all’inizio aveva avuto come obiettivo lo studio delle condizioni ambientali del quartiere; in seguito era stato strutturato in modo da dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani, ai disadattati. A questo scopo vi lavoravano le suore dei poveri di S. Caterina da Siena e parecchi volontari.

Il prezzo di acquisto dello stabile era stato di lire 360.000.000 ed era stato pagato in parte con un mutuo acceso presso il Banco di Sicilia e con denaro messo a disposizione dallo stesso Don Puglisi, che insegnava presso il liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo.

Durante il suo vicariato Don Porcaro aveva avuto modo anch’egli di interessarsi del Comitato Intercondominiale di Via Azzolino Hazon , composto da persone che si erano associate per migliorare la qualità della vita del quartiere. Il fondatore era stato tale Pino Martinez, il quale aveva chiesto a padre Puglisi di dargli una mano come direttore spirituale: invito che il sacerdote aveva accettato.

Anche Don Porcaro aveva collaborato col Comitato, il quale aveva di mira, tra l’altro, l’istituzione di una scuola media in uno scantinato nella via Azzolino Hazon, in stato di abbandono e che era diventato terra di nessuno. A questo scopo sia padre Puglisi che egli medesimo unitamente ai membri del Comitato avevano avuto reiterati incontri col Sindaco, col Prefetto, con l’Assessorato alla Sanità, scavalcando il Consiglio di Quartiere, che pure faceva in questo senso la sua strada.

Nell’aprile 1993 (recte: giugno) la ditta Balistreri, che stava eseguendo lavori di restauro nella Chiesa di S. Gaetano, aveva subito un

attentato incendiario ad uno dei camioncini. Il fatto si era verificato il giorno antecedente ad una manifestazione organizzata congiuntamente dalla parrocchia, dal Comitato Intercondominiale, dal Liceo Scientifico Basile di via Brancaccio: un corteo per ricordare la strage di Capaci. Nonostante tutto, pur manifestando padre Puglisi la preoccupazione che l'attentato incendiario fosse ricollegabile alla manifestazione, questa aveva avuto luogo regolarmente.

Padre Puglisi aveva preso posizione sull'incendio del camioncino della ditta Balistreri che non era stato casuale, giacché erano stati visti dei motociclisti lanciare una bottiglia incendiaria dentro l'automezzo. Qualcuno evidentemente cercava di mettere paura al quartiere.

Il sacerdote aveva altresì apertamente denunciato l'attentato commesso in danno dei tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale — Pino Martinez, Mario Romano e Giuseppe Guida — ai quali erano state incendiate le porte della loro abitazione. Tali attentati indirettamente colpivano l'intera comunità parrocchiale ed in questo senso padre Puglisi aveva rivolto ai fedeli un invito a restare uniti.

Anche il teste durante le celebrazioni liturgiche domenicali da lui officiate aveva ribadito tale concetto, dicendo: “*Non caliamo la testa, non ci spaventiamo, ma andiamo avanti*”. Il parroco però aveva cercato di tenerlo fuori da ogni questione, ripetendogli: “*Stai calmo, tu queste cose falle dire a me, tu non c'entri*”.

Don Porcaro ha ricordato che padre Puglisi — dicendo: “*Chi usa lo strumento della paura è quasi un animale*” — cercava di sensibilizzare la

popolazione e non solo quelli che erano venuti in chiesa, aggiungendo: *“Siamo uniti e non lasciamoci schiacciare dalla paura”*.

Don Puglisi era convinto, infatti, che questi incendi, i quali avevano lo scopo di incutere paura, provenissero da chi comandava nel quartiere, affermando che i comandanti con sicurezza erano i fratelli Graviano.

Dopo la manifestazione organizzata per commemorare le vittime della strage di Capaci, nel luglio successivo vi era stata un'altra manifestazione in onore del giudice Borsellino ed erano state organizzate delle gare ciclistiche e podistiche per le vie del quartiere.

Don Porcaro aveva conosciuto Giovanni Carini che era stato uno dei più attivi collaboratori della parrocchia. Da lui aveva appreso che aveva trascorso un pomeriggio con Benedetto Graviano, il quale, pur essendo latitante, lo aveva invitato ad una partita di calcetto, andando poi insieme a mangiare una pizza in un locale posto di fronte alla Caserma dei Carabinieri di Villabate.

Cilluffo, presidente del consiglio di quartiere, si era sempre mostrato disponibile verso Don Puglisi; quando il sacerdote gli chiedeva qualcosa *“dava l'impressione di farsi in quattro per ottenere quello che riteneva giusto che padre Puglisi avesse”*. Aveva messo a disposizione della parrocchia dei locali nella Via San Ciro 15 durante i lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Il parroco aveva tuttavia commentato *“..non poteva il signor Cilluffo fare diversamente, perché era come se chiedesse dei voti in cambio”*. Affermava in proposito che il Cilluffo fosse in un certo senso manovrato dal senatore Inzerillo, il quale aveva mandato in parrocchia alcuni bigliettini di ringraziamento che il parroco aveva strappato

“pubblicamente sulla strada, perché non voleva avere niente a che fare; ... addirittura affermava che era allergico agli uomini politici di qualunque tipo, di qualunque razza”.

L'8 gennaio 1993 i ragazzi della parrocchia, i più piccoli, gli adolescenti avevano organizzato un presepe vivente e la manifestazione si era svolta proprio nei locali dello scantinato di Via San Ciro. Per l'occasione il presidente del Consiglio di Quartiere aveva invitato alcuni uomini politici della D.C., che egli aveva pubblicamente ringraziato al termine dello spettacolo. Padre Puglisi aveva preso la parola, quasi rimproverando gli illustri ospiti con un tono molto duro; aveva detto loro: *“Ecco, se siete venuti qui per aggiustare questo quartiere siate i benvenuti, se no è meglio che non venite più, non vi fate vedere assolutamente!... Noi abbiamo bisogno di fatti non solo di parole o di belle parole o di ringraziamento”.*

Dopo l'uccisione di padre Puglisi i giornali avevano pubblicato il testo di un'intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera, nella quale si affermava che l'on. Martelli aveva preso una gran messe di voti a Brancaccio e che gli ordini di votare in tal senso provenivano dal Sen. Inzerillo. Egli non aveva mai fatto simili affermazioni né asserito che l'Inzerillo fosse mafioso.

Si erano anche avute delle intimidazioni rivolte al giovane Antonio Lipari, componente del gruppo di Azione Cattolica, il quale era stato presente ad un incontro pubblico tra il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia on. Luciano Violante e la popolazione del quartiere di Brancaccio. Quella sera il Lipari era stato preso a bastonate e

minacciato con un coltello da ignoti che gli avevano detto: *“Dì a padre Gregorio che se non la finisce, se non la smette, gli finisce peggio di padre Puglisi”*.

Tale intimidazione era da porre in relazione al fatto che dopo l'omicidio di padre Puglisi egli aveva continuato la sua opera divenendo, tra l'altro, membro attivo del Comitato Intercondominiale.

Non risultava a verità che Don Puglisi si fosse opposto alle nozze di due giovani, tali Fiorentino. Trattavasi di due cugini che già convivevano da molto tempo ed avevano una bambina ed un'altra già in arrivo. Il parroco si era anzi adoperato per accelerare le pratiche matrimoniali, interessandosi presso la Curia per le necessarie dispense; aveva invece avuto dei contrasti col padre della sposa, il quale pretendeva che la figlia dovesse indossare il giorno del matrimonio l'abito bianco col velo. Il genitore della sposa aveva addirittura preso a ceffoni il parroco, provocandogli una lesione al labbro inferiore. Don Puglisi, da lui interpellato, aveva scherzosamente detto che si era schiacciata una puntina. Le nozze, alla fine, erano comunque state celebrate dal padre Porcaro, anche perché il parroco era stato frattanto ucciso, e la sposa indossava proprio l'abito bianco.



GLI ATTI INTIMIDATORI

Tanto fulgore del coraggioso prete, che, con la sua infaticabile opera di evangelizzazione cercava di ricondurre all'ovile le "pecorelle smarrite" nel sottobosco mafioso del quartiere di Brancaccio e di ridare loro la dignità di "uomini liberi", non poteva ovviamente essere ben gradito ai "potenti" della zona che fiutavano il pericolo che il loro vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto.

Bisognava correre ai ripari e l'unico mezzo per farlo erano gli atti di intimidazione, diretti ed indiretti, volti a scoraggiare nuove iniziative e a soffocare eventualmente nel sangue qualsiasi tentativo di affrancazione dal potere mafioso.

Il Commissario Cravana Gaetano escusso all'udienza del 23 maggio 1996 ha affermato che prestava servizio sino all'epoca dell'omicidio di padre Puglisi presso il Commissariato di P.S. Brancaccio ed aveva avuto modo di occuparsi dell'attentato incendiario subito dalla ditta Balistreri, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di S. Gaetano. Si era incendiato un autofurgone ivi parcheggiato e neppure i Vigili del Fuoco avevano accertato quali fossero state le cause dell'incendio.

Era stato sottoposto ad esame il titolare dell'impresa, il quale era stato molto evasivo nelle sue risposte.

Al Commissariato in quel periodo erano state presentate diverse denunce per danneggiamenti dolosi, ma nessuno dei danneggiati aveva ammesso di essere stato sottoposto a taglieggiamenti.

Nello stesso periodo aveva ricevuto 1 denunce dei danneggiamenti subiti nella stessa notte e nello stesso contesto temporale dai tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale, Guida, Martinez e Romano e si era accertato che era stata cosparsa della benzina sugli stuoini posti all'ingresso della abitazione.

I danneggiati avevano riferito che sicuramente trattavasi di atti diretti contro l'attività del Comitato Intercondominiale, che affiancava padre Puglisi nell'opera di risveglio sociale dell'ambiente con la creazione di strutture scolastiche e socio-sanitarie nella zona di via Azzolino Hazon che era in stato di degrado.

Il teste aveva avuto conoscenza della lettera inoltrata dal Martinez a nome del Comitato al Presidente della Repubblica. La missiva poneva in evidenza l'attività che era stata svolta dal Comitato stesso con il contestuale invito al Capo dello Stato a farsi da intermediario con gli organismi locali per l'accoglimento delle loro richieste.

La predetta lettera, che era del luglio 1992, era stata trasmessa al Commissariato per informazioni in ordine alla natura del Comitato. In tale occasione Romano aveva riferito che avevano interessato anche la RAI per effettuare delle riprese televisive sulla via Hazon per pubblicizzare lo stato di degrado delle zone circostanti e, particolarmente, degli scantinati ubicati al civico 18, individuati come locali per l'istituzione della scuola media.

La gente della borgata aveva in parte reagito a queste iniziative, accusando i tre del Comitato di fare pubblicità negativa al quartiere.

BALISTRERI Serafino, all'udienza del 10 maggio 1996, ha dichiarato che era rimasto aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione della

chiesa di S. Gaetano a seguito di gara d'appalto indetta dal Comune di Palermo per il prezzo di lire 700 milioni.

Non era presente al momento in cui il proprio autofurgone aveva preso fuoco; gli avevano telefonato verso le ore 15 o 16 informandolo dell'accaduto. Si era bruciata tutta la parte anteriore del mezzo, compresa la cabina con un danno di almeno otto milioni.

Non sapeva spiegarsi l'origine delle fiamme, anche perché non aveva mai avuto richieste estorsive. Aveva conosciuto padre Puglisi, col quale si era diverse volte incontrato per ragioni attinenti ai lavori in corso. Il giorno dell'incendio del mezzo, o forse l'indomani, il prete affacciandosi alla porta gli aveva detto sconvolto *"anch'io ho subito"* ma non aveva aggiunto altro.

Il P.M. a questo punto gli ha contestato le diverse dichiarazioni da lui rese alla Squadra Mobile il 17/09/93 (*"In occasione del nostro secondo incontro il parroco mi confidò che anche lui aveva subito degli atti intimidatori, senza spiegarmi la causa, facendomi comprendere di stare attento, collegando i due fatti in un solo motivo e, quindi, in un'unica matrice"*), ma la lettura non è servita ad alcunché, avendo il teste ancora con sfacciataggine replicato: *"Non l'ho detto io, l'avranno scritto... non ho potuto dire unica matrice!..."* *"facendomi comprendere"* io sicuramente non l'ho detto; chi l'ha scritto ha scritto".

Il teste ha affermato di non essere stato interpellato da padre Puglisi su eventuali richieste di denaro a lui fatte; di non sapere che il fatto era stato deprecato dal sacerdote durante l'omelia domenicale; che il giornale aveva riportato il falso nel senso che *"io avevo confidenza con*

padre Puglisi, imbrogli questo e quest'altro.. non era vero niente"; che nessuno gli aveva imposto l'acquisto di materiali o di manodopera; che la parrocchia non aveva né poteva avere alcuna ingerenza nei lavori aggiudicati all'impresa a seguito di regolare gara.

Risulta dagli atti, invece, alla stregua delle testimonianze dei collaboratori del prete, più coraggiosi del Balistreri, come padre Puglisi avesse rilevato e sottolineato il significato intimidatorio del danneggiamento subito dalla ditta per le opere edili eseguite nella sua chiesa e come la medesima fosse rimasta vittima di taglieggiamento cui si era alla fine piegata.

Altre manifestazioni intimidatorie erano state dirette ai promotori del Comitato Intercondominiale di Via Azzolino Hazon ed anche di costoro è stata raccolta ampia testimonianza.

Martinez Giuseppe, escusso all'udienza del 10 aprile 1996, ha dichiarato che aveva fatto parte del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, che era formato da un gruppo di cittadini del quartiere di Brancaccio e, precisamente, di quella zona ricompresa tra la via Hazon, la via Biondo, la via Simoncini, la via Scaglione e la via Brancaccio, nella quale ricadevano diversi appartamenti di proprietà del Comune di Palermo con un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono.

Detto Comitato era sorto per iniziativa di volenterosi che si erano fatti promotori di iniziative volte a rendere più vivibile l'ambiente degradato. Mancavano, ad esempio, le fognature, i liquami si riversavano per strada e più volte era stato richiesto l'intervento delle autorità



competenti, che avevano eseguito dei lavori parziali i quali non avevano per nulla risolto il problema.

Proprio in questa direzione il Martinez si era mosso, coinvolgendo dapprima le persone che amministravano gli edifici in condominio.

Verso la fine del 1979 questo gruppetto di persone aveva chiesto ed ottenuto un incontro con l'allora Assessore ai servizi a rete ed alla casa, Vincenzo Inzerillo, in seguito eletto Senatore della Repubblica. Erano prossime le elezioni comunali del maggio 1990 e, approfittando di questa congiuntura, erano riusciti a strappare promesse all'Inzerillo, che in realtà le aveva poi mantenute, facendo realizzare l'opera fognante, anche se i lavori avevano subito due lunghe sospensioni.

In occasione della prima sospensione, perdurata per oltre un anno, era stato ancora una volta chiesto l'intervento dell'Inzerillo e, nell'occasione in cui costui si era presentato a Brancaccio per ringraziare gli elettori che avevano sostenuto la sua candidatura, gli avevano fatto prendere l'impegno solenne di portare ad ultimazione i lavori intrapresi e di procedere ad un'opera di bonifica della zona, infestata da topi. Poiché gli impegni non erano stati mantenuti, Martinez si era adoperato per raccogliere le firme delle persone interessate e tutti insieme avevano presentato un esposto alla Procura della Repubblica, che nel gennaio 1991 aveva sortito l'effetto sperato.

La soluzione di tale annoso problema aveva spinto i volenterosi ad un maggiore impegno sociale. La zona mancava infatti dei servizi essenziali, come una scuola media, ed avevano chiesto al Comune di

utilizzare i locali a piano terra di un edificio nella via Hazon 18, i cui appartamenti erano stati assegnati dallo stesso Comune agli sfrattati, avanzando una petizione popolare anche per l'istituzione negli stessi locali, che erano in stato di abbandono, di un centro sociale della struttura sanitaria.

Trattavasi di locali pilastrati accessibili a chiunque, nei quali veniva scaricata merce rubata e che costituivano pure ricettacolo di giovani prostitute e drogati, che ivi abbandonavano siringhe. Nella zona gravitavano, tra l'altro, intere famiglie, i cui componenti entravano ed uscivano dalle carceri per furti, spaccio di droga ed altri fatti illeciti.

Erano state anche intraprese iniziative per la creazione di spazi verdi per i ragazzi del quartiere che giocavano in mezzo alle immondizie, per la istituzione del vigile di quartiere e per altri servizi sociali.

In questa direzione il Comitato Intercondominiale aveva cercato di coinvolgere il Consiglio di Quartiere neo-eletto con scarsi risultati, anche perché il suo presidente Cilluffo e la maggior parte dei consiglieri, i quali erano espressione dello schieramento politico democristiano dell'assessore Inzerillo, avevano recriminato l'esposto inoltrato all'Autorità Giudiziaria per il ritardato completamento dei lavori fognanti. Al Cilluffo avevano chiesto di porre all'ordine del giorno del Consiglio le diverse problematiche socio-ambientali illustrate in una petizione popolare sottoscritta da moltissime persone ed in effetti l'argomento era stato posto all'ordine del giorno e deliberato favorevolmente, anche se il Cilluffo aveva tenuto un comportamento ambiguo, da un lato plaudendo all'operato del Comitato e dall'altro dolendosene in separata sede.



Per avere maggiore forza dopo l'assemblea del Consiglio, che si era tenuta l'11 luglio 1991, avevano pensato di coinvolgere nella loro azione il parroco della Chiesa di S. Gaetano, padre Giuseppe Puglisi, il quale aveva accettato ben volentieri di sostenere la loro causa, dopo essersi accertato che essi non erano manovrati da alcun partito politico né legati ad alcun carro.

Il contributo del parroco era stato pieno ed incondizionato: aveva partecipato a tutti i loro incontri. Nell'ottobre 1992 vi era stato un convegno parrocchiale durato tre giorni, che aveva avuto lo scopo di incentivare il volontariato nella parrocchia; in tale occasione Don Puglisi, nel corso di uno dei suoi interventi, aveva appunto parlato del Comitato Intercondominiale, usando il pronome "Noi", come se anch'egli ne fosse componente. Di ciò aveva informato il Martinez, il quale era rimasto particolarmente colpito dall'opera di sostegno del parroco, informandone suor Carolina e la giornalista Nadia Campanella.

L'entusiasmante impegno nel sociale del Martinez si era triplicato: si era interessato dei ragazzi di Brancaccio, seguendo suor Carolina nei suoi frequenti incontri con i giudici del Tribunale per i Minorenni; si era fatto coinvolgere nell'istituzione di confraternite parrocchiali; era entrato a far parte di comitati per festeggiamenti religiosi per volere del padre Puglisi che in lui avevano un punto di riferimento per evitare infiltrazioni mafiose.

Tra l'una e le due di notte del 29 giugno 1993 era stato svegliato da uno dei componenti il Comitato Intercondominiale, Giuseppe Guida, il quale lo aveva informato che ignoti avevano appiccato il fuoco alla sua porta di casa ed a quella di Romano Mario, invitandolo a verificare se

avessero affatto altrettanto nei suoi confronti. Questi ultimi abitavano nel complesso condominiale, servito da due diverse scale, affiancato al fabbricato, nel quale era ubicato il suo appartamento.

La verifica effettuata alla sua porta aveva dato risultati negativi, anche se aveva riscontrato che era stato dato fuoco allo zerbino, sul quale era stata cosparsa benzina, con parziale interessamento dell'infisso; negli altri due casi, invece, i danni erano stati ben maggiori, giacché le fiamme nell'appartamento del Romano avevano raggiunto il corridoio per il liquido infiammabile che era penetrato nel locale, mentre nell'appartamento del Guida si era del tutto bruciata la porta d'ingresso.

Tutti e tre avevano richiesto l'intervento del 113 ed era sopraggiunta la Polizia che aveva raccolto proprio nel pianerottolo dell'abitazione del Martinez una bottiglia di plastica, impregnata di benzina.

Di tale episodio aveva parlato padre Puglisi durante l'omelia della messa domenicale, invitando i fedeli a dimostrare la loro solidarietà ai fratelli colpiti, schierandosi apertamente con essi.

Già nel 1992 Martinez, durante il periodo in cui egli perorava attivamente presso le autorità competenti le iniziative volte a risolvere gli annosi e penosi problemi che affliggevano il quartiere di Brancaccio, aveva ricevuto larvate minacce: gli era giunta voce che per tale sua azione — la quale echeggiava anche sulla stampa, grazie agli articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia da Nadia Campanella e che disturbava le mire politiche dei candidati alle elezioni e soprattutto dell'Assessore Inzerillo — avrebbe preso legnate. Proprio per ciò il consigliere di quartiere Alfano gli aveva affettuosamente consigliato di muoversi meno, perché correva seri rischi.

Ne aveva informato il fratello Rino allo scopo di renderlo edotto di chi fossero stati eventualmente i mandanti e costui, a sua insaputa, si era recato nella sede del Consiglio di Quartiere, laddove la dose era stata rincarata, tant'è che il congiunto terrorizzato era andato a trovarlo sul posto di lavoro per raccomandargli di muoversi più cautamente.

Dopo l'attentato incendiario del giugno 1993, durante la notte nei giorni successivi aveva ricevuto ripetute telefonate allarmanti allo scopo di mettergli paura: una voce di donna ripeteva "aiuto! Aiuto!", seguita da un tintinnio di bicchieri e da una voce rauca maschile.

Per combattere la cultura mafiosa del quartiere aveva organizzato manifestazioni pubbliche, come quella intitolata "Brancaccio per la vita". Aveva coinvolto grandi e bambini in gare sportive per ricordare le stragi Falcone e Borsellino, con l'entusiastico apporto di padre Puglisi che aveva finanziato l'iniziativa. In Brancaccio non si erano mai avute manifestazioni del genere ed i risultati erano stati nettamente positivi soprattutto per il coinvolgimento dei giovani, dei quali si erano accattivati stima e fiducia.

Per tali sue iniziative il Comitato si era particolarmente esposto e di ciò si era reso conto pure padre Puglisi, il quale, senza esternare le sue preoccupazioni e le sue paure, aveva invitato tutti ad andare avanti con lui in testa.

Il religioso non gli aveva mai confidato di avere subito minacce o aggressioni, ma, dopo la manifestazione "Brancaccio per la vita", aveva notato che presentava una ferita al labbro che il parroco ascriveva al taglio provocato dal rasoio da barba, anche se la lesione non aveva tali caratteristiche.

Dopo circa 10 giorni, una domenica dopo la messa (l'ultima che aveva celebrato), nell'accompagnarlo verso l'autovettura parcheggiata nei pressi del centro di accoglienza "Padre Nostro", aveva notato che il veicolo aveva una gomma a terra; si era offerto per sostituire la ruota, ma padre Puglisi aveva opposto un netto rifiuto, dirigendosi a casa a piedi.

Dopo l'assassinio del prete l'autovettura era stata donata alle suore del centro di accoglienza, le quali avevano appreso dal gommista che il pneumatico era stato bucato con un punteruolo.

Ad ogni buon conto, prima dell'attentato incendiario del giugno 1993, seguito nel settembre dalla barbara uccisione di padre Puglisi, il Comitato Intercondominiale si era esposto con una serie di iniziative che avevano disturbato determinati settori. In particolare, nei condomini, laddove erano ricompresi gli appartamenti assegnati dal Comune agli sfrattati, gli assegnatari non pagavano le quote condominiali né tanto meno i canoni di locazione. Il Comitato era intervenuto presso l'Assessore al ramo, sig.ra Simona Vicari, anche per capire a chi facesse comodo un siffatto agire; erano state rilasciate interviste televisive; si era cercato di provocare interpellanze all'Assemblea Regionale anche per scoprire se dietro questo stato di cose si celassero dei favoritismi.

Per l'istituzione di un distretto socio-sanitario erano state raccolte firme, utilizzando come appoggio i locali della parrocchia di S. Gaetano. Era stato sollecitato il Consiglio di Quartiere a prendere posizione sulla creazione di una struttura per anziani, sull'istituzione di una biblioteca. Avevano contattato tutte le forze politiche comunali, regionali e nazionali, riuscendo a captare la loro attenzione. Avevano persino inoltrato nel 1992

due petizioni al Presidente della Repubblica per chiedere il suo autorevole intervento per l'avvio a soluzione delle problematiche dibattute (la scuola, il distretto socio-sanitario, le attività ricreative, il centro sociale). Tali petizioni avevano raggiunto in un certo senso l'effetto sperato, giacché Martinez era stato chiamato dal Commissario di Brancaccio, che gli aveva chiesto maggiori ragguagli sul Comitato, informandolo al contempo che erano partiti dei controlli sull'attività del Consiglio di Quartiere.

Tutto ciò aveva creato un clima di ostilità che era culminato nell'attentato incendiario, che li aveva allarmati e disarmati. Di ciò Martinez aveva parlato al padre Puglisi, esternandogli la preoccupazione che il Comitato stesse per esaurire il suo compito. Il parroco nell'occasione gli aveva detto: *“Pino, il Comitato non può finire... Tu hai moglie e figli..., ma io non ho nessuno, non ho né moglie né figli e anche se mi ammazzano non mi interessa”*.

In questo senso padre Puglisi si era assunto su di sé ogni impegno, assumendosi anche il carico della manifestazione “Brancaccio per la vita '93”, pur sotto l'apparente sponsorizzazione del Comitato Intercondominiale.

Era stata inoltrata al Presidente della Repubblica una seconda lettera, nella quale erano stati rappresentati sia gli atti intimidatori ai loro danni, sia il senso di scoraggiamento della popolazione che si sentiva abbandonata a sé stessa. Anche queste lettere, unitamente all'esposto alla Procura della Repubblica, erano state mal digerite dall'Assessore Inzerillo e da alcuni componenti del Consiglio di Quartiere.

Dopo la manifestazione antimafia del luglio 1993, e precisamente nel successivo mese di agosto, avevano chiesto un incontro col Prefetto Musio, al quale aveva partecipato Don Pino Puglisi, il quale aveva chiesto all'illustre rappresentante dello Stato di adoperarsi perché fossero requisiti o acquistati i locali di via Hazon 18 per la realizzazione della scuola media. Il Prefetto aveva loro detto che c'erano delle difficoltà e che sarebbe stato meglio cercare altri locali.

Nell'occasione il religioso aveva lamentato che la Stampa lo avesse definito un prete antimafia; aveva riferito degli attentati subiti dai componenti del Comitato Intercondominiale e di un furgone bruciato in danno della ditta Balistreri che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Gaetano; aveva precisato di non avere mai ricevuto direttamente minacce o avvisi particolari.

Aveva saputo che sul furgone era stata lanciata una bottiglia incendiaria da qualcuno che era passato a bordo di un motociclo.

Era stato informato da padre Puglisi che il 22 settembre 1993 doveva avere un incontro riservato coll'on. Luciano Violante.

L'esame del teste è proseguito all'udienza del 5 novembre 1997, nel corso della quale ha riferito che padre Puglisi aveva pienamente aderito all'attività del Comitato Intercondominiale ed aveva preso apertamente posizione sugli attentati incendiari di cui erano stati destinatari i tre componenti.

Nell'omelia della messa della domenica aveva, infatti, parlato dell'episodio, invitando i fedeli a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di coloro che avevano subito l'atto intimidatorio.

Il teste ha riferito che il Comitato si era trovato su posizioni contrapposte col Consiglio di Quartiere presieduto da Cilluffo Giuseppe. Si era creata una situazione “... *che noi non l’abbiamo mai cercata, noi abbiamo sempre portato avanti queste iniziative, cercando di coinvolgere anche il primo anello istituzionale che era il Consiglio di Quartiere e solo che queste nostre iniziative con l’andare del tempo – si è capito bene – che non erano ben digerite dal Consiglio di Quartiere a cominciare dal discorso...dalla nostra iniziativa per cercare di realizzare la fognatura; ci è stato rimproverato l’esposto ed altre iniziative, perché loro sostenevano..., lo stesso Cilluffo sosteneva che noi scavalcavamo un po’ il Consiglio di Quartiere. Ma se noi, tra virgolette, potevamo scavalcare il Consiglio di Quartiere, ...(era) perché riconoscevamo che era un nostro diritto muoverci in prima persona per cercare di rendere quel quartiere il più possibile vivibile. Se noi facevamo questo, è perché ci rendevamo conto che i problemi stagnavano, le richieste dei nostri problemi stagnavano, ecco perché noi poi in prima persona ci muovevamo e davamo...e chiedevamo gli incontri col Sindaco...”.*

Assieme a don Puglisi aveva progettato di chiedere a nome del Comitato Intercondominiale di cambiare il nome della via Brancaccio in quello di “via Falcone e Borsellino”, ed in tal senso avevano inoltrato una petizione popolare sottoscritta anche da padre Puglisi. Dell’inoltro si era curato qualcuno del Comitato – “... forse Guida o Mariella Mazzola” – che aveva consegnato la richiesta al Cilluffo. L’istanza era stata regolarmente protocollata ed era stata presentata nel 1993, chiaramente dopo la strage di Capaci e di via D’Amelio e comunque prima degli

attentati incendiari e almeno tre o quattro mesi prima dell'omicidio del sacerdote.

Effettivamente il Cilluffo si era lamentato con la giornalista Nadia Campanella della scarsa pubblicità che si dava all'attività del Consiglio e della eccessiva pubblicità che veniva data invece alle iniziative del Comitato. La predetta Campanella era stata una collaboratrice del Giornale di Sicilia, curava la rubrica "Cronaca dei Quartieri" e seguiva personalmente le loro iniziative, dandovi il giusto risalto. *"E noi ogni volta la informavamo e questa ragazza veniva sempre con noi e chiaramente poi scriveva gli articoli e ovviamente metteva in evidenza che il Comitato Intercondominiale insomma aveva incontrato il Sindaco, aveva incontrato gli assessori, funzionari... quelli che erano"*.

Il Cilluffo – come la Campanella gli aveva narrato – aveva addirittura mosso le sue doglianze direttamente al direttore del quotidiano, facendo allontanare la donna. Così del pari era avvenuto per altra collaboratrice del medesimo quotidiano, Gilda Sciortino, la quale aveva fatto servizi sull'attività del Comitato Intercondominiale pur dopo l'omicidio di don Puglisi e, particolarmente, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della morte del sacerdote. Anche in questo caso Cilluffo si era lamentato dell'omessa menzione nei singoli articoli dell'intervento nelle manifestazioni del Consiglio di Quartiere che ne era stato uno degli organizzatori assieme a varie altre associazioni.

Cilluffo era particolarmente legato al Senatore Inzerillo Vincenzo, ispiratore delle minacce che egli aveva subito.



Don Puglisi, col quale intercorrevano ottimi rapporti, non gli aveva mai fatto cenno di minacce che egli avesse subito; aveva però notato che il sacerdote nell'ultimo periodo della sua vita *"...era molto preoccupato; questo me lo ricordo benissimo questo e..., mentre parlava con me, lo vedevo con lo sguardo assente che guardava nel vuoto..."*

In sede di controesame della difesa, Martinez ha negato che l'attività del Comitato avesse uno scopo politico: *"..noi assolutamente non eravamo legati ad alcun carro politico, noi eravamo cittadini di quella zona, vivevamo in prima persona i problemi di quella zona, ci siamo mossi per cercare di risolvere al di fuori delle... cercando di mantenere.. che fosse chiaro che noi non avevamo nessuna etichetta... Non avevamo nessuna investitura. Eravamo cittadini che ci incontravamo là sotto, che parlavamo tra di noi, semplici cittadini, tutto questo, basta... che parlavamo tra di noi... parlavamo dei problemi del nostro quartiere, della nostra zona... e quindi decidevamo di portare avanti, in comune accordo, delle azioni.. di carattere sociale"*.

Dopo la morte di padre Puglisi non aveva subito altre minacce né altre forme di intimidazione.

In termini sostanzialmente coincidenti si è espresso il teste GUIDA Giuseppe, esaminato all'udienza del 3/5/96.

Infatti ha dichiarato che all'epoca dei fatti abitava nella via Azzolino Hazon e faceva parte del Comitato Intercondominiale, che era stato formato allo scopo di rendere più vivibile l'ambiente della zona, in condizioni di assoluto degrado.



All'inizio gli unici componenti erano stati egli medesimo, Martinez e Romano e padre Puglisi; dopo si era inserito anche padre Gregorio Porcaro. Padre Puglisi si era a loro affiancato per dare una mano nel portare avanti le loro iniziative sociali, che avevano ad oggetto l'istituzione di una scuola media, la creazione di un centro socio-sanitario, la creazione di spazi verdi per i bambini. Avevano individuato dei locali dove sistemare la scuola negli scantinati della via Azzolino Hazon 18, ove vi erano dei locali vuoti ed abbandonati a sé stessi, avevano chiesto al presidente del Consiglio di Quartiere di allocare un centro sociale in magazzini vuoti della via S. Ciro. In tal senso avevano avuto contatti con gli organi comunali, i quali, pur mostrando interesse alle loro proposte, non avevano realizzato nulla di concreto.

La notte del 29 giugno 1993 aveva subito un attentato incendiario, del quale erano pure rimasti vittima il Martinez e il Romano: ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta della sua abitazione cospargendola di benzina, che aveva raggiunto pure l'interno della saletta d'ingresso. Non aveva in precedenza subito attentati né atti intimidatori di sorta. Con gli altri componenti era stato commentato il grave episodio ed erano giunti alla conclusione che era stata palesemente una minaccia contro il loro operato.

Il Comitato, di cui faceva parte, tra le altre attività di promozione sociale, aveva organizzato manifestazioni commemorative della morte di Falcone e Borsellino.

Il teste ROMANO Mario all'udienza del 3 maggio 1996 ha dichiarato che anch'egli abitava nella via Azzolino Hazon e aveva costituito con altri condomini un Comitato per migliorare l'ambiente, privo dei servizi

essenziali, come una scuola media, un distretto socio-sanitario, un centro di assistenza sociale. Era importante che in quella zona sorgessero tali strutture, giacchè ivi abitavano parecchie famiglie senza alcuna cultura, che tenevano i loro figli in mezzo alla strada e vi era una situazione generale di invivibilità.

Già nel 1990 avevano individuato dei locali abbandonati proprio nella via Hazon 18, che potevano essere ristrutturati e adibiti a scuola. Avevano interessato le autorità e, in particolare, il Prefetto ed avevano ottenuto l'istituzione di una succursale di altra scuola con due aule.

Mentre era in vita padre Puglisi, in occasione dell'anniversario della morte di Falcone e Borsellino avevano promosso una manifestazione commemorativa con gare podistiche e ciclistiche per i bambini e tale iniziativa era stata finanziata dal padre Puglisi che non aveva ricevuto dalla Regione i promessi aiuti economici.


Si era discusso con il sacerdote dell'intestazione di una strada del quartiere a Falcone e Borsellino, ma non era a conoscenza se tale iniziativa avesse avuto un seguito.

Non aveva mai subito intimidazioni. Una volta, il 29 giugno 1993, verso mezzanotte ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta di ingresso della sua abitazione. Le fiamme si erano propagate all'interno dell'appartamento ma il tempestivo intervento dei suoi familiari con secchiate d'acqua aveva impedito il peggio.

Aveva richiesto l'intervento della Polizia e dai loro discorsi aveva appreso che anche le porte d'ingresso del Martinez e del Guida avevano subito la stessa sorte.



Dopo la morte di padre Puglisi, che ne era l'animatore, il Comitato aveva praticamente cessato di operare.



CAUSALE DEL DELITTO

Dalle deposizioni delle persone che affiancarono don Pino Puglisi nel suo quotidiano apostolato, emerge la figura di un prete di trincea, che infaticabilmente operava sul territorio. Don Puglisi era sostanzialmente il centro motore di molteplici iniziative sociali, pastorali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente della borgata.

La sua opera aveva finito per rappresentare un'insidia ed una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che dominava il territorio, perché costituiva un elemento di sovversione nel contesto dell'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario che era stato imposto nella zona, contro cui il prete mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.

Le deposizioni testimoniali sopra riportate evidenziano il contesto ambientale del tipico quartiere della periferia degradata dove la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile degli abitanti.

Tutte le opere ed iniziative che avevano fatto capo al sacerdote e che sono state indicate minuziosamente dai suoi collaboratori e persone a lui vicine, mostrano la figura di un religioso non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, immerso nella difficile realtà di quartiere che non si arrende di fronte alle minacce ed intimidazioni.



Don Pino Puglisi aveva scelto di schierarsi, concretamente, dalla parte dei deboli ed emarginati, di appoggiare senza riserve i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, accogliente e vivibile, e per questo erano malvisti, boicottati o addirittura bersaglio di atti violenti.

Il parroco di Brancaccio era andato oltre la mera solidarietà e l'appoggio morale agli emarginati: aveva scelto di denunciare i soprusi ed i misfatti, aveva gradito assai poco ed anzi scoraggiato l'appoggio offerto alla chiesa dai potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso e con il ceto politico facile a certi compromessi.

Con salda e tenace determinazione aveva, infatti, impedito agli uomini politici locali di scrivere sul giornale della parrocchia, ai "notabili" del quartiere di sponsorizzare feste religiose ed iniziative sociali per raccogliere voti per i propri candidati, mentre la sua attività di recupero del quartiere e di risanamento morale e religioso non era sfuggita all'occhio attento degli esponenti del potere politico criminale che dominavano la zona.

Costoro dapprima avevano cercato il contatto, la coesistenza, addirittura la collaborazione della chiesa locale, ma il buon prete aveva manifestato insofferenza, avversione per gli esponenti politici e di Comitati vari che lo avevano avvicinato: il prete coraggioso li aveva fermamente allontanati, conscio che essi non operavano per il bene del quartiere, considerato mero terreno di caccia al voto per appoggiare questo o quel candidato, portatore di interessi contrapposti o confliggenti con quelli espressi dalla comunità ecclesiale che si stringeva attorno al parroco.



L'opera pastorale del prete di Brancaccio che aveva coagulato intorno a sé un movimento popolare in difesa di valori cristiani e di tolleranza, aveva interferito invero vistosamente con l'ordine sociale imposto dalla cosca locale e si era fatalmente scontrato con i contrapposti interessi mafiosi, rappresentando una variabile eversiva intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali.

In siffatta intensa ed instancabile attività di risanamento morale e sociale va ricercata la causale dell'omicidio del prete della diocesi di Palermo, calato nella trincea di un quartiere dove esisteva un grave arretramento culturale della coscienza civile dei diritti più elementari, in una zona ad alto potenziale criminogeno, prodotto del sistema che si rigenera in un humus ambientale e culturale difficile da rimuovere.

La radiografia del quartiere, all'epoca della commissione dell'omicidio di padre Puglisi, infatti, alla stregua delle ampie e dettagliate descrizioni rassegnate dai testi sopra esaminati, consente di tracciare una geografia di poteri locali comprendente varie componenti, espressione dell'ambiente politico del tempo largamente inquinato, settori della società civile degradati, amministratori degli enti locali e rappresentanti delle articolazioni di quartiere per buona parte corrotti o collusi, esercenti attività economiche fortemente condizionati, un'accentuata presenza di malavitosi e gente di malaffare, in un tessuto storico-sociale caratterizzato da violenza e sottocultura: in questo contesto la parrocchia, la scuola, il commissariato e poche altre sedi istituzionali non inquinate rappresentavano delle nicchie di legalità mal tollerate dal potentato criminale locale che costituiva allora

il centro di coagulo dei delinquenti della zona e di formazione permanente della manovalanza in crescita.

In un territorio a prevalente sovranità mafiosa, una di queste isole di extra-territorialità era costituita dalla parrocchia di don pino Puglisi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata “un enclave” di valori cristiani, morali e civili che non lasciava indifferenti i maggiorenti della zona i quali ad un certo momento di questa sfiancante contrapposizione decisero di eliminare il prestigioso ed ingombrante capo spirituale per disperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e fare ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera di vassallaggio all'imperante potere mafioso.

Ciò che doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l'attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso ed inviolato, dilagava il potere dei fratelli Graviano, indicati unanimamente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia.

Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di Padre Puglisi si affiancano, esplicando altresì una funzione di riscontro, le indicazioni fornite da ex mafiosi ed ex criminali che, scegliendo la via della collaborazione, hanno fornito importanti rivelazioni sulle condizioni di vita e le presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio.



DRAGO Giuseppe ha ricordato che Giuliano Giuseppe, detto “Folonari”, gli aveva riferito che don Puglisi “...era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio”.

Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito la infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell’ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

GRIGOLI Salvatore ha riferito “...Si diceva che lui...aveva creato un... locale dove c'erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia.” Erano state appunto queste le ragioni che erano state evidenziate anche dallo Spatuzza per l’uccisione del sacerdote.

ROMEO Pietro aveva appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché “...lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, ...che vanno in carcere,...per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.

L’ordine di uccidere il sacerdote — secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano — era stato impartito da Giuseppe Graviano, perché l’opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando “...male della mafia” e procedendo ad un’opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

Al riguardo CALVARUSO Antonio ha affermato che Leoluca Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell’uccisione di padre

Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure consentendo al sacerdote di “ *diventare un personaggio* ”.

La sua uccisione conseguentemente avrebbe dovuto destare notevole scalpore e dare maggiore impulso alla lotta contro la mafia. In altre parole — secondo Bagarella — “ *dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la lotta* ”.

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che “ *era un motivo già valido* ”. Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche del Bagarella, il quale “ *...ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c’era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro “non mettetevi con i mafiosi”, e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete* ”.

CIARAMITARO Giovanni ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco dopo che il prete era stato ucciso; Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacchè gli affari dell'organizzazione andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva *“smosso troppo le acque della zona”* e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote *“...senza alcun problema”*.

IL COLLABORANTE DRAGO GIOVANNI

Drago Giovanni è stato esaminato all'udienza del 10/6/96 e, nel ripercorrere il suo passato criminale, ha ricordato che aveva fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", come componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, mandamento Ciaculli.

Era stato ritualmente affiliato intorno all'anno 1986, *"...esattamente dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni, detto "parrineddu", entrambi uomini d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio"*.

Era stato iniziato all'attività mafiosa da Giuseppe Graviano che era stato "il suo maestro"; proprio "padrino" nella cerimonia ufficiale del giuramento era stato Cecè Buccafusca.

Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli. Era il Graviano che programmava le attività criminose nel territorio di competenza, informandone preventivamente il Lucchese che continuava a rivestire formalmente la carica di capo mandamento. I suoi fratelli, Filippo e Benedetto, anch'essi uomini d'onore di Brancaccio, lo coadiuvavano in tali attività con ruoli differenziati; *"...ma era lui che conduceva la famiglia... è stato lui che, pian piano, ha emerso e ... che sapeva un po' tutte le cose... delle altre famiglie del mandamento."*

Drago aveva fatto parte con Giuseppe Graviano ed altri uomini d'onore del mandamento di Ciaculli di un "gruppo di fuoco", dedito ad omicidi, estorsioni, traffici illeciti di droga e di tabacchi lavorati esteri. Egli

aveva partecipato alla quasi totalità degli omicidi commessi da tale gruppo, tra cui quelli di Mario Prestifilippo e dei familiari del Mannoia.

Arrestato l'8 marzo 1990, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, non condividendo più le regole perverse di "Cosa Nostra", aveva deciso di dissociarsi dalla ideologia mafiosa e di rifarsi *"una vita pulita, una vita normale"*.

Del padre Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, aveva sentito parlare durante la detenzione da Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore di C.so dei Mille, suo coimputato, arrestato qualche mese dopo la cattura di esso Giovanni Drago.

Commentando la maggiore presenza nel territorio, dopo la strage di Capaci, delle Forze dell'ordine, le quali eseguivano perquisizioni, "Folonari" gli aveva riferito che "i mafiosi di Brancaccio" erano preoccupati, perché avevano notato strani movimenti nel quartiere. Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito l'infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

La chiesa si trovava nel cuore del quartiere, nella via S. Ciro nelle cui vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano; il centro di accoglienza distava almeno trecento metri.

Giuliano gli aveva riferito che don Puglisi *"...era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio"*.

Per scoprire se effettivamente nella parrocchia vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico al dottor Nangano — che



abitava nei pressi ed era persona “vicina” all’organizzazione (aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la latitanza; era imparentato con il Mafara, titolari della calcestruzzi di Maredolce e decimati nella guerra di mafia) – di seguire gli spostamenti del sacerdote e quel che accadesse nell’ambiente parrocchiale.

Drago nulla sapeva sugli ulteriori sviluppi della vicenda, in quanto era già in stato di detenzione.

Giuliano Giuseppe era ben informato della vicenda, perché, mentre Drago proveniva dalle carceri di Cagliari (ove non erano detenuti di mafia), il primo era stato ristretto nella Casa Circondariale di Termini Imerese ed aveva avuto maggiori possibilità di apprendere notizie dall’esterno. Tali notizie erano state a lui trasmesse durante gli incontri nelle udienze del processo a loro carico.

Era a conoscenza del fatto che nell’omicidio del padre Puglisi fosse stata impiegata una pistola cal. 7,65. In effetti negli omicidi del “gruppo di fuoco” non erano state mai utilizzate armi siffatte, salvo che nel tentato omicidio di Miceli Girolama, la ex compagna di Greco Giuseppe “scarpa”, allorchè la 7,65 aveva avuto lo scopo di sviare le indagini e fare apparire la vicenda non come delitto di mafia.

Infatti, *“si usa una pistola del genere, appunto, per non dire lo stampo di omicidio mafioso, perché di solito... almeno, tutti gli omicidi che ho fatto io, si sono fatti con calibro 38, con 357, oppure con fucili caricati a pallettoni,... mentre la 7,65... non è un’arma specifica per l’agguato mafioso, per come si prevedeva allora”*.

Drago ha dichiarato di essere stato arrestato nel 1990 per associazione mafiosa e di essere stato raggiunto durante la detenzione da avvisi di garanzia per omicidi. Egli ne aveva in effetti commesso circa una cinquantina.

Era in stato di libertà, avendo scontato la condanna inflittagli per l'associazione mafiosa; era stato nuovamente condannato per gli omicidi da lui confessati con sentenza di primo grado, che non era ancora divenuta definitiva. Era stato, durante la detenzione, sottoposto al regime dell'art.41bis dell'ordinamento penitenziario.

Quel che Drago ha rivelato trova preciso e puntuale riscontro nelle acquisizioni probatorie che completano ed arricchiscono il quadro ambientale da lui delineato.



IL DOMINIO DEI FRATELLI GRAVIANO NEL QUARTIERE DI BRANCACCIO

Il quartiere di Brancaccio si presentava, all'epoca dei fatti, come uno di quelli a più alta densità delinquenziale, in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidate origini e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l'uso della forza militare e la violenza.

La cosca mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano.

Il colonnello Domenico Pomi, che aveva svolto indagini sull'aggregato mafioso locale, ha affermato che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Tra i vari collaboranti, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era *“stata data in mano ai fratelli Graviano...Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano”*. Nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse — estorsioni, rapine, omicidi — *“loro ne erano a conoscenza”*, se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.

Queste erano, del resto, le regole dell'organizzazione, *“...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel*

tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona”.

Il “comando” dei Graviano non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant’è “...che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di far pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione”.

Drago Giovanni ha sostenuto che Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l’arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli, “..Graviano Filippo (era) la mente, Giuseppe a suo pari, mentre Benedetto il braccio di forza”.

Calvaruso Antonio ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano: tutti egualmente influenti e capi, “solo che il Giuseppe Graviano era il primo in assoluto; poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto”.

Carra Pietro, non essendo uomo d’onore, non aveva mai fatto la conoscenza dei predetti Graviano, ma essendo stato vicino alla famiglia mafiosa sin dal 1993 aveva sentito spesso parlare di loro da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro, da Barranca.

Ciaramitaro Giovanni non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo che “...era...il capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio”.

**IL GRUPPO OPERATIVO ALL'EPOCA DELL'OMICIDIO DI
PADRE PUGLISI**

È noto che il potere mafioso si avvaleva e peraltro si avvale tuttora di gruppi che operano sul territorio a vari livelli per l'esercizio delle attività illecite e la realizzazione di singole operazioni criminali, spaziando dalle estorsioni generalizzate, alle rapine ai TIR, al traffico di armi e stupefacenti, agli omicidi portati a compimento da speciali corpi armati dotati di cospicui arsenali, inseriti in una vasta rete protettiva di covi e reticoli relazionali in grado di garantire coperture e latitanze.

Tali squadre avevano compiti specifici ed omogenei: vi si ricomprendevano i picchiatori, gli addetti a bruciare i negozi, a rubare macchine, a riscuotere il pizzo, a fare le telefonate estorsive, ad eseguire uccisioni e scomparse.

In genere, sovrintendeva ed organizzava i gruppi criminali una figura dominante dotata di carisma e di capacità gestionali che era in genere candidata a succedere alla massima carica del mandamento. Tale aspirante capo era colui che dirigeva il gruppo di fuoco che era l'unità militare armata che godeva di maggior prestigio perché era autorizzata a custodire, maneggiare le armi e a sparare alle vittime designate.

Nel presente processo questa figura parrebbe rivestita da Mangano Antonino.

Il gruppo di fuoco era una vera e propria struttura militare, composta da killer abilmente selezionati dagli uomini di vertice di Cosa Nostra, i quali dopo un periodo di tirocinio nell'esecuzione di reati meno gravi,

danneggiamenti, estorsioni, e di attenta osservazione delle capacità operative dimostrate, destinavano i più abili all'esecuzione di omicidi. Questi soggetti specializzati nell'esecuzione di omicidi, occupavano una posizione privilegiata all'interno dell'ambiente mafioso.

Attorno al ristretto gruppo di fuoco ruotava poi una cerchia di altri personaggi di fiducia e di provata capacità in grado di fornire supporto, ausilio e sostegno logistico.

Il gruppo di fuoco in assetto operativo era, dunque, una formazione militare costituita da soggetti autorizzati a sparare ed altri soggetti in funzione di appoggio o copertura.

Nello specifico, Grigoli ha raccontato che era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un gruppo specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, ed aveva avuto una composizione variegata man mano mutata nel tempo col ricambio di nuovi personaggi che sostituivano quelli receduti (come ad esempio Di Filippo Emanuele) o via via arrestati.

Calvaruso Antonio ha precisato che del gruppo di fuoco di Brancaccio, all'epoca dei fatti in contestazione, avrebbero fatto parte, oltre che il Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Giacalone Luigi. Avrebbero impartito loro ordini dapprima Giuseppe Graviano e, dopo l'arresto di quest'ultimo, Mangano Antonino che — secondo rivelazioni dei collaboranti — sarebbe

divenuto il nuovo reggente ed avrebbe avuto come suo capo lo stesso Bagarella.

Il Calvaruso aveva a quel tempo accettato di approvvigionare il Bagarella e fargli da autista, divenendo il suo accompagnatore ufficiale, e da lui avrebbe appreso che il Mangano dopo l'arresto dei Graviano avrebbe preso ordini direttamente dal Bagarella medesimo, anche se si comportava con deferenza nei confronti di essi Graviano.

Quando Giuseppe Graviano era stato catturato — secondo Calvaruso — facevano parte del citato gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorché il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, erano custodite dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, il resto era nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

Di Filippo Emanuele ha sostenuto che *“la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli”*. Queste persone erano dedite alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio: omicidi, estorsioni ed altro.

Romeo Pietro ha dichiarato che il “gruppo di fuoco” era specializzato nell'eseguire i crimini più gravi: *“...uccidere le persone...lupare bianche...estorsioni, ...stragi...”*. Lo dirigeva prima Giuseppe Graviano; dopo l'arresto di quest'ultimo, Antonino Mangano.

In effetti era il Graviano a trasmettere ordini dal carcere, indicando le persone che dovevano essere soppresse; chi decideva in concreto era tuttavia Mangano.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nell'organizzazione mafiosa nel 1993 ha riferito che del gruppo di fuoco avrebbero fatto parte anche Giacalone e lo Spatuzza, come lo aveva informato il Giuliano.

GLI ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI .

Il fronte delle indagini aveva visto un incessante lavoro di penetrazione nel territorio, come è stato possibile apprendere attraverso le dichiarazioni degli investigatori, di cui viene di seguito svolta un'ampia rassegna.

Il colonnello POMI Domenico, esaminato all'udienza del 23/05/96, aveva effettuato indagini nel quartiere di Brancaccio immediatamente dopo l'uccisione di padre Puglisi. Aveva in tal modo appreso che l'opera del sacerdote era particolarmente apprezzata nel quartiere e seguita con particolare attenzione per le iniziative sociali che portava avanti nel tentativo costante di recupero dei giovani dalla strada, specialmente tossicodipendenti, ma soprattutto per il suo continuo stigmatizzare la cultura, gli atteggiamenti mafioso nel corso delle sue omelie.

Su delega del P.M. il col. Pomi aveva poi proceduto ad un'attività di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Drago Giovanni che, dopo il suo arresto per associazione mafiosa, nel dicembre 1992 aveva iniziato a collaborare con le autorità dello Stato, rivelando di essere stato uno dei componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, autore di efferati crimini.

Drago aveva appunto indicato chi fossero i mandanti dell'omicidio, chiamando in causa Giuliano Giuseppe detto "Folonari", che faceva parte della stessa famiglia mafiosa di Brancaccio ed era specializzato nel campo delle estorsioni, nel traffico di stupefacenti e di armi, ed era un elemento della massima affidabilità all'interno della famiglia stessa.

Giuliano aveva, invero, confidato al Drago, durante un periodo di codetenzione, che padre Puglisi era stato attenzionato dai Graviano, i quali avevano a tale scopo incaricato il dottor Nangano Salvatore di tenerlo d'occhio. Il Nangano infatti – oltre ad essere titolare di un ambulatorio medico nella via dei Quartieri nella zona di S. Lorenzo unitamente al dottor Cinà (che era il medico di fiducia di Salvatore Riina) – aveva altro ambulatorio vicino la parrocchia di S. Gaetano.

Il Nangano, pur non essendo uomo d'onore, era vicino alla famiglia mafiosa di Brancaccio, in quanto la sorella Maria Caterina aveva sposato uno dei Mafara, Giuseppe, che era all'epoca una delle più potenti famiglie all'interno di Brancaccio; era inoltre iscritto in una loggia massonica, la Praxis insieme ad altri 25 professionisti. Era, inoltre, medico di famiglia dei Graviano, che aveva curato anche durante la latitanza.

Dalle investigazioni era emerso che il predetto medico era in grado dal suo ambulatorio di controllare le attività della parrocchia, in quanto i locali erano vicinissimi alla chiesa di S. Gaetano ed al centro sociale ed, inoltre, aveva una clientela che gravitava nella parrocchia medesima, nella quale anche la moglie Maria Caterina ricopriva una qualche carica.

Erano state effettuate delle verifiche, attraverso le quali era risultato che padre Puglisi era apertamente schierato contro qualsiasi attività fosse riconducibile alla mafia. Questo suo atteggiamento era sotto gli occhi di tutti ed egli lo manifestava apertamente in ogni occasione. Aveva creato un centro denominato “Padre Nostro” che aveva proprio lo scopo di contribuire alla formazione di una cultura antimafiosa, fornendo aiuti e sostegno ai bisognosi, senza la necessità di dover ricorrere all'aiuto

mafioso; aveva dato tutto il suo appoggio al Centro Intercondominiale di via Azzolino Hazon, che aveva sede in una cantina del palazzo, composto da 14 piani, costruito dall'imprenditore Pilo. Gli appartamenti dello stabile erano rimasti all'impresa: in uno di questi si riuniva appunto il Comitato Intercondominiale, mentre gli altri erano divenuti "terra di nessuno". In quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il colonnello Pomi aveva pure effettuato investigazioni a riscontro delle provalazioni accusatorie del dr. Gioacchino Pennino, anch'egli collaboratore di giustizia. Costui era stato colpito da misura custodiale nell'ambito del procedimento c.d. "Golden Market"; si era rifugiato in Croazia ed ivi arrestato a Novigrad. Estradato in Italia, aveva appunto iniziato a collaborare.

Il Pennino faceva anch'egli parte della famiglia mafiosa di Brancaccio ed aveva indicato i fratelli Graviano come capi del mandamento di Brancaccio e Ciaculli e parlato del Sen. Inzerillo e del presidente del Consiglio di Quartiere Cilluffo. Sul punto era emerso che l'Inzerillo, ex impiegato delle Ferrovie dello Stato, era stato — così come il senatore Cerami — in stretti rapporti con tale Castellana, cognato di Michele Greco. In poco tempo era stato eletto prima consigliere comunale di Palermo con la carica di assessore e vice Sindaco e poi nel 1992 Senatore della Repubblica. Al suo seguito era cresciuto il Cilluffo che da consigliere era divenuto presidente del Consiglio di Quartiere. Costui si era in qualche

modo interessato al Comitato Intercondominiale di via Hazon come referente dell'Inzerillo, cercando di dare alle iniziative del Comitato stesso impostazioni che cozzavano con quelle del padre Puglisi.

Tale Comitato era stato nel tempo sottoposto ad una serie di danneggiamenti sino a che aveva in concreto cessato di operare.

Si era ancora accertato che tra il senatore Inzerillo ed i Graviano intercorrevano stretti rapporti di frequentazione.

Prima delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia le indagini avevano seguito diverse piste per l'individuazione degli esecutori materiali senza alcun utile risultato.

Il maggiore BOSSONE Davide esaminato all'udienza del 10 gennaio 1997 ha dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri, aveva svolto indagini sulla famiglia mafiosa di Brancaccio a partire dal 1992 nell'ambito dell'operazione denominata "pipistrello", che aveva portato all'individuazione di una banda specializzata nelle rapine ai TIR. Una delle fonti confidenziali era stata tale Dragna Giuseppe, il quale aveva pagato con la vita le sue confidenze. I rapinatori erano personaggi di bassissimo spessore criminale, che dopo tre o quattro anni erano divenuti componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, come Romeo Pietro, Ciaramitaro, Faia ed altri.

Dragna nel corso della sua collaborazione con le forze dell'Ordine aveva rivelato che al vertice dell'organizzazione della famiglia di Brancaccio erano i Graviano, in particolare Giuseppe e Filippo; i due erano stati arrestati a Milano il 27 gennaio 1994 nel ristorante "Il Cacciatore" al termine di un reiterato pedinamento di due soggetti: Spataro e D'Agostino

che erano stati anch'essi arrestati, assieme a Galdi Rosalia e Buttitta Francesca, cioè le due donne dei Graviano.

Aveva avuto modo di conoscere le dichiarazioni dei collaboranti Drago, Cannella Tullio, Di Filippo Pasquale ed Emanuele, Pietro Romeo e Antonio Calvaruso e, nel procedere ad indagini delegate al proprio ufficio, aveva investigato sul fenomeno delle estorsioni in Brancaccio, che già nel 1993 era consolidato ed organizzato da Battaglia, Pizzo e dal Tutino attraverso riunioni settimanali, nelle quali si stabilivano le quote che dovevano essere ripartite ai familiari dei detenuti.

Il teste aveva effettuato investigazioni su Mangano Antonino, al quale erano state sequestrate della corrispondenza intercorsa con i fratelli Graviano ed una serie di appunti con cifre e date.

Il Mangano sarebbe stato sostanzialmente il capo di un *“gruppo di fuoco feroce che aveva a disposizione una serie di personaggi killer”*, tra i quali i rapinatori dei TIR; egli, dopo l'arresto dei Graviano, era divenuto reggente della famiglia e del mandamento.

Il Bossone aveva indagato anche su Grigoli Salvatore, che aveva un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione; era un feroce killer e, dopo il Mangano, reggeva il mandamento unitamente a Gaspare Spatuzza.

Sul conto dei Graviano era emerso che costoro reimpiegavano i loro capitali illeciti nel settore dell'edilizia, avvalendosi di diversi soggetti, tra i quali Lupo Cesare, Giovanni Jenna, Gaetano Gioè, Catalano.

L'attività investigativa aveva permesso altresì di accertare una serie fittissima di connivenze tra i vertici della famiglia di Brancaccio e alcuni

personaggi del mondo politico-amministrativo, tra i quali Cilluffo, presidente del Consiglio di Quartiere di Brancaccio.

Tra il Cilluffo e il Comitato Intercondominiale di via Azolino Hazon, al quale dava sostegno padre Puglisi, vi erano effettivamente dei contrasti, soprattutto in relazione all'impiego di un immobile urbano all'interno del quartiere.

Cilluffo era esponente della D.C. (successivamente transitato nelle file di Forza Italia) ed era il referente del senatore Vincenzo Inzerillo.

Non aveva svolto indagini sull'omicidio di padre Puglisi.

Il cap. Minicucci Marco esaminato all'udienza del 7 luglio 1997 ha dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, aveva coordinato le indagini che avevano portato alla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Tali indagini erano state maggiormente intensificate all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, essendosi i sospetti appuntati sui detti fratelli, entrambi latitanti, i quali controllavano a quel tempo il territorio nel quale era avvenuto il delitto.

Si era saputo che tale Spataro Salvatore, persona vicina ai Graviano, avrebbe potuto fornire un'utile pista per raggiungere i latitanti: ciò che si era puntualmente verificato.

Seguendo quest'ultimi che il 26 gennaio 1994 era partito in treno con la moglie da Palermo in compagnia di altra coppia formata da tale D'Agostino Giuseppe ed altra donna, raggiungendo dapprima Bologna e susseguentemente Milano, le due coppie erano state pedinate anche in questa città per tutta la giornata del 27 gennaio e a sera, nel ristorante "Il

Cacciatore”, si erano incontrate con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, che erano stati conseguentemente catturati.

Le susseguenti indagini avevano confermato che i due fratelli erano stati presenti nel citato ristorante durante le feste natalizie del 1993; che erano stati negli anni '92 e '93 anche in Verbania, precisamente ad Omegna, località nella quale era stato pure riscontrato il soggiorno di Lupo Cesare, ospite della famiglia Baiardo.

Erano state effettuate ulteriori verifiche sulla situazione del mandamento di Brancaccio, soprattutto alla luce delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, che, tra i maggiorenti del mandamento, avevano indicato Mangano Antonino e Cannella Cristofaro, ma il teste non aveva partecipato ai successivi sviluppi dell'indagine, perché era stato trasferito.

Il Cannella era stato, comunque, già segnalato come personaggio inserito nell'organizzazione criminale e segnatamente come componente del “gruppo di fuoco” di Brancaccio, mentre era del tutto sconosciuto Salvatore Grigoli, il cui nome era venuto fuori successivamente.

Il capitano Minicucci aveva svolto in precedenza indagini su investimenti effettuati dai fratelli Graviano nel campo dell'edilizia negli anni '92 e '93, atenzionando soprattutto le posizioni di Lupo Cesare, che risultava proprietario ed amministratore unico di due società immobiliari, e dell'imprenditore Giovanni Jenna, titolare dell'hotel San Paolo Palace, ove si trovava alloggiata la madre dei Graviano, sig.ra Quartararo. Anche su questo punto il teste non aveva tuttavia proseguito le indagini.

In occasione dell'omicidio di padre Puglisi, fonte confidenziale aveva segnalato che il tossicodipendente Realmonte Michele deteneva una pistola

cal. 7,65 che utilizzava per le sue rapine; era stata fatta una perquisizione domiciliare, ma non era stata trovata traccia dell'arma né rinvenuto l'interessato. Altra fonte aveva rivelato che un'arma del genere era stata posseduta dal padre del Realmonte, ma che era stata in seguito distrutta.

Il cap. BRANCADORO Andrea, esaminato all'udienza del 24/02/97, ha dichiarato che dal 1992 al 1996 aveva prestato servizio presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo ed aveva effettuato attività investigative sul quartiere di Brancaccio e sulla famiglia mafiosa che ne controllava il territorio.

In un primo tempo, nell'anno 1992, tale attività aveva avuto ad oggetto le rapine commesse ai danni di camionisti da un gruppo di soggetti, che in seguito avevano avuto un'ascesa criminale. Sulla base delle loro denunce, l'A.G. aveva adottato una serie di provvedimenti per associazione per delinquere.

In tale campo erano emerse delle connessioni con l'organizzazione mafiosa, le quali erano maggiormente venute fuori quando si era avuta la collaborazione di alcuni dei soggetti coinvolti che avevano fatto i nomi dei loro complici, tra i quali Faia Salvatore, Dragna Giuseppe (soppresso col metodo della "lupara bianca" tra l'agosto ed il settembre 1992), Romeo Pietro, un tale Lo Monaco ed altri ancora.

Dopo l'omicidio di padre Puglisi l'attività investigativa era stata incentrata sulla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi da tempo latitanti, i quali erano i maggiori indiziati del delitto. Sostanzialmente avevano seguito gli spostamenti di D'Agostino Giuseppe e Spataro Salvatore e dei loro familiari. Il primo era un incensurato e non

aveva mai adito a rilievi; il secondo, inteso “Lapuni”, era un infermiere e svolgeva un’attività commerciale nel quartiere di Brancaccio ed era fratello di Spataro Franco, il quale gestiva una polleria nella via Conte Federico. Tutti erano “vicini” ai fratelli Graviano.

Da informatori avevano saputo che sia il D’Agostino che lo Spataro dovevano consegnare del denaro ai due latitanti e, seguendo questi ultimi, si era appunto pervenuti alla loro cattura. Dei Graviano insieme alle loro rispettive fidanzate, peraltro, si erano già avuti indizi certi della loro presenza nell’area di Milano, sul lago Maggiore in Verbania, a Venezia, ove un soggetto a loro collegato, Salvatore Baiardo, aveva preso in locazione un appartamento al casinò di Saint Vincent.

Il cap. Brancadoro ha riferito che da investigazioni sul conto di Spataro Franco, fratello di Spataro Salvatore, era emerso che costui aveva collegamenti diretti con Cannella Cristofaro, il quale era un uomo d’onore della famiglia di Brancaccio.

Sulle attività criminali di quest’ultimo aveva ampiamente riferito Drago Giovanni ed era stato emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare in carcere che era stato eseguito il 27 gennaio 1994.

Il teste aveva svolto, infatti, una specifica attività investigativa su delega della Procura della Repubblica di Palermo in ordine alle dichiarazioni del Drago, killer della famiglia di Brancaccio, ed erano state identificate tutte le persone indicate dal collaborante come componenti di tale “famiglia”, tra i quali, oltre il Cannella, Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Drago Giuseppe (fratello di Giovanni) e forse anche Spataro Salvatore, Lupo Cesare Carmelo (titolare di due società immobiliari).

Aveva effettuato anche investigazioni su Carra Pietro, il quale era un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni, la Spedisud o la Valtras, nella zona industriale di Brancaccio, e nella stessa società avevano lavorato in periodi diversi sia il Cannella che il Grigoli e altro componente della medesima organizzazione.

Aveva identificato Mangano Antonino, che gestiva un'agenzia di assicurazioni nel corso dei Mille e che era stato attenzionato per i suoi probabili collegamenti (poi risultati certi) con Bagarella Leoluca. Mangano aveva avuto sicuri rapporti con Graviano Giuseppe, come risultava da corrispondenza epistolare tra i due, nella quale si parlava di attività estorsive a danno di imprenditori. Tale corrispondenza, nella quale mittente e destinatario erano indicati con nomi di fantasia (Graviano Giuseppe si era firmato con lo pseudonimo di "Madre Natura", Mangano con altro), era stata sequestrata dalla D.I.A. di Palermo nel corso di una perquisizione della casa del Mangano a seguito della cattura del Bagarella.

Dal contesto delle lettere e dagli altri elementi raccolti era risultato chiaro che coloro i quali a quell'epoca comandavano nella zona di Brancaccio erano Giuseppe e Filippo Graviano.

Il Cap. Brancadoro non aveva fatto indagini dirette sull'omicidio di padre Puglisi.

Il teste ha ulteriormente specificato che le indagini nella loro prima fase, dal 1992 al 1993, avevano avuto come obiettivo il fenomeno delle frequenti rapine nella zona di Brancaccio.

Erano stati individuati Faia Salvatore, Romeo Pietro, Dragna che poi era scomparso, un tale Lo Monaco, Crocilla, cioè soggetti tutti del

quartiere, e questa indagine era stata favorita da alcune fonti tra cui il citato Dragna che era poi scomparso. Si erano resi conto che era stato soppresso tra l'agosto ed il settembre 1993, quando non avevano avuto più la possibilità di contattarlo. Un soggetto (il Romeo), che aveva ammesso il proprio coinvolgimento nelle rapine, aveva successivamente confermato che era stato eliminato.

L'attività investigativa non si era comunque fermata ed era proseguita fino all'omicidio di don Giuseppe Puglisi.

Anche su questo fronte si erano giovati di collaborazione fiduciaria che era continuata poi fino all'arresto dei due fratelli Graviano. La cattura di questi due latitanti, avvenuta in data 27 gennaio 1994, era considerata, infatti, un passo strategico nel contrasto al fenomeno criminale in quell'area.

MESSINA Francesco, funzionario della D.I.A. escusso all'udienza del 5 giugno 1997, ha affermato che rivestiva la carica di caposettore delle indagini giudiziarie presso il centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano ed aveva avuto modo di svolgere nell'anno 1993 una serie di attività delegate dalla competente autorità giudiziaria di Milano, volte ad individuare la presenza in alcune zone del settentrione dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

La traccia investigativa era derivata da un'attività svolta nel verbanese, nella zona del lago di Intra, tra Omegna e Verbania, laddove era stata individuata la presenza di un soggetto di origini palermitane, tale Baiardo Salvatore, che abitava proprio ad Omegna ed aveva rapporti con altro soggetto suo conterraneo, Lupo Cesare Carmelo, il quale aveva

precedenti specifici, perché nel 1989 aveva favorito la latitanza di Benedetto Graviano. Attraverso tale pista si era proceduto ad un accurato controllo del traffico telefonico pertinente alle utenze in uso al Baiardo. Tale controllo aveva confermato che negli anni '92 e '93 vi erano stati rapporti tra quest'ultimo e il Lupo. L'arresto dei fratelli Graviano a Milano aveva dato ulteriore impulso all'attività investigativa, estesa al traffico dei telefoni cellulari ed, in particolare, a quello rinvenuto in possesso della sig.ra Buttitta (compagna di Filippo Graviano) anch'essa tratta in arresto. Tale apparecchio era intestato a tale Taormina (cugino di Gaspare Spatuzza) e risultavano registrate telefonate in partenza per altre utenze, tra cui quella di tale Tranchina Fabio, a sua volta in contatto con il Baiardo.

I fratelli Graviano erano stati già attenzionati per l'attentato di via Palestro, allorchè nell'agosto avevano ricevuto una segnalazione della presenza di costoro in Versilia e precisamente a Forte dei Marmi. In effetti era risultato che Filippo Graviano aveva alloggiato il 31 luglio 1993 presso l'hotel Albamare nella detta località sotto le false generalità di tale Novali Massimo, persona che risiedeva a Rho. Si era appurato che presso quell'albergo, nel periodo in cui vi soggiornava il Graviano, era stato consumato un furto a danno di un giornalista, tale Rosati Renzo, cui era stato sottratto un carnet di assegni. Uno di tali assegni era stato cambiato presso un esercizio pubblico di Borgomanero, località contigua ad Omegna, e la proprietaria, sig.ra Concetta Giaquinto, aveva fotograficamente riconosciuto nei signori Filippo Graviano e Buttitta Francesca coloro che le aveva ceduto il titolo.



Tali investigazioni avevano avuto appunto lo scopo di accertare se i fratelli Graviano fossero meno coinvolti nella c.d. “strategia stragista continentale”, che a quell’epoca si andava delineando attraverso il contributo dei collaboratori di giustizia, tra cui Emanuele Di Natale, Pietro Carra, Antonino Scarano, Salvatore Cancemi.

Con un gruppo investigativo all’uopo costituito aveva effettuato indagini anche sugli attentati dinamitardi in danno di alcune chiese di Roma e si era giunti alla conclusione che la CHIESA era stata colpita per il suo atteggiamento verso “Cosa Nostra”.

Gli imputati delle stragi erano anche quelli indiziati dell’omicidio di padre Puglisi, come i fratelli Graviano, Giacalone Luigi, Spatuzza Gaspare, Grigoli Salvatore.

GIUTTARI Michele, funzionario della D.I.A., all’udienza del 30 settembre 1997, ha dichiarato che nella sua qualità di dirigente della Polizia di Stato in servizio a Firenze aveva partecipato alle indagini relative alle stragi del ’93 a Milano e Firenze e agli attentati alle chiese romane.

Le indagini sulla strage di via dei Georgofili a Firenze, avvenuta la notte del 27 maggio 1993, aveva preso le mosse il 28 febbraio 1994 da alcuni elementi di fatto, e precisamente l’accertamento di un contatto, transitato dal ponte radio di Firenze 24 ore prima dell’esplosione dell’ordigno, e precisamente alle ore 1.04 del 26/5/1993, dal cellulare intestato a Spatuzza Gaspare.

In quella circostanza sul cellulare dello Spatuzza era stata registrata una telefonata in uscita della durata di 19 secondi, diretta ad altro cellulare intestato alla ditta “Autotrasporti Sabato Gioacchina”. Era stato fatto uno

screening del transito delle telefonate delle ultime 36 ore (si trattava di migliaia di contatti telefonici) e la loro attenzione era stata particolarmente attratta da questo contatto dello Spatuzza, il cui nominativo era oggetto di indagine della D.I.A. di Roma, in quanto risultava un elemento inserito nell'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Graviano.

Il dato era risultato di estremo interesse in relazione alle indagini che avevano accertato la presenza in Toscana dei Graviano nel mese di agosto 1993, quindi proprio nel periodo a ridosso della realizzazione degli attentati nel continente, l'ultimo dei quali era avvenuto la notte tra il 27 ed il 28 luglio 1993.

La presenza dei predetti due congiunti, Giuseppe e Filippo Graviano, era stata registrata in un lido balneare di Forte dei Marmi, il lido "Rossella", il cui titolare aveva riconosciuto Graviano Giuseppe e le due donne che a lui si accompagnavano, Buttitta Francesca e Galdi Rosalia; per Filippo invece la sua presenza nella medesima località era emersa a seguito della denuncia di un furto nell'albergo "Albamare", subito l'1 o il 2 agosto 1993 da certo Novali Massimo, al quale era stato sottratto, tra l'altro, un carnet di assegni, in concomitanza con la presenza di un giovane che aveva presentato e visionato una camera e che non si era fatto più vedere. Il giovane era stato riconosciuto dallo stesso albergatore per Graviano Filippo; inoltre uno degli assegni rubati era stato negoziato a Borgomanero in provincia di Novara presso un negozio di articoli da regalo da un soggetto, che la titolare dell'esercizio aveva riconosciuto per lo stesso Graviano Filippo, accompagnato nella circostanza da una ragazza riconosciuta dalla stessa titolare del negozio per la Buttitta.

Contemporaneamente era stata individuata una villetta a due piani in Forte dei Marmi, ove avevano alloggiato i due fratelli con le rispettive compagne. Il contratto di affitto per 25 milioni era stato stipulato da un uomo d'affari di Milano, tale Enrico Tosonotti, che si era presentato a visitare l'immobile con un giovane, poi riconosciuto per Graviano Giuseppe.

Sulle stragi continentali erano, peraltro, intervenute le dichiarazioni di più collaboranti — Cangemi Salvatore, Gioacchino La Barbera ed altri — i quali avevano rivelato che questi attentati erano opera dell'ala intransigente di "Cosa Nostra", facente capo a Salvatore Riina, e di tale organizzazione facevano appunto parte i Graviano, sicchè la loro presenza in Toscana e il contatto notturno con un uomo affiliato alla loro cosca avevano spinto in questa direzione le investigazioni.

Era risultato, in particolare, che il telefono cellulare intestato alla ditta Sabato Gioacchina era usato da Carra Pietro, figlio di Carra Michele, elemento definito da alcuni collaboranti — tra cui Giovanni Drago — a disposizione dei fratelli Graviano. Era costui un autotrasportatore di una ditta denominata "CO.PRO.RA." ed aveva operato — dopo il fallimento di quest'ultima impresa — per la ditta autotrasporti Sabato Gioacchina (che era una dipendente della CO.PRO.RA, di cui era appunto amministratore il Carra).

L'analisi del tabulato delle telefonate in entrata ed in uscita nel cellulare aveva portato all'individuazione di altri soggetti del tutto sconosciuti in Firenze, i quali avevano avuto strettissimi rapporti telefonici con il Carra.

Si trattava di Lo Nigro Pietro, Scarano Antonino, Giacalone Luigi, i quali erano stati tra loro in costante contatto. Costoro in un arco di tempo molto ristretto a ridosso del 14 aprile 1994 si erano reciprocamente chiamati a mezzo del ponte radio di Roma nella zona di Formello, ove il 14 aprile 1994 era stato rinvenuto esplosivo destinato all'attentato a Contorno Salvatore. La presenza di questi soggetti che il 14 aprile erano scomparsi dalla zona di Formello, una chiamata del Carra quel giorno sotto il ponte radio di Genova, una chiamata del Lo Nigro sotto il ponte radio di Palermo la sera del 14, la presenza del Giacalone a Roma sino al 17 aprile, i contatti telefonici dal ponte radio di Formello tra l'utenza fissa intestata a Grigoli Salvatore e il cellulare del Lo Nigro Cosimo, il rinvenimento dell'esplosivo in zona ove abitava il Contorno — precisamente in una cunetta fuori dal centro abitato coperta con erba — erano stati elementi che avevano richiamato la loro attenzione investigativa, tanto più che il confezionamento dell'ordigno con scotch ritrovato a Formello era molto simile a quello utilizzato per gli attentati di Firenze e Roma.

si erano, tra l'altro, pure accertati i contatti soprattutto dal cellulare di Giacalone Luigi con le utenze di Mangano Antonino.

Il dr. Giuttari aveva raccolto le primissime dichiarazioni di Carra Pietro sui suoi viaggi e sulla sua presenza in territorio di Prato, in quanto era emerso un contatto, sempre nella notte antecedente l'attentato nella via dei Georgofili, dal cellulare del Carra con un'utenza di Prato intestata a Missano Antonino, cognato di Ferro Giuseppe. Carra era stato arrestato a Genova, aveva spiegato i motivi della sua presenza a Prato, aveva indicato i luoghi ove si era fermato in attesa di tale Barranca Pasquale. Tutti tali posti

erano stati individuati ed erano stati riscontrati i viaggi a Prato effettuati il 25 e il 27 maggio 1993 e tutti i suoi spostamenti.

Aveva, infine, il dr. Giuttari fatto accertamenti con esito positivo della contemporanea presenza nelle carceri di Paola di Graviano Benedetto e Cosentino Antonino.

Conclusivamente si era ritenuto che gli attentati avessero avuto essenzialmente uno scopo terroristico: quello di ingenerare panico attraverso la distruzione di monumenti e bellezze artistiche dello Stato, in modo da costringere le istituzioni a scendere a patti con “Cosa Nostra” per una modifica della normativa restrittiva della carcerazione cautelare, derivante dall’introduzione dell’art.41bis O.P.



IL GRUPPO COSIDDETTO DI FUOCO DEL QUARTIERE DI BRANCACCIO

Sulla base delle rivelazioni di soggetti quali — da malavitosi di quartiere, attratti nell'orbita della potente aggregazione criminale facente capo alla cosca mafiosa di Brancaccio — avevano scelto immediatamente dopo la cattura (anche per motivi economici o di altre opportunità) la via della dissociazione e con il conforto di numerosi riscontri anche documentali (costituiti, questi ultimi, dal rinvenimento presso l'abitazione del Mangano, di appunti concernenti riferimenti ad acquisto di armi, attività estorsive compiute nell'interesse dell'organizzazione, a nomi o pseudonimi di soggetti inseriti o vicini all'organizzazione criminale, a lettere scambiate con Graviano Giuseppe contenenti riferimenti a personaggi facenti parte di tale associazione) è stato possibile ricostruire l'assetto organizzativo criminale del mandamento di Brancaccio, negli anni novanta, sullo sfondo del famigerato quartiere, nel quale aveva trovato spazio ed era radicato il fenomeno della diretta cooptazione di manovalanza delinquenziale per il compimento delle imprese delittuose.

Ma nella stessa area criminale si era verificato un intenso fenomeno di "pentitismo", che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressochè impenetrabile del sistema mafioso imperante sulla zona.

Gli effetti della dirompente collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si sarebbe aggiunta a breve distanza di tempo la devastante e pur provvidenziale emorragia rappresentata da quelle di

Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Scarano Antonino, Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire i segreti del citato mandamento mafioso e operare la ricostruzione delle relazioni di cosca nonché di indicare i responsabili dei più gravi fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo che avrebbe fatto capo a Graviano Giuseppe prima, a Mangano Antonino e Leoluca Bagarella dopo: il Mangano è stato indicato unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, come il loro successore per diretta investitura di Bagarella Leoluca alla guida di quel territorio, senza che peraltro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti.

La nutrita serie dei collaboratori indicati rappresenta una generazione di arrampicatori criminali, aspiranti mafiosi delusi che non hanno prestato rituale giuramento e tuttavia sono stati inseriti nelle più importanti attività delittuose dell'organizzazione, al servizio o a disposizione di esponenti della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio; essi ad un certo momento della loro vita delinquenziale sono stati attirati nell'universo mafioso dal miraggio di acquisire uno *status* di considerazione sociale, di rispetto, di promozione economica, continuando a sviluppare in quel contesto il resto della loro militanza criminale; e tuttavia sono rimasti estranei ad una "cultura" che intride l'agire ed il sentimento del mafioso di rango, sono stati inseriti per cooptazione informale al di fuori della liturgia dell'investitura, sostituita dal carisma personale di colui che si è fatto garante della loro selezione.



Sono stati, per lo più, esecutori di ordini utilizzati nelle singole imprese criminose, fuori dai processi decisionali, eterni aspiranti a rientrare nella ristretta cerchia di quelli che comandano.

Dopo la cattura di Riina (15 gennaio 1993), l'operazione di ristrutturazione e di riorganizzazione delle famiglie mafiose palermitane rimaste fedeli ai Corleonesi era stata autorevolmente condotta da Bagarella Leoluca, il quale sotto la spinta della repressione giudiziaria e soprattutto dopo l'arresto dei fratelli Graviano (gennaio 1994), fino a quel momento capi del mandamento di Brancaccio-C.so dei Mille, si era preoccupato di creare, secondo una già collaudata tendenza, gruppi operativi assolutamente riservati, talvolta composti da soggetti non inseriti organicamente nell'organizzazione per fare eseguire omicidi funzionali alle sue strategie senza doverne rendere conto a nessuno.

La segretezza e la rigidità della compartimentazione erano tali che gli stessi componenti del gruppo, al loro interno, non potevano conoscere se non le azioni criminose da essi stessi commesse, avendo il Bagarella imposto ciascuno il divieto di riferire le loro imprese a coloro che non vi avevano preso parte.

La maggiore riservatezza, imposta tra le famiglie, di estrazione "corleonese", ha fatto sì che taluni soggetti, cooptati direttamente dal capo, senza l'osservanza delle vecchie regole, e cioè senza una cerimonia di affiliazione formale, siano stati indifferentemente utilizzati per la difesa dei nemici tradizionali sopravvissuti alla precedente guerra di mafia, per risolvere gli assetti interni di potere ovvero per qualsiasi delitto rivolto

verso obiettivi esterni all'organizzazione, tendenti a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le Istituzioni.

Il proposito del Bagarella Leoluca, catturato in data 24 giugno 1995, esponente di vertice dell'associazione mafiosa, sarebbe stato quello di avvalersi di soggetti disparati di varia estrazione per perseguire gli scopi delittuosi dell'associazione medesima e ciò indipendentemente, in taluni casi, da una formale adesione dei soggetti stessi mediante il c.d. "giuramento" di cui hanno riferito noti collaboranti.

E' emerso, infatti, - attraverso le dichiarazioni del più recente collaborante Calvaruso Antonio - che, anzi, spesso tali soggetti venivano prescelti appositamente al di fuori della cerchia dei c.d. "uomini d'onore", noti in vasti ambienti proprio per la "carica" ricoperta e per la presenza di terzi alla "cerimonia" di iniziazione per far fronte al fenomeno sempre più dilagante e devastante del "pentitismo".

Tuttavia tali soggetti, nell'ambito dell'organizzazione, hanno in concreto fornito un apporto al mantenimento e consolidamento dell'associazione mafiosa ed al perseguimento degli scopi tipici della stessa in tutto e per tutto equiparabile a quello dei formali associati ed, anzi, in taluni casi, addirittura di gran lunga più pregnante, rilevante e decisivo. Basta evidenziare, in proposito, che alcuni dei medesimi soggetti non formalmente associati, ma facenti capo al Bagarella (direttamente o tramite Mangano Antonino) avrebbero materialmente preso parte ai più efferati delitti posti in essere negli ultimi anni nell'ambito di un'ampia strategia criminosa voluta dai vertici di Cosa Nostra, tra i quali possono ricordarsi le c.d. stragi del 1993 commesse in Firenze, Roma e Milano (si vedano, tra le

altre, le dichiarazioni di Pietro Romeo a seguito delle quali sono stati rinvenute ingenti quantità di armi ed esplosivi) e l'omicidio di padre Puglisi.

Importante conferma del ruolo ricoperto dai medesimi soggetti e della riconducibilità delle specifiche condotte contributive degli stessi all'associazione mafiosa Cosa Nostra si è avuto a seguito del sequestro di documentazione di rilevantissimo interesse investigativo rinvenuta in possesso del Mangano Antonino, contenente, tra l'altro, l'annotazione delle spese sostenute dalla cosca di Brancaccio per le persone "vicine".

Anche tale appunto conferma autorevolmente quelle dichiarazioni dei più recenti collaboranti (a partire da Di Filippo Emanuele) che hanno dato contezza per primi dell'esistenza di un gran numero di soggetti che, pur non essendo "uomini d'onore", sono appunto consapevolmente a totale disposizione dell'associazione mafiosa, svolgendo, su richiesta degli "uomini d'onore", i più svariati compiti, anche di rilievo, funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione medesima (dall'omicidio all'estorsione o dal nascondimento dei latitanti al riciclaggio, in qualità di prestanome, dei proventi dei delitti).

L'esistenza di tali soggetti è stata rivelata giudiziariamente dall'esito delle indagini conseguenti alla cattura di Bagarella (24 giugno 1995) e dei componenti dei gruppi di fuoco che hanno partecipato in vario modo alle stragi commesse nella primavera-estate 1993 in Roma, Firenze e Milano.

Questa esasperata segretezza, in passato arma vincente dei Corleonesi, non accompagnata dalla tradizionale e rigorosa selezione degli adepti, è stata funesta per "Cosa Nostra".

Infatti, le numerose ed inarrestabili collaborazioni di tali soggetti con gli inquirenti, seppure in grado di fornire soltanto tasselli della variegata realtà criminale (in quanto essi ne conoscono soltanto *segmenti*, quanto basta per lo svolgimento delle missioni e dei compiti loro affidati), hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini dell'individuazione della strategia stragista di "Cosa Nostra".

Per questo, in tempi più recenti, si è verificata una progressiva *compartimentazione* delle informazioni e dei processi decisionali all'interno dell'organizzazione e della creazione di *strutture segrete*, costituite da uomini d'onore conosciuti soltanto da pochissimi esponenti dell'associazione.

In particolare il Calvaruso, che era stata la persona di fiducia del Bagarella che era divenuto il capo di "Cosa Nostra", aveva sostenuto che del gruppo di fuoco facevano parte molti soggetti che ad insaputa l'uno dell'altro venivano a gruppetti coordinati dal Mangano e dal Bagarella per singole imprese omicidiarie con la "consegna del silenzio".

Anche Di Filippo Pasquale ha parlato di un gruppo, che era dedito ad omicidi in qualcuno dei quali aveva "*presenziato anche Bagarella*" che era colui che soprattutto "*comandava*", di cui avrebbero fatto parte, oltre che il "*... Bagarella, Antonino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Barranca, Giuliano Francesco, Salvatore Grigoli, Romeo Pietro, Salvatore Faia, Cristofaro Cannella*", nonché di un altro gruppo con compiti più limitati.

Sostanzialmente, Bagarella aveva "*... detto che c'erano omicidi più riservati da fare, e che quindi li dovevano fare solo il Di Filippo, Antonino*



Mangano, Salvatore Grigoli e Giorgio Pizzo e lui ovviamente, Bagarella”;
cioè questo gruppo poneva in essere omicidi che gli altri del gruppo generale non dovevano conoscere.

14

I SINGOLI COLLABORANTI

Nei mesi di luglio-agosto 1995, avevano iniziato a collaborare con la Giustizia i fratelli Di Filippo, ed in successione Calvaruso, Romeo, Ciaramitaro, Carra, ed altri, tutti personaggi coinvolti a vario titolo nell'associazione mafiosa, la cui sconfessione aveva determinato un vero e proprio scompaginamento delle fila dell'organizzazione mafiosa.

I fratelli DI FILIPPO oltre ad avere fornito indicazioni per la cattura del Bagarella avevano consentito l'individuazione di "covi" utilizzati dall'organizzazione criminale come basi logistiche ed operative, come il deposito di via Messina Montagne, dove il gruppo si incontrava per le riunioni e dove venivano portate le persone per essere strangolate.

Grazie alle loro rivelazioni erano stati catturati successivamente il Calvaruso ed anche Cucuzza Salvatore.

DI FILIPPO Emanuele, in particolare, arrestato nel febbraio 1994, iniziava a collaborare il 23 giugno 1995. Cognato di Marchese Antonino, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (a sua volta cognato di Bagarella Leoluca) nonché imparentato con il noto uomo d'onore di Porta Nuova Spadaro Tommaso, era stato indicato come appartenente a "Cosa Nostra" dai collaboratori di Giustizia Drago Giovanni e Marchese Giuseppe che lo collocavano all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte del sodalizio mafioso ed iniziava a riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine al "*consortium sceleris*"

suddetto, non senza, preliminarmente, assumersi la responsabilità diretta di gravissimi fatti di sangue per i quali non era nemmeno sospettato.

Le indicazioni fornite dallo stesso hanno costituito la base informativa per importanti indagini che hanno consentito agli Agenti ed Ufficiali di P.G. della D.I.A. di far luce su efferati delitti e di individuare latitanti e persone insospettabili. Il Di Filippo ha posto, infatti, a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze in ordine a "Cosa Nostra" ed ai delitti commessi da soggetti ad essa appartenenti, tra i quali ha indicato il fratello Pasquale a dimostrazione del carattere disinteressato delle sue dichiarazioni che chiamano in correità anche suoi amici e parenti.

Non meno rilevanti ed intrinsecamente attendibili sono le dichiarazioni di DI FILIPPO Pasquale. Costui, sin dal giorno in cui è stato fermato (21 giugno 1995) perché indiziato del reato di cui all'art.416 bis c.p., ha fornito agli investigatori al pari del fratello Emanuele una messe di preziose informazioni, che hanno messo a nudo le attività criminali della cosca di Brancaccio e di dare un volto ai nuovi capi. In particolare, egli ha subito indicato in tale "Tony" — poi identificato in Calvaruso Antonio — la persona che aveva contatti quasi quotidiani con il Bagarella ed in Mangano Antonino, principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo ha segnalato altresì alla D.I.A. l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano, che da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur senza essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine. Proprio sulla base delle sue indicazioni, seguendo il Calvaruso,

è stato possibile giungere — la sera del 24 giugno 1995 — all'arresto del Bagarella.

Nel corso della stessa serata, la D.I.A. ha sottoposto a perquisizione alcuni immobili pure indicati dal Di Filippo Pasquale, tra cui il magazzino — sito in questa via Messina Montagne — dove sono stati ritrovati numerosi guanti di lattice, secondo il Di Filippo adoperati per la soppressione di diverse persone; l'abitazione utilizzata dal Bagarella, ubicata in questo Passaggio MPI; l'immobile sito in via Pietro Scaglione, presunto luogo di dimora del Mangano, nel quale è stata ritrovata una copiosa documentazione di eccezionale interesse.

Già in data 25/06/1995, il Di Filippo Pasquale iniziava a rendere interrogatorio ai magistrati, ammettendo la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, ed indicando dettagliatamente il ruolo delle persone più vicine al Bagarella, di cui egli stesso era stato "uomo di fiducia", in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte, ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta del Bagarella.

Le sue dichiarazioni, per quanto qui interessa, hanno consentito di far luce, nei limiti delle sue conoscenze, sulla vicenda omicidiaria in esame, quanto meno per due degli esecutori materiali.

CALVARUSO Antonio è entrato a far parte di "Cosa Nostra" verso la fine del 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato. Per lui — come del resto anche per i due fratelli Di Filippo — non vi è stata alcuna cerimonia ufficiale di iniziazione secondo il metodo tradizionale. È stato Leoluca Bagarella che lo ha eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Arrestato dopo la cattura del boss a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Pasquale e di Tullio Cannella, anch'egli ha deciso di collaborare, autoaccusandosi di diversi delitti per i quali non aveva ancora ricevuto alcuna incolpazione.

Egli aveva assicurato l'ultimo periodo della latitanza del Bagarella, svolgendo sia compiti di copertura che mansioni operative all'interno del gruppo c.d. "riservato", che — secondo il suo assunto — dipendeva direttamente dal Bagarella medesimo e dal Mangano.

ROMEO Pietro, soggetto originario del quartiere di Brancaccio, già dedito alle rapine ai TIR e con solidi collegamenti con la famiglia mafiosa di Brancaccio, è stato arrestato il 14 novembre 1995 ed ha iniziato la sera stessa la sua collaborazione, consentendo la cattura di Giuliano Francesco, Faia Salvatore e Lo Nigro Cosimo.

Anch'egli è stato cooptato nell'organizzazione criminale senza prestare giuramento; sarebbe stato invitato da Giuliano Francesco ed avrebbe così conosciuto Mangano Antonino, soprannominato "u Signuri".

Aveva deciso di collaborare, perché prima di entrare nel gruppo di fuoco non aveva problemi economici grazie ai proventi delle rapine; in seguito non aveva più visto una lira, nonostante il Giuliano lo avesse assicurato del contrario. Aveva ricevuto una volta un milione e mezzo, poi 10 milioni, un altro milione e mezzo due milioni e poi null'altro.

Una volta arrestato si era ritrovato senza denaro e senza che la famiglia potesse raggiungerlo per i colloqui ed aveva deciso di collaborare. Per la sua collaborazione riceveva un assegno di lire 1.300.000 mensili.

Il Romeo, sottoposto ad interrogatorio, non solo ha ammesso immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed in particolare del c.d. "gruppo di fuoco" e ha confermato tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale ma si è accusato di numerosi altri omicidi per i quali non era nemmeno sospettato.

CARRA Pietro ha affermato di non essere mai stato uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi del 1993 "vicino" a Nino Mangano, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Giovanni Garofalo.

Era stato arrestato nel luglio 1995 per la strage di Firenze del 1993 e dopo circa un mese aveva iniziato a collaborare, confessando di avere trasportato tritolo a Roma, Milano e Firenze e di avere effettuato altresì due trasporti di stupefacenti. Coinvolto, appunto, nelle stragi suddette, ha permesso la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze ammettendo anche proprie gravi responsabilità per fatti per i quali non era neanche sospettato.

Carra ha fornito altresì utili elementi in ordine alla composizione del gruppo di fuoco di Brancaccio protagonista dei fatti di sangue più eclatanti del 1993. Le sue rivelazioni, avvenute nell'agosto del 1995, hanno consentito, tra l'altro, l'arresto del Giacalone.

CIARAMITARO Giovanni è un altro dei soggetti che avrebbe fatto parte del gruppo del Mangano, assoldato con il compito di rubare le macchine da impiegare negli omicidi.

Ha rivelato di essere entrato nel 1993 nell'organizzazione criminale e più precisamente nel gruppo che sarebbe stato capeggiato dal Mangano, e ciò fino al 23/2/96, data del suo arresto. Ha indicato come componenti di tal gruppo anche Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Romeo Pietro, ed altri.

Per conto del medesimo gruppo avrebbe eseguito danneggiamenti ai negozi, rubato macchine per fare gli omicidi, ma ha dichiarato di non avere mai materialmente ad una azione di fuoco.

Ha affermato di aver conosciuto Pietro Carra in quanto componente dello stesso gruppo criminale ed implicato nelle stragi di Firenze e Roma, perché trasportava l'esplosivo nel continente.



SUI PROFILI DI ATTENDIBILITÀ INTRINSECA

Tutti i collaboratori di questo procedimento, sin dai primi interrogatori, ammettevano le proprie responsabilità in ordine al reato associativo e riferivano delle numerose attività illecite commesse sia su incarico degli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di appartenenza, sia, pur sempre sotto la loro direzione ed il loro controllo, in proprio con il concorso non solo di altri affiliati ma anche di soggetti ad essa formalmente estranei.

Con le loro rivelazioni hanno consentito di far luce su innumerevoli ed efferati delitti, mentre alcuni di loro hanno dato altresì un contributo prezioso per la cattura di pericolosi latitanti o esponenti di spicco di “Cosa Nostra” del calibro di Leoluca Bagarella, Nino Mangano, Giovanni Brusca oltre a smascherare un folto stuolo di loro fiancheggiatori o favoreggiatori.

GRIGOLI SALVATORE E LA SUA ATTENDIBILITÀ

Sulla figura del collaborante GRIGOLI Salvatore occorre maggiormente soffermarsi, ruotando attorno alle sue dichiarazioni il fulcro dell'accusa.

Il Grigoli è stato, invero, arrestato il 19 giugno 1997, dopo un lungo periodo di latitanza, ed ha iniziato a collaborare con la Giustizia poche ore dopo la sua cattura.

Membro stabile dell'apparato militare del mandamento, dedito all'attività di killer abituale, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, in un ambiente che egli presenta come una fabbrica inarrestabile di violenza, il predetto imputato ha confessato i suoi crimini e si è professato affidabile professionista del crimine per qualità ed attitudini personali, responsabile di gravi misfatti, ciascuno dei quali tappa di un'*escalation* delinquenziale finalizzata all'organico inserimento per speciali meriti criminali del tessuto organizzativo dell'ente mafioso, proteso nella scalata all'oligarchia elitaria del mandamento.

Egli non era stato ritualmente affiliato, nonostante che questa fosse stata una sua non dissimulata aspirazione, anche perché oltre che commettere omicidi ed altre azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione, avrebbe partecipato ad appuntamenti con presunti esponenti di massimo livello dell'associazione, quali Bagarella, Messina Denaro Matteo, Virga Rodolfo, Nicolò Di Trapani, Guastella ed altri, con i quali sarebbe entrato in contatto.

In effetti egli era un “riservato”: infatti — secondo il suo assunto — non veniva presentato ad alcuno ma accompagnava i massimi esponenti del sodalizio e godeva della loro fiducia.

Ma, come detto, pur facendo parte, a tutti gli effetti, dell’organizzazione “Cosa Nostra” non era stato mai formalmente affiliato (ostandovi tra l’altro il fatto che avesse un’ingombrante parentela con un esponente delle forze dell’ordine: un suo cognato invero era un poliziotto attualmente in attività di servizio in territorio adeguatamente lontano).

Originario della via Giafar nel cuore di Brancaccio, era stato anche titolare di un negozio di articoli sportivi in C.so dei Mille ed aveva anche gestito nella zona un autosalone.

Grigoli, prima di essere cooptato in “Cosa Nostra” aveva esercitato l’attività di commerciante ed era soprannominato “*il cacciatore*” o “*ricciolino*”.

In precedenza aveva lavorato presso un’impresa ed era stato licenziato per cessata attività.

In questo periodo, per sfamare la famiglia — aveva già un bambino — aveva cominciato a delinquere, frequentando Giacalone Luigi; aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo, nell’anno 1986, — sempre secondo quanto da lui riferito — era stato avvicinato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, che gli avevano commissionato vari delitti.

In passato, aveva fatto anche da guardaspalle a tale Giovanni sucato da Villabate (soprannominato il “mago dei soldi”) in seguito trovato

bruciato all'interno della sua autovettura Volkswagen Polo lungo la strada statale Palermo-Agrigento il 30 maggio 1996.

Riscontro sul punto è fornito da Di Filippo Emanuele, il quale aveva conosciuto Grigoli Salvatore, come autista di Giovanni Sucato, l'organizzatore della maxi-truffa, che sarebbe poi stata gestita da Nino Mangano, Filippo Quartararo e dallo stesso Grigoli. Il Sucato aveva, infatti, raccolto dagli scommettitori il denaro, che alla fine sarebbe stato incamerato dal Mangano, dal Quartararo e da Giovanni Torregrossa, facendo ricadere la colpa sul Sucato. Di Filippo stesso aveva scommesso ben 500 milioni di parenti ed amici ed aveva ottenuto il doppio.

Egli conosceva all'epoca il Mangano Antonino, il quale abitava nella sua stessa borgata e tra loro era nata *“una sorta di amicizia, anche perché lui (Mangano) si conosceva già da prima con Giacalone Luigi”*.

Allo stesso modo aveva conosciuto Quartararo Filippo, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Per loro tramite aveva conosciuto altri uomini d'onore, iniziando a commettere piccoli reati come bruciare macchine, negozi, dando poi la scalata al vertice criminale, divenendo killer del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano.

Aveva commesso il suo primo omicidio nell'anno 1989 quando aveva 24 anni e ne erano seguiti molti altri.

Secondo il suo assunto a capo del gruppo di fuoco era succeduto in seguito Antonino Mangano. Quando Giuseppe Graviano era stato arrestato, già avrebbero fatto parte di tale gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo

l'avvento del Mangano si sarebbero aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorché il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, era custodita dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, il resto nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

Dopo l'inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di semiclandestinità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno, in località Alcamo e Marausa sotto la protezione di Antonino Melodia. Dopo che si era sospettato che anche Vincenzo Ferro, uomo d'onore componente della famiglia di Alcamo, avesse cominciato a collaborare, il Grigoli aveva fatto ritorno a Palermo, fidando nella protezione di Gaspare Spatuzza, assunto nel frattempo alla più alta carica mafiosa nel mandamento di Brancaccio.

I suoi fitti e pregressi rapporti di frequentazione con esponenti di vertice di "Cosa Nostra" (in epoca coeva all'uccisione di padre Puglisi) evidenziano l'evolversi ed il consolidarsi della sua figura delinquenziale, adusa alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale; ben inserita nella compagine locale del sodalizio mafioso, al seguito del più noto Leoluca Bagarella, che aveva frequentato quando aveva intrapreso a tutelare la latitanza di Matteo Messina Denaro, facendo da autista a quest'ultimo ed accompagnandolo nei suoi assidui appuntamenti con i rappresentanti delle varie famiglie.

Graviano Filippo, aveva rivestito anch'egli unitamente al fratello Giuseppe, il ruolo di capo del mandamento di Brancaccio, occupandosi essenzialmente dell'aspetto economico del mandamento medesimo; le decisioni però competevano sempre, secondo quanto a sua conoscenza, al Giuseppe.

L'altro fratello, Graviano Benedetto, veniva indicato dal Grigoli con il ruolo di esecutore di delitti ed uno era stato commesso proprio con lui.

Il Grigoli, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18/07/1995 perché coinvolto in una lunga serie di omicidi, veniva arrestato dopo una lunga latitanza il 19 giugno 1997, nell'ambito di grosse operazioni di polizia in un arco temporale caratterizzato da successivi investigativi della Questura di Palermo: il 6 giugno precedente era stato assicurato alla giustizia uno dei capi di "Cosa Nostra", l'imprendibile Pietro Aglieri.

Era stato a lungo ricercato, per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di "Cosa Nostra" ed uno dei sicari più pericolosi e killer di fiducia del Mangano Antonino.

È stato inoltre coinvolto nel processo sulle stragi del 1993, nel fallito attentato a Maurizio Costanzo, nel fallito attentato a Formello, ideato contro il collaborante Salvatore Contorno, nel sequestro del piccolo Di Matteo, il figlio del collaboratore segregato per circa due anni e poi strangolato e disciolto nell'acido.

Dopo la cattura, il Grigoli ha scelto subito la via della collaborazione. Ha parlato ad investigatori e magistrati delle decine di omicidi commessi

per conto della famiglia di Brancaccio, delle scomparse e delle intimidazioni ai commercianti.

Le ragioni che hanno indotto il predetto ad imboccare la strada della dissociazione possono individuarsi in primo luogo in impellenti necessità di sopravvivenza materiale, essendo lo stesso braccato, privo di risorse finanziarie e non sostenuto economicamente nella latitanza dal capocosca che non aveva ritenuto di adempiere al relativo compito.

Infatti, lo Spatuzza, dopo l'arresto del Mangano, sarebbe divenuto capo del mandamento di Brancaccio ed a lui competeva farsi carico del sostentamento delle famiglie dei latitanti.

Di fronte al comportamento omissivo dello Spatuzza il Grigoli aveva cominciato a riflettere *“se fosse stato giusto tutto quello che aveva fatto per l'organizzazione criminale “cosa nostra” e, pensando a tutti i crimini commessi, si era reso conto che tutto ciò che aveva fatto era stata una cosa errata”*.

Infatti — ha riferito il collaborante — quando a capo del mandamento era stato designato Spatuzza Gaspare che era stato, al pari di lui, uomo di fiducia dei fratelli Graviano, proveniente dalla gavetta, il Grigoli pretendeva che gli venisse garantita la latitanza, come era stato del resto abituato dalla famiglia trapanese, ma una nuova leadership — meno grata al superkiller e più spregiudicata sul piano della violenza criminale — non aveva riconosciuto i meriti di colui che era stato uno dei migliori sicari del gruppo di fuoco, anche perché su di lui era pesata la confessione che aveva fatto a Di Filippo Pasquale (che, nel collaborare con le autorità inquirenti,

aveva già rivelato che due degli autori materiali dell'omicidio del prete erano stati Grigoli e Spatuzza per averlo appreso dal Grigoli medesimo).

Ha altresì contribuito alla maturazione di questa scelta di vita, a tenore delle dichiarazioni del collaborante, il fatto che il Grigoli era rimasto particolarmente scosso dalla fine che era stata riservata al piccolo Giuseppe Di Matteo, che egli aveva sequestrato assieme ad altri componenti del gruppo di fuoco, nonché dalla sorte toccata a padre Giuseppe Puglisi, dalla barbara uccisione di una ragazza estranea ai conflitti mafiosi durante un omicidio commesso in Alcamo: tutto questo lo aveva indotto a meditare sul suo passato criminale e ad iniziare la collaborazione con le autorità dello Stato.

Salvatore Grigoli ha affermato che era entrato a far parte del gruppo criminale di Brancaccio su invito di Filippo Quartararo e di Antonino Mangano, entrambi presunti uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille-Roccella, ed inizialmente era stato impiegato in attentati incendiari di macchine e negozi. Susseguentemente era divenuto killer di fiducia del Mangano, che lo aveva aggregato ad un "gruppo di fuoco" specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio, il cui capo era Giuseppe Graviano, e di esso in un primo momento avevano fatto parte egli medesimo e Luigi Giacalone; in seguito si erano a loro affiancati Gaspare Spatuzza, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo e via via tutti gli altri.

La composizione del medesimo gruppo nelle varie imprese criminali sarebbe stata variabile, in quanto "l'unico esecutore materiale" era stato

per lo più egli soltanto, mentre gli altri si erano alternati con ruoli diversi: o guidavano le macchine o le moto o davano la “battuta”.

Secondo Grigoli, Mangano Antonino, che ne sarebbe stato il capo, sarebbe stato l'organizzatore dei singoli omicidi, impartendo ordini e specificandone le modalità esecutive, pur se trattavasi di azioni delittuose commissionate direttamente da Giuseppe Graviano.

Egli medesimo era stato l'esecutore materiale dell'omicidio di padre Puglisi, che era stato commissionato da Giuseppe Graviano, come aveva loro riferito il Mangano, il quale aveva specificato che l'ordine proveniva da “Madre Natura”, che era appunto il soprannome del Graviano.

Esaminato all'udienza del 28/10/1997 ha ribadito di aver fatto parte di “Cosa Nostra” ed ha spiegato che *“Vede io non avevo mai commesso reati di nessun genere fino a quando... fino all'incirca 11, 12 anni fa. Dal momento in cui poi io sono stato licenziato perché il lavoro era finito avevo già un bambino piccolino, nove mesi, cominciai a delinquere, cominciai... All'epoca fu ... Io feci una rapina in una gioielleria per fare soldi e poter dare da mangiare al mio bambino. Ecco, da lì poi cominciai ... continuai a delinquere, perché purtroppo poi essendo che uno comincia poi a conoscere i soldi, poi viene ancora più difficile tornare indietro. E quindi nella borgata lo stesso QUARTARARO FILIPPO, NINO MANGANO, loro mi osservavano sotto questo aspetto che ero uno, non so, uno in gamba, qualcosa del genere. E quindi ci fu questa sorta di avvicinamento. Da lì poi cominciai a far parte di questa ... Perché poi cominciai a delinquere per loro, cominciai a bruciare autovetture, negozi. No, poi mi fu presentato GIUSEPPE GRAVIANO e quindi poi io dipendevo da lui. Mi disse un*

giorno NINO MANGANO: “Senti, c’è un appuntamento, ci sono persone che ti vogliono conoscere”. E lì io trovai GIUSEPPE GRAVIANO. Lui si presentò dicendomi: “Io sono GIUSEPPE GRAVIANO, credo che tu hai sentito parlare di me come io ho già sentito parlare di te”.

P.M.: E quindi?

GRIGOLI S.: E quindi da allora io ho capito che dipendevo da lui.

P.M.: Che cosa vuol dire esattamente, può spiegarci che cosa vuol dire dipendere da lui?

GRIGOLI S.: Ma già anche da prima, anche se io ...perché io lo conoscevo, perché da piccolino ..) ci conoscevamo da bambini con GIUSEPPE GRAVIANO perché eravamo della stessa borgata. Poi non ci siamo più visti. E quindi già diciamo che lo conoscevo. Anche quando io operavo per MANGANO e FILIPPO QUARTARARO era sottinteso che era già all’epoca GIUSEPPE GRAVIANO il capo mandamento di Brancaccio. Io addirittura cominciai insieme solo io e GIACALONE LUIGI a commettere i primi omicidi. Poi successivamente proprio il GIUSEPPE GRAVIANO ci affiancò lo SPATUZZA GASPARE e poi tutti gli altri. NINO MANGANO ci comunicava: “I picciotti vogliono che si fa questo omicidio”.

Perché sono fratelli. Erano tutti e due in sostanza a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c’era riferimento ai “picciotti”, quindi ...Ma io ebbi ordine anche direttamente da GRAVIANO.

P.M.: Ah, lei ebbe ordine direttamente da GRAVIANO?

GRIGOLI S.: Sì.

P.M.: In quale occasione?

PRESIDENTE: *Da GRAVIANO chi?*

GRIGOLI S.: *Giuseppe.*

PRESIDENTE: *Giuseppe.*

GRIGOLI S.: *Quando ci comunicò il fatto di sequestrare il piccolo DI MATTEO.*

P.M.: *E cosa le disse in quel caso?*

GRIGOLI S.: *Ma vede, lui all'epoca, non è che io adesso voglio difenderlo, perché ... però lui fece una specie di ... per entrare in questo discorso girò talmente tanto, perché tipo che era quasi dispiaciuto di dovere fare questa cosa. Quindi come dire: "Voi potete pensare che io sono ..." insomma mi ha fatto tutto un raggio per dirci poi: "Dobbiamo sequestrare ... siccome già a Napoli è stata effettuata una cosa del genere con esiti positivi" dice: "Dobbiamo sequestrare il figlio di un pentito per tenerlo alcuni giorni, quindi fare in modo che il padre ritrattasse o perlomeno anche si impiccasse".*

P.M.: *Senta, chi le disse di uccidere don PINO PUGLISI?*

GRIGOLI S.: *MANGANO ANTONINO mi disse che i picciotti gli avevano parlato di questa cosa che si doveva fare questo tipo di delitto.*

P.M.: *Perché bisognava fare questo tipo di delitto?*

GRIGOLI S.: *Perché si diceva che siccome lì a Brancaccio, nei pressi della parrocchia di Brancaccio c'era un ... un non so come definire, c'erano delle suore, una congregazione, non so come dire, dove operavano delle suore in sostanza, non so cosa facessero, e si pensava che questo locale si era erano infiltrati i poliziotti e anche in chiesa. Cioè si pensava*

che padre PUGLISI era un confidente, uno che si stava anche interessando per la cattura di GIUSEPPE GRAVIANO.

P.M.: *Senta, prima di questo atto omicidiario lei partecipò a qualche attività delittuosa di intimidazione nei confronti di persone vicine a don PINO PUGLISI?*

GRIGOLI S.: *Sì.*

P.M.: *E può ricordare che tipo di attività pose in essere?*

GRIGOLI S.: *Questa se non ricordo male me la comunicò GASPARE SPATUZZA che si era visto ... disse: "Sai, mi sono visto con madre natura e dobbiamo fare questa cosa qui" però tutto quello che io ... erano poche le cose che mi comunicavano gli altri, ma quelle poche cose prima ne parlavo con NINO MANGANO, dico, per dire: "di questa storia qui tu ne sei a conoscenza" e lui mi diceva: "Sì, a posto, ci puoi andare". (incomprensibile) me la comunicò lo SPATUZZA questa cosa qui. Dovevamo bruciare tre porte di tre abitazioni nello stesso ... nello stesso palazzo ... nello stesso complesso, erano tre scale ed in ogni scala c'era una porta da incendiare. Una se non erro è al decimo piano, una al settimo e una al quinto, se non erro, c'era un certo MARTINEZ e gli altri non li ricordo. E andammo io e lo SPATUZZA insieme anche a VITO FEDERICO e salimmo tutti e tre contemporaneamente le scale, abbiamo dato tempo a colui che doveva arrivare al decimo piano di arrivare prima e abbiamo dato fuoco a queste porte e poi scendemmo tutti e tre contemporaneamente e poi andammo via.*

P.M.: *Senta, le sa, è a conoscenza di attentati incendiari sempre posti in essere sempre nella via Brancaccio e comunque a persone vicine, in senso anche spaziale voglio dire, nel senso ... a don PINO PUGLISI?*

GRIGOLI S.: *Queste tre persone erano vicine a don PINO PUGLISI.*

P.M.: *Io parlo di un altro attentato incendiario che fu fatto proprio contro la chiesa di San Gaetano nel senso a una attività di impresa che all'interno della chiesa si svolgeva.*

GRIGOLI S.: *Si, si bruciò credo un furgone, adesso non mi ricordo bene, di questo appaltatore che stava facendo i lavori in chiesa.*

P.M.: *Chi lo fece questo attentato, sa? Conosce il nome di chi lo fece?*

GRIGOLI S.: *So che sicuramente erano stati gente di Brancaccio, ma non so che specificamente ci andò.*

P.M.: *Sulla base delle ... come posso dire, le sue esperienze in Cosa Nostra e in special modo come quelle che ha descritto nel quartiere Brancaccio, può descrivere, come posso dire, la composizione, un'altra parola forse un po' più complicata, l'organigramma della famiglia mafiosa di Brancaccio? Lo conosce nella sua completezza?*

GRIGOLI S.: *Il capo mandamento era GIUSEPPE GRAVIANO, poi c'era NINO MANGANO, uomo d'onore e poi c'eravamo tutti noi del gruppo di fuoco.*

Nell'esame effettuato il 28/10/97 da magistrato della Procura della Repubblica di Firenze, avente ad oggetto le stragi di Firenze, Roma e Milano, il riferimento è sempre al Graviano Giuseppe, rispondendo a specifica domanda dell'inquirente Grigoli Salvatore su Graviano Filippo

risponde testualmente no, quello che dava ordini, che era il capo mandamento, che decideva le cose era Giuseppe Graviano; chiaramente poi Filippo e Benedetto erano anche loro uomini d'onore, ma colui che decideva era Giuseppe Graviano.

P.M.: *Ecco, quindi, per quanto le risulta, diciamo il ruolo preminente...*

GRIGOLI S.: *Si, primario era il Graviano.*

Nell'interrogatorio reso il 26 giugno 1997 al Procuratore della Repubblica di Palermo che gli chiede chi diede l'ordine di ammazzare Don Pino Puglisi risponde: *"L'ordine me lo comunicò il Gaspare Spatuzza che mi disse... dice ... madre natura, che lo chiamavamo proprio come Madre Natura a Graviano Giuseppe, diciamo fece sapere che si deve fare questo omicidio di Padre Puglisi.*

"Il motivo fu, perché si diceva che il padre fosse un confidente o perlomeno qualcuno che desse una mano alla Polizia di effettuare indagini anche su loro stessi che erano latitanti, addirittura c'erano le suore, una comunità di suore che potevano esserci poliziotti infiltrati là dentro... , per questo motivo" ... Una 7,65 fu usata anche per il motivo perché doveva sembrare un omicidio non fatto da Cosa Nostra, ma un omicidio di un tossicodipendente, o di un ladruncolo, qualche cosa del genere. Infatti noi portammo via al prete il suo borsello per sembrare che fosse una rapina.

PUBBLICO MINISTERO: *Senta una domanda ora di carattere generale. Che lei sappia la famiglia di Brancaccio, nel '92, '93 fino alla cattura dei fratelli Graviano da chi ... le decisioni chi le pigliava?*

GRIGOLI: *fino alla cattura?*

PUBBLICO MINISTERO: *Sì.*

GRIGOLI: *Fino alla cattura Giuseppe Graviano, prendeva le decisioni.*

PUBBLICO MINISTERO: *Giuseppe Graviano. E Filippo Graviano in che rapporto era con Giuseppe Graviano?*

GRIGOLI: *Non ho capito.*

PUBBLICO MINISTERO: *In che rapporto era con Giuseppe? Cioè a dire, (incomp...) reggenza, le prendevano assieme le decisioni..*

GRIGOLI: *Sicuramente li prendevano assieme.*

PUBBLICO MINISTERO: *Li prendevano assieme. Ma lei ha avuto rapporti...*

GRIGOLI: *Magari non avevano... cioè sono due tipi diversi, uno si occupava del gruppo di fuoco, Giuseppe Graviano, e magari Filippo Graviano si occupava di altre cose...*

PUBBLICO MINISTERO: *Per esempio la cassa, chi la teneva? La cassa...*

GRIGOLI: *Ma... Giorgio Pizzo.*

PUBBLICO MINISTERO: *Giorgio Pizzo. (incomp...) Giorgio Pizzo?*

GRIGOLI: *Sì. Credo di sì.*

PUBBLICO MINISTERO: *E Filippo Graviano come controllava su questa cassa?*

GRIGOLI: *Mah... Giuseppe Graviano secondo me aveva... i compiti di... di ordinare i vari... i vari incendi, i vari...*

PUBBLICO MINISTERO: *Ho capito. Si curava (incomp...).*

GRIGOLI: *Poi si occupava di costruttori... era Filippo Graviano ad occuparsene di... gli ordini li impartiva a Tutino Vittorio.*

PUBBLICO MINISTERO: *A Tutino Vittorio.*

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese nell'esame effettuato davanti alla Corte nella nuova composizione il 20/10/98.

PUBBLICO MINISTERO: *E allora posso porre la domanda? Dunque, e allora lei ha detto che il mandamento era retto da Giuseppe Graviano, però prima, quando ha parlato degli omicidi, ha parlato dei picciotti, cioè di Giuseppe Di Filippo, devo supporre, allora... e allora... e allora, dico, perché questa differenza, ce lo sa spiegare?*

GRIGOLI SALVATORE: *Dottore io quello che è a conoscenza mia che il mandamento di Brancaccio lo gestiva Giuseppe Graviano, però come mi risulta — INCOMPRESIBILE — a me ogni qualvolta o talvolta, perché l'ho detto pure che alcune volte si diceva madre natura come talvolta si diceva i picciotti, mi veniva dato questa indicazione, poi io non lo so spiegarglielo perché i picciotti e reggeva solo Giuseppe Graviano.*

PUBBLICO MINISTERO: *Senta, lei ha ammazzato don Pino PUGLISI?*

GRIGOLI SALVATORE: *Sì, ho sparato a padre PUGLISI.*

PUBBLICO MINISTERO: *Perché lo ha ammazzato?*

GRIGOLI SALVATORE: *Perché mi è stato ordinato.*

PUBBLICO MINISTERO: *Da chi?*

GRIGOLI SALVATORE: *Da Nino MANGANO che diceva che gliel'aveva fatto sapere madre natura.*

PUBBLICO MINISTERO: *Madre natura?*

GRIGOLI SALVATORE: Sì.

PUBBLICO MINISTERO: Chi è madre natura? Prego?

GRIGOLI SALVATORE: Giuseppe GRAVIANO.

PUBBLICO MINISTERO: Senta, ma le disse esattamente così MANGANO Antonino? Le disse che madre natura aveva ordinato l'omicidio?

DIFESA: C'è opposizione, ha già risposto in questo senso, signor Presidente.

PRESIDENTE: Pubblico ministero questa volta l'opposizione è accolta, mi dispiace.

PUBBLICO MINISTERO: Mi scusi?

PRESIDENTE: Dico, l'opposizione è accolta.

PUBBLICO MINISTERO: L'opposizione è accolta. Senta, lei ha detto poc'anzi, prima che normalmente gli omicidi che le erano commissionati le erano commissionati con la dizione i picciotti hanno detto di ammazzare Tizio o Caio o Sempronio, ho capito bene? Giusto?

DIFESA: C'è opposizione. Lui non ha detto che gli omicidi che gli erano commissionati gli erano commissionati con questa formula, ha detto che poteva succedere che alcuni omicidi...

PRESIDENTE: Sì, sì, l'abbiamo capito... alcuni... alcuni, comunque l'ha detto.

DIFESA: Sì, alcuni, per carità, infatti io non ho detto che non l'ha detto.

PRESIDENTE: - INCOMPRESIBILE — Come dice lei, non tutti gli omicidi, alcuni omicidi. Prego? Si può alzare, non c'è bisogno che si sieda.

PUBBLICO MINISTERO: *Io mi siedo per dare spazio alle alzate.*

PRESIDENTE: *Non si preoccupi, se poi le sta più comodo sedersi, si sieda pure.*

PUBBLICO MINISTERO: *Dunque, e allora...*

PRESIDENTE: *Alcuni omicidi...*

PUBBLICO MINISTERO: *...Alcuni omicidi li hanno fatti i picciotti, giusto? Cioè, scusi, MANGANO aveva detto: i picciotti hanno detto che... - ho capito bene?*

GRIGOLI SALVATORE: *Non mi ricordo se in questo caso ha detto i picciotti o madre natura.*

PUBBLICO MINISTERO: *Sì. Senta, signor GRIGOLI, lei ha già reso abbondanti dichiarazioni sia al Pubblico Ministero, o meglio dire ai Pubblici Ministeri, perché è stato sentito da diversi Pubblici Ministeri, e addirittura è stato sentito per ben due volte nello stesso procedimento del quale noi oggi ci occupiamo e ho qui davanti a me i verbali delle sue dichiarazioni. Lei allora, ed era un'udienza dibattimentale non un verbale reso davanti al Pubblico Ministero, ebbe a dire alla stessa... Allora, la contestazione è questa, nelle dichiarazioni rese il 26 giugno 1997 e nelle dichiarazioni successive l'omicidio il GRIGOLI lo attribuisce al, come mandante, a un interesse della famiglia mafiosa di Brancaccio. Interesse della famiglia mafiosa di Brancaccio. A questo punto io chiedo al GRIGOLI di chiarirci oggi e per l'ultima volta possibilmente...*

GRIGOLI SALVATORE: *Ma io non mi ricordo di questa deposizione, io so, e questa è la verità, io quello che dico è sempre... è stata sempre la verità da quand'è che collaboro e ho detto che è stato commissionato*



l'omicidio da Giuseppe GRAVIANO, non so spiegarmi il motivo per cui Nino MANGANO diceva talvolta i picciotti... i picciotti mandano a dire questo, mandano a dire quell'altro.

La valutazione della generale attendibilità del Grigoli si basa innanzitutto sul dato fondamentale rappresentato dalla integrale confessione dei delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: la autoconfessione rispetto ad una serie innumerevole di fatti, la ammissione del suo coinvolgimento in vari episodi criminosi costituiscono un primo indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni accusatorie.

La collaborazione offerta dal Grigoli inerente all'omicidio in trattazione appare assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù del personale coinvolgimento del collaborante e della dimostrata conoscenza di prima mano di luoghi e persone e circostanze derivantegli dal lungo radicamento nella realtà criminale mafiosa.

Le notizie afferenti la vicenda in esame, così come in generale l'intero apporto cognitivo del collaborante, non rappresentano isolate rivelazioni, frutto di occasionali propalazioni fatte per compiacere gli investigatori o conseguire benefici particolari e ulteriori, né sono modellate su dichiarazioni di terzi o nutrite di confidenze *de relato*; al contrario esse si inquadrano nel flusso di dati normativi provenienti da un esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso che ha deciso di rompere con l'ambiente originario e per questo dotate di una forza dirompente.

La disamina critica delle emergenze probatorie relative all'omicidio in esame consente di affermare che il collaborante ha costruito analiticamente

la fase esecutiva dell'omicidio, della cui attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo particolari conoscibili solo da chi avesse partecipato alla commissione del delitto, come peraltro confermato, in punto di fatto, dagli accertamenti investigativi compiuti all'epoca: sotto questo profilo, il racconto del collaborante è stato riscontrato come veritiero dalle investigazioni che furono svolte coevamente alla commissione dell'omicidio e si può affermare che il fatto narrato gode del riscontro storico con riferimento allo svolgimento della dinamica così come risulta dall'esperita prova generica; il fascicolo dei rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e le modalità di esecuzione del fatto di sangue.

Il collaborante ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, offrendo circostanze inedite riguardanti la consumazione del fatto delittuoso.

Il Grigoli ha offerto tutte le conoscenze ed informazioni di cui disponeva, elementi e circostanze nuove, di prima mano, frutto di scienza diretta; ha inquadrato con precisione la ragione dell'eliminazione di un esponente del clero locale, distinguendo esecutori e committenti, ha rappresentato la stratificazione di potere attraverso cui la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l'intervento di intermediari che si incaricarono dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva. Vi è da dire che nel caso concreto la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alle serrate sequenze dell'omicidio di padre Puglisi

dimostra che si trattò di un'esecuzione elementare, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore, quasi artigianale: quel prete di periferia invero circolava inerme e senza accompagnatori per le vie del quartiere in ore serali poco frequentate; tutte circostanze che hanno agevolato massimamente il compimento dell'impresa criminosa.

Il commando organizzò i controlli dando la caccia al prete, questi venne intercettato davanti la cabina telefonica, l'equipaggio ebbe modo e tempo di munirsi dell'arma ed a bordo delle autovetture si mosse al rintraccio della vittima. Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo trovò riparo al deposito della Valtras a rovistare nelle carte del borsello del prete indi sciamò in fuga.

Nel prosieguo del suo racconto, il Grigoli ha anche confessato l'esecuzione degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di via Hazon: e ciò a conferma della pressione svolta con atti indiscriminati e violenti nei confronti dei soggetti più attivi e motivati nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere.

Il Grigoli ha ripercorso la sua storia criminale da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca, quale membro stabile con funzioni di killer e comunque coinvolto nelle esperienze criminali di maggiore risonanza.

L'inserimento pluriennale nelle fila dell'organizzazione predetta rende ragione della consistenza delle conoscenze del Grigoli e dello spessore della sua collaborazione: non risulta che detto confidente abbia reso dichiarazioni fuorvianti, parziali, ambigue o frammentarie; con riguardo

alle caratteristiche oggettive delle suddette dichiarazioni esse risultano articolate, coerenti, organiche. Sotto questo profilo, esse soddisfano in pieno ai canoni di valutazione probatoria stabiliti dalla giurisprudenza della S.C., alla stregua dei quali è lecito esprimere un giudizio positivo in ordine all'attendibilità generale del Grigoli.



LA RICERCA DEI RISCONTRI

Passando alla valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Grigoli, essa deve ritenersi particolarmente elevata per la qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le dichiarazioni del collaborante e dalla precisione dei suoi ricordi.

Gli elementi di conferma e di riscontro in esito all'attività d'indagine dispiegata sulle molteplici circostanze oggetto dell'esposizione del collaborante danno puntuale e precisa dimostrazione della veridicità dell'accadimento riferito ed anche dell'implicazione delle persone coinvolte, consentendo di collocare il suo racconto nel panorama probatorio del processo come il cardine accusatorio al quale si raccordano tutti gli altri elementi acquisiti.

Le indagini volte a riscontrare le predette dichiarazioni hanno accertato la realtà del fatto storico, con riferimento alle modalità esecutive, alla tecnica di uccisione, alla zona del corpo colpita della vittima, ai mezzi di trasporto usati ed alle altre circostanze di tempo e di luogo.

La rappresentazione dei fatti, così come narrata dal collaborante, scandita in sequenze temporali, appare strettamente compatibile con il concreto svolgimento dei fatti e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica, gli accertamenti medico-legali, l'esito dei rilievi tecnici (vedansi tra l'altro, in atti, la relazione all'esito dell'esame autoptico e la relazione tecnica svolta dall'esperto della Polizia Scientifica sul bossolo, Azzolina Gaetano, proveniente da arma

silenziata, rinvenuto dall'equipaggio della volante della Polizia di Stato intervenuto).

In conformità al contenuto delle dichiarazioni rese da Grigoli Salvatore, è stato accertato, nell'omicidio Puglisi, l'uso di una pistola cal. 7,65, munita di congegno di silenziamento, la simulazione di una rapina per depistare le indagini, la sottrazione del borsello, anche per rovistare all'interno alla ricerca di indizi che potessero confermare contatti con agenti infiltrati nella comunità ecclesiale; sul piano temporale ed ambientale, coincidono l'ora serale, l'assenza di passanti per strada, la mancanza di reazione della vittima; concordano le circostanze riguardanti il soggetto passivo colpito dal retro, alla nuca, senza altri segni di aggressione, a ridosso del portone, con in mano le chiavi di casa (deposizione del teste Restivo Paolo); la situazione dei luoghi corrisponde con quanto riferito dall'agente della volante 25 intervenuta la sera del delitto dopo che il parroco era stato trasportato all'ospedale Buccheri-La Ferla (cfr. deposizioni dell'agente Passafiume Daniele e del Commissario La Barbera Salvatore).

Un'altra circostanza perfettamente coincidente con il racconto del Grigoli riguarda il contenuto del borsello che era stato sottratto al prete per simulare la rapina: il Grigoli ha ricordato che tra i documenti visionati all'interno del borsello dagli assassini vi era una lettera di auguri al parroco per il suo compleanno ed, in effetti, il teste Renna Mario ha confermato che poco prima era stato festeggiato il compleanno del reverendo da parte dei soggetti che lo coadiuvavano nella sua opera di apostolato al quartiere di Brancaccio.



RISCONTRI INDIVIDUALIZZANTI – CONCLUSIONI

Dalle emergenze processuali, sia di investigazione tradizionale, sia attraverso il contributo dei singoli collaboratori, primo fra tutti Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il sacerdote e che è assistito da elevata attendibilità intrinseca ed estrinseca secondo i criteri direttivi di disamina affermati dalla C.S., è dato affermare che l'omicidio di padre Giuseppe Puglisi rispondeva ad una concreta esigenza dal punto di vista criminale della famiglia di Brancaccio, capeggiata all'epoca da Graviano Giuseppe, affiancato dal fratello Filippo, latitanti, nonché dal fratello Benedetto, con braccio operativo Mangano Antonino che dirigeva sul campo l'attività del sodalizio.

Tanto basta per affermare la penale responsabilità dei tre imputati in ordine al reato associativo nelle forme e con le aggravanti di cui alla contestazione. Non vi è dubbio, infatti, che la posizione preminente, pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di Giuseppe Graviano.

Significativo al riguardo il carteggio sequestrato al Mangano ed, in particolare, la lettera sottoscritta "madre natura" il cui contenuto è espressione della volontà e delle lamentele del capo rivolte al suo collaboratore esterno.

Le molteplici attività delinquenziali svolte nell'interesse del sodalizio dai membri e affiliati, alcuni dei quali divenuti poi collaboratori di Giustizia, danno contezza dei metodi propri di "Cosa Nostra" secondo la descrizione del reato associativo operato dall'art.416 bis c.p. usati dalla

famiglia mafiosa di Brancaccio disturbata dall'opera incessante di lotta verbale e attivamente fattiva di padre Puglisi, volta ad affrancare il quartiere dallo stato di soggezione e di degrado.

Giuseppe Graviano, libero e non ancora latitante, capeggiava il gruppo di fuoco creato per la commissione dei più svariati reati connotati dal comune denominatore di procacciare entrate finanziarie e mantenere saldo il predominio nel quartiere successivamente, ed in particolare dopo il suo arresto viene capeggiato dal Mangano e prosegue incessantemente nell'attività consueta.

Graviano Filippo ha anch'egli un ruolo preminente nel sodalizio, ma con mansioni più strettamente inerenti alla gestione finanziaria.

Il suo ruolo è tanto importante al punto che gli affiliati non sono in grado spesso di distinguere le posizioni ed enunciano una sorta di comunanza indistinta di ruoli sia in virtù del rapporto di fratellanza che lega i due, sia a causa della consapevolezza ingenerata nei più che la volontà dell'uno non possa non coincidere con quella dell'altro.

A questo punto l'aggregazione nasce spontanea e la volontà indistinta dei picciotti diviene il cardine di ogni manifestazione esteriore degli intenti criminosi da realizzare.

Ciò vale sicuramente per l'affermazione della responsabilità di entrambi in ordine al reato associativo.

Non altrettanto può invece affermarsi con certezza in ordine all'omicidio di padre Puglisi. Qui l'indagine sugli elementi individualizzanti si fa più complessa e non è sufficiente la sicurezza che

l'omicidio di padre Puglisi rispondeva all'esigenza di sopravvivenza della stabilità criminale della famiglia.

L'interesse coinvolgeva tutti e non soltanto i due fratelli.

Il riferimento generico ai "picciotti", sebbene sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo, non è più sufficiente. L'omicidio avviene in un momento in cui i due fratelli sono latitanti e, sebbene si siano acquisiti dati certi di assidui contatti tanto da essere arrestati assieme, si può affermare con altrettanta certezza che i rapporti con il Mangano erano tenuti dal Giuseppe.

Sull'omicidio di padre Puglisi la fonte di conoscenza è quasi esclusivamente Grigoli Salvatore. Gli altri collaboratori, che non hanno preso parte al delitto, non hanno potuto riferire altro che quello che nell'ambiente trapelava in ordine al fatto delittuoso. Causale ed autori materiali erano filtrati attraverso più o meno dirette notizie, era conseguenziale risalire, quali mandanti, genericamente ai "picciotti", indiscussi dominatori del quartiere, anche se Filippo, collocato alla pari con il fratello al vertice della famiglia, va invece posto in un gradino inferiore quanto meno con riferimento alla strategia e all'azione sul campo. Ma la suggestione è tale che tutto promana indifferentemente dai picciotti tanto che anche il Mangano sovente usa espressioni quali "*i picciotti hanno mandato a dire...*", "*i picciotti dicono...*"

Sono espressioni che da un lato confermano la loro indiscussa posizione preminente in seno alla famiglia, ma non in grado di farci individuare le loro comuni responsabilità in ordine a specifici fatti

delittuosi e, per quanto qui ci occupa, in ordine all'omicidio di padre Puglisi.

Solo il Grigoli è in grado di fornirci elementi di conoscenza diretta su chi effettivamente diede l'ordine di uccidere, anche se non può del tutto escludersi la convergenza della volontà dei due fratelli nell'ideazione e decisione del delitto. Invero, il fatto era di tale gravità da consentire una presunzione di accordo decisionale tra i due fratelli.

Tuttavia non bisogna incorrere nella possibile erronea suggestione di trasferire in fatto provato una semplice, seppur non infondata presunzione, allorchè dalle emergenze processuali risulta conclamato che il Giuseppe non solo primeggiava sul fratello, ma era quello che provvedeva agli interessi della famiglia, mantenendo perfino dal carcere i rapporti con chi lo sostituiva.

D'altra parte, non può neppure escludersi che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote.

Non bisogna dimenticare che un omicidio in quel momento così eclatante non fu condiviso da tutti all'interno dell'organizzazione. Lo stesso Bagarella che non si faceva scrupoli ad uccidere o fare uccidere anche per ragioni molto meno gravi di quelle che costituiscono la causale di questo, ebbe ad avanzare critiche non per l'omicidio in sé, ma per il momento tardivo in cui il crimine era stato commesso e cioè quando padre Puglisi era diventato un "personaggio" e, quindi, aveva creato eccessivo scalpore con danno per l'organizzazione.

Quindi, soltanto sviscerando quanto riferito in più occasioni dal Grigoli si è in grado di stabilire il ruolo di ciascuno dei due fratelli. Per inciso devesi rilevare che, come sempre dichiarato dal collaboratore-coimputato, egli non ricevette l'ordine di uccidere da alcuno dei due fratelli. Il tramite, come di consueto era Nino Mangano, capo del gruppo di fuoco per la latitanza di Giuseppe Graviano. Le sue dichiarazioni tuttavia non vanno considerate de relato, ma dirette, essendo il Mangano il tramite, l'alter ego di chi aveva il potere di iniziativa e di ordinare, tanto che il Grigoli, nel suo ruolo di killer, opera come se l'ordine gli fosse stato direttamente impartito da chi ne aveva il potere, non dubitando neppure lontanamente della provenienza della decisione. In altri termini, il Grigoli, che conosce i ruoli di ciascuno, non si pone neppure il problema se debba o no eseguire l'ordine del Mangano sicuro che esso provenga effettivamente dal vertice del sodalizio.

Allora, seguendo i vari momenti delle dichiarazioni in cui il Grigoli spontaneamente o interrogato indica la provenienza dell'ordine di uccidere il sacerdote, si deve convenire che si ha la certezza di un ordine impartito in tal senso da Graviano Giuseppe e che, allorquando fa riferimento ai "picciotti" e cioè ad entrambi i fratelli, ciò avvenga per gli stessi motivi per cui anche altri collaboratori non sempre siano in grado di discernere fra l'uno e l'altro come prima spiegato.

A giudizio della Corte, anche se le dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento di questo procedimento dal Grigoli, cronologicamente non siano le prime sull'omicidio di padre Puglisi, e da queste che bisogna prendere l'esame sia, appunto, per la loro spontaneità sia perché in nessun

modo influenzate dall'intervento di terzi, accusa o difesa legittimamente mosse da interessi contrapposti.

E valga il vero. All'udienza del 7/7/97, a parte il cattivo ricordo sulla persona che gli trasmise l'ordine, Gaspare Spatuzza o Nino Mangano, ha dichiarato che esso proveniva da Giuseppe Graviano. Ma già nelle dichiarazioni rese al P.M. di Palermo il 26 giugno precedente il Grigoli si era espresso negli stessi termini. Alla precisa domanda da chi provenisse l'ordine di ammazzare padre Puglisi, infatti, rispose che l'ordine glielo comunicò Gaspare Spatuzza che gli disse che "madre natura", come era chiamato Giuseppe Graviano, gli aveva fatto sapere che si doveva commettere l'omicidio di padre Puglisi.

Nel corso dell'esame dibattimentale (il primo) il Grigoli, all'udienza del 28/10/97, a precisa domanda, rispose che Nino Mangano gli disse che i picciotti gli "avevano parlato" che si doveva fare questo tipo di delitto. E' la prima volta che il Grigoli fa riferimento ai "picciotti" con riferimento all'omicidio. A tale proposito, di un colloquio diretto (gli avevano parlato) però, va osservato che mentre non si hanno notizie di ritorno a Palermo durante la latitanza di Graviano Filippo, per dichiarazione dello stesso Grigoli (dichiarazioni del 24/6/97 al P.M. di Firenze, pag. 70) Graviano Giuseppe ha fatto ritorno a Palermo tanto che prese parte ad una riunione a Misilmeri.

Pertanto, allo stato delle nostre conoscenze, fu soltanto Giuseppe, almeno in un'occasione, nelle condizioni di parlare di persona con il Mangano. Ed, infine, all'udienza del 20/10/98 il Grigoli ribadisce che

l'ordine di uccidere padre Puglisi proveniva da "madre natura" e cioè Giuseppe Graviano.

Le esposte emergenze processuali consentono, quindi, di affermare con certezza la qualità di mandante di Graviano Giuseppe nell'omicidio di padre Puglisi, ma altrettanta certezza non offrono per quanto concerne Graviano Filippo. Consentono, altresì, di affermare la qualità di esecutore materiale di Grigoli Salvatore.

Conseguentemente va affermata la penale responsabilità di Graviano Giuseppe e di Grigoli Salvatore in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti. Infatti, anche gli altri reati, secondo quanto riferito soprattutto dal Grigoli, rientravano nella strategia volta a scoraggiare il sacerdote ed i suoi collaboratori dall'intraprendere iniziative pregiudizievoli per la "famiglia" di Brancaccio, mentre nei confronti di Filippo Graviano l'affermazione di responsabilità va limitata al solo reato associativo.

Al Grigoli va riconosciuta la diminvente di cui all'art.8 del D.L. 13/5/91 n. 152, convertito nella legge 12/7/91 n. 203.

Passando, quindi, al regime sanzionatorio, Graviano Giuseppe va condannato per tutti i reati ascrittigli, unificati per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno ai sensi dell'art.73 c.p.; Grigoli Salvatore, con la predetta diminvente riconosciutagli per l'evidente elevato contributo nell'accertamento delle individuali responsabilità, alla pena di anni sedici di reclusione; Graviano Filippo per il reato associativo alla pena di anni dieci di reclusione.

Dalla condanna consegue l'obbligo del pagamento in solido delle spese processuali e, per ciascuno, di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Tutti vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; Graviano Giuseppe interdetto legale e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale; Graviano Filippo e Grigoli Salvatore in stato di interdizione legale durante la pena.

Va ordinato che la presente sentenza sia affissa per estratto, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, all'albo pretorio del Comune di Palermo nonché pubblicata sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica", per una sola volta, a spese del condannato.

Le parti civili, Comune di Palermo e Provincia Regionale di Palermo, hanno diritto al risarcimento da parte dei condannati dell'evidente danno a tali Istituzioni cagionato all'immagine e agli interessi economici dall'attività, sul territorio, del sodalizio criminoso culminata nell'uccisione del sacerdote. Tali danni vanno liquidati in separata sede per quanto riguarda il Comune di Palermo, mentre possono liquidarsi nella somma di L. 300.000.000 per quanto riguarda la Provincia Regionale di Palermo. Le stesse parti civili devono essere rimborsate delle spese processuali sostenute, che possono liquidarsi, a favore del Comune di Palermo in L. 2.170.000, di cui L. 170.000 per spese vive, e a favore della Provincia Regionale di Palermo in L. 12.450.000, di cui L. 2.450.000 per spese vive.

Graviano Filippo va assolto, ai sensi dell'art.530, comma II, c.p.p., dai reati ascrittigli alle lettere B), C) e D) per non averli commessi.



Ai sensi dell'art.307 c.p.p. va ordinato il ripristino della custodia cautelare nei confronti dei predetti condannati per i motivi di cui alla separata ordinanza che viene immediatamente depositata.

Stante la complessità della motivazione, ai sensi dell'art.544, III comma c.p.p., va indicato in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

VISTI gli artt. 533, 535, 536, 538, 539, 541 C.P.P.

DICHIARA

Graviano Giuseppe e Grigoli Salvatore colpevoli dei reati ascrittigli, unificati per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato;

DICHIARA

Graviano Filippo colpevole del reato ascrittogli alla lettera A) della rubrica e concessa a Grigoli Salvatore la diminuzione di cui all'art.8 del D.L. 13/5/91 n. 152 convertito nella legge 12/7/91 n. 203.

CONDANNA

Graviano Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno; Grigoli Salvatore, alla pena di anni sedici di reclusione; Graviano Filippo alla pena di anni dieci di reclusione. E tutti in solido delle spese processuali e per ciascuno di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiara tutti i predetti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Graviano Giuseppe interdetto legale e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale; Graviano Filippo e Grigoli Salvatore in stato di interdizione legale durante la pena.

Ordina che la presente sentenza sia affissa per estratto, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, all'albo pretorio del Comune di Palermo nonché pubblicata sul Giornale di Sicilia e La Repubblica per una sola volta a spese del condannato.

Condanna in solido tutti i predetti al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede per quanto riguarda il Comune di Palermo e che liquida in Lire 300.000.000 per la Provincia Regionale di Palermo. Condanna i predetti altresì al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che liquida per il Comune di Palermo in Lire 2.170.000 di cui Lire 170.000 per spese vive, e per la Provincia Regionale di Palermo in Lire 12.450.000 di cui Lire 2.450.000 per spese.

Visto l'art.530, II comma c.p.p. assolve Graviano Filippo dai reati ascrittigli alle lettere B), C) e D) per non averli commessi.

Visto l'art.307 c.p.p. ordina il ripristino della custodia cautelare nei confronti dei predetti condannati come da separata ordinanza che viene immediatamente depositata.

Visto l'art.544, III comma c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 5 ottobre 1999

Il Presidente estensore

Salvatore Virga

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Ignazio Di Caro

Ignazio Di Caro

Salvatore Virga

Depositata in Cancelleria in
data 13. Marzo. 2000

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Ignazio Di Caro

Ignazio Di Caro

INDICE**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (pag.1)****MOTIVI DELLA DECISIONE**

- 1) Criteri di valutazione della chiamata in correità (pag.23)
- 2) Il contesto ambientale in cui è maturato il delitto e i fatti eclatanti del 1993 (pag.50)
- 3) Ricostruzione della dinamica del delitto (pag.52)
- 4) La figura di padre Puglisi (pag.62)
- 5) Gli atti intimidatori (pag.85)
- 6) Causale del delitto (pag.103)
- 7) Il collaborante Drago Giovanni (pag.110)
- 8) Il dominio dei fratelli Graviano nel quartiere di Brancaccio (pag.114)
- 9) Il gruppo operativo all'epoca dell'omicidio di padre Puglisi (pag.116)
- 10) Gli accertamenti investigativi (pag.120)
- 11) Il gruppo "cosiddetto" di fuoco del quartiere di Brancaccio (pag.137)
- 12) I singoli collaboratori (pag.144)
- 13) Sui profili di attendibilità intrinseca (pag.150)
- 14) Grigoli Salvatore e la sua attendibilità (pag.151)
- 15) La ricerca dei riscontri (pag.172)
- 16) Riscontri individualizzanti – Conclusioni (pag.174)
- 17) Dispositivo (pag.182)



In data 14.3.2000 la Cancelleria
della Corte di Cassazione di Palermo ha
proceduto a comunicare a S.E.
il Procuratore Generale della
Repubblica di Cassazione
548 2°, 3° comma C.P.P., l'arrivo
di Supporto in Cancelleria della
notificazione della sentenza
sentenza.

Il 14.3.2000
e nuove comunicazioni
Cancelleria
24.3.2000

In data 14.3.2000 la Cancelleria
della Corte di Cassazione di Palermo ha
comunicato al Sig. Procuratore
della Repubblica di Palermo (attorno a
del Dott. Petrone), e con art. 548
2°, 3° comma C.P.P. l'arrivo di
Supporto in Cancelleria della
notificazione della sentenza -

Il 14-3-2000
e nuove comunicazioni
Cancelleria
24-3-2000

In data 9.11.1999 l'Ufficio Registro
della Giustizia di Palermo ha registrato
185

IMPUGNAZIONI: Deposte

- 1) 20. 4. 2000 Avvocato Maria Carmela Quercio nell'interesse dell'imputato Gregori Salvatore;
- 2) 21. 4. 2000 I.P.M. Dott. Lorenzo Mastessa - Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, avverso la sentenza del 5.10.99, nella parte della ^{stessa} sentenza ove si dichiara la non colpevolezza di Giovanni Filippo in ordine alle attività di Dall'Omo Angeli;
- 3) 27. 4. 2000 I Dott. Antonino Gatto, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, avverso la sentenza di sezione la non colpevolezza di Giovanni Filippo;
- 4) 5. 5. 2000 Avv. Gennaro Giacchi e Senio Fufano nell'interesse dell'imputato Giovanni Giuseppe;
- 5) 6. 5. 2000 Avvocato Giuseppe Debbi
1 2 1

quell'interesse dell'imputato
Giovanni Filippini.

6) 8.5.2000 Av. Rudolfo
Penna Giovanni sull'interesse
della famiglia costituita
Giovanni Filippini di Palermo

Pi. da atto che tutti gli atti di
appello sono stati comunicati
alla P.R. n. 1000 e al G.O. - Sebe,
notificati in forma invariata, tra
gli stessi imputati -

Steno
Muller

27-6-2000 effettuato una comunicazione
all'ufficio del Campione Civile
del Tribunale di Palermo, circa
l'avvenuto invio degli atti processuali
alla Cort. d. App. di Palermo. Sebe
p. l'incarico di. 1.9.00

27-6-2000 effettuato altra
comunicazione alla Procura della

Repubblica - Sullo stesso argomento
 dell'art. 27-6-2000 art. 1
 della legge Cost. di Am. di
 Appello. La celebrazione del
 giudizio di 2° grado

La legge 27-6-2000 art. 1
 processuali. Trasmessa alla
 Pres. di Am. di Appello. La
 celebrazione del giudizio
 di secondo grado

Comunicato e notificato allo di appello dell'avv.
 M. B. Guarino nell'interesse di Grigoli Salvatore
 e in data:

- il 29/6/01 al PM e alla PG;
- a Guarino Giuseppe - imputato - il 29/6/01;
- Guarino Filippo, imputato, il 5/7/01;
- avv. G. Giacomo difensore imputato, il 29/6/01;
- avv. S. Turfio, difensore di Guarino G., il 25/7/01;
- avv. Oddo, difensore di Guarino F., il 29/6/01;
- Provincia Rag. Pa, P.C., il 29/6/01 e avv. S. Modica;
- Comune di Pa, P.C., il 29/6/01 e avv. Fico;
- avv. R. Perla Giacomini, dif. P.C., il 29/6/01.

Comunicato e notificato allo di quello dell'avv.
 Giacomo e dell'avv. Turfio nell'interesse di Guarino
 1. 2. 9

Giuseppe e iudato:

- al PM, il 6/7/01;
- PG, il 6/7/01;
- Bruni Filippo, imputato, il 10/7/01;
- Brigioli Salvatore, imputato, il 12/7/01;
- avv. B. Oddo, dif. imputato, il 6/7/01;
- avv. H. G. Rucchio, dif. imputato, il 9/7/01;
- Provincia Rep. di Pa, P.C., il 7/7/01;
- Comune di Pa, P.C., il 7/7/01;
- avv. Piero Giovanni, dif. P.C., il 6/7/01;
- avv. S. Modica, dif. P.C., il 7/7/01;
- avv. A. Fiorino, dif. P.C., il 7/7/01.

Comunicato e noti ficato allo di appello dell
avv. Oddo nell'interesse di Bruni Filippo
e iudato:

- PM, il 6/7/01;
- PG, il 6/7/01;
- Bruni G. pro imputato, il 10/7/01;
- Brigioli Salvatore, imputato, il
- avv. B. Riccardo, dif. imput., il 6/7/01;
- avv. S. Fargano, dif. imput., il 25/7/01;
- avv. H. G. Rucchio, dif. imput., il 9/7/01;
- Provincia Rep di Pa, P.C., il 6/7/01;
- Comune di Pa, P.C., il 6/7/01;
- avv. R. Piero Giovanni, dif. P.C., il 6/7/01;

- avv. S. Modica, dif. P.C., il 12/7/01;

- avv. Fiorino, dif. P.C., il 9/7/01.

Comunicato e notificato allo di epella
dell'avv. Perio Graecina nell'interesse della
P.C. "Provincia Regionale di Palermo" a
e redato:

- P.M., il 6/7/01;

- P.B., il 6/7/01;

- Braviano G. pp., imputato, il 3/7/01;

- Braviano Filippo, imputato, il 5/7/01;

- Grillo Salvatore, imputato, il

- avv. G. Birecchi, dif. imputato, il 6/7/01;

- avv. S. Tarfaro, imputato, il 23/8/01;

- avv. B. Oddo, dif. imputato, il 6/7/01;

- avv. M. C. Guarino, dif. imputato, il 25/7/01;

- Comune di Pa, P.C., il 6/7/01;

- avv. S. Modica, dif. P.C., il 10/7/01;

- avv. A. Fiorino, dif. P.C., il 9/7/01.

PAGINA BIANCA



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO
PALERMO**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilauno, il giorno tredici del mese di febbraio

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA**

Composta dai sigg.ri:

1	Dott.	Innocenzo	La Mantia	Presidente
2	Dott.	Caterina	Grimaldi di Terresena	Consigliere
3	Sig.	Luigi	Caldarella	Giud. Popolare
4	Sig.	Girolamo	Gucciardi	“ “
5	Sig.	Angelo	Balistreri	“ “
6	Sig.	M. Antonia .	Di Mino	“ “
7	Sig.	Rosa	Di Girolamo	“ “
8	Sig.	Loredana	Barraco	“ “

Con l'intervento del Sost. Procuratore Generale dott. **Antonio OSNATO** e con l'assistenza della Sig.ra **Antonella FOTI**, assistente giudiziario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) **GRAVIANO GIUSEPPE** fu Michele, nato a Palermo il 30.09.1963
Arr. il 21.06.94; scarc. il 19.3.99; riarr. il 05.10.99 in atto detenuto Casa Circondariale di Napoli- Secondigliano

DETENUTO - PRESENTE

DIFENSORI: Avv. Sandro Furfaro Foro di Siderno
Avv. Gaetano Giacobbe Foro di Palermo

N° 7/2001 Sent.

N° 30/2000 R.G.

N° 724/94 N. Reato

Art. 81638

Camp. Pen
parc. sup. 253/63

Art. 146190 lire 250.000

Camp. Civ.

Compilata scheda per
il Casellario e per
l'elettorato

Addi 24.12.2001

Depositata in
Cancelleria

Addi 12 Maggio 2001

Il Cancelliere

[Signature]

Irrevocabile

Il 7.12.2001

Il Cancelliere

[Signature]

- **Graviano Filippo**, è stato dichiarato colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ascrittogli alla lettera A) dell'epigrafe, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione; è stato assolto dai reati ascrittigli al capo B), C) e D) per non averli commessi.

- **Grigoli Salvatore**, è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, unificati per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato, e concessa la diminuzione di cui all'articolo 8 D.L. 13.5.91 n.152 convertito nella legge 12.7.91 n.203, condannato alla pena di anni sedici di reclusione. Tutti e tre gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sono stati dichiarati tutti interdetti in perpetuo dai Pubblici Uffici; Graviano Giuseppe interdetto legale e decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale; Graviano Filippo e Grigoli Salvatore in stato di interdizione legale durante la pena.

E' stata ordinata la pubblicazione per estratto, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, nell'albo pretorio del Comune di Palermo, nonché sul Giornale di Sicilia e La Repubblica per una sola volta a spese del condannato.

Sono stati condannati tutti in solido al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede per quanto riguarda il Comune di Palermo e liquidate in lire trecentomilioni per la Provincia Regionale di Palermo, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che sono state liquidate per il Comune di Palermo in lire 2.170.000 di cui lire 170.000 per spese vive, e per la Provincia Regionale di Palermo in lire 12.450.000 di cui 2.450.000 per spese.



CAPI D'IMPUTAZIONE:

ART. 416 BIS C.P. e 110, 416 BIS C.P. in forma di legge

A) del reato previsto e punito dagli artt. 416 bis C.P. e 110, 416 bis C.P. per avere fatto parte - con funzioni di organizzazione e di direzione - dell'associazione per delinquere denominata «Cosa Nostra», avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti ingiusti per se e per altri; per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con l'aggravante di aver avuto un ruolo direttivo ed organizzativo; con l'aggravante di aver partecipato ad una organizzazione armata e per aver finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo dal 29.09.82 alla data dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (21.06.94)

B) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con ignoti ed in qualità di mandanti, con premeditazione, cagionato, attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 che lo attingeva al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di Puglisi Giuseppe, parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93

C) del reato previsto e punito dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14.10.74 n.497 e succ. mod., 110 C.P. per avere, in concorso con ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65

Acc.to in Palermo il 15.09.93

D) del reato previsto e punito dagli artt. 81, 110, 610, I e II co. C.P. per avere, in concorso con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia esercitata anche attraverso l'uso di esplosivi ed attentati incendiari, costretto i componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon e del Centro Sinistra Sociale diretto da padre Giuseppe Puglisi, a desistere dalla loro attività di impegno politico e sociale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13.05.91 n.152

In Palermo fino al 15.09.93

GRIGOLI Salvatore

A) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, in qualità di mandanti e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato attraverso l'esplosione di un colpo di pistola cal. 7,65 che attingeva la vittima al capo nella regione retroauricolare sinistra, la morte di Puglisi Giuseppe, parroco della chiesa di San Gactano in Brancaccio.

In Palermo la sera del 15.09.93

B) del reato previsto e punito dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14.10.74 n.497 e succ. mod., per avere, in concorso con Graviano Giuseppe e Graviano Filippo ed ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65.

Accertato in Palermo il 15.09.93

C) del reato previsto e punito art. 416 bis C.P. per avere fatto parte dell'associazione per delinquere denominata «Cosa Nostra», avvalendosi quindi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione



o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubblici servizi, per realizzare profitti ingiusti per se e per altri, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con l'aggravante di cui ai commi IV e VI dell'art. 416 bis C.P., per avere fatto parte di una associazione armata e per aver finanziato le attività economiche assunte, o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Palermo fino alla data del 25 ottobre 1995

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo:

Per **Graviano Filippo** la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dello stesso, per i reati dai quali è stato assolto, alla pena dell'ergastolo e alle connesse statuizioni previste dalla legge.

Per **Graviano Giuseppe** e **Grigoli Salvatore** la conferma della sentenza di primo grado.

L'avvocato Salvatore Modica, patrono della Parte Civile Comune di Palermo ha concluso:

Voglia l'On.le Corte rigettare gli appelli proposti dagli imputati, accogliere gli appelli proposti dal Pubblico Ministero, confermare la condanna degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore della scrivente amministrazione, da liquidare in separata sede.

Condannare gli imputati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, come da separata nota.



L'avvocato Rodolfo Peria, – patrono della Parte Civile Provincia Regionale di Palermo ha concluso:

chiedendo il rigetto degli appelli degli imputati e la conferma della sentenza impugnata, con riforma parziale in ordine ai capi civili cui alla dichiarazione di appello, riformando quanto liquidato dal primo giudice.

L'avvocato Maria Carmela Guarino, difensore di fiducia di Grigoli Salvatore ha concluso:

chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena.

L'avvocato Gaetano Giacobbe, difensore di fiducia di Graviano Giuseppe ha concluso:

chiedendo che l'assoluzione dalle imputazioni ascritte con formula ampiamente liberatoria.

L'avvocato Francesco Inzerillo, difensore di fiducia di Graviano Filippo ha concluso:

chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale per quanto concerne il delitto di omicidio ascritto a Graviano Filippo e l'assoluzione dello stesso per quanto concerne il reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale.

L'avvocato Giuseppe Oddo, difensore di fiducia di Graviano Filippo ha concluso:

chiedendo, previo rigetto degli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, nonché dalle Parti Civili, l'accoglimento dei motivi presentati a sostegno del proposto appello, mettendo altresì a disposizione della Corte numero sette documenti.



PAGINA BIANCA

FATTO

E

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or 'G', located in the lower right quadrant of the page.

PAGINA BIANCA

Il processo in esame riguarda l'omicidio del parroco della chiesa di San Gaetano nella borgata di Brancaccio, un sacerdote barbaramente ucciso a causa del suo impegno evangelico e sociale svolto in un quartiere periferico della città di Palermo, molto degradato e costretto a misere condizioni di omertà e di assoggettamento al potere mafioso locale.

Padre Giuseppe Puglisi venne colpito alle spalle, attinto alla nuca da un unico colpo di pistola alle ore 20 e 40 circa del giorno 15 settembre 1993.

Stava rientrando a casa nel modesto appartamento sito nella locale Piazza Anita Garibaldi al civico 5 del quartiere di Brancaccio ed aveva appena raggiunto il portone esterno d'ingresso.

Gli assassini lo avevano atteso in quel luogo.

Rapida e silenziosa fu la sequenza del delitto.

Il killer esplodeva il colpo con un'arma semiautomatica di calibro 7.65, munita di silenziatore e da una distanza non superiore a venti centimetri dal bersaglio.

Il bossolo, residuo dello sparo, veniva rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria nel corso del sopralluogo.

Il referto autoptico dirà che la vittima era stata colta nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui, il capo leggermente reclinato in avanti, introduceva le chiavi nella serratura del portone.

Nessuno aveva udito il colpo di pistola; nessuno in nessun modo aveva avvertito alcunchè.

Solo le grida di chi si era accorto che il corpo insanguinato di qualcuno giaceva sull'asfalto avevano di lì a poco richiamato l'attenzione di un agente di Polizia di Stato, Restivo Paolo, abitante nel vicino immobile sito al civico 3 della stessa Piazza Garibaldi.

Quest'ultimo fissava l'ora di rinvenimento del corpo del povero Padre Giuseppe Puglisi alle ore 20 e 45 di quel giorno.

Padre Puglisi era stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Buccheri La Ferla.

Qui i medici, nonostante prontamente intervenuti per soccorrerlo, dopo un inutile intervento, non avevano potuto far altro che constatarne il decesso.

Le particolari circostanze del delitto, e tra queste la mancanza di segni di colluttazione sul corpo dell'ucciso ed il mancato ritrovamento del borsello della vittima, in uno alla personalità ed all'impegno religioso e sociale del prelado, un esponente di grande levatura del clero siciliano, muovevano le indagini degli inquirenti in ogni ragionevole direzione di approfondimento, onde accertare la vera matrice ed il reale movente dell'atroce scelta assassina.

Ma ben presto dette indagini, scartando tutte le altre piste alternative, si sono indirizzate in un ambito investigativo ben preciso, e cioè sul contesto ambientale di Brancaccio e sul fastidio che il prete dava alla criminalità organizzata di quello scacchiere mafioso.

Giuseppe Puglisi, infatti, dal giorno della prelatura presso la Chiesa di San Gaetano di Brancaccio, si era attivamente dedicato ad una costruttiva, anche se silenziosa, opera di recupero sociale. Questa opera si era diversificata nell'aiuto in un ambiente povero e degradato ai bambini abbandonati, alle famiglie in difficoltà e ciò attraverso l'azione del neo fondato centro di accoglienza "Padre Nostro", luogo questo vicino alla parrocchia San Gaetano, sito al numero civico 461 della Via Brancaccio.

Il sacerdote si era attivato anche per il recupero dei tossicodipendenti, per la creazione di aggregati sociali, tra questi il Comitato Intercondominiale della via Azolino Hazon in cui si cercava di promuovere, attraverso diverse iniziative, il recupero del territorio urbano del quartiere tra i più degradati della città di Palermo. E quindi la creazione di una



scuola, a tal fine utilizzando un ampio vano terrano dismesso all'interno dell'immobile sito sempre nella via Azolino Hazon del quartiere di Brancaccio.

A questa opera laica svolta da Padre Puglisi era congiunta una continua e visibilmente ben corrisposta attività di evangelizzazione, sicchè la Chiesa di San Gaetano era ormai divenuta un centro di riferimento permanente per tutti coloro che nell'azione del sacerdote si riconoscevano e trovavano un'alternativa alla triste e violenta realtà del quartiere di Brancaccio.

L'aggregazione sociale voluta da Don Pino Puglisi, la pratica dei valori cristiani tradizionalmente opposti alla logica della violenza e del terrore di "Cosa Nostra", quindi, rappresentava un consistente pericolo per l'organizzazione criminale che vedeva compromessi i suoi principi proprio nel luogo ove più forte era il suo radicarsi per consolidata permanenza.

Ecco, allora, che nel variegato panorama di indagini, la matrice del grave fatto di sangue veniva ricercata nella intensa attività di impegno sociale e pastorale portato avanti con tenacia dal coraggioso prete.

L'impianto accusatorio, inizialmente promosso in tal senso, si rafforzava ancor più a seguito delle propalazioni di numerosi mafiosi della zona che, per motivi vari, si erano dissociati dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", iniziando un percorso collaborativo con la giustizia.

E' stato possibile, pertanto, effettuare una puntuale e completa ricostruzione di ogni circostanza che portò gli assassini di "Cosa Nostra" ad accanirsi contro un uomo giusto, portatore del Vangelo.

Si avviavano, al riguardo, tre distinti procedimenti sfociati in altrettanti processi.

In un primo contesto processuale venivano giudicati gli esecutori materiali del crimine, ad eccezione dell'odierno imputato Grigoli Salvatore. Tutti sono stati già condannati alla massima pena dell'ergastolo, con



sentenza ormai divenuta irrevocabile, sulla base delle stesse fonti di prova del processo in esame.

In altro processo venivano giudicati i fiancheggiatori ed i favoreggiatori degli sterminatori di morte operanti nel quartiere di Brancaccio, e tra questi il medico Nangano Salvatore, il quale, come persona insospettabile, gli assassini avevano posto a controllo degli spostamenti del prete una volta deliberata la decisione di ucciderlo.

Un terzo contesto processuale, quello che ci occupa, vede imputati due mandanti, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ed uno degli esecutori materiali apertosi successivamente alla collaborazione, appunto Grigoli Salvatore.

È ciò perché il contenuto delle varie dichiarazioni rese nel tempo dai collaboratori di giustizia, in relazione all'omicidio del parroco di Brancaccio, è caratterizzato da un dato comune: il riferimento costante ai così detti reggenti della famiglia mafiosa di quella periferia della città di Palermo, sicuramente ed indiscutibilmente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, e l'indicazione di Grigoli Salvatore, quale componente del "gruppo di fuoco" che operava in quel contesto ambientale.

Per cui, dette propalazioni ed i tanti elementi certi raccolti in sede di accertamenti investigativi ed acquisiti agli atti sono sfociati dapprima nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei fratelli Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, quali mandanti dell'omicidio del sacerdote, nonché nei riguardi di uno degli esecutori materiali del crimine, Grigoli Salvatore, e successivamente nella richiesta di rinvio a giudizio dei tre soggetti sopra indicati, regolarmente formulata dal Pubblico Ministero nelle forme e nei termini di legge.

Con decreto del 21 novembre 1995 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, su conforme richiesta del Procuratore della



Repubblica, disponeva il giudizio davanti alla Corte di Assise della stessa città nei confronti di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, in stato di detenzione, e di Grigoli Salvatore, latitante, per rispondere, i primi due, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato in persona di Padre Giuseppe Puglisi, detenzione e porto illegale di arma e duplice violenza privata ed il terzo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma.

Nel processo di primo grado, svoltosi avanti la Corte di Assise, si costituiva ritualmente la comunità civile, in quelle articolazioni locali della Provincia Regionale e del Comune di Palermo. Non si costituivano, invece, la comunità ecclesiale ed i parenti dell'ucciso.

Dopo la regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero svolgeva la relazione introduttiva, procedendo ad una dettagliata esposizione dei fatti posti a sostegno delle imputazioni e all'indicazione delle prove a carico degli imputati di cui chiedeva l'ammissione.

Quella Corte, indi, provvedeva alla ammissione delle prove orali, così come regolarmente dedotte, ed alla acquisizione delle prove documentali, così come ritualmente indicate dall'accusa e dalla difesa degli imputati.

Si procedeva, pertanto, in varie udienze discontinue nel tempo a causa della concomitanza con molti altri procedimenti nei quali i Graviano erano pure imputati, ad una lunga e complessa attività di istruzione dibattimentale, nel corso della quale venivano sentiti numerosi testimoni, i consulenti tecnici e molti imputati di reato connesso e venivano acquisiti, altresì, gli atti ed i documenti di volta in volta offerti dalle parti.

In particolare, l'agente della Polstato Restivo Paolo, il sovrintendente Passafiume, i consulenti tecnici Dottori Milone e Pugnetti, gli esperti



balistici Farnetti e Azzolina, hanno parlato dei tempi e delle modalità di esecuzione del commesso omicidio nonché dell'arma utilizzata, circostanze, queste, che hanno permesso di ricostruire in maniera precisa e puntuale la dinamica dei fatti.

E' emerso, così, che la sera del 15 settembre 1993, alle ore 20 e 40 circa, l'agente della Polizia di Stato Restivo Paolo, mentre era intento a cenare nella propria abitazione, aveva udito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo disteso supino per terra parallelamente al portone di ingresso ubicato al numero civico 5 della Piazza Garibaldi. Accorso sul posto, aveva rinvenuto sanguinante ma ancora in vita padre Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, il quale, trasportato in autoambulanza al vicino ospedale Buccheri La Ferla, era successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate.

Attraverso l'esame autoptico si accertava che la morte era stata causata da gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un unico colpo di arma da fuoco, esploso da una pistola semiautomatica, munita di congegno di silenziatore, calibro 7,65, corto, entro il limite delle brevi distanze, con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, ad opera di uno sparatore posto alle spalle della vittima e lievemente alla sua sinistra.

Il sacerdote era stato attinto alla regione retroauricolare sinistra mentre si trovava a brevissima distanza dall'ingresso della sua modesta abitazione, sita al civico 5 della Piazza Anita Garibaldi, nel quartiere Brancaccio, ed era stato colto nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui stava introducendo le chiavi nella serratura.

Nel corso del sopralluogo veniva rinvenuto il bossolo calibro 7,65, corto, e, in sede autoptica, veniva trovato un proiettile di pari calibro.



Attraverso l'esame dei reperti balistici in sequestro si accertava, inoltre, che l'arma utilizzata, una pistola marca Beretta, calibro 7,65, modello 34 o 35, era munita di silenziatore.


Un sopralluogo effettuato nell'abitazione della vittima, infine, consentiva di rinvenire un milione cinquecento cinquantamila lire e cento dollari USA, mentre non si rinveniva il borsello che padre Puglisi era solito portare sempre con sé.

Attraverso le testimonianze di Porcaro Gregorio, Guida Giuseppe, Palazzolo Salvatore, Carini Giuseppe e Renna Rosario, poi, si ricostruiva il contesto ambientale in cui si era mosso Don Pino Puglisi, il suo operato, il suo impegno sociale e pastorale, le gravi minacce e le intimidazioni dallo stesso subite ed ancora quelle subite da coloro che nel suo operato si riconoscevano e trovavano una alternativa alla triste e violenta realtà del quartiere Brancaccio.

Si è accertato, così, che il sacerdote, il quale operava in un quartiere degradato sito nella periferia della città, quale era appunto quello di Brancaccio all'epoca dei fatti, si era dedicato al recupero dei bambini non scolarizzati, istituendo corsi di scuola elementare e media; aveva creato il centro di accoglienza "Padre Nostro", luogo questo vicino alla parrocchia San Gaetano, per dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani e ai disadattati, provvedendo anche alla raccolta dei fondi per l'acquisto dei locali che ospitavano detto centro.

Si è appreso, anche, che il sacerdote fungeva da direttore spirituale e animatore del "Comitato Intercondominiale" di via Azolino Hazon, istituito e composto da volontari che si erano associati allo scopo di migliorare la qualità della vita del quartiere, attraverso diverse iniziative.

Si è saputo, inoltre, che i rappresentanti di tale comitato — Romano Mario, Guida Giuseppe e Martinez Giuseppe — nella notte del 29 giugno



1993, erano stati destinatari di attentati incendiari, a contenuto intimidatorio, da essi regolarmente denunciati agli organi competenti e negativamente commentati da padre Puglisi nella omelia della messa domenicale.

Con l'audizione delle persone predette, veniva dimostrato altresì l'isolamento politico e sociale in cui il povero prete ha dovuto assolvere il suo ministero sacerdotale fino alla morte: la sua attività sociale, infatti, era osteggiata anche dalle forze politiche che allora reggevano il Consiglio di quel quartiere.

I segnali intimidatori, poi, erano stati estesi direttamente a Don Giuseppe Puglisi, anche se da quest'ultimo non esplicitamente denunciati agli organi di polizia o alla magistratura.

Anche il teste Balistreri Serafino riferiva, nel corso del suo esame dibattimentale, di un attentato incendiario, avvenuto nello stesso periodo, ad un proprio mezzo meccanico, parcheggiato in un'area antistante l'edificio ecclesiastico ed impegnato nei lavori per la ristrutturazione del tetto della parrocchia di San Gaetano, a lui dati in appalto.

Quest'ultimo atto delittuoso non venne denunciato dalla persona offesa, ma fu, invece, riferito e stigmatizzato, durante l'omelia della messa domenicale, proprio da Don Pino Puglisi, il quale pubblicamente ha deprecato non solo l'episodio ma anche il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti.

Ciò aveva destato evidentemente enorme scalpore nel quartiere, da sempre soggiogato al potere mafioso ed assoggettato ad un pesante clima di omertà.


Lipari Antonino, un giovane che operava in parrocchia, poi, raccontava che per due volte, nel luglio del 1993, era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti che lo avevano minacciato di bastonarlo e gli avevano intimato



di non frequentare più la chiesa. Aggiungeva che Padre Puglisi lo aveva esortato a non aver paura e gli aveva fatto presente che anch'egli aveva ricevuto minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato peso. Precisava, ancora, che, dopo l'uccisione del sacerdote, aveva ricevuto telefonate anonime di carattere intimidatorio ed era stato aggredito con un coltello da due individui che gli avevano detto che avrebbe fatto la stessa fine di don Pino Puglisi, unitamente al vice parroco della stessa chiesa di San Gaetano, padre Porcaro. Concludeva affermando che le minacce erano cessate dopo che lui si era allontanato dalla parrocchia di Brancaccio.

Quanti erano stati vicini ed avevano collaborato con l'ucciso nella sua opera di recupero sociale e di evangelizzazione, quindi, delineavano il movente dell'omicidio e nel contempo evidenziavano che gli episodi di intimidazione non erano cessati alla morte del povero Don Pino Puglisi, ma addirittura si erano estesi anche successivamente, prendendo di mira coloro i quali, per dovere civico oltre che per rispetto alla memoria del coraggioso sacerdote, avevano continuato nell'attività di impegno pastorale e sociale portato avanti dal quel martire della mafia.

Ancora. Attraverso l'audizione degli imputati di reato connesso Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Contorno Salvatore, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Pennino Gioacchino, Cannella Tullio, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Pietro, Calvaruso Antonino e Brusca Giovanni, tutti collaboratori di giustizia, il contenuto delle cui dichiarazioni sarà esposto dettagliatamente in altra parte della presente sentenza, è risultato acclarato che i mandanti dell'omicidio del sacerdote sono stati indicati unanimemente negli odierni imputati Giuseppe e Filippo Graviano, i quali componevano all'epoca i ranghi dell'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra" con ruoli di promozione, direzione ed organizzazione.



Ed è rimasto provato, altresì, dalle dichiarazioni rese nel tempo dai numerosi citati collaboratori di giustizia, oltre che da altre incontrovertibili e certe acquisizioni di natura oggettiva (atti e documenti usciti dal carcere), che i due congiunti sopra menzionati non solo facevano parte in epoca coeva all'uccisione del povero prete ma fanno parte tuttora, con i medesimi ruoli di preminenza, della temibile associazione criminale mafiosa, nonostante il ristretto regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario a cui sono pure sottoposti.

Con l'audizione dei collaboratori di giustizia Di Filippo Pasquale e Romeo Pietro, poi, è stata acclarata la responsabilità di Grigoli Salvatore quale esecutore materiale – in concorso con Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, separatamente giudicati e ormai tutti condannati con sentenza definitiva - dell'uccisione di Padre Puglisi e l'organica appartenenza dello stesso Grigoli al "gruppo di fuoco" agli ordini della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Lo stesso Grigoli, del resto, come si dirà da qui a poco, non appena tratto in arresto in data 19 giugno 1997, immediatamente cominciava a collaborare con la giustizia, fornendo la chiave di lettura del crimine mediante indicazione di causale, mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio di padre Puglisi, primo fra tutti egli stesso.

Con l'esame degli ufficiali di polizia giudiziaria La Barbera Salvatore, Messina Francesco, Pellizzari Maria Luisa, Giuttari Michele, Alaimo Mario, Manganelli Antonio, Grassi Andrea, Pomi Domenico, Minicucci Marco, Bossone Davide, Brancadoro Andrea, i quali, dopo l'uccisione di Don Puglisi, si sono tutti occupati attivamente di svolgere indagini, sia sul contesto di Brancaccio che in campo nazionale sulla attività criminosa della famiglia di Brancaccio, sono stati ricostruiti due interminabili anni di attività investigativa sull'omicidio del povero prete, dalle nebulose




investigazioni dei primi giorni fino alle certe acquisizioni della chiusura delle indagini preliminari, ed inoltre è stata evidenziata la composizione della famiglia mafiosa di Brancaccio, i suoi rapporti con i Corleonesi di Bagarella Leoluca, il suo coinvolgimento - e questo è un punto molto importante per intendere meglio i fatti - nella strategia stragista di "Cosa Nostra" con l'attacco alle Istituzioni dello Stato e della Chiesa.

Infine. L'esistenza, la struttura e le regole comportamentali dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" sono state dimostrate mediante acquisizione di copia delle sentenze, ormai passate in autorità di cosa giudicata, emesse nell'ambito dei così detti "maxi processi", celebratisi nel recente passato dalle Corti di Assise di Palermo.

L'appartenenza a "Cosa Nostra" dei fratelli Graviano Giuseppe e Graviano Filippo veniva riscontrata dall'acquisizione delle sentenze dalle quali risulta che i predetti due congiunti sono stati entrambi condannati per il reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, in quanto appartenenti alla famiglia di Brancaccio ed al mandamento di Ciaculli.

Non solo, ma attraverso la prova offerta da testimoni e da collaboratori di giustizia, ed anche con atti e documenti usciti dal carcere, veniva dimostrato altresì che i predetti imputati, non solo durante lo stato di latitanza, ma anche dalla detenzione carceraria, sottoposta al vincolo ristrettissimo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, erano stati capaci di impartire ordini e di determinare scelte criminali.

Mediante l'acquisizione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Castiglione Gaetano e Catanzaro Antonino, poi, è rimasto acclarato che questi ultimi soggetti hanno pesantemente minacciato, al fine di non farli ulteriormente parlare e testimoniare nel processo in esame, soggetti che erano rimasti vicini al buon



sacerdote ucciso.

Inoltre, con l'acquisizione della sentenza di condanna, emessa nei confronti di Nangano Salvatore con le forme del rito abbreviato e non appellabile in quanto la pena inflitta non deve essere scontata, è rimasto provato che quel medico di Brancaccio era stato incaricato dalla famiglia mafiosa di quella borgata di seguire i movimenti di padre Giuseppe Puglisi poco prima di essere ucciso.

Oltre a questo, con la produzione di numerosa documentazione amministrativa, venivano dimostrati anche i pregressi rapporti intercorsi tra il Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, la Prefettura, il Comune di Palermo e il Consiglio di quartiere di Brancaccio in ordine alla assegnazione di alcuni locali da destinare a struttura scolastica.

Frattanto, in data 19 giugno del 1997, mentre era in corso l'istruzione dibattimentale avanti i primi giudici, veniva tratto in arresto Grigoli Salvatore, il quale immediatamente cominciava a collaborare con la giustizia.

Per quel che riguarda il procedimento in esame, il predetto imputato, all'udienza del 7 luglio dello stesso anno 1997, rendeva spontanee dichiarazioni, riportate nella sentenza di primo grado e che appare opportuno qui trascrivere testualmente, nei passi più salienti, costituendo la sua collaborazione una svolta decisiva, la chiave di lettura dell'omicidio di Padre Puglisi, in quanto il predetto ha espressamente indicato causale, mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio, primo fra tutti se stesso.

Il Grigoli ha così esordito: "Io vorrei collaborare....con la giustizia, quindi definendomi collaboratore".

"Però, per quanto riguarda questo processo, vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio".



“Riguardo ...io cominciai già a pensare qualcosa del genere all'incirca, riguardo sul pentirmi, un sei mesi addietro a questa parte.... E mi ha dato modo di pensare questo il fatto che da un anno a questa parte io non ero più sostenuto da nessuno, né economicamente né ...cioè in poche parole io non ero più in condizioni di campare, come si suol dire la famiglia; mi sono dovuto persino impegnarmi dell'oro che avevo io per potere mandare dei soldi a casa....e fare....altre cose; addirittura farmi prestare dei soldi per potere tirare avanti i miei figli e questa cosa mi ha cominciato a fare pensare io con chi...per tutta...per gran parte della mia vita, con chi ho avuto a che fare, se è stato giusto le cose che ho commesso, i delitti...cioè questa cosa mi cominciò a far pensare se era stato giusto quello che avevo fatto io per conto di questa organizzazione. E da questo, ecco, che io ho deciso anche di collaborare con la giustizia”.

“Adesso vorrei dire io cosa sono a conoscenza e le mie responsabilità riguardo il delitto di Padre Puglisi”.

“Vorrei premettere un'altra cosa, che io....tengo a precisare che non è assolutamente vero il fatto che io mi sia vantato, dopo aver commesso questo omicidio, perché non ne trovavo le ragioni, non me ne vantavo per altri omicidi....figuriamoci di questo che già....anche perché, dopo averlo commesso, ci pensavo spesso a questo omicidio e non vedevo la ragione per cui è stato fatto....anche se i motivi ne sono a conoscenza, ma non mi sembravano motivi validi per uccidere un prete”.

“Prima...volevo precisare un'altra cosa, prima dell'omicidio, ho commesso un altro reato, lo dico perché secondo me è attinente a questo omicidio. Fummo incaricati io, Spatuzza e Guido Federico di bruciare tre porte di tre famiglie di uno stabile di via Azolino Hazon, nei dintorni di questa via...perché queste persone erano vicine a padre Puglisi”.

“I fatti che io conosco, le responsabilità dell'omicidio sono quelli che



un giorno...non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio, sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non ne parlassi con lui”.

“Quindi una sera...cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto...ci recammo per armarci, anche se poi l'unico a essere armato ero io e lo attendemmo nei pressi di casa”.

“Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque...non avevamo né macchine rubate, né motociclette, niente di tutto questo, eravamo con le macchine...una era di disponibilità del Giacalone, un BMW e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa, ...lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre questa è una rapina”.

“Allorché il padre neanche si era accorto di me...e il padre, fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrise...sorrise e gli disse allo Spatuzza “me l'aspettavo”. Allorché io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso”.

“Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza...Dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona



industriale cosiddetto Valtras, uno stabilimento di export-import...una specie di spedizionieri erano e li fu controllato il borsello. Ricordo bene che c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca già era latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le marche da bollo”.

“Tra le altre cose ricordo che c'era una lettera...non ricordo se è stata inviata al padre o...c'era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all'incirca trecento mila lire e poi altri pezzettini di carta...”

“Vorrei premettere che il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l'omicidio...cioè l'omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7,65, non è un'arma consueta agli omicidi di mafia”.

“Questo è quello che io sono a conoscenza...”.

Al termine di dette dichiarazioni spontanee il Pubblico Ministero chiedeva l'esame di Grigoli Salvatore, che la Corte di Assise ammetteva e che veniva espletato all'udienza del 28 ottobre 1997, nel corso del quale sono stati approfonditi, nel contraddittorio fra le parti, i temi già spontaneamente enunciati dal predetto imputato.

A richiesta della difesa di Graviano Filippo, poi, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dal Grigoli il 24 giugno 1997 al Procuratore della Repubblica di Firenze ed al Procuratore della Repubblica di Palermo il 26 giugno successivo.

Frattanto l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei testi adottati dalla difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Il processo di primo grado subiva una battuta d'arresto a causa di una

prolungata assenza per malattia del Presidente nonché per il trasferimento ad altro ufficio del giudice a latere di quella Corte.

Quest'ultima circostanza rendeva necessaria la rinnovazione del dibattimento disposta con ordinanza del 21 settembre 1998, a seguito della quale quella Corte, nella nuova composizione, dichiarava utilizzabili gli atti dell'attività istruttoria fino ad allora compiuta, disponendo solo un nuovo esame dell'imputato Grigoli Salvatore che veniva espletato all'udienza del 27 ottobre 1998.

Esaurita l'assunzione delle prove si svolgeva la discussione finale, nel corso della quale il Pubblico Ministero e successivamente i Difensori delle parti civili e degli imputati formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni.

Ultimata la discussione, orale, il presidente dichiarava chiuso il dibattimento e subito dopo la Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione.

Con sentenza emessa il 5 ottobre 1999, la Corte di Assise di Palermo, sulla base degli elementi sopra esposti, reputava certa la responsabilità di Graviano Giuseppe e di Grigoli Salvatore in ordine a tutti i reati loro rispettivamente addebitati mentre riteneva provata la colpevolezza di Graviano Filippo solo relativamente al reato associativo.

Conseguentemente, dichiarava Graviano Giuseppe e Grigoli Salvatore colpevoli dei reati, loro in concorso ascritti, di omicidio premeditato in danno di Puglisi Giuseppe (articoli 110, 575, 577, numero 3, Codice Penale) e di illegale detenzione e porto di una pistola calibro 7,65 (articoli 110 Codice Penale; 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, numero 497), commessi in Palermo il 15 settembre 1993.

Dichiarava Graviano Giuseppe e Graviano Filippo colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, aggravato ai sensi dei

commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 416 bis del Codice Penale, commesso in Palermo dal 29 settembre 1982 al 21 giugno 1994, e, il solo Graviano Giuseppe colpevole, altresì, del reato di violenza privata (articoli 81, 110, 610, primo e secondo comma, Codice Penale), aggravato ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legge 13 maggio 1991, numero 152, commesso in Palermo fino al 15 settembre 1993.

Dichiarava, ancora, il Grigoli colpevole anche del reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, commesso in Palermo fino al 25 ottobre 1995.

Con la medesima sentenza la Corte del primo grado di giudizio assolveva Graviano Filippo dalle ulteriori imputazioni di omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma e violenza privata aggravata per non aver commesso i fatti.

Unificati per continuazione i delitti ascritti a Graviano Giuseppe ed a Grigoli Salvatore, e, concessa a quest'ultimo la diminuzione di cui all'articolo 8 del citato Decreto Legge 13 maggio 1991, numero 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991, numero 203, la Corte condannava il primo alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il termine di anno uno, e il Grigoli alla pena di anni sedici di reclusione. Condannava, altresì, Graviano Filippo alla pena di anni dieci di reclusione.

Dichiarava tutti e tre gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale e Graviano Giuseppe, inoltre, decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale.

Ordinava l'affissione della sentenza nell'albo pretorio del Comune di Palermo e la pubblicazione della stessa, per la parte concernente la condanna di Graviano Giuseppe, sul Giornale di Sicilia e La Repubblica.

Condannava, ancora, gli imputati predetti al risarcimento dei danni cagionati dai reati commessi in favore delle parti civili costituite,

disponendo la liquidazione in separata sede di quelli prodotti al Comune e liquidando in lire trecento milioni i danni cagionati alla Provincia Regionale di Palermo.

Condannava, infine, gli imputati stessi al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili per la loro costituzione nel processo.

Avverso detta sentenza di condanna hanno ritualmente proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, dolendosi entrambi della pronuncia parzialmente assolutoria emessa nei confronti di Graviano Filippo, responsabile, secondo la loro prospettazione accusatoria, come il di lui fratello Giuseppe, dell'assassinio del parroco di Brancaccio, in considerazione della sua effettiva e cosciente compartecipazione al mandato assassino; la Provincia Regionale di Palermo, censurando l'entità, asseritamente incongrua, della somma liquidata a titolo risarcitorio e l'arbitrarietà della liquidazione dalle spese processuali relative alla costituzione di parte civile; i Difensori dell'imputato Grigoli Salvatore lamentando l'omessa concessione delle attenuanti generiche ed invocando altresì una riduzione della pena allo stesso inflitta.

Inoltre, hanno proposto appello anche i Difensori dei due fratelli Graviano, deducendo tutta una serie di motivi.

Per Graviano Giuseppe è stata eccepita, innanzi tutto, la nullità del processo, ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del Codice di Procedura Penale, a decorrere dal 20 ottobre 1998, per violazione del diritto di Difesa, asseritamente "conculcato nella dovuta riservatezza dei dialoghi intercorsi tra imputato e difensori, a seguito di ascolto e registrazione da parte dell'autorità inquirente dei detti dialoghi aventi ad oggetto le strategie processuali da adottare in tutti i processi in corso a carico del Graviano".



E' stata chiesta, inoltre, la definizione del processo allo stato degli atti e "in mancanza" di accoglimento di detta richiesta, è stata sollevata, altresì, eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale nella formulazione a seguito della Legge 16 dicembre 1999, numero 479, in relazione agli articoli 3, comma secondo, e 27 della Costituzione.

Nel merito, si è eccepita la violazione dell'articolo 192, secondo e terzo comma, del Codice di Procedura Penale, per inosservanza dei criteri di valutazione della chiamata di correo.

Si è contestata anche l'attendibilità dell'imputato collaborante Grigoli Salvatore, sul rilievo che costui avesse reso dichiarazioni contraddittorie e contrastanti con quelle provenienti dagli altri collaboratori di giustizia.

Si è sostenuto, ancora, da parte della Difesa, che la prolungata assenza dei fratelli Graviano dal territorio siciliano all'epoca dei fatti e la loro religiosità costituivano riscontri negativi all'individuazione degli stessi, in particolare di Giuseppe, quali mandanti dell'omicidio del sacerdote.

Si è osservato, altresì, che la causale del delitto, indicata dal Grigoli e dall'altro collaborante Drago Giovanni nell'insediamento di agenti segreti infiltrati presso i locali della parrocchia San Gaetano, era risultata una futile supposizione; che dalle dichiarazioni dei vari collaboranti emergeva l'equivocità del polo decisionale nel mandamento di Brancaccio negli anni mille novecento novanta tre e novanta quattro; infine, che si erano ignorate in sentenza le "matrici omicidiarie alternative", facenti capo agli interessi vitali dei malavitosi che detenevano i locali di via Azolino Hazon, la cui pratica di assegnazione era stata curata da Padre Puglisi proprio la mattina stessa del suo omicidio.

Infine, nell'atto di appello, è stata chiesta la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale per acquisire agli atti del processo un verbale

di data imprecisata contenente dichiarazioni rese da Grigoli Salvatore nel procedimento penale a carico degli altri esecutori materiali dell'omicidio di padre Puglisi (Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo) e, per effettuare l'espletamento di un confronto fra detto imputato e i collaboranti Romeo Pietro, Ciaramitaro Giovanni e Di Filippo Pasquale.

Nell'interesse di Graviano Filippo è stata invocata l'assoluzione dal reato associativo perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, lamentando anche che la Corte di Assise, in ogni caso, avrebbe dovuto ritenere l'insussistenza delle aggravanti così come contestate e, sul rilievo che il predetto non ha mai rivestito alcuna carica preminente in seno all'aggregato mafioso.

In subordine è stata chiesta la concessione allo stesso delle circostanze attenuanti generiche, e, previo giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza sulle aggravanti contestate, l'applicazione della pena nel minimo edittale.

Si è richiesto, ancora, l'esclusione della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, in quanto irritualmente costituite e, in ogni caso, carenti di legittimazione attiva.

Infine, è stata chiesta la parziale riapertura del dibattimento in appello onde produrre i verbali degli interrogatori resi nell'ambito di altri processi da Geraci Francesco, Garofalo Giovanni, Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

Tratti avanti questa Corte per il giudizio di appello, gli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo sono comparsi all'odierno dibattimento, protrattosi per diverse udienze, al quale hanno partecipato a distanza con il sistema della video-conferenza, in quanto sottoposti al

regime di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario.


Non è comparso, invece, Grigoli Salvatore, nonostante fosse stato regolarmente citato, facendo pervenire regolare rinuncia. Si è proceduto, quindi, in assenza dello stesso.

All'udienza del 3 novembre 2000 Graviano Giuseppe rendeva subito delle dichiarazioni spontanee, al termine delle quali chiedeva di essere messo a confronto con Brusca Giovanni e Grigoli Salvatore nonché di essere sottoposto ad esame ed insisteva, altresì, affinché venissero acquisiti agli atti i verbali integrali relativi alle intercettazioni ambientali inerenti ai suoi colloqui con il difensore del primo grado di giudizio, avvocato Salvo Domenico, svoltisi nella sala colloqui della Casa Circondariale di Spoleto.

Dopo la relazione della causa, il difensore del Graviano Giuseppe si associava alle richieste fatte dal suo assistito chiedendo, inoltre, l'esame dell'imputato di reato connesso, avvocato Domenico Salvo, e mettendo a disposizione della Corte, così come aveva già fatto nei motivi di gravame, copia dei verbali omissati relativi alle intercettazioni ambientali effettuate nei giorni 20 ottobre, 16 novembre e 9 dicembre 1998 e 31 marzo 1999.

Insisteva, comunque, nelle richieste formulate tutte nell'atto di appello ed, in particolare, nella eccezione di nullità del processo e della sentenza di primo grado per violazione del diritto di Difesa, asseritamente conculcato nella dovuta riservatezza dei dialoghi intercorsi tra il suo assistito e il difensore dell'epoca a seguito di ascolto e registrazione da parte dell'autorità inquirente di detti dialoghi aventi ad oggetto strategie processuali da adottare nei processi in corso, tra cui quello "de quo".

La Difesa dell'imputato Graviano Filippo chiedeva l'acquisizione agli atti dei verbali dell'interrogatorio reso da Pullarà Giovan Battista avanti la Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del procedimento penale relativo alla strage di via D'Amelio e avanti la Seconda Corte di Assise di



Palermo nel processo riguardante l'uccisione del piccolo Di Matteo.

Insisteva, infine, perché venissero acquisiti i verbali degli interrogatori resi da Geraci Francesco, da Garofalo Giovanni e da Brusca Giovanni come richiesto nell'atto di appello.

Con ordinanza del 16 novembre successivo la Corte rigettava l'eccezione di nullità sollevata e tutte le richieste come sopra formulate di riapertura dell'istruzione dibattimentale.

All'udienza svoltasi in pari data, la Difesa di Graviano Filippo chiedeva ancora l'acquisizione agli atti del processo di alcuni stralci di intercettazioni di conversazioni tra i Graviano e i loro familiari nonché di due sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il Difensore della Provincia Regionale di Palermo, costituita in giudizio, da parte sua, chiedeva l'acquisizione di due documenti concernenti gli onorari e le spese di costituzione di parte civile relativi al primo grado di giudizio.

Nella medesima udienza tutti e tre gli imputati, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano personalmente e il Grigoli tramite procuratore speciale, chiedevano "la celebrazione del processo con il rito abbreviato".

Con ordinanza emessa in pari data la Corte rigettava anche le richieste come sopra formulate.

Esauriti gli adempimenti di cui sopra, si procedeva alla discussione finale, a conclusione della quale il Procuratore Generale di udienza chiedeva che venisse affermata la responsabilità penale dell'imputato Graviano Filippo anche in ordine al delitto di omicidio aggravato in danno di Puglisi Giuseppe ed al connesso reato in armi, nonché relativamente al delitto di violenza privata aggravata, sollecitando la Corte ad infliggere allo stesso la massima pena dell'ergastolo e ad emettere le statuizioni consequenziali.



Chiedeva per il resto la conferma dell'impugnata sentenza.

La Difesa del Comune di Palermo chiedeva confermarsi l'impugnata sentenza.

La Difesa della Provincia Regionale di Palermo chiedeva accogliersi l'interposto appello, presentando all'uopo conclusioni scritte allegate agli atti.

Il Difensore di Grigoli Salvatore chiedeva concedersi a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche e che la pena allo stesso inflitta venisse diminuita.

Il Difensore di Graviano Giuseppe concludeva chiedendo l'assoluzione del suo assistito da tutti i reati allo stesso ascritti con formula ampiamente liberatoria.

Infine, i Difensori dell'imputato Graviano Filippo chiedevano che, in accoglimento dei motivi di gravame da loro interposto e rigettandosi l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di Palermo nei confronti del proprio assistito, quest'ultimo venisse assolto da tutti i reati addebitatigli.

Esaurita la discussione finale e dichiarato chiuso il dibattimento, si procedeva subito dopo alla deliberazione della presente sentenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

PAGINA BIANCA

**MOTIVI
DELLA DECISIONE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'E' with a loop on the left side and a long, sweeping tail on the right.

PAGINA BIANCA


LE QUESTIONI PROCESSUALI**PREMESSA**

Nel corso del presente giudizio di appello il difensore di Graviano Giuseppe ha insistito nella dedotta eccezione di nullità del processo, ai sensi dell'articolo 178, lettera "C", del Codice di Procedura Penale, almeno a far data dal 20 ottobre 1998, per violazione del diritto di Difesa, asseritamente rimasto conculcato nella dovuta riservatezza a seguito di ascolto e registrazione dei dialoghi intercorsi tra imputato e difensore, aventi ad oggetto le strategie processuali da adottare in tutti i processi in corso, tra cui quello in esame.

Da parte della difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo nonché da parte del patrono della parte civile costituita Provincia Regionale di Palermo, inoltre, sono state avanzate richieste di riapertura parziale del dibattimento onde procedere ad acquisizione di atti e documenti nonché ad ulteriore attività istruttoria.

Da parte di tutti e tre gli imputati e dai loro difensori, infine, è stata richiesta la definizione del processo allo stato degli atti, e, in mancanza, è stata sollevata eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale nella formulazione a seguito della legge 16 dicembre 1999, numero 479, in relazione agli articoli 3, secondo comma, e 27 della Costituzione.

Tali eccezioni e richieste sono state dalle Corti esaminate e disattese con tre distinte ordinanze emesse rispettivamente nelle date del 3 e del 16 novembre del decorso anno 2000, il cui contenuto qui deve intendersi



interamente richiamato e trascritto.

Sulle relative questioni, tuttavia, appare opportuno qui ritornare sia perché da parte dei Difensori degli imputati in sede di discussione orale si è insistito nelle stesse, sia perché verranno ricordati, sia pur brevemente, in tema di riapertura della istruzione dibattimentale, i principi generali cui il Collegio si è attenuto allorchè ha indicato le specifiche ed analitiche ragioni di diniego che a tale riapertura nel caso di specie ostano.



ECCEZIONE DI NULLITA' DEL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 178, LETT. "C", CODICE PROCEDURA PENALE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

La Difesa dell'imputato Graviano Giuseppe, nei motivi dedotti a sostegno dell'appello prima e successivamente anche all'odierno dibattimento, ha sollevato eccezione di nullità del processo e della sentenza di primo grado, "ai sensi dell'articolo 178, Lettera "C", del Codice di Procedura Penale, almeno a far data dal 20 ottobre 1998, per violazione del diritto di difesa, rimasto conculcato dalla dovuta riservatezza dei dialoghi intercorsi tra imputato e difensore a seguito di ascolto e registrazione da parte dell'Autorità Inquirente dei detti dialoghi eventi ad oggetto le strategie processuali da adottare in tutti i processi in corso a carico dell'imputato, tra i quali anche quello "de quo".

Al riguardo, il difensore dell'imputato predetto ha fatto presente che nel corso delle indagini preliminari eseguite, nell'ambito di altro procedimento penale, nei confronti dello stesso Graviano Giuseppe, indagato per il delitto di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, e del suo difensore all'epoca di tali fatti, avvocato Domenico Salvo, anch'egli indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, l'Autorità Giudiziaria competente ha disposto l'intercettazione ambientale presso la Casa Circondariale di Spoleto, ove il Graviano allora si trovava ristretto, delle conversazioni fra questi ed il citato Salvo.

Ha fatto presente, altresì, di essere in possesso dei verbali di trascrizione delle conversazioni del 20 ottobre 1998, del 16 novembre 1998, del 7 e 9 dicembre 1998 e del 31 marzo 1999 recanti "omissis" depositati dal Pubblico Ministero nell'ambito di detto diverso procedimento ed il cui contenuto ha interamente trascritto nei motivi di impugnazione.

Ha dedotto di non essere in grado di provare, stante per l'appunto la presenza dei numerosi "omissis" in tale verbali apposti, se nel corso dei colloqui registrati presso il carcere di Spoleto, nel periodo in cui era in corso di svolgimento innanzi al primo giudice il dibattimento relativo al presente processo, il Graviano abbia o meno trattato con il proprio difensore dell'epoca argomenti attinenti l'omicidio del parroco della chiesa di San Gaetano del quartiere di Brancaccio.

Tuttavia, ha dato per scontato che ciò possa essersi verificato e se ne duole in quanto l'Ufficio del Pubblico Ministero., mentre era in corso di svolgimento l'odierno processo che lo vedeva controparte pubblica, avrebbe avuto modo di conoscere anticipatamente le strategie difensive che lo stesso Graviano intendeva adottare regolandosi, poi, di conseguenza per contrastarle.

Si sarebbe, pertanto, verificata una evidente compromissione del diritto di difesa che non avrebbe avuto, per il vero, ad oggetto "questo o quell'atto" del processo ma avrebbe portato nocumento al diritto di difesa nel processo nel suo complesso, come previsto dall'articolo 24 della Costituzione, di guisa che il processo oggi in esame sarebbe risultato un "processo ingiusto" nel senso affermato più volte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Al fine di negare tale assunto, ha proseguito il difensore del Graviano Giuseppe, non varrebbe affermare che, comunque, l'intercettazione di conversazioni fra il detto imputato e l'avvocato Salvo, nella parte avente eventualmente ad oggetto le varie strategie da adottare nell'odierno processo così come negli altri processi in corso a carico dello stesso, sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'articolo 271 del Codice di Procedura Penale.

Ed invero, a prescindere dalla comunque certa inutilizzabilità delle



conversazioni riguardanti le strategie difensive, l'acquisita cognizione di esse da parte del Pubblico Ministero andrebbe ad incidere "in toto sull'esercizio di quel Diritto che, proclamato inviolabile dall'articolo 24 della Costituzione, risulterebbe violato ogni qual volta è lesa, come nel caso in esame, quella riservatezza che deve essere garantita nel massimo grado ai soggetti che alla "Parte-Difesa danno vita, imputato e suo difensore".

Per provare, poi, che, anche relativamente al "processo Puglisi", si sarebbe verificata la cognizione da parte dell'organo dell'accusa di strategie difensive, la difesa del Graviano, all'udienza del 3 novembre 2000, in cui ha insistito nella eccezione di nullità come sopra formulata, ha chiesto a questa Corte, oltre alla acquisizione dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali recanti gli "omissis" sopra menzionati, l'adozione di provvedimento di acquisizione presso l'Autorità Giudiziaria competente di copia integrale di detti verbali, priva cioè dei citati "omissis".

Osserva la Corte che l'eccezione di nullità come sopra dedotta è manifestamente infondata, così come del pari manifestamente infondate appaiono anche le ulteriori istanze formulate nel corso della citata udienza del 3 novembre ed a quella successiva del 16 novembre 2000 aventi ad oggetto l'acquisizione di documentazione in alcun modo necessaria al fine di decidere.

Ed invero, dalla rappresentazione dei fatti operata dallo stesso difensore risulta, in modo evidente, che nell'ambito di diverso procedimento penale, in cui l'odierno imputato ed il suo difensore di fiducia dell'epoca erano entrambi indagati, sono state disposte presso la casa circondariale di Spoleto, ove il Graviano trovavasi allora ristretto, intercettazioni ambientali volte all'accertamento dei fatti per i quali in quella sede si procedeva.

Ne consegue che tali intercettazioni ambientali, per quanto è dato

sapere legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento penale, avevano come unico fine quello dello accertamento delle responsabilità in ordine a delitti dei quali l'imputato ed il suo difensore erano in quella sede coindagati.

Ne consegue, che le intercettazioni in questione non avevano affatto di mira "l'oggetto della difesa" riguardante il presente procedimento né le garanzie di libertà previste dall'articolo 103 del Codice di Procedura Penale a tutela dell'avvocato Domenico Salvo, nella sua veste di difensore dell'imputato Graviano Giuseppe.

Dette intercettazioni avevano, infatti, come unico fine quello dell'accertamento dei fatti per i quali in quella sede si procedeva.

Nessun elemento sussiste per ipotizzare che gli "omissis" riportati nei verbali di intercettazione, allegati dalla difesa all'atto di appello, riguardassero le strategie difensive relative all'odierno processo, la cui istruttoria dibattimentale era, al tempo delle intercettazioni stesse, pressochè conclusa, né per inferire che la pubblica accusa abbia preso cognizione di tali strategie e abbia adottato in concreto comportamenti di tipo reattivo, costituenti contromosse alle strategie stesse.

Al contrario, detta congettura è evidentemente priva di fondamento, giacchè l'ampia e complessa attività istruttoria espletata nel primo grado del presente procedimento, che ha avuto inizio nel gennaio 1996, si era già sostanzialmente esaurita allorchè erano state effettuate le intercettazioni ambientali, autorizzate con decreto del 16 ottobre 1998.

Infatti, dopo tale data, successiva all'ordinanza di rinnovazione del dibattimento, emessa il 21 settembre 1998 a causa della sostituzione del giudice a latere, e alla dichiarazione di utilizzabilità degli atti istruttori già compiuti, si è proceduto soltanto al riesame dell'imputato Grigoli Salvatore e di tre collaboranti prima già escussi, come rilevato anche alla difesa

all'udienza del 3 novembre 2000.

Di ciò, peraltro, non pare dubitare l'attuale difensore di detto imputato, il quale però mostra di non dubitare nemmeno del fatto che l'asserita conoscenza da parte del Pubblico Ministero di eventuali strategie difensive abbia nociuto al suo assistito ma, al tempo stesso, non esplicita in che modo il rappresentante dell'accusa avrebbe conculcato i diritti della difesa.

Riconosce la difesa di non potere provare, sulla base della documentazione in suo possesso che gli "omissis" riportati nei verbali di intercettazione riguardavano anche le strategie difensive relative all'odierno processo e tuttavia ha chiesto l'acquisizione di tale documentazione dando per scontato, con evidente salto logico, che ciò sia avvenuto.

Non è in grado di provare che la parte pubblica abbia preso cognizione delle strategie difensive riguardanti "il processo Puglisi" e di indicare in quali comportamenti di detta parte pubblica si sarebbero estrinsecate le "contromosse" a tali strategie (le sole, va aggiunto, che in concreto avrebbero potuto effettivamente conculcare i diritti della difesa) e, tuttavia, dà per scontato che, nella fattispecie in esame, vi sia stata una violazione dei diritti della difesa senza, però, specificarne in alcun modo le modalità salvo fare riferimento a non meglio precisate decisioni della Corte Europea dell'Uomo in tema di "processo ingiusto".

Non è in grado il difensore di indicare in concreto ... ed è quel che unicamente rileva ai sensi del disposto di cui all'articolo 178, lett.c), del Codice di Procedura Penale – l'atto e gli atti del "procedimento Puglisi" affetti da nullità in quanto compiuti senza l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato Graviano Giuseppe e tuttavia chiede l'acquisizione al processo di atti (i verbali omissati) che, a tal fine, nulla sarebbero in grado di dimostrare se non quello che già è ampiamente noto e cioè che il predetto Graviano è



stato sottoposto, in altro procedimento penale, ad investigazioni compiute anche a mezzo di intercettazioni ambientali.

L'acquisizione dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali appare, pertanto, del tutto priva di rilevanza.

La difesa, infine, ha chiesto l'acquisizione presso l'Autorità Giudiziaria competente dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali nel loro integrale contenuto, cioè di atti che pure, riconosce, sarebbero comunque per legge inutilizzabili ove effettivamente contenessero il resoconto di colloqui inerenti l'espletamento del diritto di difesa nel procedimento in corso, stante l'esplicito divieto di utilizzazione posto dall'articolo 271 del Codice di Procedura Penale.

Ma, anche sotto questo profilo, la richiesta appare priva di pregio proprio perché mirata all'acquisizione di atti di cui sarebbe comunque vietata l'utilizzazione, di guisa che un eventuale provvedimento di questa Corte che in tal senso disponesse, oltre che di per sé il legittimo, finirebbe per violare, questa volta sì, i diritti della difesa.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, adunque, l'eccezione di nullità del processo e della sentenza del primo grado di giudizio va rigettata, perché manifestamente infondata.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'RE'.

RICHIESTE DI RINNOVAZIONE DELLA ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE


Quanto alle richieste di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale avanzate dai difensori degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo nonché della parte civile Provincia Regionale di Palermo, appare opportuno in via preliminare esporre i criteri guida previsti dalla legge in “subiecta” materia.

Come è noto, anche nel vigente codice di procedura penale, la rinnovazione del giudizio di appello mantiene la natura di istituto eccezionale, rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, nel quale vige la presunzione che l’indagine probatoria dibattimentale abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi ai primi giudici.

Perciò la legge (articolo 603, primo comma, Codice Procedura Penale) non riconosce carattere di obbligatorietà incondizionata, o anche soltanto di mera discrezionalità, all’esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione totale o parziale dell’istruzione dibattimentale, ma vincola tale potere, nel suo concreto esercizio, alla condizione che la predetta presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado sia superata dalla constatazione dell’impossibilità di una decisione allo stato degli atti.

Tale impossibilità sussiste quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori ed incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sé oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza.

Non basta, pertanto, la presumibile attitudine dei mezzi di prova



richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di appello a disporre la chiesta rinnovazione, né possono essere accolte istanze tendenti ad una mera ripetizione di attività istruttorie compiute nel corso del giudizio di primo grado, senza che vengano indicate decisive circostanze capaci di incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio che si vuole ulteriormente approfondito, dovendosi, inoltre, ritenere impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che è il principio-guida dell'istituto, vale a dire, come si è già detto, la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado del giudizio.

Il riferimento, poi, all'assunzione di "nuove prove", contenute nell'articolo 603, primo comma del Codice di Procedura Penale, deve ritenersi esteso alle prove già esistenti al momento del giudizio ma non valutate dal giudice, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato.

Sempre nell'ambito delle "nuove prove" deve, peraltro, ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, ma emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio, come previsto dal secondo comma del citato articolo 603 del codice di rito penale.

In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria.


In relazione alla seconda categoria, il secondo comma del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, primo comma (che



disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che, a sua volta, richiama gli articoli 190, primo comma, e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis (reati di cui agli articoli 416 bis e 630 Codice Penale, 74 Decreto Presidente Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo).

In conclusione, in tema di applicabilità, in generale, nei procedimenti di appello, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 603 del Codice di Procedura Penale, deve rilevarsi che il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando, infine, la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quantomeno in modo indiretto, dimostrando in positivo — anche in sede di emanazione del provvedimento conclusivo del giudizio — la sufficiente consistenza e la assorbente conclusione delle prove già acquisite.

Infine, va ribadito, in ordine alla terza ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'articolo 603, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, e cioè quella disposta d'ufficio dal giudice, che l'assoluta necessità di assunzione di ulteriori mezzi prova, lungi dal




postulare il dovere di assumerli, non esclude — ma al contrario introduce ed esige — l'apprezzamento del giudice fondato sulla valutazione dell'assoluta impossibilità di decidere se non dopo l'assunzione di una prova che appaia decisiva e fondamentale per la definizione del giudizio.

Ebbene, alla stregua dei criteri sopra enunciati, devono essere disattese le richieste avanzate dai difensori degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo e della Provincia Regionale di Palermo, costituita parte civile nel processo, in quanto le stesse, senza dubbio alcuno, appaiono prive dei presupposti di legge.

Ed invero, in ordine a tali richieste di parziale riapertura del dibattimento formulate dai difensori e da Graviano Giuseppe personalmente, va osservato che i mezzi istruttori proposti non costituiscono prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio o la cui ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado o aventi, comunque, carattere decisivo.

Dette richieste, infatti, attengono a temi di prova che già hanno trovato completa rappresentazione nella istruttoria del primo grado di giudizio, sostanziandosi prevalentemente nella superflua acquisizione di verbali concernenti dichiarazioni rese in altri processi da soggetti già esaurientemente esaminati nel procedimento in corso, ovvero nel proposto confronto tra imputati e tra costoro e alcuni dei collaboranti escussi e nell'acquisizione di verbali concernenti provalazioni effettuate in altri processi da ulteriori collaboranti che, in assenza dell'indicazione di decisive circostanze capaci di incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio, potrebbero svolgere tutt'al più funzione meramente critica del materiale già raccolto.


Le richieste di riapertura del dibattimento, stante altresì la completezza dell'attività istruttoria già svolta, che ben consente di pervenire ad una



decisione allo stato degli atti, vanno pertanto disattese perché superflue e, comunque, ininfluenti.

Per analoghe ragioni irrilevante appare anche il chiesto esame dell'avvocato Domenico Salvo, già difensore di fiducia di Graviano Giuseppe nel corso del primo grado di giudizio e giudicato e condannato per concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, il quale, in ogni caso, non potrebbe essere chiamato a deporre su quanto ha conosciuto per ragioni della sua professione forense.

Del pari disattesa va, infine, la richiesta del difensore di parte civile Provincia Regionale di Palermo, tendente all'acquisizione agli atti del processo di due documenti concernenti, rispettivamente, il primo un parere di congruità sugli onorari e sulle spese prospettate ed il secondo un provvedimento da parte della Provincia stessa di liquidazione degli onorari e delle spese relativi al giudizio di primo grado, stante che tale documentazione può avere rilevanza unicamente nei rapporti interni tra il professionista e l'ente pubblico da lui assistito e non già nell'ambito di un procedimento penale, in cui, come è noto, gli onorari e le spese di costituzione di parte civile vanno liquidate dal giudice secondo le relative tariffe professionali e tenendo presente l'attività difensiva effettivamente svolta.



RICHIESTA DI DEFINIZIONE DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI

Il difensore dell'imputato Graviano Giuseppe, nei motivi dedotti a sostegno della proposta impugnazione, ha altresì avanzato, nell'interesse del suo assistito, richiesta di definizione del processo allo stato degli atti ed, in mancanza, ha sollevato eccezione di incostituzionalità manifesta delle norme di cui agli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale, nella formulazione a seguito della legge 16 dicembre 1999 numero 479, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione "nella parte in cui l'attuale formulazione, pur consentendo la possibilità per gli imputati di reati astrattamente puniti con l'ergastolo di richiedere la definizione del processo allo stato degli atti, non l'ha estesa agli imputati per i quali è già in corso il giudizio, con ciò discriminando i cittadini nell'identica situazione sostanziale a seconda del tempo di celebrazione dell'udienza preliminare, in materia per altro concernente l'applicazione di istituto — l'ergastolo — sottoposto alla disciplina del diritto penale sostanziale".

Anche gli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, personalmente, e Grigoli Salvatore, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, hanno formulato all'odierno dibattimento richiesta tendente ad ottenere la celebrazione del processo con il rito abbreviato.

Tale richiesta è stata rigettata dalla Corte, con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, sul rilievo che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della stessa.

E' stato osservato, infatti, che la possibilità di ottenere la immediata definizione del processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma secondo, Codice Procedura Penale, nel giudizio di appello, è subordinata alla rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 dello

stesso Codice di Procedura Penale, secondo l'esplicito disposto di cui all'articolo 4 ter, comma terzo, lettera B, della legge 5 giugno 2000, numero 144 e che, nel caso di specie, per i motivi prima esposti, non era stata disposta la rinnovazione, sia pure parziale, del dibattimento.

Tanto premesso, va osservato che, come è noto, con legge 16 dicembre 1999, numero 479, la disciplina del rito abbreviato ha subito modifiche radicali, non essendo più previsto il consenso del Pubblico Ministero come condizione per accedere a tale rito e non essendo più l'ammissione allo stesso necessariamente legata alla così detta decidibilità allo stato degli atti, attesa la possibilità riconosciuta all'imputato di subordinare la propria richiesta ad una integrazione probatoria ai fini della decisione ed essendo, altresì, previsto che il giudice, ove ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, possa anche di ufficio assumere gli elementi necessari ai fini della decisione.

E' noto, altresì, come, con tale legge, sia stata, nel secondo comma dell'articolo 442 Codice Procedura Penale, ripristinata la previsione secondo cui, nel caso di reato punito con la pena dell'ergastolo (ora senza isolamento diurno ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legge 24 novembre 2000), a tale pena, per la scelta del rito, si sostituisce quella di trenta anni di reclusione (mentre, sempre in forza del disposto di cui al menzionato articolo 7 del citato Decreto Legge 24 novembre 2000, in caso di reato continuato e concorso di reati ove sia prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno a questa viene sostituita, in caso di rito abbreviato, la pena dell'ergastolo).

E' noto, inoltre, come con l'inserimento nella legge 5 giugno 2000, numero 144, della disposizione di cui all'articolo 4 ter il legislatore abbia ritenuto di dovere estendere la possibilità di accedere ad un rito modellato sul nuovo giudizio abbreviato anche a quegli imputati di reati puniti con la

pena dell'ergastolo (ovviamente con o senza isolamento diurno) che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non erano stati nella condizione di poterne fruire.

E ciò per il fatto che, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, numero 479, era scaduto il termine per la proposizione del rito abbreviato secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 438 Codice Procedura Penale rinnovato, che tale possibilità consentono fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 dello stesso Codice.

Con la predetta norma transitoria di cui all'articolo 4 ter è stato previsto, in particolare che nei processi per reati puniti con l'ergastolo "in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (ma ora il riferimento è, a seconda dei casi, a reati puniti con la pena dell'ergastolo con o senza isolamento diurno) la richiesta di ammissione al rito abbreviato possa essere avanzata nella prima udienza utile successiva a tale entrata in vigore e, ove si tratti di giudizio di appello, "qualora sia stata disposta la rinnovazione della istruzione ai sensi dell'articolo 603 Codice Procedura Penale, prima della conclusione della istruzione stessa".

Tanto premesso, non essendo stata disposta nel presente grado del giudizio, per quanto in precedenza osservato, la rinnovazione della istruzione dibattimentale, ne consegue, alla stregua del chiaro disposto di cui commi secondo e terzo del predetto articolo 4 ter, la evidente inammissibilità della richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata dagli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo personalmente, e da Grigoli Salvatore a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, in quanto che, atteso l'evidente scopo deflativo dell'istituto, la norma transitoria citata prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato solo nel caso della necessità di svolgimento di una attività istruttoria.




**ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
DEGLI ARTICOLI 438 E 442 CODICE PROCEDURA PENALE**

Come già detto, la Difesa dell'imputato Graviano Filippo, nel caso non fosse stata accolta la richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 438 e 442 del Codice di Procedura Penale, come sostituiti e modificati dagli articoli 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, numero 479, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Al riguardo, va osservato che, secondo il difensore del Graviano che ha sollevato l'eccezione, le norme impugnate sarebbero illegittime, per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (articolo 3, primo comma, Costituzione), perché si farebbe sostanzialmente dipendere proprio dai tempi del processo e, quindi, dalla fase in cui il processo versa, la possibilità di usufruire del rito alternativo in questione.

In altri termini, le norme impugnate sarebbero illegittime, in riferimento alla citata norma costituzionale, perché consentono di richiedere il giudizio abbreviato solo fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 Codice Procedura Penale nella udienza preliminare (articolo 27 legge citata), impedendo così di proporre la richiesta del rito abbreviato nei processi che ancora non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (come nel presente, che trovasi in fase di appello), e ciò anche in contrasto con l'articolo 2, comma terzo, del Codice Penale, che prevede l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al reo se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse.

Ciò posto, rileva la Corte che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale va disattesa perché manifestamente infondata.



Premesso che in questa sede non è consentito addentrarsi nell'esame del tema dell'appartenenza, o meno, alla Costituzione, del principio di retroattività della "posteriore" legge penale più favorevole all'imputato, deve rilevarsi, tuttavia, che il caso di specie va risolto senza fare ricorso all'esame dell'ampiezza, portata e contenuti dell'articolo 2 del Codice Penale.

La questione, del resto, è stata già affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 277 del 1990, dichiarando infondata l'eccezione di illegittimità costituzione dell'articolo 247 Decreto Legge 8 luglio 1989, numero 271, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (perché la norma impugnata consentiva di richiedere il giudizio abbreviato solo prima che fossero compiute le formalità di apertura del dibattimento, impedendo così di proporre la richiesta nei processi in cui il dibattimento era già in corso), ha spiegato come questa disposizione (l'articolo 2 Codice Penale) entra in discussione, infatti, solo e soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio.

Ed in vero, è stato chiarito, anche in dottrina, che, ai sensi dell'articolo 2, commi secondo e terzo del Codice Penale, non è consentito sottoporre a punizione (od a più grave punizione) un soggetto per un fatto che, nello stesso momento in cui viene perseguito, non riveste più, per la coscienza sociale, quella nota d'illiceità per la quale fu legislativamente incriminato.

Orbene, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, occorre rileggere l'articolo 2, commi secondo e terzo del Codice Penale e chiarire l'estraneità all'ambito d'operatività dei principi enunciati dai predetti commi (retroattività della legge penale successiva abrogativa e della legge successiva modificativa "in melius", salvo il giudicato) delle ipotesi nelle quali non si fosse verificato un mutamento, favorevole al reo,



della valutazione della coscienza sociale rispetto ad un fatto penalmente illecito.

Al riguardo, hanno spiegato i giudici delle leggi che, poiché è generalmente riconosciuto che indispensabile premessa dell'applicazione dei principi innanzi ricordati — sia che si faccia ricorso all'irrazionalità di punire (o continuare a punire in maniera sfavorevole) alcuni soggetti per fatti che chiunque può impunemente (o subendo un trattamento più favorevole) commettere, nel momento stesso in cui i primi subiscono "pesanti" condanne, sia che ci si riferisca al "favor libertatis", del quale irretroattività della legge penale creativa o modificata "in peius" e retroattività della legge penale abolitiva o modificativa "in melius" costituirebbero derivazioni — è il mutamento (favorevole al reo) della valutazione sociale rispetto ad un fatto che, appunto a seguito di tale mutata valutazione, la legge penale sanziona in maniera più lieve o addirittura (comma secondo dell'articolo 2 Codice Penale) considera penalmente lecito.

Conseguentemente, nelle ipotesi in cui non si è verificata una mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato si è fuori dell'ambito d'applicabilità dei principi in discussione.

Ora, nella fattispecie in esame, la valutazione sociale negativa, rispetto ai fatti oggetto del processo penale, non è mutata: nulla, invero, è variato in ordine alla illiceità od alla disciplina giuridico-penale dei fatti previsti nel codice penale sostanziale.

La possibilità della riduzione di pena per chi richiede il procedimento abbreviato vale soltanto, come hanno osservato i giudici delle leggi nella sentenza citata, a stimolare, nei limiti dell'esperibilità del procedimento abbreviato, la richiesta, da parte dell'imputato, dello stesso procedimento: l'intento "stimolatorio" della richiesta del giudizio abbreviato non può,

pertanto, assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale.

Consegue che al caso in esame non può applicarsi l'invocato disposto di cui al comma terzo dell'articolo 2 del Codice Penale.

Pertanto, rimane libero il legislatore di non fare retroagire, salvo i casi eccezionali previsti da norme transitorie come quella di cui all'articolo 223 della legge numero 51 del 1998 oppure quella di cui all'articolo 4 ter della legge 5 giugno 2000, numero 144, le disposizioni impugnate a favore degli imputati nella cui udienza preliminare siano state già formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del Codice di Procedura Penale.

Invero, va rilevato che, nonostante il riflesso di natura premiale dell'istituto in questione, non può, comunque, dubitarsi della natura squisitamente processuale del rito abbreviato, essendo lo stesso collegato a precise scelte processuali fatte dall'imputato nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Infatti il diritto dell'imputato ad ottenere l'applicazione della diminuzione in parola ha come presupposto la scelta del rito, regolato da norme di natura processuale, sottratte, in quanto tali, come detto, alla particolare disciplina dettata dall'articolo 2 del Codice Penale.

Ne consegue che, trattandosi di norme processuali, la regola applicabile non può che essere quella del "tempus regit actum" che, per giurisprudenza costante, non viola alcun principio costituzionale. Infatti il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della irragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali di natura transitoria, trattandosi di norme che regolano situazioni del tutto diverse.

D'altra parte, la regola del "tempus regit actum" — che ha il suo



fondamento nel principio generale previsto dall'articolo 11, comma primo, preleggi Codice Civile, secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo — non trova alcuna eccezione, tanto più che la norma prevista dall'articolo 2 del Codice Penale, che regola la successione delle leggi penali nel tempo, è applicabile solo alle leggi penali, cioè a quelle norme che modificano il precetto o la sanzione, mentre non può riguardare l'istituto del rito abbreviato, che ha natura esclusivamente processuale.

Per le suesposte considerazioni, anche in adesione all'orientamento già espresso dalla Suprema Corte in "subiecta materia", (Cass., Sez.I, Sent. n. 652 del 5.6.2000; Cass., Sez.I, 15.6.2000, Proc. Di Carlo; Cass. Sez.VI 20.6.2000, Proc. Occhipinti), la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

La sollevata questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, poi, si appalesa manifestamente infondata anche in riferimento all'asserita violazione degli articoli 25 e 27 della Costituzione: non può revocarsi in dubbio, infatti, come nel caso di specie non siano affatto violati il principio del giudice naturale precostituito per legge, il principio costituzionale di legalità della pena — nelle sue tre regole fondamentali della riserva alla legge statale, della tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice e della irretroattività delle norme penali — nonché il principio di legalità delle misure di sicurezza (per quanto riguarda l'articolo 25 della Costituzione) e il principio di rieducazione del condannato di cui all'articolo 27 della Costituzione, nulla avendo a che fare, invero, la normativa processuale in esame con i principi costituzionali sopra indicati.



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ'

Il compendio probatorio acquisito nel corso della lunga e complessa istruzione dibattimentale svoltasi avanti i giudici del primo grado di giudizio si basa prevalentemente sulle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti Grigoli Salvatore, reo confesso, coimputato chiamante in correità, oltre che, evidentemente, sugli elementi addotti a sostegno della loro attendibilità e sui numerosi riscontri e puntuali conferme scaturiti dalla laboriosa attività investigativa avviata all'indomani dell'uccisione di Padre Puglisi.

Le principali fonti di accusa, tuttavia, sono costituite da chiamate in correità o in reità che devono essere valutate secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in "subiecta materia".

I giudici della Corte di Assise si sono soffermati a lungo, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, sui criteri di valutazione della chiamata in correità.

In questa sede bisogna nuovamente tornarvi sia pur brevemente non già per mera divagazione dialettica ma per necessità di ordine espositivo in considerazione delle profonde e penetranti argomentazioni al riguardo esposte dalla pur valida Difesa degli imputati.

Come è noto, l'articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale ha elevato al rango di elemento di prova la chiamata in (cor)reità, cioè la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall'imputato di reato connesso.

Ma, negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare, ha consacrato normativamente le remore e diffidenze che da sempre hanno circondato questo tipo di prova, in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria:

non foss'altro perché, anche a prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in ordine alle sue qualità morali, si tratta pur sempre di un soggetto che non è giuridicamente obbligato a dire la verità.

E infatti, la chiamata in correità è un vero e proprio mezzo di prova e ne fanno fede, oltre alla collocazione sistematica, il dato testuale e l'implicita qualificazione insita nella locuzione "altri elementi di prova", unitamente al dato logico-giuridico che emerge dal raffronto con i meri "indizi" di cui parla il secondo comma dello stesso articolo 192.

Ma, al contempo, è mezzo di prova che, per dispiegare la sua efficacia, necessita di "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità": con ciò ribadendosi che non può il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza dell'imputato solo sulla base di una chiamata in correità, senza il supporto di elementi confermativi "ab extrinseco".

La trama logico-testuale della norma stessa indica i termini essenziali della verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e l'ordine logico delle questioni da affrontare, laddove stabilisce che le dichiarazioni incriminanti "sono valutate unitamente" ai riscontri; ed a questi ultimi assegna la funzione di confermare l'attendibilità della prima.

Ecco perché, prima di procedere all'individuazione e conseguente vaglio dei riscontri, occorre anzitutto valutare l'attendibilità della chiamata di correo, indipendentemente da eventuali conferme "ab extrinseco".

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del chiamante (confidente ed accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa nei confronti

di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterna ad essa (per tutte, Cass., Sezioni Unite, 21 ottobre 1992, Marino).

Pertanto, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale, che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto alla persona dell'imputato.

Gli elementi di riscontro, peraltro, non devono necessariamente essere oggettivi ed esterni alla singola chiamata, potendo anche consistere in altre chiamate in correità, nonché in tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni, collegamenti e relazioni (spaziali e temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato.

Ma è evidente che, per poter assolvere alla loro funzione, che è pur

sempre quella di verificare la fondatezza di un'accusa promanante da un soggetto che riveste la qualità di collaboratore di giustizia, i riscontri debbono avere una loro intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell'accusa stessa ed a tutti i partecipi al fatto.

Or bene, come già detto, il presente procedimento si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di numerose collaboratori di giustizia, sicchè è parso necessario alla Corte di primo grado enunciare in generale i criteri sulla base dei quali valutare le chiamate in correità e poi soffermarsi, nuovamente, su tali criteri con specifico riferimento ai dati emersi nel procedimento a conferma della attendibilità estrinseca di tutti i collaboranti, sul tema del riscontro incrociato delle dichiarazioni accusatorie, sul rilievo processuale e valore probatorio delle dichiarazioni "de relato".

Tali principi, riportati in modo ampio ed esaustivo dai primi giudici, sono anche da questo Collegio interamente condivisi e pertanto in questa sede può farsi integrale rinvio alle parti della sentenza in cui sono estesamente illustrati.

Ed in particolare, i primi giudici hanno mostrato di condividere pienamente quanto in proposito osservato dai giudici della Corte di Cassazione in numerose sentenze, ribadendo principi e metodologie acquisitive della prova, già contenute in dette decisioni, e che, in questa sede, possono essere nel seguente modo, in sintesi, riassunti.

Occorre:

- esaminare la credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa di coautori e complici;
- verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni



del chiamante alla luce dei criteri, quali, in particolare, quelli della precisione, coerenza, costanza e spontaneità;

- esaminare i cosiddetti riscontri esterni;
- procedere, infine, alla valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.

Quanto ai riscontri la Corte del primo grado di giudizio esattamente afferma che essi:

- coprono un'area indefinita e vastissima, non limitata, quindi, ai riscontri cosiddetti reali, e possono essere della più diversa natura, purchè risultino idonei a conferire alla chiamata un'oggettiva attendibilità; potendo, quindi, consistere anche in un'ulteriore chiamata in reità o correità, essendo ravvisabile in ognuna di esse una efficacia probatoria che si trasfonde nell'altra, per la cosiddetta convergenza del molteplice, purchè la conferma non derivi da fattori accidentali o peggio manipolatori, producenti una coincidenza soltanto fittizia, come può avvenire per effetto della mera "circolarità della prova";
- non devono necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, né, necessariamente, riguardare direttamente il "thema probandum".

I giudici di prime cure hanno, inoltre, ribadito la regola della "frazionabilità" della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma o della smentita probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alla altre, potendo ogni parte essere distintamente oggetto di verifica.

Quanto, infine, alla valutazione delle chiamate "de relato", la Corte di primo grado ha ritenuto che essa, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che



giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità, nel senso che, mentre nella chiamata diretta basta procedere all'esame dell'attendibilità del chiamante, in quella indiretta l'operazione di verifica deve essere estesa anche alla così detta "fonte di riferimento".

Il Collegio Giudicante condivide pienamente le argomentazioni svolte dai primi giudici in ordine alla metodologia di acquisizione e valutazione della prova, che, del resto, trovano conferma nella consolidata giurisprudenza di legittimità, di guisa che, sarebbe agevole aggiungere ulteriori citazioni, anche molto recenti, conformi a quelle, di volta in volta, richiamate dai giudici di primo grado.


A parere della Corte, tuttavia, i criteri enunciati dai giudici di prime cure vanno ulteriormente integrati e precisati come segue.

In ordine ai riscontri estrinseci, infatti, ritiene la Corte di dover ancora precisare che questi, pur se indefiniti nella loro natura ed anche non riguardanti direttamente il "thema propandum", debbano, però, essere univoci nel loro significato.

E' necessario, cioè che l'elemento proveniente da fonte diversa dal chiamante, pur nella sua portata parziale, sia, oltre che variamente caratterizzato quanto alla provenienza ed al contenuto, univoco nel suo significato.

Se esso fosse suscettibile, infatti, di più interpretazioni ugualmente plausibili, non potrebbe, evidentemente, svolgere la funzione che gli è demandata dall'articolo 192, terzo comma, Codice Procedura Penale, ovvero quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.

Nessun conforto può, infatti, fornire ad una determinata ricostruzione dei fatti un dato che sia compatibile con altre e diverse ricostruzioni dei fatti medesimi: un elemento dubbio, per sua intrinseca natura, può corroborare,



al più, un giudizio di possibilità, ma non un giudizio di certezza.

A proposito dell'attendibilità intrinseca, ritiene il Collegio di dovere sottolineare come questa sia una realtà sfuggente, il risultato più di percezioni intuitive, che di analisi razionali: gli indici rivelatori, infatti, a ben guardare, considerati in sé e per sé, hanno una scarsa, se non nulla, idoneità ad individuare la verità o ad evidenziare il mendacio.

Così, la mancanza di interesse del collaborante, giacché un interesse sussiste sempre, se non altro legato al programma di protezione ed alla assistenza.

Invero, deve tenersi presente che quando — ed è la regola — il chiamante è un collaboratore di Giustizia, tanto più se ammesso al programma di protezione, egli è, normalmente, autore di gravi reati e mira a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata. Ma né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona (posto che il fine utilitaristico della collaborazione esclude, salvo prova contraria, che tale scelta possa assurgere di per sé ad indice di respiscenza o di metamorfosi morale) possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; dovendosi piuttosto far riferimento ad altri parametri, quali, oltre a quelli già ricordati, la persistenza nelle dichiarazioni medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone coinvolte.

Del resto, tutta la legislazione sui collaboratori di Giustizia risulta improntata a criteri di premialità ed è tesa a favorire al massimo le collaborazioni con l'offerta di vantaggi economici e processuali di rilievo certamente non indifferente.

I motivi di inimicizia nei confronti dell'accusato, d'altra parte, non sempre costituiscono sintomo rivelatore della falsità dell'accusa, la cui strumentalità non è incompatibile con la sua veridicità, fermo restando in

ogni caso che nel presente processo non sono emersi fatti che possano far pensare a che certe dichiarazioni siano state dettate da motivi di astio e di rancore nei confronti degli accusati.

Così la precisione, la reiterazione uniforme, la coerenza interna, la costanza, l'articolazione e la spontaneità delle dichiarazioni non consentono un giudizio definitivo sull'attendibilità.

L'imprecisione, la contraddizione non macroscopica, le divergenze tra versioni successive, infatti, possono essere frutto di errore, di offuscamenti della memoria, dell'emotività e della incapacità di ricostruire i fatti seguendo i corretti collegamenti logici; mentre, di converso, una spontaneità, una precisione, una reiterazione uniforme, una coerenza e la logicità fuor dal comune potrebbero essere perfettamente compatibili con la falsità di un racconto, creato, studiato, ed assimilato da un falso collaborante.

Ne consegue che la presenza contemporanea di tutti gli indici non è certamente sufficiente a fondare un giudizio di attendibilità; parimenti, il mancato rinvenimento degli stessi o il riscontro soltanto di alcuni parametri negativi non pregiudicano un giudizio positivo sulla veridicità delle accuse.

Appare, dunque, semplicistico distinguere rigidamente e schematicamente un giudizio di attendibilità intrinseca ed uno di credibilità estrinseca, facendo discendere da un'eventuale mancanza degli indici rivelatori della cosiddetta attendibilità intrinseca una preclusione aprioristica ed una positiva verifica esterna.

Piuttosto, il giudizio di attendibilità deve essere, pertanto, unico e globale, fondato cioè su una valutazione unitaria e complessiva di tutti quei dati idonei a supportare il libero convincimento del giudice, tra cui l'esame della personalità dell'accusatore e l'analisi formale delle sue affermazioni, nonché di quegli elementi probatori, cui fa riferimento la stessa dizione

letterale dell'articolo 192, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, nel porre un principio assoluto per cui la chiamata in correità deve essere integrata da elementi estrinseci.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità, in misura pressochè unanime, ha ritenuto non corretto attribuire all'attendibilità intrinseca, se di esito incerto o contraddittorio, una valenza preclusiva, a "priori" del confronto con ulteriori elementi, perché "dal coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio" (Cass. Pen., Sez.I, 30 gennaio 1992, n.80).

Appare, infine, necessario sottolineare che il riscontro esterno deve essere necessariamente individualizzante (il dato, dopo un'iniziale oscillazione, deve ormai ritenersi definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità), non essendo sufficiente il riscontro in ordine al fatto, ma dovendosi necessariamente estendere la ricerca degli elementi di conferma in direzione di tutti i partecipanti al fatto medesimo, pur dovendosi ammettere che il pieno riscontro, in ordine al fatto ed alla partecipazione ad esso del chiamante, come nel caso di specie, comporta un minore impegno dimostrativo nell'effettuazione dell'operazione di verifica degli ulteriori elementi riguardanti la partecipazione al fatto medesimo dei singoli chiamati in reità o in correità.

Enunciati i principi generali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, la Corte di primo grado si è poi soffermata sull'attendibilità intrinseca dei singoli collaboranti esaminati nel corso del presente procedimento, pervenendo a risultati positivi per tutti, giudizio che questa Corte condivide pienamente.

Ebbene, proprio in applicazione dei menzionati criteri affermati dalla Corte Suprema in tema di valutazione della chiamata in (cor)reità da parte



dei collaboratori di giustizia, tutti i motivi con i quali la Difesa ha dedotto la carenza di attendibilità intrinseca sia di Grigoli Salvatore che degli altri collaboranti sentiti nel presente processo, si appalesano privi di pregio e, quindi, manifestamente infondati.

Ed invero, il giudizio sull'attendibilità intrinseca di ciascuno dei predetti collaboranti — peraltro già riscontrata in altri processi e ormai affermata da numerose sentenze passate in giudicato — è ancorato a elementi specifici riguardanti la loro personalità, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti.

In particolare, anche in relazione alle dichiarazioni “de relato”, detti collaboranti — alcuni dei quali in posizione di preminenza nella medesima famiglia mafiosa dei Graviano, operante nel quartiere di Brancaccio in Palermo, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano, ed altri inseriti nella più vasta organizzazione criminale “Cosa Nostra” — hanno diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti quella realtà criminale mafiosa e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, sono in grado di riferire precise circostanze concernenti fatti e persone coinvolte nell'episodio criminoso che ci occupa.


D'altra parte, vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità deve essere doverosamente ed attentamente verificata quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti allorchè, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro, anche individualizzanti, connotati dalla caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.



Non bisogna dimenticare, poi, che la credibilità intrinseca del Grigoli, come pure di tutti gli altri collaboranti ascoltati nel processo che ci occupa, come già detto, è stata ampiamente verificata, puntualmente valutata e positivamente acquisita in diverse altre occasioni e sedi ed in numerosi altri contesti processuali.

Anche questo Collegio Giudicante ha avuto modo di verificare la spontaneità, l'autonomia, la precisione, la coerenza e la costanza del racconto dei vari collaboranti — primo fra tutti quello del Grigoli che, come detto, costituisce il primo cardine dell'accusa — anche attraverso l'esame delle ragioni che possono averli indotti alla collaborazione e dei loro rapporti con i chiamati in correità, ed ha individuato di volta in volta i numerosi elementi riscontro esterno alle loro dichiarazioni accusatorie, con riferimento in particolar modo alla posizione individuale dei due fratelli Graviano ed al loro pieno e completo coinvolgimento nella vile eliminazione del buon parroco di Brancaccio.

Tali riscontri, come meglio si dirà più avanti, sono costituiti dalle plurime dichiarazioni convergenti di tutti i collaboranti nonché da numerosi elementi di generica e di specifica (dichiarazioni di testimoni, particolarmente significative per l'individuazione della causale, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie ed altro); e, lungi dall'essere "inconsistenti", come pure inopinatamente sostenuto dalla Difesa, sono alquanto consistenti e positivi, sicuramente idonei, per la loro rilevanza, congruenza e pregnanza, nonché per il loro carattere indubbiamente individualizzante, a convalidare e confermare pienamente la prospettazione accusatoria relativa al coinvolgimento, quali mandanti, di entrambi i fratelli Graviano, odierni imputati, nell'uccisione del coraggioso e battagliero esponente di punta del clero siciliano.



DINAMICA DEL DELITTO

Una attenta disamina del materiale probatorio acquisito nel corso della lunga e interminabile istruzione dibattimentale svoltasi nel primo grado di giudizio non può prescindere dalla previa ricostruzione della dinamica del delitto.

La sera del 15 settembre 1993, intorno alle ore 20 e 40, padre Giuseppe Puglisi venne ucciso mentre si apprestava a rientrare nella sua modesta abitazione, sita al numero civico 5 di questa Piazza Anita Garibaldi, poco lontano dalla chiesa di San Gaetano in Brancaccio, della quale era parroco.

Rapida e silenziosa è stata la sequenza del delitto.

Il prete venne proditoriamente aggredito alle spalle da un sicario che lo aveva atteso in quel luogo ed attinto al capo con un solo colpo di arma da fuoco, una pistola semiautomatica di calibro 7,65, munita di silenziatore per non suscitare clamore, sparato da distanza ravvicinata.

La vittima è stata colta nell'atto di aprire il portone e proprio nel momento in cui, il capo leggermente reclinato in avanti, introduceva le chiavi per aprire il portone esterno di ingresso.

Nessuno ha udito alcun rumore di arma da fuoco; nessuno in nessun modo ha avvertito alcunché.

Solo qualcuno ha dichiarato di avere avvertito il tonfo di una persona caduta per terra: il che aveva fatto ritenere dapprima che il sacerdote fosse stato colto da malore.

Nessuno ha visto persone scappare o ha sentito rumori di macchine o di motori.

Il reverendo è rimasto esanime sul selciato finché qualcuno,

accortosi di quel corpo inanimato che giaceva in istrada, non ha dato l'allarme.

Solo le grida di chi si era accorto che il corpo insanguinato del prete giaceva sull'asfalto hanno di lì a poco richiamato l'attenzione di un poliziotto che abitava nei pressi, il quale aveva richiesto immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine.

Il predetto agente della Polizia di Stato, a nome Restivo Paolo, nel corso del suo esame dibattimentale, ha descritto sin dalle prime immagini, la scena che gli si era presentata la sera del delitto nello spiazzo antistante casa sua: egli, infatti, all'epoca abitava al secondo piano del vicino edificio sito nella stesso piazzale Anita Garibaldi al numero civico 3.

Ha riferito che "la sera del 15 settembre 1993 stava cenando con i suoi familiari, allorché aveva avvertito delle urla provenienti dall'esterno. Affacciatosi al balcone, aveva notato il corpo di un uomo, poi identificato per padre Puglisi, disteso supino per terra parallelamente al portone d'ingresso del civico 5.

Immediatamente era accorso ed, avendo constatato che il sacerdote, il quale grondava sangue dalla bocca e dal naso, era ancora in vita, si era premurato di avvertire la Centrale Operativa della Questura. Contemporaneamente era sopraggiunta un'autoambulanza; Padre Puglisi, quindi, era stato soccorso ed accompagnato in ospedale.

Quivi i sanitari hanno constatato che don Puglisi era stato attinto da un colpo di arma da fuoco alla zona auricolare sinistra e, dopo un inutile intervento, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso per arresto cardio-circolatorio a seguito di lesioni cranio-encefaliche da arma da fuoco.

Il teste predetto ha precisato che all'inizio non si era assolutamente reso conto che si trattava di un omicidio, anche perché non aveva sentito alcun rumore di sparo, ma soltanto le urla delle persone che si erano

affacciate ai balconi delle loro abitazioni e verosimilmente avevano visto il religioso, che tutti ben conoscevano nella zona, cadere per terra, forse urtando contro la sua autovettura parcheggiata nei pressi.

Poiché non vi erano segni evidenti di aggressione, né tracce o cose che potessero in quel momento far pensare ad un'azione delittuosa e, poiché non aveva avvertito rumori di macchine o di motori che si allontanavano, sul momento aveva pensato che il sacerdote fosse stato colto da male, precisamente un infarto, e lo aveva fatto accompagnare all'Ospedale Buccheri La Ferla.

Al suo sopraggiungere, il corpo di padre Puglisi era quasi a ridosso del portone, a poca distanza dell'ingresso e - come aveva appreso - aveva in mano le chiavi della serratura.

Nel corso di un accurato sopralluogo, è stato rinvenuto un bossolo calibro 7,65 nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del padre Puglisi.

Per terra è stato notato qualche rivolo di sangue, ma non vi erano segni eclatanti di un omicidio.

Il medico-legale, Dottoressa Paola Pugnetti, che ha eseguito l'ispezione esterna del cadavere di Don Pino Puglisi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, ove il religioso, come già detto, era deceduto a seguito delle ferite mortali riportate nell'agguato tesogli davanti la sua abitazione, ha rilevato la presenza di otorragia destra e rinorragia destra, segni di agopuntura al gomito sinistro e al polso destro, un'orificio d'arma da fuoco di forma ovale con un orletto ecchimotico escoriativo alla regione occipitale sinistra, nonché una deformazione del profilo alla regione parieto-temporale-occipitale di destra.

Sul corpo del sacerdote non vi erano segni di colluttazione e, quindi, si è giunti alla conclusione che egli fosse stato colto di sorpresa

proditoriamente aggredito alle spalle.

L'esame autoptico, limitato solo al capo per l'integrità delle altre parti del corpo, ha consentito di riscontrare segni di imponente versamento subdurale e subaracnoideo, specie a destra; un quadro di imponente squasso meningo-encefalico con infarcimento emorragico; un tramite trapassante gli emisferi.

E' stata rilevata, altresì, la presenza, a carico della fossa cranica media, di frattura a tutto spessore che interessava il decorso della rocca petrosa.

Nel contesto del lobo temporale destro è stato rinvenuto un proiettile camiciato deformato, con perdita di sostanza.

Dalle caratteristiche dimensionali dell'orificio di entrata e dal rinvenimento del proiettile di tale calibro, quindi, si è potuto stabilire che il religioso era deceduto a seguito di gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un solo colpo d'arma da fuoco, una pistola semiautomatica di calibro 7,65 corto.

La vittima era stata attinta da un unico colpo d'arma da fuoco, esploso entro il limite delle brevi distanze, circa venti centimetri dalla bocca dell'arma, desumibile dalle imponenti lesioni e dalla intensità della positività della reazione cromatica nelle ricerca dei nitrati.

Il colpo, immediatamente mortale, viste le gravi lesioni prodotte, era stato esploso con direzione dall'indietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, ad opera di uno sparatore posto alle spalle delle vittima e lievemente alla sua sinistra.

Il bossolo calibro 7,65 corto, rinvenuto nel corso dell'effettuato sopralluogo, ed il proiettile di pari calibro, blindato, deformato e mancante di parte di sostanza, rinvenuto in sede autoptica, vennero sottoposti ad esame balistico-comparativo presso il Gabinetto Regionale di Polizia

Scientifica.

Si era potuto quindi risalire alle caratteristiche dell'arma usata dal killer che aveva sparato: una pistola Beretta, calibro 7,65, modello 34 e 35, munita di congegno di silenziamento, come poteva evincersi dalla deformazione del proiettile, la cui blindatura presentava segni di introflessione e lacerazione che attestavano il suo passaggio attraverso il predetto congegno.

Ciò posto, va rilevato che i risultati della prova generica, i rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici sopra menzionati confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e della dinamica degli accadimenti così come fatta esattamente dall'imputato Grigoli Salvatore, dopo essersi aperto alla collaborazione.

Detto collaborante, infatti, come meglio sarà detto più avanti, ha inquadrato con precisione la ragione dell'eliminazione dell'esponente del clero locale; ha spiegato come la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l'intervento di intermediari che si incaricarono dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva; ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, offrendo notizie inedite riguardanti la consumazione del fatto delittuoso: circostanze, queste, tutte compatibili con la sopra descritta prova generica e corroborate dagli accertamenti investigativi compiuti all'epoca, di cui pure si parlerà più avanti.

Qui preme sottolineare che la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alle serrate sequenze dell'omicidio di padre Puglisi dimostra che si trattò di una esecuzione alquanto elementare, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore.

Quel buon pastore di periferia, invero, circolava, in ore serali, inerme


e senza accompagnatori, per le vie squallide e poco frequentate del quartiere Brancaccio: ciò ha agevolato massimamente il compimento della vile impresa criminosa.

Il comando organizzò i controlli dando la caccia al prete; questi venne intercettato davanti la cabina telefonica; l'equipaggio ebbe modo e tempo di munirsi dell'arma ed, a bordo delle autovetture, si mosse per rintracciare la vittima.

Quest'ultima venne intercettata e subito attinta alla nuca con un solo colpo; non c'era stato bisogno di sparare un colpo di grazia.

Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo trovò riparo presso il deposito della Valtras onde rovistare tra le carte del borsello del prete.

Indi si dileguò in fuga per le strade di quel quartiere.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that curves to the right.

LE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini relative all'uccisione di don Pino Puglisi, parroco della chiesa di San Gaetano di Brancaccio, prontamente avviate dagli organi inquirenti all'indomani del grave fatto di sangue, inizialmente venivano orientate in ogni ragionevole direzione di approfondimento, non scartando nessuna pista investigativa, comprese quelle fornite da notizie anonime pervenute agli organi di polizia.

Si è proceduto, innanzi tutto, ad un accurato sopralluogo, nel corso del quale, come già detto, veniva rinvenuto qualche rivolo di sangue, ma non anche segni eclatanti di un omicidio.

Nelle vicinanze del posto dal quale era stato rimosso il corpo del reverendo veniva trovato un bossolo 7 e 65, calibro confermato dal proiettile rinvenuto in sede autoptica.

L'esame del proiettile, poi, ha evidenziato che questo aveva attraversato la canna di una pistola munita di congegno di silenziamento.

Sul corpo del sacerdote non sono stati riscontrati segni di colluttazione: si è giunti, quindi, alla conclusione che egli era stato colto di sorpresa.

In un primo tempo si era pensato ad una rapina perché sui luoghi non è stato rinvenuto il borsello che Don Puglisi portava sempre con sé. Tale ipotesi, però, è stata scartata sia per le modalità dell'aggressione e per l'uso dell'arma silenziata, sia per il ritrovamento di una somma di denaro di lire un milione cinquecento cinquanta mila e di cento dollari USA nell'abitazione della vittima.

Del pari, le stesse modalità di esecuzione dell'omicidio, condotto con fredda determinazione e perpetrato con un unico colpo esplosivo a distanza

ravvicinata alla nuca, escludevano l'ipotesi che il crimine fosse stato opera di qualche balordo o fosse legato alla condotta d'impeto di un tossicodipendente.

Ma, ben presto, nel variegato panorama investigativo riguardante l'omicidio del povero sacerdote, la vera matrice ed il reale movente dell'atroce scelta assassina veniva in rilievo, grazie al coraggio civile di chi aveva creduto nell'insegnamento di don Pino.

Dalle minuziose indagini condotte sulla vita dell'ucciso, infatti, emergeva, fin dai primi atti investigativi, che il vero movente dell'omicidio era da ricercare nell'attività di impegno sociale e pastorale portato avanti dallo stesso.

Il reverendo, dal giorno della prelatura presso la chiesa di San Gaetano in Brancaccio, infatti, aveva portato avanti una serie di iniziative volte al recupero sociale dell'ambiente degradato di quel quartiere.

Si accertava, in particolare, che lo stesso aveva profuso un grande impegno nel tentativo di costruzione di centri di accoglienza, di acquisizione di alcuni locali da destinare a scuola media, di attivazione di altre opere di aggregazione sociale; e si era attivato anche per recuperare i tossicodipendenti ed aiutare i diseredati ed i bisognosi.

Ed emergeva, altresì, sin dalle prime fasi delle indagini, che diversi ed inequivocabili segnali intimidatori avevano preceduto il terribile atto omicidiario: numerosi ed ultimativi erano stati gli inviti ad accettare il consolidato e triste potere criminale mafioso che regnava sovrano nel territorio urbano di Brancaccio, un quartiere tra i più degradati della città di Palermo.

Ma, altrettanto forte e decisa era stata la scelta del prete di continuare l'opera laica di recupero sociale alla quale si era attivamente dedicato sin dal primo giorno del suo apostolato presso la



chiesa di San Gaetano di Brancaccio e che lo aveva portato ad entrare in contrasto con le forze politiche che allora reggevano il Consiglio di quel quartiere e, in special modo, con l'organizzazione criminale che vedeva compromessi i suoi principi proprio nel luogo ove più forte era la sua consolidata permanenza.

La continua e ben corrisposta attività di evangelizzazione, tradizionalmente opposta alla logica della violenza e del terrore, e l'intensa opera di aggregazione e di recupero sociali, rappresentavano un consistente pericolo per l'organizzazione criminale che da tempo regnava sovrana nel quartiere di Brancaccio.


Da qui gli avvertimenti inequivocabili e le intimidazioni.

I primi atti intimidatori sono stati due distinti attentati incendiari.

Il 29 maggio 1993 l'impresa Balistreri di Bagheria, aggiudicataria dell'appalto relativo ai lavori per la ristrutturazione del tetto della parrocchia di San Gaetano, subiva un attentato incendiario ad un proprio autocarro parcheggiato in un'area antistante l'edificio ecclesiastico.

L'episodio delittuoso non era stato denunciato dai Balistreri agli organi di polizia. Padre Puglisi, però, nel corso dell'omelia della messa domenicale ne aveva parlato ed aveva anche pronunciato espressioni dure e pesanti contro gli ignoti attentatori ed il modo illecito con cui venivano gestiti gli appalti. Ciò, evidentemente, aveva destato scalpore in un quartiere da sempre assoggettato ad un pesante clima di omertà e tradizionalmente soggiogato alla mafia.

Il 29 giugno successivo, Guida Giuseppe, Romano Mario e Martinez Giuseppe, persone impegnate in attività sociali e componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, presieduto e diretto da don Pino Puglisi, subivano contemporaneamente degli attentati incendiari alle porte di ingresso dei rispettivi appartamenti, dagli stessi regolarmente denunciati.



Ed anche in tale occasione il sacerdote aveva preso pubblicamente posizione, commentando negativamente e deprecando l'accaduto in alcune omelie delle messe domenicali, dicendo chiaramente che gli atti incendiari erano rivoli indirettamente alla sua persona ed al contempo esternando le sue preoccupazioni per eventuali nuove iniziative che danneggiavano l'ambiente, mettendo anche in pericolo la gente del quartiere.

Ancora. Dalle indagini emergeva, altresì, che un ragazzo, di nome Lipari Antonino, il quale operava nella parrocchia di San Gaetano, per ben tre volte era stato avvicinato ed intimorito da sconosciuti, che lo avevano minacciato di bastonate e gli avevano intimato di non frequentare più la chiesa. L'ultimo episodio era stato il più grave, giacché era stato aggredito con un coltello e gli era stata strappata la maglietta.

In tale occasione padre Puglisi lo aveva esortato a non avere paura e gli aveva fatto presente che anch'egli aveva ricevuto minacce a mezzo posta e per telefono, cui non aveva dato peso.

Le gravi minacce e le intimidazioni, quindi, non si erano limitate alle persone vicine al sacerdote, che con lui collaboravano e nel cui operato si riconoscevano, ma erano state estese, poi, direttamente a don Giuseppe Puglisi, anche se da quest'ultimo mai esplicitamente denunciate agli organi di polizia o alla magistratura e che, però, nelle conferenze pubbliche e nelle riunioni private, erano state manifestate con una serena aspettativa e cristiana speranza per il futuro.

Fin dai primi atti investigativi, quindi, emergeva in modo univoco che il movente dell'omicidio era da ricercare unicamente nell'attività di impegno sociale e pastorale portato avanti dal sacerdote.

Peraltro, il rinvenimento a casa della vittima della somma di lire un milione cinquecento cinquantamila e di una banconota di cento dollari, unitamente alle concordanti circostanze che il corpo dell'ucciso non

presentava nessun segno di colluttazione e che lo stesso aveva l'abitudine di circolare con poco denaro addosso - cosa questa in linea col suo stile di vita improntato all'essenzialità ed alla povertà - escludevano tra i moventi possibili quello dell'omicidio a scopo di rapina.


Le stesse modalità di esecuzione dell'omicidio, infine, condotto con fredda determinazione e con un unico colpo esplosivo a distanza ravvicinata alla nuca, escludevano parimenti l'ipotesi che il crimine fosse stato opera di un qualche balordo o legato alla condotta d'impeto di un tossicodipendente.

Si manifestavano, pertanto, evidenti depistaggi: la sottrazione del borsello e la dinamica del fatto, invero, non erano consone con le modalità con cui di regola vengono eseguiti e perpetrati gli atti omicidiari in "Cosa Nostra".

Il delineato movente dell'omicidio si rafforzava sempre di più con l'audizione di quanti, uomini e donne, avevano collaborato con l'ucciso nella sua opera quotidiana, i quali tratteggiavano la figura e l'impegno religioso e sociale del prete.

Le indagini sull'assassinio di Giuseppe Puglisi subivano un salto di qualità allorquando Drago Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio e dichiarato esecutore di numerosi omicidi, collaborante di giustizia, appreso dell'efferato omicidio avvenuto in quello che era stato il suo territorio, il quartiere di Brancaccio, sentiva il bisogno di rendere alcune importanti dichiarazioni. Si rafforzava così maggiormente l'impianto accusatorio fino a quel momento promosso, sia in relazione al movente, sia in relazione alle intuite responsabilità dei cosiddetti reggenti della famiglia mafiosa di quella periferia.

Dunque, questo primo collaboratore di giustizia, nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Don Pino Puglisi, riferisce il quadro ed il perché "Cosa Nostra" prende la decisione di eliminare il sacerdote.




Per cui, in questa prima fase, le dichiarazioni di Drago sono nel senso che apprende da Folonari, uomo d'onore della stessa famiglia, in quanto tutti e due di Brancaccio, che nel quartiere c'era apprensione data dalla presenza di questo parroco coraggioso, impegnato nel sociale ed in tutto ciò che era antimafia, il quale, pertanto, doveva essere punito.

Dunque, da questo momento, le forze investigative cominciano a penetrare nel contesto in cui Don Pino Puglisi operava, il contesto ambientale di Brancaccio, e ad approfondire il fastidio che detto prete dava alla criminalità organizzata di quello scacchiere mafioso.

Le indagini, cioè, sono state indirizzate in un ambito investigativo ben preciso, vale a dire su quello che è il fenomeno omicidiario nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", che, come già è stato pacificamente dimostrato, con sentenze ormai divenute irrevocabili da tempo, ha delle regole ben determinate e dei moventi altrettanto precisi al riguardo: la stessa struttura di "Cosa Nostra", articolata per territorio, influenza molto la scelta omicidiaria di detta associazione mafiosa.

Dunque il Drago riferisce che proprio per la struttura di "Cosa Nostra", per il modo in cui "Cosa Nostra" è articolata, quell'omicidio, l'omicidio di un sacerdote, l'omicidio di un prete di così grande levatura e di tanto fulgore, non può che essere avvenuto con l'assenso di quelli che erano i riconosciuti capi storici di Brancaccio, cioè a dire di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo, i quali risultavano essere stati entrambi condannati per il delitto di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, in quanto appartenenti all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", e che all'epoca detenevano il governo mafioso di quel territorio.

Il riferimento del Drago alla struttura ed al fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra", portava gli organi inquirenti a sentire un altro collaboratore di giustizia, Cancemi Salvatore.



Costui era un uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, nonché membro della commissione di "Cosa Nostra", cioè dell'organismo di vertice di questa organizzazione criminale.

Dunque il Cancemi, pur non potendo riferire direttamente sull'omicidio, confermava quanto dichiarato dal Drago in ordine alla struttura ed al fenomeno omicidiario in "Cosa Nostra", per quella che era la sua esperienza aggiornata stante che si era costituito nelle mani delle forze dell'ordine nell'imminenza dei fatti.

Si perveniva, poi, all'audizione di un altro collaboratore di giustizia, Pennino Gioacchino, il quale, apertosi alla collaborazione con la giustizia, ricostruiva in modo organico e qualificato le attività di "Cosa Nostra", viste però stavolta non in chiave militare, come aveva riferito il Drago ed in parte anche il Cancemi, ma in chiave più altamente politica e di supporto alle attività criminali.

Le indagini, a questo punto, registravano la ennesima dissociazione di soggetti aderenti a "Cosa Nostra" e la loro fattiva e piena collaborazione.

In particolare, iniziavano a collaborare con la giustizia altri due mafiosi: i fratelli Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale, a cui si aggiungeva da lì a poco anche Cannella Tullio.

Questi collaboratori di giustizia, i due Di Filippo molto vicini ai Graviano ed il Cannella Tullio addirittura con un particolare rapporto con i Graviano medesimi, non solo rafforzavano il quadro probatorio già esistente a carico dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ma permettevano altresì di identificare anche uno degli autori materiali dell'omicidio in Grigoli Salvatore.

E ciò, perché il contenuto delle loro dichiarazioni, rese nel tempo, è caratterizzato da un dato comune: il riferimento costante ai fratelli Graviano quali reggenti la famiglia mafiosa di Brancaccio e l'indicazione di Grigoli



Salvatore quale componente del “gruppo di fuoco” facente capo a certo Mangano Antonino.

Per cui, a questo punto, si determina un quadro che consente di delineare il contesto ambientale in cui il delitto era maturato e di focalizzare il volto e il nome dei mandanti dell’uccisione dell’esponente del clero siciliano, quadro che si riesce a ricostruire attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia proprio su quella che è la struttura di “Cosa Nostra” nel quartiere Brancaccio. Ma si ha anche l’indicazione dell’esecutore materiale in questo Grigoli Salvatore appartenente ad un “gruppo di fuoco” - il “gruppo di fuoco” è una formazione di killer a disposizione delle varie famiglie di “Cosa Nostra” - che era a servizio dei Graviano e di Mangano Antonino, soggetto quest’ultimo appartenente a “Cosa Nostra” che successivamente prenderà il posto dei primi allorchè gli stessi verranno arrestati a Milano in una brillante operazione di polizia condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Palermo.

Le indagini sull’assassinio di Giuseppe Puglisi subivano un ulteriore impulso allorchando altri noti collaboratori di giustizia rendevano alcune importanti dichiarazioni in ordine all’efferata scelta omicidiaria.

La loro fattiva e piena collaborazione, unitamente alle menzionate dichiarazioni di quanti erano stati vicini all’ucciso e con lui avevano collaborato nella sua opera sociale e pastorale, hanno così rafforzato l’impianto investigativo fino a quel momento promosso, sia in relazione al movente sia per quanto concerne le intuitive responsabilità dei cosiddetti reggenti della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Tralasciando qui di esporre dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni rese nel tempo dai vari collaboratori di giustizia, quello che è interessante sottolineare in questa sede è il dato comune che le caratterizza: il riferimento costante ai fratelli Graviano sopramenzionati, quali reggenti




la famiglia mafiosa di Brancaccio, e l'indicazione, quale esecutore materiale, di questo Grigoli Salvatore, componente del gruppo di fuoco, specializzato nel commettere omicidi, che operava all'interno del mandamento di Brancaccio e che, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, faceva capo a certo Mangano Antonino, soggetto appartenente anch'egli a "Cosa Nostra".

Sulla base di detti elementi certi, le indagini relative all'omicidio che ci occupa, a quel punto, erano sfociate nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, quali mandanti dell'omicidio del sacerdote, nonché nei riguardi di uno degli esecutori materiale del crimine, Grigoli Salvatore.

Le intense e penetranti indagini preliminari scaturite dall'uccisione di Don Pino Puglisi ed attivamente condotte sia sul contesto mafioso di Brancaccio che in campo nazionale sull'attività criminosa della famiglia di quel quartiere di periferia, sono state chiuse dopo ben due anni con la richiesta del Procuratore della Repubblica di rinvio a giudizio dei tre odierni imputati.

E' appena il caso di rilevare, poi, che le ulteriori investigazioni hanno consentito di acclarare, in seguito, che l'aggressione sferrata alla Chiesa con l'uccisione di don Pino Puglisi e le altre azioni intimidatorie poste in essere in quel contesto temporale, non erano limitate al territorio di Brancaccio ma erano strettamente collegate ad una più vasta e totalizzante scelta strategica di terrore perseguita a livello nazionale dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", continuata all'indomani dell'assassinio del povero prelado e sfociata negli attentati eclatanti del 1993 a Firenze, Roma e Milano.



**IL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E' MATURATO IL
DELITTO**

La verifica giudiziale delle prove raccolte nel presente procedimento utilizzate per la ricostruzione della vicenda omicidiaria che ci occupa e per l'affermazione della responsabilità degli autori dell'efferato delitto, non può prescindere dalla disamina, sia pure breve, del contesto ambientale in cui è inserito il grave episodio criminoso e dell'aggregato criminale imperante nell'ambito territoriale in cui il delitto è maturato ed è stato portato a compimento.

Già i giudici di prime cure si sono soffermati sul contesto ambientale in cui è maturato ed è stato eseguito l'omicidio di don Pino Puglisi, e questa Corte non può che condividere quanto dagli stessi affermato in merito

Il contesto è quello di una borgata della periferia degradata della città di Palermo, in cui, all'epoca dei fatti, tra l'altro, regnava sovrano l'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario, che era stato imposto dal gruppo criminale emergente della zona.

Tutte le deposizioni testimoniali delle persone che affiancarono don Pino Puglisi nel suo apostolato, hanno evidenziato la difficile e triste realtà del tipico quartiere degradato della periferia, composto da un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono: non esistevano, infatti, i servizi essenziali, come le fognature, ed i liquami si riversavano per strada, mentre le autorità competenti, il cui intervento era stato più volte richiesto, avevano eseguito dei lavori fognanti solo parziali che non avevano per nulla risolto il problema.

La zona era infestata anche da topi e non si era proceduto ad una efficace opera di bonifica.



Mancava una scuola media.

Non vi erano spazi verdi per i ragazzi che giocavano in mezzo alle immondizie, né altri servizi sociali.

Ma nel quartiere esisteva anche un grave arretramento culturale e vi era la presenza di un alto potenziale criminogeno: la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata solo per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile degli abitanti o per favorire un processo di avanzamento del fronte della legalità.

Al riguardo, i primi giudici hanno così scritto: “La radiografia del quartiere, all’epoca della commissione dell’omicidio di padre Puglisi, infatti, alla stregua delle ampie e dettagliate descrizioni rassegnate dai testi esaminati, consente di tracciare una geografia di poteri locali comprendente varie componenti, espressione dell’ambiente politico del tempo largamente inquinato, settori della società civile degradati, amministratori degli enti locali e rappresentanti delle articolazioni di quartiere per buona parte corrotti o collusi, esercenti attività economiche fortemente condizionati, un’accentuata presenza di malavitosi e gente di malaffare, in un tessuto storico sociale caratterizzato da violenza e sottocultura: in questo contesto la parrocchia, la scuola, il commissariato e poche altre sedi istituzionali non inquinate rappresentavano delle nicchie di legalità mal tollerate dal potentato criminale locale che costituiva allora il centro di coagulo dei delinquenti della zona e di formazione permanente della manovalanza in crescita”.

“In un territorio a prevalente sovranità mafiosa , una di queste isole di extra-territorialità era costituita dalla parrocchia di don Pino Puglisi che, per adesioni e progettualità e per la vitalità manifestata, era diventata “un enclave” di valori cristiani, morali e civili”.



Alle eloquenti deposizioni degli amici e collaboratori di padre Puglisi, si affiancano le preziose indicazioni fornite dagli ex malavitosi ed ex criminali di quartiere che, attratti nell'orbita della potente organizzazione criminale facente capo alla cosca di Brancaccio, hanno scelto, immediatamente dopo la cattura, per motivi economici o anche per ragioni di opportunità, la via della collaborazione con la giustizia.

Detti soggetti, con le loro rivelazioni, hanno fornito importanti notizie dirette sulle condizioni di vita e sulle presenze mafiose nel quartiere di Brancaccio.

Sulla base di dette rivelazioni, infatti, è stato possibile ricostruire l'assetto organizzativo criminale del mandamento di Brancaccio, negli anni novanta, sullo sfondo di un quartiere degradato, intriso di sottocultura e di violenza, nel quale aveva trovato spazio ed era radicato il fenomeno della diretta cooptazione di manovalanza delinquenziale per il compimento delle più svariate imprese criminose.


Ma nella stessa area criminale si era verificato anche un intenso fenomeno di "pentitismo", che aveva consentito di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressoché impenetrabile del sistema mafioso imperante nella zona.

Ed infatti, la dirompente collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, cui si è aggiunta a breve distanza di tempo la devastante e pur provvidenziale emorragia rappresentata dalle collaborazioni di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Scarano Antonino e Trombetta Agostino, hanno consentito di scoprire dall'interno i segreti del citato mandamento mafioso, di indicare gli esponenti di rango della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio, di operare la ricostruzione delle relazioni della cosca con soggetti ad essa esterni nonché di individuare i responsabili dei più gravi fatti



delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo di quel quartiere.

Si è appreso, in tal modo, che il gruppo operativo, all'interno del mandamento di Brancaccio, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, faceva capo ai fratelli Graviano, prima; a Mangano Antonino ed a Bagarella Leoluca dopo: il Mangano è stato indicato dai collaboranti unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo il loro arresto, avvenuto nel gennaio del 1994, come il loro successore per diretta investitura del Bagarella, divenuto esponente di vertice dell'associazione mafiosa, alla guida di quel territorio, senza che per altro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti, i quali continuavano a dare disposizioni e ad impartire ordini anche dall'interno del carcere.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'R' followed by a vertical stroke and a small flourish at the top.

**IL GRUPPO OPERATIVO ALL'EPOCA DELL'OMICIDIO DI
PADRE PUGLISI**

Come è noto, e come hanno ben argomentato i primi giudici, il potere mafioso si avvaleva, all'epoca dell'omicidio di Padre Puglisi, e si avvale tuttora, di gruppi che operano sul territorio a vari livelli per la realizzazione delle singole operazioni criminali, che vanno dalle estorsioni alle rapine, al traffico di armi e stupefacenti ai sequestri di persone e agli omicidi.

Questi ultimi venivano portati a compimento da speciali corpi armati, dotati di cospicui arsenali, inseriti in una vasta rete protettiva di covi e reticoli relazionali in grado di assicurare coperture e latitanze.

Tali squadre avevano compiti specifici diversificati: vi erano i picchiatori, gli addetti a bruciare i negozi, a rubare macchine, a riscuotere il pizzo, a fare le telefonate estorsive, ad eseguire sequestri di persone ed uccisioni.

Organizzava e sovrintendeva i vari gruppi criminali una figura dominante, dotata di carisma e di capacità gestionali, la quale era in genere candidata a succedere alla massima carica del mandamento.

Tale aspirante capo era anche colui che dirigeva il così detto "gruppo di fuoco": l'unità militare armata che custodiva e maneggiava le armi ed uccideva sparando alle vittime designate.

Il gruppo di fuoco era una vera e propria struttura militare, composta da killers abilmente selezionati dagli uomini di vertice di Cosa Nostra, i quali, dopo un periodo di tirocinio nell'esecuzione di reati meno gravi e di attenta osservazione delle capacità operative dimostrate, destinavano i più abili all'esecuzione degli omicidi.

Questi soggetti, specializzati nell'esecuzione di omicidi, occupavano una posizione privilegiata all'interno dell'ambiente mafioso, perché



autorizzati a custodire e maneggiare le armi.

Attorno al ristretto gruppo di fuoco ruotava, poi, una cerchia di altri personaggi di fiducia e di provata capacità in grado di fornire supporto, ausilio e sostegno logistico.

Il gruppo di fuoco in assetto operativo era, dunque, una formazione militare costituita da soggetti feroci autorizzati a sparare e da altri soggetti pronti ad intervenire in funzione di appoggio o per offrire copertura.

Per quel che qui interessa, Grigoli Salvatore ha raccontato che era divenuto killer di fiducia di Mangano Antonino, il quale lo aveva aggregato ad un gruppo specializzato nel commettere omicidi.

Tale gruppo operava all'interno del mandamento di Brancaccio ed aveva avuto una composizione variegata man mano mutata nel tempo col ricambio di nuovi personaggi che sostituivano quelli receduti (come ad esempio Di Filippo Emanuele) o via via arrestati.

Dapprima ne era capo Graviano Giuseppe e dopo Mangano Antonino.

Mangano Antonino era sostanzialmente il capo di un "gruppo di fuoco feroce che aveva a disposizione una serie di personaggi killer"; eseguiva gli ordini impartiti dai Graviano e, dopo l'arresto di questi ultimi, era divenuto addirittura reggente della famiglia e del mandamento di Brancaccio.

In particolare, il Grigoli ha riferito di aver fatto parte del "gruppo di fuoco" della famiglia mafiosa dei Graviano insieme a Mangano Antonino, coordinatore del gruppo stesso, Giacalone Luigi, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Carmine, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Romeo Pietro e Di Filippo Pasquale; di aver ricevuto dai fratelli Graviano, tramite il Mangano, l'ordine di uccidere il sacerdote; di avere incontrato occasionalmente quest'ultimo per strada, mentre ritornava nella sua abitazione; di avere, insieme allo Spatuzza, al Giacalone ed al Lo Nigro, organizzato nella immediatezza l'omicidio già deciso in precedenza; di avere sparato al



sacerdote alla nuca con una pistola munita di silenziatore con l'aiuto dello Spatuzza, mentre il Giacalone ed il Lo Nigro si trovavano alla guida delle rispettive autovetture ad aspettarlo.


Or bene il collaborante Calvaruso Antonio ha riferito che del gruppo di fuoco di Brancaccio, all'epoca dei fatti in esame, facevano parte, oltre che il Grigoli, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio e Giacalone Luigi. Impartivano loro ordini dapprima Giuseppe Graviano e, dopo l'arresto di quest'ultimo, Mangano Antonino, il quale, - sempre secondo rivelazioni dei collaboranti - era divenuto il nuovo reggente del mandamento di Brancaccio.

Il Calvaruso ha precisato, altresì, che quando Giuseppe Graviano era stato catturato facevano parte del citato gruppo Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sono aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorché il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, era custodita dagli appartenenti al mandamento di Brancaccio-Ciaculli, mentre il resto era nella disponibilità di quelli di Corso dei Mille.

Di Filippo Emanuele ha dichiarato che “la famiglia di Roccella era stata data in mano a Mangano Antonino, insieme al Giacalone e al Grigoli”: Queste persone erano dedite alle stesse attività illecite del gruppo di fuoco di Brancaccio: omicidi, estorsioni ed altro.

Romeo Pietro ha aggiunto che il “gruppo di fuoco” era specializzato nell'eseguire i crimini più gravi: “...uccidere le persone...lupare bianche...estorsioni, stragi...” Lo dirigeva prima Giuseppe Graviano; dopo l'arresto di quest'ultimo, Antonino Mangano.



In effetti, dalle tante prove acquisite agli atti del processo risulta che erano i Graviano a trasmettere ordini dal carcere, indicando le persone che dovevano essere soppresse; chi operava in concreto era, tuttavia, il Mangano, coordinatore di detto “gruppo di fuoco”.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nell’organizzazione mafiosa nell’anno 1993, infine, ha riferito che del gruppo di fuoco hanno fatto parte anche Giacalone Luigi e Spatuzza Gaspare, come aveva saputo da Giuliano Francesco.


Quanto alla costituzione del “gruppo di fuoco” facente capo alla famiglia mafiosa dei Graviano ed alla individuazione dei soggetti che ne hanno fatto parte, quindi, la dichiarazione del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni dei numerosi collaboranti prima indicati, di guisa che l’attribuzione dell’omicidio di Padre Pino Puglisi (dagli amici chiamato affettuosamente 3 P, in quanto tutto comincia con la lettera P) a tale gruppo, ritenuta dai primi giudici nell’impugnata sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, è, tra l’altro, anche una deduzione logica pienamente condivisibile da questa Corte.

Senza pregio alcuno, inoltre, deve ritenersi anche l’altra censura difensiva riguardante il periodo di costituzione di detto gruppo, tenuto conto che dalle dichiarazioni di alcuni dei suddetti collaboranti è emerso che la formazione era operante ancor prima dell’arresto dei fratelli Graviano e che il capo coordinatore della stessa era il Mangano, il quale, come già detto, ha preso il posto dei Graviano dopo il loro arresto.

Alla luce delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti investigativi, adunque, risulta acclarata l’esistenza, coevamente all’uccisione del parroco della chiesa di San Gaetano, di una formazione militare costituita da un gruppo di uomini ferocissimi, con a disposizione armi potentissime, pronti a commettere

qualsiasi tipo di crimine, e con una sede come base operativa per torture, scomparse ed assassinii (la così detta camera della morte); la commissione, da parte di questa formazione, di una serie interminabile di gravi delitti nel territorio in genere e nel contesto sociale del quartiere di Brancaccio in particolare; la diretta subordinazione di questo gruppo di uomini alle necessità funzionali della famiglia mafiosa capeggiata dai fratelli Graviano; infine, la evidente utilità di questi delitti al consolidamento del potere criminale e di terrore esistente in quel quartiere.

Di conseguenza, l'attribuzione dell'omicidio del povero padre Puglisi al "gruppo di fuoco" operante all'epoca nel territorio di Brancaccio, come espressamente riferito dall'imputato collaborante Grigoli Salvatore e come esattamente argomentato e ritenuto dai giudici di prime cure, non può che essere confermata pienamente anche da questa Corte, essendo evidente l'utilità di detto delitto al consolidamento del potere mafioso esistente in quel quartiere periferico della città di Palermo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, more complex flourish.

**I FATTI ECLATANTI ACCADUTI IN EPOCA COEVA
ALL'OMICIDIO**

Nell'anno in cui è stato assassinato il coraggioso prete della Diocesi di Palermo sono accaduti diversi episodi criminosi eclatanti, che è opportuno qui ricordare brevemente in quanto, come già detto, riconducibili tutti ad una scelta strategica di terrore perseguita a livello nazionale dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra", la così detta "strategia stragista continentale", voluta dai vertici dell'organizzazione stessa e tendente a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le Istituzioni.

L'anno 1993 si era aperto con la cattura di Riina Salvatore, capo indiscusso di "Cosa Nostra", ponendo fine ad una lunghissima latitanza.

Ma già nel precedente anno 1992 si era assistito ad una stagione di delitti culminati con le stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti, quali quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo.

E l'ondata di violenza non era destinata ad esaurirsi, poiché era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte di gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 nelle città di Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, per finalità di eversione dell'ordine democratico e tendenti ad instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico al fine di ristabilire la forza dell'organizzazione mafiosa ed ottenere l'impunità degli affiliati alla stessa.

Sempre nell'anno 1993 venne sferrato un vile quanto feroce attacco ai pentiti con il gesto terribile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del



collaborante Di Matteo Mario Santo, in seguito barbaramente strangolato e disciolto nell'acido.

Anche la Chiesa è stata colpita per il suo atteggiamento ostile verso "Cosa Nostra", e l'aggressione venne sferrata con gli attentati dinamitardi in danno di alcuni edifici sacri di Roma, ma, sopra tutto, con l'uccisione di Don Pino Puglisi, esponente di punta del clero siciliano, prete coraggioso che si batteva per gli emarginati, fra i quali la mafia arruola le sue reclute, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso nel sociale, mediante l'attuazione di progetti rivolti ai ceti più umili ed ai diseredati, nel tentativo di avviare un processo reale di rigenerazione collettiva della gente sfiduciata del quartiere di Brancaccio.

Sulle stragi continentali sono stati svolti accurati ed approfonditi accertamenti investigativi, dai quali è risultato che gli attentati erano stati opera dell'ala intransigente di "Cosa Nostra", facente capo a Salvatore Riina e della quale facevano parte anche i fratelli Graviano, odierni imputati, e che avevano avuto essenzialmente uno scopo terroristico: quello di ingenerare panico attraverso la distruzione di edifici sacri, di monumenti e di bellezze artistiche dello Stato, in modo da costringere le Istituzioni a scendere a patti con "Cosa Nostra" per una modifica della normativa restrittiva della carcerazione cautelare derivante dall'introduzione dell'articolo 41 bis nell'Ordinamento Penitenziario.




I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Nel corso della lunga e laboriosa istruzione dibattimentale svoltasi avanti la Corte del primo grado di giudizio, sono stati sentiti diversi appartenenti alla organizzazione criminale “Cosa Nostra” che, ad un certo momento del loro percorso delinquenziale, per motivi vari, si sono dissociati dal “consortium sceleris” ed hanno scelto la strada della collaborazione, fornendo agli organi investigativi ed ai magistrati importanti notizie, più o meno dirette, che hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini dell’individuazione dei responsabili dell’uccisione di padre Puglisi, coraggioso martire antimafia.

Per alcuni di essi, come ad esempio Brusca Giovanni, si tratta di mafiosi di rango, esponenti di vertice della gerarchia mafiosa, inseriti nell’organizzazione secondo la liturgia dell’investitura, adusi alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il loro prestigio criminale; per altri, e sono la maggior parte, si tratta, invece, di malavitosi di quartiere, di arrampicatori criminali attirati nell’universo mafioso, di aspiranti mafiosi, inseriti per cooptazione informale, rimasti fuori dai processi decisionali ed estranei ad una “cultura” che intride il sentimento e l’agire del vero mafioso.

I giudici del primo grado di giudizio, nella parte motiva dell’impugnata sentenza, hanno esaurientemente e adeguatamente motivato l’attendibilità intrinseca di ciascuno dei predetti collaboranti - peraltro abbondantemente riscontrata in altri processi e già affermata da numerose sentenze passate in giudicato - sulla base di criteri pienamente condivisi da questa Corte.

Infatti, il giudizio positivo di attendibilità è stato ancorato ad elementi



specifici riguardanti la personalità dei collaboranti, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti.

In particolare, la Corte di Assise, anche in relazione alle dichiarazioni rese “de relato”, ha chiarito che detti collaboranti - alcuni dei quali in posizione di preminenza nella famiglia mafiosa dei Graviano, operante nel quartiere Brancaccio di Palermo, ed altri inseriti nella più vasta organizzazione criminale “Cosa Nostra” avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l’associazione criminale e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nell’episodio criminoso che ci occupa.

D’altra parte, vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità, secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa.

Ma, tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro, anche individualizzanti, connotati dalla caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.

Infondati, pertanto, devono ritenersi le numerose critiche della Difesa riguardanti la violazione dell’articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale, tenuto conto che, nel caso che ci occupa, la Corte di Assise si è adeguata ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in tema di valutazione della prova in “subiecta materia”, principi che questo Collegio giudicante condivide in pieno.



Invero, ai sensi dell'articolo 192, comma terzo, del Codice di Procedura Penale, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto.

E, non vi è dubbio, che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.

La Difesa degli imputati Graviano Giuseppe e Graviano Filippo ha dedotto, tra l'altro, che le dichiarazioni accusatorie di Grigoli Salvatore divergono, in alcuni punti, da quelle di alcuni altri collaboranti.

Al riguardo, però, è appena il caso di osservare che, anche a prescindere dalla considerazione che le asserite discrasie sono del tutto irrilevanti e per nulla idonee ad incrinare il saldo quadro probatorio formatosi nei confronti dei due predetti congiunti, in caso di plurime chiamate in correità l'effettiva idoneità di ciascuna di esse a corroborare l'efficacia probatoria delle altre va desunta dalla "convergenza sostanziale", che assume tanto più rilievo quanto più circostanziato e ricco di contenuti descrittivi è il racconto in cui si inseriscono le rispettive dichiarazioni.

Non per questo si richiede sempre una totale e perfetta sovrapponibilità dei racconti, la quale anzi potrebbe costituire fonte e motivo di sospetto.

Necessaria è solo la concordanza sugli elementi decisivi del "thema probandum" e sul nucleo fondamentale dei fatti riferiti, nonché sull'identità del destinatario o dei destinatari della chiamata.

Eventuali smagliature e discordanze, anche sostanziali, non inficiano

la sostanziale affidabilità delle dichiarazioni quando possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle del mendacio di uno o più fra i dichiaranti e, entro certi limiti, possono persino costituire indice di reciproca autonomia delle varie propalazioni, in quanto fisiologicamente compatibili con quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, che promanino da fonti diverse.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned centrally below the text.

GRIGOLI SALVATORE -**LA FIGURA DEL COLLABORANTE**

Sulla figura del collaborante Grigoli Salvatore e sulla sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, si sono soffermati a lungo i primi giudici, sul rilievo che il fulcro dell'accusa ruota attorno alle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie.

Il Grigoli, soprannominato "il cacciatore" o "il ricciolino", ha avuto un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra"; in particolare in quella articolazione operante nella difficile realtà del quartiere Brancaccio, della quale è stato un feroce "super killer".

"Membro stabile dell'apparato militare del mandamento, dedito all'attività di killer abituale, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, in un ambiente che egli presenta come una fabbrica inarrestabile di violenza, il predetto imputato ha confessato i delitti commessi e si è professato affidabile professionista del crimine per qualità ed attitudini personali, responsabile di gravi misfatti, ciascuno dei quali tappa di un'escalation delinquenziale finalizzata all'organico inserimento, per speciali meriti criminali, nel tessuto organizzativo dell'ente mafioso, proteso nella scalata all'oligarchia elitaria del mandamento" di Brancaccio.

Egli, nonostante non fosse stato ritualmente affiliato, oltre che commettere omicidi ed altre azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione criminale, ha partecipato anche ad appuntamenti con vari esponenti di massimo livello dell'associazione mafiosa, quali Bagarella Leoluca, Messina Denaro Matteo, Virga Rodolfo, Nicolò Di Trapani,



Guastella ed altri, con i quali è entrato altresì in contatto.

In effetti egli era un “riservato”: infatti - secondo il suo assunto - non veniva presentato ad alcuno ma accompagnava i maggiori esponenti del sodalizio mafioso locale e godeva della loro massima ed incondizionata fiducia.

Come detto, pur facendo parte, a tutti gli effetti, dell’organizzazione “Cosa Nostra”, non era stato mai formalmente affiliato, nonostante che questa fosse stata una sua non dissimulata aspirazione, ostandovi, tra l’altro, il fatto che era imparentato con un esponente delle forze dell’ordine (un suo cognato era un poliziotto in attività di servizio in territorio adeguatamente lontano).

Originario della via Giafar, nel cuore di Brancaccio, Grigoli Salvatore, prima di essere cooptato in “Cosa Nostra”, aveva esercitato l’attività di commerciante.

In precedenza aveva lavorato anche presso un’impresa, ma ben presto era stato licenziato per cessata attività.

In questo periodo, per sfamare la famiglia aveva cominciato a delinquere, frequentando Giacalone Luigi; altro malavitoso del quartiere.

Aveva partecipato ad una rapina in una gioielleria e dopo, nell’anno 1986 - sempre secondo quanto da lui stesso riferito - era stato avvicinato da Filippo Quartararo e da Mangano Antonino, soggetti appartenenti all’associazione mafiosa, i quali gli avevano commissionato vari delitti che egli aveva regolarmente commesso.

Aveva fatto anche da autista e guardaspalle a tale Giovanni Sucato da Villabate, soprannominato il “mago dei soldi”, in seguito trovato bruciato all’interno della sua autovettura Volkswagen Polo lungo la strada statale Palermo-Agrigento il 30 maggio 1996.

Il Sucato, era stato l’organizzatore di una maxi-truffa: aveva, infatti,



raccolto dagli scommettitori un'ingente quantità di denaro, che alla fine era stata incamerata da Mangano Antonino, da Quartararo Filippo e da Giovanni Torregrossa.

Grigoli Salvatore conosceva all'epoca il Mangano, il quale abitava nella sua stessa borgata, e tra loro era nata "una sorta di amicizia, anche perché lui (Mangano) si conosceva già da prima con Giacalone Luigi".

Allo stesso modo aveva conosciuto Quartararo Filippo, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio.

Per loro tramite aveva conosciuto altri uomini d'onore, iniziando a commettere, per conto dell'organizzazione, dapprima piccoli reati, (come attentati incendiari di macchine e negozi) dando poi la scalata al vertice criminale, divenendo killer del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, i cui capi erano i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo.

Aveva commesso il suo primo omicidio nell'anno 1989, quando aveva l'età di ventiquattro anni e ne erano seguiti molti altri.

Secondo il suo assunto, a capo del gruppo di fuoco, quando Graviano Giuseppe era stato arrestato, era succeduto Antonino Mangano, il quale lo aveva aggregato ad una formazione specializzata nel commettere omicidi all'interno del mandamento di Brancaccio.

Già allora facevano parte di tale formazione Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Luigi Giacalone, Vittorio Tutino; dopo l'avvento del Mangano si sono aggiunti Pietro Romeo e Pasquale Di Filippo.

Secondo Grigoli, Mangano Antonino, che è stato a capo del "gruppo di fuoco", organizzava i singoli omicidi, impartendo ordini e specificandone le modalità esecutive, pur se trattavasi di azioni delittuose commissionate direttamente dai Graviano.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative nonché di una

nutrita dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorché detto gruppo operava sotto le direttive dei Graviano, era custodita dal mandamento di Brancaccio-Ciaculli, mentre il resto era nella disponibilità di quella di Corso dei Mille.

La composizione del medesimo gruppo nelle varie imprese criminali era variabile in quanto “l’unico esecutore materiale” era stato per lo più egli soltanto, mentre gli altri si erano alternati con ruoli diversi: o guidavano le macchine, o le moto, ovvero davano la “battuta”.

Dopo l’inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di semiclandestinità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno, in località Alcamo e Marausa sotto la protezione di Antonino Melodia.

Dopo che si era sospettato che anche Vincenzo Ferro, uomo d’onore componente della famiglia di Alcamo, avesse cominciato a collaborare con la giustizia, il Grigoli aveva fatto ritorno a Palermo, fidando nella protezione di Gaspare Spatuzza, assunto nel frattempo alla più alta carica mafiosa nel mandamento di Brancaccio.

Come hanno ben sottolineato i giudici del primo grado di giudizio, “i suoi fitti e pregressi rapporti di frequentazione con esponenti di vertice di “Cosa Nostra” (in epoca coeva all’uccisione di Padre Puglisi) evidenziano l’evolversi ed il consolidarsi della sua figura delinquenziale, adusa alle imprese sanguinose più eclatanti che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale; ben inserita nella compagine locale del sodalizio mafioso, al seguito del più noto Leoluca Bagarella, che aveva frequentato quando aveva intrapreso a tutelare la latitanza di Matteo Messina Denaro, facendo da autista a quest’ultimo ed accompagnandolo nei suoi assidui appuntamenti con i rappresentanti della varie famiglie”.

Il Grigoli, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 18



luglio 1995 perché coinvolto in una lunga serie di omicidi, veniva arrestato, dopo una lunga latitanza, il 19 giugno del 1997.

Era stato a lungo ricercato; per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di “Cosa Nostra” ed uno dei sicari più pericolosi e killer di fiducia del Mangano Antonino.

Inoltre, è stato coinvolto nel processo sulle stragi del 1993, nel fallito attentato a Maurizio Costanzo, nel fallito attentato a Formello ideato contro il collaborante Salvatore Contorno, nel sequestro del piccolo Di Matteo, il figlio del collaboratore, segregato per circa due anni e poi strangolato e disciolto nell’acido.

Dopo la cattura, il Grigoli ha scelto subito la via della collaborazione. Ha parlato ad investigatori e magistrati delle decine di omicidi commessi per conto della famiglia mafiosa di Brancaccio, delle varie scomparse e delle numerose intimidazioni ai commercianti del quartiere.

Ha spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad imboccare la strada della dissociazione, da individuarsi, in primo luogo, in impellenti necessità di sopravvivenza materiale, essendo egli braccato, privo di risorse finanziarie e non sostenuto economicamente nella latitanza dal capocosca, il quale non aveva ritenuto di adempiere al relativo compito.

Infatti, lo Spatuzza, divenuto, dopo l’arresto del Mangano, capo del mandamento di Brancaccio, ed a cui competeva farsi carico del sostentamento delle famiglie dei latitanti, non gli aveva riconosciuto il dovuto merito di essere stato un superkiller, uno dei migliori sicari del gruppo di fuoco.

Di fronte al comportamento omissivo dello Spatuzza, il Grigoli aveva allora cominciato a riflettere “se fosse stato giusto tutto quello che aveva fatto per l’organizzazione criminale “Cosa Nostra” e, pensando a tutti i



crimini commessi, si era reso conto che tutto ciò che aveva fatto era stata una cosa errata”.

Ha altresì contribuito alla maturazione di questa scelta di vita, a tenore delle dichiarazioni del Grigoli, il fatto che egli fosse rimasto particolarmente scosso dalla fine che era stata riservata al piccolo Giuseppe Di Matteo, che egli aveva sequestrato assieme ad altri componenti del gruppo di fuoco, nonché dalla sorte toccata a padre Giuseppe Puglisi e dalla barbara uccisione di una ragazza estranea ai conflitti mafiosi durante un omicidio commesso ad Alcamo: tutto questo lo aveva indotto a meditare sul suo passato criminale e ad iniziare la collaborazione con le autorità dello Stato.

Come risulta dalle sue stesse confessioni e dichiarazioni, Grigoli Salvatore era diventato killer perché questo era l'unico modo per affermarsi nella triste realtà del quartiere di Brancaccio, perché ciò gli garantiva denaro, donne, autovetture, motociclette e soprattutto uno “status”.

Grigoli ha confessato di avere commesso un numero incredibile di omicidi perché attraverso il crimine, sempre più orrendo, affermava se stesso e otteneva la considerazione degli “uomini d'onore” che contavano e il rispetto degli umili, di quelli che avevano abdicato alla propria dignità di uomini liberi.

Non appena è stato arrestato, tuttavia, si sarà reso conto che il suo sistema di valori perversi era crollato per sempre e che la sua “onnipotenza” era ormai finita, da quando era stato identificato come un pericolo killer al soldo della famiglia mafiosa di Brancaccio e da quando non era più utile e funzionale agli interessi della sua cosca.

Egli, a quel punto, solo e misero, decise di confessare tutti i crimini commessi e di collaborare con la giustizia, scegliendo la via della legalità.

Ma, se don Pino Puglisi è l'esempio dell'affermazione della dignità



umana, dell'uomo che non si fa soggiogare dal (pre)potente di turno, Grigoli, il suo carnefice, è l'esempio tipico della dignità negata.

Per quel che interessa il procedimento in esame, va rilevato che Grigoli Salvatore, il quale, come già detto, immediatamente dopo il suo arresto, messo nelle condizioni di comprendere il sistema di valori perversi in cui fino ad allora era vissuto, aveva cominciato a collaborare fattivamente con la giustizia, ha ammesso di essere stato egli stesso l'esecutore materiale dell'omicidio di Padre Puglisi, indicando causale, mandanti e complici.

Egli, all'udienza del 7 luglio del 1993, e cioè pochi giorni dopo il suo arresto, davanti alla Corte di Assise di Palermo rendeva spontanee dichiarazioni che appare opportuno anche qui riportare testualmente, sia pure nei passi più salienti, costituendo la sua collaborazione una svolta importante del processo, in quanto ha fornito la chiave di lettura dell'uccisione di padre Puglisi, indicando, come già detto, causale, mandanti ed esecutori materiali dell'omicidio, primo fra tutti egli stesso.

Anche se le predette dichiarazioni, rese dal Grigoli nel corso del procedimento del quale ci occupiamo, cronologicamente non siano le prime sull'omicidio del sacerdote -- avendo egli fatto abbondanti dichiarazioni al riguardo -- a giudizio della Corte, tuttavia, è da queste che bisogna prendere l'esame sia, appunto, per la loro spontaneità, sia perché in nessun modo influenzate dall'intervento di terzi, accusa o difesa, legittimamente mosse da interessi contrapposti.

Ebbene, il Grigoli Salvatore ha così liberamente esordito: "Io vorrei collaborare,con la giustizia, quindi definendomi collaboratore. Però per quanto riguardo questo processo vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio".

"Riguardo....io cominciai già a pensare qualcosa del genere all'incirca,



riguardo sul pentirmi, un sei mesi addietro a questa parte...E mi ha dato modo di pensare questo il fatto che da un anno a questa parte io non ero più sostenuto da nessuno, né economicamente né...cioè in poche parole io non ero più in condizione di campare, come si suol dire, la famiglia. Mi sono dovuto persino impegnarmi dell'oro che avevo io per potere mandare dei soldi a casa...e fare...altre cose; addirittura farmi prestare dei soldi per potere tirare avanti i miei figli, e questa cosa mi ha cominciato a fare pensare io con chi...per tutta...per gran parte della mia vita, con chi ho avuto a che fare, se è stato giusto le cose che ho commesso, i delitti...cioè questa cosa mi cominciò a far pensare se era stato giusto quello che avevo fatto io per conto di questa organizzazione”.


“È da questo ecco che io ho deciso anche di collaborare con la giustizia...”

“Adesso vorrei dire io cosa sono a conoscenza e le mie responsabilità riguardo il delitto di padre Puglisi”.

“Vorrei premettere un'altra cosa, che io... tengo a precisare che non è assolutamente vero il fatto che io mi sia vantato, dopo aver commesso questo omicidio, perché non ne trovavo le ragioni; non me ne vantavo per altri omicidi...figuriamoci di questo che già...anche perché, dopo averlo commesso, ci pensavo spesso a questo omicidio e non vedevo la ragione per cui è stato fatto...anche se i motivi ne sono a conoscenza, ma non mi sembravano motivi validi per uccidere un prete”.

“Prima...volevo precisare un'altra cosa, prima dell'omicidio, ho commesso un altro reato, lo dico perché secondo me è attinente a questo omicidio. Fummo incaricati io, Spatuzza e Guido Federico di bruciare tre porte di tre famiglie di uno stabile di via Azzolino Hazon, nei dintorni di questa via...perché queste persone erano vicine a padre Puglisi”.

“I fatti che io conosco, le responsabilità dell'omicidio sono quelli che



un giorno...non ricordo se fu lo Spatuzza o Nino Mangano, che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio, che deve essere stato lo Spatuzza anche perché la persona che conosceva il padre. Già aveva parlato con Giuseppe Graviano e si doveva commettere questo omicidio; sicuramente ne parlai anche con Nino Mangano, perché io non facevo niente se non ne parlassi con lui”.

“Quindi una sera...cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto...ci recammo per armarci, anche se poi l'unico ad essere armato ero io, e lo attendemmo nei pressi di casa. Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque...non avevamo né macchine rubate, né motociclette, niente di tutto questo, eravamo con le macchine...una era di disponibilità del Giacalone, un BMW, e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa, lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre, questa è una rapina...il padre neanche si era accorto di me..., fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrisesorrise e gli disse allo Spatuzza “me l'aspettavo”. Allorchè io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso”.

“Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza....Dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona industriale, cosiddetto Valtras, uno stabilimento di export-import...una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che



c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca già era latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le marche da bollo”.

“Tra le altre cose ricordo che c'era una lettera...non ricordo se è stata inviata al padre o...c'era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all'incirca trecentomila lire e poi altri pezzettini di carta...”

“Vorrei premettere che il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l'omicidio...cioè l'omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7 e 65, che non è un'arma consueta agli omicidi di mafia”.

“...Questo è quello che io sono a conoscenza...”.

Al termine di dette dichiarazioni spontanee il Pubblico Ministero ne chiedeva l'esame che la Corte del primo grado di giudizio ammetteva e che veniva espletato all'udienza del 28 ottobre 1997.

Nel corso di detto esame sono stati approfonditi i temi già spontaneamente enunciati dal Grigoli, il quale ha ribadito di aver fatto parte di “Cosa Nostra” ed ha spiegato testualmente: “Vede io non avevo mai commesso reati di nessun genere...fino all'incirca undici, dodici anni fa. Dal momento in cui poi io sono stato licenziato perché il lavoro era finito, avevo già un bambino piccolino, nove mesi, cominciai a delinquere”.

“All'epoca io feci una rapina in una gioielleria per fare soldi e poter dare da mangiare al mio bambino. Ecco, da lì poi continuai a delinquere, perché purtroppo poi essendo che uno comincia poi a conoscere i soldi, poi viene ancora più difficile tornare indietro. E quindi nella borgata lo stesso Quartararo Filippo, Nino Mangano, loro mi osservavano sotto questo



aspetto che ero uno, non so, uno in gamba, qualcosa del genere. E quindi ci fu questa sorta di avvicinamento. Da lì poi cominciai a far parte di questa...Perché poi cominciai a delinquere per loro, cominciai a bruciare autovetture, negozi”.

“Poi mi fu presentato Giuseppe Graviano e quindi poi io dipendevo da lui. Mi disse un giorno Nino Mangano: Senti, c’è un appuntamento, ci sono persone che ti vogliono conoscere. E lì trovai Giuseppe Graviano. Lui si presentò dicendomi: Io sono Giuseppe Graviano, credo che tu hai sentito parlare di me come io ho già sentito parlare di te”.

“E quindi da allora io ho capito che dipendevo da lui”.

“Ma già anche da prima, anche...perché io lo conoscevo, perché da piccolino...ci conoscevamo da bambini con Giuseppe Graviano perché eravamo della stessa borgata. Poi non ci siamo più visti. E quindi già diciamo che lo conoscevo. Anche quando io operavo per Mangano e Filippo Quartararo era sottinteso che era già all’epoca Giuseppe Graviano il capo mandamento di Brancaccio. Io addirittura cominciai insieme solo io e Giacalone Luigi a commettere i primi omicidi. Poi successivamente proprio il Giuseppe Graviano ci affiancò lo Spatuzza Gaspare e poi tutti gli altri”.

“Nino Mangano ci comunicava: “I picciotti vogliono che si fa questo omicidio”.

“Perché sono fratelli. Erano tutti e due in sostanza a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c’era riferimento ai “picciotti”.

“Ma io ebbi ordine anche direttamente da Graviano...Giuseppe”.

“Quando ci comunicò il fatto di sequestrare il piccolo Di Matteo”.

“Ma vede, lui all’epoca, non è che io adesso voglio difenderlo, perché...però lui fece una specie di...per entrare in questo discorso girò talmente tanto, perché tipo che era quasi dispiaciuto di dovere fare questa

cosa. Quindi come dire...”Voi potete pensare che io sono....insomma mi ha fatto tutto un raggio per dirci poi: “Dobbiamo sequestrare....siccome già a Napoli è stata effettuata una cosa del genere con esiti positivi” dice: “Dobbiamo sequestrare il figlio di un pentito per tenerlo alcuni giorni, quindi fare in modo che il padre ritrattasse o perlomeno si impiccasse”.

A precisa domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva: “Senta chi le disse di uccidere don Pino Puglisi?” il Grigoli ha risposto: “Mangano Antonino mi disse che i picciotti gli avevano parlato di questa cosa che si doveva fare questo tipo di delitto”.

“Perché si diceva che siccome lì a Brancaccio, nei pressi della parrocchia di Brancaccio, c’era un ...un non so come definire, c’erano delle suore, una congregazione, non so come dire, dove operavano delle suore in sostanza, non so cosa facessero, e si pensava che in questo locale si erano infiltrati i poliziotti e anche in chiesa. Cioè si pensava che padre Puglisi era un confidente, uno che si stava anche interessando per la cattura di Giuseppe Graviano”.

Ancora. A domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva:

“Senta, prima di questo atto omicidiario, lei partecipò a qualche attività delittuosa di intimidazione nei confronti di persone vicine a don Pino Puglisi?”, il Grigoli ha così risposto: “Sì...Questa se non ricordo male me la comunicò Gaspare Spatuzza che si era visto...disse: “Sai, mi sono visto con “madre natura” e dobbiamo fare questa cosa qui”; però, tutto quello che io... erano poche le cose che mi comunicavano gli altri, ma quelle poche cose prima ne parlavo con Nino Mangano. Dico, per dire: “di questa storia qui tu ne sei a conoscenza” e lui mi diceva: “Sì, a posto, ci puoi andare”. “Questa...me la comunicò lo Spatuzza, questa cosa qui. Dovevamo bruciare tre porte di tre abitazioni nello stesso palazzo...nello stesso complesso, erano tre scale ed in ogni scala c’era una porta da

incendiare. Una, se non erro, è al decimo piano, una al settimo e una al quinto, se non erro. C'era un certo Martinez e gli altri non li ricordo. E andammo io e lo Spatuzza, insieme anche a Vito Federico, e salimmo tutti e tre contemporaneamente le scale; abbiamo dato tempo a colui che doveva arrivare al decimo piano di arrivare prima e abbiamo dato fuoco a queste porte e poi scendemmo tutti e tre contemporaneamente e poi andammo via”.

Ed, alla ulteriore domanda del Pubblico Ministero:


“Senta lei sa, è a conoscenza di un altro attentato incendiario che fu fatto proprio contro la chiesa di San Gaetano, nel senso, a una attività di impresa che all'interno della chiesa si svolgeva?”, Grigoli Salvatore ha risposto: “Sì, si bruciò credo un furgone, adesso non mi ricordo bene, di questo appaltatore che stava facendo i lavori in chiesa...”

“So che a farlo sicuramente era stata gente di Brancaccio, ma non so chi specificamente ci andò”.

Infine, in ordine all'organigramma della famiglia mafiosa di Brancaccio, ha precisato: “Il capo mandamento era Giuseppe Graviano, poi c'era Nino Mangano, uomo d'onore, e poi c'eravamo tutti noi del gruppo di fuoco”.

Nell'interrogatorio reso il 26 giugno del 1997 al Procuratore della Repubblica di Palermo che gli chiedeva chi avesse dato l'ordine di ammazzare Don Pino Puglisi, il Grigoli ha risposto: “L'ordine me lo comunicò il Gaspare Spatuzza che mi disse...dice...”madre natura”, che lo chiamavamo proprio come Madre Natura a Giuseppe Graviano, diciamo fece sapere che si deve fare questo omicidio di Padre Puglisi”.

“Il motivo fu, perché si diceva che il padre fosse un confidente o perlomeno qualcuno che desse una mano alla Polizia di effettuare indagini anche su loro stessi che erano latitanti, addirittura c'erano le suore, una



comunità di suore che potevano esserci poliziotti infiltrati là dentro..., per questo motivo. Una 7,65 fu usata anche perché doveva sembrare un omicidio non fatto da “Cosa Nostra”, ma un omicidio di un tossicodipendente, o di un ladruncolo, qualche cosa del genere. Infatti noi portammo via al prete il suo borsello per sembrare che fosse una rapina”.

“...Nella famiglia di Brancaccio,....fino alla cattura Giuseppe Graviano prendeva le decisioni...Giuseppe Graviano e Filippo Graviano, sicuramente le prendevano assieme...le decisioni”.

“Magari non avevano....cioè sono due tipi diversi, uno si occupava del gruppo di fuoco, Giuseppe Graviano, e magari Filippo Graviano si occupava di altre cose...”.


“Giuseppe Graviano, secondo me, aveva...i compiti di ordinare i vari...i vari incendi, i vari...Poi si occupava di costruttori....era Filippo Graviano ad occuparsene di...gli ordini li impartiva a Tutino Vittorio”.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese nell’esame effettuato davanti alla Corte di Assise nella sua nuova composizione in data 20 ottobre 1998.

Ed infatti, al Pubblico Ministero che gli chiedeva:

“Lei ha detto che il mandamento era retto da Giuseppe Graviano; però, prima, quando ha parlato degli omicidi, ha parlato dei “picciotti”, cioè di Giuseppe e Filippo, e allora, dico, perché questa differenza, ce lo sa spiegare?”, il Grigoli ha risposto: “quello che è a conoscenza mia è che il mandamento di Brancaccio lo gestiva Giuseppe Graviano, però, come risulta a me, ogni qualvolta o talvolta, perché l’ho detto pure che alcune volte si diceva “madre natura” come talvolta si diceva i “picciotti”, mi veniva dato questa indicazione, poi io non lo so spiegarglielo perché i picciotti e reggeva solo Giuseppe Graviano”.


“Ho sparato a padre Puglisi...Perché mi è stato ordinato....Da Nino



Mangano, che diceva che gliel'aveva fatto sapere madre natura....Madre Natura è....Giuseppe Graviano”.

E, a seguito di insistenza del Pubblico Ministero, il collaborante ha precisato: “Mangano ha detto “i picciotti” o “madre natura”....Non so spiegarmi il motivo per cui Nino Mangano diceva talvolta i picciotti....i picciotti mandano a dire questo, mandano a dire quell'altro”.

Ciò posto va subito detto che le dichiarazioni di Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il sacerdote e chiamante in causa dei mandanti e dei partecipi all'esecuzione del crimine, risultano assistite da elevata attendibilità intrinseca ed estrinseca secondo i criteri direttivi di disamina affrontati dalla Suprema Corte di Cassazione e riportati in altra parte della presente sentenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

LA SUA ATTENDIBILITA'

La generale attendibilità del collaborante Grigoli Salvatore si basa innanzitutto sul dato fondamentale rappresentato dalla integrale confessione dei numerosi delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: la confessione di una serie innumerevole di fatti, la ammissione del suo coinvolgimento in vari episodi criminosi rispetto ai quali non era stato neppure sospettato, costituiscono un primo importante indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie.

Il Grigoli ha ripercorso la sua storia criminale da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca di Brancaccio, quale membro stabile con funzioni di killer e comunque coinvolto nelle esperienze criminali di maggiore risonanza.

L'inserimento pluriennale nelle fila dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" rende ragione della consistenza delle conoscenze del Grigoli e dello spessore della sua fattiva e leale collaborazione.

Relativamente all'omicidio per cui è processo, poi, la collaborazione offerta dal Grigoli è particolarmente assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù del personale coinvolgimento del collaborante nella vicenda omicidiaria che ci occupa e della dimostrata conoscenza di prima mano di persone, luoghi e circostanze derivantegli dal lungo radicamento nella realtà criminale mafiosa del quartiere di Brancaccio.

Questa Corte condivide in pieno il giudizio dei primi giudici in ordine all'attendibilità di Grigoli Salvatore, i quali così scrivono:

“Le notizie afferenti la vicenda in esame, così come in generale l'intero apporto cognitivo del collaborante, non rappresentano isolate rivelazioni, frutto di occasionali propalazioni fatte per compiacere gli investigatori o conseguire benefici particolari e ulteriori, né sono modellate




su dichiarazioni di terzi o nutrite di confidenze “de relato”; al contrario, esse si inquadrano nel flusso di dati normativi provenienti da un esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso che ha deciso di rompere con l’ambiente originario e per questo dotate di una forza dirompente”.

Ancora: “Il collaborante ha ricostruito analiticamente la fase esecutiva dell’omicidio, della cui attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo particolari conoscibili solo da chi avesse partecipato alla commissione del delitto, come peraltro confermato, in punto di fatto, dagli accertamenti investigativi compiuti all’epoca: sotto questo profilo, il racconto del collaborante è stato riscontrato come veritiero dalle investigazioni che furono svolte coevamente alla commissione dell’omicidio e si può affermare che il fatto narrato gode del riscontro storico con riferimento allo svolgimento della dinamica così come risulta dall’esperita prova generica; il fascicolo dei rilievi tecnici e gli accertamenti autoptici confermano la particolare descrizione della situazione dei luoghi e le modalità di esecuzione del fatto di sangue”.

Infine: “Il Grigoli ha offerto tutte le conoscenze ed informazioni di cui disponeva, elementi e circostanze nuove, di prima mano, frutto di scienza diretta; ha inquadrato con precisione la ragione dell’eliminazione di un esponente del clero locale, distinguendo esecutori e committenti; ha rappresentato la stratificazione di potere attraverso cui la decisione dei mandanti venne portata a compimento, tramite l’intervento di intermediari che si incaricarono dell’organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva”.

Ed invero, il collaborante ha riferito, con dovizia di particolari, sia sulla ragione che sui mandanti della eliminazione del buon pastore della comunità ecclesiale locale, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano; ma ha



parlato anche degli esecutori dell'uccisione del povero religioso, primo, fra tutti, egli stesso, oltre a Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo; delle serrate sequenze dell'azione materiale; dell'arma adoperata; delle autovetture usate, offrendo circostanze ed elementi fino ad allora del tutto inediti riguardanti la consumazione del grave fatto di sangue.


Grigoli Salvatore, inoltre, nel prosieguo del suo racconto, come già detto, ha anche confessato l'esecuzione degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di via Hazon: Martinez Giuseppe, Guida Giuseppe e Romano Mario.

Ed ha dimostrato anche di essere a conoscenza dell'attentato incendiario contro l'impresa Balistreri che stava facendo dei lavori di ristrutturazione all'interno della parrocchia di San Gaetano.

Ciò a conferma della pressione svolta, con atti indiscriminati e violenti, nei confronti delle persone vicine a Padre Puglisi e più attive e motivate nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere di Brancaccio.

Alla stregua delle considerazioni tutte sopra esposte, adunque, è lecito esprimere un giudizio altamente positivo in ordine all'attendibilità generale del Grigoli in quanto le abbondanti dichiarazioni dallo stesso rese risultano articolate, coerenti, costanti ed organiche, soddisfacendo in pieno, sotto questo profilo, ai canoni di valutazione probatoria stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Non risulta, inoltre, che detto collaborante abbia reso dichiarazioni fuorvianti, parziali, ambigue o frammentarie, come pure dedotto dalla Difesa senza fondamento alcuno, così come è da escludere ogni interferenza sul narrato di pregresse cognizioni tali da realizzare una "contaminatio" ed una rappresentazione per mera adesione, oppure che le dichiarazioni incriminanti possano essere state ordite ed accuratamente congegnate a fini calunniatori o comunque di manipolazione della verità dei fatti.



ELEMENTI DI RISCONTRO


I giudici della Corte di Assise si sono occupati anche della valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Grigoli Salvatore, osservando che essa deve ritenersi particolarmente elevata per la qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le dichiarazioni del collaborante ed alla precisione dei suoi ricordi.

Ed infatti, gli elementi di conferma e di riscontro in esito all'attività d'indagine dispiegata sulle molteplici circostanze oggetto dell'esposizione del collaborante danno puntuale e precisa dimostrazione della veridicità di quanto da lui riferito e del coinvolgimento delle persone da lui indicate, consentendo di collocare il suo racconto nel panorama probatorio del processo come il cardine accusatorio al quale si raccordano tutti gli altri elementi acquisiti, comprese le plurime convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

Le indagini volte a riscontrare le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie del Grigoli, infatti, hanno accertato la realtà del fatto storico, con riferimento alle modalità esecutive, alla tecnica di uccisione, alla zona del corpo colpita della vittima, ai mezzi di trasporto usati ed alle altre circostanze di tempo e di luogo, nonché l'implicazione delle persone chiamate in correità.

La precisa e circostanziata narrazione del collaborante, scandita in sequenze temporali e caratterizzata da ricchezza di particolari, è strettamente compatibile con il concreto svolgimento dei fatti e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica, dagli accertamenti medico-legali, e dall'esito dei rilievi tecnici.

Ed in vero, conformemente al contenuto delle dichiarazioni rese dal



Grigoli, è stato accertato, nell'omicidio di padre Puglisi, l'uso di una pistola calibro 7,65 munita di congegno di silenziamento, la simulazione di una rapina per depistare le indagini, la sottrazione del borsello, anche per rovistare all'interno alla ricerca di indizi che potessero confermare eventuali contatti con agenti infiltrati nella comunità ecclesiale di quella borgata, così come sospettato dai mafiosi di quell'aggregato locale.

Sul piano temporale ed ambientale, poi, coincidono l'ora serale in cui è stato perpetrato il crimine, l'assenza di passanti per strada in quel momento, la mancanza di reazione della vittima.

Concordano le circostanze riguardanti il colpo esploso al prete dal retro, alla nuca, mentre lo stesso si trovava a ridosso del portone, con in mano le chiavi di casa, e la mancanza di altri segni di aggressione.

La situazione dei luoghi, inoltre, corrisponde perfettamente a quanto riferito dagli agenti intervenuti la sera del delitto dopo che il parroco era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri-La Ferla.

Un'altra circostanza perfettamente coincidente con il racconto del collaborante, infine, riguarda il contenuto del borsello che è stato sottratto al prete allo scopo di simulare una rapina. Al riguardo, il Grigoli ha ricordato che tra i documenti visionati all'interno del borsello dagli assassini vi era una lettera di auguri inviata al parroco per il suo compleanno: ed, in effetti, il teste Renna Mario ha confermato che poco prima era stato festeggiato il compleanno del reverendo da parte dei soggetti a lui vicini e che lo coadiuvavano nella sua opera di apostolato al quartiere di Brancaccio.

Ulteriori riscontri alla chiamata del Grigoli sono costituiti dalle plurime dichiarazioni convergenti degli altri collaboratori.

La chiamata di correo del Grigoli, infatti, ha trovato ampi riscontri non solo nelle modalità del fatto (sparo alla nuca, mezzo adoperato, costituito da pistola calibro 7,65 con silenziatore, lettera di auguri al

sacerdote ritrovata nel suo borsello, luogo della sparò, e quant'altro) ma anche nelle dichiarazioni di numerosi altri collaboranti, tutte convergenti tra di loro, verificandosi, in tal modo, la così detta "convergenza del molteplice".

Grigoli Salvatore ha indicato anche chi fossero i mandanti dell'omicidio del coraggioso prete, chiamando in causa "i picciotti", sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.


Al riguardo, è appena il caso di osservare che il nome dei mandanti di questo orrendo delitto, i Graviano, era un nome pesante, che con difficoltà veniva pronunciato a Brancaccio, e pure era presentissimo nella mente e nelle paure di quanti vivevano in quella zona periferica della città.

E, agli atti del processo, sono stati acquisiti elementi obiettivi certi corroboranti dell'assunto accusatorio predetto e costituenti sicuri riscontri esterni individualizzanti, i quali, per la loro rilevanza e congruenza, sono sufficienti per convalidare adeguatamente l'efficacia probatoria delle dichiarazioni incriminanti rese dal menzionato collaboratore e per dare la certezza che il grave fatto omicidiario sia effettivamente riferibile alla specifica posizione di preminenza dei due fratelli Graviano, chiamati in correità, in seno al contesto mafioso in cui si inscrivono le accuse nei loro confronti.

Anche le minime divergenze, evidenziate dalla Difesa degli imputati, tra la dichiarazioni del Grigoli e le dichiarazioni di alcuni collaboratori, in quanto frutto di involontaria confusione e sovrapposizione di ricordi, vanno superate con argomentazioni di natura logica, tanto più che le stesse non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari di scarsa rilevanza.

Non bisogna dimenticare, poi, che colui che si apre alla collaborazione con la giustizia può avere momenti di offuscamento della memoria o

turbamenti emotivi e persino incapacità, anche per carenze culturali ed espressive, di offrire una ricostruzione dei fatti il cui nesso logico sia di chiara ed immediata percezione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that ends in a small hook.

BRUSCA GIOVANNI**LA FIGURA CRIMINALE**

Elemento di vertice dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", il famigerato Brusca Giovanni ne è entrato a far parte, come membro stabile della famiglia di San Giuseppe Jato, intorno agli anni 1976-1977.

Professionista del crimine, per speciali meriti personali, responsabile di gravissimi misfatti, ciascuno dei quali tappa di una inarrestabile "escalation" delinquenziale, il Brusca, detto "u verru", aveva avuto come suo padrino di iniziazione proprio Salvatore Reina, il capo in assoluto del tessuto organizzativo dell'ente mafioso.

Nell'interesse dell'organizzazione criminale ha commesso diverse stragi, innumerevoli e molti altri crimini nefandi, tra cui il sequestro e la segregazione per circa due anni del piccolo Di Matteo, figlio del collaboratore, poi strangolato e disciolto nell'acido.

Affidabile professionista del crimine per qualità e attitudini personali, responsabile di orrendi crimini, aduso alle imprese sanguinose più eclatanti, che accrescevano di volta in volta il suo prestigio criminale, il Brusca era membro di grande spessore e di notevole prestigio nella compagine del sodalizio mafioso, in particolare in quella articolazione locale operante in San Giuseppe Jato.

In quanto elemento di vertice della famiglia di San Giuseppe Jato aveva avuto assidui rapporti con i rappresentanti delle varie altre famiglie mafiose, tra cui il noto Leoluca Bagarella.

Esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso, era stato a




lungo ricercato; per molto tempo era stato inafferrabile ed aveva costituito una delle braccia armate più spietate a disposizione di “Cosa Nostra” ed uno dei sicari più pericolosi di fiducia del Riina Salvatore.

Dopo la sua cattura, il Brusca ha deciso di rompere con l’ambiente originario, scegliendo la via della collaborazione, così come il di lui fratello Enzo Salvatore, e parlando ad investigatori e magistrati delle decine e decine di omicidi commessi per conto della famigerata famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, delle scomparse, delle intimidazioni ai commercianti e di tutte le altre attività illecite di cui era stato protagonista.

A prescindere da qualsiasi riserva e valutazione in ordine alle qualità morali di questo collaborante, le ragioni che lo hanno indotto ad imboccare la strada della dissociazione sono state da lui così indicate: “Io pensavo di avere un ideale e andavo dietro questo ideale e per questo ideale io ho rischiato la vita...ho fatto tutto. Ad un dato punto, poi, mi sono ritrovato in qualche modo tradito dalla persona in cui più io credevo: al che, da quel momento in poi, io ho deciso di collaborare”.

In ordine all’omicidio del parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, il collaborante, nel corso del suo esame dibattimentale, ha detto: “Io sull’omicidio di don Pino Puglisi posso riferire che un giorno mi sono incontrato con Angelo La Barbera ed era successo l’omicidio uno, due, tre giorni prima. Incontrandomi con Angelo La Barbera mi dice, lamentandosi di questo omicidio, nel senso che ora non si discute più, cosa si vuol fare? Ha preso il Giornale di Sicilia, lo ha sventolato per dire...come si sta facendo, dove si vuole arrivare. Al che io gli dico: “Angelo, che vuoi che ti dico”, anche se io bene o male sapevo già qualche cosa. Al che finì”.

Ha aggiunto: “Di questo risentimento di Angelo La Barbera, uomo d’onore della famiglia di Passo di Rigano, ne parlai con Leoluca Bagarella, per dire: “Vedi che Angelo ha avuto questa reazione”. Al che Bagarella




ritorna a parlare per dire: “ma lui che ne sa, che non ne sa”; nel senso che Padre Puglisi era stato ucciso in quanto dava ospitalità alle forze di polizia o stava collaborando con la polizia. Comunque, il vero motivo preciso io non lo so, perché non ci sono entrato in merito. So solo semplicemente che Bagarella mi ha detto, dice: “con questo fatto i picciotti, riferendosi a Giuseppe Graviano ed alla famiglia di Brancaccio, si sono levati le forze di polizia dalla zona”.

E, a specifica domanda del Pubblico Ministero, che gli chiedeva se avesse appreso da Bagarella dei mandanti di questo omicidio, il Brusca ha dichiarato: “Guardi, come mandanti per me il punto di riferimento è Giuseppe Graviano, come capo mandamento. Però, bene o male, tutti in famiglia, nel senso di “Cosa Nostra”, collaboravano.... Il capo mandamento di Brancaccio all’epoca dell’omicidio era Giuseppe Graviano, poi lo affiancava, perché si può dire che erano...decidevano quasi tutto assieme, Filippo....”.

Ed ha meglio ed ulteriormente precisato al riguardo: “Tra i due fratelli non c’era nessun tipo di problema.... Filippo come se fosse la stessa persona di Giuseppe....cioè, come si suol dire, erano la stessa persona”.

Il collaborante, inoltre, su precisa domanda della stessa Difesa che gli chiedeva ancora se il Bagarella gli avesse detto chi era il mandante, ha chiarito: “i picciotti”. “I picciotti” sarebbero i fratelli Graviano. Quindi, quando mi dice “i picciotti” per me è intuibile i fratelli Graviano”.



LA SUA ATTENDIBILITA'

Si è molto discusso in passato sulla generale attendibilità di Brusca Giovanni, specie nel periodo immediatamente successivo all'inizio della sua collaborazione.

Dopo un'attenta ed accurata disamina di tutte le sue varie dichiarazioni, via via rese nel tempo, e dopo una incessante e penetrante attività investigativa che ha consentito di riscontrare "ab extrinseco" le innumerevoli notizie, sia dirette che "de relato", da lui fornite agli organi inquirenti, tuttavia, si è pervenuti ad una valutazione altamente positiva della sua attendibilità.

Detta valutazione si basa, innanzi tutto, sul dato fondamentale costituito dalla piena ed integrale confessione dei numerosi delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: un primo importante indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni accusatorie, infatti, è rappresentato proprio dalla confessione di una serie innumerevole di gravissimi fatti di sangue e l'ammissione del suo personale coinvolgimento in eclatanti episodi criminosi, quali il sequestro e l'uccisione del piccolo Di Matteo, successivamente disciolto nell'acido, e numerosi "omicidi eccellenti" e stragi di cui non era neppure sospettato.

Relativamente alla vicenda omicidiaria per cui è processo, poi, la sua collaborazione è assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù della dimostrata conoscenza di prima mano dei fratelli Graviano, del contesto ambientale in cui è maturato ed è stato eseguito l'omicidio del sacerdote e di tutte le altre circostanze di fatto derivantegli dal lungo radicamento, in posizione di preminenza, nell'organizzazione criminale mafiosa "Cosa Nostra", in quella articolazione locale del mandamento di



San Giuseppe Jato.

E' appena il caso di osservare che il Brusca, autore di gravi ed efferati delitti, evidentemente avrà mirato a fruire di misure premiali a compenso della collaborazione prestata.

Tuttavia né questa finalità, né le discutibili qualità morali della persona, possono e debbono condizionare il giudizio sulla sua credibilità e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, dovendosi piuttosto fare riferimento ad altri parametri, quali, oltre a quelli prima ricordati, la persistenza nelle dichiarazioni accusatorie, la puntualità specifica nella descrizione dei fatti e delle persone da lui espressamente indicate.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

DRAGO GIOVANNI**LA FIGURA DEL COLLABORANTE**

Drago Giovanni, esaminato nel corso dell'istruzione dibattimentale, svoltasi davanti i giudici del primo grado di giudizio, ha ripercorso il suo passato criminale, ricordando di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", come componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, mandamento Ciaculli.

Era stato ritualmente affiliato intorno all'anno 1986, "...esattamente dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni, detto "parrineddu", entrambi uomini d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio".

Era stato iniziato all'attività mafiosa da Graviano Giuseppe, il quale era stato anche "il suo maestro"; proprio "padrino" nella cerimonia ufficiale del giuramento era stato Cecè Buccafusca.

Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli.

Era il Graviano che programmava le attività criminose da realizzare nel territorio di competenza, informandone preventivamente il Lucchese, che continuava a rivestire formalmente la carica di capo mandamento.

I suoi fratelli, Filippo e Benedetto, anch'essi uomini d'onore di Brancaccio, lo coadiuvavano in tali attività, "Graviano Filippo (era) la mente; Giuseppe, a suo pari; mentre Benedetto il braccio di forza".

Drago aveva fatto parte con Giuseppe Graviano ed altri uomini



d'onore del mandamento di Ciaculli di un "gruppo di fuoco", dedito ad omicidi, estorsioni, traffici illeciti di droga e di tabacchi lavorati esteri. E, in quanto componente di detto gruppo operativo, aveva partecipato alla quasi totalità degli omicidi commessi dal gruppo stesso.

Arrestato l'8 marzo del 1990, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, Drago Giovanni, non condividendo più le regole perverse di "Cosa Nostra", aveva deciso di dissociarsi dalla ideologia mafiosa e di rifarsi "una vita pulita, una vita normale."


Del parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio, Padre Puglisi, aveva sentito parlare durante la sua detenzione da Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore di Corso dei Mille, suo coimputato, arrestato qualche mese dopo la cattura di esso Giovanni Drago.

Dopo la strage di Capaci, commentando la maggiore presenza nel territorio delle Forze dell'ordine, le quali eseguivano arresti e perquisizioni, il "Folonari", durante un periodo di codetenzione, gli aveva riferito che "i mafiosi di Brancaccio" erano preoccupati, perché avevano notato strani movimenti nel quartiere: si era pensato addirittura che padre Puglisi avesse consentito l'infiltrazione nei locali della parrocchia di agenti di polizia per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

La chiesa si trovava nel cuore del quartiere di Brancaccio, nella via San Ciro, nelle cui vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano; mentre il centro di accoglienza "Padre Nostro" distava circa trecento metri.

Giuliano gli aveva riferito che don Puglisi ".....era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio".

Per scoprire se effettivamente nella parrocchia vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico a tale Nangano Salvatore, un



medico insospettabile, di seguire gli spostamenti del sacerdote e notare tutto quel che accadesse nell'ambiente parrocchiale.

Detto personaggio abitava nei pressi della parrocchia di San Gaetano ed era persona "vicina" all'organizzazione criminale: aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la sua latitanza.

Drago nulla sapeva sugli ulteriori sviluppi della vicenda omicidiaria che ci occupa, in quanto si trovava già in stato di detenzione.

Giuliano Giuseppe, invece, era ben informato della vicenda stessa, perché, mentre Drago proveniva dalle carceri di Cagliari, dove non vi erano detenuti di mafia, il "Folonari" era stato ristretto nella Casa Circondariale di Termini Imerese e, quindi, aveva avuto la possibilità di apprendere notizie dall'esterno durante gli incontri con i coimputati nelle udienze dei processi a loro carico.

Il collaborante, tuttavia, era a conoscenza del fatto che nell'omicidio del padre Puglisi fosse stata impiegata una pistola calibro 7,65, ed ha precisato che, in effetti, negli omicidi perpetrati dal "gruppo di fuoco" non erano state mai utilizzate armi siffatte, salvo che nel tentato omicidio di Miceli Girolama, la ex compagna di Greco Giuseppe, detto "scarpa", allorchè la 7,65 aveva avuto lo scopo di sviare le indagini e fare apparire la vicenda non come delitto di mafia.

Infatti, ha continuato, "si usa una pistola del genere, appunto, per non dire lo stampo di omicidio mafioso, perché di solito... almeno, tutti gli omicidi che ho fatto io, si sono fatti con calibro 38, con 357, oppure con fucili caricati a pallettoni ...mentre la 7,65 non è un'arma specifica per l'agguato mafioso, per come si prevedeva allora".

Drago Giovanni ha dichiarato di essere stato arrestato nel 1990 per associazione a delinquere di stampo mafioso e di essere stato raggiunto durante la detenzione da avvisi di garanzia per diversi omicidi: egli ne



aveva commesso, in effetti, circa una cinquantina.

Era stato, durante la detenzione, sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned centrally below the text.

RISCONTRI

Quel che Drago Giovanni ha rivelato in ordine alla vicenda omicidiaria che ci occupa trova preciso e puntuale riscontro nelle acquisizioni probatorie che completano ed arricchiscono il quadro ambientale da lui delineato.

Il Colonnello dei Carabinieri Pomi Domenico, su delega del Pubblico Ministero, infatti, ha proceduto ad una attività di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Drago Giovanni, il quale, dopo il suo arresto per associazione mafiosa, nel dicembre del 1992, come già detto, aveva iniziato a collaborare con le autorità dello Stato, rivelando, tra l'altro, di essere stato uno dei componenti del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, e, in quanto tale, autore di circa cinquanta omicidi.

Drago aveva appunto indicato che mandanti dell'omicidio di Padre Puglisi erano stati "i mafiosi di Brancaccio", chiamando in causa Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", che faceva parte della stessa famiglia mafiosa di Brancaccio e che era specializzato nel campo delle estorsioni, nel traffico di stupefacenti e di armi, ed era un elemento della massima affidabilità all'interno della famiglia stessa.

Giuliano aveva, invero, confidato al Drago, durante un periodo di codetenzione, che padre Puglisi era stato attenzionato dai Graviano, i quali avevano a tale scopo incaricato il dottor Nangano Salvatore di tenerlo d'occhio.

Il Nangano, infatti, oltre ad essere titolare di un ambulatorio medico nella via dei Quartieri, nella zona di San Lorenzo, unitamente al dottor Cinà (che era medico di fiducia di Salvatore Riina), aveva altro ambulatorio vicino la parrocchia di San Gaetano.



Il Nangano, pur non essendo uomo d'onore, era molto vicino alla famiglia mafiosa di Brancaccio, in quanto la sorella Maria Caterina aveva sposato uno dei Mafara, Giuseppe, che era all'epoca una delle più potenti famiglia all'interno di Brancaccio. Era, inoltre, medico di famiglia dei Graviano, che aveva curato anche durante la latitanza.

Dalle investigazioni è emerso che il predetto medico era in grado dal suo ambulatorio di controllare le attività della parrocchia, in quanto i locali erano vicinissimi alla chiesa di San Gaetano ed al centro sociale "Padre Nostro" ed, inoltre, lo stesso aveva una clientela che gravitava nella parrocchia medesima, nella quale anche la moglie Maria Caterina ricopriva una qualche carica.

Ebbene, su tutte le circostanze di fatto sopra menzionate si è creato un giudicato formale oramai non più modificabile grazie al processo in rito abbreviato promosso e celebratosi separatamente nei confronti di Nangano Salvatore.

Da questo giudicato risulta, tra l'altro, che furono proprio i fratelli Graviano, odierni imputati, ad ordinare che il medico Nangano, insospettabile favoreggiatore dei mafiosi, fosse posto "a guardia" del prete per seguire i movimenti che furono di preparazione all'assassinio.

Da ulteriori verifiche effettuate è risultato, poi, conformemente a quanto riferito dal Drago, e, quindi, a riscontro delle sue dichiarazioni, che padre Puglisi si era apertamente schierato contro qualsiasi attività fosse riconducibile alla mafia.

Questo suo atteggiamento era sotto gli occhi di tutti ed il prete lo manifestava apertamente in ogni occasione.

Aveva creato un centro, denominato "Padre Nostro", che aveva proprio lo scopo di contribuire alla formazione di una cultura antimafiosa, fornendo aiuti e sostegno ai bisognosi, senza la necessità di dover ricorrere

all'aiuto mafioso; aveva dato tutto il suo appoggio al Centro Intercondominiale di via Azolino Hazon, il cui scopo era quello di portare avanti un processo di rigenerazione morale e civile del quartiere.

Dagli accertamenti investigativi è risultato, infine, che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio, in modo incontrastato, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione a delinquere di stampo mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that ends in a small hook.

GLI ALTRI COLLABORANTI**PREMESSA**

La maggior parte degli altri collaboratori di giustizia che, fornendo, con le loro rivelazioni, importanti tasselli della variegata realtà dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", hanno consentito di costruire un mosaico probatorio molto efficace ai fini dell'individuazione dei responsabili dell'uccisione di Padre Puglisi, è costituita da malavitosi di quartiere che, ad un certo momento della loro vita delinquenziale, sono stati attratti nell'orbita della potente aggregazione criminale facente capo alla famiglia mafiosa di Brancaccio.

Essi, come hanno ben osservato i giudici del primo grado di giudizio, rappresentano "una generazione di arrampicatori criminali, aspiranti mafiosi delusi che non hanno prestato rituale giuramento e tuttavia sono stati inseriti nelle più importanti attività delittuose dell'organizzazione, al servizio o a disposizione di esponenti della gerarchia mafiosa nell'articolazione locale del sodalizio".

Gli stessi, "ad un certo momento della loro vita delinquenziale sono stati attirati nell'universo mafioso dal miraggio di acquisire uno "status" di considerazione sociale, di rispetto, di promozione economica, continuando a sviluppare in quel contesto il resto della loro militanza criminale; e tuttavia sono rimasti estranei ad una "cultura" che intride l'agire ed il sentimento del mafioso di rango, sono stati inseriti per cooptazione informale al di fuori della liturgia dell'investitura, sostituita dal carisma personale di colui che si è fatto garante della loro selezione".



Sono stati, per lo più, esecutori di ordini, utilizzati nelle singole imprese criminose, rimanendo al di fuori dai processi decisionali dell'organizzazione: eterni aspiranti a rientrare nella ristretta cerchia di coloro che comandano o, quanto meno, di quelli che contano.

Le numerose ed inarrestabili collaborazioni di tali soggetti con gli inquirenti hanno determinato un vero e proprio scompaginamento delle fila dell'organizzazione criminale, consentendo di aprire vistose maglie nel blocco fino ad allora pressochè impenetrabile del sistema mafioso imperante nel quartiere di Brancaccio, zona periferica della città di Palermo.

La collaborazione dei fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale, avvenuta nei mesi di luglio-agosto del 1995, cui si sono aggiunte, a breve distanza di tempo, quelle di Calvaruso Antonino, Ciaramitaro Giovanni, Romeo Pietro, Carra Pietro, Scarano Antonino, Trombetta Agostino e dello stesso Grigoli Salvatore, tutti personaggi coinvolti a vario titolo nell'organizzazione mafiosa, hanno consentito di scoprire i segreti del citato mandamento mafioso e di individuare i responsabili dei più gravi ed efferati fatti delittuosi perpetrati dagli uomini d'onore e dai singoli componenti del gruppo operativo che agiva agli ordini dei primi.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned centrally below the text.

I FRATELLI DI FILIPPO EMANUELE E PASQUALE

Nei mesi di luglio-agosto del 1995, hanno iniziato a collaborare con la Giustizia i fratelli Di Filippo, Emanuele e Pasquale, personaggi entrambi facenti parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

I fratelli Di Filippo, oltre ad avere fornito indicazioni per la cattura di Bagarella Leoluca, hanno consentito l'individuazione di "covi" utilizzati dall'organizzazione criminale come basi logistiche ed operative, come il deposito di via Messina Montagne, dove il gruppo si incontrava per le riunioni e dove venivano portate le persone per essere strangolate: la così detta "camera della morte".

Grazie alle loro rivelazioni sono stati catturati successivamente Calvaruso Antonino ed anche Cucuzza Salvatore.

Di Filippo Emanuele, in particolare, arrestato nel febbraio 1994, iniziava a collaborare il 23 giugno del successivo anno 1995. Cognato di Marchese Antonino, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (a sua volta cognato di Bagarella Leoluca) nonché imparentato con il noto uomo d'onore di Porta Nuova Spadaro Tommaso, era stato indicato come appartenente a "Cosa Nostra" dai collaboratori di giustizia Drago Giovanni e Marchese Giuseppe, i quali lo avevano collocato all'interno della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Di Filippo, sin dal suo primo interrogatorio, confermando la veridicità delle accuse che gli erano state rivolte dal Drago e dal Marchese, ammetteva di essere entrato a far parte del sodalizio mafioso ed iniziava a riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine al "consortium sceleris" suddetto, non senza, preliminarmente, assumersi la responsabilità diretta di gravissimi fatti di sangue per i quali non era stato nemmeno sospettato.



Le indicazioni fornite dallo stesso hanno costituito la base informativa per importanti indagini che hanno consentito agli Agenti ed Ufficiali della Direzione Investigativa Antimafia di far luce su efferati delitti e di individuare latitanti e persone insospettabili.

Il Di Filippo, infatti, ha posto a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze in ordine a "Cosa Nostra" ed ai delitti commessi da soggetti ad essa appartenenti, tra i quali ha indicato il fratello Pasquale, a dimostrazione del carattere disinteressato delle sue dichiarazioni che chiamano in correttezza anche suoi amici e parenti.

Per quel che qui interessa, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era "stata data in mano ai fratelli Graviano..... Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano", e che "nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse - estorsioni, rapine, omicidi - "loro ne erano a conoscenza", se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti".

Ha aggiunto che queste erano, del resto, le regole dell'organizzazione, "...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare. Per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona".

Il "comando" dei Graviano, ha riferito ancora il collaborante, non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant'è "...che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di far pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione".

Non meno rilevanti oltre che intrinsecamente attendibili sono le



dichiarazioni di Di Filippo Pasquale.

Costui, sin dal 21 giugno del 1995, giorno in cui è stato fermato perché indiziato del reato di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, ha fornito agli investigatori, al pari del fratello Emanuele, una messe di preziose informazioni, che hanno consentito di mettere a nudo le attività criminali della cosca di Brancaccio e di dare un volto ai nuovi capi.

In particolare, egli ha subito indicato in tale "Tony", poi identificato in Calvaruso Antonio, la persona che aveva contatti quasi quotidiani con Bagarella Leoluca, ed in Mangano Antonino, principale collaboratore del Bagarella medesimo.

Il Di Filippo ha segnalato altresì alla Direzione Investigativa Antimafia l'ubicazione di un immobile utilizzato dal Mangano, il quale da tempo si era reso di fatto irreperibile, pur senza essere oggetto di un provvedimento restrittivo, nonché di altri immobili a disposizione del Bagarella e delle persone a lui più vicine.

Proprio sulla base delle sue indicazioni, seguendo il Calvaruso, è stato possibile giungere, la sera del 24 giugno 1995, all'arresto del Bagarella.

Nel corso della stessa serata, agenti della Direzione Investigativa Antimafia hanno sottoposto a perquisizione alcuni immobili, pure indicati dal Di Filippo Pasquale, tra cui il magazzino, sito in questa via Messina Montagne, dove sono stati ritrovati numerosi guanti di lattice, adoperati per la soppressione di diverse persone; l'abitazione utilizzata dal Bagarella, ubicata in questo Passaggio MPI; l'immobile sito in via Pietro Scaglione, luogo di dimora del Mangano, nel quale è stata rinvenuta una copiosa documentazione di eccezionale interesse.

Di Filippo Pasquale, nei suoi interrogatori resi ai magistrati, ha ammesso la propria responsabilità in ordine a gravissimi delitti, ed ha indicato dettagliatamente il ruolo delle persone più vicine al Bagarella, di



cui egli stesso era stato “uomo di fiducia”, in ciò favorito dai vincoli di affinità che lo legavano a Spadaro Tommaso da una parte, ed a Marchese Antonino, cognato a sua volta del Bagarella.


Le sue dichiarazioni, per quanto qui interessa, hanno consentito di far luce, nei limiti delle sue conoscenze, sulla vicenda omicidiaria in esame, quanto meno per due degli esecutori materiali, già giudicati e condannati separatamente con sentenza divenuta irrevocabile.

Ora, quello che è interessante sottolineare è che il Di Filippo ha fatto parte dello stesso gruppo di fuoco al quale apparteneva il Grigoli Salvatore, e dunque le informazioni del Di Filippo sulle azioni di questo gruppo di fuoco, in cui era presente l'odierno imputato Grigoli Salvatore, sono conoscenze di primissima mano e di alta attendibilità.

Addirittura il Di Filippo darà delle informazioni che poteva conoscere soltanto un appartenente a questo temibile gruppo operativo.

Il Di Filippo sapeva che l'omicidio del sacerdote era stato commesso con una pistola calibro 7,65; e quella era stata l'arma utilizzata per il delitto. Ma conosceva anche altre modalità concrete dell'omicidio, quale il colpo sparato alla nuca da distanza ravvicinata. E apprendeva anche un'altra circostanza, piuttosto scabrosa, quella relativa alla vanteria che il Grigoli aveva fatto di questo omicidio; omicidio che gli aveva dato soddisfazione, grande soddisfazione perché era finito sui giornali.

Per cui, quella del Di Filippo Pasquale è una dichiarazioni altamente attendibile e pienamente riscontrata dalle indagini che erano state effettuate all'indomani dell'omicidio e che il collaboratore non poteva conoscere se non apprendendoli direttamente da chi era stato l'autore dell'omicidio.



CALVARUSO ANTONINO

Calvaruso Antonino è entrato a far parte dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" verso la fine dell'anno 1993, inizialmente come fiancheggiatore e dopo un paio di mesi a pieno titolo come associato.

Per lui, come del resto anche per i due fratelli Di Filippo, non vi è stata alcuna cerimonia ufficiale di iniziazione secondo il metodo tradizionale.

E' stato Leoluca Bagarella che lo ha eletto uomo d'onore e presentato come tale.

Arrestato dopo la cattura del predetto boss a seguito delle rivelazioni di Di Filippo Pasquale e di Tullio Cannella, anch'egli ha deciso di collaborare, autoaccusandosi di diversi delitti per i quali non aveva ancora ricevuto alcuna incolpazione.

Egli aveva assicurato l'ultimo periodo della latitanza del Bagarella, svolgendo sia compiti di copertura che mansioni operative all'interno del gruppo così detto "riservato", che, secondo il suo assunto, dipendeva direttamente dal Bagarella medesimo e dal Mangano.

Il Calvaruso ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano: tutti egualmente influenti e capi: "solo che Giuseppe Graviano era il primo in assoluto, poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto".

Il collaboratore, poi, ha anche riferito in ordine alla causale dell'uccisione di padre Puglisi, asserendo che "lo odiarono perché il parroco con le sue strategie contro la mafia di Brancaccio metteva magari inconsapevolmente agli occhi degli altri mafiosi i Graviano in ridicolo", quasi si fosse trattato per i fratelli Graviano di riscattare attraverso l'omicidio una immagine calpestata.



Al riguardo, Calvaruso Antonino ha affermato che Bagarella Leoluca, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure consentendo al sacerdote di "diventare un personaggio".

L'uccisione del sacerdote, infatti, aveva destato notevole scalpore e dato maggiore impulso alla lotta contro la mafia.

E, secondo Bagarella, i Graviano "dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la mafia".

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, inoltre, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che "era un motivo già valido".

Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto erano state essenzialmente le critiche del Bagarella, il quale "...ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro "non mettetevi con i mafiosi", e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose; per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono pure costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete".



ROMEO PIETRO

Romeo Pietro, soggetto originario del quartiere di Brancaccio, già dedito alle rapine ai TIR e con solidi collegamenti con la famiglia mafiosa di quel quartiere, è stato arrestato il 14 novembre del 1995 e, già la sera stessa, ha iniziato la sua collaborazione con gli inquirenti, consentendo la cattura di Giuliano Francesco, Faia Salvatore e Lo Nigro Cosimo.

Anch'egli è stato cooptato nell'organizzazione criminale senza prestare giuramento: era stato invitato da Giuliano Francesco ed aveva così conosciuto Mangano Antonino, soprannominato "u Signuri".

Aveva deciso di collaborare, perché prima di entrare a far parte del "gruppo di fuoco" non aveva problemi economici grazie ai proventi delle rapine; in seguito, però, non aveva più visto una lira, nonostante il Giuliano lo avesse assicurato del contrario. Aveva ricevuto una volta un milione e mezzo, poi dieci milioni, un altro milione e mezzo o due milioni, e poi null'altro.

Una volta arrestato, si era ritrovato senza denaro e senza che la famiglia potesse neppure raggiungerlo per i colloqui.

Aveva deciso pertanto, di offrire la sua collaborazione, per la quale riceveva un assegno di lire un milione e trecentomila mensili.

Il Romeo, sottoposto ad interrogatorio, non solo ha ammesso immediatamente di avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", ed, in particolare, del così detto "gruppo di fuoco", confermando tutte le dichiarazioni rese sul suo conto da Di Filippo Pasquale, ma si è anche accusato di numerosi altri omicidi per i quali non era nemmeno sospettato.

Anche il Romeo ha reso dichiarazioni sull'attribuibilità dell'omicidio di padre Puglisi ai Graviano, odierni imputati, ed al Grigoli, esecutore



materiale unitamente ai correi giudicati separatamente con sentenza ormai divenuta irrevocabile.

Romeo Pietro aveva appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché “...lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano,che vanno in carcere, ...per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia”.

L’ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito da Graviano Giuseppe, perché l’opera di evangelizzazione del religioso disturbava i suoi piani, parlando “...male della mafia” e procedendo ad un’opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the text.

CARRA PIETRO

Carra Pietro era un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni nella zona industriale di Brancaccio.

Ha affermato di non essere mai stato uomo d'onore, ma di essere stato dagli inizi dell'anno 1993 "vicino" a Nino Mangano, Giuliano Francesco, Romeo Pietro, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Giovanni Garofalo, tutte persone appartenenti all'organizzazione criminale "Cosa Nostra", e precisamente all'aggregato mafioso di quel quartiere.

Era stato arrestato nel luglio 1995 per la strage di Firenze del 1993 e, dopo circa un mese, aveva iniziato a collaborare, confessando di avere trasportato tritolo a Roma, Milano e Firenze e di avere effettuato altresì due trasporti di stupefacenti.

Coinvolto, appunto, nelle stragi suddette, con le sue rivelazioni ha permesso la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei presunti responsabili dell'attentato di via dei Georgofili a Firenze, ammettendo anche proprie gravi responsabilità per fatti per i quali non era neanche sospettato.

Carra ha fornito altresì utili elementi in ordine alla composizione del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, protagonista dei fatti di sangue più eclatanti perpetrati nell'anno 1993.

Le sue rivelazioni, avvenute nell'agosto del 1995, hanno consentito, tra l'altro, l'arresto di Giacalone Luigi.

Ha riferito anche di avere sentito spesso parlare dei Graviano, quali capi della famiglia mafiosa di Brancaccio, da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro e da Barranca.



CIARAMITARO GIOVANNI

Ciaramitaro Giovanni è un altro dei soggetti che ha fatto parte del gruppo del Mangano Antonino, assoldato inizialmente con il compito di rubare le macchine da impiegare negli omicidi.

Ha rivelato di essere entrato nell'anno 1993 nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", e, più precisamente, nel "gruppo di fuoco" capeggiato dal Mangano, e ciò fino alla data del suo arresto avvenuto il 23 febbraio del 1996.

Ha indicato come componenti di tale gruppo anche Gaspare Spatuzza, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Romeo Pietro ed altri.

Per conto di detto gruppo ha eseguito danneggiamenti ai negozi, ha rubato macchine per fare gli omicidi, ma, a suo dire, non ha mai materialmente partecipato ad una azione di fuoco.

Ha affermato di aver conosciuto Pietro Carra in quanto componente dello stesso gruppo criminale ed implicato nelle stragi di Firenze e Roma, perché trasportava l'esplosivo nel continente.

Ha riferito di non avere personalmente conosciuto i Graviano, ma di avere saputo, però, che Giuseppe "...erail capo prima di Nino Mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio."

Ciaramitaro Giovanni, comunque, ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco dopo che il prete era stato ucciso; Giuliano aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio, giacchè gli affari dell'organizzazione andavano male e non potevano più muoversi.

Il Giuliano aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure



ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva “smosso troppo le acque della zona” e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare a Giuseppe Graviano che aveva tanto coraggio da far fuoco anche contro un sacerdote “...senza alcun problema”.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail.

PENNINO GIOACCHINO

Pennino Gioacchino faceva anch' egli parte della famiglia mafiosa di Brancaccio.


Costui, colpito da misura cautelare nell'ambito del procedimento così detto "Golden Market", si era rifugiato in Croazia ed ivi era stato arrestato a Novigrad.

Estradato in Italia, aveva iniziato a collaborare con la giustizia e di lì a poco aveva indicato i fratelli Graviano come capi del mandamento di Brancaccio e Ciaculli e parlato del Senatore della Repubblica Inzerillo e del presidente del Consiglio di quel quartiere, Cilluffo Giuseppe.

Costui si era in qualche modo interessato al Comitato Intercondominiale di Via Hazon come referente dell'Inzerillo, cercando di dare, tuttavia, alle iniziative del Comitato stesso impostazioni che cozzavano del tutto con quelle propuginate dal sacerdote assassinato.

Il collaborante ha riferito che tale Comitato, al quale dava pieno sostegno Padre Puglisi, era stato nel tempo sottoposto ad una serie di danneggiamenti sino a che aveva in concreto cessato di operare.

Il pennino, quindi, apertosi alla collaborazione con la giustizia, ricostruiva in modo organico e qualificato le attività di "Cosa Nostra", viste però non in chiave militare, come aveva riferito il Drago ed in parte Cancemi Salvatore, ma in chiave più latamente politica e di supporto alle attività criminali.



CANNELLA TULLIO

Questo collaborante è un soggetto che venne arrestato per favoreggiamento personale nei confronti di Bagarella Leoluca.

Quest'ultimo, va ricordato, è cognato di Riina Salvatore ed è stato il numero due di "Cosa Nostra".

Ha avuto un rapporto preferenziale con la zona della Palermo est, come risulta dai processi che si sono fin qui celebrati, per un accordo storico intervenuto fra il mandamento di Ciaculli, fra le famiglie di Brancaccio e di C.so dei Mille e la potentissima famiglia dei Corleonesi di Totò Riina.

Per cui il Cannella era soggetto che camminava, che stava sempre insieme al Bagarella, e che proprio da questo era stato protetto da una presenza invasiva a causa di rancori che i Graviano nutrivano nei confronti per questioni economiche.

E anche il Cannella dà dei riferimenti ben precisi sull'omicidio del povero sacerdote, e racconta che quest'ultimo, che così coraggiosamente operava in quel quartiere, si era trovato anche politicamente isolato, perché i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza in quel momento nel quartiere lo avevano emarginato.

Cilluffo Giuseppe era il Presidente di quartiere, arrestato anch'egli e poi rimesso in libertà per partecipazione esterna a "Cosa Nostra", uomo di fiducia del senatore Inzerillo, anch'egli processato per associazione mafiosa; per cui, il duo Cilluffo – Inzerillo, cagionava l'isolamento politico del padre Giuseppe Puglisi.

In particolare, il Cannella riferisce un episodio concreto che aveva appreso nel corso di un colloquio avuto con Cilluffo Giuseppe, l'allora




presidente del quartiere di Brancaccio.

Il Cilluffo, infatti, ebbe a dirgli: “questo povero prete è morto perché si è messo contro i Graviano, ha esagerato, o forse si poteva salvarlo. Comunque sono fedele ai Graviano e anche se devo fare delle manifestazioni pubbliche in onore a questo.....ormai che è diventato un martire pubblico, i Graviano sanno come la penso e sanno che io rispetto la loro volontà”.

Evidentemente anche questa è un’indicazione particolarmente interessante ai fini dell’attribuibilità dell’orrendo omicidio ai fratelli Graviano, odierni imputati.

Sul Cilluffo sono state fatte accurate indagini, e sono stati verificati i rapporti tra lo stesso ed i Graviano, come risulta dall’esito degli accertamenti investigativi versati in atti.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.


ATTENDIBILITA' DI DETTI COLLABORANTI

Tutti i collaboratori di giustizia, sopra citati, che sono stati sentiti nel procedimento in esame, sin dai primi interrogatori, hanno ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato associativo e riferito delle numerose attività illecite commesse sia su incarico degli esponenti di vertice della “famiglia mafiosa” di appartenenza, sia, pur sempre sotto la loro direzione ed il loro controllo, in proprio con il concorso non solo di altri affiliati ma anche di soggetti formalmente estranei all’organizzazione criminale.

Con le loro rivelazioni detti collaboranti hanno consentito di far luce su innumerevoli efferati delitti, ed alcuni di loro hanno dato altresì un contributo prezioso per la cattura di pericolosi latitanti o esponenti di spicco di “Cosa Nostra”, come Leoluca Bagarella, Nino Mangano, Giovanni Brusca, oltre che per smascherare un folto stuolo di fiancheggiatori e favoreggiatori dell’organizzazione mafiosa.

La credibilità di detti collaboranti risulta accertata anche sotto il profilo della autonomia della fonte, in quanto è stato verificato, alla luce delle risultanze processuali, che l’indicazione di alcuni partecipanti all’assassinio del povero sacerdote era emersa ancor prima della chiamata di correo formulata dal Grigoli.

Gli elementi di conoscenza forniti da ciascuno dei predetti collaboranti, tutti di natura indubbiamente individualizzante, inoltre, sono stati ulteriormente riscontranti da dichiarazioni convergenti di altri collaboratori di giustizia, particolarmente significative per l’individuazione della causale, nonché da numerosi elementi di generica e di specifica, quali dichiarazioni di testimoni, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie ed altro.



LA FIGURA DI PADRE PINO PUGLISI

I giudici della Corte di Assise, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, hanno così nobilmente tratteggiato la figura della povera vittima, un parroco impegnato in una delle borgate più degradate della periferia di Palermo, soggiogata dal crimine e dalla sopraffazione.

“Esponente del clero siciliano più avanzato e coraggioso”, Padre Giuseppe Puglisi “era divenuto, al pari di altri preti di frontiera impegnati nelle attività sociali, un sacerdote di trincea che aveva trasformato la sua chiesa in una prima linea nella lotta alla mafia; esprimeva l'immagine di un clero isolano non più timido ed impacciato nelle prese di posizione contro il potere mafioso, bensì risoluto e battagliero nella coerenza evangelica e nella testimonianza di fede, ed impavido nel mobilitare la comunità e favorire il risveglio delle coscienze”.

“Era stato parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, che il sacerdote aveva cercato di trasformare da roccaforte e riserva di “Cosa Nostra” in avamposto dell'antimafia, dal quale combatteva ogni forma di prepotenza e soprusi ed aveva avviato un'opera di risanamento morale e religioso che aveva coinvolto larghe fasce di fedeli, i quali avevano visto nel sacerdote un punto di riferimento in una realtà territoriale spesso indifferente o peggio acquiescente ed in una situazione ambientale fortemente intessuta di complicità, silenzi ed omertà”.


Don Puglisi “concepiva la sua missione come impegno nelle attività sociali, come educazione dei giovani alla giustizia, al rispetto dei diritti e dei doveri e, nel rigoroso ambito della visione pastorale ed evangelica del suo operato, esortava cittadini e parrocchiani e tutta la comunità ecclesiastica ad aderire alla cultura ed alla pratica dell'ordinaria legalità. Per



questo raccoglieva i giovani dalla strada tossicodipendenti e sbandati, utilizzando per il loro recupero e lo svolgimento delle attività sociali luoghi che un tempo erano sotto il dominio di “Cosa Nostra” che li destinava all’esercizio di attività criminali. Aveva dato vita anche ad un gruppo di giovani volontari diventando presto punto di riferimento per tutti gli emarginati della zona ed aveva creato un centro di accoglienza “Padre Nostro”, annesso alla chiesa di San Gaetano”.

“Con l’ausilio di volontari ed altri religiosi, operando in un quartiere degradato ed emarginato, assoggettato alla cultura della sudditanza alla organizzazione criminale che aveva reso passivi e succubi larghi strati di popolazioni, il prete aveva lucidamente inteso la sua missione – tramite il suo silenzioso ma efficace operato – come un “percorso di liberazione” dei suoi parrocchiani ed in generale della gente della borgata, dall’impotente assuefazione al predominio mafioso attuato con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, alla coscienza di sé e della dignità civile, attraverso un itinerario che passa per una più severa morale, una più penetrante funzione educativa dei giovani, un quotidiano ed incisivo impegno sul territorio, nel tentativo di attuare un programma di rigenerazione del tessuto sociale per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa ovvero invischiato nella rassicurante zona grigia del compromesso e della contiguità. Per questo aveva valorizzato gli spazi di aggregazione e potenziato l’esperienza del centro sociale, moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata ed in genere con i più bisognosi, sperando di incidere anche in quelle frange ormai cronicamente cresciute in un clima di omertà mafiosa, fossero essi giovani malavitosi o ragazzi abbandonati, più facili prede delle lusinghe mafiose”.

“Era di carattere schivo e riservato, preferendo l’impegno quotidiano alle azioni spettacolari, ma per il suo attivismo che si esprimeva



nell'organizzazione di visite ed incontri con le Istituzioni, nella partecipazione a cortei contro il prepotere criminale, nelle denunce del malaffare, si era esposto prima alle rappresaglie poi all'offensiva della mafia, aveva ricevuto minacce, avvertimenti, che aveva coraggiosamente denunciato ai fedeli nelle omelie domenicali”.

Questa Corte non può che condividere le accorate espressioni adoperate dai giudici di prime cure sulla figura eccelsa e sull'opera meritoria svolta da padre Puglisi.

Da tutti gli atti del processo, infatti, emerge, la figura di un prete di trincea, un sacerdote che infaticabilmente lavorava sul territorio; un religioso non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, immerso nella realtà del tutto particolare e difficile di un quartiere degradato, dove, “fino a qualche tempo prima c'era quasi il coprifuoco la sera”.

Don Puglisi, sostanzialmente, era il centro motore di molteplici iniziative sociali, pastorali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto sociale di un tipico quartiere della periferia degradata della città, dove “la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e sopraffazione, subiva impotente un clima di intimidazione, correva rischi concreti se si fosse adoperata solo per migliorare le condizioni minime di sopravvivenza civile”.

Ed a Brancaccio si poteva morire anche solo per avere avuto il coraggio di reclamare una vita normale, la legalità più elementare, la voglia di professare l'impegno sociale cristiano, da molti spesso sbandierato ma solo da pochi praticato.

Don Pino non faceva politica, non era iscritto nel lungo elenco dei retori dell'antimafia. Era solo un uomo ed un cristiano che cercava la normalità e pretendeva la normalità. Per lui la legalità era normalità del convivere civile e non un esercizio di retorica. La legalità, per lui, era potere operare da



uomo libero, con semplicità, con naturalezza, senza servire il politico o l'amministratore di turno e senza abdicare alla dignità di cittadino, di sacerdote e di uomo.

Don Pino Puglisi voleva soltanto vivere da uomo libero, da cittadino di una società civile, da uomo che non si fa soggiogare dal (pre) potente di turno: ed in tal senso scuoteva il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere nel tentativo di affrancare la gente dal potere mafioso.

Sulla vita e sulla attività del sacerdote hanno reso testimonianza le persone a lui più vicine e coloro che lo affiancarono nel suo quotidiano apostolato: religiosi che condividevano il suo impegno e la sua dedizione, giovani, studenti e volontari che lo collaboravano nell'attività di recupero di poveri, sbandati ed emarginati di svariata estrazione.

L'allora diacono Renna Rosario Mario, che coadiuvava padre Puglisi nelle celebrazioni liturgiche, nell'amministrazione della parrocchia e nelle attività del centro di accoglienza "Padre Nostro", e che era stato l'ultimo a vedere in vita il prelado la sera del delitto, ha riferito che il sacerdote dedicava particolare cura al recupero dei bambini del quartiere di Brancaccio che non frequentavano la scuola, e che, per rendere più incisiva tale opera, verso la fine del primo anno di parroco, padre Puglisi aveva istituito dei corsi di scuola elementare e di scuola media, maturando e portando avanti anche l'idea di creare un centro di accoglienza per dare assistenza ai malati, agli anziani ed ai diseredati, mancando del tutto il quartiere di strutture in tal senso.

Padre Puglisi manteneva ottimi rapporti col Comitato Interdominiale di via Azolino Hazon, al quale dava tutto il suo contributo, incoraggiando le persone impegnate nello stesso e schierandosi al loro fianco per tutte le iniziative sociali che venivano portate avanti.



Detto comitato era costituito da un gruppo di persone di quel rione che portavano avanti iniziative sociali in perfetta sintonia con l'opera pastorale parallelamente svolta da Don Puglisi, il quale dava allo stesso comitato il suo pieno sostegno come padre spirituale.

Il Renna ha aggiunto che padre Puglisi non gli aveva mai riferito di avere ricevuto minacce. Negli ultimi tempi, però, il sorriso sulle sue labbra si era spento, il suo sguardo adombrato, circostanze che egli aveva fatto presente al sacerdote, ricevendone come risposta: "non ti preoccupare.....non c'è niente".

Il teste Palazzolo Salvatore, che aveva stretto un intenso rapporto con la vittima, ha contribuito a definire il ritratto del sacerdote di Brancaccio, il quale combatteva ogni forma di prepotenza ed al contempo cercava di scuotere il clima di passiva rassegnazione e di atavica omertà diffusa nel suo quartiere.

Anche Lipari Antonino, un giovane che all'epoca dei fatti lavorava in una officina meccanica nella via Archirafi in Palermo e che frequentava assiduamente la parrocchia di San Gaetano, facendo parte dell'Azione Cattolica, ha parlato delle attività sociali e delle iniziative che avevano fatto capo al sacerdote, nonché delle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio, in occasione delle stragi Falcone Borsellino, a sostegno delle vittime della mafia.

Il predetto operatore parrocchiale, che aveva instaurato un intenso rapporto con Padre Puglisi, suo confessore spirituale, ha riferito, poi, anche delle minacce subite per ben tre volte e delle intimidazioni fattegli affinché non frequentasse più la Chiesa di San Gaetano.

Carini Giuseppe, un giovane allora studente della facoltà universitaria di medicina e chirurgia molto vicino a Padre Puglisi, ha evidenziato che il religioso aveva rapporti tormentati con il Consiglio di Quartiere e con le


forze politiche in genere.

Il Carini, che era stato uno dei più attivi collaboratori della parrocchia di San Gaetano, ha affermato che padre Puglisi non si sarebbe mai azzardato a fare propaganda elettorale per alcun partito e che aveva avuto modo di constatare che era entrato in conflitto con certi soggetti — come uno dei fratelli Mafara, il medico Nangano e la moglie, Pippo Inzerillo, Cosimo Damiano Inzerillo — i quali facevano parte di un comitato di festeggiamenti che organizzavano feste rionali mediante questue con cantanti od altre cose del genere, utilizzando tali manifestazioni come trampolino per ricevere voti elettorali.

Padre Puglisi appunto non aveva accettato che “in un quartiere, dove c’era un disagio sociale grandissimo, si potessero spendere anche ottanta milioni per delle feste, ed entrò in contrasto con loro, soprattutto col dottore Nangano”.

Il teste ha ricordato che per l’Epifania una signora, facente funzioni di segretaria del Consiglio di Quartiere, aveva organizzato una recita, alla quale avevano presenziato l’onorevole Mario D’Acquisto ed alcuni consiglieri comunali, tra cui una signora chiamata la “madrina di Brancaccio”. In quella occasione padre Puglisi aveva mostrato il suo disappunto per la presenza di quelle persone che, pur sapendo che la gente del quartiere viveva in condizioni misere, avevano avuto il coraggio di presentarsi in quella zona per chiedere consensi elettorali. Il sacerdote in quella occasione aveva preso la parola ed aveva detto testualmente: “Qui c’è una situazione nel quartiere disagiata al massimo, senza una scuola media, gente disoccupata,.....situazioni familiari assurde, promiscuità incredibile e voi venite qui a chiedere voti, ma perché, con quale faccia vi presentate qui!”.

Negli ultimi mesi di vita padre Puglisi era cambiato d’umore: era



divenuto molto riservato ed aveva cominciato ad allontanare tutti coloro che gli erano stati più vicini, evitando che rimanessero con lui fino a tarda sera.

Il teste Porcaro Gregorio, ha conosciuto padre Puglisi, quando aveva l'età di otto anni, allorquando frequentava l'Istituto Roosevelt all'Addaura, presso il quale il sacerdote svolgeva il ministero di cappellano: gli aveva insegnato a servir Messa e aveva con lui instaurato un duraturo rapporto. Don Puglisi in pratica era divenuto il suo padre spirituale ed il suo contatto lo aveva portato a scegliere la vita del sacerdozio.

Nell'ottobre del 1992 era divenuto suo vice parroco nella parrocchia San Gaetano di Brancaccio, ove era rimasto fino a poco tempo dopo il 15 settembre 1993.

Durante il suo vicariato Don Porcaro aveva vissuto esperienze entusiasmanti con padre Puglisi nel quartiere di Brancaccio.

Egli ha così riferito: "il suo modo di lavorare fuori dall'ombra del campanile.....Era un prete.....che, appena arrivato in questo quartiere, vedendo un po' tutte le problematiche che aveva, un quartiere senza niente, senza servizi,ha cominciato a sensibilizzarsi, sicuramente a partire anche dalla storia dei bambini di questo quartiere che sinceramente giocavano in mezzo alla strada oppure li vedeva rubare a destra e a sinistra, a rompere i vetri delle macchine, rubare degli stereo e cose varie..... Cominciò a rivolgersi soprattutto ai bambini, ma non solo a loro, alle ragazze, ai giovani, un po' a tutta le gente....con suo modo di fare sorridente....".

Don Puglisi aveva acquistato uno stabile, installandovi il centro di accoglienza "Padre Nostro" che all'inizio aveva avuto come obiettivo lo studio delle condizioni ambientali del quartiere; in seguito era stato strutturato in modo da dare assistenza ai minori a rischio, agli anziani, ai disadattati. A questo scopo vi lavoravano le suore dei poveri di Santa



Caterina da Siena e parecchi volontari.

Il prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato in parte con un mutuo bancario e in parte con denaro messo a disposizione dallo stesso Don Puglisi, il quale insegnava presso il liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo.


Don Porcaro aveva avuto modo anch'egli di interessarsi del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, composto da persone che si erano associate per migliorare la qualità della vita del quartiere e del quale padre Puglisi era direttore spirituale.

Anche Don Porcaro aveva collaborato col Comitato, il quale aveva di mira, tra l'altro, l'istituzione di una scuola media in uno scantinato nella via Azolino Hazon, che si trovava in stato di abbandono e che era diventato terra di nessuno.

A questo scopo egli medesimo, unitamente a padre Puglisi ed ai membri del Comitato, avevano avuto reiterati incontri col Sindaco, col Prefetto e con l'Assessore alla Sanità.

Don Porcaro ha ricordato che, a seguito dell'attentato incendiario ad uno dei camioncini della ditta Balistreri e di quello commesso in danno dei tre rappresentanti del Comitato Intercondominiale - Martinez Giuseppe, Romano Mario, Guida Giuseppe - ai quali erano state incendiate le porte delle loro abitazioni, così come aveva fatto don Puglisi, anche lui, durante le celebrazioni liturgiche officiate nei giorni della domenica, aveva rivolto ai fedeli un invito a restare uniti ed a non aver paura. Il parroco, però, lo aveva esortato a tenersi fuori da ogni questione, ripetendogli: "stai calmo, tu queste cose falle dire a me; tu non c'entri".

Don Puglisi, infatti, era convinto che questi incendi, così come le intimidazioni e le minacce, che avevano lo scopo evidente di incutere paura e terrore, provenissero da chi allora comandava nel quartiere, affermando



espressamente che i comandanti della zona con sicurezza erano i fratelli Graviano.

Dalle deposizioni delle persone sopra indicate e delle altre che affiancarono don Puglisi nel suo apostolato quotidiano, quindi, emerge la figura di un prete di trincea, un religioso che infaticabilmente operava sul territorio, “fuori dall’ombra del campanile” della sua parrocchia.

Don Puglisi, in sostanza, era il centro motore di molteplici iniziative non soltanto pastorali ma anche sociali e persino economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente onesta della borgata, migliorandone le condizioni di sopravvivenza civile.

Tutte le opere e le iniziative benefiche che avevano fatto capo al sacerdote e che sono state indicative minuziosamente dai suoi collaboratori e dalle persone a lui vicine, mostrano la figura di un religioso non contemplativo ma calato pienamente nel sociale, un prete immerso nella difficile realtà di un quartiere della periferia degradata della città, che non si arrende neppure di fronte alle minacce ed alle intimidazioni.

Il parroco della chiesa di Sa Gaetano di Brancaccio aveva scelto di schierarsi, apertamente e concretamente, dalla parte dei deboli e degli emarginati; aveva deciso di appoggiare fermamente e senza riserve i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, vivibile ed accogliente, e per questo erano mal visti, boicottati e addirittura bersaglio di intimidazioni e di atti violenti.

Tutto ciò non lo aveva distolto dalle sue occupazioni silenziose e quotidiane in favore della comunità: soltanto di fronte all’azione implacabile di una maledetta truce mano omicida il suo spirito indomito di religioso, impegnato sul piano etico e civile, aveva dovuto soccombere, solo ed inerme.



Per il suo attivismo, infatti, il buon prete si era esposto dapprima alle rappresaglie, e, poi alla tremenda offensiva mortale della mafia.

La straordinaria vicenda di Padre Pino Puglisi — 3 P come chiamavano il sacerdote i suoi collaboratori più stretti — è, in realtà, nella sua disarmante semplicità; è la storia di quanti sono morti per affermare la normalità e la legalità in una terra soggiogata dalla prepotenza mafiosa.

Ci troviamo di fronte alla ennesima vittima dello strapotere mafioso, una vittima, in certo senso, diversa dalle altre, ma pur sempre una vittima della mafia: accomunata a tutte le altre per essere morta da sola e indifesa, diversa sicuramente per l'amore, che aveva inculcato e la fiducia che aveva creato in quanti lo avevano conosciuto e seguito.

Don Pino Puglisi era un vero uomo, libero ed autentico, beato e forse Santo, suo malgrado.

Si è parlato recentemente di questo sacerdote come di un Santo, di un martire della fede cristiana, e si è pure detto del pentimento del suo carnefice, Grigoli Salvatore, come della conversione di un peccatore e del primo vero miracolo del neo beatificato Don Pino Puglisi.

Ed invero, molti hanno interpretato il percorso collaborativo seguito dal Grigoli come un qual cosa di prodigioso, come se dietro questo percorso vi sia la mano di Dio: non vi è dubbio, in ogni caso, che i risultati della collaborazione offerta dal Grigoli — non parliamo ovviamente di pentimento — siano il trionfo della legalità e della giustizia ed il ripristino della autorità e credibilità dello Stato.



GLI ATTI INTIMIDATORI

L'infaticabile opera sociale e di evangelizzazione del parroco di Brancaccio, il quale cercava di "ricondere all'ovile" le "pecorelle smarrite" nel sottobosco mafioso del quartiere e di dare loro la dignità di "uomini liberi", non poteva ovviamente essere ben gradita ai "potenti" della zona che fiutavano il pericolo che il loro vivaio di giovani gregari potesse essere in qualche modo distrutto.

Bisognava, allora, correre ai ripari e per farlo erano stati posti in essere atti di intimidazione, diretti ed indiretti, volti a scoraggiare nuove iniziative in favore della comunità, ed a soffocare qualsiasi tentativo di affrancazione della gente della borgata dal potere mafioso.

Ecco, allora, i primi attentati.

Il 29 maggio 1993 la Ditta Balistreri di Bagheria, appaltatrice dei lavori di restauro della Chiesa di San Gaetano, subiva un attentato incendiario: un autofurgone parcheggiato in un'area antistante l'edificio ecclesiastico veniva dato alle fiamme.

Il titolare dell'impresa, Balistreri Serafino, sottoposto ad esame, era stato molto evasivo nelle sue risposte.

Il predetto, infatti, ha dichiarato che era rimasto aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Gaetano a seguito di regolare gara d'appalto indetta dal Comune di Palermo per il prezzo di lire settecento milioni.

Non era presente al momento in cui il proprio autofurgone aveva preso fuoco; gli avevano telefonato verso le ore quindici o sedici di quel giorno informandolo dell'accaduto. Si era bruciata tutta la parte anteriore del mezzo, compresa la cabina, con un danno di almeno otto milioni.



Non sapeva spiegarsi l'accaduto, anche perché, a suo dire, non aveva mai avuto richieste estorsive.

Aveva conosciuto padre Puglisi, col quale si era diverse volte incontrato per ragioni attinenti ai lavori in corso.


Il giorno dell'incendio del mezzo, o forse l'indomani, il prete affacciandosi alla porta gli aveva detto sconvolto "anch'io ho subito" ma non aveva aggiunto altro.

Il Balistreri ha negato di essere stato interpellato da padre Puglisi su eventuali richieste di denaro a lui fatte; ha affermato di non sapere che il fatto era stato deprecato dal sacerdote durante l'omelia domenicale; ha aggiunto che nessuno gli aveva imposto l'acquisto di materiali o di manodopera; infine, ha precisato che la parrocchia non aveva né poteva avere alcuna ingerenza nei lavori aggiudicati all'impresa a seguito di regolare gara d'appalto.

Come hanno ben osservato i primi giudici, tuttavia, risulta dagli atti, invece, alla stregua delle testimonianze dei collaboratori del prete, evidentemente più coraggiosi del Balistreri, come padre Puglisi avesse rilevato e sottolineato il significato intimidatorio del danneggiamento subito dalla ditta per le opere edili eseguite nella sua chiesa e come la medesima fosse rimasta vittima di taglieggiamento cui si era alla fine piegata.

All'Ufficio di Polizia di zona, in quel periodo, come riferito dal commissario Gravana Gaetano, inoltre, erano state presentate diverse denunce per danneggiamenti dolosi, ma nessuno dei danneggiati aveva ammesso di essere stato sottoposto a taglieggiamenti.

Altre manifestazioni intimidatorie erano state poste in essere nei confronti dei tre promotori del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, Guida, Martinez, e Romano, nella notte del 29 luglio dello stesso 1993.



I danneggiati avevano riferito che sicuramente si trattava di atti diretti contro l'attività del Comitato predetto, che affiancava padre Puglisi nell'opera di risveglio sociale dell'ambiente con la creazione di strutture scolastiche e socio-sanitarie nella zona degradata di via Azolino Hazon.

Martinez Giuseppe, in particolare, ha dichiarato di avere fatto parte del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, il quale era formato da un gruppo di cittadini del quartiere di Brancaccio e, precisamente, di quella zona ricompresa tra la via Hazon, la via Biondo, la via Simoncini, la via Scaglione e la via Brancaccio, nella quale ricadevano diversi appartamenti di proprietà del Comune di Palermo con un agglomerato urbano disomogeneo, lasciato in totale stato di abbandono.

Detto Comitato era sorto per iniziativa di volenterosi che si erano fatti promotori di iniziative volte a rendere più vivibile quell'ambiente degradato, dove mancavano le opere primarie di urbanizzazione, come ad esempio, le fognature ed i liquami si riversavano per strada.

Più volte era stato richiesto l'intervento delle autorità competenti, che avevano eseguito dei lavori (solo) parziali, i quali, pertanto, non avevano per nulla risolto il problema.

Proprio per ottenere l'ultimazione dei lavori fognanti intrapresi nonché per avere le necessarie opere di bonifica della zona, infestata anche da topi, il Martinez si era mosso, coinvolgendo dapprima le persone che amministravano gli edifici in condominio, e, quindi, successivamente, anche le forze politiche del quartiere.

Era stato inoltrato anche un esposto all'Autorità Giudiziaria per il ritardato completamento dei lavori fognanti.

La soluzione di tali annosi problemi aveva spinto i volenterosi ad un maggiore impegno sociale. La zona mancava, infatti, di altri servizi essenziali, come una scuola media, ed avevano chiesto al Comune di



utilizzare i locali a piano terra di un edificio sito al numero civico 18 della via Hazon, i cui appartamenti erano stati assegnati dallo stesso Comune agli sfrattati, avanzando una petizione popolare anche per l'istituzione negli stessi locali, che erano in stato di totale abbandono, di un centro sociale e di una struttura sanitaria.

Erano state anche intraprese iniziative per la creazione di spazi verdi per i ragazzi del quartiere che giocavano in mezzo alle immondizie, per la istituzione del vigile di quartiere e per altri servizi sociali.

In questa direzione il Comitato Intercondominiale aveva cercato di coinvolgere il Consiglio di Quartiere ma con scarsi risultati.

Il Martinez, a nome della Comitato, aveva inoltrato anche una lettera al Presidente della Repubblica, nella quale poneva in evidenza l'attività che era stata svolta dal Comitato stesso con il contestuale invito al Capo dello Stato a farsi da intermediario con gli organismi locali per l'accoglimento delle loro richieste.

Era stata interessata anche la RAI per effettuare delle riprese televisive sulla Via Hazon onde pubblicizzare lo stato di degrado delle zone circostanti e, particolarmente, degli scantinati individuati come locali per l'istituzione della scuola media.

Per avere maggiore forza i componenti di detto Comitato, allora, avevano pensato di coinvolgere nella loro azione il parroco della Chiesa di San Gactano, padre Giuseppe Puglisi, il quale aveva accettato ben volentieri di sostenere la loro causa, alla quale aveva dato poi un contributo pieno ed incondizionato, partecipando anche a tutti i loro frequenti incontri.

L'entusiasmante impegno nel sociale del Martinez, quindi si era intensificato: si era interessato dei ragazzi di Brancaccio; si era fatto coinvolgere nell'istituzione di confraternite parrocchiali; era entrato a far parte di comitati per festeggiamenti religiosi per volere di padre Puglisi nel



quale avevano un punto di riferimento onde evitare infiltrazioni mafiose.

Per tale banale azione di sensibilizzazione civica, tuttavia, pagarono un prezzo altissimo, subendo, notte tempo, mentre dormivano in famiglia, il tentativo di incendio delle loro abitazioni.

Ed infatti, tra l'una e le due di notte del 29 giugno 1993, il Martinez era stato svegliato da un altro dei componenti il Comitato Intercondominiale, Giuseppe Guida, il quale lo aveva informato che ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta del suo appartamento ed a quella di Romano Mario, invitandolo a verificare se avessero fatto altrettanto nei suoi confronti.

La verifica subito effettuata alla sua porta aveva dato esito negativo: il Martinez aveva constatato, però, che era stato dato fuoco allo zerbino, sul quale era stata cosparsa della benzina, con parziale interessamento dell'infisso.

Negli altri due casi, invece, i danni erano stati ben maggiori, giacchè le fiamme nell'appartamento del Romano avevano raggiunto il corridoio a causa del liquido infiammabile che era fin lì penetrato, mentre nell'appartamento del Guida si era del tutto bruciata la porta d'ingresso.

Tutti e tre avevano richiesto il pronto intervento della Polizia, la quale aveva raccolto proprio nel pianerottolo dell'abitazione del Martinez una bottiglia di plastica, impregnata di benzina.

Di tali episodi aveva parlato padre Puglisi durante l'omelia della messa domenicale, deprecandoli ed invitando i fedeli a dimostrare la loro solidarietà ai fratelli colpiti, schierandosi apertamente con loro.

Ma già prima, nell'anno 1992, Martinez Giuseppe, durante il periodo in cui perorava attivamente presso le autorità competenti le iniziative volte a risolvere gli annosi e penosi problemi che affliggevano il quartiere di Brancaccio, aveva ricevuto delle minacce: gli era giunta voce, infatti, che



per tale sua azione avrebbe preso legnate.

Proprio per ciò il consigliere di quartiere Alfano e suo fratello Rino gli avevano affettuosamente consigliato di muoversi meno e più lentamente, perché correva seri rischi.

Nei giorni successivi l'attentato incendiario del giugno 1993, poi, durante la notte, aveva ricevuto ripetute telefonate dal contenuto allarmante allo scopo evidente di mettergli paura e terrorizzarlo.

Il Martinez ha aggiunto che per combattere la cultura mafiosa del quartiere aveva organizzato manifestazioni pubbliche, come quella intitolata "Brancaccio per la vita".

Aveva coinvolto grandi e bambini in gare sportive per ricordare le stragi Falcone e Borsellino, con l'entusiastico apporto di padre Puglisi che aveva anche finanziato l'iniziativa. In Brancaccio non si erano mai avute manifestazioni del genere ed i risultati erano stati nettamente positivi soprattutto per il coinvolgimento dei giovani, dei quali si erano accattivati stima e fiducia.

Per tali sue iniziative il Comitato si era particolarmente esposto e di ciò si era reso conto lo stesso padre Puglisi, il quale, senza esternare apertamente le sue preoccupazioni e le sue paure, aveva invitato tutti ad andare avanti con lui in testa.

Don Puglisi non gli aveva mai confidato di avere subito minacce o aggressioni, ma, dopo la manifestazione "Brancaccio per la vita", aveva notato che presentava una ferita al labbro, che il parroco ascriveva al taglio provocato dal rasoio da barba, anche se la lesione non aveva tali caratteristiche.

Il Martinez ha riferito, altresì, che una domenica, dopo la messa (l'ultima che il religioso aveva celebrato), nell'accompagnare Padre Puglisi verso l'autovettura parcheggiata nei pressi del centro di accoglienza



“Padre Nostro”, aveva notato che il veicolo aveva una gomma a terra. Successivamente, aveva appreso dal gommista che il pneumatico era stato bucato con un punteruolo.

Anche prima dell’attentato incendiario del giugno 1993, seguito nel settembre successivo dalla barbara uccisione di padre Puglisi, il Comitato Intercondominiale si era esposto con una serie di iniziative che avevano disturbato determinati settori. In particolare, erano state raccolte firme per l’istituzione di un distretto socio-sanitario nel quartiere, utilizzando come appoggio i locali della parrocchia di San Gaetano.

Era stato sollecitato il Consiglio di Quartiere a prendere posizione sulla creazione di una struttura per anziani, sull’istituzione di una biblioteca, contattando tutte le forze politiche comunali, regionali e nazionali e riuscendo a captare la loro attenzione.

Era stato richiesto persino l’autorevole intervento del Presidente della Repubblica per l’avvio a soluzione delle problematiche dibattute: la scuola, il distretto socio-sanitario, le attività ricreative, il centro sociale.

La gente della borgata aveva in parte reagito a queste iniziative, accusando i tre del Comitato di fare pubblicità negativa al quartiere.

Il Comitato si era trovato spesso volte su posizioni contrapposte a quelle del Consiglio di Quartiere.

Tutto ciò aveva creato un clima di ostilità nei confronti dei componenti di detto comitato, che era culminato negli attentati incendiari, che li avevano allarmati e disarmati.

Di ciò Martinez aveva parlato al padre Puglisi, esternandogli la preoccupazione che il Comitato stesse per esaurire il suo compito. Ma il parroco nell’occasione gli aveva detto: “Pino, il Comitato non può finire....Tu hai moglie e figli....., ma io non ho nessuno, non ho né moglie né figli e anche se mi ammazzano non mi interessa”.



In questo senso, padre Puglisi si era assunto su di sé ogni impegno, assumendosi anche il carico della manifestazione “Branaccio per la vita ‘93”, pur sotto l'apparente sponsorizzazione del Comitato Intercondominiale.


Dopo la manifestazione antimafia del luglio 1993, e precisamente nel successivo mese di agosto, in occasione di un incontro col Prefetto di Palermo, il religioso aveva lamentato che la Stampa lo avesse definito “un prete antimafia”; aveva riferito degli attentati subiti dai componenti del Comitato Intercondominiale e di un furgone bruciato appartenente alla ditta Balistreri che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S. Gaetano; aveva precisato di non avere mai ricevuto direttamente minacce o avvisi particolari, anche se il Martinez aveva avuto modo di notare che il sacerdote, nell'ultimo periodo della sua vita, “era molto preoccupato.....ed aveva lo sguardo assente, che guardava nel vuoto”.

Martinez Giuseppe, quindi, conclusivamente, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito che padre Puglisi aveva pienamente aderito all'attività del Comitato Intercondominiale, il cui unico scopo era quello di rendere quel quartiere il più possibile vivibile, ed aveva preso apertamente posizione sugli attentati incendiari di cui erano stati destinatari dapprima il Balistreri e dopo i tre componenti del Comitato predetto.

Nelle omelie delle messe della domenica aveva, infatti, parlato di detti episodi, invitando i fedeli a dimostrare la propria solidarietà nei confronti di coloro che avevano subito gli atti intimidatori.

Il Martinez ha concluso la sua deposizione affermando che, dopo la morte di padre Puglisi, non aveva subito altre minacce né altre forme di intimidazione.

In termini sostanzialmente coincidenti si è espresso GUIDA Giuseppe, nel corso del suo esame.



Egli, infatti, ha dichiarato che all'epoca dei fatti abitava nella via Azolino Hazon e faceva parte del Comitato Intercondominiale, il quale era stato formato allo scopo di rendere più vivibile l'ambiente della zona che si trovava in condizioni di assoluto degrado.

All'inizio gli unici componenti erano stati egli medesimo, Martinez, Romano e padre Puglisi; successivamente ne aveva fatto parte anche padre Gregorio Porcaro.

Don Puglisi si era a loro affiancato per dare una mano nel portare avanti le loro iniziative sociali, che avevano ad oggetto l'istituzione di una scuola media, la creazione di un centro socio-sanitario, la creazione di spazi verdi per i bambini.


Il Comitato di cui faceva parte, tra le altre attività di promozione sociale, aveva organizzato anche manifestazioni commemorative della morte di Falcone e Borsellino.

La notte del 29 giugno 1993 aveva subito un attentato incendiario, del quale erano pure rimasti vittime il Martinez e il Romano: ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta della sua abitazione cospargendola di benzina, che aveva raggiunto pure l'interno della saletta d'ingresso.

Non aveva in precedenza subito attentati né atti intimidatori di sorta.

Con gli altri componenti era stato commentato il grave episodio ed erano giunti alla conclusione che era stata palesemente una minaccia contro il loro operato.

Romano Mario, infine, ha dichiarato che anch'egli abitava nella via Azolino Hazon e aveva costituito con altri condomini un Comitato per migliorare l'ambiente, privo dei servizi essenziali, come una scuola media, un distretto socio-sanitario, un centro di assistenza sociale. Era importante, a suo dire, che in quella zona sorgessero tali strutture, giacché ivi abitavano parecchie famiglie senza alcuna cultura, che tenevano i loro figli in mezzo



alla strada e vi era una situazione generale di invivibilità.

Avendo individuato dei locali abbandonati, proprio nella via Hazon 18, che potevano essere ristrutturati e adibiti a scuola, avevano interessato le autorità competenti, in particolare, il Prefetto, ottenendo così l'istituzione di una succursale di altra scuola con due aule.

Mentre padre Puglisi era ancora in vita, in occasione dell'anniversario della morte dei giudici Falcone e Borsellino, avevano promosso una manifestazione commemorativa con gare podistiche e ciclistiche per i bambini e tale iniziativa era stata finanziata proprio dal parroco di Brancaccio.

Si era discusso con il sacerdote anche dell'intestazione di una strada del quartiere ai due giudici assassinati dalla mafia.

Non aveva mai subito intimidazioni prima del 29 giugno 1993, allorquando, verso mezzanotte, ignoti avevano appiccato il fuoco alla porta di ingresso della sua abitazione. Le fiamme si erano propagate all'interno dell'appartamento e il tempestivo intervento dei suoi familiari aveva impedito il peggio.

Dopo la morte di Padre Puglisi, che ne era l'animatore, il Comitato praticamente aveva cessato di esistere.

Ebbene il collaborante Grigoli Salvatore, nel ripercorrere la sua storia criminale – da cui emerge il suo decennale inserimento nell'apparato militare della cosca di Brancaccio, quale membro stabile con funzioni di killer nonché il suo coinvolgimento nelle esperienze criminali di maggiore risonanza di quel territorio – ha confessato, tra l'altro, anche di avere eseguito degli attentati incendiari alle porte delle abitazioni dei promotori del Comitato Intercondominiale di Via Hazon, così dicendo testualmente, nel corso del suo esame dibattimentale davanti ai giudici di prime cure: “Questa cosa, se non ricordo male, me lo comunicò Gaspare



Spatuzza.....questa cosa qui..... dovevamo bruciare tre parte di tre abitazioni nello stesso palazzo. Nello stesso complesso c'erano tre scale ed in ogni scala c'era una porta da incendiare. Una se non erro, è al decimo piano; una al settimo e una al quinto. Se non erro, c'era un certo Martinez e gli altri non li ricordo. E andammo io e lo Spatuzza, insieme anche a Vito Federico, e salimmo tutti e tre contemporaneamente le scale. Abbiamo dato tempo a colui che doveva arrivare al decimo piano di arrivare prima e abbiamo dato fuoco a queste porte e poi scendemmo tutti e tre contemporaneamente e poi andammo via..... Queste tre persone erano vicine a don Pino Puglisi”.

Le propalazioni del Grigoli, quindi, confermano la pressione svolta dagli ambienti mafiosi di Brancaccio, con atti indiscriminati e violenti, nei confronti delle persone più vicine a padre Puglisi e più attive e motivate, come lui, nel portare avanti il processo di rigenerazione morale e civile di quel quartiere.

Anche Lipari Antonino, un giovane operatore parrocchiale, ha riferito di minacce e di aggressioni subite per le strade del quartiere, nel periodo in cui frequentava Don Puglisi e la Chiesa di San Gaetano in Brancaccio, solo perché non si era adeguato ai (dis) valori mafiosi testimoniando il suo impegno cristiano.

Il predetto ha affermato che nell'anno 1993 lavorava in una autofficina meccanica dello zio, sita nella Via Archirafi di Palermo, e frequentava assiduamente la parrocchia di San Gaetano, nella quale svolgeva la sua opera di catechesi, facendo parte dell'Azione Cattolica.

Aveva instaurato un intenso rapporto con Padre Puglisi, che era anche il suo confessore spirituale, seguendone le attività sociali.

Aveva partecipato alle manifestazioni che erano state organizzate in Brancaccio in occasione delle stragi Falcone e Borsellino a sostegno delle

vittime della mafia.

Il 25 luglio del 1993, dopo un pubblico dibattito, al quale avevano partecipato anche le forze politiche, tenutosi nei locali parrocchiali, verso sera, ritornando a casa, un gruppetto di persone sedute su un muretto lo avevano indicato come colui che “doveva prendere bastonate” assieme agli altri che avevano partecipato alla manifestazione antimafia. Si trattava di soggetti che gravitavano nella zona e che erano stati presenti in chiesa durante il dibattito.

Il giorno dopo aveva subito un’aggressione da parte di due individui che lo avevano scaraventato contro un muro, mentre egli stava recandosi a comprare alcuni pezzi di ricambio.


Tali individui gli avevano intimato di non frequentare più la Chiesa e “di stare attento a quello che faceva”.

Era riuscito a sottrarsi ad un maggiore pestaggio, fuggendo.

Di tale accaduto aveva informato il suo amico Giuseppe Carini, che frequentava anch’egli la parrocchia di San Gaetano, il quale, a sua volta, ne aveva parlato al padre Puglisi: costui lo aveva tranquillizzato, dicendogli che non bisognava aver paura e che prima o poi le cose si sarebbero evolute per il meglio, facendogli presente che anch’egli aveva ricevuto delle minacce a mezzo posta o per telefono, cui non aveva dato alcun peso.

Dopo l’uccisione di padre Puglisi aveva continuato a frequentare quella parrocchia, divenendo molto amico di Don Gregorio Porcaro, e, nonostante la continua sorveglianza delle Forze dell’Ordine, le minacce non erano state risparmiate né al nuovo sacerdote né ad egli medesimo.

Aveva ricevuto, infatti, numerose telefonate anonime dal contenuto intimidatorio pervenute nei locali dell’officina dove lavorava: gli dicevano di stare attento e che sarebbe stato un uomo morto se avesse proseguito nella sua opera di catechesi nella parrocchia.



Lipari Giuseppe, come ha riferito Carini Giuseppe, altro operatore parrocchiale, un giorno, tornando verso casa a bordo del suo motorino “Bravo”, era stato affiancato da due ragazzi, anch’essi con motoveicoli, i quali avevano tentato con calci e pugni di farlo precipitare per terra. Il Lipari si era difeso roteando una busta di plastica contenente oggetti di ricambio per autovetture, riuscendo in tal modo a dileguarsi.

Una sera, in epoca successiva alla uccisione di padre Puglisi, il Lipari ha subito una più grave aggressione. Recandosi, come al solito, a posare il suo motociclo in un locale di proprietà della nonna sito nei pressi di Romagnolo, due individui, profittando del fatto che quella sera egli era solo nel garage, lo avevano afferrato per le spalle facendogli sbattere più volte la testa contro alcune lamiere. I due malviventi, che erano sopraggiunti sul posto a bordo di una BMW bianca, puntandogli contro un coltello, gli avevano detto che avrebbe fatto la fine di Don Puglisi, unitamente a padre Porcaro.

Grazie alle sue descrizioni, la stessa sera erano stati identificati i due aggressori per tali Castiglione e Catanzaro ed era stata rinvenuta l’autovettura col motore ancora caldo parcheggiata nella Via Azolino Hazon.

Il Lipari aveva subito ancora una terza aggressione, allorchè, nell’accingersi ad entrare nell’ascensore dell’edificio ove abitava, il Castiglione lo aveva afferrato, tagliandogli la magliettina con un coltello.

Le minacce e le aggressioni erano cessate dopo che si era allontanato definitivamente dalla parrocchia.

I segnali intimidatori nei confronti delle persone vicine al sacerdote e che con lui collaboravano nell’attività di impegno sociale e pastorale erano stati poi estesi direttamente a Don Giuseppe Puglisi, anche se da quest’ultimo mai esplicitamente denunciati agli organi di polizia o alla



magistratura: nelle conferenze pubbliche e nelle riunioni private, tuttavia, dallo stesso erano state riferite con serena sopportazione e cristiana aspettativa per il futuro.

Tutto ciò non lo aveva distolto dalla sua quotidiana e silenziosa attività in favore della comunità: soltanto di fronte all'azione implacabile e scellerata di una maledetta mano omicida questo prete coraggioso, profondamente impegnato sul piano etico e civile, aveva dovuto soccombere, solo e inerme.


Don Puglisi aveva capito che lo avrebbero potuto ammazzare e aveva accettato consapevolmente questo rischio.

Per il suo entusiasmante ed instancabile impegno pastorale e sociale, infatti, il buon sacerdote — definito dalla stampa, suo malgrado, “prete antimafia” — si era esposto dapprima alle rappresaglie e poi alla tremenda ed implacabile offensiva mafiosa: lui che era stato tenace ed indomito oppositore dell'opprimente ordine mafioso.

Padre Puglisi, infatti, non riconobbe il dominio della mafia; non si chinò davanti a nessuno. Si battè per la sua gente anche di fronte alle Autorità Pubbliche. Ma ciò avveniva perché dentro aveva radicato un forte spirito evangelico.

Non faceva della lotta alla mafia lo scopo del suo ministero: egli desiderava condurre la sua comunità a una vita evangelica che fosse alternativa alla mentalità e agli interessi dominanti, che non erano certamente quelli dell'uomo e della sua dignità.

La lotta alla mafia, come cultura e prassi antievangelica, nasceva dal desiderio di chiarificazione e di purificazione del senso religioso del popolo, per approdare ad una comunità di fede di uomini liberi.



CAUSALE DEL DELITTO

Il vasto e variegato materiale probatorio acquisito agli atti del processo nel corso del lungo e complesso dibattimento svoltosi avanti i primi giudici testimonia, in modo inoppugnabile, che la causale dell'uccisione del parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio va ricercata ed individuata nell'intensa ed instancabile attività di risanamento morale e civile di quella borgata, dallo stesso portata avanti con salda e tenace determinazione.

Don Pino Puglisi era un prete di trincea, che operava infaticabilmente in un tipico quartiere della periferia degradata della città di Palermo ad alto potenziale criminogeno, dove esisteva un grave arretramento culturale e mancava la coscienza civile dei diritti più elementari e dove la gente viveva ed operava sotto una cappa di dominio e di sopraffazione.

In questo contesto ambientale, padre Puglisi era diventato sostanzialmente il centro motore di molteplici iniziative pastorali, sociali ed anche economiche in favore della sua comunità ecclesiale che potessero servire al riscatto della gente onesta della borgata.

L'opera continua e profonda del prete della diocesi di Palermo ha finito per rappresentare una insidia ed una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che governava il territorio di quella periferia della città, perché costituiva un elemento di sovversione in quella situazione ambientale dove dominava l'ordine mafioso, conservatore, reazionario ed opprimente, contro cui il buon sacerdote mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.

E padre Puglisi, che non era solo religioso e contemplativo ma che si era profondamente immerso nella difficile realtà di quel quartiere, calandosi



pienamente nel sociale, non si arrendeva neppure di fronte alle minacce ed alle intimidazioni.


Don Pino Puglisi aveva scelto di schierarsi, concretamente, dalla parte dei deboli e degli emarginati; aveva preferito appoggiare, senza riserve, i progetti di riscatto provenienti dai cittadini onesti, che intendevano cambiare il volto del quartiere, desiderosi di renderlo più accettabile, accogliente e vivibile, e per questo erano malvisti, boicottati o addirittura bersaglio di atti violenti.

Il coraggioso parroco di Brancaccio era andato oltre la mera solidarietà e l'appoggio morale agli emarginati; aveva scelto di denunciare pubblicamente i soprusi ed i misfatti, scoraggiando l'appoggio offerto alla Chiesa dai potenti della zona, collusi e compromessi con gli esponenti locali del potere mafioso e con il ceto politico, facile a certi compromessi, conscio che essi non operavano per il bene del quartiere.

La sua attività di recupero del quartiere e di risanamento morale e sociale di quel territorio non era sfuggita all'occhio vigile ed attento degli esponenti del potere criminale che dominavano la zona e che evidentemente erano portatori di interessi contrapposti o confliggenti con quelli espressi dalla comunità ecclesiale che si stringeva attorno al parroco.

L'opera pastorale del prete di Brancaccio, che aveva coagulato intorno a sé un vasto movimento popolare in difesa di valori cristiani e di tolleranza, aveva inevitabilmente interferito, invero vistosamente, con l'ordine sociale imposto dalla cosca di quello scacchiere mafioso e si era fatalmente scontrato con i contrapposti interessi della mafia.

Siffatta epoca, infatti, rappresentava “una variabile eversiva intollerabile in un territorio dove il fenomeno criminale aveva profondissime radici e costituiva il serbatoio di reclutamento e di ricambio delle forze delinquenziali”, “prodotto del sistema che si rigenera in un



“humus” ambientale e culturale difficile da rimuovere”.

Conseguentemente, “si doveva bloccare il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile e di favorire un processo di avanzamento del fronte della legalità”: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l’attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio, dove, allora, indiscusso ed inviolato, dilagava il potere dei fratelli Graviano, indicati unanimemente con i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell’apparato militare della mafia, non solo dagli ex mafiosi ed ex criminali che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia ma anche da tutti gli organi inquirenti che hanno condotto indagini sulle condizioni di vita e sulle presenze mafiose in quel quartiere.

I giudici del primo grado di giudizio hanno dato ampio spazio, nella parte motiva dell’appellata sentenza, alla causale, giustamente individuata nella eliminazione, da parte dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, di un personaggio di spicco del clero locale operante nel quartiere di Brancaccio ed impegnato in prima fila proprio nella lotta ad ogni forma di prepotenza e di soprusi.

Questa Corte non può che condividere appieno il “decisum” su tale movente, risultante, tra l’altro, da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboranti e di testimoni oltre che da argomentazioni di natura logica.

Anche questa Corte, invero, ritiene che l’omicidio del parroco di Brancaccio sia maturato in un contesto mafioso, individuando la causale nel preminente interesse dei fratelli Graviano, capi clan di quel mandamento, a far tacere un esponente del clero locale impegnato da anni nel sociale, pronto a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione.

Come già detto, infatti, padre Puglisi era considerato un esponente di

punta del clero siciliano, in quanto aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso imperante nel quartiere di Brancaccio, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio, valorizzando gli spazi di aggregazione e moltiplicando le occasioni di incontro con la gente della borgata onde favorire un processo di avanzamento della legalità.

Per tale ragione i fratelli Graviano, che controllavano in maniera incontrastata quel territorio, - ed il loro luogotenente e portavoce Mangano Antonino, che dopo l'arresto dei predetti era subentrato al loro posto - avevano tutto l'interesse, manifestato in più occasioni, di mettere a tacere una persona giudicata scomoda, in quanto contestava il perseguimento dei loro sporchi scopi criminosi e nel contempo di fare ripiombare il quartiere in quella consueta atavica atmosfera di soggiogazione al potere mafioso.

La Difesa dell'imputato Graviano Giuseppe, nei motivi a sostegno del proposto appello, ha lamentato, tra l'altro, che l'impugnata sentenza aveva "del tutto ignorato matrici omicidiarie alternative a dispetto di precise emergenze" processuali.

Ha dedotto che, proprio la stessa mattina del giorno in cui venne commesso l'omicidio, Don Puglisi era presente a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, per definire la tormentata vicenda relativa all'assegnazione degli scantinati di via Azolino Hazon numero 18, curata personalmente da lui e dai componenti il Comitato Intercondominiale Martinez, Romeo e Guida, destinatari anch'essi di intimidazioni e danneggiamenti, vicenda che confliggeva con gli interessi vitali dei malavitosi del luogo che occupavano detti locali per svolgervi i loro loschi traffici.

Ha dedotto, altresì, che il giovane Lipari era stato vittima di tutta una serie di intimidazioni da parte di esponenti di tale frangia malavitosa, continuate anche dopo la scomparsa di Don Puglisi, e ciò in quanto aveva



partecipato alle ulteriori residue iniziative sempre mirate allo spossamento dei locali sopra menzionati.

Ha assunto, infine, che gli attentati subiti da Martinez, Guida e Romano postulano una lettura indipendente da quanto riferito dall'imputato collaborante Grigoli Salvatore.


Ha concluso sostenendo che "vi è un solo filo conduttore che consente di legare tutte le esperienze intimidatorie, i danneggiamenti, fino all'epilogo delittuoso in danno di Don Pino Puglisi: ed è appunto quello legato al rilevante interesse al mantenimento dei locali" di Via Azolino Hazon.

Tale doglianza, alla luce di quella che è la realtà processuale, appare del tutto priva di pregio.

Al riguardo, basti osservare che i locali a piano terra dell'edificio sito al numero civico 18 di via Hazon, dei quali il Comitato Intercondominiale e padre Puglisi avevano chiesto l'acquisizione per ristrutturarli e destinarli a scuola media, erano costituiti di soli pilastri, accessibili a tutti e lasciati in stato di completo abbandono: gli stessi, invero, erano ricettacolo di semplici ladruncoli, giovani prostitute e drogati, i quali avrebbero potuto servirsi agevolmente anche di qualsiasi altro vicino spazio per le loro losche attività.

Ma, ciò che maggiormente rileva è che l'ordine rigorosamente imposto in quel quartiere dal potere mafioso locale era tale da precludere qualsivoglia possibile autonomia, qualsiasi spunto o iniziativa a eventuali frange criminose del luogo e non, dal momento che le stesse non avrebbero mai avuto modo di esprimersi da sole in un contesto territoriale così minuziosamente ed ineluttabilmente controllato dai massimi esponenti del mandamento.

Nessun reato, dal semplice furto al più grave degli omicidi, a maggior ragione se "eccellente", sarebbe stato possibile perpetrare in quello



scacchiere mafioso senza un “placet” del supremo sodalizio criminoso territoriale, alla cui guida erano, in modo incontrastato, come già detto, proprio i fratelli Graviano; e ciò secondo regole ben precise che vigono in seno all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” e che vanno osservate in maniera rigorosa ed inderogabile.

Alla stregua delle considerazioni esposte, adunque, l’asserita causale alternativa, legata appunto alla tutela e, quindi, alla temuta lesione degli interessi di una frangia criminale autonoma ed indipendente da “Cosa Nostra”, si è rivelata non percorribile sin dalle prime fasi delle indagini e si rivela tuttora del tutto infondata alla stregua di quelli che sono gli elementi probatori tutti versati in atti.

Ecco affiorare, allora, chiaramente, nel pur variegato panorama probatorio, la vera causale dell’omicidio del coraggioso sacerdote, l’unica possibile sulla base di quelle che sono le emergenze processuali: la sua intensa ed instancabile attività tendente al risanamento morale e sociale del quartiere di Brancaccio che lo aveva portato ineluttabilmente in contrasto con il gruppo criminale emergente che dominava nella zona.

Ed invero, detta attività di risanamento morale e sociale del quartiere e di affrancazione dal potere mafioso non poteva lasciare indifferenti i maggiorenti della zona, i quali, ad un certo momento di questa sfiancante contrapposizione, decisero di eliminare il prestigioso ed ingombrante capo spirituale della zona, per disperdere i frutti della sua opera e del suo apostolato e nel contempo fare ripiombare il quartiere nella plumbea atmosfera di vassallaggio all’imperante potere mafioso.

La causale, così identificata, assume specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica di tutte le risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento di questa Corte in ordine a una ragionata certezza della responsabilità, quali mandanti, di detti



maggioranti, sicuramente e unanimemente indicati ed individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, odierni imputati appellanti.

E valga il vero!

Il collaborante Drago Giuseppe ha ricordato che Giuliano Giuseppe, detto "Folonari", uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, gli aveva riferito che don Puglisi "...era un prete che predicava contro la mafia. Quindi era una persona che dava fastidio, appunto, alla famiglia dei mafiosi di Brancaccio".


Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito la infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

E Grigoli Salvatore ha riferito "...Si diceva che lui...aveva creato un....locale dove c'erano delle suore che operavano; sostenevano che padre Puglisi aveva infiltrato dei poliziotti anche per la stessa ricerca di Giuseppe Graviano, che all'epoca era latitante. Comunque, si diceva che era un confidente della Polizia".

Romeo Pietro, ha dichiarato, poi, di avere appreso da Giuliano Francesco che già da prima era stata decretata la morte di don Puglisi perché "...lui si prendeva i bambini e per non farli cadere, diciamo, a farli diventare persone che rubano, che vanno in carcere, ...per non darli, diciamo, nelle mani alla mafia".

Ha aggiunto che l'ordine di uccidere il sacerdote - secondo quel che gli aveva comunicato il Giuliano - era stato impartito perché l'opera di evangelizzazione del religioso disturbava i piani della mafia, parlando "...male della mafia" e procedendo ad un'opera di rieducazione sociale non consona alle regole territoriali.

Calvaruso Antonio, altro collaborante, ha affermato che Leoluca Bagarella, dopo che era stata pubblicata la notizia dell'uccisione di padre




Pino Puglisi, aveva con lui commentato negativamente la vicenda, sottolineando che era un problema che riguardava i fratelli Graviano, i quali avevano sbagliato nel non prendere prima le loro contromisure consentendo al sacerdote di “diventare un personaggio”.

Secondo Bagarella, quindi, i fratelli Graviano “dovevano pensarci prima, in modo che non si sollevava tutto questo polverone che si sollevò poi effettivamente, dopo che padre Pino Puglisi era diventato un personaggio: che è abbastanza notevole contro la lotta” alla mafia.

Nel corso delle conversazioni che Calvaruso aveva scambiato con Giacalone Luigi e con Bagarella Leoluca, poi, egli aveva avuto modo di apprendere che il prete era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che “era un motivo già valido”.

Ma, in concreto, quel che aveva spinto i Graviano a commissionare il delitto sono state essenzialmente le critiche del Bagarella, il quale “...ne aveva per tutti; criticava i Graviano, nel senso che c'era questo prete nel loro territorio, che faceva questi discorsi, che faceva le manifestazioni contro la mafia, che prendeva questi bambini, cercando di dire loro “non mettetevi con i mafiosi”, e comunque operava per cercare di levare la gente dalle mani mafiose: per il Bagarella questo era uno smacco nei confronti dei Graviano, che avevano un personaggio di questo (spessore) che continuava ad adoperarsi contro la mafia, e loro praticamente lo ignoravano. Quindi i Graviano furono costretti a dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete”.


Ciaramitaro Giovanni, infine, dopo che il prete era stato ucciso, ha avuto modo di sentire le doglianze di Giuliano Francesco, il quale aveva commentato negativamente la vicenda, adducendo che la morte del sacerdote aveva provocato un certo scompiglio in seno all'organizzazione giacchè gli affari andavano male e non potevano più muoversi. Il Giuliano



aveva anche affermato che in fondo non vi erano neppure ragioni tanto valide per commettere tale omicidio, che aveva “smosso troppo le acque della zona” e che era stato commesso dal Grigoli, il quale aveva sparato per dimostrare che aveva tanto coraggio da far fuoco, “...senza alcun problema”, anche contro un sacerdote.

Il parroco di Brancaccio, quindi, per il suo impegno antimafia, era diventato un “personaggio” scomodo, uno “smacco nei confronti dei Graviano” i quali “furono pure costretti” a commissionare il delitto “per dare una risposta anche al Bagarella, che loro non si sarebbero fatti mortificare da un prete”.

Tale movente, risultante da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboranti e testimoni, oltre a costituire un ulteriore fattore di coesione e di raccordo, utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri elementi probatori su cui si fonda l'accusa, fornisce, altresì, la certezza che l'omicidio di padre Puglisi fu ideato, deciso e realizzato nell'ambito della famiglia mafiosa dei Graviano, con esclusione di piste alternative, adombrate dalla Difesa sulla base solo di mere congetture ed illazioni e non già di precise risultanze processuali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned centrally on the page.

I FRATELLI GRAVIANO**IL LORO DOMINIO NEL QUARTIERE DI BRANCACCIO**

Il quartiere di Brancaccio, all'epoca del fatti per cui è processo, era una di quelle zone della città di Palermo a più alta densità delinquenziale, "in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidate origini e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l'uso della forza militare e la violenza".

E la cosca mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano, indicati unanimemente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia.

Tutti i collaboranti che hanno offerto il loro contributo probatorio nell'ambito di questo processo, infatti, hanno concordemente affermato che in quel tempo dominavano nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Tra i vari mafiosi che, ad un certo punto del loro percorso criminale, hanno scelto di collaborare con la giustizia, Di Filippo Emanuele ha spiegato che la famiglia di Brancaccio era "stata data in mano ai fratelli Graviano.....Filippo, Giuseppe e Benedetto Graviano".

Ha aggiunto che nel quartiere di Brancaccio comandavano i fratelli Graviano: qualsiasi cosa succedesse – estorsioni, rapine, omicidi – "loro ne erano a conoscenza", se non addirittura ne erano gli autori o i mandanti.



Del resto, ha aggiunto, sintomaticamente, queste erano le regole dell'organizzazione, "...nel senso che tutto quello che succedeva, tutto quello che veniva comandato, noi dovevamo saperlo, e questa è una storia, una situazione che percorre nel tempo e non può cambiare per cui, andando avanti nel tempo ed essendo che i Graviano dopo presero il possesso di Brancaccio, la storia si tramanda, e anche loro comandano, eseguono e sono responsabili di quello che succede nella zona".

Il "comando" dei Graviano non si era neppure sminuito con la loro cattura, tant'è "...che molti detenuti, come Sacco, come Giacalone Luigi, cercavano di far pervenire messaggi ai Graviano per avere delle risposte sul come comportarsi o durante i processi dibattimentali o durante la detenzione".

Il collaborante Drago Giovanni ha riferito che Giuseppe Graviano era colui che dirigeva la famiglia mafiosa di Brancaccio, e, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli, "...Graviano Filippo (era) la mente, Giuseppe a suo pari, mentre Benedetto il braccio di forza".

Calvaruso Antonio, altro collaborante di giustizia, ha ribadito che coloro che reggevano le sorti del quartiere di Brancaccio erano Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano; tutti egualmente influenti e capi, "solo che il Giuseppe Graviano era il primo in assoluto; poi veniva Filippo e, in ultimo, Benedetto".

Anche Carra Pietro, un autotrasportatore che lavorava per una società di spedizioni nella zona industriale di Brancaccio, pur non essendo uomo d'onore e non avendo mai fatto la conoscenza dei predetti Graviano, ma essendo stato vicino alla famiglia mafiosa sin dal 1993, aveva sentito spesso parlare di loro come esponenti di massimo livello dell'organizzazione criminale da Spatuzza, da Giuliano, da Giacalone, da Cosimo Lo Nigro, da



Barranca.

Ciaramitaro Giovanni, cooptato nell'organizzazione mafiosa nell'anno 1993, non aveva personalmente conosciuto Giuseppe Graviano; aveva saputo, però, che "...era...il capo prima di Nino mangano e comandasse lui la zona di Brancaccio".

Il dottor Pennino Gioacchino, che aveva fatto parte di quell'aggregato mafioso locale, non appena ha iniziato la sua fattiva collaborazione con la giustizia, ha espressamente indicato i fratelli Graviano come capi in assoluto del mandamento di Brancaccio.

Anche Brusca Giovanni, già esponente di massimo livello dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", e, in particolare, della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, divenuto successivamente collaboratore di giustizia, riferendosi al mandamento di Brancaccio, ha ribadito: "...il punto di riferimento è Giuseppe Graviano, come capo mandamento. Però, bene o male, tutti in famiglia, nel senso di "Cosa Nostra" collaboravano".

Ha aggiunto: "il capo mandamento è Giuseppe Graviano, poi lo affiancava, perché si può dire che erano.....decidevano quasi tutto insieme, Filippo".

Ha concluso: "Parlando con Filippo era come parlare con Giuseppe; cioè, come si suol dire, erano la stessa persona".

E lo stesso Grigoli Salvatore, nel ripercorrere il suo passato di criminale, ha ricordato: "...Era già all'epoca Giuseppe Graviano il capo mandamento di Brancaccio.....Filippo era il fratello.....Erano tutti e due in sostanza a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c'era riferimento ai picciotti", individuati sicuramente nelle persone di Giuseppe e Filippo Graviano.

E' appena il caso di rilevare come le varie dichiarazioni rese nel




tempo dai collaboratori di giustizia sulle leadership della famiglia mafiosa di Brancaccio, oltre che concordanti e convergenti, sul punto, siano tutte caratterizzate da un dato comune: il riferimento costante e preciso ai fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, quali unici reggenti di fatto, in quel tempo, della famiglia stessa, ed al loro dominio assoluto ed incontrastato nella zona.

E questa asserzione, sui due fratelli Graviano e sulla loro comune appartenenza in modo organico ed altamente qualificato a “Cosa Nostra”, trova un ulteriore preciso e puntuale riscontro documentale nelle sentenze emesse, nell’ambito dei così detti maxi-processi storici, dalla Corte di Assise di Palermo, divenute irrevocabili e regolarmente acquisite al processo in esame, con le quali i predetti sono stati entrambi giudicati e condannati per il delitto di cui all’articolo 416 bis del Codice Penale, in quanto appartenenti appunto allo scacchiere mafioso di Brancaccio.

E che in epoca coeva all’uccisione di don Pino Puglisi dominassero nel quartiere di Brancaccio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, perché colpiti da provvedimenti di custodia cautelare e ricercati per una condanna loro inflitta per associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato possibile apprenderlo, oltre che dalle plurime convergenti propalazioni dei collaboranti, anche attraverso le dichiarazioni dei numerosi investigatori che, successivamente all’omicidio del parroco di Brancaccio, hanno svolto un incessante lavoro di penetrazione in quel quartiere.

Qui basta ricordare solo alcuni di detti investigatori.

Il maggiore Bossone Davide, comandante del Nucleo Operativo dei carabinieri di Palermo, che aveva svolto indagini sulla famiglia mafiosa di Brancaccio a partire dall’anno 1992 nell’ambito dell’operazione denominata “Pipistrello”, ha riferito che Dragna Giuseppe, il quale ha pagato con la vita le sue propalazioni, nel corso della sua collaborazione



fiduciaria con le Forze dell'Ordine, aveva rivelato che al vertice della famiglia di Brancaccio erano i Graviano, in particolare Giuseppe e Filippo.

I due erano stati arrestati a Milano il 27 gennaio 1994 presso il ristorante "Il Cacciatore" al termine di un reiterato pedinamento di diversi soggetti.

La cattura di questi due latitanti era stata considerata un passo strategico nel contrasto al fenomeno criminale mafioso in quell'area.

L'Ufficiale ha aggiunto, tra l'altro, che sul conto dei Graviano era emerso che gli stessi reimpiegavano i loro capitali illeciti nel settore dell'edilizia avvalendosi di diversi soggetti come prestanome.

Il capitano Minicucci Marco ha dichiarato che, nella sua qualità di comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, aveva coordinato le indagini che avevano portato alla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano a Milano il 27 gennaio 1994 nel ristorante "Il Cacciatore". Tali indagini erano state maggiormente intensificate all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, essendosi i sospetti appuntati proprio sui detti fratelli, allora entrambi latitanti, i quali controllavano a quel tempo il territorio nel quale era avvenuto il delitto.

Le susseguenti indagini avevano confermato che i due fratelli erano stati insieme anche durante la latitanza.

Il capitano Brancadoro Andrea, che dal 1992 al 1996 aveva prestato servizio presso il Nucleo Operativo dei carabinieri di Palermo ed aveva effettuato attività investigativa sul quartiere di Brancaccio e sulla famiglia mafiosa che ne controllava il territorio, ha dichiarato che dopo l'omicidio di padre Puglisi l'attività investigativa era stata incentrata sulla cattura dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi da tempo latitanti, i quali erano i maggiori indiziati del delitto.

Ha precisato che, dal contesto delle lettere sequestrate dalla Direzione



Investigativa Antimafia di Palermo nell'abitazione di Mangano Antonino nonché dagli altri elementi raccolti, era risultato chiaro che coloro i quali a quell'epoca comandavano nella zona di Brancaccio erano proprio Giuseppe e Filippo Graviano.

Ha aggiunto di non aver fatto indagini dirette sull'omicidio di padre Puglisi ma che la cattura di questi due latitanti era considerata un "passo strategico" nel contrasto al fenomeno criminale in quell'area.

Alla strega delle dichiarazioni, concordanti e pienamente attendibili, rese dai vari collaboratori di giustizia, pienamente riscontrate dagli accertamenti investigativi degli ufficiali di polizia giudiziaria, adunque, risulta provato, in maniera certa ed inconfutabile, che i maggiorenti del mandamento mafioso di Brancaccio, all'epoca dell'uccisione del coraggioso parroco della chiesa di San Gaetano, erano entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, odierni imputati .

Sulla base di tutte le numerose univoche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli inquirenti, risulta acclarato, quindi, che la cosca mafiosa di Brancaccio era, di fatto, nei primi anni novanta, saldamente ed indistintamente, nelle mani dei due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, con un ruolo paritario, senza che l'uno primeggiasse o fosse meno capace dell'altro ad attuare il dominio territoriale nel quartiere, dove indiscusso e inviolato, dilagava il loro potere, anche se formalmente si parlava di Giuseppe come capo del mandamento: i due congiunti, infatti, venivano indistintamente considerati come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e dell'apparato militare in quello scacchiere mafioso.

Come risulta, in maniera incontestabile, da tutti gli elementi di prova versati in atti, poi, i due più volte menzionati fratelli, anche durante la loro detenzione, non hanno per nulla reciso i collegamenti con l'organizzazione



criminale “Cosa Nostra”, e, in particolare, con quella articolazione locale del famigerato quartiere di Brancaccio, facente capo, dopo il loro arresto, a Mangano Antonino prima ed a Leoluca Bagarella dopo: il Mangano, infatti, è stato indicato unanimemente come il portavoce dei fratelli Graviano e, dopo la loro cattura, anche il loro successore per diretta investitura del Bagarella alla guida di quel territorio, senza che peraltro venissero recisi i collegamenti con i detti fratelli detenuti, i quali continuavano a trasmettere ordini dal carcere e ad impartire precise disposizioni relative alla gestione familiare delle azioni criminose.


Ed invero, a seguito della cattura di Bagarella Leoluca, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione del Mangano — il quale gestiva all’epoca un’agenzia di assicurazioni nel Corso dei Mille e che già allora era stato attenzionato per i suoi probabili collegamenti, poi risultati certi, col Bagarella — è stata rinvenuta una copiosa corrispondenza epistolare tra quest’ultimo e Graviano Giuseppe, nella quale si parla di attività illecite dell’organizzazione criminale del mandamento di Brancaccio.

Nella stessa, mittente e destinatario sono indicati con nomi di fantasia: Graviano Giuseppe si firma con lo pseudonimo di “Madre Natura”, Mangano con altro.

Ebbene, tale corrispondenza contiene precise indicazioni relative ad acquisto di armi, ad attività estorsive in danno di imprenditori compiute nell’interesse dell’organizzazione, a nomi o pseudonimi di soggetti inseriti o vicini all’organizzazione medesima, a lettere scambiate con i Graviano contenenti riferimenti a personaggi facenti parte di tale associazione.

Costituisce, pertanto, un puntuale ed incontrovertibile riscontro documentale alle numerose dichiarazioni dei collaboranti, secondo cui la cosca di Brancaccio era, in epoca coeva all’uccisione di padre Puglisi, ed è

tutt'ora, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano, odierni imputati, unanimente indicati quali incontrastati capi "ex equo" di quell'assetto criminale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that ends in a small hook.


IL LORO RUOLO IN SENO ALLA ORGANIZZAZIONE

Attraverso le tante prove accumulate nel corso di una lunga ed incessante istruzione dibattimentale svoltasi avanti i giudici del primo grado di giudizio, è stato acclarato, in maniera incontrovertibile, come già detto, che la posizione preminente in seno al sodalizio criminoso del famigerato quartiere di Brancaccio, all'epoca dell'uccisione del sacerdote, da liberi ma pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, odierni imputati.

Giuseppe Graviano, libero e non ancora latitante, si occupava prevalentemente di strategie ed azioni sul campo: capeggiava il "gruppo di fuoco" creato per la commissione dei più svariati reati connotati dal comune denominatore di procacciare entrate finanziarie alla famiglia e mantenere saldo il predominio nel quartiere, che, successivamente, ed in particolare dopo il suo arresto, venne capeggiato da Mangano Antonino, considerato suo "alter ego".

Flippo Graviano aveva anch'egli un ruolo preminente nell'ambito di quel sodalizio criminoso locale: era collocato non già in un "gradino inferiore", sibbene alla pari con il fratello al vertice della famiglia, anche se con mansioni più strettamente, ma non esclusivamente, inerenti alla gestione finanziaria dei crimini.

Questa ripartizione di potere criminale fra i due fratelli, tuttavia, non incideva minimamente sulla collocazione di entrambi "ex aequo" al vertice di quell'aggregato mafioso, si che tutto promana^{JA} indifferentemente da loro, senza che l'uno fosse più o meno attivo dell'altro, senza che l'uno primeggiasse o fosse meno capace dell'altro ad attuare la gestione familiare dei crimini e ad imporre il loro dominio sul territorio.



Essi, quindi, “insieme” comandavano, promuovevano e gestivano gli affari illeciti, uccidevano e facevano uccidere, ed avevano un ritorno economico della collaudata “partnership” familiare mafiosa.

Non solo non è distinto il ruolo dei due ma addirittura è giudicato paritario scorrendo tutte le numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei vari inquirenti, anche se formalmente il capo mandamento veniva indicato nella persona di Giuseppe.

Alla luce degli elementi probatori versati in atti, infatti, risulta pacificamente accertato l’inserimento, con posizione di preminenza, e paritaria, dei due fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, nell’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, indipendentemente dall’attribuzione di qualunque carica formale.

Questo primato criminale, questo loro dominio incontrastato nella zona viene così descritto dai giudici del primo grado di giudizio: “Il quartiere di Brancaccio si presentava, all’epoca dei fatti, come uno di quelli a più alta densità delinquenziale, in cui era maggiormente radicata la presenza di dinastie mafiose di consolidata origine e tradizioni ed in cui il potere sul territorio era mantenuto attraverso l’uso della forza militare e della violenza. La cosca mafiosa di Brancaccio era, nei primi anni novanta, saldamente nelle mani dei fratelli Graviano.....” Giuseppe e Filippo.

Non può condividersi, pertanto, l’affermazione fatta dagli stessi giudici in altra parte della motivazione dell’impugnata sentenza, secondo i quali Filippo va “collocato, alla pari con il fratello, al vertice della famiglia” ma “posto in un gradino inferiore quanto meno con riferimento alla strategia e all’azione sul campo”.

Ed invero, il collaborante Grigoli salvatore, profondo conoscitore di quel contesto ambientale, ove aveva operato da sempre, ha ribadito che “erano tutti e due , in sostanza, a reggerlo, anche se si parlava di Giuseppe



come capo mandamento”, tant’è che c’era continuo e costante riferimento ai “picciotti”, individuati sicuramente nelle persone di Giuseppe e Filippo Graviano.

Graviano Filippo, di contro, va collocato alla pari con il fratello al vertice del sodalizio criminale e non già in un “gradino inferiore”, neppure con riferimento alle strategie delle azioni criminose poste in essere per le esigenze della famiglia, avendo avuto anch’egli un ruolo del pari preminente in quello scacchiere mafioso.

E convergenti erano anche le volontà dei due fratelli Graviano nell’ideazione, decisione e realizzazione delle varie azioni criminose perpetrate nella zona e non, per le necessità funzionali della famiglia, in considerazione del loro ruolo paritario di vertice rivestito in seno a quell’aggregato mafioso di Brancaccio.

Il ruolo di questo fratello è tanto importante al punto che gli affiliati non sono in grado spesso di distinguere le posizioni dei due ed enunciano una sorta di comunanza indistinta di ruoli, sia in virtù del rapporto di fratellanza che lega i due, sia a causa della consapevolezza che la volontà dell’uno non possa non coincidere con quella dell’altro: “erano come la stessa persona” ha precisato sintomaticamente il collaborante Brusca Giovanni.

Comunanza indistinta di ruoli, quindi: tutto promana indifferentemente dai Graviano, sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo, odierni imputati, indiscussi dominatori del quartiere.

La volontà indistinta degli stessi diviene il cardine di ogni manifestazione esteriore degli intenti criminosi da realizzare.

Anche Graviano Filippo, quindi, all’epoca dei fatti che ci occupano, era incontrastato capo “ex equo” di quello scacchiere mafioso; e, insieme al fratello Giuseppe, che si interessava prevalentemente del settore operativo,



egli si occupava della gestione familiare dei crimini, in posizione del tutto paritaria, anche se, come detto, con mansioni più strettamente, ma non esclusivamente, inerenti all'aspetto finanziario..

Stante il loro provato inserimento, con posizioni di preminenza, nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", tra i due fratelli vi era anche un acclarato consueto accordo decisionale non solo per la gestione degli affari illeciti della famiglia ma anche per la realizzazione di tutte le azioni criminose in genere.

Unicità di intenti criminosi da realizzare, quindi.

E' da escludere, pertanto, che il ruolo di questo fratello fosse del tutto marginale, come pure sostenuto dalla Difesa nei motivi dedotti a sostegno del proposto appello.

Al contrario, come ha precisato il collaborante Drago Giovanni, profondo conoscitore del contesto ambientale e delle vicende criminali di quella famiglia, Graviano Filippo era "la mente" di quell'aggregato mafioso locale e Giuseppe "suo pari".

Pertanto, se di prevalenza di Giuseppe si vuol parlare, come fa la Difesa, questa forse era limitata esclusivamente nell'ambito della "famiglia anagrafica", ma giammai in seno alla "famiglia mafiosa".

Graviano Filippo, infatti, come il fratello Giuseppe, era incontrastato capo "ex equo" di quell'assetto criminale; e, insieme al fratello, si occupava anch'egli della gestione familiare dei crimini, in posizione del tutto paritaria.

E' da escludere, quindi, come già detto, che il ruolo di questo fratello fosse secondario e quasi notarile, come vorrebbero far credere i suoi difensori.

L'idea di una marginalità del ruolo del Graviano Filippo in seno all'organizzazione criminale, a parere della Corte, sulla scorta di quelle che



sono gli elementi probatori versati in atti, è insolubilmente errata e, quindi da disattendere.

Risulta provato, infatti, che il suo ruolo era del pari direttivo come quello di Giuseppe, svolgendo anch'egli, in seno a quell'assetto criminale, mansioni di capo oltre che di organizzazione e di direzione della "societas sceleris".

Prova evidente ne è il fatto che tutti i collaboratori di giustizia e tutti gli inquirenti parlano, senza distinzione alcuna, dei Graviano o genericamente dei "picciotti", come di coloro che erano a capo della famiglia mafiosa di Brancaccio e di una loro volontà indistinta negli intenti criminosi da realizzare.

Tutto promana, indifferentemente ed indistintamente dai "picciotti", tanto che anche il Mangano sovente usa espressioni quali: "*i picciotti hanno mandato a dire.....*", "*i picciotti dicono.....*".

Espressioni che confermano la loro indiscussa posizione di preminenza in seno alla famiglia e che sono in grado di farci individuare le loro comuni responsabilità in ordine ai singoli fatti delittuosi perpetrato nell'interesse e per le esigenze di quell'aggregato mafioso e, per quanto qui ci occupa, in ordine all'omicidio del povero padre Puglisi.

Ed invero, in quanto collocati al vertice del sodalizio criminoso del quartiere di Brancaccio, in posizione del tutto paritaria, essi soltanto, e non altri, avevano il potere supremo di impartire l'ordine di uccidere un esponente locale del clero cattolico, secondo le precise ed inderogabili regole del sistema mafioso o antistato.




I MANDANTI DELL'OMICIDIO

I FRATELLI GRAVIANO QUALI MANDANTI

Dalle emergenze processuali, siano esse costituite da provalazioni dei singoli collaboratori - primo fra tutti Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il povero sacerdote - che da attività di investigazione tradizionale, è dato affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omicidio di padre Giuseppe Puglisi rispondeva ad una concreta esigenza, dal punto di vista criminale, della famiglia mafiosa di Brancaccio, disturbata dall'opera incessante di lotta verbale e attivamente fattiva del coraggioso prete, volta ad affrancare il quartiere dallo stato di soggezione e di degrado in cui versava.

L'uccisione del parroco di Brancaccio rispondeva alla necessità di sopravvivenza della stabilità criminale di quell'aggregato mafioso locale, all'esigenza di consolidamento del sistema di potere criminale e di terrore nel quartiere, messa in forse dall'azione del prete: il controllo del territorio e la sovranità criminale sullo stesso, invero, come già detto, costituiscono il motivo ed il movente dell'efferato atto delittuoso punitivo.

Come hanno ben osservato i primi giudici nella parte motiva dell'impugnata sentenza, e come già detto, l'opera di Don Pino aveva finito per rappresentare una spina nel fianco del gruppo criminale emergente che dominava il territorio, perché costituiva un elemento di sovversione nel contesto dell'ordine mafioso, conservatore, opprimente e reazionario che era stato imposto nella zona, contro cui il prete mostrava di essere uno dei più tenaci ed indomiti oppositori.



L'interesse alla eliminazione del buon prete, quindi, coinvolgeva tutta la «famiglia», rispondendo alla necessità funzionale della stessa.

Ed invero, «ciò che doveva essere bloccato era il progetto che il parroco stava attuando di liberare le forze sane della società civile, favorendo un processo di avanzamento del fronte della legalità: detto fronte doveva essere spezzato, colpendo al cuore questo movimento, e l'attacco doveva essere condotto proprio nel cuore del quartiere di Brancaccio», onde ripristinare la forza del potere mafioso su quel territorio.

E la famiglia mafiosa di quel famigerato quartiere di periferia, all'epoca dei fatti, per cui è processo, era capeggiata saldamente dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, con braccio operativo Mangano Antonino che dirigeva sul campo l'attività del sodalizio.

E' stato acclarato, infatti, dalle tante prove accumulate nel corso di un'incessante istruzione dibattimentale, che la posizione preminente in seno a quel sodalizio criminoso, da liberi ma pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i predetti due fratelli, quali incontrastati capi «ex-equo», indipendentemente dall'attribuzione di qualunque carica formale: a Brancaccio, invero, in epoca coeva all'uccisione di don Pino Puglisi, «non si muoveva foglia senza il consenso dei fratelli Graviano.»

Su quel territorio, quindi, dilagava indiscusso e inviolato, il potere di entrambi i fratelli Graviano, indicati unanimemente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati del territorio e di parte dell'apparato militare della mafia, i quali agivano sempre insieme e di concerto tra di loro, anche se formalmente il capo mandamento veniva indicato nella persona di Giuseppe.

Sull'omicidio di padre Puglisi la fonte di conoscenza primaria è quasi esclusivamente Grigoli Salvatore, il quale si è autoaccusato di avere

personalmente ucciso il sacerdote ed ha indicato gli altri partecipanti alla esecuzione materiale del crimine (Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo) nonché la causale ed i mandanti, gli odierni imputati Giuseppe e Filippo Graviano.

Gli altri collaboratori, non avendo preso parte al delitto, non hanno potuto riferire altro che quello che nell'ambiente era trapelato in ordine al fatto delittuoso.

Causale ed autori materiali del crimine erano venuti fuori, tuttavia, prima della cattura e della collaborazione di colui che premette il grilletto della pistola silenziosa e pose fine alla vita di un uomo giusto, attraverso notizie più o meno dirette fornite dagli altri collaboranti.

Era consequenziale, quindi, secondo i criteri ben precisi che regolano il fenomeno omicidiario in «Cosa Nostra», risalire ai mandanti, nelle persone dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, genericamente indicati come «i picciotti», in quanto indiscussi dominatori del quartiere.

L'esistenza, la struttura verticistica, l'organizzazione su base territoriale (per famiglie, mandamento, e quant'altro), le principali caratteristiche dell'attività dell'organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra» e le modalità di partecipazione alla stessa, da parte dell'uomo d'onore ritualmente «combinato» o di chi abbia posto in essere condotte parimenti indicative di uno stabile vincolo associativo, sono state inconfutabilmente accertate e analiticamente approfondite in diversi processi ormai definiti e principalmente nell'ambito del processo storico così detto «maxi uno».

In questa sede, pertanto, non occorre soffermarsi più di tanto su detti argomenti, essendo sufficiente rimandare a quanto è stato affermato nella sentenza resa dalla Suprema Corte all'esito del procedimento penale sopra menzionato, ritualmente acquisita agli atti del processo (Sentenza numero



80 Registro Generale 1992).


Piuttosto, per quel che qui maggiormente interessa, va rilevato che, come pure è stato ormai acclarato, il fenomeno omicidiario in «Cosa Nostra» ha delle regole ben determinate, dei moventi ben precisi, e che la stessa struttura dell'organizzazione criminale, articolata per territorio, influenza la scelta delle vittime.

Al riguardo, il collaborante Drago Giovanni ha ribadito, nel corso del suo esame, che proprio per la struttura dell'organizzazione mafiosa «cosa nostra», per il modo in cui la stessa è articolata, questo omicidio, l'omicidio di un sacerdote, l'omicidio di così grande levatura, non può che essere avvenuto con l'assenso di coloro che erano i capi storici della famiglia di Brancaccio, cioè a dire dei fratelli Graviano Giuseppe e Graviano Filippo.

Anche Brusca Giovanni, il noto collaborante già famigerato capo della famiglia di San Giuseppe Jato, rispondendo ad una precisa domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva se avesse appreso chi erano stati i mandanti dell'uccisione di padre Puglisi, ha affermato testualmente: «.....Guardi, come mandanti per me il punto di riferimento è Giuseppe Graviano, come capo mandamento di Brancaccio, all'epoca dell'omicidio» del sacerdote.

“Poi lo affiancava, perché si può dire che decidevano quasi tutto assieme, Filippo...”. “Tra i due fratelli non c'era nessun tipo di problema...Filippo come se fosse la stessa persona di Giuseppe ...cioè, come si suol dire, erano la stessa persona”.

Questa asserzione sui due Graviano come mandanti dell'uccisione del povero prete dei diseredati si basa non solo su quelle che sono le regole ben precise di «Cosa Nostra» in ordine agli omicidi, ma risulta altresì provata, manifestamente e pacificamente, grazie ad una miriade di concordanti ed incontrovertibili emergenze processuali.



Prima fra tutte le dichiarazioni accusatorie di Grigoli Salvatore, il solo che è in grado di fornirci elementi di conoscenza diretta su chi effettivamente diede l'ordine di uccidere il religioso.

E detto collaborante, nel corso del suo primo esame dibattimentale, avvenuto all'udienza del 28 ottobre 1997 tenuta dalla Corte di Assise, a precisa domanda, ha chiarito che Nino Mangano gli disse che «i picciotti» gli «avevano parlato» che si doveva fare questo tipo di delitto, facendo, quindi, esplicito riferimento ai «picciotti», quali mandanti dell'uccisione del prete.

E il termine generico «i picciotti» sicuramente ed incontestabilmente si riferisce ai fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, odierni imputati.

Inoltre, poiché, come ha precisato lo stesso Grigoli, i due fratelli «le decisioni sicuramente le prendevano insieme», nessun ragionevole dubbio può sussistere in ordine alla effettiva e cosciente compartecipazione di entrambi al terribile mandato assassino.

Il riferimento generico ai «picciotti», sicuramente individuati nei due fratelli Giuseppe e Filippo, costantemente e unanimemente fatto dai vari collaboranti nelle loro convergenti provalazioni, è più che sufficiente ad assumere la connotazione di elemento individualizzante dei due congiunti.

Al riguardo, il Grigoli ha precisato: «Vorrei sottolineare che si intendevano ...i fratelli Graviano i picciotti». «Quando si parlava di picciotti non è che si parlava di altre persone, si parlava dei....fratelli Graviano, o i picciotti o madre natura». «...In genere Nino Mangano, dipende cosa mandavano a dire, diceva: i picciotti vogliono che facciamo questa tale cosa. I picciotti vogliono che si fa questo omicidio, e, alcune volte, ci spiegava anche il perché». «Erano tutti e due, in sostanza, a reggerlo anche se si parlava di Giuseppe come capo mandamento. Però c'era riferimento ai picciotti».




E' certo, quindi, che i «picciotti» si identificavano indiscutibilmente nei due fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, i quali stavano costantemente insieme e d'accordo reggevano le fila del mandamento di Brancaccio anche nel periodo in cui erano latitanti.

Le volontà dei due fratelli nell'ideazione, decisione ed esecuzione dell'omicidio di don Puglisi, quindi, sono state perfettamente convergenti, fino al punto di congiungersi, unificarsi e diventare all'esterno la volontà indistinta dei «picciotti».

Invero, il fatto era di tale gravità da richiedere certamente un preventivo accordo decisionale fra i due congiunti: trattandosi di un omicidio eclatante, la determinazione di uccidere non si poteva esaurire nel singolo ma richiedeva necessariamente l'assenso di entrambi i fratelli.

La scelta di uccidere un rappresentante del clero locale, divenuto ormai un «personaggio», per il suo impegno antimafia, richiedeva necessariamente un coinvolgimento della volontà di entrambi i fratelli, in quanto l'atto omicidiario, tra l'altro, avrebbe suscitato una enorme indignazione popolare ed avrebbe creato un eccessivo scalpore con evidente danno per quella articolazione locale dell'organizzazione criminale a causa dell'aspra reazione delle forze dell'ordine, così come in effetti poi è avvenuto.

Non bisogna dimenticare che la commissione di un omicidio così eclatante in quel particolare momento non fu condiviso da tutti all'interno dell'organizzazione criminale. Lo stesso Bagarella, che non si faceva scrupoli ad uccidere o fare uccidere anche per ragioni molto meno gravi di quelle che costituiscono la causale di questo, ebbe ad avanzare critiche non per l'omicidio in sé, ma per il momento tardivo in cui il crimine era stato commesso, e, cioè, quando padre Puglisi era diventato un «personaggio» e, quindi, la sua uccisione aveva creato enorme scalpore con conseguente danno per l'organizzazione.



Del resto, se, come è stato probatoriamente dimostrato, normalmente vi era una gestione familiare dei crimini, se vi era solitamente un accordo fra i due fratelli per la realizzazione delle azioni criminose che in genere venivano poste in essere nell'interesse e per i bisogni, dal punto di vista criminale, della famiglia, non si vede perché debba escludersi che un accordo vi sia stato per l'omicidio del povero prete dei diseredati.

Alla luce delle tante prove accumulate nel processo, è da disattendere, pertanto, anche sul piano logico, l'idea che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote, l'attivismo del coraggioso prete che osava insidiare addirittura la stessa sopravvivenza e la stabilità criminale dell'intera dinastia mafiosa di consolidate origini e tradizioni. Ed è errato pensare che l'un fratello non sapesse ciò che l'altro stava ordinando, così come non è esatto ipotizzare un eventuale silenzioso disaccordo del Filippo sulla soppressione dell'esponente del clero siciliano.

Dal principio, assoluto ed inderogabile, vigente nell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», secondo cui nessun omicidio può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia, specie se trattasi di «omicidio eccellente», senza il consenso del vertice della famiglia stessa; dalle precise e puntuali dichiarazioni accusatorie di Grigoli Salvatore, che indica genericamente come mandanti dell'uccisione di Padre Puglisi «i picciotti», sicuramente individuati in Giuseppe e Filippo Graviano; dall'acclarato inserimento organico, con posizioni paritarie di preminenza, dei due predetti fratelli, nell'organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra»; dalla provata gestione familiare dei crimini in generale e dal dimostrato consueto accordo tra gli stessi fratelli nella ideazione e nella realizzazione delle azioni criminose, è gioco forza affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi sia stato un accordo



decisionale tra i medesimi anche in ordine alla terribile scelta di sopprimere il povero sacerdote: un uomo giusto ma che, nell'ottica perversa del sistema mafioso costituiva un elemento di disturbo e di sovversione da eliminare.

L'assassinio punitivo di don Pino Puglisi, il buon parroco della chiesa di San Gaetano, in quanto momento di ripristino della forza mafiosa nel quartiere di Brancaccio, infatti, costituì la soluzione finale per un problema di coloro che quel territorio controllavano e sul quale dominavano in modo incontrastato.

Del resto, l'ascrivibilità del delitto che ci occupa all'organizzazione criminale «Cosa Nostra», nell'articolazione particolare di quella periferia della città, è stata definitivamente accertata nel processo a carico dei correi degli odierni imputati, Mangano Antonino, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, conclusosi con la condanna degli stessi alla pena a vita.

Non bisogna dimenticare che l'uccisione di don Pino Puglisi - prete coraggioso che si batteva per gli emarginati, che dava accoglienza alle famiglie dei detenuti e sfamava i diseredati e che stava attuando il progetto di liberare le forze sane della società civile dal potere mafioso e di portare avanti un processo di avanzamento del fronte della legalità - rispondeva alle necessità funzionali della famiglia del quartiere ed era finalizzato ad affermare e consolidare l'egemonia mafiosa del gruppo criminale emergente che dominava nel territorio e che vedeva quali capi incontrastati, nei primi anni novanta, proprio Giuseppe e Filippo Graviano, unanimemente considerati come i massimi esponenti del mandamento, con un ruolo paritario, senza che l'uno primeggiasse o fosse più o meno capace dell'altro ad attuare il dominio territoriale nella zona, dove indiscusso ed inviolato dilagava di fatto il loro potere.

E non bisogna neppure dimenticare che l'uccisione di don Pino, come



esattamente osservato dai giudici del primo grado di giudizio, si inquadrava in una strategia di livello criminale nazionale, consistente, tra l'altro, anche nell'aggressione sferrata dalla mafia alla Chiesa come Istituzione, strategia che i due Graviano ebbero a condividere pienamente, come risulta dagli accertamenti investigativi all'uopo espletati e dalle conseguenti iniziative giudiziarie.

Ebbene, se i fratelli Graviano di fatto erano i capi incontrastati della famiglia criminale di Brancaccio e se gli stessi condivisero una strategia stragista di respiro nazionale che prevedeva tra gli atti eclatanti anche l'assassinio terroristico del parroco di Brancaccio, non ha ragione di esistere il dubbio, esternato dai primi giudici nell'impugnata sentenza, che Filippo avrebbe potuto non sapere.

Consequentemente, l'affermazione della Corte di Assise, secondo cui "non può neppure escludersi che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote", alla luce di quelle che sono le precise risultanze processuali, non ha una compiuta e raziocinante ragione di esistere e va del tutto disattesa.

Del pari disattesa va la prospettazione difensiva di "un potere contrapposto" a quello dei Graviano, nel quartiere di Brancaccio, in epoca coeva all'uccisione di don Pino Puglisi; di "frange indipendenti ed autonome, di tresche e clandestinizzazioni (gruppi di fuoco autonomi) determinanti una situazione assolutamente ambigua ed indecifrabile tale da non consentire la imputabilità certa" dei Graviano medesimi.

Come già detto, infatti, la posizione preminente in seno a quel territorio, da liberi ma pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i predetti due congiunti, quali incontrastati capi di quell'assetto mafioso.

E, proprio in forza di tale potere i fratelli Graviano hanno assunto




l'iniziativa e si sono determinati a togliere la vita al coraggioso sacerdote in assoluta autonomia decisionale ed indipendenza e nel pieno rispetto del dogma della onnipotenza di «Cosa Nostra».

Anche l'altro assunto difensivo, poi, secondo cui l'assassinio di padre Puglisi "ha rappresentato la mossa giusta al momento giusto perché potessero uscire definitivamente di scena" i fratelli Graviano, "secondo un piano a tal punto ben preordinato da terzi", si basa non già su elementi probatori acquisiti agli atti del processo sibbene su mere congetture e su pure illazioni.

Pertanto, l'ipotesi adombrata dalla Difesa di "una sorta di sovrapposizione di poteri e di tradimenti", in seno al mandamento di Brancaccio, "in coincidenza temporale con la rilevata assenza dei Graviano da quel territorio", con conseguente "addirittura isolati exploit da parte di frange indipendentiste che perseguivano interessi e vendette personali", estranei agli interessi di «Cosa Nostra», non trova fondamento alcuno nelle emergenze processuali, ma anzi è in netto e palese contrasto con le risultanze medesime.

Contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa, invero, il parroco della Chiesa di San Gaetano in Brancaccio, i cui sermoni non risparmiavano veementi attacchi ad ogni forma di sopruso e di sopraffazione, rappresentava un elemento di turbamento ed un pericolo per l'ordine mafioso costituito in quel territorio. Da qui un interesse reale alla sua eliminazione da parte di coloro che l'egemonia mafiosa detenevano: si trattava, infatti, di riscattare attraverso l'omicidio una immagine di leaders calpestata.



IDEAZIONE DEL CRIMINE


Passando alla disamina della genesi organizzativa dell'omicidio e di chi questa prospettazione iniziale ebbe a promuovere, poi, va rilevato che il collaborante Giovanni Drago, dopo la strage di Capaci, commentando con Giuliano Giuseppe, detto «Folonari», durante un periodo di codetenzione, la maggiore presenza nel territorio delle forze dell'ordine, le quali, tra l'altro, eseguivano anche perquisizioni a tappeto, ha appreso dal predetto che «i mafiosi di Brancaccio» erano preoccupati perché avevano notato strani movimenti nel quartiere. Si era addirittura pensato che padre Puglisi avesse consentito l'infiltrazione nella parrocchia di agenti per conoscere più da vicino i personaggi dell'ambiente mafioso e scoprire le loro malefatte.

Onde accertare se effettivamente nell'ambiente parrocchiale vi fossero degli infiltrati della Polizia, era stato dato incarico al Dottor Nangano Salvatore, che abitava nei pressi ed era persona vicina all'organizzazione (aveva curato ed assistito gli associati e lo stesso Graviano Giuseppe durante la latitanza) di seguire gli spostamenti del sacerdote e quel che accadeva nell'ambiente parrocchiale stesso.

Ebbene, coloro che avevano dato incarico al dottor Nangano di porre sotto controllo e vigilanza don Pino Puglisi sono stati compiutamente individuati e chiaramente indicati proprio nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano nel preciso contesto di un processo e di una sentenza divenuta ormai irrevocabile.

Circostanza, questa, processualmente determinante, certamente fondamentale, in grado di fare affermare la comune volontà di entrambi i congiunti in ordine alla soppressione del reverendo padre.

Trattasi di una circostanza di fatto di grande importanza, sulla quale si è creato un giudicato formale ormai non più modificabile, grazie al



processo in rito abbreviato promosso e celebratosi separatamente nei confronti del Nangano.

E da questo giudicato risulta, appunto, che furono proprio «i fratelli Graviano» ad ordine che il medico Nangano, insospettabile favoreggiatore dei mafiosi, fosse posto «alle costole» del prete per seguirne i movimenti che furono di preparazione dell'assassinio.

La questione non è di poco conto: i due fratelli, infatti, al tempo in cui Nangano fu posto a guardia del prelado, erano entrambi latitanti.

Essi avevano un timore concreto che don Pino Puglisi albergasse, all'interno della Parrocchia o del Centro di accoglienza «Padre Nostro», agenti di polizia in missione.


La Chiesa di San Gaetano si trova nel cuore del quartiere di Brancaccio e nelle sue vicinanze ricadevano le abitazioni dei fratelli Graviano.

Il Centro di aiuto religioso «Padre Nostro» si trovava a pochi decine di metri dal domicilio anagrafico dei fratelli e, comunque, su un'arteria di quel quartiere di interesse strategico: la via Conte Federico.

Quel centro e l'attivismo antimafia del povero padre Puglisi costituivano un grosso pericolo per la loro libertà di movimento, di cui i Graviano pur godevano durante la loro latitanza, grazie all'omertà ed al terrore che regnavano nella zona.

E' appena il caso di osservare che questo sospetto di «Cosa Nostra», così come la «voce» secondo cui Padre Puglisi si comportava da «sbirro», erano assolutamente infondati: don Pino si occupava dell'infanzia abbandonata, delle madri sfrattate, dei familiari dei detenuti, delle opere di misericordia in genere, e tra esse non annoverava di certo l'attività di «sbirro» né, tanto meno, la cattura dei latitanti.

I fratelli Graviano, tuttavia, attenzionarono il prete, il quale si era



apertamente schierato contro qualsiasi attività che fosse riconducibile alla mafia, e gli posero alle costole l'insospettabile dottor Nangano, il quale svolse il mandato conferitogli diligentemente e puntualmente.

La sentenza, di cui prima è cenno, passata in giudicato, è in tal senso molto chiara e le circostanze sopra riferite sono ormai dati pacificamente acclarati ed imm modificabili del processo e della storia di «Cosa Nostra» in generale.

Sulla base di detta realtà processuale, che pure ha trovato ampia trattazione nella fase dibattimentale del primo grado di giudizio, quindi, è lecito affermare correttamente che coloro i quali hanno ideato e progettato sin dall'inizio l'uccisione di padre Puglisi sono stati proprio gli odierni imputati, Giuseppe e Filippo Graviano, e che la decisione di commettere l'omicidio era già maturata da tempo anche se la sua esecuzione avvenne solo occasionalmente in un momento alquanto propizio.

Convergenza della volontà dei due fratelli, adunque, sin all'inizio della sua progettazione, ma anche per la decisione e la realizzazione dell'efferato crimine in danno del buon sacerdote.

E' da escludere, pertanto, come già detto e giova ripetere, che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'«attività nociva» del sacerdote, così come inopinatamente ritenuto dai primi giudici, oppure che covasse un silenzioso disaccordo sulla sua soppressione.

Non va dimenticato, poi, che, in un contesto mafioso, come quello in cui è maturata l'uccisione del parroco, vigono precise regole comportamentali, che vanno osservate in maniera rigorosa, secondo cui nessun delitto, e tanto più un omicidio, può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il consenso di chi governa la famiglia stessa.



E, nel caso di specie, trattandosi di un fatto squisitamente interno alla famigerata famiglia del quartiere di Brancaccio, in relazione allo stesso non poteva e non doveva mancare la deliberazione o quanto l'autorizzazione o l'assenso del vertice di quell'aggregato mafioso locale, che, come detto, in quel periodo, era di fatto incontestabilmente rappresentato da entrambi i fratelli Graviano, odierni imputati.

Argomentare il contrario significherebbe ritenere l'inesistenza dell'organizzazione criminale «Cosa Nostra» nel quartiere di Brancaccio, e considerare la famiglia mafiosa di quest'ultimo territorio alla stregua di un gruppo di banditi, privo di struttura gerarchica, che agiva senza alcuna regola comportamentale; mentre, da tutto il compendio probatorio acquisito agli atti del processo, emerge, in maniera inconfutabile, che tale famigerata famiglia, assai più agguerrita e potente delle altre, si è sempre mossa secondo le regole tradizionali proprie del sistema mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ASSENZA DAL TERRITORIO

L'omicidio di don Pino Puglisi è avvenuto in un momento in cui i fratelli Graviano erano latitanti e risultano acquisiti agli atti dati certi di assidui e continui contatti tra i due, tanto da essere stati anche arrestati insieme a Milano il 27 gennaio 1994 presso il ristorante «Il Cacciatore» mentre si trovavano unitamente alle loro donne.

Gli accertamenti investigativi susseguenti alla cattura dei due fratelli, infatti, hanno consentito di acclarare che gli stessi erano stati presenti nel citato ristorante durante le feste natalizie del precedente anno 1993 e che erano stati assieme anche negli anni 1992 e 1993 in Verbania, precisamente ad Omegna.

E le indagini hanno confermato altresì la presenza dei due congiunti pure in Versilia, e precisamente a Forte dei Marmi.

La Difesa ha rilevato, al riguardo, che «tutti gli organi di investigazione chiamati a deporre hanno concordato sulla prolungata assenza dei fratelli Graviano, nel 1993 fino alla data del loro arresto, dal territorio siciliano, segnalandone la costante presenza nel Nord Italia in varie occasioni» e che lo stesso Brusca ha affermato espressamente di avere commentato con Bagarella il fatto che i predetti «da tempo (con riferimento al contesto temporale dell'anno 1993) non si facevano più vedere, lamentandosi che proprio a cagione di ciò gli era impossibile concertare su decisioni di certa importanza».

Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, costituisce un passaggio fondamentale e per molti versi insuperabile riguardo al coinvolgimento dei Graviano nell'uccisione del parroco di Brancaccio, richiedendo un omicidio eccellente, qual'è l'uccisione di un sacerdote che

godeva di grande considerazione, «una personale e continua presenza non solo al momento deliberativo ma anche alla più elaborata fase della promozione del crimine».

Ebbene, anche tale assunto della Difesa si appalesa del tutto privo di pregio. Lo stesso, pertanto, va disatteso.

Ed invero, l'allontanamento dei Graviano dal territorio della famiglia di loro influenza non ha reciso per nulla i rapporti con quell'aggregato mafioso né ha impedito di fatto l'esercizio incontrastato del comando e del controllo sulla zona.


Detti imputati all'epoca erano latitanti e se è vero che non vi è prova che fossero a Palermo è pur vero che non vi è neppure prova che fossero assenti da detta città il giorno dell'omicidio o poco prima.

Inoltre, bisogna ricordarlo, qui si giudicano i mandanti mafiosi di un atroce delitto, i quali, in epoca coeva all'uccisione dell'esponente del clero siciliano, erano i capi incontrastati, dell'assetto criminale operante nella periferia di Brancaccio, i soli che, secondo le precise ed inderogabili regole vigenti nel sistema mafioso, avevano il potere di ordinare e di uccidere, pur se latitanti e temporaneamente assenti da quel territorio.

Pertanto, non era necessaria la loro «personale e continua presenza» nel territorio, né nel momento deliberativo, nè tanto meno nella fase della promozione, e neppure, «a fortiori», nella fase della realizzazione del crimine, essendo sufficiente una mera commissione anche a distanza in considerazione della loro posizione preminente e di vertice.

A tale proposito va rilevato che dagli atti del processo emergono notizie certe circa la presenza di Graviano Giuseppe nel territorio siciliano durante il periodo della latitanza, tanto che lo stesso ha preso parte anche ad una riunione tenutasi in quel di Misilmeri.


Ed anche il di lui fratello Filippo sarà stato certamente a Palermo



durante la latitanza, come si desume logicamente dalla circostanza che i due di solito stavano insieme e da quanto riferito dal collaborante Grigoli Salvatore nel corso del suo esame dibattimentale avvenuto all'udienza del 28 ottobre 1997 davanti la Corte di primo grado di giudizio, e cioè che Nino Mangano gli riferì che «i picciotti» gli «avevano parlato» che si doveva fare questo tipo di delitto.

In ogni caso, che i Graviano si trovassero a Palermo o altrove in epoca coeva all'uccisione del sacerdote è circostanza di poco conto e del tutto irrilevante, essendo stati gli stessi solo i mandanti del crimine, nella loro posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», in particolare di quella articolazione locale operante nella borgata di Brancaccio.

In questo contesto, non vi è chi non veda come la scelta di uccidere il parroco di Brancaccio potesse ben prescindere da una «personale e continua presenza» dei due fratelli nel territorio siciliano, tanto più che detta scelta si inquadra in una strategia stragista di livello nazionale, consistente, tra l'altro, nell'aggressione sferrata dalla mafia anche alla Chiesa come Istituzione, strategia che, come già detto, i fratelli Graviano ebbero a condividere in pieno ed alla quale ebbero pure a partecipare.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, more complex flourish.

CONTROINDICAZIONI ALLA UCCISIONE

La Difesa ha sostenuto nei motivi di gravame che i fratelli Graviano non avrebbero potuto ordinare un omicidio così eclatante, in quanto per loro sarebbe stato del tutto controproducente, avendo gli stessi tutto l'interesse al mantenimento dello "status quo".

Si assume, al riguardo, che l'uccisione di "un sacerdote che godeva di una certa considerazione" non poteva considerarsi una "eliminazione di routine" ma doveva "ritenersi un omicidio eccellente", con la conseguente previsione che avrebbe concentrato su quel territorio l'attenzione delle forze investigative: "eliminare padre Puglisi significava soltanto sovraesporre il territorio, quel territorio ed in particolare chi lo reggeva".

Non a caso, aggiunge sempre la Difesa, la cattura dei fratelli Graviano "prende le mosse proprio dalla concentrazione di forze in quel territorio e dalla attenzione che viene loro rivolta come possibili mandanti".

Detto argomento difensivo, a parere della Corte, si appalesa del tutto incongruo e comunque tale da non scalfire neppure minimamente quello che è il pregnante quadro accusatorio nei confronti degli odierni appellanti.

Ed invero, anche le terribili stragi del 1992, in cui tragicamente hanno perso la vita i giudici Falcone e Borsellino e le persone a loro vicine o che con loro si trovavano, era prevedibile che avrebbero provocato gravi reazioni sul piano investigativo e giudiziario contro l'organizzazione criminale "Cosa Nostra", così come in effetti è avvenuto, e nonostante ciò gli autori efferati delle stesse non hanno desistito per nulla dal loro vile proposito criminoso.

Non bisogna dimenticare, poi, che il grave episodio criminoso che ci occupa non può essere esaminato prescindendo dal considerare il contesto


mafioso in cui è maturato ed è stato portato a compimento e l'ondata di violenza scatenata dall'organizzazione criminale "Cosa Nostra" a livello nazionale in cui è inserito.

Nell'anno 1992, infatti, si era assistito ad una intensa stagione di delitti, culminata con le ricordate stragi Falcone e Borsellino, nonché con altri omicidi eccellenti, quali quelli dell'onorevole Salvo Lima e del finanziere Ignazio Salvo.


E l'ondata di violenza non era destinata certo ad esaurirsi con detti delitti, poiché era stata scatenata, al contempo, una campagna terroristica da parte dei vertici di alcuni gruppi criminali mafiosi sfociata nei noti attentati del 1993 presso le città di Firenze, Roma e Milano, nella prospettiva di realizzare un clima di destabilizzazione mediante stragi e atti di terrorismo, finalizzati ad instaurare nuove relazioni esterne con settori del mondo politico, al fine di ristabilire la forza e l'impunità dell'organizzazione mafiosa.

Sempre nell'anno 1993 veniva sferrato un vile attacco ai pentiti con il gesto terribile ed eclatante del rapimento del giovane figlio del collaborante Di Matteo Mario Santo, successivamente barbaramente strangolato e disciolto nell'acido, mentre l'aggressione alla Chiesa, come Istituzione, veniva espressa con l'uccisione di Don Pino Puglisi, prete coraggioso che si batteva per gli emarginati fra i quali la mafia arruola le sue reclute, un prete il cui impegno non si era limitato alla testimonianza della fede ma si era esteso all'attuazione di progetti rivolti ad aiutare i ceti più umili, nel tentativo di avviare nel tessuto sociale sfiduciato del quartiere di Brancaccio un processo reale di rigenerazione collettiva e di riscatto dal clima di intimidazione e di violenza mafiosa.

Ebbene, la verifica giudiziale delle prove raccolte ed acquisite agli atti del processo, utilizzate per la ricostruzione della efferata vicenda



omicidiaria in esame e per l'affermazione della responsabilità degli scellerati autori della stessa, consente di affermare, con certezza, che i fratelli Graviano ebbero a condividere in pieno la così detta "strategia stragista continentale" voluta da Totò Riina e da loro espressa attraverso la distruzione di edifici sacri, di monumenti e di bellezze artistiche e culminata con l'uccisione dell'esponente di punta del clero siciliano.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

L'ORDINE DI UCCIDERE

Sull'ordine di uccidere padre Puglisi la fonte di conoscenza diretta è quasi esclusivamente Grigoli Salvatore, colui il quale premette il grilletto della pistola silenziosa e pose fine alla vita di un uomo giusto.


Solo il Grigoli è in grado di fornire elementi di conoscenza diretta su chi effettivamente diede l'ordine di uccidere, anche se, come già detto, vi è stata piena convergenza della volontà dei due fratelli nell'ideazione e nella decisione del grave e inusitato fatto di sangue.

La Corte di Assise di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni del Grigoli sulla circostanza del «comando di uccidere», che egli ha ricevuto prima di effettuare la tragica missione, fossero univocamente indicanti Graviano Giuseppe come esclusivo mandante, arrivando così a quella asserzione, tanto criticata dal Pubblico Ministero appellante, secondo cui «D'altra parte, non può neppure escludersi che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività nociva del sacerdote».

Or bene, questo Collegio Giudicante non condivide il «decisum» sopra riportato e ritiene, sulla base della precisa realtà processuale, che i primi giudici siano incorsi, al riguardo, in un grosso equivoco interpretativo.

Il «thema decidendum» del processo, infatti, è quello di approfondire e verificare l'ipotesi accusatoria di un mandato omicidiario e non già quello di una esecuzione mediata dell'atto criminoso.

Qui si giudicano i mandanti mafiosi di un atroce delitto, i quali erano, in epoca coeva all'uccisione del reverendo, incontrastati capi dell'assetto criminale locale.



Ed allora, il termine giuridico di attribuibilità dell'«ordine di uccidere» va enucleato sul piano della sostanziale convenienza ed utilità, dal punto di vista criminale, dell'omicidio e non già nei termini semplicistici della «traditio» orale di una decisione di eliminare il coraggioso prete.


E si è detto come l'uccisione di padre Puglisi rispondeva all'esigenza di sopravvivenza della stabilità criminale dell'aggregato mafioso del quartiere di Brancaccio, dove indiscusso e inviolato dilagava il potere di entrambi i fratelli Graviano, indicati unanimemente come i massimi esponenti del mandamento, controllori incontrastati di quel territorio.

Devesi rilevare, poi, che Grigoli Salvatore, come egli ha sempre dichiarato, non ricevette l'ordine di uccidere il sacerdote da alcuno dei due fratelli: il tramite, come di consueto, è stato Nino Mangano, capo del gruppo di fuoco per la latitanza di Giuseppe Graviano.

Le sue dichiarazioni, tuttavia, non vanno considerate «de relato», ma dirette, essendo il Mangano il tramite, l' "alter ego" di chi aveva il potere di iniziativa e di ordinare, tanto che il Grigoli, nel suo ruolo di killer, opera come se l'ordine gli fosse stato direttamente impartito da chi ne aveva il potere, non dubitando neppure lontanamente della provenienza della decisione.

In altri termini, il Grigoli, che conosce i ruoli di ciascuno, ed in particolar modo, quelli di vertice di entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, non si pone neppure il problema se l'ordine provenga dall'uno o dall'altro dei due fratelli, o se debba o meno eseguire l'ordine del Mangano, sicuro che esso provenga effettivamente dal vertice del sodalizio criminale e consapevole che la volontà dell'un fratello non possa non coincidere con quella dell'altro.

Allora, seguendo i vari momenti delle dichiarazioni in cui il Grigoli



spontaneamente o interrogato indica la provenienza dell'ordine di uccidere il sacerdote, si deve ragionevolmente convenire con la Pubblica Accusa che un ordine in tal senso sia stato impartito dai «picciotti», e, cioè, da entrambi i fratelli, i soli che in quello scacchiere mafioso avevano il potere di iniziativa e di ordinare, e la cui volontà indistinta era il cardine di ogni manifestazione esterna degli intenti criminosi da realizzare per le esigenze della famiglia.

Ed il tramite per l'esecuzione di detto ordine è stato, come di consueto, Nino Mangano, affidabile professionista del crimine, capo del gruppo di fuoco, coordinatore dell'apparato militare del mandamento per la latitanza di Giuseppe Graviano e stretto collaboratore esterno di quest'ultimo.

I fratelli Graviano erano entrambi latitanti nel periodo in cui fu ucciso il prete dei diseredati; insieme vennero catturati in Milano nel gennaio del 1994, e, risultano acquisiti agli atti elementi certi di continui contatti tra gli stessi durante il periodo della latitanza.

Ai due fratelli, in concorso tra loro, ad essi in concorso con il Mangano, al Mangano in concorso con lo Spatuzza, a tutti in concorso con il Grigoli, poi, sono stati ascritti centinaia di crimini e diverse stragi, alcune delle quali per finalità di eversione dell'ordine democratico, e per alcune delle quali è intervenuta pure declaratoria di condanna.

In questo contesto, è inverosimile pensare che l'uno non sapesse ciò che l'altro stava ordinando così come non è esatto ipotizzare un eventuale non assenso o un silenzioso disaccordo del Filippo sulla soppressione del povero prete.

Il vero si è che, stante la gestione familiare dei crimini, come di consueto avveniva per il mandato e la realizzazione delle azioni criminose in genere, così vi è stato un accordo decisionale fra i due anche per quanto



concerne la scelta di sopprimere il coraggioso sacerdote, che, come più volte detto, costituiva un pericolo ed un elemento di sovversione nel contesto di quell'ordine mafioso.

La Corte di Assise, nell'affermare con certezza la qualità di mandante di Graviano Giuseppe dell'omicidio di padre Puglisi, ha ritenuto che le emergenze processuali non offrirono altrettanta certezza per quanto concerne Graviano Filippo, sull'asserito rilievo che il collaborante Grigoli Salvatore, nel corso delle varie dichiarazioni, non era stato certo sulla circostanza relativa alla provenienza del comando di uccidere ricevuto prima di effettuare la tragica missione.

E' stato osservato, al riguardo, che il Grigoli, all'udienza del 7 luglio 1997, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel dibattimento del processo in esame, a parte il cattivo ricordo sulla persona che gli trasmise l'ordine, Gaspare Spatuzza o Nino Mangano, aveva dichiarato che esso proveniva da Giuseppe Graviano.

Ma già, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Palermo il 26 giugno precedente, il Grigoli si era espresso negli stessi termini: alla precisa domanda da chi provenisse l'ordine di ammazzare padre Puglisi, infatti, aveva risposto che l'ordine glielo comunicò Gaspare Spatuzza, il quale gli disse che «madre natura», come era chiamato Giuseppe Graviano, gli aveva fatto sapere che si doveva commettere l'omicidio di padre Puglisi.

Nel corso del primo esame dibattimentale, avvenuto all'udienza del 28 ottobre 1997, poi a precisa domanda, il collaborante rispose che Nino Mangano gli aveva riferito che «i picciotti» gli «avevano parlato» che si doveva fare questo tipo di delitto.

Infine, all'udienza del 28 ottobre 1998, il Grigoli ha ribadito che l'ordine di uccidere padre Puglisi proveniva da «madre natura».

Da ciò la Corte di Assise ha tratto il convincimento, non condivisibile,



di una indeterminatezza nelle parole del Grigoli sul punto, che, così come acutamente osservato dal Pubblico Ministero nei motivi dedotti a sostegno del proposto appello, è diventato quasi un giudizio di inattendibilità del più volte citato collaborante.

Or bene, a parere di questo Collegio Giudicante, il «decisum» dei primi giudici è privo di pregio alla luce delle tante prove accumulate nel corso di una lunga ed interminabile istruzione dibattimentale.

E valga il vero!

Il motivo per il quale Grigoli Salvatore, allorchè parla dell' "ordine di uccidere" impartito dai Graviano, fa riferimento talora ai «picciotti», tal'altra a Graviano Giuseppe, oppure a «madre natura», è lo stesso per cui anche altri collaboratori non sempre sono in grado di discernere fra l'uno e l'altro fratello, come prima spiegato: e, cioè, perché tutto promana indifferentemente ed indistintamente da entrambi, stante la comunanza dei loro ruoli in seno all'organizzazione criminale, si che la volontà dell'uno non possa non coincidere con quella dell'altro.

Tanto che lo stesso Mangano Antonino, luogotenente dei Graviano, diventato, dopo la cattura dei due fratelli, reggente del mandamento di Brancaccio, oltre che «alter ego» e portavoce degli stessi, sovente usa espressioni quali "...i picciotti hanno mandato a dire ...", "i picciotti dicono...".

E lo stesso Grigoli, profondo conoscitore dell'aggregato mafioso di Brancaccio, ha ulteriormente e meglio precisato che: «...alcune volte si diceva «madre natura» come talvolta si diceva « i picciotti» per fare riferimento ai Graviano.


Anche il collaborante Brusca Giovanni, già famigerato capo del mandamento di San Giuseppe Jato, nel corso del suo esame dibattimentale, ha fatto continuo e preciso riferimento ai «picciotti» per indicare i fratelli

Graviano, precisando ulteriormente: «...il capo mandamento era Graviano Giuseppe, poi lo affiancava...Filippo, perché si può dire che erano... decidevano quasi tutto assieme...». «Tra i due fratelli non c'era nessun tipo di problema...Filippo era come se fosse la stessa persona di Giuseppe...cioè, come si suol dire, erano la stessa persona».

Ed allora Grigoli - affidabile professionista del crimine, membro stabile dell'apparato mafioso del mandamento, killer spietato, sanguinario pluriomicida, abilitato ed adibito all'uso consueto delle armi, responsabile di gravissimi misfatti - non aveva bisogno di chiedere espressamente, di volta in volta, chi fosse il mandante perché il mandato non poteva provenire che da entrambi i fratelli Graviano, i soli che avevano il potere di ordinare e che agivano indistintamente ed unitariamente, al di là dell'attribuzione di qualsiasi carica formale, in posizione di parità, per gli interessi e le esigenze della famiglia e la cui volontà era pienamente condivisa e mediata dal Mangano Antonino.

Quest'ultimo, soprannominato «u Signuri», esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, è stato sostanzialmente il capo di un feroce «gruppo di fuoco», che aveva a disposizione una serie di personaggi killer, tra i quali vi era, in epoca coeva all'uccisione del sacerdote, anche Grigoli Salvatore; egli, dopo l'arresto dei Graviano, era diventato reggente della famiglia e del mandamento.

E, per quel che riguarda l'eliminazione di padre Puglisi, coraggioso esponente del clero locale, il Grigoli ha rappresentato la stratificazione del potere mafioso attraverso cui la decisione dei fratelli Graviano di uccidere il prete venne portata a compimento, tramite l'intervento del Mangano, quale intermediario, che si incaricò dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva, composta, oltre che da lui stesso, da Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo.



D'altra parte, come pure osservato dal Procuratore Generale nei motivi dedotti a sostegno del proposto gravame, non può neppure escludersi concettualmente in Giuseppe Graviano la funzione di «nuncius» di una volontà collegiale dei due fratelli, imposta dal ruolo di capi della famiglia mafiosa del quartiere di Brancaccio di entrambi e dall'eccezionale importanza del delitto: tanto più in quanto era il Giuseppe ad avere più stretti rapporti e ad intrattenere diretti contatti con il Mangano, suo luogotenente sul campo.

Conseguentemente, alla luce delle risultanze sopra esposte, nessuna indeterminazione, nessuna divergenza o discrasia va ravvisata nel racconto del Grigoli con riferimento alle persone che hanno emanato l'ordine di uccidere il parroco.

Anche le censure mosse dalla Difesa riguardanti la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni del Grigoli in merito alla persona che gli aveva trasmesso l'ordine dei Graviano di uccidere il prete, Spatuzza Gaspare o Nino Mangano, non sono tali da incrinare il saldo quadro accusatorio. Le stesse, invero, si appalesano prive di pregio, e, quindi, vanno disattese.

E' stato rilevato, al riguardo, che il Grigoli aveva reso sul punto tre contrastanti dichiarazioni, riferendo in un primo momento di aver ricevuto l'incarico di uccidere dallo Spatuzza e precisando successivamente che l'ordine era venuto direttamente dai Graviano tramite il Mangano. Da tali dichiarazioni dovrebbe desumersi, secondo la Difesa, in modo evidente, l'assenza di coerenza e costanza nel racconto del Grigoli.

Or bene, a parere della Corte, nessun contrasto evidente si ravvisa tra le varie dichiarazioni rese dal collaborante relativamente alla persona che gli trasmise l'ordine di uccidere il rappresentante del clero locale, trattandosi all'evidenza di un cattivo ricordo dello stesso sul punto nel

momento in cui ha offerto le prime notizie.

Tale imprecisione, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza sull'impianto accusatorio né può «essere ricondotta alla falsità del costruito narrativo», come addirittura sostenuto pure dalla Difesa inopinatamente.


Infatti, le ulteriori precisazioni fornite in dibattimento dal Grigoli, il quale «focalizzando l'episodio», ha successivamente individuato detta persona, senza dubbio alcuno, nel Mangano Antonino, trovano puntuale e preciso riscontro nella accertata posizione di comando del Mangano stesso nell'ambito del mandamento di Brancaccio, tanto da rendere logica la deduzione che fu proprio il predetto a trasmettere l'ordine dei Graviano di uccidere il prete.

Quanto al Mangano, indicato come tramite del comando di uccidere, poi, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni del Calvaruso e di Di Filippo Pasquale, i quali, oltre a ribadire il suo ruolo di coordinatore del «gruppo di fuoco», hanno evidenziato la sua posizione di preminenza nell'ambito della organizzazione criminale «Cosa Nostra», tanto da succedere ai fratelli Graviano dopo il loro arresto.

Ulteriore conferma del coinvolgimento del Mangano nell'omicidio del povero sacerdote proviene dalle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro e Romeo, i quali hanno riferito in particolare del ruolo preminente del Mangano nell'associazione come capo del «gruppo di fuoco» di quell'assetto locale.

Data la rilevante posizione del Mangano nell'ambito della organizzazione criminale operante nel territorio di Brancaccio, è logico desumere, anche sul piano logico, la sua piena partecipazione all'omicidio del sacerdote sia in termini di assenso sia in termini di tramite del comando di uccidere.

Conseguentemente, la tesi difensiva, secondo cui «tutto quello che



riferisce Grigoli al riguardo, è roba riciclata ed appresa a mezzo stampa nell'economia di un processo che lo riguarda direttamente», è priva di fondamento e si basa solo su mere congetture e su pure illazioni.

Non va dimenticato, infatti, che, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, Mangano Antonino è stato riconosciuto responsabile dell'uccisione di don Pino Puglisi proprio perché condividendo detta scelta omicidiaria ha trasmesso il «comando di uccidere» dei Graviano agli esecutori materiali, primo fra tutti Grigoli Salvatore, colui che personalmente ha premuto il grilletto della pistola che ha stroncato la vita di un uomo giusto.



LA RELIGIOSITA' DEI DUE FRATELLI

La Difesa, nei motivi a sostegno del proposto appello, ha dedotto, tra l'altro, che i giudici di prime cure avevano del tutto ignorato un dato comportamentale dei fratelli Graviano, di particolare pregnanza, e cioè che gli stessi, come già riferito da un cameriere del ristorante "Il Cacciatore" di Milano al Capitano dei Carabinieri Brancadoro, "facevano il segno della croce mettendosi a tavola".

Dunque, secondo la difesa, "un significativo genuino profilo di religiosità", questo, "oggetto di ripetuta attenzione in circostanze sicuramente non sospette".

"Significativo", dal momento che si tratterebbe di "manifestazioni di cristianità assolutamente estranee alla esperienza della maggior parte dei praticanti, a maggior ragione ove si consideri che tali manifestazioni di fede sarebbero intervenute in locali pubblici, in presenza di ben altre attenzioni, sollecitazioni e, perché no, di quei ricorrenti condizionamenti che fanno capo al così detto rispetto umano".

"Una così manifesta, spontanea sensibilità", sempre secondo quanto sostenuto dalla Difesa, "non appare in alcun modo conciliabile con la truce aggressione di un messaggero di Cristo".

Ebbene, a parere della Corte, l'asserito profilo di religiosità, pubblicamente esternato dai fratelli Graviano ed oggetto di attenzione da parte di taluni soggetti, non può considerarsi una spontanea e genuina manifestazione di cristianità.

Ed invero, anche a prescindere dal fondato sospetto che un tale comportamento possa essere stato preordinato per "future significazioni defensionali", e, quindi, essere falso e strumentale, è inverosimile



immaginare che lo stesso, in quanto posto in essere da due soggetti mafiosi come i fratelli Graviano, appartenenti ad una temibile famigerata organizzazione criminale, già condannati per innumerevoli gravissimi delitti di mafia, sia manifestazione spontanea e sincera di fede cristiana.

E' difficile credere che due persone che hanno ammazzato o comandato di ammazzare per conquistare potere e denaro siano talmente presi dal rispetto umano e così carichi di senso cristiano da rivolgersi anche in pubblico e sinceramente a Dio come fonte di verità per ringraziarlo e lasciarsi guidare da Lui.

Il vero si è che bisogna riconoscere che qualcosa di ambiguo c'è in questa presunta religiosità dei mafiosi.

E l'ambiguità diventa contraddizione ove si esaminano attentamente alcune manifestazioni religiose dei mafiosi stessi.


Bisogna ammettere, allora, che l'Essere Supremo in cui i veri cristiani credono non sia lo stesso di quello in cui crede un mafioso: se le parole e certi atteggiamenti esteriori sono simili, infatti, diversi sono i contenuti della fede e le scelte esistenziali.

Si è molto discusso ultimamente sulla così detta religiosità dei mafiosi, specie a seguito della cattura di noti esponenti di spicco dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Che molti di questi ultimi abbiano una religiosità è indubbio, perché una religiosità mafiosa si coglie da tanti segnali: bisogna chiedersi, però, che tipo di religiosità sia e che tipo di rapporto abbia con quella cristiana.

Or bene, quella dei mafiosi non è e non può essere una religiosità cristiana, sibbene una religiosità senza Dio.

E' una religiosità senza Vangelo, perché il Vangelo di Gesù è quello delle beatificazioni, è il Vangelo che proclama beati i poveri, i non violenti, i costruttori di pace, i perseguitati, coloro che cercano la giustizia e sono



capaci di misericordia, coloro che sono pronti a sacrificarsi per difendere la dignità degli uomini, come il buon povero Padre Puglisi, il cui martirio è il prezzo della fedeltà a Cristo in ogni tempo.

Secondo il Vangelo non si uccide, tanto meno un “messaggero” di Cristo: Gesù ha fatto del bene a tutti ed è morto ammazzato sulla croce come supremo atto di amore verso l’umanità intera.

Che cosa c’è, allora, della fede cristiana in questa asserita religiosità dei mafiosi? Nulla!

Se guardiamo alle innumerevoli e sanguinarie azioni delittuose dei mafiosi, infatti, nella loro religiosità di cristianesimo non c’è proprio nulla.

Un vero cristiano, quando sbaglia sa di commettere peccato e chiede perdono a Dio.

Non pare che in questa religiosità mafiosa ci sia il senso del peccato e quindi il bisogno di conversione.

Solo in rarissimi casi di vero pentitismo, è riemerso nell’ex mafioso un senso più autentico di religiosità, forse legato al ritorno della religiosità di quando era fanciullo, ed è affiorata l’anima cristiana unitamente ai valori etici del giusto e dell’onesto.

In realtà, i simboli e certi atteggiamenti esteriori dei mafiosi sono mutuati dalla religione cristiana: vi è, tuttavia, un profondo abisso tra l’invocazione religiosa che fanno questi soggetti, consolatoria ed autogiustificante, e la coerenza evangelica della loro esistenza e del loro quotidiano agire.

Il comportamento individuale e sociale dei mafiosi non ha nulla a che fare con la morale evangelica, perché non è conseguenza di un rapporto con Dio, e, quindi, genuino profilo di cristianità siamo, invece, come è stato acutamente osservato, all’interno di una “visione magica” che tende ad usare la religione per la realizzazione dei propri progetti illeciti, piuttosto


che per mettersi alla sequela di Gesù Cristo, che tutto vede e tutto ascolta, e lasciarsi guidare da Lui.

Si tratta, quindi, di una religiosità alquanto ambigua, certamente distorta, comunque vuota di contenuti; di una “religiosità senza Dio”, di un “ateismo religioso”, come pure è stato detto. Come tale, del tutto estraneo al vero cristianesimo e, conseguentemente, ben compatibile “con la truce aggressione in danno di un messaggero di Cristo”.

In quest’ottica, l’assunto difensivo appare del tutto privo di pregio: non rimane che la speranza e l’augurio che questi soggetti abbandonino le opere peccaminose e nefaste dell’organizzazione criminale, che tanti lutti e tanto terrore hanno seminato e che hanno distrutto le loro stesse famiglie oltre che notevolmente turbato la serena convivenza civile e sociale nella nostra terra di Sicilia.

Che si ricordino di Padre Pino Puglisi, non solo per la sua morte crudele per mano della mafia ma soprattutto per la profondità e la ricchezza del cammino interiore di fede che a quella morte lo ha condotto.

Che guardino a questo martire per la giustizia, per la carità, per la fedeltà al suo ministero, come vero modello di cristiano, per lasciarsi contestare e contagiare dalla sua vita e dalla sua morte e per riporre fedeltà al Vangelo e ai Poveri senza compromessi ed ambiguità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, less distinct signature.

ESECUZIONE DEL DELITTO

La disamina attenta e critica di tutte le emergenze probatorie del procedimento penale che ci occupa, consente di affermare che il collaborante Grigoli Salvatore, con le sue dichiarazioni, ha ricostruito puntualmente ed analiticamente la fase esecutiva dell'uccisione di padre Puglisi, della cui concreta attuazione egli ha parlato per conoscenza diretta e coinvolgimento personale, con funzioni operative dirette, riferendo circostanze inedite e particolari conoscibili solo da chi effettivamente avesse partecipato alla commissione del grave fatto di sangue.

La situazione dei luoghi e lo svolgimento della dinamica del grave fatto delittuoso sono stati descritti con dovizia di particolari dal Grigoli, il quale, nel distinguere tra committenti ed esecutori, primo fra tutti egli stesso, ha riferito anche sull'identità dei partecipi materiali all'omicidio, sull'azione materiale degli autori, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate, nonché su tutte le altre modalità di esecuzione dell'orrendo crimine.

Al riguardo, appare opportuno riportare anche qui testualmente le notizie afferenti la vicenda omicidiaria in esame, così come riferite dal predetto collaborante nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 7 luglio 1997 davanti la Corte di Assise di primo grado, nella parte concernente l'esecuzione del delitto.

Il Grigoli ha così riferito: "Io vorrei collaborare...con la giustizia, quindi definendomi collaboratore".

"Però, per quanto riguarda questo processo, vorrei definirmi io più che altro un pentito, perché mi sono pentito realmente di aver commesso questo omicidio".


"I fatti che io conosco,....sono quelli che un giorno....non ricordo se



fu lo Spatuzza o Nino Mangano, che un giorno mi disse che dovevamo commettere questo omicidio facevo.”

“Quindi una sera.....cercammo di vedere i movimenti, gli spostamenti del padre e lo incontrammo a Brancaccio, in un telefono pubblico. Non mi ricordo se già ero armato o dopo averlo visto....ci recammo ad armarci, anche se poi l'unico a essere armato ero io e lo attendemmo nei pressi di casa. Così fu, eravamo io, lo Spatuzza, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo. Eravamo comunque....non avevamo nè macchine rubate, né motociclette, né niente di tutto questo, eravamo con le macchine...una era di disponibilità del Giacalone, un BMW, e una Renault 5 di proprietà del Cosimo Lo Nigro. Scese Spatuzza dalla macchina del Lo Nigro, perché Spatuzza era con Lo Nigro ed io ero con Giacalone. Il primo ad arrivare fu lo Spatuzza, ricordo che il padre si stava accingendo ad aprire il portone di casa,...lo Spatuzza si ci affiancò, perché il padre aveva un borsello, gli mise la mano nel borsello e gli disse: padre, questa è una rapina. Allorché il padre neanche si era accorto di me....e il padre, fu una cosa questa qui che non posso dimenticare, perché ogni volta che penso a questo episodio mi viene in mente questa visione del padre che sorrise, non capii se fu un sorriso ironico o sorrise...sorrise e gli disse allo Spatuzza “me l'aspettavo”. Allorché io gli sparai un colpo alla nuca e il padre morì sul colpo senza neanche accorgersene di essere stato ucciso”

“Dopo di ciò chiaramente il borsello fu portato via dallo Spatuzza...dopo di ciò ci recammo in uno stabilimento della zona industriale cosiddetto Valtras, uno stabilimento di export-import....una specie di spedizionieri erano e lì fu controllato il borsello. Ricordo bene che c'era una patente, lo ricordo bene perché lo Spatuzza aveva la mania, perché lui all'epoca era già latitante, di togliere le marche da bollo che potevano servire per eventuali documenti falsi e tutti i documenti e tolse le



marche da bollo”

“Tra le altre cose ricordo che c’era una lettera... non ricordo se era stata inviata al padre o...c’era una busta con un foglio, una lettera di una persona che gli aveva scritto che, se non ricordo male, gli facesse gli auguri non so di cosa, all’incirca trecento mila lire e poi altri pezzettini di carta..”

“Il borsello fu portato via, perché si voleva far credere che l’omicidio...cioè l’omicidio dovevano pensare gli inquirenti che era stato fatto da qualche tossicodipendente o da qualche rapinatore, ecco perché fu utilizzata la 7 e 65, non è un’arma consueta agli omicidi di mafia”.

Vi è da dire che la descrizione svolta dal Grigoli in ordine alla serrante sequenze dell’omicidio di padre Puglisi dimostra che, nel caso concreto, si trattò di una esecuzione elementare, quasi artigianale, di facile e fortunata realizzazione, in condizioni di assoluto favore: invero, quel prete di periferia, tanto impegnato e motivato nel processo di rigenerazione morale e civile del quartiere, circolava inerme e senza accompagnatori in ore serali e per le vie poco frequentate del quartiere stesso.

Circostanze, queste, che hanno agevolato massimamente il compimento dell’impresa criminosa, la cui decisione, però era maturata da tempo.

Il commando, composto dallo stesso Grigoli, da Spatuzza Gaspare, da Giacalone Luigi e da Lo Nigro Cosimo, dopo di aver ricevuto dai fratelli Graviano, tramite il loro luogotenente Mangano Antonino, l’ordine di uccidere il sacerdote, predispose i controlli dando la caccia al prete.

Questi, la sera del 15 settembre 1993, intorno alle ore 20 e 40, venne occasionalmente avvistato davanti la cabina telefonica di quel quartiere.

Il gruppo organizzò nella immediatezza l’omicidio già deciso in precedenza, munendosi dell’arma, una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore per non suscitare clamore, ed, a bordo di due autovetture, una nella disponibilità del Giacalone, l’altra di proprietà del Lo Nigro, si mosse

alla ricerca della vittima la quale poco dopo venne intercettata mentre ritornava nella propria abitazione e subito attinta alla nuca da un colpo sparato a distanza ravvicinata.


Dopo la fulminea azione di fuoco, il gruppo trovò riparo presso il deposito di export-import della Valtras onde rovistare nelle carte del borsello sottratto al prete, indi sciamò in fuga per le strade del quartiere.

Il collaborante Grigoli Salvatore, quindi, ha espressamente ammesso di essere stato egli stesso l'esecutore materiale dell'omicidio di padre Puglisi, indicando puntualmente anche causale, mandanti e complici, e riferendo sull'azione dei partecipi al fatto di sangue, sull'arma adoperata, sulle autovetture usate e su tutte le altre modalità di esecuzione del crimine, con dovizia di particolari.

Al riguardo, va rilevato, per completezza di esposizione, che il Mangano, Lo Spatuzza, Il Giacalone e il Lo Nigro sono stati giudicati separatamente e, con sentenza divenuta ormai irrevocabile, ritenuti colpevoli tutti e quattro di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione in danno di Puglisi Giuseppe e dei delitti connessi relativi alle armi.

Alla luce delle emergenze processuali sopra esposte, quindi, appare del tutto infondato quanto sostenuto dalla difesa di Graviano Giuseppe, secondo cui, "riguardo alla dinamica dell'omicidio Grigoli riferisce sulla base di un patrimonio di conoscenza ormai disvelato in ogni possibile risvolto a seguito di una esperienza processuale seguita con scrupolosa attenzione dagli organi di stampa".

E' da escludere, infatti, ogni interferenza sul narrato di pregresse cognizioni tali da realizzare una "contaminatio" ed una rappresentazione per mera adesione, stante che il Grigoli ha disvelato circostanze inedite e particolari conoscibili solo da chi avesse personalmente partecipato alla esecuzione del terribile crimine.



Or bene, questa Corte condivide appieno il giudizio espresso dai giudici del primo grado del giudizio, i quali, con l'impugnata sentenza, hanno ritenuto che le rivelazioni del collaborante Grigoli Salvatore, coimputato chiamante in (cor)reità, fossero da ritenere pienamente attendibili, sia sotto il profilo intrinseco, per la coerenza e la costanza del racconto, sia sotto il profilo estrinseco, in quanto hanno trovato riscontro e conferma in numerosi elementi esterni, quali le modalità del fatto, gli accertamenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni convergenti degli altri numerosi collaboranti prima menzionati.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that curves to the left.

CONCLUSIONI**ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO**

Gli elementi probatori acquisiti nel corso di una lunga ed accurata istruzione dibattimentale, siano essi costituiti da attività di investigazione tradizionale che da convergenti, molteplici e significative provalazioni dei singoli collaboratori, consentono di confermare il giudizio relativo alla penale responsabilità dei tre imputati in ordine al reato associativo nelle forme e con le aggravanti di cui alla impugnata sentenza.

Non vi è dubbio alcuno, infatti, che, come già detto, entrambi i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, fossero, tradizionalmente e stabilmente inseriti nell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», ed in particolare in quella articolazione locale operante nel famigerato quartiere di Brancaccio, con posizione preminente di organizzazione e di direzione di quell'assetto mafioso.

Dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, che hanno trovato pieno riscontro negli accertamenti investigativi, poi, risulta acclarata l'esistenza, in seno a detta organizzazione mafiosa, di una formazione militare costituita da un gruppo di uomini ferocissimi, con a disposizione armi potentissime, pronti a commettere qualsiasi tipo di crimine, e con una sede come base operativa per torture, scomparse ed assassini, la così detta «camera della morte».

Ebbene, i fratelli Graviano, in quanto dominatori incontrastati del quartiere, si avvalevano della forza di intimidazione insita nel vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere i più svariati reati connotati dal comune denominatore di



procacciare entrate finanziarie e mantenere saldo il predominio nel quartiere; per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in genere; per realizzare profitti ingiusti; per impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e per procurare voti a determinate persone in occasione di consultazioni elettorali.

Le molteplici attività delinquenziali svolte anche con uso delle armi nell'interesse del sodalizio dai membri e dagli affiliati, pur sotto la direzione ed il controllo dei sopra menzionati due congiunti, ampiamente e con dovizia di particolari descritte dai collaboratori di giustizia, danno contezza dei metodi propri di «Cosa Nostra», secondo la descrizione del reato associativo di stampo mafioso operata dall'articolo 416 bis del Codice Penale, usati dalla famiglia mafiosa di Brancaccio, disturbata dall'opera incessante di lotta verbale e attivamente fattiva di padre Puglisi, volta ad affrancare quel quartiere dallo stato di soggezione e di degrado.

In altra parte della presente sentenza è stata ricostruita la figura specifica dei due congiunti, specie con riguardo al loro paritario ruolo direttivo ed organizzativo all'interno della compagine mafiosa in cui sono stati inseriti, a prescindere dall'attribuzione di qualsiasi qualifica o carica formale di capo-mandamento o capo-famiglia.

Entrambi i fratelli, infatti, sono stati univocamente indicati, quali dominatori incontrastati dell'aggregato criminale di Brancaccio, non soltanto da parte di tutti i collaboranti ascoltati ma anche da parte degli investigatori che hanno condotto in quello scacchiere mafioso accurate ed approfondite indagini all'indomani dell'uccisione di don Pino Puglisi.

Giuseppe Graviano, libero e non ancora latitante, capeggiava il «gruppo di fuoco», composto da ferocissimi killer e creato per la commissione dei più svariati reati finalizzati a procacciare entrate



finanziarie e mantenere saldo il predominio nel quartiere.

Filippo Graviano aveva anch'egli un ruolo preminente nel sodalizio mafioso, pur svolgendo prevalentemente, ma non esclusivamente, mansioni più strettamente inerenti alla gestione finanziaria delle varie attività delinquenziali della famiglia.

Il suo ruolo dirigenziale è tanto importante al punto che gli affiliati non sono in grado di distinguere la posizione dell'uno e dell'altro ed enunciano una sorta di comunanza indistinta di ruoli, sia in virtù del rapporto di fratellanza che lega i due, sia soprattutto a causa della consapevolezza che la volontà dell'uno possa non coincidere con quella dell'altro.

Per cui, è la volontà indistinta dei «picciotti» che ogni volta viene manifestata esteriormente per la realizzazione degli intenti criminosi dei due fratelli.

Da tutti gli elementi di prova versati in atti, poi, risulta, in maniera incontrovertibile, che i due congiunti più volte sopra menzionati, pur durante la loro detenzione e pur sottoposti al regime carcerario di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario, non hanno per nulla reciso i collegamenti con l'organizzazione criminale «Cosa Nostra», e, in particolare, con quella articolazione locale operante nel quartiere di Brancaccio da loro reso famigerato.

Anche dopo la loro cattura, infatti, i due fratelli continuavano a trasmettere ordini dal carcere e ad impartire precise disposizioni relative alla gestione familiare delle azioni criminose, che venivano puntualmente eseguiti dal loro «alter ego» e luogotenente sul campo Mangano Antonino.

Ed invero, come già detto in altra parte della sentenza, a seguito della cattura di Bagarella Leoluca, è stata rinvenuta nell'abitazione del Mangano una copiosa corrispondenza epistolare tra quest'ultimo e Graviano



Giuseppe, nella quale si parla, tra l'altro, di attività illecite compiute nell'interesse e per le esigenze dell'organizzazione criminale del mandamento di Brancaccio, con espliciti riferimenti anche a nomi e pseudonimi di soggetti inseriti o vicini alla organizzazione medesima.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, adunque, l'assunto difensivo, sostenuto nei motivi dedotti a sostegno del proposto gravame, secondo cui Graviano Filippo, relativamente al reato associativo, dovrebbe essere «mandato esente da responsabilità», quanto meno in ordine alle circostanze aggravanti contestatagli al riguardo, va disatteso perché del tutto privo di fondamento logico giuridico.

L'appello concernente il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, pertanto, va disatteso e l'impugnata sentenza confermata sul punto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'G' followed by a vertical line and a small flourish at the top.

VIOLENZA PRIVATA

Del pari confermata va la sentenza emessa dalla Corte di Assise di primo grado in ordine alla ritenuta responsabilità di Graviano Giuseppe per il delitto di violenza privata aggravata, mentre nei confronti di Filippo Graviano va affermata la pena responsabilità anche relativamente a detto delitto.

Ed invero, tra le molteplici gravissime attività delinquenziali poste in essere dagli affiliati alla cosca mafiosa capeggiata incontrastatamente dai due congiunti sopra menzionati, sempre sotto la direzione ed il controllo degli stessi, bisogna pur annoverare le violenze e le minacce, esercitate anche attraverso l'uso di attentati incendiari, per costringere i componenti del Comitato Intercondominiale di Via Azolino Hazon, nelle persone di Martinez Giuseppe, Guida Giuseppe e Romano Mario, a desistere dalla loro attività di impegno politico e sociale, portata avanti instancabilmente con l'aiuto, non soltanto spirituale ma anche economico, del povero parroco della chiesa di San Gaetano.

Anche tali attentati, infatti, secondo quanto riferito soprattutto dal Grigoli, rientravano nella strategia volta a scoraggiare padre Puglisi ed i suoi più stretti collaboratori dall'intraprendere iniziative ritenute pregiudizievoli per la famiglia di Brancaccio secondo la perversa logica mafiosa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical stroke and a small loop at the top.

L'OMICIDIO DI PADRE PUGLISI

Per quanto concerne il delitto di omicidio in danno del povero padre Puglisi ed il connesso reato in armi, l'impugnata sentenza va parzialmente riformata nella parte concernente l'assoluzione da detti reati dell'imputato Graviano Filippo, ferma restando la penale responsabilità al riguardo affermata dai giudici del primo grado di giudizio sia nei confronti del Graviano Giuseppe che nei riguardi di Grigoli Salvatore.

Ed invero, come già ampiamente detto prima, da una attenta ed accurata disamina di tutte le emergenze processuali, siano esse costituite da provalazioni dei singoli collaboratori - primo fra tutti Grigoli Salvatore, autoaccusatosi di avere personalmente ucciso il sacerdote - che da attività di investigazione tradizionale, è dato affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omicidio di padre Giuseppe Puglisi rispondeva ad una concreta esigenza, dal punto di vista criminale, della famiglia mafiosa di Brancaccio, capeggiata, all'epoca dei fatti, dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, entrambi latitanti, indiscussi dominatori del quartiere, i quali hanno ideato e deciso insieme il crimine, trasmettendo il relativo «comando di uccidere» a Manganò Antonino, loro stretto collaboratore e luogotenente, che dirigeva sul campo l'attività operativa del sodalizio.

Non vi è dubbio alcuno, infatti, che, come già pure detto, la posizione preminente in seno al sodalizio criminoso operante nel quartiere di Brancaccio, pur durante la latitanza e successivamente anche dal carcere, era di entrambi i fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, i quali di fatto svolgevano insieme, in posizione paritaria ed in maniera incontrastata, funzioni di organizzazione e di direzione di quell'assetto mafioso.

Pertanto, l'interesse alla eliminazione di quel prete tanto scomodo

quanto coraggioso e battagliero coinvolgeva tutti e due i fratelli e non soltanto Giuseppe, come inopinatamente ritenuto dai primi giudici, stante la evidente utilità per entrambi a far tacere un esponente del clero siciliano, impegnato da anni nel sociale, pronto a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione, e, conseguentemente, l'utilità al consolidamento del sistema di potere criminale e di terrore in un quartiere degradato ed emarginato, fortemente intessuto di complicità, silenzi ed omertà.

Ed invero, padre Giuseppe Puglisi era considerato un esponente di punta del clero locale, in quanto aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso imperante nel quartiere di Brancaccio, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio, valorizzando gli spazi di aggregazione e moltiplicando le occasioni d'incontro con la gente della borgata.

Per questo era un uomo pericoloso, perché capovolgeva le regole atavicamente accettate e indiscusse ed insidiava il controllo delle persone e del territorio su cui si basa il potere mafioso.

Per tale ragione i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, incontrastati capi di quell'assetto criminale - ed il loro luogotenente Mangano Antonino, che dopo l'arresto dei due congiunti aveva preso il loro posto - avevano tutto l'interesse, manifestato in più occasioni, di mettere a tacere per sempre una persona giudicata «scomoda», secondo la perversa logica mafiosa, in quanto con il suo attivismo contrastava il perseguimento dei loro sporchi scopi delittuosi per approdare ad una comunità civile la quale si facesse artefice di un processo di liberazione spirituale e sociale.

Alla luce di tali considerazioni è da escludere l'idea che il Filippo potesse avere rispetto al fratello una diversa opinione sul modo di arginare l'attività antimafia del sacerdote.

Tanto basta, sicuramente, in ossequio ai principi inderogabili vigenti




nell'organizzazione criminale «Cosa Nostra», per affermare, con assoluta certezza, il coinvolgimento, quali mandanti, di tutti e due i mafiosi più volte sopra citati in ordine all'uccisione di Padre Puglisi, come reclamato a viva voce dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, sul rilievo fondamentale che l'eliminazione del sacerdote rispondeva all'esigenza di sopravvivenza della stabilità criminale della famiglia di Brancaccio, i cui capi, all'epoca, erano, di fatto, appunto Giuseppe e Filippo Graviano, indiscussi dominatori di quello scacchiere mafioso.

Trattandosi di episodio maturato in un contesto mafioso, invero, vige la rigorosa regola comportamentale che nessun omicidio può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia senza la decisione o, quanto meno, senza il consenso del vertice della famiglia stessa.

A tale principio, che, si badi bene, nel sistema dell'organizzazione mafiosa ha un valore assoluto ed inderogabile, specie se trattasi di un «omicidio eccellente», nel caso di specie, si aggiungono le precise ed articolate dichiarazioni del collaborante Grigoli Salvatore - il carnefice di don Pino, colui che ha premuto il grilletto dell'arma che ha ucciso un uomo giusto - le quali indicano, in maniera puntuale, nei «picciotti», sicuramente individuati nei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, le persone dalle quali è partito l'ordine scellerato di uccidere il coraggioso sacerdote, trasmesso all'intermediario che si è incaricato dell'organizzazione e della coordinazione della squadra esecutiva.

E, si è visto come dette propalazioni siano assistite da elevata attendibilità intrinseca ed estrinseca secondo i criteri direttivi di disamina affermati dalla Suprema Corte: sotto il profilo «intrinseco», per la coerenza e la costanza del racconto, sotto il profilo «estrinseco», perché riscontrate da numerosi elementi esterni, quali le modalità del fatto, gli accertamenti di



polizia giudiziaria e le dichiarazioni convergenti di molti altri collaboranti.


Le volontà dei due fratelli nella ideazione e decisione dell'efferato crimine, come pure già detto prima, non possono essere state che «convergenti» sino al punto di unificarsi: ed invero, l'uccisione di un esponente di punta del clero isolano, divenuto ormai un «personaggio» per il suo instancabile, quotidiano ed incisivo impegno antimafia sul territorio, nel tentativo di attuare un processo di rigenerazione del tessuto sociale, per troppo tempo assoggettato alla signoria mafiosa, era un fatto così eclatante e di tale gravità da richiedere un accordo decisionale tra i vertici di quella famiglia mafiosa della periferia della città di Palermo, che, all'epoca, incontestabilmente ed incontrastatamente, si identificavano appunto nei due fratelli Graviano.

La determinazione di uccidere un esponente di punta del clero siciliano, invero, era un fatto così eclatante ed inaudito che non si poteva esaurire nel singolo, ma che richiedeva necessariamente l'assenso di entrambi i fratelli stante la loro incontrastata «leadership».

Don Giuseppe Puglisi sapeva di andare incontro alla morte, ma trovò il coraggio di andare avanti nella sua missione, tra minacce e intimidazioni, ed era disposto anche al sacrificio della vita pur di raggiungere il suo scopo: lo rivelano i suoi discorsi e le sue omelie domenicali, lo ricordano i suoi amici più fidati ed i suoi più stretti collaboratori.

La consapevolezza del suo martirio si coglie nelle parole del suo killer, reo confesso. Grigoli Salvatore, infatti, racconta di essere rimasto colpito, quella sera del 15 settembre 1993, dal sorriso sul volto della sua vittima, che accolse quel proiettile nella nuca con un inequivocabile «me l'aspettavo».

I suoi collaboratori ricordano di averlo avvertito più volte di fare attenzione, di non «pestare troppo i piedi» alla temibile e famigerata cosca



mafiosa di quella borgata. Ma lui, spirito indomito e caparbio, rispondeva sempre: «il massimo che possono fare è ammazzarmi. E allora? Io non posso tacere.»

Come se la morte non gli facesse paura, neppure quando gli attentati intimidatori si ripeterono a catena contro di lui e contro i suoi amici e sostenitori: porte di casa bruciate ai volontari, aggressioni per strada e minacce varie.

Don Puglisi stesso si trovò le ruote dell'auto tagliate e un labbro spaccato: ma lui sdrammatizzava sempre e continuava a fare il proprio dovere, mettendo sempre al primo posto evangelizzazione e promozione sociale.

Negli ultimi tempi, però, questo prete che quotidianamente stava con gli ultimi anche «al di fuori dell'ombra del campanile» della sua parrocchia e che chiamava Cristo «Paparino», questo sacerdote che si opponeva sempre ad ogni forma di intimidazione e di sopruso, tant'è che veniva definito dalla stampa «prete antimafia», impediva agli amici e ai suoi collaboratori di andarlo a trovare nelle ore serali e sovente soffermava le sue riflessioni spirituali sul tema della morte, nella consapevolezza, forse, del suo martirio annunciato.

Tanti episodi fanno pensare, infatti, a un don Pino consapevole di andare incontro a morte violenta, dalla battuta al medico che si occupava di autopsie («quando toccherà a me stammi vicino»), alla fretta che gli faceva per battezzare il figlio («non ci rimane più molto tempo»), alla risposta data alle preoccupazioni della suora che lo assisteva «non ho paura di morire, se quel che dico è la verità».

E fu ucciso dai mafiosi la sera del 15 settembre 1993.

Il riconoscimento del martirio da parte della Chiesa, quindi, non potrebbe essere altro che un suggellare ciò che di fatto già viene riconosciuto.




ATTENUANTI GENERICHE**DINIEGO**

La Difesa di Grigoli Salvatore ha proposto appello avverso la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 5 ottobre 1999, lamentando, con l'unico motivo di gravame, la «omessa concessione delle attenuanti generiche» al predetto imputato nonché la «omessa motivazione sul diniego» di dette invocate attenuanti.

Si assume che: «determinata la pena complessiva in anni sedici di reclusione, in base al meccanismo previsto dall'articolo 8 della legge numero 203 del 1991, la Corte doveva procedere poi ad esaminare in concreto la possibilità di concedere le attenuanti generiche, sulla scorta di elementi diversi da quelli già utilizzati ai fini della concessione dell'attenuante già applicata, in quanto la previsione dell'articolo 62 bis del Codice Penale è certamente la norma penale di cui ciascun giudice può fare uso discrezionale, ove ne ricorrano i motivi, e pertanto ha evidentemente errato la Corte nel ritenere implicitamente assorbite le così dette generiche nell'attenuante di cui all'articolo 8, la cui enunciazione non prevede viceversa particolari margini discrezionali per l'interprete, attesa la differente ratio normativa e la peculiare funzione di attenuante ad effetto speciale».

Si deduce, ancora: «né, d'altra parte, la Corte motiva in alcun modo il diniego di concessione delle attenuanti generiche, che, per il comportamento processuale dell'imputato, potevano legittimamente essere concesse, come avviene ormai in numerosi casi di giudizi a carico di



collaboratori di giustizia».

Si conclude confidando «nella concessione delle invocate attenuanti generiche, tenuto conto di tutti gli altri elementi: oltre la richiamata condotta processuale, le condizioni soggettive nelle quali ha operato il Grigoli prima della sua collaborazione, la prontezza e decisione con la quale ha scelto di cooperare con la Giustizia, l'irreversibilità della scelta, l'assoluta serietà del comportamento successivo alla collaborazione e così via».

Conseguentemente, la Difesa ha chiesto di «valutare in modo più indulgente la posizione processuale del Grigoli, ed emettere una decisione più favorevole per l'appellante, irrogando una pena più mite, sia con il meccanismo della concessione delle generiche che con quello della riduzione della pena irrogata, che ne favorisca, dopo l'esecuzione della sanzione, il suo reinserimento sociale».

Anche la Difesa di Graviano Filippo ha dedotto, come motivo subordinato di gravame, che «la Corte di Assise avrebbe dovuto applicare all'imputato le circostanze di cui all'articolo 62 bis del Codice Penale ed operare per le stesse un giudizio di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza sulle aggravanti contestate, irrogando, comunque, la pena nel minimo edittale», assumendo che ciò «trova ragione nell'assenza di un qualsivoglia ruolo attivo, pure nell'impostazione dell'accusa, nella perpetrazione dei fatti di causa».

Ciò posto, va rilevato che, come è noto, le «circostanze attenuanti generiche» - secondo la disciplina normativa di cui all'articolo 62 bis del Codice Penale e la stessa «ratio» di quest'ultima norma - svolgono una funzione analoga alle «circostanze specifiche», dalle quali si differenziano unicamente per la loro indeterminatezza, nel senso che non sono ancorate a situazioni aventi caratteristiche predeterminate dal legislatore ed hanno lo



scopo di allargare la possibilità di adeguamento della sanzione alla concreta responsabilità di ciascun imputato.

Dette attenuanti, quindi, non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente, che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'articolo 133 Codice Penale ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione; situazioni che effettivamente incidono sull'apprezzamento della «quantità» del reato e della capacità di delinquere dell'imputato, sì che il loro riconoscimento o il loro diniego consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare nel caso concreto.

Questo è l'orientamento della Suprema Corte, secondo la quale «le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto».

«Possono, infatti, verificarsi casi in cui la fattispecie reale integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (articolo 3 Costituzione) e della finalità costituzionalizzata (sub articolo 27, comma terzo, Costituzione) di cui la «congruità» costituisce elemento essenziale» (Cass. Pen., Sez. VI, 18 luglio 1995, n.7946).

Detto ciò, va subito osservato che le censure mosse dalla Difesa degli imputati non appaiono meritevoli di accoglimento.

Ed invero, come già detto, le attenuanti generiche, consentendo di



prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell'articolo 62 del Codice Penale, costituiscono un mezzo per rendere la sanzione più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 dello stesso codice.


In tema di attenuanti, le circostanze generiche di cui all'articolo 62 bis del Codice Penale, vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena, stante la impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale ed astratta l'immensa varietà delle situazioni e delle vicende umane.

Per ciò ha attribuito al giudice, nella concretezza del fatto-reato, la facoltà di cogliere nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, quegli eventuali elementi favorevoli che possono suggerire il ricorrere della necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio.

Ebbene, a parere del Collegio Giudicante, nei confronti dei predetti imputati appellanti, non sussistono situazioni che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una particolare benevola considerazione: situazioni che potrebbero in qualche modo incidere sull'apprezzamento della «quantità» del reato e della capacità a delinquere degli stessi, sì che il loro favorevole riconoscimento consenta di pervenire, pur nella gravità dei delitti commessi, ad una più congrua valutazione dei parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto.

Nel caso di specie, infatti, non può non tenersi conto della personalità altamente criminale degli imputati e del contesto mafioso in cui è maturato ed è stato realizzato il gravissimo episodio omicidiario per cui è processo.

Delle figure tenebrose e sinistre dei fratelli Giuseppe e Filippo



Graviano nonché della ferocia di Grigoli Salvatore si è detto in altre parti della sentenza.

Qui basta ricordare che trattasi di così detti «uomini d'onore» pericolosissimi, stabilmente inseriti nella temibile organizzazione criminale denominata «Cosa Nostra», in particolare nell'assetto mafioso del mandamento di Brancaccio, sullo sfondo di quel famigerato quartiere di periferia della città di Palermo, autori di innumerevoli crimini tra i più efferati e sempre pronti al compimento delle più disparate imprese delittuose funzionali ai bisogni ed alle esigenze della famiglia.

Soggetti che si sono resi responsabili dei più gravi e scellerati fatti delittuosi addebitabili agli uomini d'onore ed ai componenti del gruppo operativo del citato mandamento mafioso, eterni criminali, con una mentalità distorta ed una innata cultura intessuta di omertà e di mafiosità, tendente a realizzare effetti destabilizzanti per la società civile e per le Istituzioni.

Tali soggetti – i Graviano quali esponenti di vertice dell'associazione mafiosa e il Grigoli quale pericolosissimo super killer del «gruppo di fuoco» dell'associazione medesima – hanno fornito in concreto un apporto pregnante, assai rilevante e decisivo al mantenimento ed al consolidamento del potere dell'organizzazione «Cosa Nostra» ed al perseguimento degli scopi tipici della stessa, avendo materialmente preso parte, tra l'altro, ai più eclatanti delitti posti in essere negli ultimi anni nell'ambito di un'ampia strategia criminosa voluta dal vertice di detta associazione, tra i quali possono annoverarsi le così dette stragi del 1993 commesse a Firenze, Roma e Milano ed il gravissimo e inaudito episodio dell'omicidio di padre Puglisi.

Per quanto concerne, in particolare, l'appellante Grigoli Salvatore, va rilevato che egli, arrestato il 19 giugno 1997, dopo un periodo di circa due

anni di latitanza, decideva lo stesso giorno di iniziare la collaborazione con la Giustizia, rendendo ampie e dettagliate confessioni sui fatti di cui era stato protagonista e fornendo un prezioso contributo in relazione ai moventi, ai complici, alle armi, relative a numerosi episodi efferati, tra i quali le stragi all'Olimpico di Roma, a Formello ed a Milano, nonché in relazione agli altri episodi collegati a dette stragi.

Pochi giorni dopo l'arresto, all'udienza del 7 luglio 1997, nel corso del dibattimento di questo processo, come già detto, rendeva spontanee dichiarazioni, ammettendo la sua partecipazione all'omicidio di padre Puglisi, avvenuta in Palermo nella Piazza Anita Garibaldi, al quartiere Brancaccio, mentre faceva rientro nella sua abitazione, il 15 settembre del 1993.

Il Grigoli, sin dalla prima udienza in cui ha partecipato a questo processo, ha descritto tutti i particolari dell'omicidio, indicandone i mandanti, offrendo una ricostruzione valida per il movente e reiterando le accuse a carico di altri coautori materiali di questo omicidio, processati e già condannati in altro processo, con sentenza ormai divenuta irrevocabile.

Conseguentemente, questa Corte, senza alcuna remora, non può che condividere la concessione all'appellante del beneficio dell'attenuante speciale di cui all'articolo 8 della legge numero 203 del 1991, che ha consentito di sostituire alla pena dell'ergastolo quella irrogata di anni sedici di reclusione.

Il gravissimo episodio dell'omicidio di Padre Puglisi è stato, forse, come riferisce lo stesso Grigoli, una delle ragioni principali che hanno indotto nella coscienza dell'appellante una revisione critica della sua pregressa esistenza, favorendo la dissoluzione dei rapporti associativi con gli altri componenti di «Cosa Nostra» e consentendo all'appellante stesso di valutare a fondo le ragioni della sua primitiva adesione alla organizzazione



criminale mafiosa e l'assoluta ingiustizia, l'inaffrontabile violenza e l'ingiustificabile brutalità di quelle famigerate «sentenze di condanna a morte» che lo stesso aveva eseguito su ordine dei capi clan della famiglia, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Tuttavia, a parere del Collegio Giudicante, nei confronti del predetto pericolosissimo e spietato super killer, non sussistono, per i motivi prima esposti, situazioni particolari che presentano connotazioni tanto speciali da esigere, oltre alla concessione della menzionata attenuante speciale, per l'indubbio contributo nell'accertamento delle individuali responsabilità, una ulteriore benevola considerazione: situazioni tanto pregnanti che possano in qualche modo incidere sull'apprezzamento della notevole «quantità» del reato e della rilevante capacità a delinquere del Grigoli, sì che il loro favorevole riconoscimento consenta di pervenire, pur nella inaudita gravità dei delitti commessi, alla concessione delle invocate attenuanti generiche ed al ricorso alla necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio così come determinato dai primi giudici.

Ed invero, la particolare natura e la eccezionale gravità del crimine commesso, il contesto delinquenziale mafioso nel quale è maturato, i motivi che lo hanno determinato, le circostanze che lo hanno accompagnato, il danno effettivo che ha cagionato, la figura eccelsa della persona che ha colpito, la personalità altamente negativa dei soggetti che lo hanno ideato, commissionato e posto in essere, caratterizzata da una spiccata capacità a delinquere e da una notevole insensibilità morale, sono tutti elementi di disvalore che giustificano il diniego delle invocate attenuanti generiche.

Né, per quanto concerne in particolare Grigoli Salvatore, la sua confessione può da sola essere valorizzata positivamente per giustificare la concessione delle più volte menzionate circostanze, stante che già prima di detta confessione egli era stato raggiunto da elementi certi di colpevolezza,




di tal che la (eventuale) negazione dei fatti non avrebbe avuto alcun effetto determinante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità in ordine alla scellerata scelta di uccidere un coraggioso rappresentante del clero siciliano.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, «è legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere stata la responsabilità già acquisita «aliunde» e perché dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico» (Cass. Pen., Sez. I, 17.12.1994, n.12426): ed è il caso tipico dei collaboratori di giustizia.

Ancora. « E' legittimo il diniego delle attenuanti generiche qualora l'imputato le richieda in relazione ad una confessione che, lungi dal palesare puro e semplice ravvedimento, costituisce viceversa la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico» (Cass. Pen., Sez. VI, 19.12.1990, n.16681; Cass. Pen., Sez. I, 21.7.1993, n.7131).

L'appello proposto dagli imputati Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, tendente alla concessione delle attenuanti generiche, pertanto, va disatteso perché privo di pregio.

Del pari rigettata va la richiesta di riduzione della pena inflitta dai giudici del primo grado di giudizio al collaborante Grigoli Salvatore, ravvisandosi la pena irrogata, per le ragioni prima esposte, alquanto equa se non addirittura molto mite, comunque più che rispettosa del principio di ragionevolezza.



REGIME SANZIONATORIO

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, è da rilevare che vanno confermate le pene così come inflitte dai giudici del primo grado di giudizio a tutti e tre gli appellanti nonché le relative statuizioni consequenziali.


Graviano Filippo, poi, oltre che per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravato, va condannato anche per i delitti di omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma e di violenza privata aggravata, unificati tutti per continuazione sotto il più grave reato di omicidio aggravato, unico essendo stato il proposito criminoso.

La pena da irrogare a detto imputato è la stessa di quella inflitta al di lui fratello Giuseppe, e cioè l'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di anno uno ai sensi dell'articolo 72, comma secondo, del Codice Penale.

Graviano Filippo va altresì dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale.

La presente sentenza, inoltre, va pubblicata, per estratto, anche per la parte concernente la condanna di Graviano Filippo, mediante affissione nell'albo pretorio del Comune di Palermo nonché mediante inserzione sui quotidiani «Il Giornale di Sicilia» e «La Repubblica», per una sola volta, a spese del condannato.

Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, infine, vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali anche di questo secondo grado di giudizio.



STATUZIONI CIVILI

La Provincia Regionale ed il Comune di Palermo, come hanno ben osservato i giudici del primo grado di giudizio, hanno diritto al risarcimento, da parte dei tre condannati, dei danni materiali e morali cagionati alla loro immagine ed ai loro interessi economici dall'attività delinquenziale del sodalizio mafioso «Cosa Nostra» svolta sul loro territorio e culminata con l'efferata uccisione del coraggioso parroco della chiesa di San Gaetano in Brancaccio.

Ed invero, una eco altamente nefasta e squalificante ed uno sdegno unanime si sono sollevati all'indomani dell'omicidio di padre Puglisi, investendo l'intero territorio della Provincia Regionale e quello del Comune di Palermo in particolare, sia sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico che sotto l'aspetto del degrado morale: il tutto con incidenze evidentemente negative sull'attività economica e sul turismo e con altrettanta deleteria influenza sulla formazione dei giovani e sul loro avviamento al lavoro.

Entrambe le Istituzioni sopra menzionate si sono regolarmente costituite parti civili nel corso del primo grado di giudizio, come hanno correttamente ritenuto i giudici di prime cure, ed hanno ritualmente confermato detta costituzione nel giudizio di appello.

Il gravame proposto al riguardo da Graviano Filippo, secondo cui «la Corte di Assise non doveva irrogare alcuna condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo» sulla obiezione della irritualità della loro costituzione in giudizio e del difetto di legittimazione attiva di detti Enti, pertanto, va rigettato perché privo di pregio giuridico.



Del pari rigettato va l'appello proposto dalla Provincia Regionale di Palermo in ordine all'ammontare della somma liquidata dai giudici di prime cure a titolo di risarcimento danni. Conseguentemente, l'impugnata sentenza sul punto va confermata.

Ed invero, la somma di lire trecento milioni liquidata al riguardo appare del tutto congrua e pienamente risarcitoria dei danni materiali e morali subiti da detto ente pubblico.


Di contro, si appalesa fondato, e, conseguentemente, va accolto il gravame sul punto concernente il rimborso delle spese sostenute dalla Provincia Regionale per la costituzione di parte civile nel processo di primo grado e degli onorari di avvocato.

Tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta da detta parte civile, infatti, deve liquidarsi alla stessa la somma complessiva di lire 42.240.000, in essa comprese lire 3.840.000 per spese e diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

Sussistono validi e giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore e la Provincia Regionale di Palermo le spese sostenute e gli onorari pagati da quest'ultima per la costituzione di parte civile in questo secondo grado di giudizio.

Confermata va, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Palermo.

Infine, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Palermo per la sua costituzione di parte civile nel giudizio di appello, che possono liquidarsi in complessive lire 3.560.000, di cui lire 3.120.000 per onorario e lire 440.000 per spese e diritti, oltre IVA e CPA come per legge.



DISPOSITIVO**PER QUESTI MOTIVI**

La Prima Corte di Assise di Appello di Palermo,

Visto l'articolo 605 Codice Procedura Penale,

In parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 5 ottobre 1999 nei confronti di Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore, appellata dai difensori di questi ultimi, nonché dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo e dal Difensore della Provincia di Palermo, costituitasi parte civile,

DICHIARA

Graviano Filippo colpevole anche dei delitti di cui ai capi B, C e D della epigrafe, unificati tutti, compresa l'associazione di stampo mafiosa, per continuazione sotto il più grave reato di omicidio premeditato, e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anno uno.

ORDINA

che la presente sentenza venga pubblicata, mediante affissione per estratto,



anche per la parte concernente la condanna di Graviano Filippo, nell'albo pretorio del Comune di Palermo, nonché mediante inserzione sui quotidiani «Il Giornale di Sicilia» e «La Repubblica», per una sola volta, a spese del condannato e sempre per estratto.

AUMENTA

l'importo delle spese sostenute dalla parte civile, Provincia Regionale di Palermo, nel primo grado di giudizio a complessive lire 42.240.000, di cui lire 3.840.000 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza.

CONDANNA

in solido Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Grigoli Salvatore al pagamento delle spese di questo secondo grado del giudizio ed al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, Comune di Palermo, che liquida in complessive lire 3.560.000, di cui lire 3.120.000 per onorario e 440.000 per spese e diritti, oltre IVA e CPA come per legge.

COMPENSA

interamente tra le parti le spese di costituzione di parte civile sostenute in questo grado dalla Provincia di Palermo.



INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Palermo il 13 febbraio 2001

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Giuseppe *Monte*

IL CANCELLIERE

M. Giccalone

M. Giccalone

INDICE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	Pag. 8
MOTIVI DELLA DECISIONE	“ 32
LE QUESTIONI PROCESSUALI	
- Premessa	“ 33
- Eccezione di nullità del processo	“ 35
- Rinnovazione della istruttoria dibattimentale	“ 41
- Definizione del processo allo stato degli atti	“ 46
- Eccezione di legittimità costituzionale	“ 49
VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA'	“ 54
DINAMICA DEI FATTI	“ 65
LE INDAGINI PRELIMINARI	“ 71
IL CONTESTO AMBIENTALE	“ 80
IL GRUPPO OPERATIVO	“ 84
I FATTI ECLATANTI	“ 89
I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	“ 91
GRIGOLI GIUSEPPE	
- La figura del collaborante	“ 95
- La sua attendibilità	“ 110
- Elementi di riscontro	“ 113
BRUSCA GIOVANNI	
- La figura criminale	“ 117
- La sua attendibilità	“ 120

DRAGO GIOVANNI

- La figura del collaborante **Pag.122**
- Ricontri **“ 126**

GLI ALTRI COLLABORANTI

- Premessa **“ 129**
- I fratelli Di Filippo Emanuele e Pasquale **“ 131**
- Calvaruso Antonino **“ 135**
- Romeo Pietro **“ 137**
- Carra Pietro **“ 139**
- Ciaramitaro Giovanni **“ 140**
- Pennino Gioacchino **“ 142**
- Cannella Tullio **“ 143**
- Attendibilità dei collaboranti **“ 145**

LA FIGURA DI PADRE PUGLISI **“ 146****GLI ATTI INTIMIDATORI** **“ 156****CAUSALE DEL DELITTO** **“ 170****I FRATELLI GRAVIANO**

- Il loro dominio nel quartiere di Brancaccio **“ 179**
- Il loro ruolo nell'organizzazione **“ 187**

I MANDANTI

- I fratelli Graviano **“ 192**
- Ideazione del crimine **“ 202**
- Assenza dal territorio **“ 206**
- Controindicazioni alla uccisione **“ 209**
- L'ordine di uccidere **“ 212**
- La religiosità dei due fratelli **“ 221**

ESECUZIONE DEL DELITTO **“ 225****CONCLUSIONI**

- Associazione di tipo mafioso **“ 230**
- Violenza privata **“ 234**
- L'omicidio di Padre Puglisi **“ 235**

ATTENUANTI GENERICHE

- Diniego **“ 240**

REGIME SANZIONATORIO	“ 248
STATUZIONI CIVILI	“ 249
DISPOSITIVO	“ 251

ANNOTAZIONI SENTENZA N. 7/2001 c/ GRAVIANO GIUSEPPE + 2

Add. 19.6.2001 Avv. Furfaro deposita ricorso e contestual. motivi nell'interesse di Graviano Giuseppe - presso Trib. Locri -

Add. 27.6.2001 Avv. ^{e Superillo} Oddo depositano ricorso e contestual. motivi nell'interesse di Graviano Filippo.

Add. 28.6.2001 Avv. Giacobbe deposita ricorso e contestual. motivi nell'interesse di Graviano Giuseppe.

Add. 28.6.2001 Avv. Robison deposita ricorso e contestual. motivi nell'interesse di Grigoli Salvatore, presso Tribunale Roma.

[Signature]

La Corte di Cassazione con sentenza del 7.12.2001 rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Condanna altresì in solido i ricorrenti al rimborso degli onorari e delle spese sostenute dalla Corte locale Provincia Regionale di Palermo che liquida in complessive di 3.520.000 di cui di 3.500.000 di onorari.

Trasmesso in tutto per l'esecuzione alle Province Generali presso la Corte di Appello il 10.12.2001

[Signature]

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di attuazione della L.22.12.99 n.512 emanato con D.P.R. 28.05.2001 N.284 — il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 3 della citata legge, ha comunicato che con deliberazione N. 58 del 1 Agosto 2002 è stata accolta la domanda di risarcimento presentata da: Comune di

Palermo

parte civile nel Proc. Pen. N. 30/00 definito con sentenza di questa Corte di Assise di Appello sez. I del 13/02/2002
N. 7/2002
Palermo, li 26 Febbraio 2002

frab...

026



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CALTANISSETTA
Ufficio Esecuzioni Penali
Tel. 0934/71220 - 0934/71222 - Fax 0934/71762

N. 26/2003 R.E.S.

PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE CONCORRENTI
NEI CONFRONTI DI CONDANNATO GIA' DETENUTO
E CONTESTUALE ORDINE DI ESECUZIONE E SCARCERAZIONE
- ART. 663 C.P.P. -


Il Pubblico Ministero

Visti gli atti di esecuzione a carico di

GRAVIANO/FILIPPO
nato a PALERMO (Prov. PA) il 27-06-1961
attualmente detenuto presso Casa Circondariale TORLMEZZO

Ritenuto che nei confronti del predetto risultano eseguibili i seguenti provvedimenti di condanna

- 1) Sentenza del 03-02-1995 TRIBUNALE MILANO, definitiva in data 22-02-1995
Reati:
 - FALSITA' MATERIALE COMMESSA DA PRIV.IN AUTORIZZ. AMM.VE CONT.CONC, commesso a MILANO in data 27-01-1994Pena principale:
 - mesi 8 Reclusione
- 2) Sentenza del 05-01-1999 CORTE APPELLO PALERMO, definitiva in data 08-11-2000
Reati:
 - ESTORS.TENT.CONC.IN CONC, LESIONE PERS.IN CONC, DANNEGGIAM.IN CONC, commesso a PALERMO in data 05-03-1993
 - INCENDIO CONT.IN CONC, DETENZ. ILLEG.DI ARMI, commesso a PALERMO dal 05-03-1993 fino al 05-10-1994Pena principale:
 - anni 9 Reclusione LIT 3.000.000 (EUR 1.549,37) MultaPene Accessorie:
 - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
 - INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENAMisure di sicurezza:
 - LIBERTA' VIGILATA anni 1
- 3) Sentenza del 13-02-2001 CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, definitiva in data 07-12-2001
Reati:
 - ASSOCIAZ. DI TIPO MAFIOSO IN CONC., commesso a PALERMO dal 29-09-1982 fino al 21-06-1994
 - OMICIDIO IN CONC., DETENZ. ILLEG. DI ARMI E MUNIZIONI IN CONC., commesso a PALERMO in data 15-09-1993
 - VIOLENZA PRIVATA, commesso a PALERMO in data 15-09-1993Pena principale:
 - Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO anni 1Pene Accessorie:
 - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA

- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
 - DECADENZA DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA
 - AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
 - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA
- 4) **Sentenza del 13-02-2001 CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE**, definitiva in data 06-05-2002
- Reati:
- STRAGE CONT. IN CONC., DEVASTAZIONE IN CONC., commesso a FIRENZE in data 27-05-1993
 - VIOLAZ. DELLE NORME CONTRO LA CRIMINALITA' CONT. IN CONC., commesso a FIRENZE in data 27-05-1993
 - FURTO IN CONC., STRAGE CONT. IN CONC., DEVASTAZIONE IN CONC., commesso a FIRENZE E ROMA in data 14-05-1993
 - VIOLAZ. NORME CONTRO LA CRIMINALITA', FURTO E STRAGE CONT. IN CONC., commesso a ROMA E MILANO dal 14-05-1993 fino al 27-07-1993
- Pena principale:
- Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO anni 3
- Pene Accessorie:
- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
 - INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
 - DECADENZA DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA
 - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA
- 5) **Sentenza del 02-02-2001 CORTE APPELLO PALERMO**, definitiva in data 05-07-2002
- Reati:
- ESTORSIONE CONT. IN CONC., VIOLENZA PRIVATA IN CONC., commesso a PALERMO fino al 03-11-1997
- Pena principale:
- anni 12 Reclusione LIT 3.500.000 (EUR 1.807,60) Multa
- Pene Accessorie:
- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
 - INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
 - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA
- Misure di sicurezza:
- LIBERTA' VIGILATA anni 3
- 6) **Cumulo del 13-05-2004 PROCURA GENERALE CALTANISSETTA** comprendente:
- Sentenza del 07-04-2000 CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA, definitiva in data 31-05-2002
 - Sentenza del 07-02-2002 CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA, definitiva in data 18-01-2003
- Reati:
- strage in concorso art.110,422 c.p., 7 l.203/91,61 n.10,112 n.1 cp, commesso a CAPACI in data 23-05-1992
 - violazione delle disposiz. sul controllo delle armi in concorso, commesso a CAPACI in data 23-05-1992
 - lesione personale in conc. e danneggiamento in conc., commesso a CAPACI in data 23-05-1992
 - furto in conc. appropriazione indebita in conc., commesso a PALERMO in data 19-07-1992
 - simulaz. di reato cont. in conc., violaz. disposiz. controllo armi, commesso a PALERMO fino al 19-07-1992
 - strage, associaz. mafiosa, commesso a PALERMO in data 19-07-1992
- Pena principale:
- Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO anni 2 mesi 6
- Pene Accessorie:
- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
Comunicazione eseguita in data 05-02-2003
 - INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
Comunicazione eseguita in data 05-02-2003
- 

- DECADENZA DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA
Comunicazione eseguita in data 05-02-2003
- PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA sui quotidiani
IL CORRIERE DELLA SERA, LA REPUBBLICA, IL GIORNALE DI SICILIA E
LA SICILIA
- AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
CALTANISSETTA E PALERMO

Espiazione:

- In espiazione per questa causa dal 16-04-1994 presso Casa
Circondariale TORLMEZZO

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 663 comma 2 C.P.P., poichè l'ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere Sentenza del 07-02-2002 di CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA, per cui il giudice dell'esecuzione è da individuarsi, ai sensi dell'art. 665 comma 4 C.P.P., in CORTE DI APPELLO CALTANISSETTA.

Rilevato che il condannato risulta assistito dai difensori:

- Avvocato DAQUI' GIUSEPPE del Foro di CALTANISSETTA che lo ha assistito nella fase del giudizio
- Avvocato LEO UBALDO del Foro di PALERMO che lo ha assistito nella fase del giudizio

O S S E R V A

Il cumulo delle pene risulta essere pari a:

Pena Principale :

- Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO anni 1
- Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO anni 3
- Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO anni 2 mesi 6
- Reclusione anni 21 mesi 8
- Multa EUR 3.357,00

Pene accessorie :

- INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PERPETUA
- INTERDIZIONE LEGALE DURANTE PENA
- SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA
- DECADENZA DALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DI GENITORE DURANTE PENA
- PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA
- AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

Misure sicurezza :

- LIBERTA' VIGILATA anni 1
- LIBERTA' VIGILATA anni 3

Le pene detentive sono assorbite, ex art. 72 C.P., nella pena dell'ergastolo

P. Q. M.

Visti gli artt. 73 segg. C.P., 655 segg. C.P.P.;

D E T E R M I N A

la pena residua complessiva, dei provvedimenti di cui in premessa, nella misura sopra precisata.

E M E T T E

Ordine di Esecuzione per la pena di Ergastolo con ISOLAMENTO DIURNO per anni 3

- 961 -

F I S S A

la decorrenza della pena al 16-04-1994 con scadenza MAI

Misure sicurezza :

- LIBERTA' VIGILATA anni 1
- LIBERTA' VIGILATA anni 3

O R D I N A

che il presente provvedimento, che ha valore di nuova posizione giuridica, venga annotato in Matricola a cura della Direzione dell'Istituto

D I S P O N E

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Campione Penale presso CORTE APPELLO CALTANISSETTA per quanto di competenza in merito alla pena pecuniaria (la cui prescrizione si fissa in data MAI ex art.172 C.P.)

M A N D A

alla Direzione di Casa Circondariale TOLEZZO, dove il condannato è attualmente detenuto, perchè provveda alla notifica all'interessato, dando comunicazione del presente ordine, per via gerarchica, al Ministero della Giustizia, con richiesta di informare questo ufficio, a pena espiata, dell'avvenuta trasmissione al competente Ufficio Campione Penale del modello 38 relativo alle spese di mantenimento in carcere

alla Segreteria per gli avvisi agli uffici interessati e per gli adempimenti di legge, nonchè per la notifica al difensore, entro 30 giorni dalla data di emissione, a mezzo Ufficiali Giudiziari

CALTANISSETTA, - 8 NOV. 2006

IL PROCURATORE GENERALE

Luigi Birritteri Sostituto

PROCURA GENERALE

È copia
Composto da
Caltanissettapuebo
8 NOV 2006

La Corte di Appello di Palermo sez. II con
ordinanza del 10.02.2009 emessa nei confronti
di Provenzo Filippo ha dichiarato unificati
ex art. 81 CP i fatti giudicati con la sentenza
Corte Assise Appello PA del 13.02.2001 divenuta
definitiva il 7.12.2001 e quelli giudicati con
la sentenza della Corte Appello di Palermo
del 5.01.1999 definitiva il 8.11.2000 sotto
le specie del reato di omicidio aggravato di
cui alla prima sentenza, e per l'effetto
determina la pena complessiva nell'erga
stolo con isolamento diurno per anni uno
e mesi due -

PA 08.01.2010

IL CANCELLIERE



PAGINA BIANCA

PARTE II
(Documenti rappresentativi dell'opera del sacerdote
agli atti d'Archivio della Commissione antimafia)

PAGINA BIANCA

Omelia di don Pino Puglisi - 25 luglio 1993

Domenica 25 luglio 1993 (sei giorni dopo il primo anniversario della strage di via D'Amelio), don Pino Puglisi organizzò la manifestazione "Branccaccio per la vita" e riempi le strade del quartiere di ragazzini impegnati in varie gare sportive. Alla premiazione intervennero Rita Borsellino, sorella di Paolo, e i genitori del poliziotto Antonio Agostino, ucciso dalla mafia nell'agosto del 1989 con la moglie Ida Castelluccio.

La mattina della stessa domenica 25 luglio don Puglisi pronunciò questa omelia, tra le più dure, con riferimenti diretti ai mafiosi che nella notte tra il 29 e il 30 giugno avevano bruciato le porte di casa dei tre volontari più esposti dell'Intercondominio (Pino Martinez, Mario Romano, Giuseppe Guida), che collaborava col sacerdote nelle battaglie per i diritti civili del quartiere. Il testo dell'omelia è stato trascritto dal giornalista Francesco Deliziosi presente alla messa insieme con la moglie Maria (entrambi frequentavano regolarmente la parrocchia).

«Cari sorelle e fratelli, sia le letture che il Vangelo di oggi ci spingono a riflettere sui nostri rapporti con la società che ci circonda, sui nostri rapporti con gli altri. Tutti noi vorremmo vedere Dio direttamente ma, leggiamo nelle Scritture, Dio nessuno l'ha mai visto. Ha però mandato sulla Terra il suo figlio Gesù perché concretamente potessimo attingere al suo insegnamento. Ed è così anche oggi. Dio ci ama ma sempre tramite qualcuno. Dio si serve degli uomini per la sua Provvidenza e sempre ci ha voluto bene attraverso gli altri uomini. Dobbiamo quindi sforzarci di riconoscere il volto di Cristo nel volto degli altri, dei sofferenti che ci circondano. Ce ne sono tanti attorno a noi, nel nostro quartiere. In particolare tre famiglie sono in sofferenza, sono state colpite pochi giorni fa da attentati incendiari. Facciamo sentire la nostra solidarietà. Andiamoli a trovare a casa, rimaniamo uniti. E ricordate: non è da Cosa Nostra che potete aspettarvi un futuro migliore per il vostro quartiere. Non potranno mai darvi una scuola media per i vostri figli o un asilo nido dove lasciare i bambini quando andate al lavoro. Qui chi vuole studiare deve sobbarcarsi lunghi spostamenti, andare in altri quartieri. Evidentemente questo fa comodo a chi vuole che l'ignoranza continui».

«La Chiesa ha già colpito con la scomunica chi si è macchiato di atroci delitti come i cosiddetti uomini d'onore. Io posso soltanto aggiungere che gli assassini, coloro che vivono e si nutrono di violenza, hanno perso la dignità umana. Sono meno che uomini, si degradano da soli, per le loro scelte, al rango di animali. Mi rivolgo anche direttamente ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi tenta di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile».

«Noi abbiamo chiaro cosa bisogna fare. Non dobbiamo tacere, bisogna andare avanti. Chiederemo ancora al Comune la scuola media, i servizi, ciò di cui il quartiere ha bisogno. Ma siamo consapevoli che ciò che è un diritto non si deve chiedere come un favore. Facciamoci tutti coraggio, gli uni insieme con gli altri. Camminando uniti verso i nostri obiettivi, troveremo tutti insieme il valore dell'Amore e lo

diffonderemo intorno a noi. Come diceva San Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?».

PARROCCHIA

S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE

VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52

90124 PALERMO

Conto cor. post. N° 11958905

Gentilissimi Signori

Le chiediamo scuse se le facciamo impiegare parte del suo prezioso tempo per la lettura di di questo n. scritto.

Siamo alcuni membri della Comunità parrocchiale di Brancaccio-Palermo.

Abbiamo constatato, nella n. zona che non sono infrequenti i casi di delinquenza minorile: scippi e piccoli furti veri; sono tanti i farciulli e i ragazzi d'ambo i sessi che, senza nessuna guida, vivono per le strade, magari evadendo l'obbligo scolastico e avviandosi così ad esser preda di gente senza scrupoli, che può strumentalizzarli come vuole.

Inoltre sono tanti nella zona gli handicappati fisici (auditivi e motori) e/o mentali che non hanno quasi nessuna valida assistenza.

Sono tanti gli anziani soli e/o malati, che necessitano di cure, compagnia e di essere aiutati per una possibile socializzazione.

Sono tanti, nella n. parrocchia, gli adolescenti e i giovani, che, nella giungla di questa società, crescono senza valori morali, senza indicazioni di comportamento e quindi disorientati e delusi.

Per dare una qualche risposta a queste esigenze ci siamo rivolti ad una Congregazione di Suore: le "Sorelle dei Poveri di Santa Caterina de Siena".
Alle n. richieste esse hanno risposto positivamente:

Sono disposte a gestire un Centro di accoglienza per ragazzi "a rischio", anziani bisognosi, handicappati, giovani e adolescenti, come già fanno (e tanto bene) in oltre 100 loro case in Italia e all'Estero.

Per poter attivare il "centro" sono necessari i locali; la Parrocchia non ha locali, persino la "casa canonica" è chiusa, perché dichiarata inagibile, per il terremoto del '68. C'è in vendita quasi di fronte alle Chiese parrocchiali una casa ^{a due piani} con giardino che sarebbe adatta; costa 230 milioni di lire. Il Cardinale Cappelletto ci ha dato 30 milioni: abbiamo fatto il compromesso, entro Gennaio del '82 dovremo ~~fare l'atto di compra vendita e ci verseranno~~ ^{dare gli} altri 200 milioni ~~oltre le spese di ristrutturazione.~~

Abbiamo già ricevuto qualche generosa offerta: per esempio una coppia di anziani pensionati ha dato un milione; con le altre offerte siamo arrivati a circa 30 milioni.

Vogliamo bussare alla porta del suo cuore, che sappiamo sensibile alla solidarietà, ~~con i~~ ^{con} ~~gli~~ ^{gli} bisognosi di ~~assistenza~~, perché si apra alla generosità e ~~rende possibile~~ ^{contribuisca} la realizzazione della Centrale di accoglienza, con una sua offerta. ~~attendente (secondo le sue capacità).~~

La ringraziamo e la salutiamo cordialmente,
per i membri della Comunità
parrocchiale di Desenzano
Don Aurelio Guglielmo

Palermo, 08.09.1992

Da: Comitato Intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe

A: Ill.mo Sig. Sindaco di Palermo, Dott. Aldo Rizzo.

Oggetto: RICHIESTA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE PER IL QUARTIERE BRANCACCIO.

I sottoscritti cittadini del quartiere Brancaccio, componenti del Comitato Intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe,

- constatato lo stato di emarginazione sociale della via Hazon e vie limitrofe, dovuto ad un'emigrazione incontrollata dal centro storico, portata avanti dalle amministrazioni passate del Comune di Palermo senza preventivi realizzazioni di servizi e attività sociali.
- Constatata la notevole diffusione dell'analfabetismo; del mancato conseguimento da parte di molti giovani della licenza elementare e media inferiore la non frequenza della scuola media inferiore di preadolescenti, nell'età dell'obbligo, perché distante.
- Constatato che in orari scolastici vi sono fanciulli e preadolescenti per le strade della via Hazon e le adiacenti. A fare cosa? Questa è senza dubbio una condizione di un contesto sociale in grado di fornire manovalanza alla criminalità organizzata
- Considerato che il quartiere Brancaccio è l'unico quartiere di Palermo ad essere sprovvisto di scuola media inferiore,

CHIEDONO

al Sindaco di Palermo di intervenire personalmente affinché l'attuale Amministrazione Comunale disponga la realizzazione di una scuola media inferiore nel quartiere Brancaccio.

Si fa presente che nella via Hazon al civico Nr. 18 (edificio di proprietà del Comune di Palermo dal primo piano in su) vi sono locali siti a piano terra e piano cantinato che sono completamente abbandonati e in rovina e pertanto motivo di degrado per la zona.

In questi ampi locali si chiede di realizzare la scuola media inferiore con annessa una palestra (piano cantinato).

Quanto sopra i sottoscritti ritengono indispensabile per la crescita civile del cittadino e di una zona a rischio qual'è la via Hazon e le vie adiacenti. Inoltre i sottoscritti La informano che il giorno 4 settembre c.a. sono stati ricevuti dall'Assessore alla Pubblica Istruzione che ha dichiarato la sua disponibilità per la realizzazione della scuola media inferiore in via Hazon Nr. 18 .

Con osservanza

Martinez Giuseppe
Cusito Giuseppe
Ramosello Attilio
Correa Antonio
Don. Lucrezio Puglisi

PAGINA BIANCA

Palermo, 13 ottobre 1992

Da: - Parrocchia di San Gaetano e Maria S.S del Divino Amore
- Comitato Intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe

a: - Ill.mo Assessore all'urbanistica, Dott. Mariano Piazza

Oggetto : richiesta di variante al piano regolatore.

In riferimento all' incontro del 20 giugno c.a. con l'Assessore all'Urbanistica in carica, Prof. Manlio Orobello, gli scriventi con la presente desiderano sollecitare la richiesta avanzata in quella occasione, di proporre alla competente commissione la variazione al piano regolatore per un'area, identificata tra la via Fichidindia e la via Brancaccio, da destinare per la costruzione di una chiesa che possa soddisfare le esigenze di una vasta zona di circa ottomila abitanti, moltissimi dei quali vivono in condizioni di degrado sociale a causa della mancanza di servizi. In atto l'attuale parrocchia di San Gaetano e di Maria S.S del Divino Amore riesce a contenere non piu' di 130 persone, e non ha a disposizione alcuna area da adibire per il tempo libero dei bambini e ragazzi che, vista la mancanza di spazi adeguati e attrezzati, non hanno altra alternativa che quella della strada.

Se tale richiesta sara' accolta, verra' dato un contributo importante per la crescita civile di una vasta zona del quartiere Brancaccio. Inoltre gli scriventi desiderano sottoporre alla sua attenzione, un'area compresa tra l'edificio della via Hazon Nr. 1 e l'ultimo edificio della via Panzera. Tale area abbandonata, se nulla lo impedisce, potrebbe essere utilizzata per realizzare una villetta o per attrezzarla per il tempo libero dei bambini.

Con osservanza

Manlio Orobello
Giuseppe Puglisi
Rosario
Mazzole

PAGINA BIANCA

81

Palermo, 14.10.1992

- 1: - Parrocchia di San Gaetano e Maria SS. del Divino Amore
- 2: - Comitato Intercondominiale della via Hazon e delle vie limitrofe
- 3: - Ill.mo Sig. Sindaco di Palermo, Dott. Aldo Rizzo.

Oggetto: RICHIESTA DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

Io sottoscritto, abitante del quartiere Brancaccio, allego alla presente lettera del 13 ottobre c.a. inviata all'Assessore all'Urbanistica Dott. Mariano Piazza per richiedere una variante al piano regolatore per l'area da destinare per la costruzione di una chiesa, etc... Spero che Ella vorrà sostenere quanto da noi richiesto, voglia gradire i miei piu' cordiali saluti.

Con osservanza

Martino Giuseppe
Giuseppe Giuseppe
Don Giuseppe Puglisi
Rosario
Mazzate M. J. v. c.

PAGINA BIANCA

PARROCCHIA
S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52
90124 PALERMO, 16. 12. 91

All' Ill^{mo} Signor Giuseppe Cilluffo
Delegazione di Quartiere
Quartiere XII - Brancaccio - Casulli
Via S. Giro, 15

Ill^{mo} Signor Presidente,

in risposta alla sua nota N° 2280 del 12.12.91
faccio presente che le nr. richieste di utilizzo
dell'Auditorium del Quartiere sito in via S. Giro
si è rese necessarie in quanto le nr. chiese
perocchiesi sarà irraggiungibile e cominciare dalle
2^a metà del mese di gennaio, quando dovremo
iniziare i lavori di consolidamento e restauro
della chiesa e locali annessi (il decreto dell' finanziamento
dei lavori è stato firmato dall' assessore regionale ai
lavori pubblici il 5. 6. 91 - v. allegato).

I lavori presumibilmente dureranno circa 6 mesi.

Circa l' utilizzo il locale suddetto a noi sarebbe
necessario:

- a) tutti i sabato e giorni prefestivi
dalle 15,30 alle 20,00
- b) tutte le domeniche e festività
liturgiche dalle 8,30 alle 13,00
in onto i casi per la celebrazione
delle messe festive.

90/0

PARROCCHIA
S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52
90124 PALERMO

2

c) tutti i Venerdì dalle 18,30 alle 22,00
per il Corso di Teologia di Base, i
cui iscritti provengono da tutto il
Quartiere e dai Quartieri vicini.

Circa la custodia del locale, io personalmente
ne assumo la responsabilità; le chiavi saranno
consegnate allo scadere dell'orario previsto con
tempestività a Lei o a persona da Lei incaricata.
Rimango disponibile per ulteriori chiarimenti.
In attesa di un riscontro, fiducioso che
la mia richiesta sia benevolmente accolta,
ringrazio e porgo distinti saluti.



Don Giuseppe English

105

**COMITATO INTERCONDOMINIALE
DELLA VIA HAZON E DELLE VIE LIMITROFE .**

=====

I sottoscritti cittadini abitanti nel quartiere Brancaccio, componenti del Comitato Intercondominiale della via Hazon e delle vie limitrofe, invitano i Consiglieri della XII Circoscrizione a presentare richiesta agli organi competenti per intitolare una strada o la scuola di prossima istituzione, del territorio di Brancaccio, ai Giudici Falcone e Borsellino, morti per opera della mafia della quale erano strenui avversari. Falcone e Borsellino sono esempi innegabili di servitori dello Stato e con il Loro estremo Sacrificio hanno tracciato la strada agli Italiani per la ricostruzione della societa' civile.

In questo momento di grandi mutamenti all'interno della nostra societa' ma anche di grande confusione all'interno di molte coscienze, in uno scenario sociale che sta mostrando al cittadino italiano l'orrendo volto di molti rappresentanti delle istituzioni privi di sani principi morali, c'e' bisogno di Riferimenti certi da offrire soprattutto la' dove manca la presenza dello Stato garante dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Certi della vostra approvazione.

Palermo, 20 maggio 1993

Cordiali saluti

FIRME:

Martino Giuseppe
Giuseppe Giuseppe
Giuseppe Giuseppe
Vincenzo Vincenzo
Giacca
Mezote M. Fazio

Prot. 670

11

PAGINA BIANCA

Palermo, 14.09.1992

Da: Comitato Intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe

A: Ill.mo Sig. Sindaco di Palermo, Dott. Aldo Rizzo.

Oggetto: RICHIESTA D'ISTITUZIONE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI BASE NEL QUARTIERE BRANCACCIO.

I sottoscritti cittadini del quartiere Brancaccio, componenti del Comitato Intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe,

- considerato lo stato di emarginazione sociale della via Hazon e delle vie limitrofe, dovuto ad un'emigrazione incontrollata dal centro storico, realizzata dalle amministrazioni passate del Comune di Palermo senza preventiva creazione di servizi e attivita' sociali che avrebbero permesso l'integrazione degli assegnatari del Comune di Palermo (circa 200 famiglie tra via Hazon e via Simoncini Scaglione) nel tessuto sociale gia' esistente
- Considerata la totale mancanza di conoscenza delle piu' elementari norme di educazione sanitaria e civica da parte di molte famiglie provenienti dal centro storico, per cui la via Hazon e le vie limitrofe sono diventate "ambiente a rischio".
- Considerati i casi di epatite virale che si sono verificati nel quartiere nel periodo novembre 1991, gennaio 1992 denunciati dagli stessi abitanti con azioni di protesta, esposti ed incontri con funzionari dell'Ufficio d'Igiene, e il cui focolaio e' stato individuato nell'edificio sito in via Hazon Nr. 18 di proprieta' del Comune di Palermo.
- Considerata la mancanza di servizi medico sanitari in tutto il quartiere (solo due farmacie), abitato da circa 15000 persone.
- Considerato che non esiste nessuna forma partecipativa per l'informazione sulla prevenzione, sulla rimozione dei rischi e sulla tutela della salute.
- Visto l'art. 10 della legge Nr. 833/78 e l'art. 22 della legge regionale Nr. 87/80 i quali prevedono che le U.S.L. si articolano in distretti sanitari di base quali strutture per l'erogazione di prestazioni che si occupano di:
 - a) realizzare nel territorio attivita' di prevenzione a diretto contatto con la gente e con i problemi emergenti;
 - b) pronto intervento.
- Vista la delibera Nr. 9 del 16 luglio 1992 del Consiglio di Quartiere della dodicesima circoscrizione che approva l'ordine del giorno proposto dal Comitato Intercondominiale della via Hazon e vie limitrofe, relativo alla richiesta d'istituzione del Distretto Socio-Sanitario di Base nel quartiere Brancaccio. La suddetta richiesta contiene le firme in originale apposte dai cittadini di Brancaccio.

CHIEDONO

al Sindaco di Palermo di intervenire personalmente affinche' l'Assessore regionale per la Sanita' e la U.S.L. 62 dispongano l'istituzione del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI BASE per raggiungere l'obiettivo del RISANAMENTO sociale e sanitario del quartiere Brancaccio.

Covero Paternò
Giuseppe Puglisi

Con osservanza
Martinez Spinaffe
Antonio Spinaffe
Raimondo

PAGINA BIANCA

PARROCCHIA

S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52
90124 PALERMO

*"La scelta dei poveri ha come criterio
e ragione la scelta di Dio, cioè
l'amore gratuito e attivo".*

(R. Fabris)

Dove c'è amicizia c'è speranza.

(D. Mongillo)

Cari amici,

da poco meno di un anno sono parroco della Parrocchia S. Gaetano-Maria S.S. del Divino Amore a Brancaccio e, a questo proposito, vorrei comunicarvi le mie gioie e le mie tristezze, le mie preoccupazioni e le mie speranze. Vorrei rendervi partecipi dei miei progetti e coinvolgervi nella loro attuazione; vi chiedo scusa per la mia indiscrezione: ho fiducia nella vostra benevolenza ed amicizia.

C'è, nella Parrocchia, un buon fermento di persone impegnate in un cammino di fede e, contemporaneamente, in un servizio liturgico, catechistico o caritativo, ma i bisogni della popolazione (8.000 abitanti) sono molto maggiori delle risorse che abbiamo.

Vi sono nell'ambiente molte famiglie povere (per fare un esempio: una famiglia con 9 bambini vive in una "casa" di una sola stanza umida e buia); anziani malati e soli (uno, alcuni mesi fa, è stato trovato morto dopo tre giorni); parecchi handicappati mentali e/o fisici; ragazzi e giovani disorientati, senza valori veri, senza un senso della vita; tanti fanciulli e bambini quasi abbandonati a se stessi, che, evadendo l'obbligo scolastico, sono preda della strada, ove imparano devianza e violenza (scippi, furti più o meno piccoli e, forse, miniprostituzione).

Che cosa fare per venire incontro a tante necessità?

Assieme ad alcuni membri della Comunità parrocchiale abbiamo pensato ad un centro polivalente di accoglienza e di servizio, per la cui gestione abbiamo invitato delle suore: le "Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena"; la loro risposta è stata positiva: le suore verranno in tre o quattro. E i locali? Una casa (piano terra con giardino e 1° piano) sita a pochi passi dalla chiesa parrocchiale è in vendita: decidiamo di comprarla; il Cardinale Pappalardo ci dà 30 milioni occorrenti per il compromesso, che stipuliamo il 16/7 c.a. con l'impegno di versare gli altri 260 milioni entro la fine di gennaio '92, quando dovrà essere perfezionato l'atto di compravendita.

Non vi nascondo che ho una qualche preoccupazione a riguardo, ma essa viene dissipata da una grande speranza e fiducia nella Provvidenza, che si manifesta per mezzo di tanti amici, di voi che so sensibili alla solidarietà ed alla generosità. Infatti già alcuni hanno fatto pervenire la loro generosa offerta secondo le proprie possibilità: siamo così a quota 30 milioni (ancora 230). Potreste fare anche voi qualcosa a favore di questo "Centro di accoglienza Padre nostro" (così lo chiameremo)?

A nome mio e della comunità vi ringrazio sentitamente;

Vi saluto con fraterno affetto ed amicizia,

S. Pino English

PAGINA BIANCA

PARROCCHIA
S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52
90124 PALERMO

Palermo, 13.7.91

Eminenza Reverendissima,

da poco più di nove mesi sono stato da Lei incaricato della cura pastorale della Parrocchia di S. Gaetano; ho avuto modo, intanto, di constatare di persona quanto grandi e molteplici siano le necessità della popolazione che la compone e quanto scarse, in proporzione, siano le risorse dell'ambiente.

Secondo il suggerimento venuto da Lei, Em.mo Padre, durante la visita pastorale straordinaria (11.1.1991), abbiamo invitato le Sorelle dei poveri di S. Caterina da Siena a stabilirsi presso di noi con una loro comunità per mettersi, secondo il loro carisma, a servizio dei più poveri tra i poveri: bambini e fanciulli abbandonati, anziani soli e malati, handicappati, adolescenti e giovani disorientati. La vigilia di Pentecoste è venuta la Superiore provinciale con una consigliera: si sono rese conto della situazione ambientale della zona e del servizio che potrebbero offrire; ritornate in sede hanno dato relazione della loro visita al Consiglio Provinciale prima e subito dopo al Consiglio Generale, i quali hanno espresso parere favorevole e hanno deciso:

“Le suore sono pronte a venire a Palermo”

Intanto, come Ella sa, ci siamo messi alla ricerca di una casa adatta ad accogliere le religiose e le attività che dovranno svolgere: ne abbiamo trovata una in vendita quasi di fronte alla Chiesa Parrocchiale; dopo lunghe e faticose trattative con i proprietari, siamo finalmente pervenuti al “compromesso” che stipuleremo il 16 Luglio p.v. alla presenza del Notaio Sergio Masi previo versamento della somma di Lire trentamilionari (30.000.000). Questa somma vengo a chiedere a Lei, Eminenza Rev.ma, secondo quanto convenuto insieme al Vicario Generale Mons. Salvatore Gristina, la sera del 25 ultimo scorso, prima dell'inizio della Assemblea Pastorale.

Mentre La ringrazio sentitamente, colgo l'occasione per esprimerle la mia profonda stima ed il mio affetto filiale,
devotissimo in X.G.

Don Giuseppe Puglisi

PAGINA BIANCA



PARROCCHIA
S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52
90124 PALERMO

Palermo, 24 dicembre 1992

Cari amici del quartiere Brancaccio detenuti in questa casa circondariale, in occasione del Natale, noi del Centro di Accoglienza "Padre Nostro" della Parrocchia di San Gaetano a Brancaccio, io il parroco, le suore, le assistenti sociali e gli operatori », desideriamo farvi sapere che in questi momenti anche noi, oltre naturalmente i vostri cari, rivolgiamo il nostro pensiero a voi e alle vostre condizioni di spirito.

Comprendiamo la vostra sofferenza. A Natale è forte il desiderio di stare insieme con i propri cari.

È nostra intenzione, se ci sarà permesso e se voi lo vorrete, venirci a trovare per portarvi una parola di conforto, e vorremmo che, quando sarete finalmente liberi, questo contatto continui nel centro di accoglienza, perché riteniamo che incontrandoci e parlandoci si possono creare le condizioni di spirito per vivere con quella serenità necessaria per affrontare in maniera diversa le difficoltà della vita.

Serenità che porterebbe senz'altro la pace oltre che a voi, anche alle vostre famiglie.

Buon Natale.

Don Giuseppe Inglesi

PAGINA BIANCA

PARROCCHIA

S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52
90124 PALERMO

Ill.mo Signor Prefetto,

Lei conosce la situazione socio-culturale ed economica del Quartiere Brancaccio-Ciaculli ed i problemi ad essa connessi. Da quasi un anno sono parroco a Brancaccio e subito mi sono posto di fronte a questi problemi e, riflettendo, assieme ad alcuni membri della Comunità parrocchiale abbiamo sentito la necessità di dare un nostro modesto apporto alla soluzione di essi.

Abbiamo progettato un Centro di accoglienza e di servizio polivalente che risponde alle esigenze di poveri, di malati e anziani soli, di analfabeti e soprattutto di bambini e ragazzi che evadono l'obbligo scolastico, per prevenirne devianza e delinquenza.

Il Centro sarebbe gestito da tre suore della congregazione delle "Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena"; esse saranno già qui entro la prossima settimana: una ha la laurea in pedagogia, l'altra è infermiera, la terza ha esperienza di servizio a emarginati e handicappati; saranno affiancate da volontari del quartiere e di altri ambienti della città. Avendo bisogno dei locali, volendo comprare una casa, sita in via Brancaccio, 461, il 16.7.91 abbiamo stipulato il compromesso con i 30 milioni di lire donatici dal Cardinale, che ha voluto così mostrare il suo incoraggiamento e la sua approvazione in modo concreto; altri 260 milioni dovremo dare entro il 30 gennaio 1992.

Alcune persone ci hanno dato il loro contributo ed attualmente abbiamo racimolato 31 milioni.

Mi rivolgo a Lei per metterla al corrente dell'iniziativa e per chiederle che ci venga incontro sia in quanto persona sensibile a questi problemi, sia nella sua qualità di Prefetto di Palermo.

Sicuro di trovare cortese accoglienza e fiducioso in una risposta positiva e concreta, con sincera stima, La saluto cordialmente.

Palermo, 4.10.91

Don Giuseppe Puglisi

PAGINA BIANCA

PARROCCHIA
S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE
VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 690 27 52
90124 PALERMO

Alle Superiora Provinciale
delle Sorelle dei Poveri di
S. Caterina da Siena
Cortona

Reverma Suor Rina,

alle fine del giugno '90 sono stato chiamato dal mio Vescovo al servizio pastorale nella Parrocchia S. Gaetano: ritornavo da Livorno, dove avevo fatto l'esperienza degli esercizi spirituali con le Sorelle dei Poveri ed avevo ancora negli occhi gli esempi e negli orecchi le parole delle Beate Savina Petrilli.

Quando poi, dall'ottobre '90, ho incominciato il mio servizio pastorale, non ho tardato a rendermi conto che nelle zone sarebbe stato necessario la presenza di una comunità di religiose che incarnasse il carisma e lo spirito delle Beate Savine; ne hanno bisogno tanti fanciulli poveri (alle "tre oncie"), anziani soli e/o poveri, handicappati motori/psicologici, adolescenti e giovani senza orientamento. In occasione della visita pastorale del gennaio '91 ne ho parlato all'Arcivescovo, il quale ha fatto sua l'idea e ha detto parole d'incoraggiamento.

Ma come fare? Dove trovare una casa adatta ad accogliere la comunità e le attività ed esse collegate? Quali di fronte alla chiesa parrocchiale una casa fosse proprio al caso nostro: ma come pagare il prezzo?

La risposta positiva, anche se provvisoria e condizionata, dataci da Lei alla prima richiesta telefonica (Pasqua '91) ci ha incoraggiato ad andare avanti.

Quindi, la vigilia di Pentecoste, Lei e Sr. Gina sono

PARROCCHIA

S. GAETANO - MARIA SS. DIV. AMORE

VIA BRANCACCIO, 260 - TEL. 630 27 52

90124 PALERMO

venute, hanno visto e si sono rese conto della situazione dell'ambiente e dei servizi di cui ha bisogno: dalle loro lettere e più ancora dai loro occhi roggianti abbiamo colto il proposito di stabilire qui una loro comunità.

Qualche giorno dopo abbiamo accolto con gioia le notizie del parere favorevole espresso sia dal Consiglio Provinciale che dal Consiglio Generale.

Intanto ci siamo dati da fare per le cose sbloccate le ultime difficoltà oggi abbiamo stipulato il "compromesso" davanti al Notaio, dando come caparra la somma di $\text{L. } 30'000'000$ che ci è stata donata dall'Arcivescovo (i rimanenti $260'000'000$ dovremo versarli entro il 30 gennaio '82).

Adesso abbiamo le chiavi e possiamo procedere alle pulizie dei locali e alle riparazioni di prima necessità. Speriamo che a Settembre la casa possa ospitare già la comunità: la attendiamo con ansia.

Anche l'Arcivescovo, dandoci l'assegno dei trenta milioni, ha espresso il desiderio di accogliere e di conoscere; preliminarmente sarebbe opportuno fargli pervenire una lettera che significhi la loro volontà di venire in diocesi, previa Sua autorizzazione, per i servizi pastorali conosciuti al loro carisma.

Se ringraziamo sentitamente per aver accolto la nostra (della parrocchia e mia) richiesta e sarò contento di poter condividere anche con le Sorelle dei Servi il ministero pastorale alle Parrocchie di S. Gaetano e Maria SS del Divino Amore.

Se saluto cordialmente e fraternamente,

Palermo, 16.7.81

Suo devoto in X.T.
Don Giuseppe Puglisi

AN
27/07/12

ultima modifica
26 07 2012
A. P. ...

andrea in gallo

Discorso Di Padre Pino Puglisi
- Dicembre 1991 - Canale 46 -
Cristianesimo Oggi -

=====

.....Abbiamo bisogno di...tre incontri settimanali, di fare qualche ritiro, in preparazione proprio alla celebrazione Eucaristica con la loro Prima Comunione e quindi sarebbero distolti dall'impegno scolastico e sarebbero un po' laceratitirati un po' di qua da noi e tirati dalla scuola dall'altra parte. E invece.....facendo la Prima Comunione a Ottobre, abbiamo trovato che i bambini, vero è che avevano trascorso il periodo estivo e magari parecchi di loro non avevano avuto modo di seguire ancora quel cammino precedente, però hanno ripreso,...hanno ripreso, inizialmente con fatica,ma poi hanno ripreso lo stesso ritmo di prima e.....ed erano molto sereni quando sono arrivati alla Prima Comunione. Non solo.....ed ecco il fatto che...è incominciato quest'anno, per noi, dopo la Prima Comunione, essendo in sede, abbiamo potuto offrire, essendo loro in sede, abbiamo potuto offrire dei servizi, delle possibilità e.....alcuni già si sono inseriti nell'Azione Cattolica Ragazzi, altri nel Centro Sportivo Italiano, in un gruppo del Centro Sportivo, altri fanno parte di un coro, e altri ancora fanno parte, alcuni ragazzini, del gruppo dei "Ministranti". Quindida quei raga...da quei bambini che hanno fatto ad ottobre la Prima Comunione, stanno nascendo nuove realtà.....nuove realtà di servizio alla stessa comunità. L'Azione Cattolica Ragazzi, per esempio, sta preparando una recita e faranno.....i bambini.....faranno una specie di drammatizzazione Evangelica, riguardanti i brani Evangelici della Natività.....quello che c'è attorno alla Natività di Gesù. E la faranno appunto Domenica prossima, giorno 22. E....quelli del Centro Sportivo, logicamente fanno il loro servizio di sviluppo della loro persona, perché il Centro Sportivo non è soltanto un centro che vuole educare da un punto di vista fisico ma ha come em....potremmo dire....come interlocutore, non il corpo ma tutta la persona, anche perché il corpo non è un qualcosa che si può tagliare fuori dal resto della persona, ma è.... - tu sei medico e questo lo sai benissimo -è un tutt'uno l'uomo, e quindi il Centro Sportivo si rivolge a tutta la persona e quindi è un'opera educativa che diventa un cammino ancora di formazione.

I ragazzini che stanno facendo parte del coro servono la Liturgia domenicale e quindi sentono l'importanza di dare questo servizio, quelli che si preparano a diventare *Ministranti*, dovranno anche servire loro la Liturgia, e con una particolare presenza, con una particolare vicinanza all'Altare. Quindi, ecco la "Catechesi"- ha un valore importante per i piccoli, ma diventa ...poi, per i piccoli stessi, un inserimento per un avvio e....di un cammino nuovo all'interno della comunità. Tutto questo,

logicamente, sta attivando anche tanti giovani, tanti giovani che...si sono ritrovati con tante capacità di...servizio educativo nei confronti di questi fanciulli — e difatti sono circa una ventina ...adesso questi giovani, tra Centro Sportivo, tra...Azione Cattolica Ragazzi...e altre realtà. Anche i Ministranti, il coro...ecco...sono più di venti. C'è, logicamente, quindi questa preoccupazione: la preoccupazione...comunque, dovrebbe essere anche quella di educazione...di messaggio agli adulti. Forse in questo siamo ancora un po' carenti. Dovremo a Gennaio, iniziare l'esperienza — abbastanza, diciamo impegnativa,...della scuola di Teologia di base. Em...incominceremo proprio con l'8 gennaio; ci sarà l'inaugurazione del corso propedeutico e quindi, poi... tutta la scuola di Teologia di base, che — speriamo — porti ...em...nuovi...annunziatori, qualificati, preparati al...per il nostro ambiente, non soltanto per la Parrocchia — anche perché questa scuola di Teologia di base non ha...non è confinata alla Parrocchia — ma a tutto il quartiere anche, ed anche alle parrocchie vicine; anzi, qualcuno, anche da lontano è venuto già a iscriversi.

Oltre al Corso di Teologia di base, ...facciamo anche degli incontri sul Vangelo per i giovani che hanno fatto, l'anno scorso, ...gli adulti che hanno fatto la Cresima — cioè questi che avevano fatto un cammino verso la Cresima, hanno sentito il bisogno e...hanno detto: “ Ma non ci basta questo; vorremmo continuare” e abbiamo continuato fino a Luglio e abbiamo ripreso adesso, alla fine di ottobre; e questo gruppetto con , è piccolino, veramente esiguo, con alterne vicende — certe volte siamo di più, altre volte di meno, comunque fa un cammino di approfondimento del messaggio che ci viene dai vangeli. Questa, diciamo, la Catechesi, che dovrebbe poi arrivare fino alle famiglie, alle varie case. Speriamo di riuscirci.

Un'altra cura fondamentale, nella vita della Parrocchia, è quella dei Sacramenti. Oltre alla preparazione dei fanciulli all'Eucaristia, oltre alla preparazione alla Cresima, oltre alla preparazione al Battesimo, logicamente bisogna curare bene la Liturgia. Curare bene la Liturgia, significa preparare le letture, preparare la preghiera dei fedeli — e da noi è nato anche un gruppo liturgico che prepara ...em... le preghiere dei fedeli della domenica successiva. Leggiamo le letture e prepariamo, poi, la preghiera proprio guardando alle letture, quindi qual è il messaggio Evangelico che viene, il messaggio della parola di Dio e quindi come risposta la preghiera che riguarda non soltanto la nostra comunità ovviamente, ma la Chiesa universale, anzi tutta l'umanità.

Abbiamo avuto anche, riguardo a questo, delle difficoltà per questioni di orario; però speriamo di riprendere con nuovo impegno in proposito e quindi questo come

preparazione alla Liturgia , anche i gesti, anche il modo di ..em...di condurre ogni Liturgia, viene preparata così.

C'è ancora un altro aspetto: l'aspetto del coro. I canti. I canti che vengono preparati appunto da un coro, e che dovrebbero animare tutta l'assemblea. E quando riusciamo a fare dei canti che vengono eseguiti non soltanto dal coro, ma da tutte le persone che sono presenti, allora davvero si sente che è l'assemblea che celebra e che quella è tutta una comunità, che come un solo corpo, che all'unisono parla, prega, canta e cantando, appunto, prega insieme.

Un altro aspetto che dovremmo forse e io dovrei curare un pochino di più, è quella del Sacramento della Penitenza e anche dell'accompagnamento spirituale; cioè: incominciano ad essere diverse le persone che incominciano a chiedere un colloquio, una possibilità di un dialogo più...più profondo per un cammino di Fede personale...e questo credo che debba essere uno dei compiti fondamentali di noi preti; però sono tante le occupazioni nostre, per cui, forse, dedichiamo sempre poco tempo a questo; e quindi — e questo l'ho come proposito, cercherò di lasciare maggior spazio per questo. Già il fatto del pomeriggio del sabato è dedicato a questo, è un proposito, un impegno e spero di mantenerlo. Certo qualche volta, qualche sabato c'è qualche altra cosa che mi chiama altrove, ...ma pazienza. Comunque è quella la..... — E poi, anche alcune volte nelle mattinate, nel pomeriggio, con magari con appuntamenti personali, e questo, diciamo, è un servizio molto importante per me prete, perché nel dialogo ciascuno riesce a scoprire qual è il compito da dovere svolgere e come lo deve svolgere all'interno della comunità cristiana; qual è insomma, la sua vocazione primaria, la sua vocazione diciamo attuale, la sua vocazione particolare all'interno della comunità. Tutto questo logicamente costruisce la comunione all'interno della comunità; tutto questo, cioè, ci fa diventare un solo corpo, una sola famiglia. Certo non è facile. È un cammino molto lungo. Ricordo quando io sono andato a Godrano e all'inizio mi dicevano: *“Ma tu quanto pensi che ci voglia per portare avanti quel progetto che hai?”* dicevo: *“Beh! Spero che tra 20 anni si possa dire che si sta realizzando”*. Beh, qualcosa veramente anche prima, si stava realizzando. Ecco da noi incominciano a vedersi i primi germogli di questo nuovo cammino, certo sulla base dei cammini precedenti che erano stati fatti, non si improvvisa nulla. D'altra parte, molte di quelle persone che sono impegnate, già avevano ed hanno una loro formazione interiore e una loro carica di vita spirituale che mettono al servizio degli altri. C'è anche proprio per questo come servizio agli altri lì, nella Parrocchia di Brancaccio, un gruppo della San Vincenzo, che ha istituito, da parecchio tempo, una specie di centro di ascolto e di servizio sociale. La San Vincenzo Diocesana ha, da diversi anni, mandato lì, a Brancaccio, un'assistente

sociale, la quale, venendo per due mezze giornate, un pomeriggio e una mattinata, ha svolto questo tipo di servizio: ascolto delle persone e poi, visite domiciliari. Certo, sono tanti i bisogni della Parrocchia, di ogni parrocchia; ma in particolare della Parrocchia di Brancaccio, che ha delle vaste sacche di povertà; povertà da un punto di vista economico, povertà anche da un punto di vista culturale; sono parecchi, per esempio, nella zona ragazzi, adolescenti, giovani che sono analfabeti e che non sanno neppure mettere la firma, alcuni non sono andati assolutamente a scuola, altri anno incominciato e poi hanno lasciato e sono analfabeti di ritorno e quindi è necessario proprio venire incontro a queste necessità, è importante per questo. Ecco, il Centro di ascolto San Vincenzo ha incominciato questo tipo di lavoro. Tutto questo lavoro che stiamo facendo lì a Brancaccio viene adesso, da qualche mese, affiancato da una comunità di Suore, "Le Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena". C'è qui con noi, appunto, Suor Carolina che è una di queste tre, una delle tre, a cui è stato affidato anche un certo tipo di servizio particolare, e adesso Lei ci parlerà "chi sono le suore, le sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena, quale esperienza hanno, qual è la loro storia, da dove provengono e voi chi siete che cosa intendete fare nella nostra Parrocchia.

PARLA SUOR CAROLINA


" Ecco, noi ci chiamiamo Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena. Siamo le figlie di Madre Savina. Siamo state fondate da Lei a Siena nel 1874. 1874. ecco, diciamo che il nome "Sorelle dei Poveri", ...il nome Sorelle dei Poveri viene proprio da questo fatto, cioè: Madre Savina è stata chiamata dal Signore proprio in missione, mandata verso i poveri, allora nel 1874 in Siena e c'erano tantissimi ragazzi abbandonati; e quindi lo scopo per cui ha fondato questa Congregazione, possiamo dire, è proprio per la gioventù abbandonata. Ed è per questo che noi ecco nel quartiere di Brancaccio, ci troviamo possiamo dire nel nostro centro, perché realizziamo pienamente questo nome che portiamo, cioè "Le Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena". Ecco, noi siamo state chiamate da Padre Puglisi, Parroco di Brancaccio, proprio per svolgere questa missione con i ragazzi a rischio. E per questo è stato fondato...è stato realizzato...si sta realizzando questo Centro Sociale lì, sempre in via Brancaccio. Il nostro compito con questi ragazzi, dovrebbe essere un compito di recupero, diciamo però recupero non soltanto dal punto di vista scolastico, dal punto di vista psico- pedagogico, ma un recupero anche morale, etico e spirituale. Ecco è poco tempo che stiamo lì a Brancaccio però ci siamo rese conto che il lavoro da fare è tanto e, come diceva Padre Puglisi giustamente, c'è gente che va "promossa" dal punto di vista scolastico dal punto di vista anche di quella che si chiama "Promozione Umana e Sociale" Ecco, noi siamo contente di operare in

questo quartiere proprio perché sentiamo di rispondere all'esigenza del nostro carisma che è appunto quello di dedicarci ai poveri, agli "ultimi", ai ragazzi, ai fratelli più abbandonati e più bisognosi e quindi cerchiamo di portare avanti questa missione, ecco in collaborazione sempre con la Parrocchia e con il lavoro di alcuni assistenti sociali che ci faranno da sostegno, che saranno da sostegno".

RIPRENDE PADRE PUGLISI.

Non ha detto Suor Carolina, che aiutano anche in Parrocchia e ecco avete visto che suor Carolina sa cantare e sa anche suonare la chitarra e quindi, lei insieme ad altri ragazzi, dirige il coro e quindi anima anche tutte le Messe, e quindi è un valido aiuto proprio un valido servizio alla comunità, proprio nella la celebrazione. Poi Lei che si intende di pedagogia si intende anche di teologia; Lei guiderà anche le catechiste e poi ci sarà anche la Superiora, Suor Anna, che farà il servizio di formazione ai ministranti e già sta facendo col gruppetto, un certo cammino; Suor Alda, l'altra Suora, farà il servizio agli anziani e ai malati, Lei che è infermiera. Ecco, il loro inserimento, ha portato, potremmo dire, una trasfusione di sangue nuovo, lì a Brancaccio; bisogna dire che proprio è arrivata una nuova vitalità, oltre che essere una testimonianza particolare, quella di persone che si sono consacrate totalmente a Lui, a Cristo, e quindi a coloro che in modo particolare lo rappresentano in mezzo a noi, cioè i poveri, e oltre ad essere quindi questa testimonianza, sono anche una spinta, uno stimolo per tutti.

Lei ha parlato del "Centro di accoglienza Padre Nostro"; un centro di accoglienza che è un progetto, un progetto che in un certo senso è anche un sogno; è nato così - a questo si riferiva il dottor e Verso - è nato così: io ho visto un po' quell'ambiente... ho visto bambini poveri, bambini lasciati ...magari...così...in mezzo alla strada, dove diventano preda di...di persone senza scrupoli...che poi li avviano alla violenza alla devianza e quindi in quella zona purtroppo certe volte ci sono ma anche in tante altre zone...e questo non ci conforta, però purtroppo è così...e anche in altre zone risono appunto...scippi, furti, commessi da ragazzini magari, che magari sono inconsapevoli di quello che fanno; lei diceva, appunto, un recupero; avrebbero bisogno di un recupero etico, morale, cioè che riescano a capire quali sono i valori fondamentali della vita, perché viviamo, perché siamo in questa società, che cosa ci stiamo a fare... e poi ho visto anche delle altre zone, nella stessa parrocchia, dove ci sono veramente dei poveri...e inimmaginabili...certe volte...persone... una famiglia composta di padre e madre, padre malaticcio e quindi non lavora da tanto tempo, con sette figli; abitano in una stanza ...umida...a piano terra... e tutto è lì...tutto, quella stanza. Quella è stanza da pranzo, stanza da letto, cucina... gabinetto persino...c'è una tendina che separa. Ecco...delle cose che sarebbero inimmaginabili nel



in quello

1991...quasi '92; nel Duemila quasi; eppure ci sono a Palermo e sono anche in quella zona; anziani che sono abbandonati, soli magari, e quest'anno verso Marzo uno di loro è stato trovato morto dopo tre giorni che era morto quindi ho sentito la necessità di un Centro di servizio per tutte queste necessità, delle povertà che ci sono nella parrocchia, e perché no, anche un po' nel quartiere; e.. ho pensato, insieme ad altri della parrocchia, insieme ad altri che sono impegnati nell'ambito della Carità, soprattutto quelli della San Vincenzo, a questo Centro. È per questo, che abbiamo invitato le Sorelle dei Poveri, che io avevo conosciuto l'anno scorso, così, direi quasi per caso.

Mi hanno invitato per fare un Corso di Esercizi Spirituali a Livorno e lì le ho conosciute. Ne ho apprezzato lo spirito, la vitalità e le capacità e quindi, quando ho pensato al Centro, ho pensato a loro. E pensando a questo Centro, abbiamo cercato casa. E dicevo. È un sogno ancora, perché la casa non è nostra. Le suore già ci abitano, però la casa non è nostra.

Noi abbiamo avuto l'incoraggiamento dell'Arcivescovo il quale ci ha dato trenta milioni e abbiamo fatto, a Luglio, alla fine di Luglio, il compromesso. E poi, abbiamo incominciato a chiedere. E debbo dire che molte offerte ci sono giunte, da molte persone e...dico molte. Noi dovremo versare...dovremo versare..., entro la fine di Gennaio, altri 260 milioni ...altri 260 milioni e le offerte arrivate fino ad ora, arrivano a 90 milioni circa. Quindi, ce ne vogliono altri 170. saremo forse costretti a fare un mutuo, però per via del fatto che siamo una Parrocchia piuttosto povera, un mutuo per 150 milioni poniamo, è...è molto forte al mese e... non ci arriviamo. E quindi speriamo che ci arrivino altre offerte. Noi abbiamo fiducia nella Provvidenza, come l'abbiamo avuto fino ad ora; non ci abbandonerà. E speriamo che il mutuo che faremo sia tale da potere poi affrontare, mensilmente, questa...come si chiama...la rata mensile, veramente è semestrale, però mensilmente verrebbe ad essere circa di Un Milione e Mezzo, facendolo ventennale. Quindi avremo bisogno di aiuto.

E quindi sono qui, anche per chiedervi aiuto; mai fino ad ora, ve ne avevo chiesto, è vero? È la prima volta che mi metto in questa situazione di chiedere, ma lo faccio volentieri, perché...perché sento che c'è necessità per questo. Non è un capriccio, ma è un fatto necessario. E... se volete, posso anche darvi...posso anche darvi il numero del conto corrente postale..... avevo dimenticato.....

Interviene il commentatore, per dare tempo a Padre Pugliesi di trovare il biglietto sul quale è scritto il n° ci c/c postale.

< Se si può avere anche l'indirizzo nel caso in cui qualcuno volesse portare l'offerta di persona >

Riprende Padre Pugliesi:

Sì, l'indirizzo è via Brancaccio, 260. Ed è la Parrocchia di San Gaetano di Maria SS. Del Divino Amore, Via Brancaccio n. 260 Il Centro che avrebbe bisogno anche di volontari è in Via Brancaccio, n. 461. Il n. del c/c postale è: 11558905 intestato a : Parrocchia San Gaetano – Via Brancaccio, 260 – Palermo

Commento finale del commentatore. Titoli di coda.

PAGINA BIANCA

DOC. N. 21.1

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDEBUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLIS**BOLLETTINO**
SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE**Comm. inchiesta Antimafia**
ARRIVO 4 Settembre 2023
Prot: 2023/0000244/CAM

N. 0573

Domenica 20.08.2023

Lettera del Santo Padre Francesco per i trent'anni dalla morte di Don Pino Puglisi

Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato all'Arcivescovo Metropolita di Palermo, S.E. Mons. Corrado Lorefice, per i trent'anni dalla morte di Don Pino Puglisi:

Lettera del Santo Padre

Al Caro Fratello
Mons. **Corrado LOREFICE**
Arcivescovo Metropolita di Palermo

Sono passati trent'anni dalla sera del 15 settembre 1993, quando il caro Don Pino Puglisi, sacerdote buono e testimone misericordioso del Padre, concluse tragicamente la sua esistenza terrena proprio in quel luogo dove aveva deciso di essere "operatore di pace", spargendo il seme della Parola che salva, che annuncia amore e perdono in un territorio per molti "arido e sassoso", eppure lì il Signore ha fatto crescere assieme il "grano buono e la zizzania" (cfr Mt 13, 24-30). Desidero unirmi a Voi spiritualmente in questa significativa ricorrenza e ringraziare il Dio di ogni consolazione per il dono del Beato Martire Don Pino Puglisi, figlio e pastore dell'amata Chiesa palermitana e dell'intera Sicilia.

Nel giorno del compleanno, la mano omicida di un giovane lo uccise sulla strada. Le strade del quartiere erano la Chiesa da campo che ha servito con sacrificio e percorso durante il suo ministero pastorale per incontrare la gente, in una terra da lui conosciuta e che non si è mai stancato di curare e annaffiare con l'acqua rigenerante del Vangelo, affinché ognuno potesse dissetarsi e godere il refrigerio dell'anima per affrontare la durezza di una vita che non sempre è stata clemente. Tutti ricordano ciò che egli rispose all'assassino: «Me l'aspettavo». E quindi sorrise: quel sorriso, che menzionai nell'omelia in occasione della mia visita a Palermo cinque anni orsono (S. Messa al Foro Italico), ci raggiunge come «una luce gentile che scava dentro e rischiarà il cuore».

Sull'esempio di Gesù, Don Pino è andato fino in fondo nell'amore. Possedeva i medesimi tratti del "buon pastore" mite e umile: i suoi ragazzi, che conosceva uno ad uno, sono la testimonianza di un uomo di Dio che ha prediletto i piccoli e gli indifesi, li ha educati alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla. Sovente ha gridato con semplicità evangelica il senso del suo instancabile impegno in difesa della famiglia, dei tanti bambini destinati

2

troppo presto a divenire adulti e condannati alla sofferenza, nonché l'urgenza di comunicare loro i valori di una esistenza più dignitosa, strappandola così alla schiavitù del male. Questo sacerdote non si è fermato, ha dato sé stesso per amore abbracciando la Croce sino all'effusione del sangue.

A Voi pastori alle cui mani il Signore ha affidato il suo popolo in codesta isola, così ricca di storia e crocevia di popoli e culture, rivolgo l'invito a non fermarVi di fronte alle numerose piaghe umane e sociali dell'ora presente, che ancora sanguinano e necessitano di essere sanate con l'olio della consolazione e il balsamo della compassione. È urgente l'opzione preferenziale verso i poveri; sono volti che ci interrogano e ci orientano alla profezia. Come Comunità ecclesiale in cammino tutto ciò interpella il vostro discernimento sinodale per avviare una pastorale rinnovata che corrisponda concretamente alle esigenze d'oggi.

Vi esorto quindi a fare emergere la bellezza e la *differenza* del Vangelo, compiendo gesti e trovando linguaggi giusti per mostrare la tenerezza di Dio, la sua giustizia e la sua misericordia. Sono segni che il cristiano è chiamato a porre nella città degli uomini per illuminarla nella costruzione di una nuova umanità. Il Martire Don Pino possedeva una sapienza pratica e profonda al tempo stesso, infatti amava dire: "Se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto". Sia questo l'invito per ciascuno a saper superare le tante paure e resistenze personali e a collaborare insieme per edificare una società giusta e fraterna.

Sappiamo bene quanto Don Pino si sia battuto perché nessuno si sentisse solo di fronte alla sfida del degrado e ai poteri occulti della criminalità; riconosciamo pure come l'isolamento, l'individualismo chiuso e omertoso siano armi potenti di chi vuole piegare gli altri ai propri interessi. La risposta è la comunione, il camminare insieme, il sentirsi corpo, membra unite al Capo (cfr *1Cor* 12,12), al pastore e guida delle nostre anime (cfr *1Pt* 2,25). Vivete concordemente in Cristo, prima di tutto all'interno del presbiterio, assieme al Vescovo e tra Voi, e «gareggiate nello stimarvi a vicenda» (cfr *Rm* 12,10).

Voi che quotidianamente sostenete le responsabilità del ministero sacerdotale a contatto con le realtà che abitano codesto territorio, siate sempre e ovunque immagine vera del Buon Pastore accogliente, abbiate il coraggio di osare senza timore e infondete speranza a quanti incontrate, specialmente i più deboli, gli ammalati, i sofferenti, i migranti, coloro che sono caduti e vogliono essere aiutati a rialzarsi. I giovani poi siano al centro delle vostre premure: sono la speranza del futuro.

Il sorriso disarmante di P. Pino Puglisi Vi sproni ad essere discepoli lieti e audaci, disponibili anzitutto a quella costante conversione interiore che rende più pronti nel servire i fratelli, fedeli alle promesse sacerdotali e docili nell'obbedienza alla Chiesa.

Mentre affido tutti alla protezione della Vergine Maria e del Beato Martire Pino Puglisi, invio la mia Benedizione, chiedendoVi, per favore, di non dimenticarVi di pregare per me.

Fraternamente

Roma, da San Giovanni in Laterano, 31 luglio 2023
Memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola

FRANCESCO

[01251-IT.01] [Testo originale: Italiano]

PAGINA BIANCA



190230051850